DISSERTAZIONE

STORICO - DIPLOMATICA

DELL' AVVOCATO NAPOLETANO

BASILIO PALMIERI

Intorno al Regio Padronato, che ſi appartiene al Re noſtro Signore ſul Moniſtero di S. Benedetto di Converſano, e su di altre Chieſe del Regno

CONTRA

La Scrittura di un Anonimo intitolata: *Difeſa della natìa libertà del Ven. Moniſtero di S. Benedetto di Converſano.*



NAPOLI MDCCLXI.
NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

Digitized by Google

Tunc ſi quis eſt, qui dictum in ſe inclementius
Exiſtimabit eſſe, ſic exiſtimet:
Reſponſum, non dictum eſſe, quia læſit prior.

Terenzio nell' Eunuco verſ. 3.

Digitized by Google

INDICE

DE' PARAGRAFI.

§. I. *Si fa conoscere, che 'l Monistero prima del* 1087. *era diruto, ed impoverito.* pag. 49.

§. II. *Si dimostra, che non facea mestieri, che 'l Conte Goffredo avesse dichiarato nel suo diploma, che 'l Monistero fosse di sua fondazione.* pag. 60.

§. III. *In cui si risponde all' immaginata falsità della Bolla di Lione III. dell'* 815. pag. 68.

§. IV. *Si divisa quanto mal si adatti l' interpetrazione, la quale alle parole della Bolla dall' Anonimo s' inneста.* pag. 107.

§. V. *Si divisano i varj ufizj ed autorità degli Avvocati, e Difensori delle Chiese, e Monisteri; e si conferma, che la riserba della Difensione del Monistero di S. Benedetto fatta dal Conte Goffredo nel suo Diploma, dinoti apertamente il Padronato sopra di quello.* pag. 114.

§. VI. *Si risponde all' obbiezione dell' Anonimo, che non si possa nello stesso contratto donare alle Chiese, ed ai Monisteri per la loro dotazione, e per un comodo maggiore. E si dichiara la vera significazione della formola* pro utilitate: *e che cosa dinoti mai il* Vico Castellano. pag. 121.

§. VII. *Si dichiara con proprietà convenevole al mezzo tempo la significazione delle parole* pretium, *e* requisitio *contro a' Sarcasmi dell' Anonimo.* pag. 138.

§. VIII. *Si ragiona del vero intendimento della formola* Defensores fiamus; *e si conferma di nuovo, che l' indole di cotesta formola in que' tempi dinotava la riserba del Padronato, giacchè questa non prima del XII. secolo si accostumò.* pag. 150.

§. IX. *Si divisa, che la formola del Diploma del Conte* Goffredo, Defensores fiamus, *pessimamente dall' Anonimo si spiega per la promessa dell' evizione, e non per riserba del Padronato.* pag. 178.

§. X. *Si ragiona dell' intervento, e conferma fatta da* Lione *Vescovo di Conversano, la quale leggesi nel nostro Diploma.* pag. 208.

§. XI. *Si dichiara il vero intendimento di alcune parole del Concilio Tridentino intorno all' acquisto de' Padronati.* pag. 215.

§. XII. *Si dimostra, che non sia necessario usar il verbo* dotare *nel*

Digitized by Google

nel conferirsi il mantenimento alla Chiesa , o al Monistero ; ma che sia bastante il dirsi offero, dono, *e simili , i quali si leggono negli antichi Canoni*. pag. 218.

§. XII. *Si ragiona della formola* -- Pro redemptione animæ meæ, *e si palesano gli errori dell' Anonimo*. pag. 250.

§. XIII. *Si risponde alle obbiezioni, le quali si fanno al Diploma del Re Tancredi dell' anno* 1193. pag. 258.

§. XIV. *Si risponde alla obbiezione , la quale si fa al Regio Padronato col Privilegio , ovvero Protettoria di Federico II. del* 1222. pag. 274.

§. XV. *Si ragiona del Concordato seguito tra 'l Sommo Pontefice Adriano IV. e Guglielmo I. Re di Napoli ; e della Investitura del Regno data da Clemente IV. al serenissimo Carlo I. d' Angiò*. pag. 284.

§. XVI. *Si risponde alla obbiezione fatta allo strumento del* 1423. *con cui si nomina il Conte Goffredo* Fondatore, e Dotatore *del Monistero di S. Benedetto*. pag. 325.

§. XVII. ED ULT. *Si smentiscono tutt' i mendacj , e le scempiaggini dell' Anonimo , con cui ha proccurato dar a divedere , che sia cosa mostruosa la giurisdizione quasi Vescovile , la quale usa il Monistero di S. Benedetto di Conversano sopra al Chero di Castellana ; e si trascrivono molte lettere di Monsignor di Conversano* D. Michele Tarsia , *dalle quali si ravvisa di aver egli in Roma difeso cotesto diritto del Monistero contro al suo predecessore*. pag. 337.

Digitized by Google

D. O. M.



Introduzione.

Pure egli è così! veggendosi soventemente molti favellare di tale guisa delle cause, le quali hanno per le mani; e trattar di maniera le scienze, e facultadi, le quali per quelle sono necessarie a disputare, che nel mentre credono gli altrui immaginati errori discovrire; essi il poco, o nessuno intendimento loro delle stesse scienze palesano; onde poi, in vece di commendazione, vituperio e biasimo condegnamente riportano; addivenendo loro ciò, che da *Terenzio* fu giustamente in alcuni ripreso, i quali *faciunt, næ, intelligendo, ut nihil intelligant*. Or avendo Io scritto nella causa, la quale ultimamente è stata già decisa dalla Regal Camera di S. Chiara, sostenendo, e sodamente dimostrando il Regio Padronato sul Monistero di Donne Monache di S. Benedetto di Conversano, il quale si proccurava da quel Vescovo usurpare alla Regia Corona; mi è stato con una scrittura da ignoto autore, perchè non sottoscritta, risposto di manie-

ra, che si compiace di reputare *inetta erudizione* ciò che da me, per gli punti controvertiti dilucidare, si è rapportato; ed altre fiate non si arresta appellarlo *indigesta erudizione*; e talvolta non si sgomenta di coraggiosamente tacciarmi di *folle*, giacchè *follemente*, e' dice, da me si è appoggiata la *gran mole del Regio Padronato* sopra *titoli*, i quali evidentemente *mancano*; nè si trattiene dall' onorarmi di aver Io *mal digerita, e poco intesa la polizia antica de' Padronati*.

2. Io però, che nel rispondere alle altrui villanie, non sono così leggiermente avvezzo anche villanamente quelle ribattere, e contraccambiare, bensì soltanto far rispondere le cose alle cose; e non miga già *implere conviciis vacua causarum*; scongiuro perciò il mio Reverendo, o se pur voglia, Reverendissimo ignoto autore della scrittura data fuori a prò di Monsignor Vescovo di Conversano, a non essere così facile a biasimare per *inette, ed indigeste* quell' erudizioni, le quali tratte, e ricavate dalle viscere, e proprietà delle cose; di queste l'indole dichiarano, e la loro natura manifestano; nè essere cotanto ardito, e fastoso nel condannare altrui di *poco inteso della polizia antica de' Padronati*, nel tempo, che per divisar egli questa antica polizia, e per istabilirla, *appoggia la sua gran mole sopra una mal digerita, e poco intesa autorità*, di chi? di *Cesare Lambertino*? E per maggiormente poi confermare questa speziosa polizia de' Padronati, così indigestamente appresa da cotesto indigestissimo, e della polizia de' Padronati poco inteso Raccoglitore; non arrossisce, nè paventa fino le parole di una *Novella* di *Giustiniano* vergognosamente torcere, e falsare.

3. Nè,

3. Nè, per ispacciare per evidentemente *mancanti i titoli*, sopra de' quali il *Regio Padronato* si appoggia, s' incontra scrupolo dal mio severissimo Censore di marcare per falsi gli antichi diplomi, le bolle, ed ogni altra vetusta carta; quasichè fossero tutti questi legalissimi monumenti stati foggiati da quello stesso spirito di falsità, di cui egli ha impudentemente usato nel falsificare anche una legge, la quale in cento, e presso che innumerevoli Codici si rinviene trascritta, e registrata. Anzi per vie più esagerare di quelli gli errori, le falsità, e le mancanze, non si scoraggia di far il più crudele scempio della Diplomatica, delle Indizioni, della Storia, della Cronologia, e fin' anche dell' annoverar colle dita, quanti anni mai eran decorsi dal mese di Gennajo dell' anno 1190. fino a Maggio 1193.; nel cui errore, per altro, non sarebbero incorse tampoco le Vecchiarelle sedendo al Mercato a vender uova.

4. Or cotesto valentissimo Reverendo ignoto Autore è colui, il quale ha scoverte le mie *inette*, *ed indigeste erudizioni*, *sopra di cui follemente si appoggia* da me *la gran mole del Regio Padronato*, *a cui mancano i titoli*, i quali da me se gli adattano, non per altro, se non, perchè ho *mal digerita*, *e poco intesa la polizia de' Padronati*.

5. A me per altro non fa mestieri di rispondere a queste villanie, se non come rispose il modestissimo *Torquato* ad un Greco, che tanto si affaccendava nel persuadergli, che tutte le scienze erano uscite dalla Grecia, da cui tramandate si erano a' Latini; la cui seccaggine volendo torsi d' addosso il valente uomo, lepidamente gli rispose, che n' erano uscite di guisa, che non mai più vi erano ritornate. Or così Io, e 'l confesso candida-

men-

Digitized by Google

mente, nel mentre conſervo nella mia idea, e nell' intendimento mio *indigeſte* le *erudizioni*, di cui ho fatto uſo nella mia ſcrittura per lo Regio Padronato; altrettanto l' ignoto Reverendo autore della contraria allegazione per l' oppoſito, ha così ben quelle digerite, e molto più la polizìa de' Padronati; che ſicuramente le ha di maniera fuor di ſe fatte uſcire, e ſe n' è così ben' egli ſcaricato, che per non ſoffrir la noja della indigeſtione, ha giurato volerne eſſer perpetuamente digiuno, come troppo diſgradevoli, ed aſpre al ſuo palato.

6. Ed affinchè poſſa Io diviſare la verità di quanto ſi è accennato, coſa convenevole egli è alla rammentata anonima ſcritttura riſpondere, non miga già per difender me, e le mie *indigeſte*, *ed inette erudizioni*; nè la *follìa*, su di cui ſi è poggiata *la gran mole del Regio Padronato*; e molto meno *la mal digerita, e poca inteſa polizìa de' Padronati*; ma ſoltanto per porre la verità nel ſuo luogo, e vendicarla da quelle falſità, per mezzo di cui dolosamente ſi è procurato altrimenti deſcrivere, e far comparire la polizìa de' Padronati, e le *indigeſte*, *ed inette* mie *erudizioni*; e nel tempo medeſimo per ſottrarre dalle nere calunnie dell' ignoto Scrittore i più legali, e veridici diplomi, in su li quali ragionevolmente poggia la giuſta *mole del Regio Padronato* del Monaſtero di S. Benedetto di Converſano. E quindi ſeguitando Io le tracce, e l'ordine ſteſſo dall' ignoto Scrittore tenuto, nel proporre tante ſue pellegrine obbiezioni; ſcuſa meriterò, ed indulgenza, ſe alquanto diſordinato in queſta mia ſcrittura, nel riſpondere, farò e confuſo; perchè *materiæ eſt, non ingenii vitium* (1).

7. Nel-

(1) Quintilian. nelle *iſtituz. orator. lib.* 10. *cap.* 1.

Digitized by Google

7. NElla mia prima ſcrittura, premettendo i mezzi, e le maniere, per cui ſi fa acquiſto de' Padronati ſulle Chieſe, e Moniſteri, ho diviſato, chi mai poſſa *Fondatore* appellarſi; e con Canoni degli antichi Concilj, e con determinazioni de' Sommi Pontefici, con leggi dell' *Imperador Giuſtiniano*, con autorità de' più dotti, e ſenſati Scrittori, e fin' anche collo ſteſſo Concilio di Trento, egli è dimoſtrato, che Fondatore convenevolmente ſi denomini, non ſolo chi da' fondamenti la Chieſa, o Moniſtero faccia edificare, e queſti di comodo mantenimento forniſca; ma anche colui, il quale, o quelli da altri coſtrutti, del mantenimento provveda; ovvero, che quelli riedificando, e riparando, il loro tenue mantenimento accreſca di guiſa, che i Miniſtri per lo divino culto neceſſarj, gli ufizj ſagri, e le altre opere di pietà, con decenza vengano ſoſtentati; e 'l Tempio del Signore con proprietà criſtiana, e convenevole ſia adornato (1).

Fondatore ſi chiama anche colui, il quale riedifichi le Chieſe da altri coſtrutte, o le ripari, e procuri un congruo mantenimento a' ſagri Miniſtri.

8. Ora il mio ignoto Maeſtro, non avendo il coraggio, nè potendo riſpondere a verità così ſodamente da me ſtabilita; e confuſo veggendoſi dalla fermezza degli argomenti, ha cercato di far uſo dello ſpirito, che nelle ſcuole de' termini ſignificativi, e non ſignificativi, egli ha appreſo, cioè di negar ſempre, allorchè ſi vegga dalla forza della ragione, l'altrui ſentenza coſtretto a confeſſare: *Semper nega*. Così egli il mio Anonimo, non avendo altrimenti potuto riſpondere (dappoichè addita tutt' i canoni, le leggi, e l'autorità da me traſcritte) con fronte incallita, e con iſcolaſtica prontezza ſe ne ſviluppa, col dire:

Infelice riſpoſta dell' Avverſario.

(1) Tutto ciò da me ſi è dimoſtrato dalla pag. 12. alla 27.

inutil cosa, ed all' intutto superflua a noi sembrando il darci carico, non che il rispondere a' nostri savj Contraditori, e Maestri su tutto ciò, che a' titoli sudetti non si appartenga, come senza dubbio alcuno tutti, o quasi tutti i Testi allegati, ed autorità nella loro Scrittura trascritte vengono ad essere (1).

9. A questo scolastico principio di *semper nega*, suole un'altra massima, anche nelle scuole avvertita, rispondere; ma Io, che poco, o nulla sono avvezzo usare scolastiche brighe, dico, che i savj stimatori delle cose, e che la mia scrittura hanno per le mani avuta, della verità del fatto il dovuto giudizio formeranno; ed Io poi pazientemente con *Socrate* dirò: *etsi ea dixerint, quæ in nobis corrigenda sint, emendabunt* (2).

Obbiezioni dell' Avversario contro al diploma del Conte Goffredo di Conversano, donde si ricava il Regio Padronato.

10. Dappoichè il mio avversario Scrittore di oscuro, ed ignoto nome, con tale premessa così infelicemente ha risposto al fermo canone dell'acquisto de' Padronati, da me costantemente confermato; passa ad impugnare il diploma del Conte *Goffredo*, come uno de' diplomi, i quali da me si sono addotti per evidentemente il diritto del Regio Padronato dimostrare. E quì sì, che rendendosi egli da più di qualunque altri mai, il quale la ragion diplomatica abbia insegnata, si vedrà decidere, a scranna sedendo, della verità, e falsità di qualunque antico diploma; si udirà della potestà subalterna de' Prencipi Normanni favellare; ed epoche fissando, maravigliosamente si ascolterà dire, e contraddire delle indizioni, degli anni, e delle formole, degli Avvocati, de' Canoni penitenziali, e di qualunque altra re-

con-

(1) Così l'ignoto Scrittore si risolve nella pagina 13. ove colla nota *in calce* addita i Testi, ed autorità per questo uopo da me trascritti, e rapportati.

(2) Laerzio nella vita di Socrate num. 16.

Digitized by Google

condita ſagra, e ben *digerita* profana erudizione.

11. La prima marca di falſità, che il mio oſcuro avverſario attribuiſce al diploma del Conte *Goffredo*, ella è diviſata nel titolo, il quale queſto Principe Normanno ſi aſcrive, cioè: *Goffridus æterni Regis voluntate inclytus comes; quando noi ſappiamo* (ſon parole del mio incognito) *che ſin dall' iſtante, che l' inveſtitura della Puglia col titolo di Duca dal Pontefice Niccolò II. nell' anno* 1059. *fu al famoſo Ruberto Guiſcardo conceduta, per aver egli, al dire di Lione Oſtienſe rapportato dal Troyli, ſottopoſti* ſuo dominatui univerſos partium illarum Normannos, præter Riccardum (Conte di Averſa) *ceſsò, come doveva ceſſare, appò tutti gli altri Normanni il coſtume d' intitolarſi Dei gratia Duces, Comites &c. come tra tanti altri gravi Autori atteſta Marino Frezza*. E traſcrivendo il mio Maeſtro Anonimo alcune parole del *Freccia*, le quali nulla pruovano per dimoſtrare la ſuggezione, e vaſſallaggio del Conte *Goffredo* a *Roberto Guiſcardo*, ſoggiugne: *ch' è quanto baſtà a farci comprendere, che il titolo faſtoſo del* Goffrido *niente uniforme viene ad eſſere al coſtume, ed oſſervanza del tempo, in cui il diploma ſi ſuppone ſpedito; Marca è queſta, e ſegno evidente di falſità* (1).

Si riſponde alla prima obbiezione, che ſia falſo il diploma, perchè a Goffredo ſi attribuiſca il titolo di Conte nell' anno 1087. *quando ſin dal* 1059. *avendo avuta Roberto Guiſcardo l' inveſtitura della Puglia col titolo di Duca da Papa Niccolò II. non doveano udirſi altri titoli de' Signori Normanni.*

12. Or ſe baſta al mio ignoto eſatto critico, e della materia diplomatica accurato diſcernitore, quanto e' ha detto per dare una *marca*, ed *un ſegno evidente* di falſità al diploma del Conte *Goffredo*; egli fa meſtieri oſſervare, ſe baſti ad altri, i quali han letto un poco più in là della confuſa, e contraddicente Storia del *Troyli*, il quale ſomminiſtra coraggio sì grande al mio critico, che ſi ſcovre troppo infelice nell' arte di diſcer-

(1) Così l' Incognito nella *pag.* 15.

ſcernere i veri da' falſi diplomi ; ſempre che non laſci egli il *Troyli*, e ſi dia allo ſtudio della vera critica, e ſcienza diplomatica.

13. Ed affinchè il [illegible]o ſeveriſſimo critico ignoto Maeſtro abbia a confeſſare lo sbaglio, in cui ſi ha fatto trarre dalla ſomma venerazione, ch' egli ha per la ſtoria del *Troyli*, abbiſogna diſtinguere tra due Conti *Goffredi* Normanni, cioè uno fratello di *Roberto Guiſcardo*, l'altro nipote, figlio di ſua ſorella maritata con *Unfredo*. Ed infatti Io leggo in *Gaufredo Malaterra* Scrittore contemporaneo (il quale compoſe la ſua Storia a richieſta, e comandamento del *Conte Ruggiero*) che vi furono nel tempo ſteſſo due Conti *Goffredi*, cioè il primo fratello di *Roberto Guiſcardo*, che fu Conte di Capitanata (1), e perciò egli ſcrive : *Robertus igitur Guiſcardus rogatus a fratre ſuo Capitanatæ Comite Gaufredo, ut contra ſibi reluctantes auxilium laturus &c.* (2); ed altrove : *Tunc Comes Gaufredus Guillimiacum Caſtrum adjutorio fratris adeptus, totam Teacinam Provinciam debellare fortiter cœpit* (3).

Diſtinzione di due Conti Goffredi.

14. Di *Goffredo* di Converſano poi lo ſteſſo Malaterra così ſcrive : *Inde, & Robertus Dux, qui præ cæteris hunc morem ſibi vindicaverat, Gauridum de Converſana nepotem videlicet ſuum, filius quippe ſororis ſuæ erat, ut de Montepiloſo ſibi forcitium, & de cæteris Caſtris, quæ plurima ſub ipſo habebat, exhiberet, adorſus eſt, quodque ab ipſo, ſicut, & cætera minime acceperat, ſed ſua ſtrenuitate, Duce ſibi auxilium non ferente, per ſe*

(1) Malaterra nella Storia di Sicilia *lib.* 1. *cap.* 15.
(2) Malaterra nell' anzidetto *lib. cap.* 33.
(3) Malaterra nello ſteſſo *lib. cap.* 34. Queſti ſucceſſi ſeguirono dall' anno 1058. al 1060. come ſi può ravviſare dallo ſteſſo Scrittore dal *cap.* 31. al *cap.* 35. del *lib.* 1.

Digitized by Google

se ab hoste lucratus fuerat. Id facere renuente; Dux admoto exercitu idem Castrum obsessum vadit; multisque militaliter ex utraque parte perpatratis, tandem, ut de eodem castro, sicut & de cæteris sibi servitium promittens exhiberet, compulit (1).

15. Ecco dunque in questi tempi due Conti *Goffredi* Normanni, cioè uno fratello di Roberto; nipote per lato di sua sorella l'altro. Egli però è d'avvertire, che sebbene da questo racconto del *Malaterra* si discerna, che Montepeloso siasi colla forza suggettato, e fatto tributario di *Roberto Guiscardo*; questo però non seguì, se non nell'anno 1066. (2). Posto dunque ciò, ragionevolmente si deduce, non doversi intendere già, che *Goffredo* Conte di Conversano fosse stato soggiogato, e fatto suddito di *Roberto Guiscardo*, nè che divenuto fosse suo vassallo, e che perduto avesse il dominio eminente sopra alle terre da lui colle armi conquistate, *Duce sibi auxilium non ferente*; ma egli è da intendere di un certo riconoscimento, che dovea fare di *Roberto*, non altrimenti che prima tutti gli altri Conti Normanni riconosciuto aveano *Goglielmo Braccio di ferro*, *Drogone*, *ed Unfredo*.

Si spiega un luogo di Malaterra, e si dimostra che Goffredo di Conversano non fu soggetto a Guiscardo, il quale era bensì riconosciuto, come gli altri passati Conti Normanni.

16. Ed affinchè questa verità venga rischiarata, e ciò, che scrive *Lione Ostiense*, e 'l *Malaterra* sia col suo proprio intendimento compreso, egli è d'avvisare, che dappoichè i Normanni intrapresero la guerra nella Calabria contro a'Greci, per l'ingiuria, la quale *Ardoino* da costoro in Sicilia riportò, essi scelsero dodici Capitani,

(1) Malaterra nel *lib.* 2. *cap.* 39.

(2) Nel capo 38. dello stesso libro il Malaterra ragiona dell'anno 1066. onde questo fatto in tale anno seguì; perchè poi nel capo 40. favella dell'anno 1067. Ma Lupo Protospata lo rapporta all'anno 1068.

Digitized by Google

a' quali fu attribuito l'orrevol titolo di Conti, e che tutti dovessero a costoro obbedire, si obbligarono; indi stabilirono tra di loro una divisione, per mezzo di cui a ciascheduno fu assegnato in porzione tutto ciò, che la buona sorte permesso avesse di fargli conquistare, come leggesi presso *Goglielmo Puglieſe*.

Normanni quamvis Danalum virtute coacti
Appula rura prius dimittere, rursus adire
Hoc stimulante parant: numero cum viribus aucto
Omnes conveniunt, & bis sex nobiliores,
Quos genus, & gravitas morum decorabat, & etas,
Elegere Duces: provectis ad Comitatum
His alii parent; Comitatus nomen honoris,
Quo donantur, erat. Hi totas undique terras
Divisere sibi, ni fors inimica repugnet,
Singula proponunt loca, quæ contingere sorte
Cuique Duci debent, & quæque tributa locorum:
Hac ad bella simul festinant conditione (1).

17. La divisione di tutte le terre, e luoghi della Puglia da' Normanni conquistati, leggesi presso *Lione Ostiense* (2), da cui ancora si ha, che: *Melphim primam illorum sedem communiter possidere decernunt* (3), non meno che attesta *Goglielmo Puglieſe*.

. . . . . *repente*
Melphia capta fuit, quicquid prædantur ad illam
Urbem deducunt: hac sede Basilius ante,
Quem supra memini, modicas fabricaverat ædes,
Esse locum cernens inopinæ commoditatis (4).

18. Or siccome il primo Capitano de' Normanni fu *Ardoino*, a cui

(1) Goglielmo Puglieſe *de Normannis lib.* 1.
(2) *Lib.* 2. *cap.* 67.
(3) Ivi stesso.
(4) Goglielmo Puglieſe nell' anzidetto *lib.* 1.

Digitized by Google

a cui succedette *Atenulfo*, e di poi *Argiro*, sotto di cui molte Città di Puglia furono conquistate; così seguentemente l' onor di Conte ottenne *Goglielmo Braccio di ferro;* dopo la cui morte conseguì quest' onore *Drogone* suo fratello; e successivamente *Unfredo;* e morto essendo costui, fu tale onore trasferito a *Roberto Guiscardo*, siccome ne rende sicuri lo stesso *Ostiense: Hoc itaque modo a Normannis adquisita Apulia est. Mortuo igitur Comite illorum Guillelmo, frater ipsius Drogo illi successit, & isto quoque occiso, Humfridus defunctorum frater Comes effectus est, atque post eum Robertus, qui & Viscardus, qui non solâ contentus Apuliâ, sed Calabriam quoque totam, & universam sibi subjugavit Siciliam* (1).

19. E *Gaufredo Malaterra* anche scrive: *Humfridus igitur Comes Apuliam gloriosissime, & laudabili pace gubernans, infirmitate præventus, quod dolor est dicere, mortuus est. Quod Guiscardus, qui tunc temporis apud S. Marcum morabatur, audiens, versus Apuliam magno cum dolore animi accelerat, susceptusque a Patriæ Primatibus, omnium dominus, & Comes in loco fratris sui fit* (2).

20. Da questo racconto storico, egli è chiaro, che *Roberto Guiscardo* ebbe lo stesso onore, che prima di lui tre suoi fratelli, ed antecedentemente *Ardoino*, *Atenulfo*, *ed Argiro*, sopra a' Normanni conseguito aveano. E siccome tutt' i suoi predecessori Conti, altro non aveano ottenuto, se non che una preeminenza, o sia più tosto, una direzione per ben condurre, e disporre i Normanni nella guerra contro a' Greci, senza che uno stato

(1) Lione Ostiense nella Cronica Cassinese *lib.* 2. *cap.* 67.
(2) Malaterra nel *lib.* 1. *cap.* 18.

Digitized by Google

ſtato foſſe ſuddito, o vaſſallo di altri; così queſto ſteſs' onore fu a *Roberto Guiſcardo*, dopo morto *Unfredo*, tramandato.

21. E comecchè il medeſimo *Oſtienſe* altrove, di *Roberto Guiſcardo* ragionando, ſcriva: *Poſt mortem autem fratris Humfridi, honore ipſius recepto, Regium urbem obſidens, capit, & ex tunc cœpit Dux appellari. Reverſus Apuliam, cœpit etiam Trojam, & ita paulatim, diverſis licet temporibus, totam terram, univerſoſque partium illarum Normannos, præter Richardum, ſuo ſubdidit dominatui* (1). Non è però egli da intendere come il mio Anonimo, colla ſcorta del *P. Troylo* (il quale, contro la Chieſa di Tricarico impegnato, a ſuo talento l'*Oſtienſe* travolſe) vuole ſpiegarlo, cioè che *Roberto Guiſcardo* tutt' i Prencipi Normanni della Puglia fece ſuoi vaſſalli, e del loro eminente dominio ſulle loro terre ſpogliolli; ma sì bene, che rappreſentava egli, ed eſercitava una ſpezie di Primato, a cui tutti gli altri doveano obbedire ne' biſogni della guerra; non altrimenti, che per innanzi fatto aveano cogli altri, e ſpezialmente con *Unfredo*, ſiccome ſcrive il *Malaterra* ſtorico contemporaneo, allorchè nota, che *Guiſcardus ſuſceptus a Patriæ Primatibus, omnium dominus, & Comes in loco fratris efficitur*; come poco anzi ho diviſato; e ſiccome lo ſteſſo *Oſtienſe* anche ſcrive: *Humfridus defunctorum frater Comes effectus eſt, atque poſt eum Robertus, qui & Viſcardus*; ſecondochè dalle poco innanzi traſcritte ſue parole ſi ravviſa.

Errore del Troylo nel credere, che dall' Oſtienſe ſi ricavi, che Roberto Guiſcardo aveſſe renduti ſuoi vaſſalli tutt' i Prencipi Normanni della Puglia.

22. Nè perchè dattorno al 1059. fu *Roberto* decorato col titolo di Duca da *Niccola II.*, come ſcrive *Goglielmo Pu-*

(1) Lione Oſtienſe *lib.* 3. *cap.* 16.

Digitized by Google

Pugliese, e *Lupo Protospata* (1); acquistò quindi alcun diritto maggiore sopra gli altri Conti Normanni; perchè anche *Lione IX.*, dopo essere stato fatto prigioniere da' Normanni, e spezialmente dal Conte *Unfredo* in Capitanata nell' anno 1052., a costui *omnem terram, quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam, & Siciliam lucrari possent, de S. Petro, hereditali feudo sibi, & heredibus suis possidendam concessit circa annos* 1052. (2); e pure non mai il Conte *Unfredo* ottenne, nè pretese perciò alcuna suggezione degli altri Conti Normanni.

Col titolo di Duca, che ottenne da Niccolò II. Guiscardo, non acquistò dritto di signoria su gli altri Conti Normanni.

23. E con ragione, perchè non mai il glorioso Appostolo S. Pietro andò dispensando titoli, nè feudi, e molto meno Regni terreni concedendo, col permettere di essi altri spogliarne colla sua benedizione; ma soltanto predicò *Evangelium Universæ Creaturæ* (3). Ed in fatti egli è noto il disturbo seguito nell'anno 1137. tra *Lotario* Imperadore, ed *Innocenzo II.* nel dare l'investitura della Puglia al Conte *Rainulfo*, di che fan parola *Falcone Beneventano*, e *Romualdo Salernitano* (4); pretendendo giustamente *Lotario*, che ad essolui, non già ad *Innocenzo*, attenevasi, di quella il Conte investirne, senz' alcuna ragione tenere della inventata concessione di *Niccola II.*

24. Altri altrimente han dimostrato, che non mai gli altri Prencipi, o chiamarli piaccia meglio, Conti Normanni, furono del sovrano dominio da *Roberto Guiscardo* privati. Io però giustamente credo, esser poco fedele il trascritto luogo di *Lione Ostiense*; imper-

(1) *Lib.* 2. circa il fine, Protospata anno 1059.
(2) Malaterra *lib.* 1. *cap.* 14.
(3) Vedi Gian-Piero *Ludovic. de jure Reges adpellandi cap.* 4.
(4) Falcone Beneventano anno 1137. Romualdo Salernitano anno 1133.

Digitized by Google

Lione Oſtienſe taciaſi dal Pellegrino di alquanto traſcurato nella ſua Storia; il che ſi moſtra anche col fatto di Roberto Guiſcardo, il quale non potette ſoggiogare interamente la Sicilia, come egli ci laſciò ſcritto.

perciocchè quantunque volte ci rammentiamo dell' altro paſſo di *Lione* medeſimo, da me poco prima rapportato; vedraſſi, che malamente per avventura dal ſuo originale l' *Oſtienſe* ſiaſi eſemplato, ed impreſſo; ſe pur dir non vogliaſi, che ſi ſia egli ingannato, ſiccome ſpeſſo gli addiviene in queſta ſua Cronica, per quanto viene avvertito dall' accuratiſſimo *Camillo Pellegrino* (1).

25. Ed in fatti lo ſteſſo *Lione Oſtienſe* ſcrive, che *Roberto Guiſcardo : non ſolâ contentus Apuliâ, ſed Calabriam quoque totam, & univerſam ſibi ſubjugavit Siciliam* (2). Or chi non dedurrà da queſta maniera di ſcrivere di *Oſtienſe*, che ſia ſtato quegli aſſoluto Signore, nel mentre che viſſe, di tutta la Calabria, e della intera Sicilia, giacchè : *Calabriam totam, & univerſam ſibi ſubjugavit Siciliam?* E pure ciaſcheduno della ſtoria Normanna inteſo sa, che della metà di Calabria fu Signore il Conte *Ruggiero*, il quale coll' armi alla mano la parte maggiore di Sicilia ſuggettoſſi, come può ravviſarſi da *Gaufredo Malaterra* (3), il quale appella *Ruggiero* Principe, e debellatore di Sicilia: *Famoſiſſimus ergo Siciliæ Princeps, & debellator Rogerius* (4).

26. E ſi ſcorge apertamente, che poco fedele ſia ciò, che l' *Oſtienſe* ſcrive; mentre *Roberto Guiſcardo* morì nel 1084., come vuole il *Malaterra* (5); ovvero nel 1085. come

(1) Camillo Pellegrino nella ſerie degli Abati Caſſineſi.
(2) Oſtienſe *lib.* 2. *cap.* 67.
(3) *Lib.* 2.
(4) Malaterra *lib.* 3. *cap.* 7.
(5) Malaterra *lib.* 3. *cap.* 41. Queſto Storico per lo più ſempre anticipa un' anno, il che forſe addiviene per lo antico ſtilo di Sicilia, di cui fa menzione Rocco Pirro *notitia Eccleſ. Panormi anno* 1144.

Digitized by Google

come altri riferiſcono (1). E per contrario nel 1086. fu dal Conte *Ruggiero* preſa Girgenti (2); nè fu interamente la Sicilia da coſtui ſoggiogata, ed al ſuo dominio ſottomeſſa, ſe non nel 1090., come avviſa il *Malaterra* (3) autore contemporaneo, il quale ſcriſſe la ſua Storia in Sicilia per ordine dello ſteſſo Conte *Ruggiero*, com' egli medeſimo ci atteſta (4).

27. Anzi anche *Lupo Protoſpata* ſcrive, che nell'anno 1088. fu da *Ruggiero* preſa Siracuſa, per lo addietro capo della Sicilia: *Hoc anno* (1088.) *comprehenſa eſt Siracuſa Siciliæ quondam caput a Rogerio Comite, in qua fertur homines comeſos, & infantes, ob diuturnitatem obſidionis* (5). Ed in fatti Io ravviſo da un Diploma dello ſteſſo Conte *Ruggiero* dell'anno 1091., rapportato da *Rocco Pirro*, in cui egli atteſta di avere la Sicilia interamente conquiſtata: *Terra Siciliæ, Terra Saracenorum, habitaculum nequitiæ, & infidelitatis, ſepulchrum quoque noſtri generis, & ſanguinis, ferro vindicandum, mihi diverſis temporibus ſubjecta fuit.* E poco appreſſo: *Summa Dei virtus, & ejus magnificentia totam mihi ſubjugavit Siciliam* (6).

28. Or dunque ſe nell'anno 1086. e 1088. non era ſtata la Sicilia ſoggiogata dal Conte *Ruggiero*, nè ſottomeſſa interamente, ſe non nell'anno 1090.; come dunque l'*Oſtienſe* ſcrive, che *Roberto Guiſcardo*, il quale mo-

C rì

(1) Lupo Protoſpata nella Cronica nell'anno 1085. Anonimo Barese nello ſteſſo anno, Romualdo Salernitano a queſto anno.
(2) Malaterra *lib. 4. cap. 5.*
(3) Nell'anzidetto *lib. 4. cap. 15.*
(4) Malaterra nel principio della ſua Storia nella lettera ſcritta al Veſcovo di Catania, e nel *lib. 1.* [illegible]
(5) Lupo Protoſpata nella Cronica [illegible] 1088.
(6) Rocco Pirro *Sicilia Sacra*, *Catalogus Eccleſiæ notitia primus*, [illegible] *diploma* I. anno 1091.

Digitized by Google

rì nell' anno 1085. *universam sibi subjugavit Siciliam?* E comecchè egli alcune volte avesse invasa la Sicilia; non mai però quella interamente sottomise, nè suo Signore divenne; ma bensì *Ruggiero* fu di quella: *Princeps, & debellator famosissimus.*

29. Egli è vero, che dalle parole pocanzi trascritte di *Gaufredo Malaterra*, sembra, che il Conte *Goffredo* sia stato soggiogato, e fatto tributario di *Roberto Guiscardo*, giacchè scrive: *Inde & Robertus Dux, qui præ cæteris hunc morem sibi vindicaverat* (1), *Gaufridum de Conversana, nepotem videlicet suum . . . ut de Montepiloso sibi servitium, sicut & de cæteris castris . . . . exhiberet, adorsus est, quodque ab ipso, sicut & cætera minime acceperat, sed sua strenuitate, Duce sibi auxilium non ferente, per se ab hoste lucratus fuerat. Id facere renuente, Dux admoto exercitu, idem Castrum obsessum vadit: multisque militaliter ab utraque parte perpatratis, tandem, ut de eodem Castro, sicut & de cæteris sibi servitium promittens, compulit* (2). Nulladimeno questo è da intendere di quell' ossequio, e soccorso, che ciascheduno dovea a *Roberto*, come cogli altri erasi prima accostumato.

30. E se bene *Goglielmo Puglieſe*, anche rapporti la presa di Montepeloso per tradimento di un certo *Godofredo*, che lo custodiva (3); come per altro scrisse ancora

(1) Io giustamente credo, che sia corrotta la parola *morem*, ma che debba restituirsi *honorem*, cioè *Robertus Dux, qui præ cæteris hunc honorem, scilicet ducatus, sibi vindicaverat*; mentre avendo egli assunto il titolo di Duca fin dal 1059., siccome si ha da Lupo Protospata; perciò favellando il Malaterra dell' anno 1085, giustamente scrivea, che Roberto si [illegible]va il titolo di Duca, che gli altri non aveano.

(2) Malaterra *lib.* 2. *cap.* 39.

(3) Goglielmo Puglieſe *de Normannis* nel *lib.* 2. circa la fine.

Digitized by Google

cora *Lupo Protoſpata: Anno* 1068. *16. Februarii Robertus Dux obſedit Civitatem Montiſpiloſi, ubi nihil proficiens, cum paucis abiit Obbianum, & recepit eam, & traditione cujuſdam Gottofredi intravit ipſe Dux in dictam Civitatem Montiſpiloſi* (1). Niente di meno coſtui nulla dice della ſoggiogazione degli altri Conti Normanni, come la nota il ſuddetto *Oſtienſe*, la cui narrazione ſi rende perciò dubbia, e ſoſpetta.

31. Ma quantunque volte ſi voleſſe credere, che *Roberto Guiſcardo* ſi aveſſe fatti tributarj tutti gli altri Prencipi Normanni; pure queſto non ſarebbe durato, ſe non che ſino all' anno 1085., tempo in cui egli morì. Mentre non mai gli altri Prencipi Normanni, e ſpezialmente il Conte *Goffredo*, vollero riconoſcerlo; a ſegno, che nell' anno 1082. portatoſi *Roberto Guiſcardo* nella ſpedizione contro a' Bulgari; ſeguì nella Puglia una ſollevazione, e proccurarono quei Prencipi occupare le proprie Terre di *Roberto*. Ecco come ſcrive il *Malaterra*: *Ea tempeſtate* (*anni* 1082) *plures apud Apuliam propter abſentiam Ducis inſolentes, adverſus eum conſpiraverant, volentes ea quæ ejus juris erant, uſurpare: putantes eum altioribus negotiis intentum, ulterius regrediendi illuc non curare. Unde & Gaufridus de Converſana apud Urbem, quæ Oria dicitur, haud longe a provincia Tarentina obſidionem ponens, plurimum laceſſendo infeſtiſſimus erat* (2).

Nel 1082. *partitoſi contro a' Bulgari Guiſcardo, proccurarono i Prencipi Normanni togliergli le proprie Terre.*

32. Or ſe queſto addivenne per la ſola aſſenza del Duca

(1) Lupo Protoſpata nella cronica all'anno 1068. Coſtui fu Barese, come vuole il Caracciolo nella ſua lettera premeſſa alla cronica di Lupo; o per lo meno fu Pugliese, come vuole Camillo Pellegrino, ivi ſteſſo; e vivea nell' anno 1068., avendo egli proſeguita la ſua cronica fino al 1102.

(2) Malaterra *lib.* 3. *cap.* 34.

Digitized by Google

Dalle continue sollevazioni, e discordie avvenute in Puglia, ed in Calabria, anche dopo la morte di Guiscardo, si rileva, che tutti gli altri Signori Normanni o non furono giammai sudditi di costui; ovvero, che scossero il giogo del vassallaggio.

Roberto dalla Puglia; ciascheduno può comprendere quale sconvolgimento mai seguir potette dopo la sua morte. Ed in fatti lo stesso *Malaterra* avvisa, che, morto *Guiscardo*, l'intera Puglia, e la Calabria furono piene di turbamenti, e rivoluzioni: *Ducis vero* (egli scrive) *exequias uxor Gayta* (1) *cum filio Rugerio, qui tunc cum ipso apud Bulgaros morabatur, & cæteri Barones ejus debito honore, non tamen sine justitia exequentes, funus transmeatum Venusium humatum perferunt. Græcia, hostibus recedentibus, libera, læta quievit. Apulia tota, sive Calabria turbatur* (2).

33. Sursero, tra le altre, fiere dissensioni, e guerre tra *Boemondo*, e *Ruggiero* figli dello stesso *Roberto*; ond' ebbero maggior agio gli altri di sollevarsi, e nuovamente il giogo scuotere, e la primiera libera dominazione ripigliare; imperciocchè: *Fratribus Rogerio, & Boamundo, utroque Ducatum appetente, inter se dissidentibus, & pluribus nunc ab isto, nunc ab illo incrementa expetendo, lucrum suum quærentibus, multorum Apulorum fides quanti fuerit, experimento claruit* (3).

34. Ed ancorchè questa guerra, e tali dissensioni succedute fossero nell' anno 1088, siccome vuole *Lupo Protospata* (4); nulladimeno le turbolenze con gli altri Prencipi Normanni subito dalla morte di *Roberto* incominciarono, come scrive il *Malaterra* pocanzi rapportato; e siccome per altro egli è da credere, giacchè

(1) Si chiamava la moglie Sichelgaita, la quale fu figlia di Guaimaro Principe di Salerno, maritata in seconde nozze di Roberto, da cui nacque il Duca Ruggiero, mentre Boemondo era figlio del primo letto.
(2) Malaterra *lib.* 3. *cap.* 41.
(3) Malaterra nel mentovato *lib.* 3. *cap.* 42.
(4) Lupo Protospata nell' anno 1088.

Digitized by Google

chè la sola di lui assenza animò gli altri Normanni fino i proprj Stati di *Guiscardo* invadere ed infestare.

35. Quindi è, che ben si discerne, che quantunque voglia dirsi, che gli altri Prencipi Normanni, e tra costoro il Conte *Goffredo*, da' Sovrani, ch' erano prima dell' anno 1068., fossero dopo divenuti tributarj di *Roberto Guiscardo*; questa tale quale suggezione, o fu sempre contrastata; o per lo più non durò, se non che fino all' anno 1085., in cui quegli morì; e colla sua morte ciascheduno la indipendente Sovranità riebbe, e riacquistò. La quale poi non fu altrimenti per intera da *Tancredi* Conte di Conversano perduta, unitamente colla sua libertà, se non nell' anno 1133., allorchè, essendo stata espugnata la Città di Montepeloso, ivi fu miseramente imprigionato, ed in Sicilia cattivo dal Re *Ruggiero* mandato, siccome io nella mia prima scrittura ho divisato (1); e siccome *Falcone Beneventano*, e l' *Abate Telesino* Scrittori contemporanei rammentano (2); non men che l' *Anonimo Cassinese* riferisce (3), allorchè scrive: *Rogerius Rex ingressus est Apuliam, & Comites Conversanensem, & Andrianensem exheredavit*.

In Tancredi Conte di Conversano nel 1133. menato prigione in Sicilia da Ruggiero finì la signoria, e libertà de' Conti di Conversano.

36. Nè, se fussero stati sudditi tali Prencipi, *Falcone Beneventano* appellato avrebbe predone, e tiranno *Ruggiero*; i quali epiteti soltanto si confanno a coloro, i quali ingiustamente il dominio altrui occupano, e l'altrui indipen-

(1) Nella pag. 70.

(2) Falcone Beneventano nella cronica anno 1133. Abate Telesino *de rebus gestis Rogerii Siciliæ Regis lib. 2. cap. 46.*

[3] Anonimo Cassinese nell' anno [illegible]; ed è da notare, che questa Cronica per lo più suole anticipare un anno, come avvertisce Camillo Pellegrino nella nota 44. nell' anno 1132.

Digitized by Google

dipendenza ſi ſottomettono ; e quindi, del mentovato *Ruggiero* l'anzidetto Storico ragionando, ſcrive: *Regem teſtamur æternum, tanta crudelitate in Chriſtianos illos exarſit, quod vix, aut numquam a ſæculo eſt auditum. Continuo Principi, & Comiti Romæ morantibus eſt nuntiatum, & citiſſime redeant, & tanto tyranno reſiſtentes, Apuliam totam, & eorum bona a gutture tanti predonis defendant* (1). Ed altrove, favellando di *Tancredo* di Converſano, nota: *Tancredum vero, & ejus probitatem quid memorem? vos ipſi audiſtis, qualiter ei civitates omnes, & oppida dolo invento, eripuit, & tranſmarinas partes eum deſtinavit* (2).

37. Ed in fatti il dottiſſimo *Camillo Pellegrino*, della Storia Normanna appieno, e compiutamente iſtrutto e ſappiente, non altrimenti chiama i Conti di Converſano, ſe non Dinaſti: ecco com' egli ſcrive: *Ex genere itaque Converſanenſium Comitum præter Tancredum ejuſce civitatis tunc Dynaſtam, prodiiſſe hinc intelligimus Alexandrum Comitem Materæ, & Goffredum Comitem Andrenſem, ſive dicas Andriæ, in quos omnes Rogerium eodem hoc anno* (1133)..... *feliciter pugnaſſe, victoſque eos Siciliam miſiſſe, Goffredum ſcilicet, & Tancredum. Tancredo autem a Rege in anno* 1132. *Civitates, & Oppida dolo erepta, illumque ad tranſmarinas partes deſtinatum.... unaque prædictum Goffredum ad maximam afflictionem redactum, idem perhibet Falco* (3).

De Camillo Pellegrino appellanſi Dynaſtæ i Conti di Converſano.

38. Or quì non debbo paſſar ſotto ſilenzio ciò, che un dotto Scrittore (il quale, ſenza veruna neceſſità, è in briga entra-

[1] Falcone Beneventano nel ſuddetto anno 1133.
[2] Falcone Beneventano anno 113[illegible]
(3) Camillo Pellegrino nelle Caſtigazioni all' Anonimo Caſſineſe anno 1132. nota 44.

Digitized by Google

entrato) mi fa apprender col *Calepino*, che l' aver *Camillo Pellegrino* appellato il Conte *Goffredo Dinaſta*; non ſurga quindi, che coſtui avea ſovranità alcuna; mentre la Dinaſtìa dinota una *poteſtà ſubordinata*. E per diviſar'egli ciò, mi reca in teſtimonianza l'anzidetto *Calepino*. A dir vero, Io ſon rimaſo fuor di me nell' oſſervare, che per ſoſtenerſi una cotanta impreſa, ſiamo giunti a far *provoche* col *Calepino*, non altrimenti, che ſogliono i ſcolaretti praticare. Ma ſe oltre il *Calepino*, ſi foſſe voluto ſpender meno tempo nel traſcriver tanti Diplomi *dal Muratore*, di cui alcuna coſa mi converrà a ſuo luogo accennare; e meno ancora nel diviſare la ragion del Padronato; e quello impiegato ſi foſſe nel vero conoſcimento, e ſignificato della parola *Dinaſta*, e della ſua poteſtà, ſenza ricercarla nel *Calepino*; mi avrebbe fatto apprendere ciocchè egli ſicuramente ha meglio di me letto preſſo *Strabone*, il quale ſcrive: *Maxime omnium poſſe Reges dicimus; ideoque etiam Dynaſtas eos a potentia appellamus* (1); ed in *Cicerone*, il quale ſcriſſe così: *Itemque ſi cæteri Reges, Tetrarchæ, Dynaſtæque feciſſent, Senatum Populumque Romanum eorum officii non immemorem futurum* (2). Ed in *Ceſare* ancor ha letto: *Magnam imperatam Aſiæ, Syriæ, Regibuſque omnibus, & Dynaſtis, & Tetrarchis, & liberis Achajæ populis pecuniam exegerat* (3). Ed in *Aulo Irzio Panſa*: *Reges, Tyrannos, Dynaſtas, Provinciæ finitimoſque, qui omnes ad eum concurrerant* (4). Ed in *Cornelio Nipote*: *Erat eo tempore Thyus Dynaſtes Paphlagoniæ, antiquo*

Errore dell' Avverſario nell' intendere per Dinaſta un Signore ſoggetto contro al ſenſo de' Diplomi, e di tutti gli Scrittori antichi.

(1) Strabon. *lib. 9. pag. 630. edizion. 1707.*
(2) Cicer. *Philipp. II. num. 31.*
(3) Cæſar. *de bello civil. lib. 3. cap. 3.*
(4) Irzio *de bello Alexandrino cap. 65.*

Digitized by Google

rique genere natus (1). Ove è da osservare la nota di *Bosio*, il quale avvertisce: *Dynastæ olim Reges vocabantur, ut recte ad hunc locum ex Strabone lib. 9. pagina 636. adnotat Magius* (2).

39. Dippiù *Svetonio*, ragionando di *Tiberio*, avvisa: *Ac ne Augusti quidem nomen, quamquam hereditarium, ullis, nisi ad Reges, ac Dynastas epistolis addidit* (3). Da tutti cotesti Scrittori dunque si ravvisa, che i Dinasti si agguagliano a' Sovrani; e che la Dinastìa, non miga una potestà subordinata; ma anzi libera, ed indipendente, a ben intender, ella dinoti.

40. Del rimanente egli è da leggere *Alessandro ab Alexandro*, il quale avvisa, che 'l Dinasta ha quella stessa potestà, o sovranità, che avea il Dittatore in Roma, il Demarco in Napoli, e così in altre parti i Democriti, i Satrapi, i Dionisiarchi, ed altri (4); onde il dotto, ed erudito *Andrea Tiraquello* nelle note, che ivi fa, avvisa: *Græci (auctor est Strabo) vocant Dynastas Dominos ac potentes, & Dynastìam ipsam vim & principatum* (5). E 'l chiarissimo *Roberto Stefano* anche c' insegna: *Itaque pro Regulis haberi convenit Dynastas* (6). Or veggasi dunque se basti col solo *Calepino* ad un tratto disbrigarsi dalla impresa, che 'l Dinasta sia una *potestà subordinata*.

41. Da tutto ciò dunque si ravvisa, come ben a proposito nel 1087. il Conte *Goffredo* nella nostra donazione si attri-

(1) Cornel. Nipot. Vita decimaquarta *cap. 2. n. 2.*
(2) Nota di Bosio *num. 3.* Vedi il Dukero a Floro *lib. 4. cap. 2. n. 44.*
(3) Svetonio *in Tiberio cap. 26.*
(4) Alessandro ab Alexandro *diev. genialium lib. 4. cap. 23.*
(5) Tiraquello nelle note all'anzidetto luogo di Alessandro, nelle parole: *in Paphlagonia Dynastes.*
(6) Stefano nel Tesoro della lingua latina nella parola *Dynastes.*

Digitized by Google

buiſce il condegno titolo *Inclitus Comes*; poichè eſſendo già due anni prima morto *Roberto Guiſcardo*, e ripigliataſi la ſovranità (qualora vogliaſi ciecamente credere all' *Oſtienſe*) convenevolmente, ed a ragione cotal titolo ſe gli atteneva.

42. Nè in queſta ſola carta di donazione coteſto *faſtoſo titolo* (come l'Anonimo l'appella) ſi legge, per cui ſi poteſs' ella ſmentir per falſa; mentre Io ne leggo un' altra fatta da *Rodolfo Maccabeo* fratello del noſtro Conte *Goffredo*, e figlio dello ſteſſo *Unfredo*, la quale vien rapportata dal famoſo Critico *Giovanni Mabillone* (1); e portando quella la nota cronologica: *Anno ab incarnatione Domini noſtri Jeſu Chriſti* 1099., *menſe Septembris*, *indictione VII.* (il che dee notare il mio peritiſſimo conoſcitore delle indizioni) tra gli altri in quella ſottoſcritti, vi ſi legge il noſtro Conte *Goffredo* così: *Signum propriæ manus meæ, qui ſupra Goffredus inclitus Comes.*

In altre carte ſi legge anche il titolo Inclitus Comes *aſcritto al noſtro Goffredo.*

43. Che ſembra ora al mio Reverendo critico anonimo? baſta ciò, ch' egli dal *Troyli* ha ſonnacchioſamente, e in ſu le poſte correndo, letto, a *farmi comprendere*, che il *titolo faſtoſo* del *Goffrido*, *niente uniforme viene ad eſſere al coſtume, ed oſſervanza del tempo, in cui il diploma ſi ſuppone ſpedito?* è egli *marca queſta, e ſegno evidente di falſità?* Eh cariſſimo il mio Signor critico, ci abbiſogna occhiale, che moltiplichi più di mille volte in ſuperficie, per conoſcere il coſtume, ed oſſervanza de' tempi; e non miga già quello, che comperandoſi tre bajocchi, ad un tratto ſi ficchi al naſo; ed indi *faſtoſamente* per critico

[1] Mabillone nell'appendice al *tom.* 5. degli annali Benedettini *nu.* 51.

Digitized by Google

tico si spacci, e di falsità di diplomi si trinci, e delle indizioni si faccia scempio.

44. Il mio appuratissimo critico, per vie più dimostrare la falsità del diploma di Goffredo *per lo fastoso titolo di Æterni Regis voluntate inclitus Comes*, ricorre all'Autore della *Storia Civile del Regno*, e dice, che *con maggior chiarezza attestando lo stesso* (cioè il vassallaggio di *Goffredo a Roberto Guiscardo*) *sul detto di gravi Scrittori l'Autore della Storia Civile ne' seguenti termini*; e trascrive le parole di questo Storico come siegue: *Roberto intanto ritornato in Melfi fu ricevuto con grande applauso* (1) *da tutti li Baroni di Puglia, e di Calabria, i quali come loro Sovrano* (2) *si congratularono con esso lui della conquista di Palermo. Solamente Pietro figlio del Conte di Trani non volle* (3) *rendergli questo onore*. Indi prosiegue il purgatissimo critico Anonimo: *Si va sempre più a manifestare spurio il diploma, perchè quantunque di un privato Vassallo, o sia Barone, si vede marcato con espressioni, le quali a' Prencipi assoluti, e veri. Dinasti sarebbonsi unicamente appartenute* (4).

Si esamina un luogo dell' autore della Storia Civile del Regno rapportato male a proposito dall' Avversario.

45. Or chi mai può più contener sul naso del mio critico gli occhiali, giacchè per quel *Sovrano*, egli si rabbuffa di guisa, che non v' ha mezzo da poterlo più raffrenare, se non allora quando il *Clerico* gli dia il

(1) L' Anonimo ha traveduta un' altra parola di Giannone, cioè, *giubilo*, onde si scorge che l' ha ricopiato dal suo Troyli.

(2) L' Anonimo trascrive con carattere grande il Sovrano, acciò anche i ciechi senza occhiali veggano la soprafina sua critica.

(3) E quì anche travede l' avverbio *mai*, come anche altre cosucce, che si tralasciano; onde si deduce con esatta critica, ch' egli tampoco l' Autore della Storia Civile abbia letta.

(4) Così l' Anonimo nella *pagin.* 16. della sua Difesa della natìa libertà del Monastero di S. Benedetto di Conversano.

Digitized by Google

il primo luogo nell' arte critica ? Ma rispondendo a passo a passo alla sua nota critica, dico, che se il diploma (il quale ha l' infelice sorte di non esser legittimo, ma spurio dal mio critico riputato) si vegga *marcato con espressioni, le quali a' Prencipi assoluti, e veri Dinasti sarebbonsi unicamente appartenute*; Io rispondo, che perchè il Conte *Goffredo fu Principe assoluto, e vero Dinasta*, siccome il vero critico *Camillo Pellegrino* lo descrive, e da me storicamente si è dimostrato; perciò vien quello *marcato con espressioni, le quali unicamente, e giustamente se gli sono appartenute*.

46. Ma ripiglia il mio oscuro, ed ignoto critico: come mai si può sviluppar ciò, *che con maggior chiarezza attesta sul detto di gravi Scrittori l' Autore della Storia Civile di esserſi tutt' i Baroni di Puglia, e di Calabria con Roberto, come loro Sovrano, congratulati?*

47. Mi permetta l' Anonimo, che Io risponda in primo luogo, ch' egli per aggiugner credito alla sua critica, o fa di suo talento dolosamente crescere il numero *de' gravi Scrittori, sul detto* de' quali *l' Autore della Storia Civile* appoggia la sua narrazione; ovvero l' occhiale se gli è travolto, allorchè ha letto l'Autor della Storia Civile; se pure, per sottrarlo da queste due marche, che gli fan poc' onore, non voglia dirsi, che non avendo egli letto il *Giannone*, ma da altri tali parole ricopiate avendo, ha con semplicità creduto, che più Scrittori avesse quegli, per pruova del suo racconto, additati.

48. Per disingannarlo dunque, dee sapere il mio critico, che *Giannone* nel *lib.* 10. al *capo* 2. verso la fine, ove del suddetto successo egli ragiona, altro Scrittore non addita nella nota I., se non che il solo, ed

unico *Goglielmo Puglieſe*. Dunque ſe queſto ſolo Scrittore, grave per altro, il Giannone addita; perchè vuol dar a divedere l' Anonimo critico, che quegli *ſul detto di gravi Scrittori* rapporta il riconoſcimento da Sovrano fatto a *Roberto*? A me ſembra, che quello, che il mio critico ſpaccia, e non già il Diploma di *Goffredo*, ſia ſpurio e fallace.

49. Ma ſiaſi come ſi voglia, il critico mi riſponde, baſta, che ſia ſtato *Roberto* riconoſciuto da Sovrano da tutt' i Baroni di Puglia, e di Calabria. Nò, non baſta, che *Giannone* il dica, per farlo credere ad un' eſatto critico, com' egli è il mio Anonimo; ma egli è meſtieri di oſſervare *ſe que' gravi Scrittori, ſul detto* de' quali egli fonda il ſuo racconto, daddovero lo dicano; giacchè il mio Anonimo, da perfetto Giuriſta, ch' egli è, come lo è accuratiſſimo critico, ſa da mio Maeſtro, che 'l teſtimonio, il quale *con chiarezza atteſta* una coſa *ſul detto* altrui, neſſuna fede merita; ma ogni buon' equità richiede ſentir colui, al cui *detto* egli ſi rapporta. E queſto ſiccom' è maſſima indubitata in Giuriſprudenza, la quale voglio credere, che non abbia traſcurata il mio Anonimo nell'eſercizio di ſuo meſtiere; così egli è il primo canone, che ſi fa apprendere a coloro, che voglion fare i critici.

50. Ora *Goglielmo Puglieſe, ſul detto* di cui l' Anonimo m' inſegna, che *Giannone* atteſta la ſovranità di *Roberto ſopra tutt' i Baroni di Puglia, e di Calabria*, deſcrivendo il ſuo ritorno da Palermo, e la preſa di queſta città da coſtui fatta, ſcrive,

Barinis, Calabris, Dux, obſedibuſque Panormi,
Militibuſque ſuis vadit Comitatus ad Urbis
Mœnia Melfenſis: caput erat hæc urbibus illis
Omnibus, eſt & adhuc, quas continet Appula tellus.
Illius

Dalle parole di Goglielmo Puglieſe non ſi può raccogliere, che Roberto Guiſcardo, foſſe riconoſciuto da tutt' i Signori di Puglia per loro Sovrano.

Digitized by Google

Illius Comites regionis, & undique clari
Confluxere viri, [illegible] revisere tanti
Principis aspectum: Petro genitore creatus
Prædicto solus Petrus huc accedere sprevit (1).

51. L' espugnazione di Palermo dal Pugliese descritta, seguì, secondo il *Malaterra*, nel 1071. (2), e siccome ci avvisa *Lupo Protospata*, a' 10. Giugno 1072., dal cui tempo non dissentisce l' *Anonimo Barese* (3). Dalle trascritte parole dunque di *Goglielmo Pugliese*, non si deduce, che i Baroni di Puglia, e di Calabria trattarono *Roberto Guiscardo* come lor Sovrano; ma al più si può dire, che i Conti, ed altri Uomini nobili, e per sangue chiari, si portarono in Melfi per rivederlo; o, se piaccia dire, per congratularsi con esso seco, come fa ognuno anche con altri a se uguale, allorchè da rimoto paese ritorni, e molto più da una gloriosa spedizione. E sebbene si dica

. . . . . *vult quisque revisere tanti*
Principis aspectum: tale maniera di parlare di un Poeta non dinota già, che come lor Principe sia stato *Roberto* da que' Conti trattato, e riconosciuto; ma sì bene, che ciascheduno desiderava rivedere un così glorioso, e vittorioso Principe; e non già per esser quegli tale di loro. Tanto maggiormente, che quel *Principis aspectum* si può riferire a quegli altri chiari, o nobili uomini delle sue proprie terre, e feudi, di cui era egli Signore; ma non già de' Conti di altre parti della Puglia, giacchè *Goglielmo Pugliese* scrive:
Illius Comites Regionis, & undique clari

Con-

(1) Goglielmo Pugliese *lib.* 3. verso la metà.
(2) Malaterra *lib.* 2. *cap.* 45.
(3) Protospata nell' anno 1072. Anonimo Barese allo stesso anno.

Digitized by Google

Confluere viri, vult quisque revisere vultu
Principis aspectum

e coteſti [illegible] della regione di Molise [illegible] *Appula telluris*, come ſuoi Vaſſalli deſideravano rivedere il loro Principe, e Signore.

52. [illegible] perchè, ſiccom' egli è detto prima, [illegible] ſovranità ſopra gli altri ſpenta rimaſe, [illegible] colla ſua vita nell'anno 1085.; quindi ogni interpretazione, che dar ſi voglia dal mio critico al detto *di gravi Scritture di Puglieſe*, non men che al ſuo relatore, non mai potrà la ſua critica eſſer tale, che abbia ragionevolezza, ſenza per far credere ſpettare [illegible] all'anno 1087. *mancare con eſpreſſione non proporzionata al reſtante, ed oſſervanza di quei tempi.*

53. Dopo di aver il mio critico favellato così eſattamente del *faſtoſo titolo*, di cui va ſegnato il diploma di Goffredo, e dell'*eſpreſſioni*, le quali *a Principi* [illegible] *Dinaſti ſarebbonſi unicamente appartenute*, [illegible] ritenere un'altra *marca di falſità*, e quale dic'egli dice: *In oltre leggendoſi in eſſo deſignata l'Indizione decima, e veggendoſi ſpedito nel meſe di Giugno dell'anno 1087. chiaramente ci dimoſtra la ſua falſità, non potendoſi in niun modo i verſi accordare una tale Indizione coll'anno detto* (1).

L'Avverſario dall'indizione apposta al diploma, che ſi dà a credere, che non corriſponda all'anno, ne fa ſorgere un argomento di falſità.

53. Oh [illegible], che, udendo profferir dal mio [illegible] critico parole cotanto ſpiritoſe, e deciſive [illegible] egli trattanto con due mani a raddrizzarſi [illegible] gli occhiali quaſi cadenti per l'*enfaſi faſtoſa* del ſuo favellare) poſſa aſtenerſi di affermare la *falſità* del noſtro diploma; *giacchè non può per tutti i verſi accordare una tale Indizione coll'eſ-*

(1) Nella ſuddetta pagin. 16.

Digitized by Google

l'eſpreſſata data? Ah! guai a quel povero gregge, il quale ſi dà in guida a coteſto eſatto critico, non men che peritiſſimo canoniſta, per attender da lui di renderſegli ragione ne' biſogni; giacchè le maſsime, le quali ha egli appreſe, ſono, di creder' al teſtimonio, che ſul detto altrui alcuna coſa atteſta; e di ſaper così bene accozzar le Indizioni colle date, per indi un' epoca appuratamente trarne; che per tutt' i verſi giudicherà egli qualunque ſcrittura ſolenniſſima per *falſa*.

55. Per dimoſtrar il mio critico *non poterſi per tutt' i verſi accordare una tale Indizione all' eſpreſſata data*, altro e' non dice, ſe non, che ſi ſoſtenne per la cauſa del Priorato di Bagnara, che portando il Diploma del Conte Ruggiero, di cui allora piativaſi, la data dell' anno 1085., ed eſſendo ſegnato colla ſeſta Indizione, ſi volle, dic' egli, che queſta ſeſta Indizione in quell' anno correr dovea, comechè ogni computo ſi foſſe ben diſcuſso, ed appurato. E quindi, e' ſoggiugne, veggendoſi queſto noſtro Diploma colla data del meſe di Giugno 1087., non altra Indizione dovea in eſſo, ſe non la ottava ſegnarſi; giacchè il ſolo divario di due anni tra l'uno e l'altro Diploma, due ſole Indizioni avanzar dovea. E contentandoſi egli il mio critico di queſta da lui mal compreſa ragione, quaſi annojato, e con iſcherno, aſſiſo in cattedra magiſtrale, ſoggiugne: *tralaſciandoſi tanti graviſſimi Autori, che potrebbonſi a queſto propoſito quì rapportare* (1). *Ragione leggiadriſſima, con cui lo dimoſtra.*

56. Queſti *gravi, e graviſſimi* ſon troppo famigliari al mio critico; e quindi è, che formatoſi nella ſua fantaſia un

(1) Anonimo nella *pagin.* 17.

Digitized by Google

un ripieno di *gravità*, ella tragge giù la maniera del ſuo penſare, di guiſa, che troppo ſconciamente egli abuſa de' *gravi Scrittori*, e degli *Autori graviſſimi*; i quali finalmente ſecolui crucciatiſi per lo ſtrapazzo ch' e' ne fa, a ragione gli rimprocciano, ch' egli *parla di quello, che non intende*.

57. Or ſe il mio critico letto aveſſe, ed inteſo ciocchè ſi ſcriſſe in quella cauſa; ed aveſſe oſſervato que' *graviſſimi Autori*, i quali, come ſconoſciuti, *tralaſcia a queſto propoſito qui rapportare*, e che altri ſeriamente, prima di queſto uopo, ha letti, e ponderati; non ſarebbe ſtato egli, come diſſe colui, così *gonfio*, e *pettoruto* nel proporre queſta vergognoſa critica, la qual' egli, ſenza ſcoraggiarſi, dice poterla ſoſtenere con tanti *graviſſimi Autori*.

58. Ed affinchè Io confermi da ſenno con *graviſſimi Autori* la verità del noſtro Diploma, la quale propriamente naſce da quelle note cronologiche, con cui va ſegnato, e le quali per ſentenza del mio critico *non poſſono per tutt' i verſi accordar tra di loro*; egli è meſtieri, che intenda un poco, che coſa hanno inſegnato que' *graviſſimi Autori*, i quali egli ha *tralaſciati*.

Si ſpiega all' Avverſario la varia opinione degli antichi nel contare gli anni ſino alla naſcita del noſtro Redentore.

59. Varia è ſtata la computazione degli anni dalla creazion del mondo ſino alla naſcita del noſtro divin Redentore; e quindi ragionevolmente per avventura, non ſolo i Cronografi Gentili, ma anche molti de' Criſtiani han diffidato di un certo e ſicuro novero ſtabilirne; onde lo ſteſſo *Dionigi Petavio* non volle aſtenerſi di avviſare: *Annorum ab Orbe condito ad hæc tempora numerum, neque certâ ratione compertum eſſe, neque citra divinam ſignificationem poſſe comperiri* (1).

Da

(1) Rapportato da Uſſerio nella lettera al Lettore.

Digitized by Google

Da coteſta dubbiezza poi egli è addivenuto, che alcuni gli han fatti aſcendere ad anni 4162.; altri ad anni 5624.; taluni ad anni 5515.; molti ad anni 5199., la quale come di *Euſebio e di S. Girolamo*, per lo più è ſtata ricevuta, e nel Martirologio Romano ſi è rapportata. Ma altri Cronologi poi, ſpezialmente Greci, tre *ere* hanno fiſſate, cioè una per anni 5493., l'altra per 5501., e la terza per 5509., la quale più comunemente preſſo a' Greci è ſtata ammeſſa, e ricevuta, e peravventura anche preſſo a' Cronologi Latini (1). Secondo però la computazione della Cronica *Aleſſandrina*, la naſcita del Salvadore verrebbe a cadere negli anni 5507. (2).

60. Prima la computazione facevaſi per cicli ſolari, e lunari; ma piacque poi farſi per Indizione; ſpezialmente da' Greci Cronologi poſteriori (3), la quale come accennerò, è un corſo di quindici anni, quali terminati, ricomincia ſempre da capo a computare. Quindi volendoſi fiſſare l'Indizione della naſcita del Salvadore di ciaſcheduna dell'anzidette tre *ere*, debbono queſte dividerſi, e computare per quindeci anni; di guiſa che queſto periodo di 15. terminato, egli è da ricominciar di nuovo dalla unità, o ſia dal I., e giugner ſempre al quindiceſimo anno.

Computavanſi prima gli anni per Cieli ſolari, e lunari; in appreſſo ſi adoprarono l'indizioni

61. Diviſi dunque gli anni 5493., in cui alcuni fiſsano l'*era* della naſcita del noſtro Redentore, per 15., ed aggiuntovi uno ſoltanto, come in queſto ſolo computo di 5493. i Greci accoſtumano; ſi vedrà, che dopo tale computazione di tanti replicati corſi di 15. anni,

(1) Vedi Petavio *de Doctrina temporum lib. 9. cap. 2. e 3.*
(2) Petavio nel luogo citato *cap. 3. verſ. Proximum eſt.*
(3) Petavio nel *cit. lib. 9. cap. 3. e 4.*

Digitized by Google

l' ultima quindicina, dico così per meglio farmi comprendere, ricade nell' anno 5490.; da cui ripigliandosi il corso della Indizione, o sia degli anni 15., si vedrà, che nel 5493. cadeva il terzo anno del solito corso quindicesimo. Dunque secondo questa *era*, aggiuntovi un solo anno, si ravvisa nel felicissimo giorno del natale del nostro Redentore succedere la 4. Indizione.

62. Così fissandosi la nascita nell' anno 5501. della creazione del Mondo, e facendosi la stessa computazione senz' accrescimento di altro numero, vedrassi correre in tale felicissimo giorno l' Indizione undecima. Ma fissandosi l' *era* della nascita nell' anno 5509., ricaderà tal tempo anche nella 4. Indizione (1). Se poi vogliasi seguitare l' *era Alessandrina*, o *Fasti Siculi*, come l' appella il *Petavio* (2), la quale fa ricader l' anno della nascita nel 5507.; ed allora l' Indizione sarà due anni sempre di meno della comune, sia quella dell' anno 5493., sia quella del 5509., e conseguentemente ricaderà la nascita nella 2. Indizione; il che prego il mio critico a rammentarsi, acciò poi con i suoi calcoli (di cui spero voglia esserne ben fornito) ed esatti computi, conosca come potea giustamente il Diploma del Conte *Ruggiero* del 1085. esser segnato colla 6. Indizione; e come nel nostro, l'*era* comune de' Cronologi seguitandosi, con esattissimo computo, ricade l'anno 1087. nella decima Indizione.

63. Io non intendo quì rintracciar, nè fissar l'*era* certa, e sicura della nascita del Salvadore; perchè già so, che oltre le additate, ed altre presso che innume-

(1) Vedi Petavio nel *cit. lib. 9. cap. 3. vers. Atque Alexandrinum.*
(2) *Lib. II. cap. 41.*

Digitized by Google

merevoli tra di loro discordanti epoche, il chiarissimo *Giacomo Usserio* (per tralasciar gli altri) stabilisca la rammentata nascita negli anni della creazion del Mondo 3999., mesi 2., giorni 4., ed ore 6. (1). Come ancora fissa egli il principio della creazione nella notte precedente al vigesimoterzo giorno del mese di Ottobre, nell'anno 710. del Periodo Giuliano (2); e fa incominciare l'*era* volgare cristiana dall'anno della creazion del Mondo 4003., mesi 2., e giorni 11. (3), che vale a dire dopo anni 4. e giorni 7. della nascita.

64. L'*Einecio* però reca la nascita del Salvadore nell'anno 749. dall'edificazione di Roma (4), il quale, secondo la collazione degli anni fatta dall'*Usserio*, verrebbe a seguire nell'anno dell'Olimpiade 194. (5); il quale, secondo la computazione dell'*Usserio*, sarebbe il primo anno dell'*era* volgare cristiana (6).

65. Tutta cotesta varietà di *ere* da me viene ragionevolmente tralasciata; perchè per lo bisogno della contesa presente, Io mi valgo di quell'*ere*, le quali per lo più i Cronologi han soluto usare, per le Indizioni stabilire, e specialmente i Greci, lo stile de' qua-

(1) Usserio nella Cronologia Sagra *part.* 1. *cap.* 2.
(2) Usserio negli annali del Mondo nel principio.
(3) Usserio nella Cronologia Sagra nel luogo additato.
(4) Einecio *de Genuina nativitat. Christi æra* §. 17. *tom.* 2. delle sue opere dell'edizione di Genevra 1746.
(5) Questa tavola, e la collazione è premessa all'opera degli annali del Mondo *pagin.* 65. dell'edizione di Genevra 1722.
(6) Usserio nella VII. età, nell'anno del Mondo 4004., del Periodo Giuliano 4714., e dell'era cristiana I. La varietà delle diverse computazioni è surta ancora da' varj Testi della Scrittura Sagra; poichè diverse sono le computazioni nel Testo Ebreo, nel Samaritano, in quello de' Settanta. Vedi la Storia Universale del Mondo *lib.* 1. *cap.* 1. *sezione* 3.

Digitized by Google

lì nel noſtro Regno ſi è ſeguitato.

66. Or perchè queſto corſo, o periodo di quindici anni venga appellato Indizione; e perchè tra 'l numero di quindici ſiaſi quella circoſcritta? Io, che non intendo quì formare una diſſertazione ſu di ciò impropriamente, ſecondo il biaſimevole ſiſtema altrui, rimetto il leggitore a quello n' hanno ſcritto il *Petavio*, il *Baronio*, il *Mabillone*, ed i *PP. della Congregazione di S. Mauro* (1); e perciò paſſo a ragionare di quello, che abbiſogna per l'uopo mio.

Nelle antiche memorie non ſi legge adoprata l' indizione prima delli anni 312. Stabilimento dell' Imperador Giuſtiniano.

67. Il ſegnarſi le carte, e diplomi, ed anche le leggi con Indizioni, non mai ſi è uſato prima dell' anno 312.; e quindi ſcrive il *Petavio*: *Neque enim ſcriptor ullus, qui quidem primis a Chriſti ſæculis tribus exſtiterit Chriſtianus, vel Ethnicus Indictionis uſquam meminit* (2); e'l *Covarruvia* ancora, coll'autorità di *Onofrio Panvinio*, avviſa: *Etenim ante Conſtantinum Magnum nulla indictionum ratio, quod ipſe ſciam, alicubi conſtat ad annorum numerum ſignificandum* (3): onde poi fu, che l'Imperador *Giuſtiniano* preſcritto aveſſe, che nelle ſcritture appoſta ſi foſſe l'indizione corrente (4).

Incerto è l' anno in cui cominciofſi ad uſare l' indizione, e vario il meſe, da cui ſi diè principio all' anno dell' indizione.

68. Da qual'anno propriamente dopo il terzo ſecolo incominciato ſiaſi ad uſare l' indizione, tampoco egli è coſtante; mentre alcuni vogliono dal 312., taluni dal

(1) Petavio *De Doctrina tempor. lib. II. cap.* 41., Baronio all'anno 312. *num.* 104. Mabillone *de re diplomatica lib.* 2. *cap.* 24. e ſeguenti, PP. di S. Mauro preſso Du Cange *Gloſſar.* nella parola *Indictio* e nella parola *Annus*.
Gli ſteſſi PP. nella diſſertazione premeſſa alla loro opera dell' arte di verificare le date de' fatti ſtorici, delle carte, delle Croniche &c. Parigi 1750. Covarruvia *variar. reſolut. lib.* 1. *cap.* 12.

(2) *Petavio* nello ſteſſo *lib. II. cap.* 41. nel principio.

(3) *Covarruvia variar. reſolut. lib.* 1. *cap.* 12.

(4) *Auth. ut præponatur nomen Imperatoris.*

Digitized by Google

dal 313., e molti dal 315., ed anche più oltrè (1). Nè sono stati costanti a dare il principio dell' Indizione, mentre alcuni han fatto cominciar l'anno da' 25. di Dicembre; molti da Gennajo; altri da Marzo; come anche da Settembre, e fin da Ottobre (2); motivo per cui spesse volte si veggono molti diplomi e carte dello stesso anno, ma varj nelle Indizioni; a' quali, se per loro disavventura, si abbattesse il mio critico, all' istante tutto cruccioso, e rabbuffato, sentenziando, direbbe, che *non potendosi per tutt' i versi accordare una tale Indizione colla espressata data, marca è questa, e segno evidente di falsità*; quandochè questa varietà fè confessare all' ingenuo *Muratori* -- *Neque fortasse mihi properanti satis cavi, quin aliquando ex hac ipsa causa (varietatis) male positi sint calculi in indicandis diplomatum annis* (3). E nel Regno nostro medesimo vi è stata cotesta confusione fino all' anno 1612., allorchè colla *Prammatica 7. de Commissariis* §. 14. fu imposto, che l' Indizione dovesse dal primo di Gennajo [illegible].

69. La più comune computazione è stata il dar principio all' Indizione dall'anno 313., chiamata *Orientale*, a differenza della *Italica*, della *Cartaginese*, ed *Affricana*

La più comune maniera di contare l' indizioni comincia dall'anno 313. nominata Orientale *a differenza dell'altre.*

(1) PP. di S.Mauro ne' luoghi accennati.

(2) *Petavio* nello stesso luogo, ed i PP. di S. Mauro anche ne' medesimi luoghi.

Du Cange nel glorioso, ed ivi i PP.di S.Mauro nella parola *Annus*, *Mabillon. de re diplomatic. lib.2. cap.23., e seguent.*

Anche nel nostro Regno vi è stata questa confusione fino all'anno 1612., allorchè colla Prammatica 7. da commissariis §. 14. fu ordinato che l' indizione dovesse computarsi dal primo di Gennajo.

(3) *Murator.* nell'antichità di mezzo tempo, *dissertaz. 34. tom. 3. pag.* 48. di tale opera in foglio.

Digitized by Google

na (1), le quali, secondo il mese, da cui ricevono il cominciamento, vengono appellate o *Costantinopolitane*, ovvero *Costantiniane* e *Cesaree*, e finalmente *Pontificie*; a cui altri aggiungono l'*Antiochena*, ed anche la *Valentiaca* (2).

70. Or se la computazione si faccia secondo l' *era* Alessandrina, la quale fissa la nascita del Salvadore nell'anno 5507. Indizione 2.; in tal caso l'anno 1085. ricaderà nella sesta Indizione, e l'anno 1087. nella ottava. Ma computandosi dall'anno 5509. Indizione 4., ovvero dall'anno 313., ch'è la comune; allora nell'anno 1085. si vedrà correre l' ottava Indizione, e nel 1087. la decima, come meccanicamente (dovendosi così procedere col mio critico) diviserò.

Nel diploma del Conte Ruggiero dell' anno 1085. si legge la sesta indizione, perchè seguitossi l'era Alessandrina, o lo stile di contare della Sicilia. Nel nostro diploma di Goffredo dell' anno 1081. si adoprò l'orientale, e sia comune.

71. Or dunque se il Diploma del Conte *Ruggiero* dell' anno 1085. si vede segnato colla 6. Indizione, egli è perchè, o in quella computazione fu seguitata l'*era* Alessandrina; ovvero la Indizione fu principiata dal 315., com'ella è quella della Diocesi Affricana; o pure si seguitò lo stilo di Sicilia, di cui, fra gli altri, ragiona *Rocco Pirro* (3). Ma veggendosi oggi il nostro del Conte *Goffredo* dell'anno 1087. segnato coll' Indizione decima, ciò addiviene, perchè in esso la computazione fu fatta a seconda dell'*era* comune del 5509., e fu principiata l' Indizione dal 313, ch'è l'*Orientale*. Quindi proporzionatamente, e secondo *tutt'i conputi, e calcoli esattissimi*, e siccome tutt' i *gravissimi Autori* (non già tralasciati, ma da me in qualche par-

(1) PP. di S. Mauro ivi stesso.
(2) *Petavio* nel detto *lib.* 11. *cap.* 41. PP. di S. Mauro presso *Du Cange* nel luogo accennato.
(3) *Notitia Ecclesiæ Panormitanæ* anno 1144.

Digitized by Google

parte additati) insegnano, in tal anno 1087. segnavasi la decima Indizione.

72. Ma giacchè il mio dottissimo critico cronologo, per avere smarriti gli occhiali, tralasciò di rapportare que' suoi *gravissimi Autori*, i quali dimostrano, non *potersi accordare per tutt' i versi l' Indizione X. colla data dell' anno* 1087.; potea egli almeno, prima di far cotanta mostruosa, e per lui niente onorevole decisione, porsi in mano il dottissimo trattato *de' PP. della Congregazione di S. Mauro dell' Arte di verificare le date de' fatti Storici, delle Carte, e delle Croniche*, stampato in Parigi l'anno 1750.; ed ivi rinvenuto avrebbe una tavola cronologica, che principia dal primo anno della nascita del nostro Redentore, e giugne fino all' anno 1800., ed ivi nella pagina 2., materialmente almeno, avrebbe, anche senza occhiali, ravvisato, che si fissa la nascita nella 4. Indizione; ed indi nella pagina 44. avrebbe letto notarsi nell' anno 1087. la X. Indizione. E questi dottissimi PP. si dichiarano precedentemente (1), ch' essi seguitano l'Indizione comune principiata dall' anno 313. Questa istessa Indizione X. nel 1087. avrebbe anche letto nell' altra tavola cronologica, la quale presso al Du Cange nella parola *Annus* si ravvisa.

I Padri di S. Mauro han seguita questa stessa comune maniera di contare, come anche il Du-Cange.

73. Avrebbe ancora potuto leggere presso al *Mabillone* (2) un privilegio del Conte *Unfredo* padre del nostro Conte *Goffredo*, il quale portando la data del mese di Marzo dell' anno 1085., va segnato coll' ottava Indizione; di guisa che giustamente il figlio segnò il suo dell' anno 1087. colla decima Indizione. E presso lo stesso

Molti diplomi trascritti dal Mabillone si segnano dell' istessa maniera comune.

(1) Nella dissertazione a tal opera premessa §. 3.
(2) Annali Benedettini *tom.* 5. nell' appendice *num.* 38.

Digitized by Google

ſteſſo graviſſimo Scrittore (1) n' avrebbe letto un'altro di *Rodolfo Maccabeo* figlio dello ſteſſo *Unfredo*, e fratello di *Goffredo*, che va ſegnato coll' anno 1099., e e colla Indizione ſettima; di guiſa che computandoſi l' Indizione ottava nell' anno 1085., ſecondo il privilegio di *Unfredo*, e la decima ſecondo il noſtro, non terminava la Indizione 15., ſe non nel 1092., onde nel 1099. correva la ſettima, con cui viene queſto ſegnato; e quindi tutti e tre colle Indizioni ſi uniformano.

74. N'avrebbe anche letto un' altro (2) della Conteſſa *Emma* moglie dello ſteſſo *Rodolfo*, e cognata del noſtro *Conte Goffredo* dell'anno 1115., che va ſegnato colla ottava Indizione; e prendendoſi egli il mio critico l'incomodo colle dita (ſenza sbagliare, come altrove gli è addivenuto) a fare il computo, avrebbe oſſervato, che nel 1087. la decima Indizione, e non già l' ottava ſegnavaſi. Ora in tutti queſti Diplomi di Padre, Figli, Fratelli, Moglie, e Cognata, *accordano le Indizioni colle date eſpreſſate*; e pure il noſtro agli occhiali del mio critico ſoltanto *non ſi accorda*.

75. Di vantaggio, egli, ch'è cotanto verſato nella Storia Normanna, ſe aveſſe letto il *Protoſpata*, avrebbe in coſtui agevolmente potuto ravviſare, che nella Puglia l' Indizione computavaſi a ſeconda di quella ſi legge ſegnata nel noſtro Diploma; imperciocchè avrebb' egli riſcontrata l' Indizione I. nell' anno 1078. della ſua *Cronica*, da cui facendo il computo, avrebbe numerata la decima nell' anno 1087.; e leggendo dipoi anche

(1) Ivi ſteſſo *num.* 51.
(2) Ivi ſteſſo *num.* 52.

Digitized by Google

anche l' Indizione I. nell'anno 1093., avrebbe altresì la X. riſcontrata nel 1087.; e quantunque volte non ſi foſſe ſoltanto fidato a que' *graviſſimi Autori*, i quali ha tralaſciato di rapportare; e ſi foſſe compiaciuto (ſenza contaminar la ſua ſomma perizia nella cronologia) dare una benigna occhiata all' *Anonimo* sì, ma non così fornito di *digeſtiſſime erudizioni*, che poſſa a lui agguagliarſi, dico, all' *Anonimo Bareſe* nella ſua *Cronica*, avrebbe egli il mio Anonimo critico letto così: *Anno* 1087. *Indictione X. nono die entranti Maggii adduxerunt noſtri Barenſes Beatiſſimi S. Nicolai corpus* (1). E da tutto ciò, ſenza far uſo di que' *graviſſimi Autori*, *che ha tralaſciato di rapportare*, avrebbe almeno groſſolanamente, e con meccanica oſſervato, che *leggendoſi nel noſtro diploma deſignata l' Indizione decima, e veggendoſi ſpedito nel meſe di Giugno dell' anno* 1087., *chiaramente dimoſtrarſi perciò la ſua verità; non potendo per tutt' i verſi diſcordare una tale Indizione coll' eſpreſſata data.* E così poi, ſenza rammentar egli il mio critico in vano i *gravi*, nè i *graviſſimi Autori*; non avrebbero coſtoro giuſta cagione avuta di dirgli, *ch' e' parla di quello, che non intende.*

Da Lupo Protoſpata, e dalla Cronica dell' Anonimo Bareſe ſi cava chiaramente, che nella Puglia s' adoperava la maniera comune di contare gli anni.

76. Tutto ciò da me ſi è diviſato per far avvertito il mio amatiſſimo critico a non voler da oggi in avvenire così leggiermente ſpacciare *gravi Autori*, e *Scrittori graviſſimi* (ſenza rammentar quali eſſi ſieno) nel tempo, che coſtoro non han ſognato giammai errori così moſtruoſi, com' e' l'avanza, inſegnare. Del rimanente ſe egli ſi foſſe compiaciuto mai leggere, non già i *Petavj*, i *Panvinj*, i *Papebrochj*, i

(1) Anonimo Bareſe nella Cronica all' anno 1087.

Digitized by Google

Ancorchè alle volte non corrisponda l'anno all' indizione, non si può dichiarar falso un diploma.

Mabillone, gli *Hickes*, i *Fontanini*, gli *Anni*, gli *Erzi*, i *Corringi*, i *PP. di S. Mauro*, gli *Eumanni*, e tanti, e tanti altri, ma almeno il *Covarruvia*, Scrittore quanto dotto, altrettanto troppo noto, e che va per le mani di ciascheduno, pure da costui avrebbe potuto apprendere, che: *Si indictionis annus fuerit instrumento additus, isque minime conveniat anno Domini ibidem adscripto, præsumendus est error in indictione potius, quam in anno Domini, cum is facilius, quam indictio, notus omnibus sit* (1).

77. E quindi il chiarissimo *Mabillone*, ragionando di alcune carte, le quali veggonsi segnate con Indizione diversa da quella, che sarebbe corsa, e spezialmente di una *di Carlo il Semplice* segnata coll' Indizione decima, allorchè dovea essere settima (2), scrive coll' insegnamento del dottissimo *Stefano Baluzio: At quædam hic addenda sunt ad ampliorem probationem, ne quis ob leve Indictionis vitium, litteris alias validissimis falsi crimen facilius affingat* (3). Onde poi il mio critico sarebbe stato più rattenuto nel decidere per *marca, e segno evidente di falsità, il non accordarsi per tutt' i versi l' Indizione coll' espressata data.*

78. Fin quì il mio ignoto critico ha marciato co' soli comparativi nel notare le *marche, ed i segni evidenti di falsità* del Diploma del Conte *Goffredo*; ma non potendosi tra essi contener egli più, come un baleno scoppia, e di superlativi armandosi, così prosiegue. *Falsissimo inoltre, e spurio all' intutto il Diploma di Gof-*

(1) Covarruvia *variar. resolut. lib. 1. cap. 12. num. 7.*
(2) Mabillone *de re diplomatic. lib. 5. tabella 53. nota 2.*, ove leggesi questo esempio, e vedi ancora la tabella 51.
(3) Mabillon. *de re diplomat. lib. 6. corollar. 1. lett. F. A.*

Digitized by Google

Goffrido ſi ravviſa (1). Gnaffe! il mio critico, non altrimenti, che quel tarchiato Sere da Varlungo, tutto ſi rabbuffa, e da ſenno ſta fiata la ficca al noſtro *falſiſſimo, e ſpurio* Diploma di *Goffrido*. Ma da altra banda, che domine volete Signor *Goffrido*, che Io dica? Voi da un ſemplice privato, e tapino vaſſallo, che foſte, voleſte pretender di ſpacciarvi per *Sovrano, e Dinaſta*, per indi poi arrogarvi quel *faſtoſo titolo*: *Æterni Regis voluntate inclytus Comes*. E manco di queſta truffa contentandovi, voleſte a quel maledetto Diploma *accordare l' Indizione decima coll' anno* 1087., *quando ſecondo il computo non meno comune, che Franceſe, non potea per tutt' i verſi accordare una tale indizione coll' eſpreſſata data*. E poi nemmeno quel *comune computo* faziandovi, voleſte far uſo anche del *Franceſe* per viepiù riempierci di *ſpurj, e di falſiſſimi diplomi*. Oh quanto meglio fatto avreſte, ſe tanta roba, quanta in quel Diploma voi donaſte al Moniſtero di S. Benedetto, a' proprj loro Signori laſciata ſi foſſe! perchè di tal guiſa, rimanendo quello *deſtituto, e diruto* come lo era; non vi ſentireſte ora dar ſul muſo tanti *falſi, falſiſſimi, parti ſpurj*, e dannati, non già per quella finta, e velata carità della poca regolare diſciplina, la quale pur troppo rigida, e ſevera ivi ſi accoſtuma; ma a fol fine, perchè togliendoſi da mezzo il Diploma, e con eſſo il Regio Padronato, poteſse divenire il Moniſtero all' altrui desìo ſuggetto; per indi poi a ſua voglia del pingue patrimonio del medeſimo a proprio talento diſporre; e di nuovo diſerto e deſolato, non altrimenti, che gli altri di ſua giuriſdizione, ridurlo.

(1) Anonimo *pagin. 17. in fine.*

Digitized by Google

Il terzo Argomento di falsità rinvenuto dall' Avversario nel Diploma si è, che Gosfredo nel 1087. donò al Monistero di Conversano, quando da altra carta ricavata dall' Archivio dell' istesso Monistero si tragge che fin dal 902. Castellana possedevasi dal Monistero.

79. Ma sentasi un poco, perchè *falsissimo, e spurio all' intutto il Diploma di Goffrido si ravvisa*. Vuole il mio critico, che questo Diploma di *Goffredo* venga smentito da un' altra carta *uscita dallo stesso Archivio Benedettino* (cioè dal medesimo Archivio del nostro Monistero), da cui si discerne, che fin dall'anno 902., a richiesta di Bonifacio Abate del Monistero di S. Benedetto, *Giovanni Arcivescovo di Canosa e di Brindesi*, come Metropolitano di Conversano, per cotesta Città passando, sottrasse dalla sua giurisdizione la Chiesa di S. Michele e di tutt' i Santi, la quale essendo in Castellana, era questa Terra di attinenza dello stesso Monistero di S. Benedetto. E quindi l' Anonimo tragge, che ravvisandosi da tale carta, che nel 902. Castellana era già del Monistero, non potea nel 1087. dal Conte *Goffredo* nuovamente donarglisi; onde veggendosi in quel suo Diploma tal donazione; *per falsissimo, e spurio all' intutto egli si ravvisa*.

E curioso sapere donde l' Avversario abbia avuto la notizia di questo diploma del 902.

80. Prima di passar oltre, chieggo al mio critico, onde mai e' ha avuta notizia di quella Carta di Giovanni Arcivescovo di Canosa dell' anno 902.? *N' abbiamo avuto lume*, mi rispond' egli, *dall' odierno Prelato, e Prepositto degnissimo della stessa Chiesa di Canosa Monsignor Tortora* (1). Falsissimo daddovero Signor critico, che voi abbiate avuta tale notizia da Monsignor Tortora; l' avete avuta, è vero, da un Prelato odierno, non già di Canosa, ma di Conversano; da man di cui, nel mentre in Roma difendea egli il nostro Monistero per la stessa causa, passò poi in quelle del dottissimo, e della maggior commendazione degno *Monsignor Assemanni*; dandoglisi ad

(1) *Pagin.* 18. della Scrittura Anonima.

Digitized by Google

ad intendere, che per ordine della Badeſſa del noſtro Moniſtero di S. Benedetto ſe gli dava. Onde, vergognandovi poi di far comparire un delitto di prevaricazione tanto biaſimevole, quanto è quello di far uſo contro al Moniſtero delle medeſime notizie, e ſcritture confidategli per la ſua difeſa in Roma, ricorrete alla *Tortora*, in vece di richiamarne in Autore il *Corvo*.

81. Ma affinchè ſi conoſca da ognuno, che la notizia di tal carta abbia avuta egli il mio critico da Monſignor di Converſano, e non già da quello di Canoſa, ſi legga la ſua anonima allegazione *pag.* 18., e ſi ravviſerà in eſſa, che ſagacemente ivi egli ſcrive, che per ordine della Badeſſa di S. Benedetto era quella paſſata in mano di Monſignor *Aſſemanni*, e da queſto chiariſſimo Prelato data alle ſtampe nel 1751.; additando coteſto Scrittore nel *primo Tomo de Rebus Neapolitanis cap.* 18. (ed avrebbe meglio citato il *primo Tomo Italicæ hiſtoriæ Scriptorum*). Or queſto valente Uomo impegnatiſſimo nel dimoſtrare di eſſer ſeguita la deſtruzione della Chieſa di Canoſa tra l' anno 872. e l' 875., per compruova del ſuo impegno traſcrive nel luogo additato dal mio critico alcuni ſpezzoni della carta datagli dal mio mai ſempre venerato Monſignor di Converſano, nel mentr' egli in Roma, da ſemplice Padre pio Operario, per la cauſa del noſtro Moniſtero, con ſommo calore, contro al ſuo predeceſſor Veſcovo, inſiſteva; ed ivi ecco ciò che nota l' *Aſſemanni*: *At tamen eodem anno* 876. *vel paulo poſt inſtauratam* (*Eccleſiam Canuſinam*) *a Græcis Apuliæ poſſeſſoribus fuiſſe, non modo evincunt, quæ ſunt ex Oſtienſi lib.* 2. *cap.* 60. *allata, ſed etiam authenticum diploma, quod mihi ab Illuſtriſſima, & Reverendiſſima Floralba Maurelli Abbatiſſa celeberrimi Cœnobii S. Benedicti Cuperſanenſis per amiciſſi-*

ciſſimum P. D. Michaelem de Tarſia (così appellaſi Monſignor di Converſano) *ex congregatione Piorum Operariorum una cum aliis compluribus Summorum Pontificum, Epiſcoporum, & Regum Diplomatibus ad idem Cœnobium pertinentibus nuper communicatum eſt* (1).

82. Or coteſto teſtimonio veridico per ſe ſteſſo, e molto più perchè lo ſteſſo mio critico lo produce in giudizio, afferma, ch' egli ebbe tal diploma *per amiciſſimum P. D. Michaelem de Tarſia*. Dunque da queſto ſteſſo P. D. Michele Tarſia, oggi degniſſimo Veſcovo di Converſano, ha il mio critico cotale notizia ricevuta, e non miga già da Monſignor *Tortora*.

83. Per altro, ſe il dir' un mendacio non ſi reputa grave fallo dal mio critico, ſembra che meritar egli poſſa compatimento; perchè l' ha detto a ſol fine di ſottrarr' altri ad una *marca*, *ed evidente ſegno* di prevaricazione; e perciò meglio contentaſi di eſſer' e' mendace, che altri prevaricatore reputato.

Dall' Archivio del Moniſtero non potè uſcire fuori il diploma del 902.

84. Convinto dunque il mio critico, e confuſo, paſſo a dire, che di tal Diploma non mai il noſtro Moniſtero nulla ha ſaputo; nè tra le altre ſcritture, e Diplomi egli ſi rinviene. Dunque o da altra fucina quello uſcì; ovvero in mano del *P. D. Michele* di quel tempo egli rimaſe; come di altro è ſucceduto, che a ſuo tempo diviſerò.

85. Ma Io non comprendo, onde mai l'Anonimo ritragga, che dal rammentato Diploma del 902. Caſtellana appariſca donata dall' Arciveſcovo *Giovanni* al Moniſtero di S. Benedetto; mentre dagli ſpezzoni da Monſignor *Aſſemanni* traſcritti, ſoltanto leggeſi la dedicazione, e la eſenzione della Chieſa di S. Michele e d'Ogniſſanti

(1) *Aſſemanni Italicæ hiſtoriæ Scriptores tom. 1. cap. 18. num. 29.*

Digitized by Google

ti da quell' Arciveſcovo fatta a richieſta di *Bonifacio* Abate allora del noſtro Moniſtero. Ma niente affatto ſi fa parola di donazione di Caſtellana; come non potea per altro farſene; perchè, qual diritto mai avea l' Arciveſcovo di Canoſa di donare una Terra, la donazion di cui ſoltanto atteneaſi al Principe ſecolare, che in quel tempo era il Greco Imperatore?

Nel diploma non ſi fa parola di donazione di Caſtellana, nè l' Arciveſcovo di Canoſa poteva donarla.

86. Ma fingaſi, che nell' anno 902. Caſtellana foſſe ſtata da *Giovanni* Arciveſcovo di Canoſa donata al Moniſtero; non potea peravventura fra lo corſo di anni 185., quanti ne traſcorſero dal 902. al 1087., nuovamente il Moniſtero rimanerne privato? o per altra cagione eſſer quella paſſata in mano de' Greci, ed indi nel dominio del Conte *Goffredo*, il quale coll' armi quella Regione a' Greci ſottopoſta conquiſtò? Chi non sa le irruzioni fatte dagli Unni, o ſiano Ungari dal 920. in poi (1); di guiſa che nell' anno 947. *Platopidi*, o *Platopondio* lor Capitano riſedette propriamente in Converſano: onde nota *Lupo Protoſpata*: *Anno* 947. *introjerunt Ungari in Italiam, & perrexerunt uſque Hydruntum. Et Platopidi ſedit in Civitate Cuperſani* (2). E nell' anno 988. tutte quelle Contrade, e luoghi convicini a Bari furono da' Saraceni ſpopolati, e devaſtati, ſecondo ſi ha dallo ſteſſo *Protoſpata*: *Anno* 988. *indictione prima depopulaverunt Saraceni vicos Barenſes, & viros, ac mulieres in Siciliam captivos duxerunt* (3). Chi non sa le guerre ſeguite tra *Melo*, chiamato Duca di Puglia da *Lupo Protoſpata* (4), ed i Gre-

Ancorchè ſi voleſſe ſupporre Caſtellana donata dall' Arciveſcovo di Canoſa al Moniſtero di Converſano; nel corſo di queſti due ſecoli potea eſſer paſſata in mano altrui per le irruzioni degli Unni, e de' Saraceni, e per le Guerre da' Greci ſoſtenute.

(1) Lupo Protoſpata, e l'Anonimo Bareſe in queſto anno, e nell' anno 936. Vedi ancora Lione Oſtienſe *lib.* 1. *cap.* 55.
(2) Protoſpata nella Cronica all' anno 947., e vedi la nota del Caracciolo *num.* 29.
(3) Protoſpata nell' anno 988.
(4) Nell' anno 1020.

Digitized by Google

Greci in quelle contrade. E perciò qualunque donazione, che peravventura nel 902. fatta si fosse, avea ben potuto il lungo corso, e la revoluzione di 185. anni far poi mutare, e quella Terra di Castellana non far più dal Monistero possedere.

Questo diploma non ancora si è esibito.

87. Tutto ciò si è detto per divisare la facilezza, che ha il mio critico nell' usare que' suoi superlativi di *gravissimi*, *falsissimi*, e bajate simili; del rimanente non essendosi da lui, nè da Monsignor Vescovo (che ben gli sarebbe agevole a farlo) prodotto cotal Diploma; non ho Io mestieri di rispondergli. Allorchè poi quel *P. D. Michele Tarsia*, il quale lo diede a Monsignor *Assemanni*, lo presenterà, cacciandolo da quel ripostiglio, ove coll'altro del *Re Tancredi* (di cui dovrò a suo tempo ragionare) si trova, o sepolto, o dispersо; allora, dappoichè sarà da me osservato, la risposta confaccente sarà data; e si diviserà, se il preteso *Giovanni* nel 902. era Arcivescovo di Canosa, e Brindesi; e se queste due Chiese erano in quel tempo unite, ovvero se quella di Canosa era alla Chiesa di Bari attinente; e se mai in quel tempo quell' Arcivescovo, qual nuovo *Prete Giovanni*, al mondo sia stato. Bastando ciò che è detto a far divedere che quel *falsissimo*, *e spurio Diploma di Goffrido*, sempre più verissimo, e legittimo, e naturale si rinviene, affine di far reintegrare alla corona del nostro Amabilissimo, e grazioisissimo Sovrano quel Padronato, che se gli è tolto; e 'l quale ora più che mai da un suo Vassallo ingiustamente se gli niega, ed accanitamente si contende; al che fare vien garantito dal mio Anonimo critico, il quale cotanta irragionevole impresa, con dottrine falsissime, e con autorità spurie, e dannate, ostinatamente difende, e perversamente sostiene.

88. Or

Digitized by Google

§. I.

Si fa conoscere, che 'l Monistero prima del 1087. era diruto, ed impoverito.

1. OR dopo di essersi il mio Anonimo criticamente spaziato nelle materie Storiche-Cronologiche-Diplomatiche, fa passaggio alle Canoniche; e quì da vero un ampio, e fecondo campo se gli apre, da potermi critichissimamente confondere, e le mie *inette*, *ed indigeste erudizioni*, *follemente* nella mia Scrittura usate, disperdere.

2. Dic' egli, che quantunque volte piaccia creder per vero il Diploma del Conte *Goffredo*; tampoco possa quindi dedursene il Regio Padronato; perchè dallo stesso Diploma si rileva, che quel Monistero nell' anno 1087. era cotanto decentemente, e di tal comodo mantenimento fornito, che agiatamente potea il suo Abate, e la famiglia sostenersi; e perciò qualunque donazione al medesimo fatta, non potea cagionare un Padronato, il quale soltanto surge (sono sue parole) dalla *necessaria ex integro redotatione* (1).

3. Per dimostrare, che il Monistero nell' anno 1087. avea possessioni da potersi con decenza sostentare, egli non mi addita già altri documenti, nè altri beni, da' quali si possa dedurre quel suo decente, e comodo mantenimento; ed Io resto sorpreso, come non abbia quì fatto uso di quella donazione fattagli nel 902. da quel buon *Giovanni* Arcivescovo di Canosa, da cui avrebbe potuto già darmi ad intendere, che prima del 1087. ricco ritrovavasi il Monistero. Ma avendo egli pensato esser convenevole il non più favel-

Argomento dell' Anonimo Avversario tratto vanamente da supposti canoni per dimostrare, che il Padronato non s'acquisti, se non colla dotazione ex integro: *onde è che il Conte Goffredo non potè acquistarlo colla semplice sua donazione.*

Dal Diploma stesso di Goffredo l'Avversario si lusinga ricavare, che il Monistero fosse provvisto di rendite, e di Monaci col loro Abate, e di Chiesa.

(1) *Pagin.* 19.

Digitized by Google

vellare di quella novelletta, fa uso di altro argomento, che tragge dal Diploma medesimo. A dir vero, egli è gran peso, quando la ragione venga tratta dalle viscere della stessa scrittura dall'Avversario prodotta; perchè allora quando ciò addivenga, non ha costui altro a fare, se non che col capo chino conceder tutto, e per vinto arrendersi. Ma si osservi attentamente quali sieno coteste robe, le quali svisceratе dal nostro Diploma, divisino prima dell'anno 1087. il decoroso mantenimento dell' Abate, e dodici ben agiati Monaci.

4. Dice il mio Anonimo Maestro, che dal Diploma di *Goffredo* si legge fatta la donazione *al Sagro Monistero di S. Benedetto, e con ciò ci dà ad intendere, che il Monistero già esisteva; offerisce, e dona non solo al Monistero, ma anche al di lui Rettore, e Superiore Venerabile Sacerdote Pietro, cui egli stesso decorò col titolo di Abbate; ed ecco, che noi sappiamo, che in quelle circostanze era quello un Monistero Abbaziale, e per conseguenza aver dovea una famiglia composta almeno di dodici altri Monaci, perchè mancando tal numero* (ve' che recondita erudizione!) *o semplice Priorato, o un' abbjetta Grancia avrebbe dovuto essere, giusto l' insegnamento del dottissimo Tommasino* (1).

5. Prosiegue egli, che la donazione si fa *in Ecclesia del detto Monistero; ciò ci fa vedere, che avea ancora la sua Chiesa*. Dopo di ciò riflette, e pondera il critico un *sogno* mio, ed un *delirio* dello *Ughellio*; e perciò seguita. *E qui è da riflettere, che se mai una tale Chiesa fosse stata due soli anni prima riedificata dal-*

(1) Anonimo *pagin.* 20., ove rapporta le parole, ch'e' dic' essere *ex Statuto Hugonis*, le quali quindi a poco esaminerò.

Digitized by Google

lo ſteſſo Conte Goffrido, come ſi SOGNA da' contrarj ſul DELIRIO accennato dall'Ughellio, ne avrebbe fatta parola, o parlando del Moniſtero, il quale ſi vuol far paſſare ſotto il nome di Chieſa, l' avrebbe appellato ſuo, di ſua fondazione; o vero con altra eſpreſſione marcata (quanto gli è in grazia la marca, e 'l marcato!) *ſi avrebbe in quel ſuo Diploma la gloria meritata per tal' opera grande; prerogativa, cui non fu mai ceduto dagli antichi Fondatori, onde fin a' dì noſtri ſi contraſegnano alcune Chieſe co' nomi de' loro Fondatori, come la Liberiana, Coſtantiniana, Eudoſiana, e tante altre* (1).

6. Sono tali, e tante le indigeſtiſſime contraddizioni, le quali dal mio purgato critico a turma ſi affaſtellano, che a ragione Io confuſo mi veggo nel riſpondere. Si addita un' autorità di *Ugone da S. Vittore* rapportata dal *Tommaſini*; quandochè nè quegli ſi *ſognò* giammai tali *delirj*; nè coſtui vaneggiò di farnelo autore. Si vuole, con errore da farne riſentire fino gli ſtupidi, adattar uno Statuto de' Ciſtercienſi dell' anno 1134. ad un Moniſtero di Benedettini rifabbricato nel 1085., ed arricchito dal Conte *Goffredo* nel 1087., ſenza che il mio critico-ſtorico ſappia, che l'Ordine Ciſtercienſe in quel tempo non ancora ſortito avea il ſuo cominciamento; nè che nel 1098. alcuni Monaci Benedettini gli dettero la origine. Ma come i miei *ſogni*, ed i *delirj* del meſchino *Ughellio* potrebbonſi da così *vegghiante* critico, ed *aſſennato* Storico far altrimenti riſaltare?

Anacroniſmo dell' Avverſario, nel riferire un luogo del Tommaſini.

7. Per ben' intendere coteſta obbiezione del mio Anonimo, è a ſapere, che *Ferdinando Ughellio* (2) ſcrive,

(1) Ivi ſteſſo.
(2) *Italia Sacra tom. 7. de Epiſcopis Cuperſan. pag.* 701. della edizione del 1721.

Digitized by Google

L'opinione dell'Ughelli, che il Moniſtero di Converſano foſſe riedificato nel 1085. dal Conte Goffredo, e nel 1087. arricchito con ſua donazione viene contraſtata dall'Avverſario con due ridicoloſi argomenti.

che ritrovandoſi queſto Moniſtero diſtrutto, fu dal Conte *Goffredo* nel 1085. riedificato, a cui poi col rammentato Diploma del 1087. fu fatta quella ſoprabbondantiſſima donazione, onde rimaſe cotanto ben provveduto. Or ciò, che avviſa l' *Ughellio*, dal mio critico-ſtorico ſi chiama *delirio*; e quello, che non colla ſola autorità di queſto valentiſſimo Scrittore, il quale vien *marcato* per *delirante* dall' Anonimo; ma con moltiſſime ragioni, e Bolle da me ſi diſſe (1) in conferma di quanto l' *Ughellio* avviſò, viene appellato *ſogno*; e quindi per convincere tali *delirj*, e per deſtarmi dal profondo letargo, tutte le traſcritte ragioni egli il mio critico rapporta, ed adduce.

8. La prima ragione, che infilza per convincere i *delirj*, ed i *ſogni* della diſtruzione del Moniſtero, è quella, che la donazione dal Conte *Goffredo* fu fatta *al Sagro Moniſtero di S. Benedetto, e con ciò ci dà ad intendere, che il Moniſtero già eſiſteva*. Or mi dica il mio critico i *delirj dell' Ughellio*, ed i miei *ſogni*, che coſa han diviſato? Eſſerſi rifatta la Chieſa, e Moniſtero nel 1085. Bene ſta. La Donazione del Conte *Goffredo* quando fu fatta? Nel meſe di Giugno dell' anno 1087. X. *Indictione*. Dunque ſe la Chieſa, e Moniſtero furon riedificati dal Conte *Goffredo* nell'anno 1085., per neceſſità doveano nel 1087. *eſiſtere*. Se la donazione fatta ſi foſſe nel 1085., e la riedificazione ſi foſſe rapportata nel 1087., allora sì, che facendoſi menzione nella donazione della Chieſa, e del Moniſtero; giuſtamente avrebbe potuto dire il mio critico, che 'l *Conte Goffredo con ciò ci dà ad intende-*

re

(1) Nella mia Scrittura dalla *pagin.* 19. alla 25.

Digitized by Google

re, che'l Moniſtero eſiſteva nel tempo, che ſi vuol riedificato; e convenevolmente avrebbe ripreſo i *delirj* di *Ughellio*, ed i miei *ſogni* biaſimato; ma perchè la faccenda va al roveſcio; ragionevol coſa è, che l' *Ughellio* ora dica, che 'l mio critico *delira*, *e ſogna* di guiſa, che mai ſempre parla di quello, ch'e' non intende.

9. L'altra ragione ella è, che 'l *Conte Goffredo offeriſce, e dona non ſolo al Moniſtero, ma anche al di lui Rettore, e Superiore Venerabile Sacerdote Pietro, cui egli ſteſſo decora col titolo di Abbate. Ed ecco, che noi ſappiamo, che in quelle circoſtanze era quello un Moniſtero Abbaziale, e per conſeguenza aver dovea una famiglia compoſta almeno di dodici Monaci, perchè mancando tal numero, o un Priorato, o un abbjetta Grancia avrebbe dovuto eſſere, giuſta l' inſegnamento del dottiſſimo Tommaſino „ Ut Abbatia, quæ duodecim Monachos, cum* „ *tertiodecimo Abbate ſubſtinere non poſſunt, redigantur* „ *in Grancias*. Ed addita il purgatiſſimo critico il *Tommaſini* così *de vet., & nov. Eccleſ. diſcipl. de Beneſic. p. 1. lib. 3. cap. 69. num. 6. ex Statuto Hugonis*. Si noti di grazia coteſto *Statuto di Ugone*.

10. Queſta ragione, la quale *vegghiando* il mio critico adduce, altro non prova, ſe non che nel 1087., cioè due anni dopo la riedificazione della Chieſa, e Moniſtero fatta dal Conte *Goffredo*, vi era già quel *venerabile Sacerdote Pietro Abate*, a cui, ed alla *ſua Famiglia compoſt' almeno di dodici Monaci*, ivi paſſati dopo la riedificazione, fu dal Conte *Goffredo* fatta la donazione. Io credo, che con tutt' i *delirj* di *Ughellio*, e colle immagini del dì guaſte, e corrotte, che mi rappreſentano i miei *ſogni*, altro di ciò non poſſa, a ben raziocinare, dedurſene; ma non mai però, che

nel

del 1085., e prima di tal tempo, l'Abate colà vi era, nè la sua *famiglia almeno di dodici Monaci* stava a dirgli *benedicite*.

11. Ma giacchè l'accuratissimo mio critico mi favella di *Priorati*, e di *Granci*, e mi reca l'autorità di *Lodovico Tommasini*, e dopo trascritte quelle parole, mi addita il luogo di questo Scrittore nel numero 6. (quando costui ne ragiona nel *num. 13. vers. Quod rursus*), e soggiugne *ex Statuto Hugonis*; egli è mestieri, che Io questa fiata lo desti da que' *sogni*, e *deliri*, ne' quali, vaneggiando, profondamente erasi immerso, allorchè da qualche zibaldone quelle parole trascrisse, e copiò; mentre non mai il *Tommasini* fogge di attribuire quelle parole ad *Ugone*, nè a nessuno suo Statuto, per cui avesse poi potuto il mio critico soggiugnere quel suo *delirio ex Statuto Hugonis*.

Si ragiona dell' Autorità del Tommasini malamente riportata dall' Avversario; e che il dover essere ogni Cenobio provveduto di dodici Monaci, oltre l'Abate, fu statuto del Capitolo Generale dell' ordine Cistercienso dell' anno 1134., non già ex statuto Hugonis.

12. Il *Tommasini* dunque in tutto il capo 69. del terzo libro della prima parte della sua dottissima opera dell' antica, e nuova disciplina della Chiesa, ragionò de' Priorati, Celle, Obbedienze, ed altri Benefizj sottoposti alla potestà degli Abati dopo del millesimo anno della nostra salute. Nè mai dichiarò di qual numero di Monaci dovea esser composta la Badìa, o il Priorato; di guisa che tutti que' Monisteri, i quali avessero minor numero di dodici Monaci, fossero *Priorati, Obbedienze, Grancie*; e quelli poi, che da dodici in su fossero forniti, *Badìe* appellare si dovessero. Anzi nel capo precedente, ragionando dell' Ordine di Clugnì, o sia Cluniacense, avvisa, che in quest' Ordine evvi una sola Badìa, e tutti gli altri Monisteri sono Priorati, non ostante, che numero grande di Monaci in se racchiudano (1). Il che per altro per privile-

(1) Tommasini *loc. cit. cap. 68. num. 9.*

Digitized by Google

vilegio ſpeziale di coteſto Ordine addiviene.

13. Il non dover poi la Badìa contener minor numero di tredici Monaci, incluſo l'Abate, non fu già *ex ſtatuto Hugonis*, come il mio critico *ſogna*, coll' accagionare *un delirio* al *Tommaſini*; ma fu per uno ſtatuto fatto nel Capitolo Generale dell' Ordine Ciſtercienſe tenuto nel 1134. E quindi il valentiſſimo rammentato Autore ſcrive: *In his germanis B. Benedicti alumnis non extremo loco erant Ciſtercienſes, quorum in Capitulo Generali ſtatutum eſt anno* 1134., *ut præter Abbatem, duodecim ſaltem Monachi immitterentur ad nova quælibet condenda Cœnobia* (1).

14. Onde addivenne, che in un altro Capitolo del 1204. ſi foſſe ſtabilito, che le Badìe, le quali non aveſſero avuto il ſoſtentamento per dodici Monaci, oltre l'Abate, foſſero ridotte in Grancie; dal che ſoggiugne lo ſteſſo *graviſſimo* Scrittore: *Idem firmatum in capitulo anni* 1228. (che per errore ſi trova impreſſo *anni* 1128.) e traſcrive poi le parole del Capitolo Generale (le quali dal mio critico, delirando, ſi appiccano a quel ſuo *ex ſtatuto Hugonis*) così: *Ut Abbatiæ, quæ duodecim Monachos cum tertiodecimo Abbate ſuſtinere non poſſunt, redigerentur in grancias* (2).

Queſto ſtabilimento confermoſſi nell' anno 1204. *e* 1228.

15. Or come il mio gran critico fa entrare in bucata *Ugone da S. Vittore* con quel ſuo ſpezioſo *ex Statuto Hugonis*, quando queſto fu per iſtatuto del Capitolo Generale de' Ciſtercienſi dell' anno 1228.? Ma perchè il *Tommaſini* nel principio del numero decimoterzo, per altro uopo, cita *Ugone*; perciò gli occhiali acutiſſimi, e 'l ſopraffino diſcernimento del ſommo critico

Come mai abbia potuto avvenire d' eſſere l' Avverſario caduto nell' errore di citare l' Ugone.

vo-

(1) Tommaſini nel luogo additato *cap. 69. n. 13. verſ. his addit.*
(2) Tommaſini nello ſteſſo luogo *verſ. quod rurſum.*

Digitized by Google

vogliono, che sieno *ex Statuto Hugonis*, che morì nel 1140. (1), le parole, le quali furono del Capitolo Generale del 1228. dell' Ordine Cistercienſe.

16. Ed è così ben fornito il mio critico della cronologia e cominciamento di ciaſchedun Ordine Regolare, che (tampoco ſapendo quando ſia ſurta la Congregazione Cistercienſe) vuole adattar all'anno 1087., in cui fu fatta la noſtra donazione a quel *Pietro Abate*, lo ſtatuto dell' Ordine anzidetto, il quale non ſurſe al Mondo, ſe non che nell' anno 1098., cioè undici anni dopo, che il Conte *Goffredo* fatta già avea la donazione (2).

Ancorchè voglia ſupporſi, che prima del 1085. il Moniſtero di Converſano aveſſe il ſuo Abate, non ne ſiegue perciò che anche vi abitaſſero dodici Monaci.

17. Ma fingaſi, che per eſſerſi quel *Pietro venerabile Sacerdote decorato col titolo di Abate*; foſſe ſtato quel Moniſtero *in quelle circoſtanze*, *Abaziale*, *e che per conſeguenza aver dovea una famiglia compoſta almeno di dodici Monaci*; ne ſiegue per avventura, che anche prima del 1085. l' Abate, e la ſua famiglia di dodici Monaci vi erano? Mai nò; perchè avendo il Conte *Goffredo* riedificato quel Moniſtero e Chieſa, che già eran deſtrutte; come nuovo Moniſtero dovea eſſere abitato da dodici Monaci, e dall'Abate; mentre: *Monachi cum Abbate tredecim ad Cœnobia nova tranſmittantur*, dal che avviſato il *Tommaſini*, ſcrive: *Ut præter Abbatem, duodecim ſaltem Monachi immitterentur ad nova quælibet condenda Cœnobia* (3). E perciò riedificato il Moniſtero, e chiamato colà da *Goffredo*

quei

(1) Vedi Giovanni Doujat nelle prenozioni Canoniche *lib.* 2. *cap.* 65. *n.* 4.

(2) Della origine della Congregazione Cistercienſe, vedi il Volaterrano nell' antropologia *lib.* 21., ed altri molti rapportati da Rodolfo Oſpiniano *de origine, & progreſſu monachatus lib.* 5. *cap.* 9.

(3) Tommaſini nell' anzidetto luogo *cap.* 69. *n.* 13. *verſ. His addit.*

Digitized by Google

quel *Pietro* Abate, e con seco la famiglia di dodici Monaci, fecegli la suddetta donazione. Dunque sonó *sogni* miei, e *delirj* dell' *Ughellio* la riedificazione del Monistero fatta dal Conte *Goffredo*; o è vaneggiamento del mio critico la esistenza del Monistero col suo Abate, e dodici altri Monaci prima del 1085.? Io bramo, che colla sua perizia nella critica, nella cronologìa, e nella storia chiesastica, e profana, egli il mio critico questo problema sciolga, e dilucidi.

18. Io però voglio far avvertito il mio Anonimo Maestro di quelle parole contenute nel Diploma suddetto di *Goffredo* : *cujus venerabilis loci Ecclesiæ S. Benedicti est RECTOR dominus Petrus Abbas venerabilis Sacerdos*; cioè a dire, che *Pietro* Abate venerabile Sacerdote era Rettore del venerabile luogo della Chiesa di S. Benedetto. Quindi deducesi, che questo *Pietro*, il quale Abate si appella nel Diploma, tal egli non era del nostro Monistero, ma Rettore, come più chiaramente diviserò; e perciò non era questo un Monistero Abaziale, come e' sogna il critico; ma una *Rettorìa*, *o Priorato*; poichè senza ricorrere all' Ordine Cisterciense, nè a quello *statuto Hugonis*, Io vo' convincerlo collo Statuto Benedettino, con cui allorchè trattavasi, non già di Monisteri, ma di *celle*, *obbedienze*, o voglianси dinominare *prepositure*, non miga l'Abate, ma un Rettore, o Prepósito al reggimento di quelle si destinava, come rilevasi da *Lione Ostiense*, il quale scrive: *Sed cum exinde subducto Abbate, PRÆPOSITUM ibi, JUXTA MOREM CELLARUM NOSTRARUM, constituisset, Salernitani nimis hæc indigne ferentes, eidem Principi instare ceperunt, ut Monasterium illud ordinatum, sicut antea fuerat, esse permitteret. Coactus itaque Princeps illorum rogatu, Mo-*

Dal Diploma di Goffredo non può trarsi, che Pietro Abate fosse Abate del Monistero di Conversano, il quale era una Rettorìa.

Digitized by Google

naſterium Sancti Laurentii intra civitatem Salernitanam conſtructum, *QUOD SIBI JURE HEREDITARIO PERTINEBAT* (1) *in hoc Monaſterio ex integro optulit* (2).

Sotto la cura di un Abate potevano eſſere molti piccioli Moniſteri, *o* Priorati, *o* Celle, *ovvero* obbedienze.

19. Nè egli era in que'tempi coſa impropria, che un' Abate aveſſe ſotto di ſe un Moniſtero maggiore, o ſia Abaziale, come *delira* il mio ſavio Maeſtro, ed ancora altri molti piccioli Moniſteri, o *priorati*, o *celle*, ovvero *obbedienze*; perchè, per tralaſciar gli altri, avviſa, il chiariſſimo *Muratori*: *Viciſſim, et Abbates fuere, qui non uni Monaſterio imperare contenti, plura ſibi Abbatis titulo atque auctoritate a Regibus impetrabant* (3). Ed altrove anche nota: *Nam ut aliquot noſtrorum temporum Ordines Religioſi nihil non agunt, ut in ſingulis Urbibus Monaſterium ſui juris habeant, quo divertere poſſint, quoties illac iter agunt, veluti domi ſuæ ubique eſſe cupientes; ita & veterum ſeculorum Abbates, & Monachi, ubicumque peterant, Monaſterium ſibi ſubjectum, aut cellam, aut ædem ſacram, aut ſaltem prædia & domos conquirebant, ut ibi, quum ſe offerebat occaſio hoſpitari, & dominium agere ſibi liceret .... Propterea nulla erat Civitas, quæ aut intra mœnia, aut in agro ſuo non complecteretur multas cellas, Eccleſias, cortes, fundos, ac domos ad varia Monaſteria, eaque Ordinis unius Benedictini, aut Canonicorum Regularium ſpectantia* (4).

20. Ed ecco, che quel *Pietro* giuſtamente potea eſſer Abate

(1) Si oſſervi bene come i Moniſteri reputavanſi ereditarj de'Prencipi, non altrimenti, che oggi giuſtamente ſi dice ereditario un Padronato anche di privata perſona.

(2) Lione Oſtienſe *lib.* 3. *cap.* 14.

(3) Muratori diſſertazione 73. nel principio.

(4) Muratori diſſertazione 65. *tom.* 5. *pagin.* 422. *lit. D.* dell' edizione in foglio,

Digitized by Google

bate di altro Monistero, e Rettore di questo nostro, nel tempo, che distrutto trovavasi, e ridotto in una *abbietta Grancìa*.

11. Oltrecchè non deve spaventare il mio peritissimo storico informato a pieno de' Riti monastici, che nel nostro Diploma più volte si faccia rimembranza della parola Monistero; perchè, oltre l'addivenire ciò nel 1087., e perciò dopo quello riedificato; vi è anche da riflettere, che sovente mente la parola *Monasterium* in que' secoli, dinotava una semplice abitazione di un Monaco; mentre scrive *Isidoro* per sentimento di *Cassiano*: *Inter Cœnobium, & Monasterium ita distinguit Cassianus, quod Monasterium possit etiam unius Monachi habitatio nuncupari: Cœnobium autem non nisi plurimorum* (1). E quindi, essendosi nel nono secolo i *Cenobj* incominciati ad appellare anche Monisteri, intendesi perciò quello, che vuol dinotare il *Concilio Romano* tenuto sotto *Eugenio II.*: *Abbates per Cœnobia, vel ut hoc tempore nuncupantur, Monasteria, tales constituantur &c.* (2). Onde non dee maraviglia arrecare al mio severissimo censore, se nell'XI. secolo si fosse attribuito il nome di Monistero ad un ristretto abituro di due o tre Monaci. Perciò, quantunque volte voglia il mio critico intendere il favellar di *Goffredo* per lo tempo antecedente all' anno 1085., anche convenevolmente Io posso dirgli, che quel Monistero, il quale prima era stato desolato, e *destituto* (come dissi nella mia allegazione) da' Saraceni, e Greci scismatici, e da tante altre incursioni di Popoli barbari, altro non conteneva, se

Distinzione tra la parola Monasterium, *e* Cœnobium, *e quando i Cenobj cominciarono a dirsi Monisteri.*

(1) Isidoro *lib.* 1. *de offic. Eccles. cap.* 15.
(2) Concilio Romano sotto Eugenio II. dell'anno 826. can. 27. presso al Labbè *tom.* 9. de' Concilj.

Digitized by Google

non ſe una ſemplice abitazione di un meſchiniſſimo Monaco; e non miga già egli era un Moniſtero dell' Abate, e dodici altri Monaci compoſto, nè fornito.

§. II.

Si dimoſtra, che non facea meſtieri, che 'l Conte Goffredo aveſſe dichiarato nel ſuo diploma, che 'l Moniſtero foſſe di ſua fondazione.

1. PAſſa il mio critico a dire, che ſe due anni ſoli prima il Conte *Goffredo* riedificato aveſſe quel Moniſtero; non avrebb'egli mancato di farne in quel ſuo Diploma rimembranza, nè avrebbe traſcurato di appellarlo *ſuo, o di ſua fondazione, o vero con altra eſpreſſione marcata ſi avrebbe la gloria meritata per tal'opera grande*, ſiccome *fino a dì noſtri ſi contraſegnano alcune Chieſe co' nomi de' loro fondatori, come la Liberiana, Coſtantiniana, Eudoſiana, e tante altre*. E viva il mio critico dottiſſimo, e viva, dappoichè *undique fundit* immenſi profluvj di digeſtiſſime erudizioni. Ora sì, che i miei *ſogni*, ed i *delirj* di *Ughellio* diſperſi rimangono, e dileguati. In quanto a me, a mani giunte mi arrendo alla forza di tanto eruditiſſimo ſapere, il quale pruova molto meglio, che la predicazione di *Frate Cipolla* non faceva. L' *Ughellio* però oſtinatamente non vuol cedergli, anzi fa rumore, e ragionevolmente grida, che 'l ſuo critico, con tutte le ſue pellegrine erudizioni, favella ſempre di quello, ch' e' non intende.

2. Non aveva meſtieri, Signor critico, (così gli dice *Ughellio*) il Conte *Goffredo* appellar ſuo, nè di ſua fon-

fondazione quel Moniſtero nel ſuo Diploma, e molto meno *marcarſi con altra eſpreſſione la gloria meritata per tal opera grande*, come vaneggiate di aver fatto gli antichi Fondatori, da' nomi de' quali vengono contraſegnate la Baſilica *Liberiana*, la *Coſtantiniana*, la *Eudoſiana*, ed *altre*, di cui voi delirate; mentre non vengono queſte così dette, perchè per avventura in alcun diploma, o carta ſi foſſero da' Fondatori quelle appellate *loro*, *o di loro fondazione*; ovvero che *con altra eſpreſſione marcata ſi aveſſero* nelle ſteſſe carte, e diplomi *la gloria per tali opere grandi*; ma la biſogna la va altrimenti; ed acciò altre fiate, che di ſimili materie voi avete meſtieri di favellare, poſſiate da uom, che ſa, ragionarne (egli è l' *Ughellio*, che parla), aſcoltate un poco, come queſta faccenda ne' primi ſecoli è paſſata; e che dipoi ne' poſteriori ſi è accoſtumato.

Coſtume preſſo de' Greci nel voler eternata la memoria di chi s' adoperaſſe in pro del Pubblico, o coſtruiſſe edifizj pubblici.

3. Sin dal tempo de' Gentili ſolevaſi permettere a coloro, i quali alcuna opera, o edifizio in vantaggio del Pubblico coſtruir facevano, d' incidere il nome loro negli ſteſſi edifizj, affinchè la poſterità aveſſe mai ſempre avuta rimembranza del ſuo benefattore: come anche, acciò altri ſpinti, e commoſſi da quella pubblica memoria, la quale onore al ſuo facitore recava, viepiù ſi foſſero animati ad altre opere il pubblico bene promoventi, porre in effetto ed eſeguire.

4. Fu queſto un ſavio penſamento di *Senofonte*, il quale bene a propoſito giudicò, che ciaſcheduno maggiormente a ben fare al Pubblico ſarebbe ſtato commoſſo, quantunque volte ſe gli foſſe renduto l'onore di eternar la ſua memoria, o con ergergli ſtatue, o con far nell' edifizio il ſuo nome incidere, ovvero in altra maniera dimoſtrarſegli il Pubblico ſteſſo grato, allorchè la cauſa pub-

Digitized by Google

pubblica in qualunque guisa quegli avesse vantaggiata.

Legge de' Romani, presso de' quali era vietato a chi ristorasse rovinosi edifizj cancellare il nome del costruttore.

5. Fu questo costume a' Romani ancora tramandato, i quali di buon grado permettevano, che ne' pubblici edifizj il nome, il titolo, o altra insegna del suo facitore apposta, e scritta si fosse; e quantunque volte addiveniva, che quella opera pubblica, o dal tempo corrosa ed invecchiata, o quasi cadente, a rifare si avesse dovuta; permettevasi anche al riedificatore il suo nome, la sua insegna, e 'l suo titolo descrivervi, senza però l'altro del suo primo facitore supprimere, nè raderne; siccome leggesi aver accostumato *Ottaviano Augusto*, il quale: *Opera cujusque, manentibus titulis, restituit* (1).

6. Anzi fu legge inviolabile presso a' Romani, continuamente imposta, e costantemente osservata, il non doversi gli altrui nomi dalle pubbliche opere cancellare, nè togliere; e perciò il Giureconsulto *Paolo* avvisa: *Ne ejus nomine, cujus liberalitate extructum est, erasso, aliorum nomina inscribantur, & propterea revocentur similes civium in Patriam liberalitates, Præses Provinciæ auctoritatem suam interponat* (2). E siccom' è detto, permesso era al ristauratore descriverci anche il suo, senza però il primo nome cassarne; onde leggesi da *Callistrato* Giureconsulto: *Si quis opus ab alio factum adornare marmoribus, vel alio quoquo modo ex voluntate Populi facturum se pollicitus sit, nominis proprii titulo scribendo, manentibus priorum titulis qui ea opera fecissent, id fieri debere Senatus censuit* (3). E quin-

(1) Svetonio nella Vita di Augusto al *cap.* 31.
(2) Paolo nella *l.* 2. §. *ult. D. de operibus Publicis.*
(3) Callistrat. nella *l.* 7. §. *si quis D. cit. tit.* Questi titoli, sono lo stesso, che Iscrizioni, siccome gli spiega Cujacio *lib.* 21. *observat. cap.* 13.

Digitized by Google

quindi a neſſun' altro era permeſſo di apporre il ſuo nome a cotali pubblici edifizj, ed opere, ſalvo al ſolo Principe, e a coloro, a ſpeſa de' quali quelle fatte ſi foſſero; e perciò *Marcello* Giureconſulto notò: *Inſcribi autem nomen operi publico alterius, quam Principis, aut ejus, cujus pecuniâ id opus factum ſit, non licet* (1).

7. E facendo io ora una digreſſione, nel mentre, che *Ughellio* ſta a meditare la ſua riſpoſta al mio, e ſuo critico, dico, che non ſenza ſtupore, e ribrezzo ho mirato in queſta noſtra cultiſsima Capitale, e di uomini grandi, e pieni di zelo fornitiſsima, radere, e cancellar molte pubbliche Iſcrizioni, ed inſegne, le quali, o alcune biblioteche per uſo del Pubblico laſciate, o altre opere in pubblico vantaggio coſtrutte, additavano; ſenza che riſentimento alcuno ſiaſene fatto; laſciandoſi così da gente dedita al ſolo ſuo privato vantaggio (oppoſto per altro, e dirittamente a' ſuoi primieri voti contrario), cotanto bene al povero Pubblico involare, ed i Giovani dal modo di poter ivi apprender virtù, defraudare.

8. Ma ritornando al fil del ragionare, rinvengo, proſiegue l' *Ughellio*, che tutto ciò, quaſi che preſſo ogni nazione, accoſtumavaſi, da i Rodiani in fuori; i quali, allorchè le ſtatue in onore di altrui erger decretavano, ſe addiveniva altre ad altri loro benefattori innalzarne, ingratiſsimamente dalle prime i nomi cancellavano (2). Tale dunque era l'antica coſtumanza nelle opere pubbliche, e profani edifizj. *Coſtume biaſimevole de' Rodiotti.*

9. Allorchè poi da Romani alcuna opera, da loro ſagra reputata, facevaſi, come un Tempio, un Altare, o altro dono; an-

(1) Marcello nella *l.* 3. *D. eod. tit.*
(2) S. Gian-Criſoſtomo *in Rhodiacif.*

Digitized by Google

anche in essi il nome proprio descrivevasi, e nel tempo della vana consegrazione, la quale dal Pontefice facevasi, tenendo gli edificatori colle mani la porta del Tempio, o altra parte dell' Altare, le superstiziose parole della consegrazione dal Pontefice pronunziate, essi ridicevano; ed indi nel tempo stesso, quelle leggi, e que' patti, i quali meglio piacevano, dopo la formola della consegrazione, si descrivevano (1). E quindi agevolmente comprendiamo quello, che il Giureconsulto *Scevola* vuol dinotarci, allorchè egli avvisa: *Seja testamento ita cavit: Si mihi per conditionem humanam contigerit, ipsa faciam; sin minus autem, ab heredibus meis fieri volo; jubeoque signum Dei ex libris centum in illa sacra æde, & in patria statui, cum subscriptione nominis mei* (2).

Costume degli Ebrei.

10. E passando da' Gentili al Popolo d'Isdraele, si ravvisa, che la bisogna altrimenti si accostumava; imperciocchè l'edifizio il nome del suo edificatore sortiva, senza che in quello il suo nome si fosse notato; e quindi leggiamo: *Porro Absalom erexerat sibi, cum adhuc viveret, titulum, qui est in Valle Regis; dixerat enim, non habeo filium, & hoc erit monumentum nominis mei. Vocavitque titulum nomine suo, & appellatur manus Absalom usque ad hanc diem* (3). Spiegando poi e dichiarando *Francesco Vatable* quel *titulum* per un arco trionfale, o piramide, nota: *Ceperat hoc consilium Absalom, & erexerat sibi in vita sua Arcum triumphalem, vel pyramidem, quæ sita est in Valle Regis* (4).

11.

(1) Vedi presso al Rosino antiquit. Romanar. *lib.* 2. *cap.* 2. la formola della dedicazione de' Tempj.

(2) Scevola nella *l.* 40. §. *ult. D. de Auro, & Argento legato.*

(3) *Lib.* 2. *Regum cap.* 18. *n.* 18. Vedi ancora *lib.* 4. *Regum cap.* 23. Isaia *cap.* 19. ed in altri molti luoghi.

(4) Vatable al suddetto luogo.

Digitized by Google

11. Egli però è d'avvertire, che così da questo passo della Sagra Scrittura, come da molti altri, nessuna iscrizion di nome del facitore si ravvisa in cotali opere disegnata; ma sì bene, dall'esserſi soltanto fatta, per ragion di esempio, da *Assalonne*, il costui nome quell'arco conservava.

12. Dappoichè dal Divin Salvatore fu all'intero uman genere apportata l'eterna salute, incominciò a darsi il nome alle Basiliche; il che addivenne, perchè ad alcun Martire dedicavansi, da cui poi traevano quelle il nome; come ne rende testimonianza *S. Paolino* Vescovo di Nola, il quale, favellando della Basilica dedicata a *S. Felice*, scrive così: *Basilica igitur illa quæ ad Dominædium nostrum communem Patronum in nomine Domini Christi jam dedicata celebratur* (1). Così in Africa fu appellata la Basilica *Florenzia*, non altronde, se non perchè al *S. Vescovo Fiorente* ella fu dedicata, come avvisa *S. Agostino: Honorastis Episcopum vestrum, ut hanc Basilicam Florentiam vocarè velletis* (2); e così di tante, e tante altre.

Costumanza della Chiesa di chiamare le Basiliche, e i tempj col nome di quel Santo, a cui erano consagrati.

13. Or siccome si onoravano i Santi, appellando col lor nome quelle Basiliche, le quali ad essi dedicavansi; così in processo di tempo si pensò di render l'onore ancora a coloro, i quali quelle fondate aveano, quasi peravventura a somiglianza di ciò, che presso gl'Isdraeliti co' Fondatori de' pubblici edifizj erasi accostumato. Quindi furono sovente dal Pubblico denominate le Basiliche col nome de' proprj Fondatori; senza che costoro appellate quelle avessero *loro, o di loro fondazione, nè che con altra espressione marcata si avessero la gloria meritata per*

Sortivano alcune volte il nome del Fondatore.

(1) S. Paolino nella Pistola 12.
(2) S. Agostino Sermone 37. nel supplemento.

Digitized by Google

tal'opera grande; come voi, vaneggiando, Signor critico, *delirate* (parla l' *Ughellio*). E da ciò ſurſero le Baſiliche *Conſtantiniane*, *Liberiane*, *Eudoſiane*; *e 'l titolo di Damaſo*, quello di *Equizio*, l' altro di *Paſtore*, il *titolo di Veſtina*, di *Lucina*, e *Faſciola*, e tante altre, le quali la denominazione traſſero da' loro Fondatori, o Fondatrici, ſenza che eſſi aveſſero giammai, *ſognando*, *delirato* dichiarare in qualche carta, o ſtrumento, eſſer tali Baſiliche *loro*, *o di loro fondazione*, come voi Signor Maeſtro, anzi Maeſtriſſimo, ſprecando carta, avete nella voſtra nota, *delirando*, vaneggiato. E quindi ſcrive il graviſſimo *Franceſco Fiorente*: *Hoc tantum certi reperimus, aliquando nomina Fundatorum Eccleſiis, Oratoriis, & Xenodochiis impoſita fuiſſe* (1). Ed il *Van-Eſpen* anche avviſa: *Quin & a Fundatoribus ceperunt etiam antiquiſſimis temporibus ipſæ Eccleſiæ nomen ſuum mutuare; atque titulus Eccleſiæ nomen Fundatoris præferre* (2).

14. Anzi il mentovato *Franceſco Fiorente* nota: *Contra communem tamen, & ſtrictam rationem ex æquitate, & indulgentia quadam receptum in gratiam Fundatorum, ut ſicut ab initio de nomine Martyrum, & Sanctorum, quibus Eccleſiæ dicabantur, ſolebant appellari Eccleſiæ; ita de nomine Fundatorum honoris cauſa denominarentur* (3). Onde deduceſi, che non già, perchè i Fondatori dichiaravano eſſer *loro*, *o di loro fondazione* quelle Chieſe, e Baſiliche, venivano co' loro proprj nomi appellate; ma era quello un onore, che la primitiva Chieſa,

(1) Franceſco Fiorente al *Lib.* 3. del Decretale *tit.* 38. *de jur. patronatus pag.*291. *tom.* 2.

(2) Van-Eſpen *jus Eccleſiaſticum par.* 2. *ſezion.* 3. *tit.* 8. *de jur. patronat. cap.*1. *num.*5. della edizione del 1753.

(3) Franceſco Fiorente *de Antiquo jure patronat. pagin.*82.

Digitized by Google

ſa, e que' primi Criſtiani gli rendevano per un atto dovuto di gratitudine; giacchè poco curavano tali Fondatori con *altre eſpreſſioni marcarſi la gloria meritata per tal' opera grande*; di cui per altro non erano così ambizioſi, come voi, Signor critico, *delirando*, penſate.

15. Quindi è, che 'l noſtro Conte *Goffredo* tampoco curò, riedificando, ed arricchendo quel Moniſtero, nel ſuo Diploma *appellarlo ſuo, o di ſua fondazione, nè con altra eſpreſſione marcarſi la gloria meritata per tal opera grande*; perchè altra gloria maggiore *marcata* egli ſi avea, allorchè coll' armi alla mano quaſi tutta quella Provincia ſi ſottomiſe. Queſta gloria però, ch' egli non curò *marcarſi*, glie la reſe il Pubblico, il quale, anche per la lunga ſtagione di 338. anni (i quali decorſero dal 1085. al 1423.) lo reputò ſempre, e chiamollo colle ſeguenti eſpreſſioni: *Bonæ memoriæ Domini Goffridi Fundatoris, & Dotatoris Monaſterii prælibati* (*S. Benedicti*) (1). E quello, che è di più, che queſta gloria *meritata*, glie la *marcò*, non ſolo la gente laica di quaſi tutte quelle contrade convicine; ma lo ſteſſo Capitolo della Chieſa Cattedrale di Converſano glie la confermò; giacchè quello ſtrumento, in cui tutto ciò leggeſi, fu fatto: *cum auctoritate & præſentia venerabilis viri Abbatis Antonelli Archidiaconi Converſani auctorizantis* (2).

Teſtimonianze per la riedificazione fatta da Goffredo del Moniſtero di Converſano, e per averlo arricchito.

16. Ed ecco dunque, che i miei *deliri* (conchiude *Ughellio*) non ſono tali, come voi purgatiſſimo critico gli ſpacciate, non per altro, ſe non per far moſtra delle voſtre digeſtiſſime erudizioni.

(1) Di ciò ſi è ragionato nella mia Allegazione *pag.* 95. e 96.

(2) Vedi la pagina 96. dell'anzidetta mia allegazione *verſ. E quello, che maggior*, ove ſi rapporta lo ſtrumento del 1423., in cui ſi dichiara, che Goffredo fu Fondatore e dotatore del Moniſtero.

Digitized by Google

§. III.

In cui si risponde all' immaginata falsità della Bolla di Lione III. del 815.

1. OR avendo terminato *Ughellio* il suo ragionamento in difesa de' suoi reputati *deliri*; uopo è, che io faccia un' apologia a' miei *sogni*, i quali si raggirano intorno alla destruzione del Monistero prima dell' anno 1085. addivenuta; e perchè l' *Ughellio* co' suoi *deliri* scrisse, che questo era stato riedificato dal Conte *Goffredo*, senza verun monumento addurne; Io co' miei *sogni*, cosa convenevole giudicai compruovare quello, che il *delirante* Scrittore notato avea (1). E perchè io recai una Bolla di *Lione* III. dell' anno 815. per divisare cotale destruzione; e dimostrai questa esser continuata fino all' anno 1085., egli il mio critico appicca subito una falsità a cotal Bolla; secondochè suol mai sempre e' fare di que' diplomi, e carte, le quali al suo vano disegno si oppongono e danno impaccio. Quindi è, che mi conviene di far conoscere la verità della rammentata Bolla; e di tutto ciò, che, per compruovare la destruzione del Monistero, fu con sode ragioni detto, e rapportato.

Si risponde ad una falsa accusa dell' Avversario intorno alla venuta de' Saraceni menzionati nella Bolla.

2. Or per pruovare il critico mio dottissimo la falsità della Bolla di *Lione III.*, la quale si legge presso lo stesso *Ughellio* (2), in primo luogo spiritosamente con un mendacio asserisce, che da me si fissò l'epoca della venuta da' Saraceni nell' 806.; quandochè quella è da stabilirsi nell' anno 840., siccome *da più gravi in-*

ve-

(1) Vedi la pagina 19. fino alla 26. della mia prima allegazione.
(2) Italia Sacra *tom. 7. de Episc. Conversan. n. 2.*

Digitized by Google

veſtigatori delle coſe antiche di queſto Reame fondatamente ſi ſoſtiene (1).

3. Io ſicuramente ſon perſuaſo, che gli occhiali gli ſi attraverſarono nel leggere la mia allegazione; imperciocchè da me ſi diſſe (2), che la prima incurſione de' Saraceni ſeguìta in Italia, e nel Regno, fu nell' 806., e l'altra addivenne nell' 812. Soggiunſi dopo, che nell'anno 840. *ſi videro quaſi che ſtabiliti in Taranto*; e nell' anno 841. s'impadronirono di Bari. Tuttociò io comprovai coll' autorità di graviſſimo Storico da ſenno, com' egli è *Carlo Sigonio*, a cui non contraddice l'eruditiſſimo Abate *Saſſo* nelle ſue note, le quali ſu'l medeſimo ſi leggono (3). Ond' è, che da me fu diſtinto tra le due prime ſcorrerie ſuccedute negli anni 806. ed 812., e la quaſi ſtabil ſede de' Saraceni fiſſata in Taranto, ed in Bari. E quindi avviſai, che ſe nell' anno 806. ed 812. erano ſtate quelle due incurſioni, e ſcorrerie de' Saraceni nel littorale Italiano; giuſtamente nella Bolla di *Lione III.* dell' anno 815. dicevaſi, che il Moniſtero di S. Benedetto da' Saraceni, e Greci Sciſmatici (4) era ſtato deſtrutto e deſolato.

4. Addita il mio critico l'autorità del ſempre da commendarſi dottiſsimo, ed eruditiſsimo Monſignor *Aſſemanni*, per diviſare, che l'anzidetta Bolla ſia apocrifa, e non vera. Egli così è, queſto grave Storico de' noſtri dì, impegnatiſsimo nel dimoſtrare la deſtruzione della Chieſa di Canoſa addivenuta tra l' anno 872., e l' anno 875., e non già nell'anno 818., come il *Beatillo* ſcriſſe, vie-

(1) Anonimo *pag.* 8.
(2) *Pag.* 21. della mia allegazione.
(3) Sigonio *de Regno Italiæ lib.* 4. *anno* 806., 812., 835., 840.
(4) De' Greci Sciſmatici ragionai nella *pagin.* 22., *e ſeg.*

Digitized by Google

viene a ragionare della Bolla di *Lione III.*, e forma giudizio, che ſia apocrifa; ma con qualche eſitazione. Or ſe a me riuſcirà dimoſtrare, che le ragioni addotte dall' *Aſſemanni* non reggano; ſeguirà quindi, che la Bolla ſia vera, e che ritrovavaſi il noſtro Monaſtero nel 1085. impoverito e deſtrutto.

L'Editore del Bollario Romano, e l'Aſſemanni credono guaſta, ed interpolata la Bolla di Lione.

5. Monſignor *Aſſemanni* dunque (1), dopo di aver recate le parole della Bolla, ſcrive (2): *Verum multa ſunt, quæ me inducunt ad affirmandum, id Leonis Papæ diploma ſuppoſitionis vitio laborare*. Prima di addurre le ſue ragioni, traſcrive egli il parere dato dall' editore del Bollario ſtampato in Roma nel 1739., il quale fa la ſeguente cenſura all' anzidetta Bolla: *Contextus ipſe hujuſce Privilegii, ut illud interpolatum putem, facit; non enim obſcurorum illorum temporum ſtylus eſſe videtur in omnibus, quamvis Pontificii diplomatis morem ſapiat in quammultis: illud ne animadvertam, Cardinalium S. R. E. ſubſcriptione ſuſpicionem non parum augeri* (3).

6. Con buona pace dell' Editore del Bollario, e di *Aſſemanni* ſia detto, eſſi sbagliano; poichè quale ſia la interpolazione non ſi adduce. Non ſi nega, che la Bolla ſia dello ſteſſo ſtile de' diplomi Pontificj; ma in che poi da queſto diſcordi, ſi tace. Io dovrei traſcriverla interamente, acciò ciaſcheduno l'aveſſe ſotto gli occhi; ma perchè alcuni luoghi al caſo noſtro confacenti ne dovrò rapportare, perciò, per non divenire maggiormente nojoſo, potrà ciaſcheduno leggerla nel Bollario, o preſſo lo *Ughellio*, ed anche nello ſteſſo *Aſſe-*

(1) *Italica hiſtoria Scriptores tom.* 1. *cap.* 18. *n.* 23. e ſeguenti.
(2) Nel *n.* 25.
(3) Bullario *tom.* 1. *pag.* 162. ed Aſſemanni nel luogo addotto *n.* 25.

Digitized by Google

ſemanni (1). Non baſta il dire, che un diploma ſia interpolato, racconciato, rifatto, o rappezzato; ſenza diviſare quale ſia la interpolazione, e racconciamento di quello.

7. Tanto maggiormente ſi ſcorge, che non vi ſia la ſuppoſta interpolazione; perchè queſto diploma, o Bolla non contiene coſa veruna di ſpezioſo, per cui ſi poſſa almeno da lontano figurare tal vizio; leggendoſi ſoltanto in eſſa la conferma fatta da *Lione III.* dell'Abate di queſto Moniſtero, il quale non ſi potè eleggere da' Monaci del medeſimo, perchè *adeo deſtitutum reperiebatur, ut neque major, neque ſanior eſſet pars pro Succeſſore eligendo*, per cagione del devaſtamento e deſtruzione di quello da' Saraceni, e Greci ſciſmatici commeſſa e praticata. Or non eſſendoſi potuto eleggere l'Abate dal numero de' Monaci di quello, eranſi con conſiglio di *Goffredo* Abate del Moniſtero di S. Benedetto di Bari uniti que' del Priorato di S. Niccola di Porto aſpro di Monopoli, con coloro, i quali nel Moniſtero di S. Benedetto di Converſano erano, ed eletto eraſi l'Abate. Queſta elezione dunque fu da *Lione III.* confermata. Or quale coſa di eſorbitante, o di ſpezioſo ſi ha da coteſta Bolla, che debbaſi credere racconciata, e racconciata prima dell' *Ughellio* almeno cento altri anni? *cui bono?* a chi ne ſeguiva vantaggio, o danno da queſta interpolazione?

Si riſponde a queſta aſſerzione, e ſi addita non eſſervi cagione, per cui la Bolla aveſſe potuto interpolarſi, e rifarſi.

8. E quindi quantunque volte non ſi additi la ragione, per cui ſia ſeguìta la interpolazione; nè in che conſiſta, ed ove quella ſia; convenevolmente poſſo io uſare la riſpoſta fatta dal dottiſſimo *Mabillone* all' eruditiſſi-

(1) Bollario nel luogo additato; Ughellio *Italia Sacra tom.* 1. *de Epiſcopo Cuperſano nu.* 2. Aſſemanni nel luogo citato *n.* 23.

Digitized by Google

tissimo *Carlo Coinzio*, il quale reputava interpolati i Concilj 3. 4. e 5. di *Orleans*, di *Arles*, ed altri: *Quorum interpolatio nulla idonea ratione probari potest, cum causa interpolandi nulla subesse queat* (1).

Seconda obbiezione per la falsità della Bolla, cioè per essere sofcritta da' Cardinali della S. R. Chiesa.

9. Ma per dimostrare più chiaramente lo sbaglio, in cui incorrono, egli è d'avvertire, che l' Autor della censura suddetta, seguitato dall' *Assemanni*, fa crescere il sospetto della interpolazione, perchè leggonsi sottoscritti in quella Bolla i Cardinali della S. Romana Chiesa: *Cardinalium S. R. E. subscriptione suspicionem non parum augeri*. Ma quanto vano sia questo sospetto, e quanto ingiusta la censura, brevemente si diviserà.

La soscrizione de' Cardinali nelle Bolle Pontificie s'introdusse a' tempi di Paolo I. intorno agli anni 737.

10. La soscrizione de' Preti Cardinali nelle Bolle Pontificie non fu cosa rara ne' tempi trasandati; anzi quella cominciò, secondo il giudizio del dottissimo *Mabillone*, ne' tempi di *Paolo I.* Sommo Pontefice, il quale ascese al Pontificato nell'anno 757., cioè trentanove anni prima che fosse stato Pontefice *Lione III.*, il quale nel 796. incominciò a reggere la Cattedra di S. Pietro (2). Or di *Paolo I.* si vede firmato, e sottoscritto uno strumento per lo Monistero Romano de' SS. Stefano e Silvestro, colla sottoscrizione ancora de' Vescovi, ed indi con quella de' Preti Cardinali, ed Arcidiaconi della Chiesa Romana. Nè solo questo, ma infiniti altri esempj il rammentato gravissimo Scrittore reca, onde cotal costume pienamente vien comprovato (3).

11. E quindi avvisa l' incomparabile *Muratori*: *Et profecto Bullas quamplurimas Romanorum Pontificum sive*

(1) Mabillon. *de Re Diplomatica lib. 2. cap. 24. num. 2.*
(2) Vedi l'Anonimo Francese nella Storia de' Pontefici *tom. 1. anno 757. ed anno 796.*
(3) Mabillone *de Re Diplomatica lib. 2. cap. 20. num. 2.*, e seguenti.

Digitized by Google

ſive editas, ſive ineditas vidi, quibus ſubſcribunt Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinales, Presbyteris titulum ſuæ Eccleſiæ præferentibus, non autem Diaconis (1). Nè in que' tempi i Cardinali aveano quelle prerogative, di cui ne' ſecoli poſteriori ſi ſon veduti forniti; perchè cominciò la loro preeminenza ſotto *Niccola II.* Sommo Pontefice, il quale col concilio Romano tenuto nell'anno 1059. (dopo ritornato dal noſtro Regno in Roma, e dopo quella ſpezioſa inveſtitura data a *Roberto Guiſcardo*, di cui alcuna coſa ho detto (2)) col concilio Romano, ripeto: *eſt ſtatutum, ut electio Romani Pontificis in poteſtate Cardinalium Epiſcoporum ſit*. Del cui concilio ſon degne da notarſi le parole dello ſteſſo canone: *ita ut ſi Apoſtolicæ ſedi ſine præmiſſa concordi, & canonica electione eorum (Cardinalium Epiſcoporum), ac deinde ſequentium Ordinum religioſorum, Clericorum, & Laicorum conſenſu, intronizetur, is non Papa, vel Apoſtolicus, ſed Apoſtaticus habeatur* (3).

I Cardinali ſalirono in grande ſtima ſotto il Pontificato di Niccola II. Il loro intervento fu reputato neceſſario nell' Elezione del Papa, il quale era aſſunto al Trono col conſenſo degli altri Eccleſiaſtici, e de' Laici.

12. Incominciòſſi allora ad accreſcere, ed innalzare come dignità quello, che prima era una neceſſaria incardinazione, e ſervigio di alcuna Chieſa; e ſi proccurò ancora di reſtrignere l' elezione de' Sommi Pontefici a poco a poco ad eſſi Cardinali, per indi eſcluderne in tutto il Romano Imperatore, ſiccome anche confeſſa lo ſteſſo *Lodovico Tommaſini* (4).

Come reſtò preſſo de' ſoli Cardinali.

(1) Muratori *diſſertazion. 61. de Cardinalium inſtitutione tom. 5. pag. 166. lett. C.*

(2) *Pag. 15. num. 23.*

(3) Concilio Romano dell'anno 1059. ſotto Niccola II. *Can. 1.* preſſo al Labbè *tom. 12.* de' concilj.

(4) *De veter. & nova Eccleſiæ diſcipl. p. 1. lib. 2. cap. 113. num. 2. verſ. Nec inane hoc erat ſtudium attollendæ Cardinalium authoritatis.*

Digitized by Google

Donde ebbero il loro nome.

13. E quindi è, che noi veggiamo questo titolo prima usato non solo nella Chiesa Romana; ma in quella di Melano, e di Ravenna (1); essendo in que' tempi semplici Parochi, i quali per essere addetti, ed ascritti alle loro Chiese, ed obbligati perciò alla residenza; portavano il titolo di *Presbyterorum Cardinalium &c.* cioè di Preti incardinati; o come altri vogliono di Preti primarj, e principali delle loro Chiese (2); sebbene piaccia meglio la prima derivazione al Muratori, allorchè scrive: *Hinc autem Cardinalis nomen originem duxisse, putandum est, quod veteres cardinare, & incardinare dicerent infigere, inserere, connectere* (3). Io però osservo, che anche dopo innalzato a dignità l'ufizio di Prete Cardinale, o incardinato, molte Chiese ritennero i loro Preti Cardinali, e spezialmente la Napoletana ebbe i suoi fino al terzodecimo secolo, come si può ravvisare dalla Bolla di *Pietro* Arcivescovo di quella Cattedrale dell'anno 1231., rapportata insieme con molte altre di tempi più anteriori da *Bartolomeo Chioccarelli* (4).

14. Or dunque, se da' monumenti recati da notanti uomini per ogni verso saggiatissimi, ed i quali leggonsi nel *Bollario Cassinese*, presso al *Mavena*, ed allo stesso *Ughelli* in molti altri luoghi, (oltre gli inediti, di cui fa testimonianza il sincerissimo *Muratori*) si ravvisa la soscrizione de' Preti Cardinali nelle Bolle; e si vede praticata anche trentanove anni prima

(1) Muratori ivi stesso.
(2) Vedi il Jureto, Panciroli, e Salmasio presso al Muratori nella stessa dissertazione nel principio.
(3) Nello stesso luogo nel principio lettera B.
(4) Chioccarelli *de Archiep. Neapolit. anno* 1217., e vedi l'anno 1177. e 1192., ove se ne ravvisa una del 1213., in cui si legge. *Ego Paul. Archipresbyter Cardinalis.*

Digitized by Google

ma della noſtra Bolla; con quale ſpirito di verità, ſi può poi francamente dire: *Cardinalium S. R. E. ſubſcriptione, ſuſpicionem (interpolationis) non parum augeri?* E non ravviſaſi eſſer queſto un ſoſpetto dal poco conoſcimento del coſtume di que' tempi ſurto, e derivato? E quindi ſi ſcorge quanto vana ſia la cenſura dell' Editore Romano alla noſtra Bolla, per la poca eſpertezza ſua dell'antichità, affiſſa ed appiccata.

15. Il dottiſſimo *Aſſemanni* poi proſiegue ad eſaminare i ſucceſſi, i quali nella Bolla ſi veggono rammentati; e proccura egli il valentuomo dimoſtrare, che ſieno quelli contraddicenti alla ſtoria di que' tempi. In primo luogo pondera le ſeguenti parole della Bolla: *Nuper per Dorotheum Subdiaconum, & Monachum nos humili prece ſupplicaſti, iſtud Monaſterium, in quo olim quadraginta Monachi Deo famulabantur, ob Saracenorum impietatem in Italiam confluentium, & Principum Græcorum ſchiſma, poſt dilecti filii Theophilacti prædeceſſoris tui in præfato Monaſterio Abbatis obitum, adeo deſtitutum reperiebatur, ut Monachorum, qui in eo poſt iſtius Regionis devaſtationem ſuperfuerint, neque major, neque ſanior eſſet pars pro Succeſſore eligendo.*

Perchè nella Bolla, che è degli anni 815. ſi fa parola di ſciſma di Prencipi Greci, quando ſino dal 788. era ceſſato, l' Aſſemanni ne tragge un'altro argomento di falſità d' eſſa.

16. Eſaminando dunque l' *Aſſemanni* le parole *Principum Græcorum ſchiſma*, avviſa, non confarſi queſto all'anno 815., in cui la Bolla fu data fuori; poichè dall' anno 788. ſino all'anno 815. nè vi furono Prencipi ſciſmatici Greci; nè mai coſtoro invaſero per tal tempo la Puglia, la quale fu ſottopoſta a' Longobardi. Ma ſia detto con quella venerazione, che ſi dee a così valentiſſimo uomo, egli s' inganna tanto nello intendimento delle parole della Bolla, quanto nella ſtoria, traſportato dall' autorità del *Pagi*.

Digitized by Google

Non può negarsi, che lo scisma degli Iconoclasti sursse nel nono anno di Lione Isaurico, e rimase quasi soffogato nel 787. col secondo Concilio Niceno.

17. E che sia così, egli è d'avvertire, che non ci ha dubbio, che la persecuzione delle Immagini cominciò sotto *Lione Isaurico* nel nono anno del suo empio impero, e propriamente nell'anno 724., o come vuole il *Fleurì* (1) nell'anno 726. E sebbene *Teofane* rapporti ciò accaduto nell'anno 717. (2), ciò addiviene, perchè fissando egli la Nascita del Salvatore nel 5501., e seguitando questa *era*, incomincia la sua *Cronografia* dal quarto anno di *Diocleziano* Imperatore, che fa cadere nel 280.; e perciò egli anticipa sette anni, i quali debbonsi sempre aggiugnere per formare il computo comune; e quindi agli anni 717., aggiunti altri sette, ricade il successo suddetto nell'anno comune 724. (3). Scrive dunque *Teofane*: *Hoc anno (nono) irreligiosus Imperator Leo de proscribendis, & deponendis Sanctis & venerandis Imaginibus primum tractatum habere cepit* (4).

18. Durò questa peste fino al 787., a cui sotto *Irene*, e *Costantino* suo figlio Imperatore di Oriente, col secondo *Concilio Niceno*, e settimo Generale in tal anno tenuto, secondo *Teofane* (5), il Labbè (6), ed al-

(1) Fleurì *nella Storia Chiesastica lib.* 42. *num.* 1.

(2) Teofane nella Cronografia nel nono anno di Lione Isaurico *pagin.* 338. dell'edizione di Parigi, e 269. di quella di Venezia

(3) Che Teofane seguiti l'Era del 5501., come anche Giorgio Monaco, Niceforo, e prima di costoro S. Massimo Monaco, vedi il *Petavio de doctrina temporum lib.* 9. *cap.* 3. nel principio.

(4) Teofane nell'additato luogo.

(5) Teofane nella Cronografia anno 780. della sua era, ovvero 787. della comune, anno 8. di Costantino Imperatore *pagin.* 390. dell'edizione di Parigi, e 310. di Venezia.

(6) Labbè *tom.* 8. *de Concilj*. Della storia di questo concilio, vedi lo stesso Labbè nel luogo citato. Natale Alessandro nella storia Chiesastica secolo 8. *cap.* 2. §. 3.. Fleurì nella storia Chiesastica *lib.* 44. *num.* 29. Cristiano Lupo *tom.* 3. delle sue opere, *cap.* 7. della *dissertazion. de septima synodo generali*.

Digitized by Google

altri, fu dato in parte riparo. Dico in parte, perchè dopo fu proſeguita ſino all' anno 870., allorchè col quarto *Concilio Coſtantinopolitano*, ed ottavo generale fu interamente eſtinta; ancorchè dopo foſſe nuovamente riſorta, e ſeguitata.

19. Poſto per vero, per pochi momenti, ciò che dice l'eruditiſſimo *Aſſemanni*, che dal 788. ſino all' 815. non vi foſſe ſtato ſciſma ne' Greci; non perciò ne ſiegue, che la Bolla di *Lione III.* ſia falſa, perchè rammenta la devaſtazione fatta da' Prencipi Greci ſciſmatici. E che ſia così, egli è d'avvertire, che ſino all' anno 787. fu in piedi lo ſciſma, nè ſi pensò di terminarlo, ſe non in queſto anno per opera di *S. Taraſio*, quaſi che forzato ad aſſumere il Patriarcato di Coſtantinopoli (1); ſicchè da tale anno ſino all' anno 815. non eran decorſi, che ſoli 28. anni. Or facendo menzione la Bolla delle devaſtazioni da' Greci ſciſmatici praticate, e commeſſe nella Puglia, come già eran ſeguite ventotto anni innanzi; quale improprietà quella in se contiene? quale coſa falſa aſſeriſce?

Moſtraſi come la Bolla poſſa intenderſi, che menzioni queſto ſciſma ſtato non più, che pochi anni addietro.

20. Ed è da riflettere, come dee fare, chi vuole attentamente giudicare della verità, o falſità delle carte, e de' diplomi, che la Bolla non riferiſce già queſto ſucceſſo, come ſeguito in quell' anno, o in altri poco prima; ma come da qualche tempo addivenuto; imperciocchè in quella ſi legge, *ob Saracenorum impietatem in Italiam confluentium, & Principum Græcorum Schiſma, poſt dilecti filii Theophilacti prædeceſſoris tui obitum, adeo deſtitutum reperiebatur, ut Monacho-*

(1) Teofane nel luogo citato anno 5. di Coſtantino *pag.* 387. della edizione di Parigi, e 307. di Venezia.

Digitized by Google

chorum, qui in eo post istius Regionis devastationem superfuerint. Or questa maniera di parlare ci dimostra lo scisma de' Greci, e le loro devastazioni in qualche tempo rimoto, ed in una certa distanza accadute.

21. Tanto più cotesto corso di tempo si ravvisa; quanto perchè non solo, che la rammentata elezione non potette farsi immediatamente dopo la morte di *Teofilatto*, per cagion del novero mancante de' Monaci; ma anche, perchè dopo di quella molto tempo decorse, per ottenerne da *Lione III.* la conferma, per cagion, che *ad urbem tunc non esset tutus accessus*, come dichiara la Bolla medesima; il quale non sicuro accesso da Converſano a Roma, non in altro tempo si può verificare, se non quando prima dell' anno 788. era tutta la Puglia inondata dall' Esercito Greco, e da quello de' Longobardi e Francesi insieme uniti, per la guerra, che seguì con ordine di *Carlo Magno*, di cui a suo luogo proprio farò rimembranza. Si aggiunga, ch' essendo seguite le altre scorrerie de' Saraceni, come diviserò, non poteansi quindi tali successi altrimenti spiegare. L' *Assemanni* per contrario attribuisce alla Bolla un intendimento, come se questa tai fatti dall' anno 788. all' anno 815. addivenuti recasse; il che quanto dal vero senso delle parole trascritte sia alieno, ognuno, che dirittamente pensa può ravvisare.

Tra gli anni 788, e 815. nacquero varj sconvolgimenti nell' imperio greco; dacchè Costantino dopo

22. Prosiegue l' *Assemanni* (1), che dal 788. all' 815. nessuno scisma ci fu in Costantinopoli, e molto meno ne' Greci Imperatori. Or veggiamo se questo fatto sia vero. Terminato già il secondo *Concilio Niceno*, *Costantino* Imperatore nel seguente anno, per opera di sua

(1) Nell' anzidetto *num.* 25.

Digitized by Google

ſua madre *Irena*, ſposò *Maria* Armena, con qualche ſuo diſpiacere per altro, giacchè eraſi precedentemente il matrimonio colla figlia di *Carlo Magno* trattato (1).

po d'aver preſa in moglie Maria Armena, volle ripudiarla, invaghito di Teodota.

23. Ma ſurte alcune diſſenſioni tra *Irena*, e *Coſtantino* ſuo figlio, per l'ambizione, che coſtei avea di regnar ſola; e quelle finalmente in qualche maniera compoſte, *Coſtantino* riſtuccoſſi di *Maria* ſua moglie, e s'invogliò di *Teodota*, per opera di *Irena*, la quale procurava di renderlo odioſo al Popolo, affine di poter ella regnare; e quindi fu, che nel meſe di Settembre ſpoſolla (2). Dovette *Coſtantino* ripudiar *Maria* ſua legittima moglie; ne chieſe perciò l'approvazione del Patriarca *S. Taraſio*; ma queſti ricusò (3). Anzi *S. Platone*, e *S. Teodoro Studita* ſuo diſcepolo apertamente ſe gli oppoſero, e dalla ſua comunione ſi ſepararono, dichiarandolo ſcomunicato (4).

24. *S. Taraſio* Patriarca di Coſtantinopoli non volle ſcomunicarlo, per dubbio, che non aveſs' egli apertamente, ſiccome minacciato avea, preſe le parti degl' Iconoclaſti, i quali in gran numero tuttavia erano in tutto l'Impero di Coſtantinopoli; la quale diſſimulazione non piacendo a *S. Platone*, nè al ſuo diſcepolo *Teodoro*, ſi diviſero eſſi, ſiccome feron tutt'i Monaci di Oriente, dalla comunione del Patriarca *Taraſio*; onde ſcrive *Teofane* -- *Eodem etiam anno Pla-*

to

(1) Teofane anno 788., di Coſtantino anno 9.
(2) Teofane anno 788. della ſua ere, e 795. della comune *pagin.* 396. e 397. dell'edizione di Parigi, e 315. di Venezia.
(3) Vita di S. Taraſio preſſo al Bolland. *tom.* 5. 25. di Febbrajo *pag.* 584. Fleurì ſtoria Chieſiaſtica *lib.* 45. anno 795. *num.* 1.
(4) Vita di S. Teodoro Studita *num.* 18., e 19. Fleurì nel luogo addotato.

Digitized by Google

to Saccundionis Præpoſitus a Tarasii Patriarchæ communione ſe ſegregavit, quod ille communionis ſuæ participem redderet Imperatorem, & Catechiſtæ Imperatricis tondendæ poteſtatem feciſſet, & Abbati Joſeph Catharorum Præpoſito, ut eum cum Theodote ad nuptiales corollas admitteret, parem dediſſet veniam. Imperator accepto nuncio Bardanium Patricium, & ſcholarum domeſticum, & Joannem Opſicii comitem miſit, qui Platonem in urbem inductum, in ergaſtulo ad Michaelis Cœleſtis militiæ Principis in palatio erectam ædem incluſit. Reliquos autem Monachos una cum Platonis nepotibus cæſos Theſſalonicam relegavit (1).

25. Queſto ſcandaloſo matrimonio ſconvolſe quaſi tutto l'Impero Greco; imperciocchè da cotal peſſimo avvenimento i Governadori delle Provincie, e tutte le perſone potenti imitaron l'eſempio dell'Imperatore; e molti ripudiarono le proprie mogli, ed altre ne preſero; e taluni più mogli nel tempo ſteſſo ritennero (2).

26. Conſeguì l'ambizioſa *Irena* il ſuo premeditato fine, poichè venendo già odiato ſuo figlio *Coſtantino*, accontataſi ella co' ſuoi parteggiani, lo fe arreſtare in giorno di Sabato 15. di Giugno dell'anno 796., e gli fe cavar gli occhi, acciò non aveſſe potuto più ſperare di riſalire in ſul Trono; ed aveſſe perciò ella ſola l'Impero retto, e governato (3).

27. Ma Dio non laſciò per molto tempo impunita coteſta barbara, e ferina ambizione; perchè nell'anno 802.

(1) Teofane nel luogo citato *pag.* 316. di Venezia, e 397. di Parigi.
(2) Vita di S. Teodoro Studita *num.* 18. e 19. vedi le note di Jacopo Goar a Teofane *pag.* 81. 82. e 83. di Venezia; e 631., e 632. di Parigi.
(3) Teofane in detto anno 796. del comune computo, e 789. del ſuo *pag.* 399. dell'edizione Parigina, e 317. di Venezia.

Digitized by Google

802. ſollevatoſi *Niceforo* Generale dell' armi, depoſe *Irena*, e la relegò nell' Iſola di Lesbo, ove nell'803. finì di vivere (1).

28. Aſceſo all' Impero *Niceforo* moſtro peggiore di Nerone, praticò egli le maggiori crudeltà, ed empietà, le quali mai per l'innanzi ſi foſſero nel Greco Impero commeſſe. Coſtui fu uomo vafro, ſpergiuro, e finto; egli fu avidiſſimo di danajo; inventò le più crudeli maniere di rapire le altrui ſoſtanze; impoſe dazj, e taglie nommai uſate, nè inteſe, fino a far riſcuotere dalle Chieſe, da' Moniſteri, dagli Oſpedali, e da altri luoghi addetti per gli orfani, vecchi, ed altra gente miſerabile, quel dazio, che oggi noi fuoco appelliamo (2). Fu egli protettore de' Manichei, o Pauliciani, e degli Atingani, o Zingari, gente perduta della Frigia, e Licaonia; alli cui falſi vaticinj, e ſuperſtizioni troppo era addetto, ed i loro preſtigj ciecamente eſercitava; onde ſcrive *Teofane* ſtorico contemporaneo. *Porro Manichæorum, quos nunc Paulicianos dicimus, & Athinganorum ex Phrygia, & Lycaonia juxta patriam ſuam erumpentium, amicus totus, eorum cupidine flagrans, extitit, ac eorum vaticiniis, & ſuperſtitionibus omnino deditus* (3).

Dopo Coſtantino ſalì al Trono l'empio Niceforo Iconoclaſta, e l'imperio Greco fu ſconvolto da varie ereſie, e ſcellerateZZe.

29. E quindi fu, ch' egli non ſolo diede loro il permeſſo di liberamente, e ſenza timor alcuno in tutto l'Impero Greco vivere, ed abitare; ma di vantaggio gli ammiſe al godimento della cittadinanza; onde poi colla loro converſazione, e libera pratica, moltiſſimi

L nelle

(1) Teofane anno 802., primo di Niceforo, *pag.* 402. di Parigi, e 319. di Venezia.

(2) Teofane nella Cronografia anno 8. di Niceforo, *pag.* 411. di Parigi, e 326. e 327. di Venezia.

(3) Teofane anno 9. di Niceforo.

Digitized by Google

nelle ſteſſe perverſe reſie, ed empj coſtumi rimaſero immerſi, e da quelli depravati; e perciò ſoggiugne lo ſteſſo *Teofane*. *Quamobrem ſub ejus imperium Manichæis iſtis libere cum aliis vivendi, & civitatis jure citra metum utendi facultas data, ex quo multos levioris ingenii homines nefariis eorum opinionibus depravari contigit* (1). Fu egli infenſiſſimo Iconoclaſta, ed amatore di coloro, che le Sagre Immagini biaſimavano.

Comandò, che le Chieſe, i Veſcovadi, ed i Moniſteri ſerviſſero d' abitazione a' Soldati, i quali ſi manteneſſero anche colle rendite di quelli.

30. Nè a coteſto moſtro tutto ciò baſtando, ordinò a' Capitani, e Capi militari, non altrimenti, che impoſe il perverſo *Lione Iſaurico*, che cacciato aveſſero dalle Chieſe, da' Veſcovadi, e Moniſteri, i Veſcovi, i Sacerdoti, ed i Monaci; e che valendoſi di coſtoro come proprj ſervi e ſchiavi, delle Chieſe, de' Veſcovadi, e Moniſteri per loro abitazioni, e de' Soldati, ſi foſſero ſerviti, e delle loro poſſeſſioni, e beni aveſſero come proprj uſato; così ſcrive il lodato *Teofane* -- *Militares Proceres, Epiſcopis, & Clericis herili jure Epiſcopatibus, & Monaſteriis abductis, in ſervorum modum uti, eorumque bonis abuti, juſſit. Eos inſuper, qui ab antiquo aurea, vel argentea quæque vaſa Deo devota conſecraſſent, ipſe vituperiis inceſſabat; & quæ nunc poſſideret Eccleſia, communibus uſibus deputanda, prout Judas Dominicum unguentum, deblaterabat* (2).

31. Anzi era egli -- *Divinorum mandatorum acerrimus oppugnator* (3); e cotanto era imperverſato, ed indurito nelle ſue ſceleratiſſime operazioni, che avvertito da

Teo-

(1) Teofane nello ſteſſo luogo.
(2) Teofane ivi ſteſſo [illegible] di Parigi, e [illegible] di Venezia.
(3) Teofane nel luogo addotto.

Digitized by Google

Teodoſio ſuo fedel ſervidore ad aſtenerſi da cotanta perverſità, perchè tutti contro di lui eſclamavano, e'l maledivano, di guiſa, che qualora alcun ſiniſtro avvenimento gli foſſe mai accaduto, ognuno piacer ſommo, e contento n' avrebbe inteſo, e riportato; egli a cotal avvertimento riſpoſe -- *Deus qui corda hominum indurat, meum pariter induravit; quid boni in ſubditos meos a Nicephoro profluere poteſt Theodoſi? Ne præter ea, quæ experiris, aliud quidpiam expectes* (1). Delle quali empietà *Teofane* ci reca la teſtimonianza di averle egli ſteſſo inteſe dalla bocca del medeſimo *Teodoſio* -- *Iſta Dominus novit. Iſta vivâ voce referentem Theodoſium audivi* (2). E giunſe il ſuo ſciſma ſino ad impedire al Patriarca di Coſtantinopoli di riconoſcere *Lione III.* Sommo Pontefice, e di ſcrivergli le lettere ſinodiche (3). Tale dunque fu lo ſtato del Greco Impero ſotto *Niceforo* dall' anno 802. ſino all' anno 811., in cui nella Bulgaria, da *Crummo* Signore di quella Provincia, condegnamente fu trucidato, e del ſuo teſchio una tazza da bere fu formata.

Vietò al Patriarca di Coſtantinopoli il riconoſcere Lione III. per Sommo Pontefice.

32. Or da queſta ſtorica narrazione ricavata da uno Scrittore il più fedele, e ſincero, che mai vi ſia, e che fu quaſi preſente a tutte quell'empie operazioni e malvagità; oltre l'eſſere ſtato ancora fornito di Santità, e di dottrina, il quale intervenne altresì nel ſuddetto ſecondo Sinodo Niceno; da coteſta narrazione, ripeto, chiaramente ſi ravviſa, ſe bene a propoſito ſi dica da Monſignor *Aſſemanni* -- *Hoc vero annorum interval-*

Da ciò ſe n' inferiſce, che ſino all' anno 811. vi furono Sciſmi, e che la Bolla dell' 815. potea far menzione di queſti.

(1) Teofane ivi ſteſſo.
(2) Teofane nel medeſimo luogo.
(3) Teofane anno 811., e di Michele Curopalata 1. *pag.* 419. dell' edizione di Parigi, 333. di Venezia.

Digitized by Google

lo, quod ab anno 788. *ad* 815. *effluxit, nullum Græcorum ſchiſma fuit* (1).

33. Sicchè l'eſſerſi nell'anno 815. nella Bolla di *Lione III.* rammentati que' *Principum Græcorum ſchiſma*, troppo bene egli può adattarſi tanto al tempo prima del 788., in cui lo ſciſma degl' Iconoclaſti ardeva; quanto ancora al tempo traſandato dall'anno 802. all'811., per lo corſo del quale ſotto l'Imperator *Niceforo* lo ſteſſo ſciſma, e tante altre perverſe reſie, il Greco Impero affiſſero, e dilaniarono, ſino a far divenire i Veſcovi, i Cherici, e Monaci ſervi de' Comandanti militari, ed i Veſcovadi, le Chieſe, i Moniſteri, ed altri luoghi ad opere pie deſtinati, per albergo, e recettacolo di quegli empj; e per mangiatoje ancora, e ſentine de' cavalli ſagrilegamente abuſati; non men che le poſſeſſioni loro empiamente da cotal barbara gente, ed inumana, guaſte, e dilapidate.

34. Ma ſi dice, che dall'anno 788., in cui ſeguì la battaglia tra Longobardi e Franchi uniti coi Greci, non vi fu più guerra, ma fu fatta, e ſottoſcritta pace tra *Carlo Magno*, ed *Irena*, e ſeguentemente con *Niceforo*, e *Michele Curopalata*; e quindi tra queſto ſpazio di tempo, eſſendo ſtate le coſe in quiete, tampoco ſeguir poteano que' ſaccheggiamenti, e devaſtazioni, di cui la Bolla vanamente favella.

Si riſponde all'altra obbiezione dell'Aſſemanni, e ſi moſtra dagli avvenimenti ſeguiti dal 788. ſino all'801. che non prima di queſto anno ſi ſoſpeſero le armi tra Carlo, ed Irene.

35. Sia detto ſempre coll'oſſequio, e riſpetto dovuto all'*Aſſemanni*, non biſogna così le coſe indiſtintamente ſpacciare, a ſol fine di dare una caratteriſtica falſa ad un diploma; per indi ſoſtenere l'intrapreſo impegno. Ma affinchè ſempre più riluca la legalità della

(1) Aſſemanni *Italica hiſtoriæ Scriptores tom. I. cap.* 18. *num.* 23.

Digitized by Google

la rammentata Bolla, egli è a ſapere, come nell' anno 787. eraſi conchiuſo matrimonio tra *Coſtantino* Imperatore di Coſtantinopoli, e *Rotrude* figlia di *Carlo Magno* (1), chiamata da' Greci *Eritroe* (2). Ricusò dopo lo ſteſſo *Carlo* di far ridurre a compimento il matrimonio, per cui poi *Irena* madre di *Coſtantino* gli dette in iſpoſa *Maria Armena*, com' è detto (3). Sdegnataſi di cotale mancanza l'*Imperatrice Irena*, moſſe guerra a *Carlo* nell'anno 788. E perchè quando fu il Re *Deſiderio* fatto prigioniero da *Carlo*, e gli fu il Regno d' Italia, o ſia la Lombardia Maggiore tolta, *Adelgiſi* ſuo figlio fuggì in Coſtantinopoli (4); quindi credette *Irena* aſſociare per uno de' capi di queſta ſpedizione *Adelgiſi*, o *Teodoto*, come i Greci il chiamavano, acciò per la parentela, che coſtui avea con *Grimoaldo* Duca di Benevento, l'aveſſe potuto trarre al ſuo partito contro *Carlo Magno*; onde ſcrive *Teofane* -- *Miſit inſuper Irenes Joannem Sacellarium, & militiæ Logothetam in Longobardiam* (5), *cui expeditionis ſocium Theodotum majoris Longobardiæ nuper Regis filium* (6) *adjunxit, tentatura, ſi forte Carolum*

(1) Annales Francorum Fuldenſes preſſo al Freero *Scriptores rerum Germanicar.* della edizione di Struvio del 1717. anno 787.

(2) Vedi la tavola Corografica preſſo al *Murator. rerum Italicar. tom.* 10. *pag.* 296.

(3) Teofane anno 788. *pag.* 391. della edizione di Parigi; e 311. di Venezia.

(4) Queſto Adelgiſi figlio di Deſiderio da' Greci fu chiamato Teodoto, perchè i Greci a' Foraſtieri mutavano il nome. Vedi la tavola Corografica preſſo al Muratori nel luogo citato.

(5) Qui è da intendere non già della Lombardia maggiore, ch'era contenuta dal Tevere in là, o ſia Traſtiberina; ma della minore, ch'era il Ducato Beneventano, o ſia la Ciſtiberina.

(6) Queſto Teodoto è lo ſteſſo, che Adelgiſi figlio di Deſiderio, il qual era ſtato Re della Lombardia maggiore, come pocanzi è notato.

Digitized by Google

volum ulciſci, & ab ejus fide incolas aliquos poſſet ſubducere (1).

36. L' eſito di queſta ſpedizione fu infeliciſſimo per i Greci; poichè, reſtando fermo *Grimoaldo* nella fede di *Carlo Magno*, ed unitoſi con eſſo ſeco *Guinigiſo* Capitano di *Carlo* con pochi Franceſi, ſeguì la battaglia, ove interamente i Greci ſconfitti, e diſperſi rimaſero (2).

Nell' anno 800. volea Carlo invadere la Sicilia, ma per la morte di Luigarda ſua moglie pensò ſpoſarſi con Irene.

37. L'Imperatrice *Irena* nell'anno 796. rimaſe ſola al reggimento dell'Impero, per la crudeltà praticata contro di *Coſtantino*, come ho accennato (3); e ſino a tal tempo neſſuna pace vi fu tra *Carlo*, e'l *Greco* Impero. Nè prima dell' anno 801. furono ſoſpeſe l' armi tra *Carlo*, ed *Irena*; poichè nell' anno 800. meditava *Carlo* di aſſalire la Sicilia; ma poi pensò di unire il Greco Impero anche al ſuo per mezzo del matrimonio d' *Irena* ſecolui, per la morte di *Luigarda* ſua moglie (4); onde ſcrive *Teofane Francorum Rex Carolus a Leone Papa coronatus eſt; Siciliamque claſſe adoriri meditatus, conſilium mutavit, cum Irene conjugium, & pacem contrahere animo gerens, cujus gratia in ſequente anno* (5), *Indictione nimirum decima Legatos deſtinavit* (6).

Si ſpediſcono ad Irene nell' anno 802. gli Ambaſciadori.

38. Gli Annali *Bertiniani*, e *Fuldenſi* però ci deſcrivono la ſpedizione di coteſti Ambaſciadori nell'anno 802., come mandati da *Irena* a *Carlo Magno* per iſtabilir la pace, ſenza rammentar coſa alcuna di tal maritaggio.

Here-

(1) Teofane anno 788.
(2) Teofane ivi ſteſſo, Annali Fuldenſi preſſo al Freero anno 788., Annali Bertiniani preſſo al Muratori *tom.* 2. *Rer. Italicar. anno* 788. Eginardo nello ſteſſo anno.
(3) *Num.* 26.
(4) Annali Bertiniani anno 800.
(5) Cioè nell' anno 801.
(6) Teofane anno 800., edizione di Parigi *pag.* 401., di Venezia 319.

Digitized by Google

Herena Imperatrix de Conſtantinopoli Legatum miſit nomine Leonem Spatarium de pace confirmanda inter Francos, & Græcos. Et Imperator propter hoc ipſum viciſſim abſoluto illo, miſit Jeſſe Epiſcopum Ambianenſem, & Helingaudum Comitem Conſtantinopolim, ut pacem cum ea ſtatuerent (1).

39. Ma giunti i Legati di *Carlo* in Coſtantinopoli, nel mentre, che colla Imperatrice *Irena* trattavano per lo matrimonio, fu coſtei impedita a conchiuderlo da *Ezio Patrizio*, il quale proccurava d'innalzar ſul trono ſuo fratello; ſiccome ci atteſta lo ſteſſo *Teofane*. *Hoc anno Aetius Patricius Stauracii metu liber, & ab ea cura exoneratus, ſummam imperii poteſtatem in fratrem ſuum transferre operam omnem adhibebat: qua de cauſa ſupremum exercitus Ducem per Thraciam, & Macedoniam eum inſtitui curaverat, ipſe qui Orientalium, & Opſicianorum Themata trans fretum poſita regebat... Porro Apocriſiarii a Carolo, & a Leone Papa miſſi, Irenem Carolo matrimonio conjungendam, atque ita Orientis & Occidentis imperia in unum componenda, poſtulantes, advenerunt; quibus ipſa aſſenſura erat, ſi non Aetius iſte poſt Imperatricem, ut ſæpe memoravimus, cuncta adminiſtrans, ac imperium in fratrem transferre meditatus, ejus ſe conſiliis oppoſuiſſet* (2).

Irene diſtolta dal matrimonio da Ezio Patrizio.

40. Tampoco ſi potette la pace conchiudere, perchè ſtando tuttavia i Legati di *Carlo* in Coſtantinopoli, fu *Irena* Imperatrice depoſta da *Niceforo*, come altrove ho detto (3), e relegata nell'Iſola di *Lesbo*: *Caroli Legatis adhuc in urbe agentibus, & quæ gerebantur ſpe-*

Dimorando gli Ambaſciadori di Carlo in Coſtantinopoli Irene è relegata in Lesbo da Niceforo.

ctan-

(1) Annali Bertiniani anno 802., e le ſteſſe parole leggonſi negli Annali Fuldenſi allo ſteſſo anno: Queſto ſteſſo ſi legge preſſo di Eginardo, negli Annali Loiſeliani, Metenſi, ed altri.
(2) Teofane anno 801.
(3) *Num.* 27.

Digitized by Google

Si ſtabiliſcono tra Niceforo, e Carlo i Capitoli della Pace nell' anno 803.

ſtantibus (1). Quindi nell' anno 803. ritornati gli Ambaſciadori di *Carlo* unitamente con gli altri da *Niceforo* ſpediti, furono convenuti i patti della pace da farſi; il che ſeguì in Germania nel luogo appellato Saltz lungo il fiume Sava, ove Carlo in quel tempo ritrovavaſi; ed egli di tal guiſa gli Ambaſciadori di *Niceforo cum epiſtola pactum faciendæ pacis continente remiſit ad propria* (2). Ed ecco, che in queſto anno tampoco la pace fu conchiuſa; ma ſoltanto furon da *Carlo* deſignate le condizioni, ed i patti *faciendæ pacis*.

Nell' anno 809. diſtolgono la pace i Veneziani.

41. Vi fu qualche trattato di pace nell'anno 809., ſiccome ci atteſtano gli Annali *Bertiniani*, ma non leggeſi conchiuſione alcuna, per gl' impedimenti frapposti da' Veneziani; e quindi ivi ſi legge: *Dux autem (claſſis græcanicæ) qui claſſi præerat, nomine Paulus, cum de pace inter Græcos, & Francos conſtituenda, quaſi ſibi hoc eſſet injunctum, apud Domnum Pippinum Italiæ Regem agere molitur. Wilherano, & Beato Venetiæ Ducibus omnes inchoatus ejus impedientibus, atque ipſi etiam inſidias parantibus, cognita illorum fraude, diſceſſit* (3).

Nell' anno 810. ſi ſpediſcono nuovamente Ambaſciadori in Coſtantinopoli, ma la pace ſi conchiude nell' 812. con Michele Curopalata.

42. Furono nell' anno 810. nuovamente da Coſtantinopoli mandati Ambaſciadori per trattar la pace; ma tampoco fu quella in tal anno conchiuſa; giacchè: *Duas quoque legationes de diverſis Terrarum partibus, unam de Coſtantinopoli, alteram de Corduba pacem facere cupientes, adventare narratur* (4). Fu queſta ſoltanto ſtabili-

(1) Teofane anno 802. e primo di Niceforo, *pagin.* 404. dell'edizione di Parigi, 321. di Venezia.
(2) Annali Fuldenſi anno 803., e lo ſteſſo ſi ha da Eginardo, dagli Annali Bertiniani, Metenſi, ed altri.
(3) Annali Bertiniani anno 809.
(4) Annali Bertiniani anno 810.

Digitized by Google

bilita nell' anno 812. con *Michele Curopalata*, dopo morto già *Niceforo*; imperciocchè avendo nell' anno 811. *Carlo* mandat' i suoi Ambasciadori in Costantinopoli per trattarla, ebbe quella compimento nell' anno 812., come ci recano di ciò testimonianza tutti gli Storici (1); e quindi leggiamo: *Et Michael (Nicephori) gener Imperator factus, Legatos Domini Imperatoris Karoli, qui ad Nicephorum missi fuerunt in Constantinopoli, suscepit, & absolvit. Cum quibus, & Legatos suos direxit, Michaelem sc: Episcopum, & Arsatium, atque Theognostum Protospatarios. Et per eos pacem a Nicephoro inceptam confirmavit* (2).

43. Or dunque se fino all' anno 812. non mai fu la pace conchiusa; e l'Imperator *Carlo* nell' anno 800. fece preparamenti contro al Greco Impero, spezialmente per invadere la Sicilia; molto più egli è a credere, che nella Puglia, ove erano già in alcuni luoghi i Greci, ed in cui nessun dominio aveano i Franchi, fossero le ostilità seguitate fino all'anno 811. in tempo di *Niceforo*.

Ond' è da credere, che la Puglia fosse scorsa sempre da' Nemici.

44. Maggiormente, che noi non possiamo dalla Storia di quegli oscuri tempi rintracciar con certezza, quale fosse stato il termine, e confine nella Puglia tra il Ducato Beneventano, ed i Greci; mentre tampoco l'accuratissimo *Camillo Pellegrino* nella sua dottissima dissertazione (3) ce ne potette individualmente additare i luoghi, e le città particolari; e quindi l' eruditissimo Autore della *Tavola Corografica* del mezzo tempo avvi-

Anche perchè nell' oscurità di quei tempi non si è potuto rinvenire il confine nella Puglia tra il Ducato Beneventano, ed i Greci.

(1) Annali Fuldensi anno 811., ed 812. Eginardo, Annali Loiseliani, Metensi, ed altri.

(2) Annali Bertiniani anno 812.

(3) Camillo Pellegrino nella dissertazione intitolata: *Fines Ducatus Beneventani dissert. 7.*

Digitized by Google

avvisa : *Cum hæc Orientalis Apulia* (*antiquioribus Peucetia*), *vetusque Calabria confinis promiscuæ fuerint ditionis Langobardicæ , & Græcæ , difficile est decernere, quænam Urbes singillatim ad alteriam attinerent* (1).

45. E sebbene da *Erchemperto* abbiasi, che Bari era da' Longobardi posseduta (2); nulladimeno l'epoca , che vuol additare questo Scrittore, è l'anno 840., ovvero 841. (3), nel cui tempo i Saraceni sorpresero Bari, e lo ritennero per più di anni 30. (4). Anzi noi abbiamo dagli Annali *Bertiniani*, e *Fuldensi*, non men che da *Eginardo* , che nell' anno 802. l'esercito di *Carlo Magno* tolse a *Grimoaldo* Duca di Benevento le città di Ortona, e di Lucera, le quali poi nello stesso anno furono riprese , fattovi prigioniero anche *Guinigiso* Conte di Spoleto, Capitano di Carlo (5); del cui successo ragionando. *Camillo Pellegrino* , scrive : *Post hæc igitur Beneventanus finis ad Luceriam , opulentam Apuliæ civitatem , ut eam dicit Paulus Diaconus , diu substitit* (6).

Argomento , che Bari , Conversano , ed altri luoghi mediterranei nell' 811. erano in potere de' Greci.

46. Da ciò Io traggo diritto argomento nell' affermare, che nell'anno 811. Bari, ed altri luoghi mediterranei, e tra essi Conversano, erano nelle mani de' Greci, i quali , essendo stati fino a tal anno sotto la signoria di

(1) Tavola Corografica presso al Muratori *tom.*10. *Scriptor. Rer. Italicar. pag.* 296. *num.* 139.
(2) Erchemperto nella Storia de' Longobardi *num.* 16.
(3) Vedi la nota di Camillo Pellegrino ad Erchemperto al capo 15. lettera G.
(4) Sigonio *de Regno Italiæ lib.* 5. *anno* 841.
(5) Annali Bertiniani nell' anno 802., Annali Fuldensi ivi stesso. Erchemperto *num.* 5.
(6) Camillo Pellegrino nella dissertazione *de Finib. Ducatus Beneventani dissertat.* 7. *pag.* 281. dell' edizione del Signor Canonico Pratilli.

Digitized by Google

di *Niceforo*, com'è detto, le Chieſe, i Moniſteri, ed altri luoghi di quelle contrade, ſecondochè ho avviſato di aver *Niceforo* impoſto, diſtruſſero, e le loro poſſeſſioni ſi appropriarono a ſeconda di ciò che nella Bolla di *Lione III.* ſi narra, e ſi deſcrive.

47. Da tutto ciò dunque ſi ravviſa chiaramente, che non ſolo non regga l'argomento del chiariſſimo *Aſſemanni* della pace ſtabilita tra' Greci, e Franchi nell' anno 788.; ma anzi dalla mia ſtorica narrazione vie più la verità della Bolla ſuddetta ſi conteſta, e conferma.

48. E laſciando per ora di riſpondere ad alcune poche altre ragioni dello ſteſſo dottiſſimo Scrittore, a' quali riſponderò nel rammentar le parole della Bolla, paſſo a ragionar di ciò, che'l medeſimo degniſſimo Monſignor *Aſſemanni* avviſa, che ſiccome *nullo authentico documento* poſſa provarſi, che i Saraceni prima dell' anno 818. ſieno ſtati in Sicilia; così tampoco poſſa ammetterſi per vera la Bolla di *Lione III.* (1); onde poi il mio ſavio critico, a ſcranna ſedendo, decide, che *la venuta, o ſia incurſione de' Saraceni, non già nell' anno* 806., *come i contrarj* (cioè Io) *dicono, ma nel* 840. *accaduta da più gravi inveſtigatori delle coſe antiche di queſto Reame fondatamente ſi ſoſtiene* (2).

Si paſſa a provare, che i Saraceni cominciarono le loro ſcorrerie nel noſtro Regno nell' 806, ed 812.

49. Or veggiamo un tantino ſe coteſti *gravi Inveſtigatori delle coſe antiche del noſtro Regno fondatamente* ſoſtenghino le incurſioni de' Saraceni eſſer ſeguite nell' 840., e non già nell'806., ed 812., come i *contrarj*, che ſon Io, *dicono*.

(1) Aſſemanni *num.*24.
(2) *Pagin.* 8.

Digitized by Google

L'autorità del Sigonio vien disprezzata dall'Avversario.

50. Io *contrario* diſſi nella mia allegazione (1), che la prima incurſione de' Saraceni nel Regno era ſeguita nell'anno 806., e l'altra nell'812., e di queſto mio dire recai la teſtimonianza di un *graviſſimo inveſtigatore delle coſe antiche* d'Italia, qual' egli è *Carlo Sigonio* (2); e ne traſcriſſi le parole. Ma giacchè l'autorità di queſto *graviſſimo* Storico non è ſtata valevole a render perſuaſo il mio ſaviſſimo critico, Io addurrò autentici documenti di altri *gravi inveſtigatori delle coſe antiche del noſtro Reame*.

Una Cronica ſtampata dal Canonico Pratilli ci riferiſce, come nell'anno 812. ſotto Antimo Duca di Napoli i Saraceni pervennero ſino ſotto le mura di noſtra Città.

51. La Repubblica letteraria è ben tenuta al Signor *Canonico Pratilli* perſonaggio troppo noto per la ſoda, e vera letteratura, ed il quale da ſenno merita l'elogio *di grave inveſtigatore delle coſe antiche del noſtro Reame*. Or queſto chiariſſimo letterato, e per ogni verſo ragguardevole, allorchè fece riſtampare le opere del gran *Camillo Pellegrino*, a cui aggiunſe le dottiſſime, e giudizioſiſſime ſue note, fece partecipe anche il Pubblico di un pregevole monumento di queſta Città, il quale per molti ſecoli era ſtato diſperſo, ed aſcoſo; e queſto conſiſte in alcuni frammenti di una antica cronica de' vetuſti Duchi di queſta Città, a cui per l'ingiuria del tempo manca il principio, e molto ancora del fine; ma non è però, che per illuſtrare il preſente controvertito punto di ſtoria, non ſia coteſta cronica molto adatta, e giovevole.

52. Da eſſa dunque ſi ravviſa, ch'eſſendo Duca di queſta Città *Antimo*, i Saraceni pervennero ſino ſotto le ſue mura, devaſtando, e depredando tutte le terre, e luoghi convicini;

(1) *Pag.* 21.
(2) *Lib.* 4. *de Regno Italiæ anno* 806., *ed* 812.

Digitized by Google

cini ; ecco le parole -- *Animus, qui noluit mandatis Domini Imperatoris obedire, ut cum ſuo exercitu adverſus Saracenos ire debuiſſet ; quapropter illi pervenerunt uſque Neapolim devaſtantes pagos, & loca ſine ullo obſtaculo, & impedimento* (1). Queſto ſucceſſo non addivenne, ſe non che nell'anno 812., poichè l'Imperatore, di cui fa la cronica menzione, fu *Michele Curopalata*, il quale regnò nell'anno 812. dopo di *Niceforo*, come or ora più chiaramente ravviſeraſſi.

53. Or che dirà il mio critico? egli è queſto un monumento valevole per confermare ciò, che io avviſai intorno alle prime incurſioni de' Saraceni ? Avrei potuto nella mia prima allegazione valermi di ciò, che leggeſi nella *cronica* di *Giovanni Villani*, il quale anche prima dell'840., e prima dell'815. rapporta le incurſioni de' Saraceni ; ma perchè quella in qualche parte è favoloſa, ed i ſucceſſi tra di loro non ſi accordano ; perciò convenevole coſa ſtimai non far uſo di quegli Scrittori, i quali non hanno con ſano diſcernimento, ed eſatta critica i vetuſti avvenimenti del noſtro Regno rapportato ; e quindi mi valſi dell'autorità di un *graviſſimo inveſtigatore delle coſe antiche d'Italia*. Ma non eſſendo coſtui gradito al mio Anonimo Maeſtro, il quale ſa cotanto profondamente *inveſtigare* i fatti antichi, e quegli ſpezialmente accaduti allora quando i buoi, e gli aſini parlavano; ſpero almeno ora di perſuaderlo col rammentato antico monumento.

Si tralaſcia l'autorità del Villani intorno alle irruzioni de' Saraceni.

54. Ma egli il mio critico, tuttavia ſogghignando, tampoco ſi accheta. Forſe lo farà allorchè ne venga egli accer-

(1) Chronici Neapolitani Fragmenta preſſo al Signor Canonico Pratilli *tom.* 3. della Storia di Camillo Pellegrino *pag.* 35. anno 809. *nu.* 6.

Digitized by Google

Una lettera di Lione III. ſcritta nel meſe di Settembre dell' anno 812. a Carlo Magno confirma quanto ſi legge nella cronica de' Duchi di Napoli.

accertato da un Santo Pontefice; ed eſſendo così, Io voglio ſoddisfarnelo. Ecco un' altro monumento, o *documento autentico*, e *legittimo* dello ſteſſo *Lione III.* Sommo Pontefice, il quale vedendo cotanto malmenare quella ſua Bolla per interpolata, e per falſa, accorr' egli il Santo Papa a dichiararla per vera, legittima, e ſincera, e come da lui fatta, e pubblicata; e perciò atteſta, che i Saraceni nell' anno 812. furono ancora in queſto Regno a ſpopolarlo, e dargli il ſacco.

55. Tra le altre lettere di coteſto Santo Pontefice, le quali leggonſi preſſo al *Labbè*, evvene una del meſe di Settembre dell'812. ſcritta a *Carlo Magno*, in cui lo ragguaglia, che i Saraceni eranſi portati per invadere la Sicilia, ma che l'Imperatore di Coſtantinopoli *Michele* avea mandata un armata per combatterli: *Pro quibus vero miſit Michael Imperator Patricium, & Spadarios cum ſtolo, ut contra eos Chriſto adjuvante dimicare debuiſſent*; ed avendo il Comandante di queſt' armata impoſto ad *Antimo* Duca di Napoli a congiugnerſi ſeco co' ſuoi ſoldati contro a' Saraceni; coſtui con varj ritrovamenti non curò di eſeguirlo. Ma i Gaetani, ed Amalfitani con alcuni loro navigli armati furon preſti ad unirſi alla ſquadra dell' Imperator di Coſtantinopoli. Dopo tutto queſto racconto, proſiegue il Santo Pontefice: *Porro, & hoc relatum eſt nobis; quadraginta naves de ipſis Mauris venerunt in Inſulam, quæ Pontias vocitatur, ubi Monachi reſidebant, & prædaverunt eam. Poſtmodum vero egredientes ex ea ingreſſi ſunt in Inſulam quamdam, quæ dicitur Iſcla majore, non longe a Neapolitana Urbe miliaria 30., in qua familia, & peculia Neapolitanorum non parva invenerunt . . . . Cumque totam ipſam Inſulam*

ſulam deprædaſſent, implentes navigia ſua de hominibus, & ejus neceſſariis, reverſi ſunt poſt ſe (1). E proſiegue a riferire la ſtrage, e la deſolazione da coloro barbaramente commeſſa, e praticata.

56. Ed ecco come queſti due autentici documenti tra di loro ben convengono; imperciocchè la *cronica* il ſucceſſo rapporta ſotto al Duca *Antimo*; la piſtola di *Lione III.* lo conferma. Quella nota, che non volle *Antimo* accorrere alla difeſa; queſta la medeſima malizia di coſtui ci avviſa; e tutte le deſolazioni, e ſaccheggiamenti, e ſtragi, ed inumanità commeſſe ci deſcrive. Or che dite, Signor critico, i più *gravi inveſtigatori delle coſe antiche di queſto Reame*, rapportano *fondatamente l'incurſione de' Saraceni* nell' 840. accaduta? ovvero nell' 806., ed 812., come i voſtri *Contrarj* dicono? Eh! egli fa meſtieri di altro, che di occhiali per farſi reputare per ſaccentuzzo, e per ſevero critico.

57. La cagione di tali continue incurſioni de' Saraceni per l' Italia, e molto più pel Regno, fu la eſpulſione loro fatta da *Carlo Magno* nell' anno 801. da Barcellona, e da tutta quella Provincia, come ſi nota negli *Annali Bertiniani, e Fuldenſi* (2); e perciò non avendo eſſi ſede veruna; andavano rintracciando luogo per fiſſarviſi; ſiccome poi riuſcì nell' anno 840. farlo in Taranto, e ſeguentemente in altre parti di queſto Reame.

L'eſſere ſtati cacciati i Saraceni da Barcellona fu la cagione, che eſſi ſcorreſſero i Paeſi del Regno di Napoli.

58. Or dunque, ſe i Saraceni più incurſioni, e ſcorrerie, ſaccheggiamenti, devaſtazioni, e ſtragi in queſto noſtro

(1) Piſtola 5. di Lione III. a Carlo Magno preſſo Labbè nel tomo 9. de' Concilj *pag.* 159. della edizione di Venezia del 1729.
(2) Annali Bertiniani anno 801. Fuldenſi nello ſteſſo anno.

Digitized by Google

noſtro Reame commiſero prima dell' anno 815., come per tante atteſtazioni, e *legittimi documenti* ſi è dimoſtrato; può dirſi falſa la Bolla di *Lione III.* dell' anno 815., perchè in eſſa ſi rammentano il guaſto, e le deſolazioni da quella inumana gente nel Moniſtero di S. Benedetto di Converſano commeſſe, ed eſeguite? E non è egli il medeſimo *Lione III.*, il quale nella rammentata lettera ſcritta a *Carlo Magno*, ci dà a divedere, eſſerſi anche lo ſteſſo co' Monaci dell' Iſola di Ponza praticato? Dunque ſe il medeſimo Santo Pontefice in queſti due ſuoi monumenti ſi dimoſtra uniforme, e tale ancora colla recata *cronica* ſi ſcorge; dee ceſſare oggi il vano ſoſpetto d' interpolazione, e di falſità; perchè chiaramente tutte le cagioni di cotal ſoſpetto per irragionevoli ſi diviſano, e per improprie ſi dileguano.

Si conchiude, che la Bolla di Lione per aver fatta menzione de' ſaccheggiamenti de' Saraceni non ſia nè falſa, nè interpolata.

59. Nè ſi avvera quello, che penſa il dottiſſimo *Aſſemanni*, cioè, che la Bolla denoti, che i Saraceni furono da' Greci aſſoldati, e che con coſtoro uniti, cotali devaſtazioni commiſero; rapportando perciò queſto fatto all' anno 788., allorchè ſeguì la battaglia tra Longobardo-Franchi, coi Greci; mentre le parole, le quali queſto valentiſſimo Scrittore nella Bolla conſidera, non additano, che uniti inſieme i Saraceni, e Greci avèſſero tali deſolazioni commeſſe; ma più toſto da quelle ſi comprende con chiarezza, che ſeparatamente, ed in diverſi tempi tutto ciò addivenne; ecco le parole dall' *Aſſemanni* conſiderate (1): *ob Saracenorum impietatem in Italiam confluentium, & Principum Græcorum Schiſma . . . . adeo Monaſterium deſtitutum reperiebatur*. Or queſte parole propriamente additano la

Si confuta il ſentimento dell' Aſſemanni, che la Bolla parli di ſcorrerie fatte da' Saraceni coi Greci.

(1) Nel *n.* 24. del *cap.* 18. dell' accennato primo libro.

Digitized by Google

la unione de' Saraceni da varj luoghi tra di loro radunati: *Saracenorum in Italiam Confluentium* (come diſſe *Svetonio*: *Multitudinem quoque biduo poſt ſponte, & ultro confluentem* (1)); i quali Saraceni da diverſe parti uniti, l'Italia inondando, colla loro empietà aveano il Moniſtero devaſtato; il che anche eraſi praticato da Prencipi Greci ſciſmatici; che giuſtamente io penſo di eſſer ſeguito ſotto *Niceforo* Imperatore, o poco prima, ſiccome ho diviſato. E queſto, volendo imparzialmente giudicare, egli è il ſincero intendimento della Bolla, e non miga già quello, il quale con tanti metafiſici argomenti, le ſi vuole con improprietà adattare.

60. Si aſcrive dal dottiſſimo *Aſſemanni* a nota di falſità il leggerſi nella Bolla le parole *poſt exactos Longobardos*; quaſichè denotaſſero queſte parole lo ſteſſo, che nell' 815. foſſero già eſtinti, e ſterminati tutt' i Longobardi. Quindi tragge il valentiſſimo Scrittore, ch'eſſendo allora dominanti i Longobardi nel Ducato Beneventano; non poſſono adattarſi perciò tali parole alla ſtoria di que' tempi; e per conſeguente, deduce, eſſere ſtata la Bolla ſuppoſta ne' tempi poſteriori da qualche ignorante impoſtore.

L'Aſſemanni crede la bolla ſuppoſta in tempi poſteriori, perchè ſi legge in eſſa poſt exactos Longobardos, *quando queſti nell'* 815. *erano ancora Signori del Ducato Beneventano.*

61. Sia però con buona pace di tanto valentiſſimo uomo detto; quelle parole della Bolla *poſt exactos Longobardos*, non ſono da ſpiegarſi con quella proprietà della latina favella, la quale richiede il ſavio uomo; poichè non leggonſi eſſe in *Tullio*, in *Tibullo*, in *Vergilio*, o altro eſatto ſcrittore della netta, e ſincera latinità; ma leggonſi in una Bolla de' ſecoli barbari, in cui agevolmente una formola per un' altra ſi uſava; e quindi l'aggettivo *exactos* vuol dinotare lo

Si ſpiega la parola exactos *per* ſubactos *cangiata da' Copiſti.*

(1) Svetonio in Ceſare *cap.* 16.

Digitized by Google

ſteſſo, che *ſubactos*. Tanto maggiormente, che precedendo a queſta parola un voto ſegnato con interpunzioni, da cui ravviſaſi eſſer mancanti altre parole; agevolmente colui, il quale la prima fiata la Bolla traſcriſſe, in vece di *ſubactos*, ſtimò, o per ignoranza, o per non averla ben intesa, traſcrivere *exactos*. E di cotali ſimili errori noi n' abbiamo non ſolo in tutto il corpo delle leggi della Romana Giuriſprudenza; ma in tutti gli altri Scrittori, per i quali poi correggere, ed emendare ſi ſono tanti valentiſſimi uomini applicati. E quindi ogni buona equità non richiede, che quello, ch' è derivato, o dalla poca intelligenza di que' barbari ſecoli; o dalla ignoranza, e dappocaggine del copiſta, deciſivamente ſi aſcriva ad una falſità del diploma; imperciocchè quantunque volte queſto canone ſicuro ſi adotti; non vi rimarrà più carta, nè diploma, ſpezialmente di que' ſecoli, a' quali, per ſimili improprietà della favella latina, non ſi appicchi all' iſtante una caratteriſtica di falſità.

62. Anzi ſpeſſe fiate gli ſteſſi valenti uomini, o per la malagevolezza de' caratteri, o per l'ingiuria del tempo, che ha quaſi guaſti, e roſi i diplomi, e le antiche carte, in queſte traſcrivendo, errano, e s'ingannano; ed a queſto propoſito, oltre gl'infiniti eſempj, i quali dal dottiſſimo *Mabillone* ſi rapportano, ſentaſi la ſua ingenua confeſſione di quello, che a lui ſteſſo atteſta eſſer ſoventemente addivenuto: *In tranſcribendis autem vetuſtiſſimis diplomatibus ſæpius peccatur, multiſque modis, tum perperam disjungendo litteras, quæ conjungendæ, & conjungendo, quæ disjungendæ: quo in genere me non ſemel allucinatum fuiſſe fateor. Cum enim in diplomate quodam autographo Chlodovei Regis tertii pro Cœnobio Dionyſiano legere debuiſſem*

Per gli caratteri sfuggevoli, o malagevoli ad intenderſi nelle carte antiche ſi ſono commeſſi aſſai errori, ſpecialmente da' Copiſti.

ad

ad basileca; *reddidi* Abbas Ileca, *veniali quidem, sed haud contemnendo errore; siquidem* Abbas Ileca *frustra quærebatur, qui revera numquam extitit. Item in alia ejusdem Regis charta, legi* ipsum unde borone, *pro* ipso mundeborone. *Qua quidem in re eo facilius peccatur, quod in vetustis illis diplomatibus præter litterarum commutationes, nulla fit verborum distinctio; sed versus ab uno latere membranæ, ad aliud continuâ, & interruptâ litterarum serie decurrit* (1).

63. Or se questo valentissimo uomo confessa cotali sbagli essere a lui accaduti, e di seguirne agevolmente di continuo ne accerta, senza che per ciò si possano le carte, ed i diplomi per falsi reputare; come si vuole caratterizzare per falsa la Bolla per le parole, *exactos Longobardos*; quandochè questo, o è addivenuto dalla prima formola dello Scrittore di quella, credendo di bene spiegare *subactos*, *subjugatos* coll' *exactos*; ovvero è seguito nel trascriversi dal suo originale poco bene inteso? Tanto maggiormente, che com' è detto, precede a tale parola quel voto, ov' essendo già altra parola, facilmente potè rimaner rosa la lettera *S*, di guisa, che leggendosi *ubactos*, dal trascrittore si scambiò l'*U* per *E*, e la lettera *B* per *X*, e trascrisse *exactos*; il che non è già difficile a seguire, semprecchè si abbian presenti gli esempj dal *Mabillone* addotti, e nella sua propria persona, non ostante la sua avvedutezza, addivenuti. Ma finalmente non conviene esser cotanto esatto ricercatore delle parole, affin di poter rinvenire a torto, ed a diritto il mezzo di attaccare ogni antica carta, e come falsa smentirla; perchè a costoro non è fuor di proposito rispondere con *Jacopo Gotofredi*.

(1) Mabillone *de re diplomatica lib. 2. cap. 1. n. 9.*

Digitized by Google

di. At, bona verba, o religioſi verborum obſervatores, ſyllabarum aucupes; non ſi ſexcenta ad iſtum modum, moremque cumulare libeat, ideo a veritate, genuinoque ſenſu perſcrutando dimoveri nos oportet (1)?

Si dimoſtra cogli avvenimenti ſtorici dall'anno 774. fino all'818., che ben ſi confaccia alla Bolla la formola poſt exactos Longobardos.

64. Ed in fatti, che *ſubactos Longobardos* voglia ivi leggerſi, ſi ravviſa dall' aver preſente la ſtoria di que' tempi, e lo ſtato, in cui allora i Longobardi Beneventani co' Franceſi rattrovavanſi.

65. Era ſtato già *Deſiderio* ultimo Re de' Longobardi nell' anno 774. fatto da *Carlo Magno* prigioniero in Pavia, e ſeco lui la ſua moglie, eſſendo fuggito in Coſtantinopoli *Adelgiſi* lor figlio, chiamato poi da' Greci *Teodoro*, di cui ragionai; onde il Regno de' Longobardi rimaſe interamente diſperſo ed eſtinto; notandoſi perciò negli *Annali Bertiniani*: *Revertens ergo Carolus Rex a Roma, iterum ad Papiam pervenit, & ipſam civitatem cepit cum Deſiderio Rege, & uxore, & filia, vel cum omni theſauro ejus palatii. Ibique venientes omnes Longobardi de cunctis civitatibus Italiæ ſubdiderunt ſe in dominio Domni glorioſi Regis Caroli, & Francorum* (2). E quindi lo ſteſſo *Carlo* ragguagliando il Re *Offa* di coteſta ſua vittoria, come dell'altra ottenuta ſopra a'Saſſoni, così gli ſcriſſe: *Cum nobiliſſimam Longobardorum civitatem cum ſuis civibus omnibus noſtro dominatui ſubjugaverimus, & Italiam totam noſtro Imperio feliciter ſubjugaverimus Chriſti adjutorio, cui famulari deſideramus &c.* (3).

66.

(1) Gotofredi nella orazione intitolata *Ulpianus*, nelle opere minori *pag.*303.

(2) Annali Bertiniani anno 774. Annali Fuldenſi nello ſteſſo anno, Eginardo ivi ſteſſo, e tutti gli altri notati dallo Struvio nella edizione degli Annali Fuldenſi.

(3) Lettera di Carlo Magno ſcritta al Re Offa nel 774. preſſo al Baluzio ne'Capitolari de' Re Franceſi *tom.*1. *pagin.* 193.

Digitized by Google

66. E quì egli è d'avvertire, che ſebbene dicaſi: *Et Italiam totam noſtro Imperio ſubjugaverimus*, non è perciò da intendere, che nel 774. foſſe ſtata ſoggettata al ſuo impero anche quella parte d'Italia, la quale comprendeva queſto noſtro Regno, e 'l Ducato Longobardico Beneventano, come ſeguì dopo; ma vuol dinotarſi l'Italia, che noi diremmo Traſtiberina, la quale comprendeva la Lombardia maggiore (1).

67. Nell'anno 787. *Carlo Magno*, anche per inſinuazione di *Papa Adriano*, ſi portò ad aſſediar Benevento, dominato allora da *Arechi* Duca de' Longobardi, o ſia della minore Lombardia. E ſu queſto fatto ſono in qualche maniera diſcordanti gli *Annali Bertiniani*, i *Fuldenſi*, ed altri Storici, da *Erchemperto*; perchè coſtui (2) ſcrive, che per qualche tempo reſiſtette *Arechi* a *Carlo*. Gli annali *Bertiniani*, ed i *Fuldenſi* rapportano, che nel ſentire *Arechi*, che *Carlo* volea mandare il ſuo eſercito in Benevento, gli ſpedì Ambaſciadori, e doni ſino a Roma, acciò non aveſſe invaſo il Ducato Beneventano; al che non acconſentendo *Carlo*, per ſuggeſtione di Papa *Adriano*, ſubito che *Arechi* vide approſſimar l'eſercito Franceſe, ſcappò via in Salerno; ed indi dati in oſtaggio a *Carlo Grimoaldo*, e dodici altre perſone, coll' obbligo di pagargli un annuo tributo, ſe ne ritornò *Carlo* (3).

68. *Erchemperto* però avviſa, che furono dati a *Carlo* in oſtaggio due figli di *Arechi*, cioè *Grimoaldo*, ed *Adelgiſa*, ma che coſtei con molte preghiere fu rilaſciata, e condotto per oſtaggio il ſolo *Grimoaldo*; e di

(1) Vedi l' eruditiſſima Tavola Corografica preſſo al Muratori *tom.* 10. *Scriptor. rer. Italicar. pag.* 296. *nu.* 138.
(2) Nella Storia de' Longobardi di Benevento *n.* 2.
(3) Annali Bertiniani e Fuldenſi anno 787.

Digitized by Google

di tal guisa se ne ritornò *Carlo*, *collata Arichi pace sub fœdere pensionis* (1). Ed ecco che nel 787. il Ducato Beneventano cominciò ad esser tributario di *Carlo Magno*, siccome fin dall'anno 774. lo furono il Duca di Spoleti, ed altri, i quali dominavano nell'Italia Trastiberina.

69. Morì nello stesso anno 787. *Arechi* Duca di Benevento; motivo per cui i Beneventani pregarono *Carlo* a dar loro per Duca *Grimoaldo* poc' anzi rammentato. Acconsentì quegli, ma volle, che costui obbligato si fosse, e giurato, di porre il nome di *Carlo* in tutte le scritture, e carte; che nelle monete si fosse posto il suo impronto; che i Longobardi rasa si avessero la barba; e che finalmente demolite si fossero le mura di Salerno, di Consa, e di Acerenza (2); e così nell'anno 788. *Grimoaldo divenne* Duca di Benevento.

70. Seguì in quest' anno 788. la battaglia tra l'esercito Longobardo-Franco, e Greco, della quale ho fatto rimembranza; essendosi *Grimoaldo* mostrato costante nella fede di *Carlo*, non ostante, che fosse stato da *Adelgisi*, dagli Scrittori Greci chiamato *Teodoto*, figlio del Re *Desiderio*, sollecitato a sottrarsi dalla suggezione di *Carlo Magno*. Ma divenuto *Grimoaldo* tutto altiero, e superbo per cotal vittoria riportata sopra a' Greci, cominciò a non mantenere i patti a *Carlo* promessi; e seguentemente in aperta ribellione contro di costui egli il freno sciolse (3).

71. Ma venuto *Carlo* in Roma l'anno 801., ed ivi da

(1) Erchemperto nell' accennato *n.* 2.
(2) Erchemperto *n.* 4.
(3) Erchemperto ivi stesso.

Digitized by Google

da Papa *Lione III.* (di cui è la noſtra Bolla) coronato Imperatore, ſpedì *Pippino* ſuo figlio contro *Grimoaldo*; e nell' anno 802. furono da' Franceſi conquiſtate le città di Ortona, e di Lucera; ſebbene poco dopo da' Longobardi ripreſe (1).

72. *Pippino* ſpedì Legati a *Grimoaldo*, acciò ſi foſſe ſuggettato a lui, non altrimenti, che *Arechi* era ſtato ſuddito del *Re Deſiderio*; ma riſpoſegli animoſamente *Grimoaldo*, ch' egli era nato libero di padre, e madre, e non ſuggetto ad alcuno, e che tale ſarebbe mai ſempre ſtato (2).

73. Morì *Grimoaldo* nell' 806., a cui ſuccedette l'altro *Grimoaldo*, ch' era Teſoriero del primo (3); il quale non volendo più guerreggiare, ſtimò ſottoporſi a *Carlo* (4). E quindi nell'anno 812. obbligoſſi di pagargli venticinque mila ſoldi di oro l'anno per tributo (5).

74. Nell' 813. *Carlo Magno* laſciò il Regno d' Italia a *Bernardo* figlio di *Pippino* già premorto (6); ma avendo *Carlo Magno* terminata la ſua vita nell' anno ſeguente 814., *Ludovico Pio* ſuo figlio Re di Aquitania aſſunſe il governo; e confermando il trattato con *Grimoaldo* Duca di Benevento, diminuì il tributo da 25. m. a ſettemila ſoldi di oro l'anno (7). Nell'anno 817. poi morì *Grimoaldo* per tradimento di *Radechi* Conte di Conſa, e di *Sicone* Gaſtaldo di Acerenza (8), il quale aſſunto alla dominazione Beneventana

(1) Annali Bertiniani anno 802.
(2) Erchemperto *n.* 6.
(3) Erchemperto *n.* 7.
(4) Erchemperto in detto *n.* 7.
(5) Annali Bertiniani, e Fuldenſi anno 812.
(6) Annali Bertiniani, e Fuldenſi anno 813.
(7) Annali Bertiniani, e Fuldenſi anno 814.
(8) Erchemperto *n.* 8.

Digitized by Google

na nell'818., confermò co'Franceſi la ſteſſa riconoſcenza e ſuggezione (1), inviando ſuoi Ambaſciadori a *Ludovico*, il quale fu da coſtoro rincontrato in Eriſtallo luogo vicino Aquiſgrana, ove l' Imperatore andava a ſvernare (2).

75. Or da quanto ſono ſtato coſtretto a rapportare, ſi ravviſa, che nell' anno 815. ritrovavaſi già eſtinto il Regno de' Longobardi dell' Italia Traſtiberina; e ſoggiogati, e fatti tributarj i Longobardi Beneventani, o ſieno dell' Italia Ciſtiberina; di guiſachè erano coſtoro ſuggetti alle leggi, le quali prima *Carlo Magno*, e di poi *Ludovico* ſuo figlio loro impoſero. Quindi è, che dicendoſi nella Bolla nell' 815. *poſt exactos Longobardos*, giuſtamente coteſta formola, ed eſpreſſione in eſſa ſi usò; sì perchè era già eſtinto il Regno de'Longobardi; sì ancora, perchè que' del Ducato Beneventano erano tributarj divenuti, e ſudditi de' Franceſi.

76. Sicchè qual fatto diſcordante dalla ſtoria di que'tempi; e qual anacroniſmo mai nella noſtra Bolla ſi ravviſa, per cui queſta falſa abbia a reputarſi? Si dice nella Bolla dell' 815. *poſt exactos Longobardos*; e con proprietà ciò ſi dice; perchè il loro Regno d' Italia era in quel tempo già eſtinto. Que' del Ducato Beneventano erano ſudditi, e ſottopoſti alle leggi di *Carlo Magno*, e di *Ludovico Pio*, de' quali molte ſe ne leggono nel corpo delle leggi Longobarde. Dunque convenevolmente nell' 815. diceſi eſſer terminati i Longobardi. E lo *exactos Longobardos* non è da intenderſi già, che tutti coſtoro foſſero ſtati eſtinti, diſperſi, e dal mondo ſterminati; ma sì bene, che la loro domi-

(1) Erchemperto *n.* 10.
(2) Annali Bertiniani anno 818.

Digitized by Google

minazione era già finita; e che 'l governo, e dominio de' Franchi, e le coſtoro leggi eran quelle, le quali delle pubbliche, e private coſe diſponevano. Ed Io prego ciaſcheduno a riflettere le parole della Bolla, colle quali s'incarica all'Abate *Euſtaſio* (la di cui conferma in eſſa ſi fa) la cura del Moniſtero -- *Idcirco ſtudio tuo ad antiquam poſſeſſionem placide retrahere coneris, iſtique Sacro Cœnobio reſtitui curabis* (*quod conterraneorum fœda avaritia, injuſtaque boſtilitas uſurpavit*) *VIGENTE IN OMNIBUS PARTIBUS ITALIÆ PIISSIMI DILECTI FILII PRINCIPIS REGIS FRANCORUM SANCTIONE . . . . AD ECCLESIAS RES ECCLESIARUM REVERTANTUR*. Or coteſta legge, la quale ſi attribuiſce al Re di Francia, il quale nell' 815. era *Ludovico Pio*, altra non deve eſſere, ſe non che quella, la quale nell'anno precedente 814. da *Carlo Magno*, e *Ludovico Pio* ſuo figlio era ſtata con altri capi pubblicata, ed impoſta; e per mezzo di cui eraſi di reſtituire alle Chieſe e Moniſteri ordinato, *quæ ab Eccleſia ejus quocunque commento alienantur, vel tolluntur, ſive alienando, ſive vaſtando, ſive invadendo, ſive minorando, ſive diripiendo* (1). Avendo dunque la Bolla fatto menzione di coteſta legge di *Ludovico Pio*; e ritrovandola noi dal medeſimo pubblicata nell' anno precedente, e conforme a quello, che nella Bolla ſi rammenta; uopo è confeſſare, che queſta in tutte le ſue parti ſi ſcorge analoga ai fatti di que' tempi. Tanto più, ch' è da credere, che colla pace ſeguita nell' 812. tra' Franceſi, e i Greci, quella Regione unita ſi foſſe al Ducato Beneventano, ed a *Grimoaldo II.* ſuddito già, e tributario degli ſteſſi Franceſi; mentrechè noi

Le leggi de' Franchi erano in vigore in tutta l'Italia nell' 815., e la noſtra Bolla fa menzione d'una d' eſſe leggi.

O la

(1) Vedi il Capitolare ſecondo di *Carlo Magno*, e *Ludovico Pio* preſſo Baluzio *tom* 1. *de capitolari*, *cap.*12., e gli altri undici precedenti *pag.* 519. *e* 522.

Digitized by Google

la veggiamo nell' anno 840. in mano de' Longobardi.

77. Sicchè essendosi da me divisato, che tutte le sue parti, e tutt' i fatti nella Bolla rimembrati, allo stile, all' uso, ed alla storia di quel secolo convengono, e propriamente si adattano; quindi addiviene, che quanto più si voglia quella con esatta, e rigida critica vagliare; sempre più la sua verità si discerne, e per sincero, e legal diploma si ravvisa. Altre ragioni in risposta delle oppositioni contro alla medesima ricercate potrei Io addurre; ma per non divenire maggiormente ristucchevole, e nojoso; e perchè alle più forti obbiezioni ho risposto; perciò cosa convenevole stimo altro non dirne, rimanendone ogn'altra da se dispersa, e dileguata.

78. Or dunque, amatissimo mio Signor critico, voi, che mi avete costretto andar rintracciando quinci, e quindi tanti fatti storici, facendomi per avventura, con tanti racconti, divenir a taluno disgradevole, e nauseoso, per risponder alle vostre *digestissime* pellegrine *erudizioni*, avete più coraggio con quattro male acconce, e disagiate parole, non altrimenti, che quel buon *Messer Riccardo da S. Lepidio*, decider, e sentenziare, che falsa sia la Bolla di *Lione III.* dell' 815.? Vi rimane più spirito a spacciare con franchezza, *che i più gravi investigatori delle cose antiche di questo Reame fondatamente sostengono l' incursione de' Saraceni nel* 840., *e non già nel* 806., *ed* 812., *come i* vostri *contrarj dicono?* Vi sembra bastante quel vostro autorevole favellare, dopo di aver mille, e cento sconcezze affastellato: *Così si risponde per parte del Vescovo di Conversano alla pruova, che s' intende dall' addotta Bolla ricavare* (1)? O quanto dovrei io dirvi, e rispondere, se la mia modestia non me 'l vietasse.

§. IV.

(1) Allegazione dell' Anonimo *pag.* 8.

Digitized by Google

§. IV.

Si diviſa quanto mal ſi adatti l'interpretazione, la quale alle parole della Bolla dall' Anonimo s'inneſta.

Si confutano le giocondiſſime ragioni dell' Anonimo, che la Bolla non parli nè di ſaccheggio, nè d' eſſere il Moniſtero rimaſo povero, ed abbandonato da' Monaci.

1. DImoſtrata dunque la verità della Bolla di *Lione III.*, paſſo a riſpondere all' altre obbiezioni materiali, che mi fa il mio dolciato Maeſtro, ed alla *fondatiſſima*, e grazioſa maniera di combattere, e confutare le mie ragioni. Dice dunque il ſaccentiſſimo critico, che *Lione III. affatto non parlò di devaſtazione, e depauperazione del Moniſtero*; e che *la parola deſtitutum*, altro non dinoti, che un *luogo abbandonato*; e ſebbene dicaſi, che de' quaranta Monaci, di cui per l'innanzi quello era fornito, non vi era rimaſta poi nè maggiore, nè più ſana parte per elegger l' Abate ſucceſſore; altro ciò dinotar non voglia, ſe non, che ſebbene i Monaci foſſero ridotti a minor novero; eſſi però erano *o venti, o meno* di venti; e tra coſtoro *alcuni, o molti erano inetti, o inabilitati da canonici impedimenti* a poter all' elezione intervenire (1).

2. Or vedete che bel ragionare, e qual grazioſo argomento, degno di ſimil critico, è queſto! Vuol egli divinare, che'l non eſſervi *neque major, neque ſanior pars pro ſucceſſore eligendo*, come dichiara *Lione III.*, altro non ſia, ſe non, che quel primiero novero di quaranta Monaci ſi foſſe riſtretto a venti, o meno di venti. Ma perchè coteſto novero di venti, o poco meno l'avrebbe fatto urtare a quel ſuo grazioſiſſimo *ex ſtatuto Hugonis*, il quale fa sì, che l' Abate e dodici Monaci compongano un *Moniſtero Abaziale*; e conſeguentemente

(1) Anonimo *pag. 6. a 8.*

mente, che tredici Monaci avrebbero potuto eleggerne uno per Abate, quantunque volte anche meno di venti nel noſtro Moniſtero ne foſſero ſtati; perciò lo ſcaltro, ed avveduto mio gran critico rinviene un altra marchiana ſcappata, e vuole per mezzo di una novelletta dar ad inghiottire, che alcuni poveretti di coteſti venti Monaci erano attratti; ad altri era ſopraggiunta la gotta; a molti la ſciatica; ed a taluni il maledetto incomodo, a cui ſuol eſſer nimico il vento ſcilocco; per li quali malori, molti eran divenuti *inetti* a poter nella elezion dell' Abate intervenire. E tampoco tanti malanni al mio ſaccente critico baſtando, vuole, che gli altri ſieno ſtati ſoſpeſi, irregolari, ſcomunicati, e per avventura nè anche battezzati; cagion per cui *erano inabilitati da canonici impedimenti*.

3. A dir vero il novellar di così fatta maniera, o dee muover le riſa da farne ſmaſcellare anche i morti; ovvero dee commuover la ſofferenza ſin anche d' un Anacoreta; e quindi per non divenir anche Io *inabilitato* da qualche *canonico impedimento*, quantunque volte riſponder voleſſi a coteſto Reverendo critico, come l'uopo il richiederebbe; di buon grado me ne aſtengo; e ſoltanto dico, che non ſia vero, che *Lione III. non parlò affatto di devaſtazione, e depauperazione del Moniſtero*; ma che anzi troppo apertamente ſe ne dolſe.

4. Egli dunque nella Bolla (dopo di aver detto, che 'l Suddiacono *Doroteo* Monaco, in Roma inviato per ottener la conferma della ſuddetta elezione, gli avea rappreſentato, che 'l Moniſtero era *deſtituto* per l'empietà de' Saraceni l'Italia inondanti, e per lo ſciſma de'Prencipi Greci) proſiegue, che dallo ſteſſo *Doroteo*

Digitized by Google

roteo avea inteſo, che *poſt exactos Longobardos contentiones non parvæ ortæ ſint propter Patrimonii Eccleſiarum invaſionem a Potentioribus Regionis, & militibus facinus perpatratum, & quod inclementia Saracenorum, & Græcorum impietate in eſſe remanſerat, relictum Conterraneorum fœda avaritia, injuſtaque hoſtilitas uſurpavit* (1).

5. Da tutto ciò dunque ſi ravviſa, che non ſolo il Moniſtero era abbandonato, come vuole il mio critico interpretare quel *deſtitutum*; ma era ſtato deſtrutto, ſaccheggiato, e tutt'i ſuoi averi non ſolo devaſtati, ma di vantaggio quel miſero avanzo ſottratto alla inclemenza de' Saraceni, ed empietà de' Greci, dall' abominevole avarizia, ed ingiuſta oſtilità de' Paeſani eraſi uſurpato; *& quod inclementia Saracenorum, & Græcorum impietate in eſſe remanſerat, relictum Conterraneorum fœda avaritia, injuſtaque hoſtilitas uſurpavit*. Dunque era, o nò il Moniſtero, e la ſua roba deſolata, e deſtrutta? Dice *Lione III.* che nel Moniſtero eranvi prima quaranta Monaci, *ſenza parlar affatto di devaſtazione, e depauperazione* di quello? Ma queſta, Signor critico, è una ſfrontatezza ſenza pari! e quel che v'ha di peggio, che voi con fronte invetriata non vi ſmarrite, nè vi fate punto, nè poco ſcrupolo di aſſentar mendacj tali, che colle ſteſſe ſcritture, di cui fate uſo, vergognoſamente ne ſete confuſo, e ſmentito.

6. Continua il ſinceriſſimo mio critico a rinfacciarmi, che ſebbene foſſe ſtato queſto Moniſtero nell' anno 815. deſtrutto, e deſolato; pure non ſi fa da me coteſta deſolazione continuare ſino al duodecimo ſecolo (non ſa tampoco, che nel 1085. correva l'undecimo, e non il

Per compiacere l' Avverſario ſi dimoſtra, come la deſolazione del Moniſtero di Converſano durò ſino al 1085.

(1) Preſſo Ughellio *Ital. Sacr. tom. 7. pag. 702.*

Digitized by Google

il duodecimo ſecolo) ſe non ſe per via di *poſſibili* (1). In verità coſtui è aſſai più ſaccente, che non lo era quel dabbene Aſtrologo di Brozzi, che ſapeva al tatto ben diſcernere le ſpine dalla bombace. Ma veggiamo quali ſono i poſſibili.

7. Il Moniſtero rattrovavaſi già nell' 815. *deſtituto*, e la ſua roba, e le ſue poſſeſſioni da' Saraceni, e Greci devaſtate; e ciocchè v'era rimaſo, l'ingordigia de' Conterranei, e Paeſani ſteſſi, e l'ingiuſta oſtilità l'avea uſurpato; nè poi monumento alcuno adduce il mio critico, che il Moniſtero ſi foſſe riſtorato, e le ſue poſſeſſioni nuovamente aveſſe riacquiſtate. Ma affinchè Io gli moſtri co' fatti, e non miga già co' *poſſibili*, che la deſtruzione del Moniſtero continuò ſino all' anno 1085., mi ſi permetta, che riandi Io la ſtoria di que' tempi.

Dall' anno 841. ſino all'876. i Saraceni dimorarono in Bari, e ne' luoghi convicini. Saccheggi avvenuti fra queſto tempo di Chieſe, e Moniſteri.

8. Or ciaſcheduno ſa, che nell' anno 841. i Saraceni occuparono Bari (2), ſiccome Io nella mia prima Scrittura avviſai (3); poichè per le conteſe, e guerre inſorte tra *Radelchi* o *Radelgiſo*, ſiccome *Erchemperto* l'appella, Principe di Benevento, e *Siconolfo* Principe di Salerno, furono i Saraceni da *Radelchi* in ſuo ſoccorſo contro di *Siconolfo* chiamati; e di tal guiſa, o per traſcuraggine, o per dolo di *Pandone*, il quale al reggimento della città di Bari ſovraſtava, fu queſta da' Saraceni, da *Colſone* comandati, preſa, e ſuggettata; ove per lo corſo di più di trenta anni dimorarono. Quindi avendo *Siconolfo* i Saraceni di Spagna per ſuoi auſiliarj aſſoldati, non ſolo l' intero Prin-

(1) Anonimo *pag.9.*
(2) Erchemperto *n. 16.* Lione Oſtienſe *lib.1. cap.* 25. Sigonio *de Regno Italiæ lib.* 4. anno 841.
(3) *Pagin. 21.*

Digitized by Google

Principato Beneventano, ma tutto il Regno Italico essi scorsero, e devastarono; onde scrive l'*Ostiense*: *Vicissim ab his Saracenorum exercitus ex diversis partibus orbis alter adversus alterum evocatus, totum non modo Principatum, verum tamen Regnum Italicum sua dissentione ferro, & igni per annos ferme triginta demoliti sunt* (1).

9. Or non essendovi altra distanza da Bari a Conversano, che sole dodici miglia, si può giudicare se dall' anno 841. all' 876., fra' quali i Saraceni quella città dominarono, Monaci, e Frati, e seco loro il Monistero potean in Conversano sussistervi; quandochè, per testimonianza dell' *Ostiense*, l'intero Beneventano Principato da due Eserciti Saraceneschi fu destrutto, e desolato. Anzi se, nel mentre era lor capitano e conduttiero il perfido *Seodan*, molte Chiese e Monisteri, e tra questi quello di S. Vincenzo a Volturno nel Principato Capuano, furon saccheggiati e destrutti (2); molto più i Monisteri a Bari convicini furon desolati e *destituti*.

10. Non fu Bari, se non se nell' anno 876. ricuperato da mano de' Saraceni, siccome ci attesta l'*Erchemperto*, ed ivi *Camillo Pellegrino* (3). Ma seguitò la loro sede in Taranto (4), ove poi nel 927. avvenne quell' eccidio, di cui fa rimembranza *Lupo Protospata* (5).

11. Aveano gli Unni, o Ungari fin dall'anno 920. incominciato anch' essi a far le loro scorrerie in Italia (6); onde

(1) Lione Ostiense *lib.* 1. *cap.* 25.
(2) Lione Ostiense *lib.* 1. *cap.* 35. Erchemperto *n.* 29.
(3) Erchemperto *n.* 38., ed ivi Pellegrino nella nota *let.* H. Lupo Protospata anno 875., ed ivi Camillo Pellegrino nella nota *n.* 3.
(4) Erchemperto nello stesso luogo.
(5) Lupo Protospata anno 927. ed ivi Pellegrino.
(6) Protospata anno 920. Vedi Maria-Giovanni de Thwrocz Cronica Hungarorum *cap.* 24. presso Gian-Giorgio Schwandtenero *tom.* 1. *Scriptor. rerum Hungaricarum*.

Digitized by Google

Nel 947. gli Unni in Conversano.

onde nell' anno 947. furono propriamente in Conversano, siccome rapporta il *Protospata*: *Anno 947. introierunt Ungari in Italiam, & perrexerunt usque Hydruntum, & Platopidi sedit in civitate Cupersani* (1).

12. Or amatissimo mio Signor critico, che vi sembra, coi *possibili*, o con gli enti di ragione da me si fa pervenire la destruzione del Monistero dal nono a quel vostro *duodecimo secolo*? Se dunque nel decimo secolo vedete già, che in Conversano vi abitavano gli Unni, o Ungari, poteano il Monistero, ed i vostri venti Monaci, parte attratti, e parte scomunicati, colà rimaner sani, e salvi? Ed a Voi fa mestieri, che sappiate, ch' in tal anno non peranche cristiani, ma gentili quegli erano; perchè furono essi alla cristiana religione convertiti da *S. Stefano* prima loro Re, come nella sua vita si legge (2). Nè questo glorioso Santo nacque prima dell' anno *969.*, siccome scrive *Maria-Giovanni de Thwrocz* (3); e perciò eran essi cotanto nimici del nome Cristiano, che appellar facevansi, *Ultio summi Dei Christianis in flagellum destinati* (4).

Scorrerie de' Saraceni avvenuti nel 988. nel 1023., e nel 1040. de' contorni gente fiera.

13. Io voglio trasandar tutte l' altre incursioni, scorrerie, e saccheggiamenti commessi in quella Provincia, perchè desidero, che gli osserviate dal *Protospata*, dall' *Ignoto Barese*, dall' *Ostiense*, e da tanti, e tanti altri; ma soltanto ve ne rammenterò pochi altri per finirla, cioè uno del 988., di cui il *Protospata* scrive: *Anno 988. Indictione I. depopulaverunt Sarraceni vicos Barenses, & viros, ac mulieres in Siciliam captivos duxerunt*

(1) Lupo Protospata anno 947.
(2) Vita di S. Stefano presso Gian-Giorgio Schwandtenero *tom.* 1. *Scriptorum rer. Hungaricarum pag.* 416.
(3) Nella Cronica degli Ungari *cap.* 27. anno *969.* presso all' anzidetto Schwandtenero *tom.* 1.
(4) L'anzidetto de Thwrocz nella stessa Cronica *cap.* 25.

Digitized by Google

runt (1). Due altri, cioè uno del 1023., e l'altro del 1029., ne'quali anni *Raica*, e *Saffari* capitani Saraceni ſcorſero ſempre per le vicinanze di Bari (2); ed Io credo molto più per Converſano, che rattrovaſi tra Bari, e Taranto ſituato. E nel 1040. leggeſi dallo ſteſſo *Protoſpata*, che in Bari, ed in quelle vicinanze vi furono i *Contratti*, o ſieno *Contragi* popoli barbari e ferini, i quali abitavano ſopra la Palude Meotide, al dire del *Caracciolo* (3). E quindi, qualora ciò ſia ſeguito, ſi può ben conſiderare, che mai delle Chieſe, e Moniſteri di quelle Regioni ſia addivenuto.

91. Ed ecco, che ſenza i voſtri *poſſibili*, e ſenza quelle voſtre grazioſe ammirazioni, vi ho, cariſſimo mio Signor critico, condotto ſino all' undecimo ſecolo, in cui poi il Moniſtero dal Conte *Goffredo* fu riedificato ed arricchito; nel corſo del qual tempo, non ſolo quella Provincia, ma Bari, i luoghi convicini, e la ſteſſa città di Converſano furono devaſtate, e meſſe a ſacco da' Greci, da' Saraceni, e dagli Unni. E perciò giuſtamente ſenza i *delirj* di *Ughellio*, e lontano da' miei *ſogni*, nel 1085. il Moniſtero fu dal Conte *Goffredo* riedificato, e nel 1087. dallo ſteſſo Dinaſta ſopprabbondantemente arricchito. E qualora voi, eſattiſſimo Signor critico, oſtinatamente il contrario volete affermare, e perverſamente ſoſtenere, vi fa meſtieri, che dopo della deſolazione del 815., da un Santo Papa conteſtata, additiate voi da chi, quando, ed in qual altra maniera fu quello rifatto, o come voi dite, ridotato; perchè Io trattanto (avendolo da voi

Dopo i ſaccheggi ſofferti, il Moniſtero di Converſano nel 1085. fu riedificato da Goffredo, ed arricchito nel 1087.

P appre-

(1) Protoſpata anno 988.
(2) Protoſpata negli anni 1023., e 1029.
(3) Lupo Protoſpata anno 1040. ivi Pellegrino nella nota *n.* 86.

Digitized by Google

appreſo) dico, che *così ſi riſponde da me per parte del Moniſtero di S. Benedetto di Converſano alle inette obbiezioni, le quali alla Bolla di Lione III.*, ſenza diſcernimento e criterio, ſi fanno dall' Anonimo difenſore di Monſignor Veſcovo di Converſano.

§. V.

Si diviſano i varj ufizj ed autorità degli Avvocati, e Difenſori delle Chieſe, e Moniſteri; e ſi conferma, che la riſerba della Difenſione del Moniſtero di S. Benedetto fatta dal Conte Goffredo nel ſuo Diploma, dinoti apertamente il Padronato ſopra di quello.

Nominandoſi nella donazione di Goffredo Lizza per Avvocatore del Moniſtero, ſuppone l'Anonimo, che il Moniſtero poſſedeſſe altra roba, e che Lizza eſcludeſſe dal Padronato Goffredo.

1. SI è finora da me dimoſtrata la verità del Diploma del Conte *Goffredo*, non men che quella della Bolla di *Lione III.*, e con queſta ſi è diviſato, che 'l Moniſtero di S. Benedetto di Converſano, non ſolo nell'anno 815. rattrovavaſi deſolato, e *deſtituto*, e l' intero ſuo avere devaſtato, occupato, ed uſurpato; ma che così poi, e per avventura peggiore, rimaſe fino all' anno 1085., allorchè dal Conte *Goffredo* fu riedificato, ed interamente del neceſſario, anzi abbondantiſſimo mantenimento de' Monaci, nel 1087. arricchito. Quindi agevolmente ſi riſponde a ciò, che 'l mio critico vaneggia ſu quelle parole, le quali nel Diploma di *Goffredo* ſi leggono: *una cum Advocato Lizza*. Ma perchè egli il critico di queſto *Lizza Avvocato* diſordinatamente in due luoghi ne favella (1);

per-

(1) Anonimo *pag.* 21., e 34.

Digitized by Google

perciò egli è uopo, che Io quì, per diſtintamente riſpondere, avviſi, che il mio critico in un luogo (1) vuol dedurre, ch' eſſendovi nel 1087. *Lizza Avvocatore* del Moniſtero, allorchè il Conte *Goffredo* la ſua donazione gli fece; ſegno è queſto, egli dice, che il Moniſtero altra roba poſſedea; e che perciò non fu quello *ex integro* ridotato. Nell' altro poi arguiſce (2), ch' eſſendo l'anzidetto *Lizza Avvocato*, non potea il Conte *Goffredo* a ſe ſerbare l'*Avvocazia*, e *Difenſione* del Moniſtero, la quale da me ſi è caratterizzata per diviſa del Padronato. Ma quanto egli il mio critico s'inganni, e dal diritto ſentiero devii, brevemente ſarà dimoſtrato, quantunque volte mi ſi permetta alcune coſe notare.

2. Avendo io nella mia allegazione (3) dichiarato le parole, le quali nel Diploma del Conte *Goffredo* ſi contengono: *Ego vero, & mei heredes, & ſucceſſores Defenſores fiamus de hac oblatione præfato Monaſterio, & Domino Petro Abbati, & cunctis Succeſſoribus ſuis contra homines, qui calumnia gravare præſumpſerint &c.*, diſſi, che queſta *Difenſione* riſerbata, era lo ſteſſo, che aver ſerbato a ſe il Conte *Goffredo* il Padronato; e ſpiegai l'origine, e la vera indole de' *Difenſori*, o *Avvocati*. Da queſto ſteſſo il mio critico ritragge, che facendoſi menzione nel medeſimo Diploma di un tal *Lizza Avvocato* allora dello ſteſſo Moniſtero; dinoti ciò, che nel tempo del Diploma il Moniſtero avea roba; giacchè coteſti *Avvocati*, o *Difenſori* non poteano darſi, ſe non alle Chieſe, e Moniſteri, i quali

(1) *Pagin.* 21.
(2) *Pagin.* 34.
(3) *Pagin.* 41. *a* 48.

Digitized by Google

li erano già in essere, e poderi aveano.

3. La disavventura, che Io col mio critico ho incontrata, è tale, che non lo fa giammai parlar delle cose, se non che digestissimamente; e perciò spaccia, affastella, e deduce illazioni, come la sua fantasia gliele somministra. Io non voglio quì di nuovo ripetere, come fursero i *Difensori*, o sieno *Avvocati* delle Chiese, e Monisteri, nè voglio ragionare del loro ufizio, ed autorità, e di quante maniere essi erano; e perciò di buon grado rimetto chi meglio brama esserne istrutto, a quanto n'hanno scritto l'eruditissimo *Antonio Mattei*, *Gian-Niccola Erzio*, il *Corringio*, il *Du Cange*, il *Muratori*, ed altri ancora da me nella mia precedente Scrittura rammentati (1).

Si ripete all'Anonimo, che gli Avvocati o Difensori si davano da' Prencipi. Il loro intervento era necessario in qualsivoglia contratto.

4. Si dimostrò da me, che gli *Avvocati*, o *Difensori* alle Chiese, e Monisteri davansi da'Prencipi; ed altre cose dissi dell' autorità, e potenza loro. Soggiungo ora, che non potevano le Chiese, e Monisteri oprar cosa veruna, senza l' intendimento dell' *Avvocato*, o *Difensore*; di guisa, che non solo non poteano vendere, nè donare, nè altro contratto eseguire, senza l'intervento dell'*Avvocato*, o *Difensore*; ma quantunque volte addiveniva, che uom donar volea agli stessi Monisteri alcuna cosa, richiedevasi, che per quell' atto almeno intervenuto fosse un *Avvocato*, o *Difensore* per accettar la donazione in nome loro; e quindi leggiamo presso *l'Ekkeardo* una donazione fatta al Monistero di S.*Gallo*, la quale fu accettata dal suo *Avvocato*: *Ille vero*

(1) Antonio Mattei *de nobilitate lib. 2. cap. 29.* Erzio nella dissertazione *de Lactitate vulgo Ordin. Cistercienf. libertate:* Corringio nella dissertazione *de Judiciis Reipublic. Germanicæ* nel 2. tomo delle sue opere; Du Cange nel Glossario nella parola *Advocatus*. Muratori nell' antichità di mezzo tempo *dissert.63.*

Digitized by Google

vero quicquid inibi Regii Fiſci erat, totum in manum Advocati ſuper aram ejus tradiderat, & ſigillo ſuo roboraverat (1). Preſſo al *Brouwerio* anche ſi ravviſa: *Iſti ſunt teſtes ejuſdem traditionis: Gherlab Advocatus, qui & hanc veſtituram ſuſcepit* (2). Ed innumerevoli altri eſempj leggonſi nel *Mireo* (3). Onde poi nota il dottiſſimo *Antonio Mattei*: *Piarum donationum acceptatio penes ipſum Advocatum. Rerum etiam immobilium vetita alienatio citra ejus conſenſum . . . . Neceſſaria ejus auctoritas, ſi permutatio facienda; ſi precaria, præſtaria, ſi ſervi manumiſſio* (4).

5. Nè da queſto neceſſario intervento dell' *Avvocato* nelle donazioni diſſentiſce il *Du Cange*, il quale anche avviſa: *Si donationes, aut reſtitutiones fierent Eccleſiis, eas illi (Advocati) ratas habebant* (5). E quindi *Filippo-Andrea Oldenburgero* ſcrive ancora: *Quemadmodum viciſſim Epiſcopi, aut Abbates ſine manu Advocatorum nihil auſi fuerunt ratificare, tradere, vel cambire* (6). E perciò eran eſſi deputati ancora per validezza di tali atti, non altrimenti, che accoſtumaſi co' pupilli, e minori, ed altre privilegiate perſone.

6. Ciò avvertito, agevolmente intendeſi quello, che nella donazione fatta dal Conte *Goffredo* ſi legge, mentre nell' atto ſteſſo, che queſto Principe fece la donazione ſuddetta al Moniſtero, ed a quel *venerabile Pietro* Abate, ne fe la tradizione a coſtui, ed al ſuo

Ond' è che nella donazione di Goffredo ſi legge l'accettazione di Lizza, e la tradizione fattagli.

Avvo-

(1) Ekkeard. *De caſibus Monaſter. S. Galli cap.* 1.
(2) Brouwer. *lib.* 3. *antiquit. Fuldenſi cap.* 16. *ved. la Cronic. Rejcherspergenſe anno* 1151.
(3) Mireo notizia *Eccleſ. Belgic. cap.* 74. 118. 127. ed altrove.
(4) Antonio Mattei *de nobilitate lib.* 2. *cap.* 29.
(5) Du Cange nel Gloſſar. nella parola *Advocati pag.* 171.
(6) Filippo-Andrea Oldenburgero nel Limaco Enucleato *lib.* 1. *cap.* 4. *n.* 18.

Digitized by Google

Avvocato Lizza : Hæc omnia , quæ ſupra notavimus , & per fines illa clauſibus recepit ipſius venerabilis Abbas a me per fuſtem tradita ſibi una cum ſuo Advocatore Lizza filio. Ed ecco, che in queſto ſolo atto di tradizione, ed accettazione leggeſi il nome dell' *Avvocato Lizza*: *tradita ſibi una cum ſuo Advocatore Lizza*; il che ſi agguaglia alla formola dallo *Ekkeardo* rapportata, e da me pocanzi traſcritta . E quindi ſi ravviſa, che coteſto *Lizza* era ſtato eletto ad intervenire a queſto atto della tradizione della roba dal Conte *Goffredo* al Moniſtero , ed a *Pietro* Abate fatta ; giacchè, com'è detto, non poteano le Chieſe , e i Moniſteri far atto veruno , ſenza che in quello foſſe alcuna perſona intervenuta col nome di *Avvocato*.

7. Queſto coſtume molto più ſi rintraccia dalle antiche formole tramandateci dal Monaco *Marculfo* , di cui ſoltanto ſtimo una traſcriverne, la quale ci dà notizia di quello ſi accoſtumava in ſimili atti di tradizione: *Notitia qualiter, & quibus præſentibus veniens homo aliquis Advocatus Sancto illo, de Monaſterio illo , ad res illas, in pago illo, in loco cujus vocabulum eſt ille, quas ante hos dies fœmina aliqua nomine illa pro ſuo inſtrumento ad ipſo Monaſterio viſa fuit delegaſſe cum omni integritate , ſicut in ipſa donatione conſtat . . . . Sancto illo, vel ipſo (Advocato) viſus eſt tradidiſſe* (1).

Da Marculfo Monaco ſappiamo, che queſti Avvocati s' eliggevano, quando il biſogno lo richiedeſſe.

8. Si ſcorge da ciò, che per l'atto della tradizione, la quale dal donatore ad alcun Santo, o Moniſtero faceaſi , interveniva *homo aliquis*, alcuno uomo chiunque ſi foſſe ſtato, come *Avvocato*: *Advocatus Sancto illo, de Monaſterio illo.* E conſeguentemente queſto intervento dell *Avvocato* non

(1) Marculfo nell' appendice delle ſue formole *cap.* 43. preſſo Baluzio *tom.* 2. de' capitolari .

Digitized by Google

non dinotava già, che precedentemente anche tal era di quel Moniſtero ; e che perciò altra roba quello poſſedea; ma era egli allora eletto per ſolennizzare , e confermare ſoltanto quell' atto , e ricevere la tradizione della roba donata , la quale alla Chieſa , o Moniſtero ſolo farſi non potea , ſecondocchè Io ho avviſato.

9. Anzi queſto ſi conferma da quella ſteſſa maraviglioſa obbiezione , la quale il mio aſſennatiſſimo critico , biaſimando tante mie *ciance e ſofiſmi* (1), tragge dall' altra donazione di *Goffredo* del 1096. , di cui in altro luogo egli favella (2) ; cioè , che in quella leggeſi intervenuto per *Avvocato* un tale *Galdeſerio*. Or queſto appunto dimoſtra , che coteſta ſpezie di *Avvocati* eleggevanſi ſecondo l' uopo , per ſoltanto intervenire in quell' atto, altrimenti ſarebbe ſtato lo ſteſſo *Lizza*.

Perciò nella donazione del 1096. del Conte Goffredo ſi trova Galdaſerio per Avvocato.

10. Sicchè , chiariſſimo mio Signor critico , apprendete ora a qual fine ſi vede quel *Lizza Avvocato* nella donazione intervenuto ; mentre queſto ſuo intervento , non dinota già , che altra roba il Moniſtero prima poſſedea ; ma era preciſamente neceſſario per accettar quella donazione , la quale il Reverendiſſimo voſtro Abate *Pietro* neſſuna potenza avea da ſe ſolo per accettarla. E quindi allorchè delle mie *ciance* , *e ſofiſmi* voi ciarlate , e cinguettate , apparate a non favellar più di quello , che voi affatto non intendete.

11. Da quanto ſinora ſi è rammentato , agevole rieſce il riſpondere all'altra ſavia conſiderazione del mio critico, la quale ſi aggira nello ſchernire quello , che Io avvertii intorno alle parole contenute nel Diploma del Conte *Goffredo*:

Coll'aver detto nel diploma Goffredo Defenſores ſtamus *riſerboſſi il Padronato*. Erro-

re

(1) Anonimo *pag.* 35.
(2) *Pag.* 43. e 45.

Digitized by Google

re dell' Anonimo per non aver distinto le varie sorte di Difensori.

fredo: Ego vero, & mei heredes, & Succèssores Defensores fiamus de hac oblatione præfato Monasterio, & Domino Petro Abbati, & cunctis Successoribus ejus contra omnes homines, qui calumnia eis gravare præsumpserint. Io dissi, che tali parole dimostrano, ed additano una certa riserba del Padronato; e con tale occasione spiegai cosa mai volea quel *Defensores* dinotare; e rammentai l' origine de' *Difensori* ed *Avvocati* delle Chiese, e Monisteri (1). Ora il mio dotto critico Maestro, quasi schernendomi, dice (2), che se il Monistero, era già in quel tempo provveduto del suo *Avvocato Lizza*; l' essersi il Conte *Goffredo* dichiarato *Difensore* del Monistero; non può giammai intendersi per que' *Difensori* ed *Avvocati*, i quali dinotano lo stesso, che Padroni, mentre il *Lizza* era quell' *Avvocato*, di cui parlò il *Concilio Africano*, e la legge dell' Imperadore *Onorio* (3).

12. Ma se il mio critico riflettuto avesse colla sua rigida censura le diverse spezie degli *Avvocati*, i quali v' erano, e l'uopo, per cui sotto tal nome alcuni si destinavano; non avrebbe allora detto, che 'l Conte *Goffredo* in tempo della sua donazione *avea ritrovato occupato il luogo di Difensore, o Avvocato del Monistero dal Lizza*; ma detto egli avrebbe, che 'l *Lizza*, senza occupar veruno luogo, soltanto fe le veci di accettare la donazione dal Conte *Goffredo* al Monistero fatta; e dipoi incontanente, togliendo commiato dal mio critico, andossene via pe' suoi malanni, e lasciò sgombro, e disoccupato il luogo al Conte *Goffredo*, il quale volle fer-

(1) Nella mia allegazione *pag.* 41. alla 47.
(2) *Pag.* 34. e 35. della sua allegazione.
(3) *Leg.* 38 *Cod. Theodos. de Episcopis, Ecclesiis, & Clericis.*

Digitized by Google

ſerbarſi quella *Difenſione*, ed *Avvocazia*, la quale: *Ipſi Regionum Domini in Monaſteriis a ſe novè conditis, ſibi Succeſſoribuſque ſuis Advocatias reſervare conſueverunt* (1); e la quale *Quandoquidem dotatione reſervabant* (2).

§. VI.

Si riſponde all' obbiezione dell' Anonimo, che non ſi poſſa nello ſteſſo contratto donare alle Chieſe, ed ai Moniſterj per la loro dotazione, e per un comodo maggiore. E ſi dichiara la vera ſignificazione della formola pro utilitate: *e che coſa dinoti mai il* Vico Caſtellano.

1. TRa gli altri pregi, i quali in copia grande, per mezzo della critica, nel mio Maeſtro ſi rinvengono, uno è quello di ſtorcere, e ſviſare quello, che da me nella mia allegazione ſi è detto; il che ſpeſſo ſpeſſo, come meglio adatto gli rieſce, egli accoſtuma. Così ora addiviene, perchè il mio Anonimo, prima che Io aveſſi data fuori la mia allegazione, volea ſoſtenere, che la donazione contenuta nel Diploma del Conte *Goffredo* dell' anno 1087. indicava, che il Moniſtero in quel tempo non era *deſtituto*, nè ſprovveduto di robà; ma am[illegible]viſava, che molto

Dalla formola pro utilitate, *che ſi legge nella donazione di Goffredo l'Anonimo n' inferiſce, che il Moniſtero foſſe provviſto di rendite, e che il Conte Goffredo non ſi ſia procurato altro titolo, che di Benefattore.*

(1) Gian-Niccola Erzio nella diſſertazione *de jactitata vulgo Ordinis Ciſtercienſis libertate, & exemption. Sectione* 3. §. 18.

(2) Andrea Kgnichen *de jure ſuperioritatis in communi, vel alterius territorio, verbo de Voltheja n.* 394. vedi la prima mia allegazione *pag.*41. *e* 47.

Digitized by Google

to agiatamente n'era fornito; poichè leggendosi nello stesso Diploma: *Insuper & pro utilitate ejusdem Sancti Monasterii offero, & concedo de aliis meis terris &c.*, si discerneva perciò, (siccome vuol l'Anonimo) che la donazione si faceva *pro utilitate*, cioè per maggior comodo, e non già *pro necessitate*. Onde poi egli deduceva, che non essendo stata la donazione *pro necessitate*, e per lo bisognevole mantenimento del Monistero; non già Fondatore, ma insigne Benefattore era il Conte *Goffredo* da reputarsi.

Donazione antecedente senza questa formola, e significato d'essa.

2. A cotesta vana, e ricercata obbiezione Io nella mia allegazione risposi, che le cose da esso lui si confondeano; mentre in sul principio del Diploma il Conte *Goffredo* avea donato Castellana, e moltissima altra roba ivi descritta, senza questa formola *pro utilitate*; indi poi avea soggiunta la donazione di altra roba, colla formola *pro utilitate*; di guisa che la roba donata nel principio, era per la dote necessaria del Monistero; l'altra poi contenuta in quelle parole poco anzi trascritte, riguardava l'utile, e comodo maggiore del Monistero.

3. Ma dopo di aver Io ciò avvisato, proseguii subito: *Tutto ciò si è detto per rispondere co' fatti medesimi, i quali procurano continuamente involgere; ma rispondendo ora colla proprietà delle parole, diciamo, che quella formola* „ pro utilitate Sancti Monasterii, *non vuol dinotare* „ per utile, e vantaggio del Monistero, *come si pretende; ma la parola* utilitate *quì significa* „ uso, o servigio; *di guisachè, tanto è dire* „ pro utilitate, *quanto* „ pro usu Sancti Monasterii (1); e recai la testimonianza di altra simile formola contenuta in due Canoni del

(1) Nella mia allegazione *pag.* 67., e 68.

Digitized by Google

del Concilio Romano dell'826., ed addussi ancora l'autorità del *Du Cange*.

4. Su questo il mio critico affastellando *Cicerone* da una parte, e 'l *Du Cange* dall' altra; e fantasticando di aver Io posto in bocca di *Goffredo* una *frase Ciceroniana*; vuole, che il *donare ad utilitatem*, sia lo stesso, che „ *ad commodum, & proficuum del Monistero* (1). E che sia cosa *inetta* il dirsi, che nella stessa donazione si usino due maniere di donare, cioè una per la dote, o sia necessario mantenimento della Chiesa; l'altra per utile, e comodo maggiore del Monistero; e tante altre graziose dicerie egli il mio critico v'innesta, ed intralcia.

5. Ma perchè foventemente alcuni prima favellano, e poi pensano, perciò tante *ciance e sofismi* egli sparge, e diffonde. Ed affinchè apprenda egli a ragionar delle cose colla proprietà dovuta, gli fa mestieri, che sappia, che non è da maravigliare, che in una stessa scrittura due diverse donazioni si facciano, cioè una per lo necessario mantenimento della Chiesa, e suoi Ministri; e l'altra per suo comodo, e maggior utile. Questo soleasi spezialmente praticare da' Francesi, da' quali fu introdotto quel *mansus Ecclesiæ*, il qual era immune da qualunque dazio, e contribuzione; perchè era assegnato per lo mantenimento necessario della Chiesa. Il di più poi era a tali prestazioni suggetto. E quindi il mio critico, il quale cotanto è versato nella ragion canonica, se questa, prima di parlare, pensando, avesse guatato, avrebbe letto: *Sancitum est, ut unicuique Ecclesiæ unus Mansus integer absque ullo servitio tribuatur, & Præsbyteri in eis constituti non de decimis, nec de oblatio-*

Una donazione può contenere due differenti donazioni, e si ragiona del Mansus Ecclesiæ.

(1) Anonimo *pagin.* 22., 23., e 24.

Digitized by Google

tionibus fidelium; non de domibus, nec de atriis, vel de hortis juxta Eccleſiam poſitis, nec de prædicto manſo aliquid ſervitium faciant, præter Eccleſiaſticum; & ſi quid amplius habuerint, inde Senioribus ſuis debitum ſervitium impendant (1).

6. Or voi, ſaccentiſſimo canoniſta, che ſete avvezzo a ſovente veder lucciole giù per la vallea, e perciò agevolmente prendete granchi a ſecco, vi fa meſtieri, che vi guardiate bene a non farvi ingannare da ciò, che ſi legge nel *Decretale*, indove ſi ha, che il *capitolo* da me pocanzi recato, ſia ſtato tratto *ex concilio apud Guarmaciam*; perchè coraggioſamente, com'è il voſtro ſolito, potreſte a' veneratori della gravità de' voſtri occhiali, moſtrar le ſteſſe lucciole per lanterne, e far inghiottire, che tale ſtabilimento ſia ſtato preſo dal concilio tenuto in Vormazia, come, con errore, crede il *Gonzalez*.

7. Fu dunque quel *capitolo*, ſentite bene, tratto da' *capitolari* di *Ludovico pio*; e perciò egli ſi legge nel *primo libro* de' *capitolari del Baluzio*, *nel capo* 85.; e viene dal *Molineo* rapportato ancora nella *terza parte* dello *Stile* del *Parlamento*, nel *titolo cinquanteſimo* in principio. E febbene queſto valente uomo dica, che quello ſia coſtituzione ſtabilita da *Carlo Magno* nel ſinodo di Vormazia; egli però giuſtamente ne fu corretto dall' eruditiſſimo *Stefano Baluzio* (2), il quale avviſa, che tale coſtituzione non fu di *Carlo Magno*, ma di *Ludovico*; nè giammai ella fu preſcritta nel ſinodo tenuto in Vormazia; perchè molti capitoli contenuti in queſto ſinodo, e tra eſſi l'anzidetto, per errore ſi attri-

(1) *Cap.* 1. *de cenſibus.*
(2) Baluzio nelle note a' Capitolari *tom.* 2. *pag.* 1148.

Digitized by Google

attribuiſcono al medeſimo, nel mentre, che ſono ſtati tratti da altri canoni, e da' *capitolari* de' Re Franceſi, ſiccome avviſa il P. *Sirmondi* (1). Ed infatti quello ſi legge così interamente tra' *capitolari* di *Ludovico Pio* dell' anno 816. (2).

8. Se dunque tutto ciò voi, Sig. Maeſtro mio dolciato, aveſte appreſo, avreſte altresì ravviſato, che allora quando ſi donava più del *Manſo* dell'altre coſe nel ſuddetto *capitolo del Decretale*, o ſia più toſto de' *capitolari* di *Ludovico Pio* contenute, ſi uſavano ſoventemente due formole di donare; cioè la prima, che riguardava la neceſſità, e mantenimento della Chieſa, o Moniſtero, che dovea eſſer eſente da ogni preſtazione; l'altra poi per maggior comodo, ed utile; il che era ſuggetto alle dovute preſtazioni. E quindi il *Gonzalez*, dichiarando il traſcritto capitolo, avviſa: *Patres enim, & Imperator privilegium hoc exemptionis conceſſerunt Manſo Eccleſiæ, quia neceſſarius eſt ad alimoniam Rectoris, & aliorum Miniſtrorum Eccleſiæ, nec non ejus luminaria, & ſimilia; non autem aliis prædiis, quæ pro dote Eccleſiæ aſſignata non erant, in quibus æqualis ratio favoris & neceſſitatis non vigebat* (3). Ond' è, che ſeguitando *Goffredo* Normanno lo ſteſſo ſtile, e norma de' Franceſi, agevolmente due formole di donare tra di loro diſtinte nello ſteſſo Diploma egli usò. Tutto ciò ſia detto in grazia del mio critico, acciò apprenda, che quando io ragiono, non *ciancio*, nè vendo *ſofiſmi*. Del rimanente ora voglio convincerlo collo ſteſ-

(1) Nelle note al *cap.* 44. di queſto concilio.
(2) Preſſo al Baluzio *tom.* 1. *de capitolar. cap.* 10. *pag.* 565.
(3) Gonzalez nel comentario ſul *cap.* 1. *de cenſib.* Per lo vero intendimento del *Manſo*, e come queſto alle Chieſe ſi coſtituiva, vedi il Zieglero *de dote Eccleſiæ cap.* 7. *num.* 34. *e ſegu.*

Digitized by Google

stesso Diploma, e con esso dimostrargli, che le parole „ *pro utilitate* dinotino lo stesso, che „ *pro usu*, siccome da me si soggiunse; e non già „ *ad commodum & proficuum*, com' egli *sofisticando*, *ciancia*.

L' istesso diploma di Goffredo ci somministra chiaramente la spiegazione delle parole pro utilitate; *cioè* per uso.

9. Il Conte *Goffredo* dunque nello stesso suo Diploma dice: *Offero [illegible] Deo, & postmodum in Ecclesia Sancti [illegible] ipsum Vicum Castellanum cum omnibus suis pertinentiis, & cum ipsis Ecclesiis, quæ sunt in ipso vico Castellano cum omnibus pertinentiis, & eorum utilitatibus &c.* E dopo di aver designate, e descritte moltissime altre robe, e poderi, che gli dona, soggiugne: *Insuper, & pro utilitate ejusdem Sancti Monasterii offero, & concedo de aliis meis terris &c.* Or ciò posto, come, e con quale spirito coraggioso vuol sostenere il mio critico, che le parole „ *pro utilitate Sancti Monasterii*, denotino, che 'l Conte *Goffredo* fece cotale donazione al Monistero per maggior suo vantaggio, e profitto, o come suol dirsi, per maggiormente ingrassarlo, e straricchirlo; e non già, che quello fosse stato senza roba, e del necessario mantenimento sfornito? E non usa egli poco prima nel Diploma la stessa formola, o espressione, *& earum utilitatibus*? Queste *earum utilitatibus*, le quali si riferiscono alle Chiese, cioè *& cum ipsis Ecclesiis, quæ sunt in ipso vico Castellano, cum omnibus pertinentiis, & earum utilitatibus*, ci additano per avventura quel *ad commodum, & proficuum* inventato da' *sofismi* del mio critico? Mai no, ma o dinotano, che *Goffredo* donava quelle *Chiese colle loro pertinenze, e loro uso*; ovvero additano lo stesso, che donava *le Chiese colle loro rendite, e frutti*; prendendosi la parola *utilitas* per *rendita, o frutto*; e non mai per *commodo, o profitto*, come il mio critico *sofistica*.

Di

10. Di vantaggio nello ſteſſo periodo, in cui vuol egli, che ſi faccia la donazione *ad commodum, & proficuum* (da lui col ſopraffino, e profondo ſuo ſapere inventati), queſta ſpezioſa invenzione e pellegrina viene ſmentita; imperciocchè ivi ſi legge: *Inſuper, & pro utilitate ejuſdem Sancti Monaſterii offero, & concedo de aliis meis terris ad laborandum, & cum ſuis animalibus omnibus in dictam utilitatem habendam*. Or quì le parole *in utilitatem habendam* denotano comodo, e profitto; ovvero uſo, e ſervigio del Moniſtero? Io credo, che a ſeconda della proprietà del favellare, tanto ſia il dire *in dictam utilitatem habendam*, quanto *in dictum uſum*, ovvero *ſervitium habendum*; e non mai *in dictum commodum, & proficuum*, il che a patto alcuno non può appiccarſegli, con tutte le rifleſſioni del mio critico. E quindi ſe le parole *in dictam utilitatem habendam* ci ſpiegano l'uſo, o ſervigio del Moniſtero; le precedenti *pro utilitate dicti Monaſterii*, l'uſo ancora, e ſervigio di quello dimoſtrano, ed additano; e non già quello incomodiſſimo *commodo*, e ſconvenevole *profitto* dell' accuratiſſimo critico, verſatiſſimo nell' intendimento delle formole, e latinità dei mezzi tempi.

11. Ma per viepiù confermare il mio argomento, rammento al mio critico una ſimile formola, la quale leggeſi in un Diploma di *Guglielmo II.* Re di Sicilia dell'anno 1176., per una donazione fatta al Moniſtero di S.Maria dell'Ordine anche Benedettino, da lui fondato preſſo la Città di Palermo. In queſta dunque, anche dopo la deſcrizione di tutte le robe donate, ſoggiugne: *Ut omni tempore liceat ipſi Monaſterio ad utilitatem ſuam officium piſcationis tunnorum, vel quaſcumque alias*

In una donazione di Guglielmo II. Re di Sicilia, ed in altre aſſai le parole pro utilitate *prendonſi nell' iſteſſo ſignificato.*

Digitized by Google

lias utilitates voluerit absque [illegible]. Or quì le parole *quaſcumque alias utilitates* non ſtano già ad *commodum*, *& proficuum* del mio critico, ma lo ſteſſo, che „*Ut omni tempore liceat ipſi Monaſterio ad uſum ſuum officium piſcationis tunnorum, vel quaſcumque alios uſus voluerit abſque exactione aliqua [illegible]*. Io potrei addurre cento, e mille altri Diplomi conſimili, i quali leggonſi preſſo al *Pirro* nella ſua Sicilia Sagra, in *Auberto Mireo* nel *codice* delle pie donazioni Belgiche, nel *Muratori*, ed in tutt' i collettori di ſimili Diplomi; ma per non divenire più nojoſo di quello, che 'l mio critico, mio mal grado, mi fa riuſcire; perciò convenevole coſa reputo aſtenermi di farlo.

Ampia ſpiegazione della parola vicus *con cui ſi chiama Caſtellana nella donazione di Goffredo; ed errori dell' Interprete Anonimo.*

12. Mi riprende il mio critico, che io denominai Caſtellana col nome di Terra, quandochè il Conte *Goffredo* chiamollo Vico: *Vicum Caſtellanum*; e quindi ſoggiugne egli (2), ch' eſſendo quello ſtato *un viliſſimo abituro di ruſtica, e miſera gente, colà annidata a ſoſtenere la povera vita col lavoro degli adjacenti terreni, abbandonati, ed inculti, che piccola, o niuna rendita dar poteano al Moniſtero, coſtandoci baſtantemente dagli antichi monumenti, che le più coſpicue Città allora di queſte Regioni, ed i Feudi più grandi, ed opulenti una rendita troppo riſtretta, e miſerabile davano a' loro poſſeſſori in quelle circoſtanze di tempi, e per più ſecoli appreſſo*. Or vedete quante ſconcezze ad un tratto infilza con quei ſuoi *antichi monumenti*! Guardate quante *inettiſſime ciancie* egli affaſtella con quel ſuo auto-

(1) Queſto Diploma ſi rapporta da Rocco Pirro nella Sicilia Sagra *lib.* 1. *notitia Tertia* anno 1176.

(2) *Pagin.*24.

Digitized by Google

autorevole *coſtandoci baſtantemente* ! Si rifletta di grazia come trincia monumenti, e ſpaccia ſtorie coſtui! quaſi che i monumenti ſieno gli ſteſſi di que' di *Bruno*, e *Buffalmacco*; e le ſtorie quelle delle *pietre* del *Mugnone*. Se i monumenti egli offervato aveſſe, e lette le ſtorie di que' tempi, gli *coſterebbe*, che i *Poſſeſſori delle Città, e de'feudi più grandi di quelle Regioni* della Puglia, aveano rendite cotanto ampie, ed abbondanti, che baſtavan loro a mantener eſerciti, e per lunga ſtagione l'uno contro l'altro guerreggiare. Ma a che ſu queſto punto voglio io con coſtui perder il fermonare, e ſprecar ſapone?

13. Mi dice poi, che la rendita di Caſtellana non baſtava pel mantenimento del Moniſtero; mentre, eſſendo quella non già una Terra, ma un *viliſſimo* riſtretto *abituro di miſera gente*, niuna rendita dar potea al Moniſtero. E quì mi fa ſapere il mio eruditiſſimo Anonimo, ch' eſſendo ſtata Caſtellana chiamata Vico, egli, coteſto Vico mi dichiara così, *Vici, Caſtella, & Pagi ſunt, qui vulgari hominum cetu incoluntur, & pro parvitate ſui civitatibus attribuuntur*; e addita il *Du Cange* nella parola *Pagus* (1).

14. Ma è così ben digeſto, ed appurato il mio critico nelle ſue erudizioni, che tampoco ſa diſegnare il luogo, ove di quelle trattano gli Scrittori, i quali egli, con tutti gli occhiali, ciecamente affaſtella. Il *Du Cange* rapporta le traſcritte parole, non già nella parola *Pagus*, come l'Anonimo *ciancia*, ma nella parola *Vicus* (2). Nè ſi creda, che ciò dipeſo ſia dalle traveggole, da cui il poverino è incomodato; perchè

(1) Anonimo nella pag. 24. nota *a*.
(2) Du Cange nel gloſſario nella parola *Vicus*.

Digitized by Google

facendo egli uso degli occhiali, non gl' impediscono quelle a ben guatare, allorchè voglia far uso della buona fede, di cui nel rapportar le autorità non molto gusta; ma egli è derivato, perchè distinguendosi ivi il semplice *Vico*, dal *Vico pubblico*, cioè quello, ch' è del Fisco, e che non sia stato a niun altro conceduto, (il quale noi oggi diremmo *Vico demaniale*); perciò con astuzia rea ha stimato un luogo per altro del *Du Cange* egli additare. Ma giacchè il critico così ben si dimena, dee sapere, che leggesi in un *capitolare* di *Carlo Magno* dell'anno 806. *Ut festivitates præclaræ nonnisi in civitatibus, aut in vicis publicis teneantur* (1). Ed in questo senso *Beda* chiama Vico la città di Compiegno; e gli *Annali Loiselliani*, e *Metensi* anche appellano Vico la città di Lieggi (2).

15. Ciò posto potrei anche io dire, ch' essendo in quel tempo Castellana in demanio; era, non già *un miserabile, e viliſſimo abituro*; ma un vasto, e ricco luogo abitato. Oltrecchè sebbene voglia attendersi la spiegazione, che del Vico fa il *Valesio* dal *Du Cange* rapportato; non ne surge indi, che sia il Vico quel *viliſſimo abituro*, che vuole il mio critico dar a divedere; mentre, non perchè i Vichi *vulgari hominum cetu incoluntur, & pro parvitate sui civitatibus attribuuntur*, può dirsi, che tale ancora era Castellana; poichè ciò s'intende di quelle abitazioni poco discoste dalle città, le quali per la loro picciolezza *civitatibus attribuuntur*; ma quelle poi, le quali da esse sono distanti, e che Vichi si trovano appellati, sono lo stesso, che ca-

(1) Capitolare sesto dell' anno 806. *cap.* 26. presso Baluzio *tom.* 1. *pag.* 457.

(2) Beda *lib.* 3. *histor. cap.* 28. Annali Loiselliani, e Metensi anno 769. Du Cange nella parola *Vicus publicus*.

Digitized by Google

caſtelli, o che noi oggi appelliamo Terre, ſfornite di mura, ſiccome dichiara lo ſteſſo *Du Cange*, *Vicus, Caſtrum ſine munitione murorum* (1).

16. Ed in fatti chiaramente ſi ravviſa non eſſere ſtato il Vico Caſtellano quel miſero, e riſtretto abituro, che lo deſcrive il mio Anonimo; imperciocchè leggendoſi dallo ſteſſo Diploma: *offero totum Vicum Caſtellanum cum omnibus ſuis pertinentiis, & cum ipſis Eccleſiis, quæ ſunt in ipſo Vico Caſtellano &c.*, ragionevolmente quindi deduceſi, che ſe più Chieſe eranvi nel Vico Caſtellano; dovea queſto eſſer, non già un riſtretto, e *viliſſimo abituro*; ma un'ampia, e nobile contrada di ricche abitazioni compoſta, in cui *feſtivitates præclaræ tenebantur*.

17. Il mio critico però, ch'è cotanto verſato nella ſtoria, ſi rammenta molto bene di aver letto *Tacito*, e perciò ha voluto agguagliare il Vico Caſtellano a que' primi, e vetuſti Vichi de' Germani, de' quali l'anzidetto Storico ſcrive: *Nullas Germanorum populis Urbes habitari, ſatis notum eſt, ne pati quidem inter ſe junctas ædes. Colunt diſcreti ac diverſi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant, non in noſtrum morem connexis, & cohærentibus ædificiis, ſuam quiſque domum ſpatio circumdat, ſive adverſus caſus ignis remedium, ſive inſcitiâ ædificandi* (2). Ma ſe gli foſſe *coſtato baſtantemente dagli antichi monumenti*, che gli abitatori di Caſtellana viveano, non già all'uſo Germanico, ma ſecondo il coſtume Romano; avrebbe ſaputo ancora, che quegli *in noſtrum morem Vicos locabant*

(1) Du Cange nell'additato luogo.
(2) Tacito *de morib. Germanor. cap.* 16. Vedi anche Corringio nella diſſertazione *de Urbibus Germanicis*.

Digitized by Google

connexis, & cohærentibus ædificiis.

18. Dolciſſimo Signor Critico, io ſinora vi ho alcuna coſa detta intorno alla differenza de' Vichi; ma per maggiormente rendervi di coteſta faccenda iſtrutto, ed acciò altra fiata non vi ſia meſtieri di ricorrere al ſolo *Du Cange*, per malizioſamente poi un luogo d'eſſo per altro additarne, reputo coſa convenevole, per l' eccеſſiva eſtimazione, che ho di voi, qualche altra ſpiegazione di coteſta materia farvi.

19. I Vichi dunque, ſecondochè potrete ritrarre da quanto poco anzi ho diviſato, altri eran piccioli Vichi, i quali propriamente eran quei, de' quali voi così meſchinamente, ſenza ſapervene altro, penſate. Vi eran poi degli altri, i quali appellavanſi Vichi maggiori, e queſti non eran miga quei *viliſſimi abituri di miſera gente*, che voi dite; ma erano abitati da moltiſſima *gente*, non ſolamente *miſera*, ma ben agiata ancora. Di coteſti maggiori Vichi Io leggo, che anche *Libanio* Sofiſta (ma non qual voi ſete) ne reca teſtimonianza, allorchè egli direſſe la ſua orazione all' Imperator *Teodoſio* il grande, intitolata *de Patrociniis*, acciò dato ſi foſſe compenſo alle ſconvenevolezze, le quali, non oſtanti le precedenti leggi mal oſſervate, ſeguivano per opra di coloro, i quali aſſumevano il patrocinio, o ſia protezione, e *difeſa* de' Vicani; onde poi *Padroni* quegli eran detti. Dice egli dunque così: *Sed audi Imperator, & diſce. Sunt MAGNI VICI, ſinguli multorum dominorum, hi confugiunt ad milites ibi conſtitutos, non ut ne malo afficiantur, verum ut ipſi facere poſſint;* con quel che ſiegue (1).

Dividevanſi i Vichi in maggiori, e minori, il che ſi pruova coll' autorità di Libanio.

20.

(1) Di coteſta, e di altre orazioni di Libanio, la Repubblica letteraria deve ſaperne grado al chiariſſimo Jacopo Gotofredi, il quale glie le tramandò. Vedi lo ſteſſo Gotofredi nelle opere minori dell' edizione di Criſtiano-Arrigo Trotz del 1733. *pag.* 364. *n.* 2.

Digitized by Google

20. Coteſta orazione niuno effetto conſeguì da quel veramente grande Imperator *Teodoſio*, veriſimilmente per la ſua immediata morte accaduta a Gennajo dell' anno 395., giacchè neſſuna ſua legge ſi ravviſa coteſto affare riguardante. Nello ſteſſo anno però eſſendo ſucceduti all' Imperio *Arcadio*, ed *Onorio* ſuoi figli, proccuraron eſſi con loro legge (1), la quale ne confermò due altre precedenti, riparare a ſimili ſconcezze; ſiccome ancora con due altre leggi (2) del ſolo *Arcadio* dell'anno 399. fu impoſto.

21. Tra tutte le leggi per queſta faccenda promulgate Io ne oſſervo una di *Onorio*, e *Teodoſio II.*, detto il giovane (3), la quale torna bene al noſtro propoſito; poichè rammentandoſi coteſti Vichi, alcuni di eſſi ben quattro volte vengon chiamati *Metrocomiæ*, le quali diconſi eſſere *in publico jure*, e tal volta ſi appellano *Publici Vici*. Or coteſte *Metrocomie* in più luoghi ci vengon dichiarate dall' eruditiſſimo *Jacopo Gotofredi*, che coſa mai eſſe ſieno. In uno ci dice così: *Metrocomia ſcilicet erat mater Pagorum, ſeu caput inter omnes Vicos, qui uni civitati ſubjecti erant: haud aliter quam Metropolis, mater civitatum ejuſdem Provinciæ* (4). In altro luogo lo ſteſſo ci avviſa: *Metrocomia erat caput inter omnes Vicos, qui uni civitati erant ſubjecti* (5).

I Vichi maggiori, i quali erano nell' immediato dominio del Principe, chiamavanſi Metrocomiæ, ed erano capi tra gli altri Vichi minori.

22. Sicchè tra i Vichi eranvi i piccioli, eranvi de' grandi, i quali ultimi avevano la preminenza ſopra tutti gli al-

(1) *L. 3. tit. 24. lib. 11. Cod. Theodoſian. de Patrociniis Vicorum.*
(2) *Leg. 4. e 5.* dello ſteſſo *tit.* del *Cod. Teod.*
(3) *L. 6.* dello ſteſſo *tit.* del *Cod. Teod.*
(4) Jacopo Gotofredi nel comentario ſopra l' additata *l. 6.* nel periodo ſecondo.
(5) Gotofredi nel Gloſſario nomico nella parola *Metrocomia*.

Digitized by Google

altri; e venivan capi reputati di quelli, con i quali poi insieme uniti eran suggetti ad alcuna Città. Ed acciò possiate, saporitissimo Signor Critico, più meglio la qualità de' Vichi apprendere; Io vi trascrivo quello, che lo stesso *Jacopo Gotofredi* nella spiegazione di *Libanio* avvertisce: *Vicos duum generum in Imperio Romano fuisse Libanius ostendit. Majores alios, alios minores. Majores qui multorum Dominorum erant, seu multorum Dominorum suis singulis partes in communiter possesso habentibus; atque adeo, qui non uni Domino respondebant, verum Imperio immediate suberant*, Metrocomiæ *idest Principes Vici, seu* publici Vici, *ut utroque nomine l. ultim. C. Theod. de* Patrociniis Vicorum; *florentes Vicos appellat lex* 33. *Cod. Theod. de Episcopis*.

23. Ecco dunque, come ben si avvera, che i Vichi altri eran piccioli, e questi per avventura erano un *vilissimo abituro di misera rustica gente*. Vi eran poi i grandi, i quali contenevano moltissima popolazione; e molti di essi erano *in publico jure*, ed immediatamente suggetti al Principe; e questi secondo la maggiore, o minore popolazione, così aveano la quantità delle Chiese; e queste il novero de' Cherici per servirle proporzionatamente ancor' aveano, senzachè da un Vico potesse prendersi persona alcuna per ascriverlo, ed ordinare pel servigio della Chiesa di altro Vico (1).

24. Or dunque vedete, grazioso mio Sig. Critico, quanto sono ben digerite le vostre pellegrine erudizioni, che nell'abbattervi soltanto in alcun da voi non inteso Scrittore, storpiandolo, e svisandolo a vostro modo, fanca-

(1) *L.* 33. *Cod. Theod. de Episcop. lib.* 16. *tit.* 2.

Digitized by Google

camente ſentenziate di quello, che voi non intendete.

25. Ma di grazia, come non era rendita ſufficiente del Moniſtero quella donatagli dal Conte *Goffredo*, quando nella donazione, oltre di quel Vico Caſtellano, furono donati tanti altri poderi, e luoghi, e tanti terreni, e beni ſtabili, la deſcrizione de' confini de' quali lungamente ſi diſegna, e ſi addita? Ma piacendo al mio critico di negar l' evidenza, e tuttociò, che ſenza occhiali ſi legge e ſi ravviſa, uopo è laſciarlo *cianciare*, ed al ſavio *Ariſtotile* accomandarlo.

26. Soggiugne l'eſattiſſimo critico, che 'l Moniſtero, oltre di quello, che nel ſuddetto Diploma rammentaſi donato dal Conte *Goffredo*, poſſedeva molta altra roba, il che, egli dice, convincerſi da un documento prodotto dallo ſteſſo Capitolo di Caſtellana, contro di cui fa quello tutta la pruova (1). Povero Capitolo di Caſtellana! Anzi ſconſigliato Capitolo, che ha prodotto un documento, il quale contro di ſe fa *tutta la pruova*! Ora sì che il Regio Padronato *exceſſit, evaſit, erupit!* Ma di grazia mi dica il mio critico, ſe il Ciel lo guardi, quale egli è cotal documento, da cui appariſca, che il Moniſtero poſſedea prima altra roba, a confronto di cui poſta quella, la quale fu donata dal Conte *Goffredo*, *non può nemmeno la centeſima parte certamente uguagliare?* Eccolo, mi riſponde, nel mentre in ſul naſo gli occhiali ſi ripone; egli è la Bolla di *Aleſſandro IV.* dal Capitolo prodotta, da cui ſi rileva, che *oltre del Vico, o ſia Caſale di Caſtellana e terreni al medeſimo adjacenti, poſſedeva, e poſſedeva molto il Moniſtero nella Città ſteſſa, e territorio di Converſano; poſſedea, e molto avea nella Città di Rutiglia-*

Portentoſo argomento dell' Anonimo, il quale per pruovare, che il Moniſtero di Converſano prima della donazione di Goffredo del 1087 aveſſe altre rendite, s'avvale d'una Bolla d' Aleſſandro IV. del 1258.

(1) Anonimo *pag.* 25.

tigliano (non è ſtata mai città Rutigliano Signor critico), *e ſuo riſtretto* (cioè diſtretto, Signor Anonimo) *tenea*.

27. Egli è così, da tale Bolla molta roba appariſce, che non è deſcritta nel Diploma del 1087. del Conte *Goffredo*. Ma dica il mio Cronologo-critico, chi di coſtoro due è ſtato prima al Mondo, il Conte *Goffredo* Normanno, o *Aleſſandro IV.* Sommo Pontefice? Per diviſarſi ciò che vuole il mio amatiſſimo Anonimo, avrebbe dovuto precedere *Aleſſandro* IV. a *Goffredo*; e la Bolla di quello al Diploma di coſtui; ma il fatto ſta, che *Goffredo* viſſe nell' undecimo ſecolo, e morì nel primo anno del duodecimo, ſiccome ſcrive *Lupo Protoſpata* (1); *Aleſſandro IV.* viſſe nel decimo terzo, fu aſſunto al Pontificato a' 27. Dicembre del 1254., e morì a' 25. di Maggio del 1261., avendo quello retto, e governato ſei anni, e meſi cinque (2). Il Diploma del Conte *Goffredo* è del 1087.; la Bolla di *Aleſſandro IV.* è del 1258.; che vale a dire, che quegli è ſtato prima di coſtui al Mondo 160. anni, e'l Diploma anni 171. prima della Bolla.. Or che vi ſembra, Signor critico, voi non ſete maravigliоſo nel voſtro ammirabiliſſimo argomentare? La voſtra loica non ſa apprender miglior maniera di meditare, che non ha fatto il grande *Arnaldo* colla ſua arte di penſare? Sì certamente. Ed infatti voi co' voſtri nuovi argomenti collocate prima il Giudizio, e poi la creazione del Mondo; giacchè colla voſtra cronologia fate, che chi è nato più di un ſecolo, e mezzo dopo,

pre-

(1) Lupo Protoſpata nella Cronica anno 1101.
(2) Anonimo Franceſe nella ſtoria de' Pontefici tom. 3. anno 1254. e 1261.

Digitized by Google

preceda a colui, che per tanta anticipata ſtagione la umana vita coll' eternale ha già cambiata.

28. Ma non ſete voi, Signor critico, colui, il quale, oltre del Diploma del 1087., un altro del 1096. dello ſteſſo Conte *Goffredo* avete additato (1), in cui, intervenendo quel voſtro *Goldeſerio* per Avvocato (2), moltiſſima altra roba quegli allo ſteſſo Moniſtero donò? Ed a dirvela ſinceramente, a me ſembra, che, in vece della viſta degli occhi, per cui gli occhiali voi uſate, quella della mente ſiavi da ſenno debilitata; per la quale altro ſoccorſo, e riſtorativo, che di occhiali vi è meſtieri. Ma ritornando al propoſito, dico, che ſe mai altra roba ſi vegga nella Bolla di *Aleſſandro* IV. deſcritta, il che per altro non è da credere; queſta, o ſi è acquiſtata colla primiera ricca rendita; o, per riſpondere, come S. *Egidio* Romano Arciveſcovo Bituricenſe a *Bonifacio VIII.* riſpoſe: *Similiter Eccleſiæ temporalia bona quæ poſſident, receperunt a Regibus, & Principibus* (3); ſemprecchè voi, Signor Cronologo, non mi dimoſtrate co' voſtri ſoliti anacroniſmi, onde ſia quella al Moniſtero pervenuta.

Alla donazione del 1087. del Conte Goffredo ſegul l'altra nel 1096.

§. VII.

(1) Anonimo *pagin.* 43.
(2) Anonimo *pagin.* 45.
(3) Preſſo al Goldaſto *tom.* 2. della Monarchia *pagin.* 98.

Digitized by Google

§. VII.

Si dichiara con proprietà convenevole al mezzo tempo la significazione delle parole pretium, *e* requisitio *contro a' Sarcasmi dell' Anonimo.*

Colle parole sine pretio, vel requisitione, *che leggonsi nel diploma ha creduto l'Anonimo, che Goffredo rinunziasse al Padronato.*

1. TRa le altre obbiezioni le quali da Monsignor Vescovo si faceano contro al Regio Padronato, a cui da me nella mia allegazione ponderatamente si rispose (1), vi fu quella, che il Conte *Goffredo* espressamente rinunziato avea al Padronato; imperciocchè nel Diploma le seguenti parole leggonsi, e ravvisano: *Insuper, & pro utilitate ejusdem Sancti Monasterii offero, & concedo de aliis meis terris ad laborandum, & cum suis animalibus omnibus ad dictam utilitatem habendam sine aliquo PRETIO vel REQUISITIONE, nisi solummodo benedictionem, & orationem.* Ed in fine dello stesso Diploma leggesi ancora: *Neque mihi, neque meis heredibus, vel posteris nostris, neque ad ullum hominem de hac oblatione portionem aliquam reservavi.* Onde poi quegli deduceva, che null' avendosi il Conte *Goffredo* riserbato, ma soltanto la benedizione, ed orazione; perciò rinunziato al Padronato avea, e ceduto.

2. Da me, come ho accennato, fu a cotesta vana obbiezione risposto colla spiegazione propria, ed atta di quelle parole *sine pretio*, *vel requisitione*, e del vero significato, che seco in quel tempo contenevano; accoppiando ancora a tale spiegazione il vero intendimento della *Difensione*, ed *Avvocazia*, la quale a se, ed a' suoi suc-

(1) Vedi la mia allegazione *pag.* 49. e seguenti.

Digitized by Google

ſucceſſori il Conte *Goffredo* riſerbata avea; e quindi avviſai, che riſcuotendo in que' tempi, ed avidamente eſigendo gli *Avvocati* e *Difenſori* delle Chieſe e Moniſteri, *taglie*, *dazj*, *pene*, e *multe* dalle robe delle Chieſe, di cui *Difenſori* erano coſtituiti; ſino ad inveſtirſi di porzione delle robe, e poderi ſteſſi delle Chieſe, e Moniſteri; il che ſoventemente con leggi de' Prencipi, e Concilj eraſi vietato; perciò il Conte *Goffredo*, comechè riſerbata ſi aveſſe la *Difenſione*; volle però eſpreſſamente dichiarare, che non foſſe ſtato giammai a ſe, nè a' ſuoi ſucceſſori permeſſo di ſimili tributi, nè pene, o multe riſcuotere; nè di alcuna porzione de' poderi del Padronato inveſtirſi; e ſpiegai, che *pretium* dinotar volea lo ſteſſo, che *compoſitio, ſeu multa pecuniaria homini impoſita*; e per la parola *requiſitio*, altro non dovea intenderſi, ſe non che una eſazione, o un tributo, il quale *requiritur, ſeu exigitur*; il che fu dimoſtrato con autorità di Scrittori, e col *Du Cange* comprovato.

Significato di queſte voci nella mia prima ſcrittura riferito.

3. Ora quì il mio critico con grazioſiſſimi ſarcaſmi di me prendeſi gioco, e ſi traſtulla; e volendo, che quel *pretium* debba dinotare la compoſizione, la pena, e la multa impoſta per l'omicidio; vuol ſapere di quali omicidj mai inteſe il Conte *Goffredo* favellare; cioè ſe di quei che peravventura aveſſero commeſſi l' Abate, e Monaci di quel Moniſtero; ovvero di quelli che i Vaſſalli in perſona de' Monaci aveſſero ſacrilegamente attentati. Non potea egli ſentir de' primi, dice il mio critico, perchè, eſſendo i Monaci eſenti, ſoggiacer non poteano alla poteſtà laicale. Non degli altri, perchè, rimettendo la multa, e la compoſizione a' laici Vaſſalli ucciſori de' Monaci, ſarebbe in tal caſo divenuto *Goffredo* oppreſſore più toſto, e ſterminatore di que'

Leggiadra ſpiegazione dell'Anonimo della voce pretium.

Digitized by Google

Monaci, che loro *Difensore*, e Protettore. E deludendomi coll'epiteto di *savj Interpetri*, egli si duole, che non avendo Io cotesto dubbio dichiarato, soggiugne, che *per sua disaventura resta questa volta nella stessa ignoranza, in cui è mai sempre stato della polizia di allora, per mancanza di ammaestramento* (1).

4. Carissimo Signor critico, voi sì, che mi fate compassione, e somma doglia Io sento, che rimanete nella *stessa ignoranza, in cui mai sempre sete stato della polizia di allora*. Se poi cotesta vostra *ignoranza* vi sorprende *questa* sola *volta*, Io nol so; sebbene, da quanto del vostro profondissimo sapere si è per innanzi scorto, ciascheduno può giudicarlo. Il dolervi di me, che ho mancato di ammaestrarvi, con ingiustizia lo fate; poichè contristarvi dovete di voi, e de' benedetti vostri occhiali, i quali essendovisi sul naso rovesciati, non vi han fatto comprendere gli *ammaestramenti*, i quali da me vi si son dati; e perciò se con voi usar si volesse il rigor magistrale, sareste di più sculacciate reo; ma giacchè voi sinceramente confessate, che rimasto sete nella *stessa ignoranza, in cui mai sempre sete stato della polizia di allora*, non ostante i miei *ammaestramenti*; quindi ogni buona equità richiede, che quelle per questa fiata vi si condonino, e che a cotale *ignoranza* proccuri Io di nuovo sottrarvi.

5. Amatissimo Signor critico, compiacetevi per altra volta volger il vostro guardo, pulendovi però prima gli occhiali, alla mia prima Scrittura dalla pagina 41. alla 51., laddove pienamente degli *Avvocati*, e *Difensori* ho ragionato; e di poi attentamente riflettere ciò

(1) Anonimo *pag.* 27.

Digitized by Google

ciò che Io vi avviſai. Allorchè da me ſi diſſe, che quel *pretium*, che nel diploma di *Goffredo* ſi legge (e che voi prima del mio *ammaeſtramento* intendevate per prezzo di alcuna coſa), dinotar volea lo ſteſſo, che *compoſitio*, *pœna*, *mulcta*; con ponderata ragione ciò ſi diſſe; imperciocchè con preſſo, che innumerevoli ſavjſſimi Scrittori, e della polizia di que' tempi compiutamente addottrinati, vi *ammaeſtrai* intorno all' autorità degli *Avvocati*, e *Difenſori*, e circa l'eſazioni, e multe, ch' eſſi riſcuotevano. Ora vi dico (attento Signor critico, e capite bene), che gli *Avvocati*, o *Difenſori* tre volte in ciaſcheduno anno tenevano i loro *Placiti*, o piaccia meglio appellarle, *corti*, come rilevaſi da una carta di *Arrigo IV.* Imperatore del 1114. *Et ter in anno, ſi neceſſe fuerit, aut in ipſo loco, aut ubicunque, vel quandocunque Abbati viſum fuerit, invitatus (Advocatus) ab illo, veniat, & ibi placitum juſtum pro cauſis, & neceſſitatibus Monaſterii rite peragat* (1). Lo ſteſſo leggeſi in una carta di *Ottakerio* Marcheſe della Stiria rapportata da *Gian-Piero de Ludovig*: *Ter in anno, ideſt, bis tempore graminis, ſemel tempore feni placitum ſuum debet habere Advocatus* (2).

La terza parte delle pene riſcoſſe da rei appartenente agli Avvocati dopo i loro Placiti, dicevaſi pretium.

6. Ora in queſti *Placiti* trattavanſi tutte le cauſe a' Moniſteri, ed a loro ſudditi attinenti, preſedendo, e quelle giudicando gli *Avvocati*. Le pene, e multe, le quali riſcuoter da' Litigatori dovevanſi, o per ragion di aver temerariamente litigato (da cui voi, Signor critico, non ſareſte ora eſente), o per la pubblicazione de' beni, o in qualunque altra maniera, di cui ve

(1) Negli atti Murenſi preſſo al Ludovig *tom. 2. Scriptor. rer. German. cap. 8.*
(2) Ludovig *Reliquia manuſcriptor. tom. 4. pag. 202. charta anni 1156.*

Digitized by Google

ve n'ha un titolo intero nelle leggi Longobarde (1); tali pene, ripeto, divideanſi in tre parti, due di cui a' Monaſteri applicavanſi; a' loro *Avvocati*, i quali i *Placiti* teneano, e giuſtizia reggevano, la terza parte davaſi. E quindi leggeſi in un Diploma di *Carlo Magno* per lo Moniſtero Augienſe: *Inſuper ſtatuimus, atque jubemus, quicquid placitando ibidem acquirat Advocatus, tertia parte ſibi retenta, duas Abbati reddat* (2). In un'altra carta di *Arrigo III.* Imperatore dell' anno 1056. anche leggeſi: *De bonis autem, quæ Advocatorum placitis publicata fuerint, duæ partes Abbatis, tertia vero pars in eodem tantum anno rerum, & frugum Advocatorum erit* (3). Nella *cronica Reicherſpergenſe* ſi ravviſa. *Qui videlicet de beneficio principalis Advocatiæ ſibi collatæ, prædictum Cœnobium ſine omni gravamine defendat, contentus nimirum juſtitia trium bannorum; quorum duo in uſum Præpoſiti, & Fratrum, tertium in uſum ipſius Advocati cedat* (4); ed altri molti di *Lotario*, e *Corrado* Imperatori preſſo al *Martena* ſe ne rinvengono, che la ſteſſa faccenda vi fanno, cariſſimo Signor critico, apprendere, ed apparare (5).

Gli Avvocati delle Chieſe, e de' Moniſteri aveano la ſteſſa giuriſdizione, che gli altri Magiſtrati altrove.

7. E perchè coteſti *Avvocati* delle Chieſe, e Moniſteri eſercitavano quella ſteſſa giuriſdizione, la quale nelle Provincie, e negli altri luoghi aveano i Conti, e gli altri Magiſtrati; perciò, ſiccome a coſtoro anche la terza parte delle multe erali conceduta, ſecondo dal-

(1) *Leg. Longobar. lib.* 1. *titul.*
(2) Preſſo al Nauclero *generat.* 27.
(3) Preſſo Niccola Zilleſio.
(4) Eberardo Arciveſcovo di Salsburgo nella Cronica Reicherſpergenſe. ann. 1160.
(5) Martena nella ſua collezione *tom.* 2. *colonn.* 100. Diploma di Lotario dell'anno 1137., e *colonn.* 104. Diploma di Corrado dell' an. 1138.

Digitized by Google

dalle leggi Longobarde si ravvisa (1); così ad esempio di costoro la stessa terza parte delle multe si permetteva agli *Avvocati*.

8. Queste pene dunque, e queste multe, le quali sotto quella parola *pretium* vengon comprese, riscuotevano gli *Avvocati*, e non già quella, che voi, di me trastullandovi, Signor critico, intendete dover riscuotere per l'omicidio commesso o dall' Abate, e Monaci in persona de' secolari; ovvero da costoro nella persona di coloro; il che voi, nel mentre co' vostri sarcasmi, per rendervi grazioso, trastullate; divenite più languido, e scipito, che pastinaca, o bietola.

Munificenza di Goffredo nel rilasciare la terza parte delle pene, riserbandosi solo la Difensione.

9. Sicchè allora quando il Conte *Goffredo* fece quella sua donazione: *Sine aliquo pretio, vel requisitione, nisi solummodo benedictionem, & orationem* (e serbossi in quella stessa la *Difensione*, o sia *Avvocazia*, come nella mia precedente allegazione dimostrai, e quindi a poco maggiormente diviserò), voll' egli intendere, che cedeva alla riscossione di quelle multe, e pene, le quali a lui come *Difensore*, ed *Avvocato* gli sarebbono spettate; le quali, siccome per due terze parti al Monistero davansi, così la terza ancora per sua munificenza al medesimo volle si fusse addetta, ed acquistata. E quindi, non solo, che nè oppressore, e sterminatore del Monistero, nè violatore di quella vostra pretesa immunità (di cui ora fo passaggio di *ammaestrarvi*) egli si dimostrava; ma anzi dotatore, e munificentissimo sostenitore del Monistero, e della immunità

(1) Si registra nella *l.* 10. *lib.* 1. *tit.* 2. *De compositionibus quæ ad palatium nostrum pertinent. Si comes ipsas causas commoverit ad requirendum, ille tertiam partem ad suum recipiat opus; duas vero ad palatium.* Vedi ancora Baluzio *tom.* 1. capitolari di Pippino Re d'Italia *cap.* 18. *pag.* 538. *anno* 793.

Digitized by Google

tà de' Monaci, egli si dichiarò.

10. E da tutto ciò intendete ancora, che quantunque volte fosse addivenuto di riscuoter pena, multa, o composizione (il che vuol dinotare quel *pretium*) per cagion di omicidio seguito, o da' Vassalli del Monistero contro altro Vassallo, o contro del Reverendissimo P. Abate, e non già solo di alcun Monaco; dovendo di ciò l' *Avvocato* ne' *Placiti* prender conoscimento, e giustizia renderne; anche a lui la terza parte della multa attenevasi; poichè siccome il *Du-Cange* stesso (da voi per mancanza di *ammaestramento* non inteso) dichiara, in que' tempi davasi prezzo all' uomo ucciso, e secondo la sua condizione il prezzo tassavasi; ond' è, che leggesi nel *secondo Concilio Cabilonense: De episcopis vero, Presbyteris, & Diaconibus, & Monachis interfectis, quærendum a Domino Imperatore est, cui illius homicidii pretium exolvendum* (1).

Per gli Ecclesiastici uccisi anche riscuotevansi dagli Avvocati il pretium *malamente confuso dall' Anonimo con altre esigenze.*

11. Ora di questo prezzo, o sia composizione, e multa, la quale anche in occasione di omicidio commesso in persona de' Vescovi, de' Preti, e Monaci riscuotevasi, la terza parte all'*Avvocato* del Monistero attenevasi; pur questa anche dal Conte *Goffredo*, con quel suo *sine pretio*, a favore dello stesso Monistero fu rilasciata. E perciò non so come voi c' innestiate quel *pretium cœmeteriorum*, di cui anche fa menzione il *Du-Cange*; mentre, non perchè questo dottissimo Scrittore rapporta il significato di tali parole, come ancora del *pretium nativitatis*, del *pretium Ancillæ*, del *pretium sepulchri*, del *pretium nuptiale*, e finalmente del *pretium*

(1) Concilio Cabilonese II. dell' anno 813. *Can.* 24. presso Labbè *tom.* 9. de' Concilj; il quale fu tenuto essendo Sommo Pontefice Lione III., e Carlo Magno Imperatore.

Digitized by Google

Regium ; perciò si han da confondere tutti questi significati . Diversa cosa dunque dinota la sola parola *pretium*; altra ne additano tutte le altre rammentate con que' loro aggiunti. E quindi avendo il Conte *Goffredo* usata la sola parola *pretium*, senz' altr' aggiunto di sepolcro, sepoltura, nascita, nè di altro ; perciò ogni buona equità volea, che Io avessi il proprio significato della sola parola *pretium* nella mia scrittura dichiarato ; e per tal ragione dissi, che quello dinotava lo stesso, che pena, o composizione.

12. Ma affinchè in avvenire voi, Signor critico mio dabbene, non possiate dolervi più di me, che vi lascio nella vostra *ignoranza*, non voglio perdonar a fatica, nè a ricerca, per potervene ad ogni mio costo sottrarre, e liberare; e perciò, per *ammaestrarvi* ancora più pienamente intorno alla giurisdizione, e potenza degli *Avvocati* de' Monisteri ; e per farvi qualche picciola notizia assaporare di quella vostra pretesa *immunità*, di cui *sofisticate*, che il Conte *Goffredo* nel 1087. si sarebbe dimostrato *violatore*; vi fa mestieri, che leggiate, senza smarrire i vostri occhiali, le parole di un Diploma di *Arrigo II.* dell' anno 1023., dato fuori per reprimere *frequentes contentiones*, *& immarcidas inimicitias*, *quæ semper erant inter Wormacienſem Epiſcopum*, *& Laurishamenſem Abbatem*, *& inter familias utrarumque Eccleſiarum*. Or da cotesto Diploma osserverete, quale potestà potevano gli *Avvocati* esercitare: *Imprimis præcepi*, *& ad hoc peragendum meos nuncios miſi*, *ut omnis injuſtitia*, *quæ jam per multa tempora ex utraque parte incorrecta remanſerat*, *ab ADVOCATIS illorum utrinque pleniter corrigeretur*, *& debinc prævideant*, *ne talia apud illos ſic invetereſcant* ..... *Si quis ex familia S. Petri Wormatienſis aliquem ex fami-*

Diploma di Arrigo II., con cui ſi comprova l'autorità degli Avvocati delle Chieſe.

Digitized by Google

familia S.Nazarii, vel e contra aliquis ex familia S.Nazarii quemquam ſervorum S.Petri inſequitur, & auſu temerario & armata manu aliquem ad occidendum, vel ad deprædandum, ejus curtem, ſive ejus domum infringerit, & eum oppugnaverit . . . qui hujus audaciæ & invaſionis dux & princeps fuerit, tollantur capilli & corium, & inſuper in utraque maxilla ferro ad hoc facto etiam candenti bene caraxetur, & comburatur; reliqui ejus ſeguaces cute & capillis priventur. Si autem ibi occiditur, omnes qui hujus homicidii, vel invaſionis participes ſunt, cute & capillis perditis ſupradicta combuſtione ſignentur, ac Werigeldum (1) *occiſi, Domino ſuo auctor homicidii perſolvat, & cum proximis ejuſdem interfecti reconciliationem faciat. Hanc vindictam & illud meum conſtitutum ADVOCATUS, in cujus advocatione hoc evenerit, cum ſcientia Epiſcopi & Abbatis in præſentia nunciorum utrorumque fideliter adimpleat* (2). Da coteſto Diploma dunque (che fareſte bene, ſe interamente lo riſcontraſte, eſſendo anche Io pronto a ſomminiſtrarvi la *cronica Lauriſamenſe*) vi farete ſavio della *polizia di allora*, e della potenza, di cui eran gli *Avvocati* de' Moniſteri forniti; e di tal guiſa poi mi torrò d'addoſſo la ſeccatura, e la voſtra doglia, di rimaner voi nella *ſteſſa voſtra ignoranza per mancanza di ammaeſtramento*.

13. Da

(1) *Werigeldum* è lo ſteſſo, che la pena dell' omicidio, a cui davaſi prezzo. Vedi Franceſco Piteo nel gloſſario preſſo Baluzio *tom.* 2. *de' capitulari pag.* 748. Di tal coſtume de' Germani vedi Tacito *de morib. Germanor. num.* 21., il quale ſcrive: *Luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque ſatisfactionem univerſa domus.*

(2) Queſto Diploma ſi legge nella Cronica Lauriſamenſe nel primo *tom. Scriptor. rer. Germanic.* del Freero *pag.* 126. dell' edizione del 1717.

Digitized by Google

13. Da tutto ciò dunque sarete voi *ammaestrato* della cagione, per cui il Conte *Goffredo* usò quelle parole *sine pretio, vel requisitione*; ed intenderete, che volle egli con ciò significar il tributo, imposta, e taglie, a cui dagli *Avvocati* in quei tempi le robe delle Chiese, e Monisteri eran continuamente suggettate, siccome da me foste voi, Signor critico, *ammaestrato*; e quindi saprete ancora, che non altro voil'egli dinotare, se non, che rilasciava al Monistero da lui riedificato, e cotanto profusamente arricchito e dotato, quelle pene, e composizioni, e quei tributi, e taglie, le quali dagli *Avvocati* riscuotevansi per cagion della loro *Difensione*, non ostante che questa a se stesso, ed a' suoi successori egli avesse serbata; e che contentavasi della sola orazione di que' buoni Monaci, e della loro benedizione; e perciò disse: *Offero, & concedo . . . in dictam utilitatem habendam sine aliquo pretio, vel requisitione, nisi solummodo benedictionem, & orationem.*

14. E per vie più esser voi *ammaestrato* nella *polizia di allora*, e per ben comprendere quanto da me si disse intorno a quella parola *requisitione*, Io voglio di vantaggio trascrivervi le parole d' un Diploma di *Arrigo* Duca di Baviera per lo Monistero Reicherspergense anche Benedettino. *Confirmo isto præsenti scripto, ut hæc ipsa, quam suscepi, Advocatia, semper ab iniquis gravaminibus libera permaneat . . . præter tertios bannos, juxta consuetudinem antiquam ADVOCATIS PERSOLVENDOS; nam duo pertinent ad Ecclesiæ satisfactionem pro damnis illatis emendandis . . . si quis Malefactorum in prædio sub hac Advocatia comprehenso, damnum fecerit, & sine auxilio Advocati, vel ejus Missi non poterit ad emendationem provocari, vel coarctari,*

damnum ſimplum Præpoſito reſtituat ; quod vero inſuper ad COMPOSITIONEM ILLATÆ INJURIÆ REQUIRENDUM *jure judicabitur, Advocato, vel ejus Miſſo in uſum ſuum perveniat* (1). Or da coteſto Diploma dell'anno 1162. voi apprenderete *la polizia di allora* intorno agli *Avvocati* de'Moniſteri, alle pene, ed alla *requiſizione* ; e così non *reſterete nella voſtra ſteſſa ignoranza*.

15. Ed affinchè voi, amatiſſimo Signor critico, non poſſiate in avvenire affatto rattriſtarvi, che *per mancanza di ammaeſtramento reſtate queſta volta nella ſteſſa ignoranza, in cui* mai ſempre *ſete ſtato della polizia di allora* ; dovete ora apprendere, oltre di ciò, che da me nella prima ſcrittura apparaſte, che tanto le traſcritte parole del Conte *Goffredo*, quanto quelle altre, le quali nello ſteſſo Diploma ſi leggono: *Et neque mihi, neque meis heredibus, vel poſteris noſtris, neque ad ullum hominem de hac oblatione portionem aliquam reſervavi* (tralaſciando per ora ragionar delle altre *Defenſores fiamus*), ſono vere, e proprie caratteriſtiche del Regio Padronato. E la ragione ſi è, perchè la *polizia di allora* portava ſeco, che a' Padroni, e Fondatori delle Chieſe, e Moniſteri era permeſſo ſerbarſi alcune annue preſtazioni; il che faceaſi nella carta ſteſſa, con cui la roba alla Chieſa, o Moniſtero donavaſi ; e perciò leggeſi in un Diploma di *Rodolfo Conte di Elffenſtein*, in cui ſi contiene la fondazione del Moniſtero *Wiſenſteinenſe*, le ſeguenti parole: *Trado firmiter S. Cyriaco, & ipſis ſervis Dei, qui ibidem conſtare noſcuntur . . . . ut poteſtatem illarum rerum habeant*

I Padroni, e i Fondatori di Chieſe riſerbavanſi alcune annuali preſtazioni.

(1) Diploma di Arrigo Duca di Baviera nella Cronica Reicherſpergenſe anno 1162. preſſo *Ludovig. Scriptor. Rer. Germanicar. tom.2.*

Digitized by Google

beant, & post obitum meum filio meo Ericho censum talem singulis annis faciant. Hoc est quando ad servitium pii Regis perrexerit, unum saumarium onustum præstent cum homine qui illum ducat; Similiter secunda vice faciant, si iter in hostem eodem anno contigerit (1).

16. E quindi avvenne, che da *Lucio III.* fu soltanto permesso, che i *Padroni*, *Avvocati*, e *Difensori* non avessero potuto riscuoter dalle Chiese, se non *antiquos & moderatos redditus a locorum Episcopis institutos* (2); Onde poi scrive il *Zieglero*: *Admittunt tamen canonistæ, posse Patronum tempore fundationis consensu Episcopi sibi reservare, & stipulare censum quotannis solvendum, & alias indictiones extraordinarias, aut certa commoda, & emolumenta* (3).

Divieto di Lucio III. per le smoderate prestazioni.

17. Or dunque allorchè il Conte *Goffredo*, per mezzo di quella sua copiosa donazione, il Monistero dotò, volle allontanarsi dalla *polizia di allora*; e soltanto volle dotarlo, ed arricchirlo, e per mezzo di tale sua donazione divenirne Padrone; ma non volle serbarsi quelle prestazioni, indizioni, e censi, nè porzione alcuna di quella roba, di cui egli il Monistero dotò, ed arricchì; e volle astenersi da ciocchè i *Padroni*, gli *Avvocati*, e *Difensori* accostumavano; ed a questo solo egli cedette, e non miga già al Padronato, siccome voi, gentilissimo Signor critico, *per mancanza di ammaestramento*, con quel vostro *solummodo*, *delirando*, *sognate*.

Cre-

(1) Presso al Zieglero *de dote Ecclesiæ cap.* 12. *num.* 16.
(2) *Cap.* 23. *de jur. Patronat. vedi il Van-Espen.* nello stesso *tit. part.* 2. *sect.* 3. *tit.* 8. *cap.* 6. *n.* 10. dell' edizione del 1753.
(3) Zieglero *de dote Ecclesiæ cap.* 12. *n.* 15.

Digitized by Google

16. Credo dunque, che da quanto fin ora ho diviſato, ſiate già voi, Signor critico, *ammaeſtrato della polizia di allora*, e che perciò non *reſtiate* più *nella ſteſſa ignoranza*, *in cui* mai ſempre *ſete ſtato*. Ma ſe poi la *voſtra diſavventura* voglia, che tampoco coteſto *ammaeſtramento* ſia valevole a potervi *queſta volta alla voſtra ignoranza* ſottrarre, e ſavio *della polizia di allora* rendervi, nè della diſciplina di que' tempi *ammaeſtrarvi*; egli è meſtieri, che confeſſiate, che il ragionar con voi, niente è diſſimile dal fermonare, che ſecondo il *Varchi*, Ovvidio facea alle gazzuole.

§. VIII.

Si ragiona del vero intendimento della formola Defenſores ſiamus; *e ſi conferma di nuovo, che l'indole di coteſta formola in que' tempi dinotava la riſerba del Padronato, giacchè queſta non prima del XII. ſecolo ſi accoſtumò.*

1. DIvenuto già ſavio il mio critico, come per altro da me è ſtato mai ſempre reputato; s' innoltra a favellare delle parole, le quali nel medeſimo Diploma ſi ravviſano, cioè: *Ego vero & mei heredes, & ſucceſſores Defenſores ſiamus de hac oblatione præfato Monaſterio, & Domino Petro Abbati, & cunctis ſucceſſoribus ejus contra omnes homines, qui calumnia eis gravare præſumpſerint*. Io nella mia ſcrittura precedente (1) diviſai, che avendo il Conte *Goffredo* dichiarato

(1) Dalla mentovata *pag.* 41. alla 51.

Digitized by Google

rato se, ed i suoi successori *Difensori* del Monistero, e con ciò avendosi serbata la *Difensione* di quello; ne surgeva quindi la riserba del Padronato. Per dimostrare questa mia proposizione ordinatamente, e con sodezza, convenevole cosa stimai di rammentar la origine, e progresso de' *Difensori*, ed *Avvocati*; onde poi con i più savj critici Scrittori additai, che la mentovata *Difensione* nel Diploma del Conte *Goffredo* riserbata, propriamente il Padronato dinotava. Tanto maggiormente, che nelle carte antecedenti al duodecimo secolo, con cui i Fondatori immense donazioni avean fatte alle Chiese, e Monisteri, non mai aveano usata la formola della *riserba del Padronato*; ma sola quella della *Difensione*, ed *Avvocazia*, i quali termini, e nomi allora usavansi, ed eran frequenti, e non già que'di *Padronato*, e *Padrone*, i quali, ancorchè surti nel nono secolo, non cominciaron i Fondatori a valersene, se non dal duodecimo secolo in poi (1).

La parola Difensione *nel diploma di* Goffredo *importa Padronato, perchè le parole di* Padrone, *e* Padronato, *benchè uscite nel IX. secolo; non si leggono se non nelle carte di fondazione del XII. secolo.*

2. Ora non essendosi voluto comprender quello, che da me si disse, non è mancato (personaggio per altro troppo illustre, e ragguardevole, non men per l'alto legnaggio, che per la somma letteratura) che abbia avuto il piacer di dire, che questo sia contrario a ciò, che da me medesimo erasi detto nella *pagin.* 15.; cioè, che non prima del nono secolo era cominciato a sentirsi il nome di *Padrone*. Ma Io prego i miei leggitori ad attentamente offervare, e rilegger la pagina 15., e la 48. della mia prima scrittura, e poi giudichino con quanta poca ragione si chiami quel *D. Crescenzo* ad ajutarlo a riprender cotale contraddizione. Io non intendo risponder a ciò per effetto di ben dovu-

Si risponde alle obbiezioni d' una lettera di ragguardevole Personaggio, e si dimostra non contraddicente il dire, che il Padronato surse nel V. secolo, la voce di Padronato *nel IX, e che non si legga questa adoprata prima del XII. secolo.*

(1) Prima mia scrittura *pag.* 48.

Digitized by Google

dovuto ossequio; maggiormente, perchè credo, che il tacer nelle occasioni, sia la più savia risposta. Del rimanente da me nella pagina 15. si disse, che non prima del nono secolo era cominciato a sentirsi il nome di *Padrone*, non ostante, che il *Padronato* fosse surto nella metà del V. secolo; il che confermai coll' autorità del *Boemero*. Ora però soggiungo, che questo nome di *Padrone* soltanto nel *Concilio di Rems* dell' anno 874. si rinviene mentovato; il qual *Concilio* si rattrova inserito ne' Capitoli di *Incmaro* Arcivescovo di quella città, i quali si leggono presso al *Labbè* (1); nè in altri canoni, o concilj antecedenti al XII. secolo si rattrova tal nome usato.

3. Nella *pag.* 48. poi avvisai, che la formola di *riserba di Padronato*, non mai erasi praticata prima del XII. secolo. Or ciò avvertito, Io chieggo a dimostrarmisi, quale contraddizione vi sia tra il dirsi, che il nome di *Padrone* cominciò a sentirsi nel IX. secolo; e che la formola di *riserba di Padronato* non erasi prima del XII. secolo usata? E non è egli questo non voler intender ciò, che si dice, a sol fine di richiamar quel *D. Crescenzo* a biasimar cotanta mia grave contraddizione, per dargli broda? Ma il fatto sta, che abbisogna *clamare voce majore*, perchè egli, *aut in diversorio est*, *aut in itinere*, *aut certe dormit*.

Sbaglio gravissimo nell' aver voluto opporre, che nel Concilio Cabillonense II. nell' 813. e nel Triburiense dell' 895. leggansi le voci Patroni, *e* Patronos, *e che l' avesse Ivone Carnotense inserite nella sua Collezione.*

4. Si prosiegue dopo dal rammentato gravissimo personaggio ad avvertire, ch' egli è tanto vero, che prima del XII. secolo siasi usato quel nome *Patronus*, che anche nel *Concilio Cabillonense II.*, e nel *Triburiense* del IX. secolo si legga, cioè nel primo: *Ecclesia inter heredes PATRONI dividi non debeat*; e nell'altro: *Si contingat*

(1) Labbè *tom.* 10. de' Concilj *pag.* 23. *cap.* 4. *num.* 5.

Digitized by Google

gat pro Eccleſia diſſidere PATRONOS; e ſi traſcrivono con caratteri ben grandi quelli *Patroni*, e *Patronos*; e ſi ci chiama di più in ſoccorſo, e per teſtimonio *Ivone Carnotenſe*.

5. Ma queſta sì, ch' è bella, che nel mentre ſi vuol far riflettere a quel *D. Creſcenzo* una immaginata contraddizione da me commeſſa tra parole dette nelle pagine 15., e 48., la quale vi è ſolo, perchè così piace a chi la ſmaltiſce; non ſi conſidera poi, che l'addurre i *Sinodi Cabillonenſe*, e *Triburienſe* per pruovare, che nel IX. ſecolo ſi usò il nome di *Padrone*, egli è un ſolenniſſimo sbaglio. Io ſcongiuro colui, che ciò avviſa, a compiacerſi dire, ſe mai egli abbia oſſervato tai *Sinodi*, e le parole poc' anzi traſcritte ne' proprj originali? Riſponderà ſicuramente di sì; ed Io replico, con buona ſua pace, di nò; ma ſolamente di aver veduto i *capitoli primo*, e *ſecondo* del *Decretale* ſotto al titolo de *Jure Patronatus*; e perchè ivi ſi legge preſo il primo dal *Sinodo Cabillonenſe II.*, e l'altro dal *Concilio Triburienſe*; nei quali due *capitoli* del *Decretale* ſi legge *heredes Patroni*, e *diſſidere Patronos*; ſollecitamente, e ſenz' altro riflettere, con franchezza ſi è affermato, che in quei due *Sinodi* tenuti, il primo nell' anno 813., e l'altro nell' 895., ſiaſi il nome di *Padrone* uſato.

6. Io però ſenza chiamar quel *D. Creſcenzo*, nè altri, il quale ragionevolmente dovrei invocare, dico, che le parole *Patroni*, e *Patronos* non leggonſi in tai *Sinodi*. Si oſſervi di grazia l'intero *capo* 26. del II. *Concilio Cabillonenſe* dell'813. preſſo al *Labbè* nel IX. tomo de' Concilj, da cui ſono ſtate traſcritte le parole del *capitolo* I. del *Decretale de Jure Patronatus*, e ſi riſcontreranno le ſeguenti parole: *Unde nobis viſum eſt, quod hujuſmodi*

Digitized by Google

Eccleſia inter heredes dividi non debeat ; e quindi ſi ſcorgerà, che quel *Patroni* affatto non vi ſia. Di vantaggio ſi oſſervi il *Capitolare* 51. della terza *Addizione* nel *primo tomo de' Capitolari* del *Baluzio*, ove ſono le ſteſſe parole ; e tampoco quel *Patroni* vi ſi leggerà, ma ſoltanto le pocanzi traſcritte.

7. Inoltre ſi legga il *capo* 32. del *Concilio Triburienſe* dell' anno 895. preſſo al *Labbè* nel tomo XI. de' Concilj, ond' è ſtato tratto il *capitolo* 2. del *Decretale de Jure Patronatus*, e tampoco vi ſi rinvenirà quel *diffidere Patronos* ; ma ſi bene le ſeguenti parole : *Si vero contingat pro ea* (*Eccleſia*) *comparticipes diffidere*. Sicchè egli è vero, che ſenz' andar a riſcontrare gli originali, ſi ſono ſpacciati *Sinodi* del nono ſecolo, e trinciate epoche, in cui ſiaſi uſato il nome di *Padrone*; con deſtarſi di più dal ſuo letargo quel gran *D. Creſcenzo*, per far credere alla gente dabbene, che Io a me ſteſſo contraddica.

8. Nè mai *Ivone Carnotenſe* nella ſua collezione c'inneſtò quel *Patroni*, e *Patronos*, come ſi vuol dar a credere, ſenza che quegli ſiaſi letto ; mentre *Ivone* traſcrive le parole della ſteſſa guiſa, che negli originali ſi rinvengono. Ecco come leggeſi nella ſua collezione -- *Unde nobis viſum eſt, quod hujuſcemodi Eccleſiæ inter heredes dividi non debeant* (1) : E rapportando le parole del concilio *Triburienſe*, traſcrive così: *Si vero contingat pro ea* (*Eccleſia*) *comparticipes diffidere, & ſub nullo Presbytero eam procurare, & propterea jurgia, & contentiones tam inter ipſos, quam inter clericos incipiant frequentare &c.* (2). Or le i concilj Ca-

(1) Ivone Carnotenſe nel Decreto *part.* 3. *cap.* 46.
(2) Nella ſteſſa *part.* 3. *cap.* 283.

Digitized by Google

Cabillonenſe, e *Triburienſe*; ſe *Ivone* Veſcovo di Carnuto, *Burcardo*, e tutti gli antichi collettori non mai hanno attribuito a tali concilj quella formola di parlare, perchè ignota in quel ſecolo; come con tanta franchezza ſi ſpacciano *ſinodi*, e ſi recano Autori per convincermi, che nel IX. ſecolo era frequente il nome di *Padrone*, e *Padronato*?

9. Ma giacchè col ſolo leggerſi quel *Patroni*, e *Patronos* in que' due *capitoli* del *Decretale*, ove ſi veggono additare due *Sinodi Cabillonenſe*, e *Triburienſe*, mi ſi fa apprender quello, che ſi credea di non aver Io ſaputo recare; perciò voglio or Io praticar la ſteſſa corteſia, ed avvertire, perchè in tali *capitoli* del *Decretale* quelle parole ſi leggono, e non già ne' rammentati *Sinodi*, e *capitolari*, onde ſono ſtati ritratti; ecco come ce 'l fa apprendere *Franceſco Fiorente* -- *In veteribus Canonibus pro jure Patronatus & Patronis, Fundatorum, & fundationis nomen uſurpatur . . . . . Patroni enim, & Patronatus nomen non valde eſt antiquum in hoc ſenſu. Unde & in cap.* 1., *&* 2. *hujus tit.* (*de jur. Patron.*) *additum eſt Patroni & Patronatus nomen. Nam & in ipſis Conciliis, ex quibus ſumpta fuerunt, nec apud antiquos Collectores Decretalium reperiuntur* (1). Dunque da' Collettori poſteriori, e dopo dell'undecimo ſecolo tali parole vi ſono ſtate aggiunte.

Si addita, come ne' capitoli del Decretale ſieno ſtate intruſe le voci Patroni, e Patronos, *ſenza che leggan ſi ne' Sinodi.*

10. Queſta ſola ragione dunque fu quella, la quale giuſtamente mi diſtolſe dal rapportare gli anzidetti *Sinodi* per compruova della mia aſſerzione, che nel IX. ſecolo eraſi inteſo il nome di *Padrone*, e *Padronato*; e fui contento perciò della autorità del ſolo *Boemero*,

(1) *Fiorent. de jur. Patronat. pag.* 253. *tom.* 2. delle ſue opere Canoniche. S. Raimondo collettore del XIII. ſecolo vi aggiunſe tal nome, Van-Eſpen *par.* 2. *ſect.* 3. *tit.* 8. *c.* 1.

Digitized by Google

In un Capitolare di Pippino del 793. malamente si legge la parola Patrono.

il che ho poc' anzi confermata con ciò, che scrive il celebre *Incmaro Remense*. E ridico ciò, che dissi, che nel solo concilio di *Rems* una volta appena si mentova il nome di *Padrone* per Fondatore. Del rimanente se Io avessi voluto usar quel coraggio, di cui troppo inconsideratamente altri son forniti, avrei rapportato un *capitolare di Pippino* Re d' Italia dell'anno 793., che reca il *Goldasto* così -- *Et hoc constituimus, ut immunitates, quæ sunt jam ab edicto PATRONO confirmatæ, ut in omnibus confirmatæ debeant permanere* (1). Ma perchè Io mi avvidi, che quel *Patrono* non era confaccente al linguaggio di quel secolo, per dinotare il *Padrone* della Chiesa; perciò con pieno discernimento me n' astenni. Mi confermò in questo mio sentimento il chiarissimo, ed eruditissimo *Stefano Baluzio*, il quale rapportando ancora lo stesso *capitolare*, nè per poco, nè per molto rammenta quel *Patrono*, e perciò trascrive così -- *Et hoc instituimus, ut emunitates a jam dicto Domno firmatas in omnibus sic conservatas esse debeant sicut est jussio ipsius Domni nostri Karoli Regis* (2).

11. Ed in fatti, essendo stato quel capo tratto dalle leggi Longobarde, tra le quali ve ne sono molte di *Pippino*, in esse, secondo il *Codice Estense*, si legge: *Ut immunitates, quæ sunt jam ab edicto PATERNO confirmatæ &c.*, la cui lezione è più sicura, e confacevole (3).

(1) Goldasto nelle Costituzioni Imperiali *tom.3. Pipin.Regis capitulare, cap.24. pag.161. ediz. 1610.*

(2) Baluzio *tom.1. de capitular.*, capitolare di Pippino dell' anno 793., *cap.8. pag.536.*

(3) Vedi le leggi di Pippino presso al Muratori *tom.1. part.2. Rer. Italicar. cap.19. pag.121.*, ove nella nota 34. rapporta altri codici.

Digitized by Google

12. Si è ravviſato già, come miſeramente ſi è precipitato nel ſuddetto errore. Si vegga di grazia quanto è più ſolenne queſto altro. Si dice, che anche da' Diplomi appariſca, che non ſolo prima del XII. ſecolo, e del IX., ma anzi nell' VIII. ſi rinvenga fatta menzione del nome *Padronato*; e per farmi apprender queſta erudizione, ſi adducono alcune parole di un Diploma dell'anno 744. rapportato dal *Muratori* (1); e traſcrivendoſi poche parole, e tralaſciandoſene altre, le quali avrebbero fatto accorti i leggitori del vero ſenſo di quel Diploma, ſi regiſtrano poi con caratteri ben grandi, per farli ſaltare ſu gli occhi di ognuno le ſeguenti, *& vadant ſoluti ab omni jus patronati*.

Per pruovare, che la voce Patronus *ſi rinvenga ne' diplomi prima del nono ſecolo, ſi rapporta nella lettera un diploma, in cui ſi parla di Padrone di ſervi.*

13. Oh Dio! non è coſa da ſuo pari il fallare nel traſcriver un documento, per *eſaminar le coſe dette dagli Avvocati del Moniſtero*. Allorchè ſi *eſaminano* le altrui aſſerzioni, e ſi crivella ciò, che da altri ſi è detto, fa meſtieri, che la verità, e non miga l'aſtuzia abbia il ſuo luogo; altrimenti il Pubblico ha diritto di dolerſene, per la ſorpreſa, la quale ſe gli uſa. Ma laſciamo queſte giuſte doglianze, come quelle, che poco montano. In quel Diploma ſi ravviſa, che due Sorelle da Verona, cioè *Autconda*, *e Natalia* fondarono un Moniſtero di Monache, e lo meſſero ſotto al reggimento dell' Abate di S.Maria *ad Organum*; e dopo di aver fatte varie ordinazioni tanto della loro roba al nuovo Moniſtero offerta; come ancora intorno alla maniera da doverſi quello reggere; paſſarono a diſporre di alcuni loro ſchiavi, e ſerve, e diſſero così -- *De Servos, vel Ancillas noſtras ita decernimus. Omnes li-*

(1) Muratori nelle antichità de' mezzi tempi diſſertazione 66. *tom.* 5. *pag.* 529. e 530.

Digitized by Google

liberi & liberi ſint : & abeant per caput mundio tremiſſis ſingulas ; in ea vero racionem, ut dum nos advixerimus, nobis deſerviant (tutte coteſte parole mancano nella lettera dell'eruditiſſimo cenſore) (1) : *poſt noſtrum vero diceſſum, ſi Sororis, quæ nobis ſucceſſerint, aut forte Abba, ſi ipſi defuerint, aliqua eis* (cioè *Servis, & Ancillis*) *quæ ipſi portare non poſſint, dent mundio per capud tremiſſe unum in ipſum Sanctum locum, ET VADANT SOLUTI AB OMNI JUS PATRONATI, ubi voluerint* (2).

14. Or veggaſi ſe può darſi più grazioſa coſa di queſta! Quì parlaſi del *Padronato*, che hanno i Signori ſopra a' loro Servi, di cui avvene un titolo intero nelle Pandette *de jur. Patronatus* ; e pur da altri per *eſaminar* ciò che da me ſi è detto, s'appicca al Padronato delle Chieſe, e de' Moniſteri . Ma quantunque volte ſi avea voglia di rintracciarlo cotanto anticamente, potevaſi ſcorrere fino a'tempi di *Romolo*, per tralaſciar i Greci, da cui anche ſi ſarebbe riſcontrato il Padronato, giacchè ſcrive *Dionigi* da Alicarnaſſo : *Romolus contra & appellatione decora hoc negotium cohoneſtavit, PATRONATUM nominans tutelam pauperum, & abjectorum . . . Jus illud PATRONATUS a Romulo tunc præſcriptum, diuque a Romanis obſervatum, hujuſmodi conſtabat officiis &c.* (3) Or veggaſi dunque, come con i Diplomi del 744. di tal guiſa traſcritti, ſi dia ad intendere agli inſenſati, che nell'ottavo ſecolo ſi uſava il nome di *Padrone*, e *Padronato* delle Chieſe, e Moniſteri ; e di tal forma ſi ſmentiſce, non già me, che conoſco pur troppo il mio *nihil*

(1) Lettera *pag.* 111.
(2) Muratori nel luogo additato *pag.* 530.
(3) Dionigi *Alicarn. Antiq. Roman. lib.* 2. *pag.* 84. *ediz. del* 1586.

Digitized by Google

bil ſcire ; ma un *Franceſco Fiorente*, ed un *Boemero*, i quali convenevolmente potrebbon dire , che ſia più ſolenne coteſto fallo , che qualunque altra mia inavvertenza , ed innocente sbaglio .

15. Ma vi è di più , perchè nel mentre ſi prende il *Padronato* de' Signori ſopra a' Servi , per lo *Padronato* de' Fondatori ſopra alle Chieſe , non ſi cura rifletter , che queſto *Padronato* , di cui noi contendiamo , in quello ſteſſo Diploma additatoci , non s' intende altrimenti , ſe non che ſotto quel nome di *Difenſore* , ch' anch' egli mi ha voluto , appreſſo al mio Anonimo , far apprendere per promeſſa di *evizione* , con tanti altri bei Diplomi . Sentaſi ciò , che le anzidette *Aurconda* , e *Natalia* dicono in quella loro fondazione .

Nell' iſteſſo diploma , laddove ſi parla di Padronato de' Fondatori di Chieſe , s' adopera la voce Defenſor .

16. In primo luogo queſte fondano il Moniſtero , e gli offeriſcono tutta la loro roba , nè uſano la formola *doto* , di cui a ſuo luogo dovrò ragionare ; ma ſolamente dicono *offerimus* , come appunto diſſe il noſtro Conte *Goffredo* . Dopo pongono il Moniſtero ſotto al Padronato dell' Abate di S. Maria *ad Organum* , e dicono così : *Defenſionem vero , vel admonicionem Sancti Monaſterii volimus abere ad Monaſterium Sancte Marie foris Porta jam ſuperius memoratum , ſeu Andrea Venerabilis Presbitero , & Abbati* .

17. Indi ſoggiungono , che ſe i ſucceſſori di coteſto *Andrea* Abate aveſſero attentata alcuna coſa contro le regole da loro preſcritte , allora *eligat Abatiſſa cum Sororibus Defenſionem , vel admonicionem Sancti Zenonis nutritoris noſtri , ſeu Preſulis , qui in tempore fuerit* . E dopo favellando di nuovo dell' anzidetto *Andrea* Abate , proſieguono a dire : *Ut ipſe nobis Pater , atque Defenſor exiſtat* (1) .

18. Sic-

(1) Muratori ivi ſteſſo *pag.* 530.

Digitized by Google

18. Sicchè da tal Diploma, non ſolo non rilevaſi ciò, che ſi pretende dar a divedere ; ma anzi ſi veggono in una fondazione uſate le ſteſſe formole di *offerimus*, e di *Defenſores*, le quali ravviſanſi in quello del Conte *Goffredo*. Dunque ſe in coteſta fondazione, per cui ſi vuole coſtituito un Padronato, non con altra formola propria di que' tempi quello ſi ereſſe, ſe non con quella di *Difenſione* ; quindi avviene, che quanto più la faccenda ſi crivella, e ſi *eſamina* ; tanto maggiormente la ragione del Padronato del noſtro Sovrano ſul Moniſtero di Converſano riſplende, e riluce. E dica pure il mio Anonimo critico ciò che l' indigeſtiſſima ſua fantaſia gli ſuggeriſce; ed adduca ancora a ſuo talento carte, e Diplomi, quanti a grado gliene ſappiano, l'Autor della lettera.

Errore nel credere una carta di donazione, dove ſi legge Patroni, *del IX. ſecolo, quando non può riferirſi ; che all' undecimo, o dodiceſimo ſecolo.*

19. Tampoco fa al propoſito l' altra carta di donazione fatta da *Angelo Conte* Signore di Corſica a *Giovanni* Abate di S. Stefano di Venaco (1), rapportata da *Ludovico Muratori* (2) ; mentre volendo l' Autor della lettera dimoſtrare con queſta carta, che nel IX. ſecolo ſi uſava nelle carte di fondazioni il nome di *Padrone*; dubito, che abbia traveduto nel giudicarla per fatta nel IX. ſecolo ; e quindi fa meſtieri l' *eſaminar* ſe egli ſia così.

20. Dall' accennata carta dunque ſi leggono le ſeguenti parole : *Et queſti ſopradetti Signori (Fondatori) overo li ſua heredi deggiano eſſere Patroni, & Gubernatori & Defenditori contra ogni homo* (le parole ſeguenti ſi laſciano nella lettera) *Et queſti Patroni deggia-*

(1) Si adduce nella ſteſſa *pag.* 111. e 112. della lettera.
(2) Muratori antichità di mezzo tempo *tom.* 2. *diſſert.* 32. *pag.* 1067. e 1068.

Digitized by Google

giano havere vitto, e veſtito nella detta Badia, vel in altre Chieſe di Monte Criſto (1).

21. Or perchè in queſta carta ſi fa menzione de' *Padroni*, vuole l' Autor della lettera, che nel nono ſecolo nelle carte, e diplomi uſavaſi cotal nome. Ma di grazia, chi gli ha mai rivelato, che coteſta carta al nono ſecolo ſi attenga? Le note cronologiche non hanno avuta coteſta virtù, perchè in eſſa non leggonſi, e il *Muratori* avviſa: *cronologicæ notæ depravatæ prorſus deprehenduntur* (2); motivo per cui queſto chiariſſimo Scrittore non ve le traſcriſſe.

22. Nè regge, ciò che colla nota meſſa in calce (3) della lettera mi ammaeſtra coll' autorità del *Mabillone de Re diplomatica*, ſenza tampoco additarne il luogo, che *in moltiſſimi Diplomi, ove erano ſcritte le date, ſi tralaſciava il numero de' ſecoli*; perchè il *Muratori*, il qual ebbe ſotto gli occhi l' anzidetta carta, ci atteſta, che le note cronologiche vi erano; ma guaſte, roſe, e depravate.

23. Oltrecchè quantunque volte poteſſe alla ſuddetta carta il ſuo avvertimento adattarſi; ſi dovrebbe quella reputare del ſecolo XII., o XIII., o per fargli favore, del X., e non miga del IX. E che ſia così, ſi ſenta quel *Mabillone*, il cui luogo non ſi è compiacciuto deſignarmi, il quale ragiona delle carte di private perſone, com'è quella, di cui ora trattaſi: *Denique aliquando ſine ulla nota chronologica, ut fidem faciunt infinita exempla ex tabulis eccleſiarum apud Perardum jam inde a ſeculo XII. ad ſeculum XIII. Imo a ſeculo X. obtinere cepit iſte uſus* (4).

(1) Muratori ivi ſteſſo *pag.* 1068.
(2) Muratori nell' additata *pag.* 1068. lettera B.
(3) In calce di detta *pag.* III.
(4) *Mabillon. de Re Diplomatic. lib.* 2. *cap.* 28. *n.* 4.

Digitized by Google

Dunque per testimonianza dello stesso *Mabillone*, cotesta carta si dovrebbe giudicare del duodecimo, o decimoterzo secolo; o per istirarla coi denti, dovrebbesi del decimo, e non già del nono secolo reputare. Ma tutto ciò, com' è detto, non può adattarsi al nostro caso; perchè le note cronologiche vi erano, sebbene da non potersene il numero comprendere per la loro depravazione.

24. Il *Muratori* stesso però da cotesto dubbio ci sottragge, allorchè ci fa sapere -- *Pertinere chartam videas ad tempora quibus præcedens scripta fuit* (1). La carta precedente da lui rapportata (2), vuol egli, che sia del duodecimo secolo, onde scrive: *Ergo charta scripta fuerit, aut Alexandro II. in Romana Cathedra sedente, anno* 1067., *aut sub Alexandro III. anno* 1172. *Et mihi postremum hoc magis arridet, quum Johannes Notarius se inscripserit Sacri Imperii Notarium. Præcedentibus seculis Tabellionum mos erat se appellare Notarios Sacri Palatii . . . . Formula autem Sacri Imperii non ante Fridericum I. invecta videtur* (3).

25. Or dunque se la carta rapportata dal *Muratori*, per testimonianza sua stessa, si attiene al XII. secolo, il che dovea esser noto all' Autor della lettera, giacchè egli avvisa di averla da cotesto chiarissimo uomo trascritta; come poi senz' illuminar i leggitori di tal fatto, la battezza egli per carta del nono secolo, non per altro, se non per *esaminar* ciò che da me si è detto nella prima Scrittura, che la formola di *riserba del Padronato* non prima del duodecimo secolo si è usata?

(1) Muratori ivi. stesso lettera B.
(2) *Pagin.* 1065., e 1066.
(3) Muratori nell' anzidetta dissertazione 30. *pag.* 1066. lettera B.

Digitized by Google

ta ? Cotal maniera di ſcrivere , non è egli *eſaminare* , ma è confondere , e quello , che da altri , con diſcernimento , ed eſatta critica , ſi è detto , maledire, e ſcreditare ; e perciò con maggior ragione potrei Io dire : *deſinant maledicere , ne maledicta noſcant ſua* .

26. Ma affinchè conoſca ognuno , che quanto più ſi ſtudia di confutare il mio argomento , tanto maggiormente queſto ſi conferma ; e quegli ſtrali , che contro di me per ferirmi , il chiariſſimo uomo , aguzza, tutti contro di lui ſteſſo ſi slanciano , e ſi ritorcono ; egli è d' avvertire , che ſiccome prima del duodecimo ſecolo , l'appellarſi *Difenſore* delle Chieſe , e Moniſteri nelle carte , dinotava lo ſteſſo , che dichiararſi *Padrone* , come col Diploma del Conte *Rodolfo* di Monteſcaglioſo , e con altri ſodi argomenti da me ſi diviſerà quindi a poco ; così nel duodecimo ſecolo , perchè nelle carte di fondazioni cominciò ad uſarſi anche il nome di *Padrone* , ſi univano perciò , ed accoppiavano inſieme ambidue tali nomi di *Difenſore* , e *Padrone* , per dinotare il *Padronato* , il quale ſulla Chieſa , o Moniſtero ſi aveva ; e quindi nella carta dal chiariſſimo uomo additata ſi legge -- *E queſti ſopradetti Signori , overo li ſua heredi deggiano eſſere Patroni , & Gubernatori , & Defenditori contro ogni homo . Et queſti Patroni deggiano avere vitto , e veſtito nella detta Badia* ; la qual riſerba è proprio diſtintivo del *Padronato* ; giacchè ſecondo avviſa il *Zieglero* da me altra fiata traſcritto -- *Admittunt tamen canoniſtæ , poſſe Patronum tempore fundationis conſenſu Epiſcopi ſibi reſervare , & ſtipulari cenſum quotannis ſolvendum , & alias indictiones extraordinarias , aut certa commoda , & emolumenta alia* (1) .

Uſcita nel XII. ſecolo la voce di Padrone , *accoppiavaſi ne' diplomi coll' altra di* Difenſore , *dinotando l'iſteſſa coſa , come ſi ſcorge dall' antecedente diploma riferito in contrario .*

(1) Zieglero *de dote Eccleſiæ cap. 12. num. 15.*

Digitized by Google

Gli altri diplomi, che si portano in contrario dall'Autore della lettera sono fuori del proposito.

27. Tutti quegli altri diplomi poi, i quali nel *capo III.* della lettera si trascrivono, null'affatto pruovano; poichè nè per poco, nè per molto in essi si fa parola di *Padrone*, o *Padronato*; e perciò potea astenersi dalla cura di trascriverli dal *Muratori*, per registrarli nella lettera; giacchè Io non mai ho sognato dire, che prima del XII. secolo non ci sieno stati Padronati; come anzi per contrario ho sostenuto, esser questi surti nella metà del V. secolo. Nè giammai ho inteso dire, che i *Padronati* prima del XII. secolo non siansi sovente riserbati; ancorchè per altro tal uopo di riserba non vi fosse stato. Ho soltanto detto, che non mai si è intesa la formola di *riserba di Padronato*; cioè che questo nome di *Padrone*, e *Padronato* non mai prima del XII. secolo siasi usato nelle formole di riserba fatta di tal diritto da' Fondatori. Ed in fatti gli stessi diplomi, e carte rapportate dal *Muratori*, dal *Martena*, dal *Mireo*, da *Rocco Pirro*, e da tanti altri, alcun d'essi contiene la formola-- *Sit sub mea potestate*; ma non mai -- *Sit sub meo Patronatu*. E quindi non so, come quello che da me si è detto, a talento altrui si volga, per farmi poi apprender la somma sua ben nota erudizione.

28. Da tutto ciò dunque sempre più si rende certo, e costante, che la formola di dichiararsi *Difensore* nelle carte prima del duodecimo secolo, valea lo stesso, che quella di *Padrone* nelle carte del duodecimo secolo, e de' secoli posteriori; non ostanti tutte le carte, diplomi, e la profonda erudizione dell'Autor della lettera, il quale *honoris causa* soltanto da me non vien nominato; ma sì bene in somma stimazione e rispetto mai sempre tenuto.

29. Il mio dottissimo Anonimo però quì mi rampo-

Digitized by Google

gna, e dice, che *non ſa negare, che la Difenſione ſia, e debba eſſere una indubitata, e certa ſeguela dell'Avvocazia, e Padronato; coſichè Avvocato, e Patrono di Chieſa, non ſi poſſa dare ſenza l'obbligo, e neceſſità di difenderla; ma che per l'oppoſto dalla obbligazione della Difeſa, e dalla ſteſſa Difenſione arguir indubitatamente ſe ne poſſa il dritto dell'Avvocazia nel ſenſo, e ſignificato del Padronato, confeſſiamo la noſtra ignoranza, non ſappiamo capirlo* (1).

Si cerca di far capire all'Avverſario, come dalla Difenſione ſe n' arguiſca indubitatamente il dritto d'Avvocazia nel ſenſo, e ſignificato di Padronato.

30. Che ſventura, ch'è queſta mia, imperciocchè nel mentre Io credeva, ch'era divenuto già ſavio il mio Anonimo critico, ſon rimaſo ad un tratto deluſo, tal chè debbo nuovamente contender con quella *ſua* maledetta *ignoranza*; la quale, non già nella ſola precedente *volta della polizia di allora* di que' brutti *omicidj* in lui ſi rinviene, come mi conteſtò con quella ſua *queſta volta*; ma di nuovo ora *confeſſa* ingenuamente *la ſua ignoranza*, a ſegno, che *non ſa capire*, come *dalla ſteſſa Difenſione arguir indubitatamente ſe ne poſſa il dritto dell'Avvocazia nel ſenſo, e ſignificato del Padronato*.

31. Ma che ha a farſi? abbiſogna uſar pazienza. Signor critico mio dolciſſimo, ora vi farò Io *capire* quello, che voi *ignorate*; ed acciò meglio *capirlo* poſſiate, Io m'adoprerò in buona guiſa colle ſteſſe voſtre parole farvelo *capire*.

32. Voi dite già, e *confeſſate*, che la *Difenſione ſia, e debba eſſere una indubitata, e certa ſeguela dell'Avvocazia, e del Padronato*. Or queſto ben voi la *capite*. Di vantaggio *capite* ancora, anzi non *ſapete negare, che Avvocato, e Padrone di Chieſa non ſi poſſa dare, ſen-*

(1) Anonimo *pag.* 31.

Digitized by Google

ſenza l'obbligo, e la neceſſità di difenderla. Sicchè ſe voi *capite* tutto ciò, e ſu queſto ſiete ſavio; così dovete *capire* ancora, che la *Difenſione* ſia l'effetto, e *ſeguela del Padronato*. Dunque colui, il quale ſi riſerba la *Difenſione*, la quale voi *confeſſate*, che ſia *indubitata*, *e certa ſeguela dell' Avvocazia*, *e del Padronato*, neceſſariamente ſi riſerba ancora *l' Avvocazia*, *e Padronato*, da cui ſurge, e deriva la *certa*, *ed indubitata Difenſione*, come voi *confeſſate*.

33. Ed affinchè quello, che voi *confeſſate*, poſſiate più chiaramente *capire*, vi reco un eſempio, giacchè le *parabole* fanno meglio *capire* le coſe a' ſavj, ed agl' *ignoranti*. La *difeſa* del voſtro cliente, che voi fate, è *indubitata*, *e certa ſeguela* di eſſer voi ſuo *Avvocato*; or non potreſte giammai, ſenza contraddizione manifeſta, riſerbarvi voi la *difenſione ſua*, e non eſſer poi *ſuo Avvocato*. Una ſola coſa in queſto caſo potrebbe avverarſi, ſenza veruna contraddizione, ed è, che ſiccome la voſtra *difenſione* è *indubitata*, *e certa ſeguela* dell' *avvocazia* del voſtro cliente, di guiſa, che avendovi riſerbata la *difeſa*, ne ſurge quindi neceſſariamente la riſerba della ſua *avvocazia*; così, per contrario, potrebbe in voi rattrovarſi neceſſariamente un triſto *Avvocato*, ed in lui una peſſima *difeſa*. Io credo, che per farvelo *capire*, altra più chiara, nè meglior maniera non poſſa mai uſarviſi.

34. Queſto voi già ſicuramente lo *capite*. Or ſe voi *non ſapete negare*, *che la Difenſione ſia indubitata*, *e certa ſeguela dell' Avvocazia*, *e del Padronato*, *così che non ſi poſſa dare Avvocato*, *e Padrone di Chieſa ſenza l' obbligo*, *e la neceſſità di difenderla*; così dovreſte *capire* ancora, che colui, il quale ſia *Difenſore* della Chieſa, e Moniſtero, egli ſia altrettanto *Avvocato*, *e Padrone* de'

Digitized by Google

de' medesimi; giacchè la *Difensione è indubitata, e certa seguela dell' Avvocazia, e Padronato*. Tutto ciò dovete voi *capire*, perchè l' esser *indubitata, e certa seguela* d'alcuna cosa, è lo stesso, ch' esser correlativi tra loro. I correlativi dunque hanno per indole inseparabile, che posto uno di essi, ne segue *indubitatamente* l' altro; perchè dicono i *Forensi*, che *correlativorum eadem est ratio, & disciplina*. Or se la *Difensione*, come voi *confessate*, *è certa, ed indubitata seguela dell' Avvocazia, e del Padronato*; non posso Io *capire*, come la *vostra ignoranza*, non vi faccia comprendere, che dalla *Difensione* si arguisca il diritto *dell' Avvocazia, e del Padronato*.

35. Dunque se a seconda della vostra *confessione* voi *capite* il primo; così non puol esser, se non ch' effetto di somma durezza d' intelletto (non osando Io dire d' *ignoranza*) il non *capir* l' altro. E quindi avendosi il Conte *Goffredo* riserbata la *Difensione* del Monistero, che secondo voi è *indubitata, e certa seguela dell' Avvocazia, e Padronato*; si riserbò ancor egli la stessa *Avvocazia, e Padronato* di quello; non potendosi dare *Difensione* senza l' *Avvocazia, e Padronato*; giacchè da questi, quella segue e discende, come voi stesso *confessate, e capite*.

36. Soggiugne il mio Anonimo, che i *Difensori* dovevano le Chiese difendere, *come Ufiziali a ciò destinati da' Prencipi, o dal Sommo Pontefice, ed ancora da' Vescovi. Ma gli Avvocati, i quali ne' secoli seguenti furon chiamati Padroni, siccome anche si chiamano a' dì nostri; lo faceano e doveano farlo in qualità di Fondatori, e Dotatori delle Chiese, ed a costoro competeva il diritto di presentare*, ad beneficium vacans (1).

37. Mil-

(1) Anonimo *pag.* 31.

Digitized by Google

I Difensori non furono mai costituiti da' Vescovi, come vuole l' Anonimo, ma sul principio da' Prencipi: ed indi per privilegio di costoro furon alcuna volta stabiliti da' Vescovi.

37. Mille sconvenevolezze si affastellano in queste poche parole, imperciocchè la facoltà di costituire gli *Avvocati*, e *Difensori* è stata sul principio sola de' Prencipi, e non mai quella si hanno arrogata i Vescovi, nè altri chi che sia; e quindi Io nella mia prima Scrittura, rapportando la loro origine e surgimento, recai le parole del *Concilio Africano* (1), con cui, non solo que' Vescovi, e Padri in esso congregati, non sognaronsi di aver dritto di costituire gli *Avvocati*, e *Difensori* delle Chiese; ma anzi mandarono *Vincenzo*, e *Fortuniano*, o *Fortunaciano* a pregare gl' Imperatori *Arcadio*, ed *Onorio*, *ut dent facultatem Defensores constituendi scholasticos*; il che seguì nell' anno 407.; come infatti da' suddetti Imperatori gli fu, con loro legge (la quale nel codice *Teodosiano* si ravvisa) sette mesi dopo permesso, e conceduto (2). Anzi nel 742. con legge di *Carlomanno*, e nell' 874. con altra di *Carlo il Calvo* fu imposto, che da' soli Imperatori gli Avvocati, e Difensori si costituissero (3). E con ragione, perchè in processo di tempo ebbero essi giurisdizione di decidere, e diffinire le cause, le quali tra le Chiese, ed altri agitavansi (4); come anche fu da

(1) *Can.* 64. del Concilio Africano presso Pietro Piteo nel Codice de' Canoni. Questo Concilio si tenne nel 407., e non già nel principio del 6. secolo, come, forse per errore, scrive l' Autor della lettera. Vedi Gotofredi quindi a poco da citarsi, e Severino Binio nelle note al IV. Concilio Africano presso Labbè *tom.* 3. de' Concilj *pag.* 101. Vedi la *pag.* 42. della mia precedente Scrittura.

(2) *L.* 38. *lib.* 16. *tit.* 2. *Cod. Theod. de Episcopis, & Clericis*. Vedi il Gotofredi su questa legge.

(3) Vedi ne' Capitolari di Baluzio *tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 2. e 33., e nel *tom.* 2. *tit.* 46. *cap.* 2.

(4) Vedi ne' Capitolari della edizione di Baluzio *tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 11., e *lib.* 5. *cap.* 253., e il *cap.* 39. di Carlo Magno dell' anno 801. *pag.* 355. dello stesso *tom.* 1.

Digitized by Google

da *Carlo Magno*, da *Pippino*, da *Ludovico*, da *Lotario*, da *Ottone*, e da *Arrigo* impoſto, ed ordinato (1). Sicchè neſſuna facoltà i Veſcovi aveano di coſtituire gli Avvocati, ſiccome il mio critico vuol dare a divedere; ſalvo ſe per privilegio del Sovrano non foſſe ſtato loro di coſtituirli conceduto (2).

38. Soggiugne di più, che i *Difenſori* delle Chieſe, doveano queſte difendere come loro Ufiziali deſtinati da' Prencipi, dal Pontefice, o da' Veſcovi; ma non così quegli *Avvocati*, i quali poi ne' ſecoli ſeguenti furono appellati *Padroni*; perchè coſtoro, non già per ragione della loro *Avvocazia*, ma come Fondatori doveano quelle difendere. Due mali ſovente al mio critico addivengono; uno, che non avendo letto bene la mia Scrittura, ſi duole poi, e confeſſa, che la ſua *ignoranza non capiſce* quello, che da me ſi è ragionato. L' altro, che non vuol giammai attender alla cronologia de' tempi; ancorchè ſconvenevolmente eſatto cronologo egli ſi preſuma, e con indicibile temerità ſi reputi.

39. Io nella mia precedente Scrittura (3), con quella chiarezza, che meglio non mi ſomminiſtrò il mio ſfornito talento, avviſai, che ſurſero i *Difenſori*, o *Avvocati* delle Chieſe, e Moniſteri col *Concilio Africano* dell'anno 407., allorchè furono quegli agl'Imperatori *Arcadio*, ed *Onorio* con ſuppliche addomandati, e da coteſti Auguſti,

(1) Vedi l'intero titolo 48. del *lib.* 2. delle leggi Longobarde *de Advocatis, & Vicedominis*, e vedi la *pag.* 43. della mia prima allegazione.

(2) Boemero nelle oſſervazioni a Pietro de Marca *concord. Sacerdot. & Imper. ad lib.* 1. *cap.* 12. §. 2. Erzio *de jactitat. Ordinis Ciſtercienſ. exempt. ſection.* 3. §. 8.

(3) Pagina 42., e ſeguenti.

Digitized by Google

dopo ſette meſi, nello ſteſſo anno conceduti (1); che vale a dire, che gli *Avvocati*, e *Difenſori* furono coſtituiti alle Chieſe, e Moniſteri qualche tempo prima, che i Padronati fuſſero ſurti; giacchè queſti non prima del 441. incominciarono a ſentirſi (2).

La Difenſione, ed Avvocazia che concedevaſi prima dal Principe ſurti i Padronati nel V. ſecolo, ſe la riſerbavano gli ſteſſi Fondatori.

40. Sul bel principio da'Prelati delle Chieſe, e Moniſteri chiedevanſi, e dall' Imperatore ſi concedevano; ed in queſta epoca ſi avvera, che come Ufiziali le Chieſe, e Moniſteri difendevano, e tutte le loro cauſe, e 'l loro intereſſe trattavano. Surti poi i Padronati, i Fondatori delle Chieſe, e Moniſteri ſovente volte nella ſteſſa Fondazione ſerbavano a loro, ed a' loro ſucceſſori la *Difenſione*, ed *Avvocazia* de' medeſimi; onde ſcrive *Franceſco Fiorente*, anche nella mia prima Scrittura rapportato: *Solebant autem hujuſmodi Advocati conſtitui, vel ab ipſis Fundatoribus in charta fundationis, vel ab ipſis Eccleſiis, & Monaſteriis eligi* (3).

41. Molto più queſto coſtume prevalſe nelle fondazioni fatte da'Signori di quelle Regioni, ove i Moniſteri eriggevanſi; avviſando perciò l' eruditiſſimo *Gian-Niccola Erzio*: *Ipſi porro Regionum Domini in Monaſteriis a ſe nove conditis, ſibi, ſucceſſoribuſque ſuis, Advocatias reſervare conſueverant* (4). Ed *Andrea Knichen* ben anche notò: *Quandoquidem dotatione eam (Advocatiam) reſervabant* (5); e l' eruditiſſimo *Antonio Mattei*

(1) Vedi la *l.* 38. C. *Theod. de Epiſcopis, & Clericis lib.* 16. *tit.* 2. ed ivi Giacomo Gotofredi.

(2) Vedi la *pag.* 13. della mia precedente Scrittura, e la *pag.* 53., e ſeguente.

(3) Franceſco Fiorente nel *lib.* 3. del Decretale *tit.* 38. *tom.* 2. *pag.* 300.

(4) Erzio *de facilitata vulgo Ordinis Ciſtercienſis libertate, Sezion.* 3. §. 10.

(5) Andrea Knichen *de jur. Superioritatis in communi, vel alterius territorio*, nella parola *de Voitheja n.* 394. Vedi la mia precedente ſcrittura *pag.* 44.

Digitized by Google

tei, di simil faccenda anche ragionando, scrive: *Dixi, quod Advocatus vir illustris, & præpotens. Plerumque autem qui Ecclesiæ Fundator, & Advocatus . . . . . Sibi Advocatiam, suis filiis, & successoribus plerumque is reservabat* (1). E questi Fondatori venivan anche appellati *Avvocati legali*; e surse indi la distinzione tra gli *Avvocati nati*, i quali erano i discendenti de' Fondatori; e gli *Avvocati dati*, i quali eran quelli, i quali, non come Fondatori, ma come dal Principe dati, l'*Avvocazia*, e *Difensione* delle Chiese esercitavano (2).

Onde seguì la distinzione di Avvocati legali, *o* nati, *e differenza degli* Avvocati dati.

42. Quindi è, che nelle Chiese, e Monisteri prima del surgimento del Padronato, e dopo di questo, in quelli non Padronati, i *Difensori*, o *Avvocati* da' Prelati chiedevansi, e da' Sovrani si accordavano; ma surti già i Padronati, e riserbandosi i Padroni nella fondazione la *Difensione*; essi eran quelli, che l'ufizio di *Difensore* esercitavano.

43. Eravi però differenza grande tra la riserba, che le private persone, e quella, che i Sovrani faceano; imperciocchè quelle la semplice *Difensione*, ed *Avvocazia* esercitavano, la quale poi ne' tempi posteriori incominciò Padronato ad appellarsi; giacchè questo nome era ne' primi tempi affatto ignoto, e non prima del nono secolo principiò a sentirsi (3). Ma la riserba della *Difensione* fatta da' Sovrani, o da chi il dominio eminente avea, altro diritto loro tramandava; e quindi scrive il lodato *Gian-Niccola Erzio*: *Si particularem Advocatiam quis sibi reservavit, si quidem pri-*

Notabile divario tra la riserba di Difensione, *ed* Avvocazia *delle private persone, e quella del Sovrano.*

(1) Antonio Mattei *de nobilitate lib.* 2. *cap.* 29. *pag.* 507.
(2) Mattei nel luogo additato *pag.* 508.
(3) Boemero *jus Ecclesiasticum lib.* 3. *tit.* 38. *de jur. patronat.* §. 28. Vedi il *num.* 2. di questo §.

Digitized by Google

vatus fuit, vix aliud ei conceſſum cenſebitur, quam ſimplex jus, quod vulgo Patronatus dicitur; ſecus dicendum ſi Dominus Territorii eam ſibi reſervavit; nam tum & ſi univerſalis, & ordinaria eſt Advocatia, eam non dum protegendi jus, ſed amplam, eamque inſignem poteſtatem in jure dicundo, & emolumenta non pauca continere (1).

44. La diverſità tra la *Difenſione* dalle private perſone riſerbata, e quella da' Sovrani ritenuta, ſurgea da quel principio, che pocanzi ho accennato; cioè, ch' eſſendoſi agli *Avvocati*, e *Difenſori*, dopo alcun tempo della prima loro iſtituzione, tramandata, ed unita da' Sovrani la giuriſdizione di decider le cauſe delle Chieſe, e Moniſteri; e di eſercitar tutta quella ſteſſa poteſtà, la quale i Conti de' luoghi, e Regioni ſopra le altre perſone nelle Cauſe uſavano (2), la quale giuriſdizione dal Principe a tali *Difenſori* conferivaſi nel punto ſteſſo, che alle Chieſe, e Moniſteri quelli davanſi; quindi riſerbandoſi da privato uomo la *Difenſione*, perchè egli non avea la potenza di dar a ſe ſteſſo giuriſdizione alcuna; rimanea perciò col ſemplice diritto di difender la Chieſa, e Moniſtero come una privata perſona, e come nella primiera iſtituzione i *Difenſori*, ed *Avvocati* faceano; avendo bensì anche il diritto di preſentare il Cherico nella Chieſa da ſe fondata, ch' è quello *ſimplex jus, quod vulgo Patronatus dicitur*, come nota l' *Erzio*; onde il *Du-Cange* ſcrive: *Cum enim ſæpe Monaſteriorum Fundatores Advocatiam ſibi, & poſteris reſervarent, inde manavit poſtmodum jus Patronorum, quos Advocatos alii vocant, qui*

(1) Erzio nell' accennato luogo §. 14.
(2) Vedi il §. 7. *num.* 7. di queſta Diſſertazione.

Digitized by Google

qui jus habent præsentandi Ordinario [illegible] (a).

45. Non così però seguiva allorchè la Difesa [illegible] facea da persona di dominio eminente fornita; [illegible] chè allora non solo avea costei il solo dritto di difendere, e proteggere la Chiesa, o'l Monistero da se [illegible] dato: *sed amplam, eamque insignem potestatem in jure dicundo, & emolumenta non pauca continere*, siccome l'erudittissimo *Erzio* avvisa; perchè il Fondatore fornito della potestà somma, e del dominio eminente, [illegible] riserba della *Difensione*, riteneva ancora tutta quella potestà, che a' *Difensori* ed *Avvocati* dell'altre Chiese, e Monisteri egli stesso tramandava.

46. [illegible] secolo alcuno egli è a quanto da me fino- [illegible] *Van-Espen* rapportato nella lettera, il quale dice: *Id nihilominus negari non potest primis, & mediis seculis datos fuisse Ecclesiis speciales Defensores, qui & dein Advocati dicti sunt, sed a Fundatoribus & [illegible] Patronis plane diversi* (2); mentre [illegible] ciò che da me [illegible] Scrittura (3), ove si distinsero le tre epoche del Padronato, cioè una dalla metà del V. secolo, in cui egli surse, sino al VII., per lo cui tempo i Fondatori il solo diritto ebbero di nominare, o presentare. L'altra dal VII. al XII., in cui molto più crebbe la potestà de' Fondatori, o sieno *Difensori*, ed *Avvocati*, i quali anche così soleansi allora appellare, per testimonianza dello stesso [illegible]

Si rischiara un luogo del Van-Espen, con cui l'Illustre rammentato Autor della lettera, crede provare che gli antichi Difensori, *ed* Avvocati *sieno diversi da' Padroni, e Fondatori d'oggidì.*

(1) Du Cange nel Glossario nella parola *Advocatus tom.* 1. *pag.* 170. della edizione del 1716. Vedi la *pag.* 46. della mia Allegazione precedente. Vedi Aubert. Mireo Diplomat. Belgica *lib.* 1. *cap.* 33. e *lib.* 2. *cap.* 35. ove si leggono carte colla riserba dell'Avvocazia.

(2) *Part.* 2. *Sezion.* 3. *tit.* 8. *cap.* 1. *de jur. patron. n.* 15.

(3) *Pag.* 53. *ad* 65.

Digitized by Google

ſteſſo *Van-Eſpen*, il quale avviſa: *Illud interim hic notandum, ex hac tuitione, & patrocinio Eccleſiarum, ſive rerum ad eas ſpectantium, nomen Patroni, Defenſoris, Advocati, & Cuſtodis Fundatoribus datum fuiſſe; hodieque paſſim jura, quæ olim Fundatoribus data fuerunt, Patronis tanquam Fundatoribus tributa eſſe: adeoque ſenſim nomine Fundatoris quaſi obliterato, nomen Patroni ſolum retentum eſſe* (1); ed allora la loro poteſtà ſi ſteſe anche a conferire le Chieſe, e Moniſteri. E finalmente l'altra epoca, che incominciò dal XII. ſecolo in poi, allorchè con i *Concilj Lateranenſi*, e con *piſtole decretali* la faccenda mutò, o almeno ſi proccurò di farle mutar aſpetto; e perciò ſcriſſe il *Boemero: Poſt ſeculum duodecimum circiter hinc inde ex ſententia Pontificum Romanorum, quorum auctoritas jam ampliſſima erat, Juriſpatronatus conceptus in nonnullis in ſenſum plane diverſum detortus deprehenditur, quod vel ex collectione decretalium liquet* (2).

47. E come che tai Concilj per teſtimonianza di *Franceſco Fiorente* (3) non ſianſi fatti a queſto propoſito mai valere, e ſpecialmente nelle due Sicilie, come avvertii nella mia prima ſcrittura (4); nulladimeno ſempre coll' andar del tempo un' idea, o concetto diverſo, come ſcrive il *Boemero*, in alcuni il Padronato formò; e quindi è, che il *Van-Eſpen* dopo di aver avviſato nel *numero* 14., che dalla *Difenſione* traſſeſi il nome di *Padrone*, ſoggiugne poi, che meſſoſi quaſi in obblìo il nome di Fondatore, ed Io ſoggiungo anche quello di *Difenſore*, *ed Avvocato*,

(1) Ivi ſteſſo *num.* 14.
(2) Boemero *lib.* 3. del Decretale *tit.* 38. §. 51.
(3) Nel *tit. de eloct. & electi poteſt.* nel *tom.* 1. delle ſue opere *pag.* 151.
(4) *Pagin.* 62.

Digitized by Google

nomen Patroni ſolum retentum eſſe. Or dopo di aver il *Van-Eſpen* ciò avvertito, allora nel numero ſeguente ſoggiugne le parole nella lettera traſcritte (1), e da me precedentemente nel numero 46. rammentate, cioè eſſer i *Difenſori*, ed *Avvocati* dati alle Chieſe *a Fundatoribus, & modernis Patronis plane diverſos*; e con ragione ciò ſi afferma, non ſolo dal *Van-Eſpen*, ma da altri ancora, sì perchè ſi è proccurato oggi di ſminuir loro quanto mai ſi è potuto colle *piſtole decretali* la poteſtà di conferire, che aveano, allorchè i Fondatori la *Difenſione* riſerbavanſi; ed anche perchè a' Padroni oggi non ſi tramanda quella ſteſſa giuriſdizione, che prima gli Avvocati aveano; la quale però ſempre nel noſtro Regno ſi è ritenuta da' Sovrani.

48. Oltrecchè il *Van-Eſpen* non favella de' *Difenſori*, ed *Avvocati*, i quali eran tali, come Fondatori; ma di coloro, i quali erano *dati* alle Chieſe: *Id nihilominus negari non poteſt primis, & mediis ſeculis DATOS fuiſſe Eccleſiis ſpeciales Defenſores, qui, & dein Advocati dicti ſunt, ſed a Fundatoribus, & modernis Patronis plane diverſos* (2). Coſtoro indubitatamente ſon diverſi da' Fondatori; ma i *Difenſori*, ed *Avvocati* delle Chieſe, i quali eran tali, perchè riſerbata aveanſi la *Difenſione* nella fondazione; erano lo ſteſſo, che oggi ſono i Padroni; e perciò giuſtamente anche in que' ſecoli diſtinguevanſi i *Difenſori, ed Avvocati dati*, da coloro, che la *Difenſione, ed Avvocazia* riſerbavanſi nella fondazione; imperciocchè, ſiccome quegli appellavanſi *Difenſori, ed Avvocati dati*; così coſtoro *Difenſori legali* e *legittimi*, o *nati* nominavanſi; onde avviſa *Anto-*

Si aggiugne, che il Van-Eſpen non parla degli Avvocati legali, e legittimi, o nati, *ma degli* Avvocati, o Difenſori dati.

(1) Lettera *pag.* 115.
(2) Nel *cit. n.* 15.

Digitized by Google

tonio Mattei poc'anzi rammentato: *Et hinc Advocati, vel nati, vel dati* (1); e quindi leggesi in più carte presso al *Mireo*: *Ego ipse qui eram legalis Advocatus Ecclesiæ* (2); ed altri simili esempj possonsi leggere nell'anzidetto *Antonio Mattei*; prima di cui il dottissimo *Ermanno Corringio*, anche degli *Avvocati*, e *Difensori* ragionando, scrisse: *Jus vero illud Advocatiæ alibi non nisi ad vitam nonnullis datum, atque ita ambulatorium, ut ita loquar, fuit. Alibi fixum magis integræ alicui familiæ hereditaria successione ad posteros propagatum est* (3).

Si conchiude che coloro che riserbavansi nella Fondazione la Difensione, sieno lo stesso che: Fondatori, e Padroni d'oggidì.

48. Quindi dunque è, che gli *Avvocati*, e *Difensori*, i quali alle Chiese, e Monisteri davansi, non sono certamente lo stesso co i moderni Fondatori, e Padroni delle Chiese; ma coloro, i quali eran tali, perchè riserbata avevansi la *Difensione* nella fondazione, lo stesso sono, spezialmente i Sovrani, che gli odierni Fondatori, e Padroni.

49. Nè egli è d'adattarsi al caso, di cui noi ora contendiamo l'entità del *Van-Espen*; perchè questo valente Uomo parla della indole de' Padroni, e Fondatori moderni; e noi trattiamo della polizia del secolo undecimo, tempo in cui tanto valeva il dichiararsi *Difensore*, quanto i moderni Fondatori dirsi *Padroni*; perchè per sentimento di quello stesso *Van-Espen* dimez-

(1) *De nobilit. lib. 2. cap. 29. pag.* 508.
(2) Mireo *codex piar. donat. cap. 67., & notitia Eccles. Belgic. cap. 116.*
(3) Corringio *de Antiquissim. Statu Helmestadii* nel *tom.* 5. delle sue opere *pag.* 391. della edizione di Brunsuich del 1730. Come i Vescovi, ed Abati per privilegio de' Prencipi ottennero il potersi essi eleggere gli *Avvocati*, e *Difensori*, e come costoro non cessarono, se non dopo del duodecimo secolo, vedi lo stesso Corringio ivi medesimo; e Gian-Guglielmo Gebelio nelle sue note a Corringio.

Digitized by Google

mezzatamente addotto nella lettera: *Ex hac tuitione, & patrocinio Eccleſiarum, ſive rerum ad eas ſpectantium, nomen Patroni, Defenſoris, Advocati, & Cuſtodis Fundatoribus datum fuiſſe; hodieque paſſim, quæ olim Fundatoribus data fuerunt, Patronis tanquam Fundatoribus tributa eſſe; adeoque ſenſim nomine Fundatoris quaſi obliterato, nomen Patroni ſolum retentum eſſe* (1).

50. E da queſto ſteſſo inſegnamento di *Van-Eſpen* rimane riſpoſto al *cap.* 23. *de Jur. Patron.* addotto nella ſteſſa lettera (2), con cui pretendeſi, anche con parole dimezzate di quel teſto, ch'è di *Lucio III.*, pruovare, che altro era il *Difenſore*, altro *l' Avvocato*; quandochè dall' intero conteſto di quel *capitolo*, e da ciò che ſi ravviſa dalle traſcritte parole, tutti que' nomi di *Difenſore*, *Avvocato*, *Cuſtode*, *Vicedomine*, ed altri uſavanſi, e come tali volle comprendergli *Lucio III.*, ſenza che poſſa aver luogo quella ſpezioſa interpretazione, la quale l'illuſtre Autor della lettera gli appicca, come a chi ciò riflette, manifeſto ſi rende.

Non v' è alcun divario tra Difenſore, *ed* Avvocato, *come pretende ricavare l' Autore della lettera da una piſtola di Lucio III. E ſinonimi ſono tra loro* Difenſore, Avvocato, Cuſtode, *e* Vicedomine.

51. Or tuttociò avvertito, ſi ravviſa dileguata la confuſa obbiezione, la quale dal mio critico ſi fa, allorchè dice, che differivano i *Difenſori* dati da' Prencipi alle Chieſe, i quali, come Ufiziali a tal uopo deſtinati dovean difenderle; da quegli, i quali poi Padroni furon appellati; ſenza che per altro egli ſappiaſi, che coſa mai tali *Difenſori*, ed *Avvocati* ſieno ſtati.

(1) Van-Eſpen nel luogo additato *num.* 14.
(2) Lettera *pag.* 112.

Digitized by Google

§. IX.

Si divisa, che la formola del Diploma del Conte Goffredo -- Defensores fiamus, pessimamente dall' Anonimo si spiega per la promessa dell' evizione, e non per riserba del Padronato.

1. PRima di passar a rispondere agli altri fogli del mio critico, uopo è, che Io, oltre di quello, che nella mia precedente Scrittura avvisai intorno alla significazione sinonima di *Avvocato*, e *Difensore*, colle autorità di gravissimi Scrittori, confermi presentemente quello stesso con altre autorità. Dissi, che anticamente il dire *Difensore*, quanto *Avvocato*; e che sia così, si ravvisa chiaramente da quanto con brevità dirò.

2. Gli stessi Imperatori *Arcadio*, *Onorio*, e *Teodosio*, concedendo già a supplicheVol del *Concilio Africano* i *Difensori*, risposero, che costoro eletti si fossero, non dal numero de' *Coronati*, o come spiega il *Gotofredi*, de' Cherici, ma *ab Advocatis* (1); e quindi questo stesso chiarissimo Scrittore, dichiarando le parole del rammentato Concilio *Africano*: *Ut dent facultatem Defensores constituendi Scholasticos*, soggiugne, *idest Advocatos*; onde poi egli avvisa: *Præcipuum igitur, & singulare privilegium istud ab Honorio nunc Afri meruerunt: puta, ut ne Coronati amplius, verum Advocati deinceps judiciis Ecclesiarum, & privilegiorum Ecclesiasticorum Defensores se sisterent: Advocati*

Perchè sceglievansi i Difensori ab Advocatis, e non da' Coronati, secondo lo stabilimento del Concilio Africano, appellaronsi ora Difensori, ed ora Avvocati.

(1) Vedi la leg. 38. del *C. Teod. lib. 16. tit. 2.*, ed ivi [illegible]

cati inquam, ſeu Scholaſtici de foro, quos ſe ex corpore Advocatorum Eccleſiaſtici arbitratu ſuo delegiſſent (1).

3. Ed indiſtintamente chiamavanſi tal volta *Avvocati*, e tal altra *Difenſori*; talchè nelle leggi Longobarde, una tra le altre dell' Imperator *Ludovico* ſe ne legge, in cui così s' impone: *Omnibus igitur Epiſcopis, Abbatibus, cunctoque clero omnino præcipimus Vicedominos, Præpoſitos, Advocatos, ſive Defenſores bonos habere &c.* (2).

4. Anzi il Sommo Pontefice *Urbano II.*, il quale fu aſſunto al Pontificato nell'anno 1088., cioè un anno dopo del Diploma del Conte *Goffredo*, nella lettera diretta a *Lucio* Prevoſto della Chieſa di *S. Giovenzio* di Pavìa, dichiarando le parole del *Concilio Calcedonenſe* generale IV. dell' anno 451., in dove si fa menzione de' *Difenſori* ottenuti dal *Concilio Africano* dell' anno 407., ſcrive così: *In nomine vero Procuratoris intelligit præfata Synodus (Chalchedonenſis) quemlibet eccleſiaſticarum rerum Adminiſtratorem, ut verbi gratia Præpoſitum, Oeconimum, Vicedominum: DEFENSORIS nomine ADVOCATUM, ſive Caſtaldum, & Judicem* (3). Sicchè dunque, tanto il *Concilio Calcedonenſe*, quanto il Sommo Pontefice *Urbano II.* ci dichiarono i *Difenſori* non eſſer altro, ſe non che gli ſteſſi *Avvocati*. E quindi anche l'*Alteſerra* avvertiſce: *Advocati ſunt Defenſores Eccleſiarum, vel Monaſteriorum* (4).

In una lettera d'Urbano II. quaſi contemporanea al Diploma di Goffredo ſpiegaſi il Difenſore per Avvocato, Caſtaldo, o Giudice.

5. Ciò avvertito proſieguo ad eſaminar quel che il mio

(1) Gotofredi nel Commentario alla mentovata *l.* 38.
(2) *L.* 5. *lib.* 2. *tit.* 48.
(3) Urbano II. nella piſtola 17. preſſo al Labbè *tom.* 12. de' Concilj *pag.* 732., rapportata ancora da Graziano nel *Can.* 8. *Cauſ.* 1. *qu.* 3.
(4) *Alteſer. Origin. Rei Monaſtica lib.* 7. *cap.* 17.

Digitized by Google

Si confuta la nuova interpetrazione dell' Anonimo, il quale vuole, che colle parole Defensores fiamus *Goffredo si fosse obbligato all' evizione di ciò che donava.*

avvedutissimo critico mi ammaestra intorno alle parole dello stesso Diploma. Dic' egli dunque, che quelle parole, le quali ivi si leggono: *Ego vero & mei heredes, & successores Defensores fiamus de hac oblatione præfato Monasterio, & Domino Petro Abbati &c.* non voglian dinotar già, che il *Conte Goffredo* prendeva, o riserbava a se la *Difensione*, o sia *Avvocazia*; ma sì bene, che sian da intendere per l'*evizione*, la quale egli al Monistero promettea della roba donata, *de hac oblatione Defensores fiamus*; onde poi il critico soggiugne, che *non essendosi quegli dichiarato Difensore in generale, e di ogni altra cosa al medesimo appartenente*, ma soltanto *de hac oblatione*, valga perciò questo lo stesso, come se detto avesse, mi obbligo di difendere, ed antestare al Monistero per la roba donatagli. E quì poi il critico mi fa assaporare la dolcezza del suo scibile, dichiarandomi, che mai voglia significar il verbo *antestare*, e che cosa *evizione*; e ci affastella il *Du-Cange*, il *Muratori*, il *Dizionario legale* di *Alberico da Rosate*, leggi civili, e leggi longobarde; ed ha mancato poco, che non ci avesse inzeppato qualche passo dell' *Alcorano*, o del *Rabbinico Talmud*; le quali pellegrine erudizioni vi fanno cotanta bella mostra, e così a quel *Difensore* di *Goffredo* si adattano, come in capo di Madonna Usimbalda comparivano graziose quelle sudicie brache, per troppo fretta tolte al bujo, in vece del saltero (1).

6. Ma si rifletta a passo a passo ciò, che il mio critico *sogna*, ed *Ughellio* soggiugnerebbe, *anzi delira*. Dice dunque, che il *Conte Goffredo* non si dichiarò *Difensore in generale del Monistero istesso, e di ogni altra*

(1) Anonimo *pag.* 32., e seguenti.

Digitized by Google

altra cosa al medesimo appartenente ; ma soltanto *de hac oblatione.* Maledetti per ben mille volte gli occhiali del mio critico, i quali spesso spesso lo fanno travedere . Come dite , amatissimo , e dolcissimo mio Signor Maestro , che 'l Conte *Goffredo* non dichiarossi *Difensore in generale del Monastero , e di ogni altra cosa al medesimo appartenente ;* quando egli di tutto *Difensore* si dichiarò ? Si dichiarò *Difensore de hac oblatione* ; ma più di quella roba da *Goffredo* al Monistero donata , questo non avea , nè possedeva , salvo solo quello , che voi volete , a forza di prodigj , o di vostra guasta immaginazione , aver posseduto innanzi al tempo di *Goffredo* ; il che non ravvisasi , se non in quella vostra Bolla di *Alessandro IV.* di censeffanta anni dopo . Sicchè allora quando quegli disse *Defensores fiamus de hac oblatione* , come non si dichiarò tale di tutto ciò , che al *Monistero apparteneva ?*

7. Ma replica il critico , non si dichiarò *Difensore del Monistero istesso* . Veggiamo un poco se sia così ; ecco le intere parole , le quali voi (1) , non per difetto degli occhiali , ma di mal talento , dimezzatamente rapportate : *Ego vero , & mei heredes , & successores Defensores fiamus de hac oblatione , præfato Monasterio, & Domino Petro Abbati , & cunctis successoribus ejus contra omnes homines , qui calumnia eis gravare præsumpserint* . Or quegli *eis* chi mai sono ? Non altri , che 'l Monistero , *Pietro* , e i successori ; sicchè *Goffredo* si dichiarò *Difensore* della donazione contro tutti coloro , i quali mai avessero voluto aggravare , inquietare , o molestare il Monistero , l' Abate *Pietro* , e successori suoi ; e questo che altra cosa è , se non dichia-

(1) Si rapportano dall'Anonimo *pag.* 30.

chiararsi *Difensore in generale del Monistero* istesso, *e di ogni altra cosa al medesimo appartenente?* Signor critico, voi sete un ottimo *Avvocato*, ma pessimo *Difensore in generale*, e molto più in particolare del vostro cliente, *e di ogni altra cosa al medesimo appartenente*; e perciò altro soccorso voi, e 'l vostro cliente, chiesto avete.

L'uffizio stesso de' Difensori, o sieno Avvocati, i quali giudicavano delle cause intorno la roba delle Chiese, e de' Monisteri, mostra insussistente l'interpetrazione dell'Anonimo.

8. Oltrecchè, amatissimo Signor critico, i *Difensori*, o *Avvocati* davansi per le cause, le quali surgevano per le robe delle Chiese, e Monisteri propriamente; mentre le persone de' Preti, o de' Monaci riconoscevansi in que' tempi dal solo Vescovo; onde il chiarissimo *Corringio*, colle parole di più Capitolari, e del celebre *Incmaro Arcivescovo di Rems* (che volerle quì trascrivere sarebbe nojoso) avvisa: *Igitur tametsi causæ personales Cleri omnes nonnisi ad Cleri judicium pertinuerint; bonorum tamen sacrorum prorsus alia fuit conditio, utpote, cum horum etiam omnis administratio optimo consilio Advocatis (hominibus utique non ex Clero) fuerit commissa* (1). Ed altrove anche soggiugne: *Bona Monacalia jurisdictionem suam, non minus atque Episcopalia, mutaverunt. Illa jam tum circa initia sua, Carolina Regnante familia, subducta esse ordinariis judiciis Comitum, & Principum, & commissa Advocatis, liquido apparet ex ipsis antiquissimis tabulis fundationum, quas appellant* (2).

9. E con le stesse parole questo chiarissimo Scrittore, di ciò in altro luogo ragionando, scrive: *Erant bona Episcoporum, ut & Monasteriorum jamdiu ante secularibus,*

(1) Corringio nella dissertazione *de Judiciis Reipublicæ Germanicæ* §. 35. *tom.* 2. delle sue opere.
(2) Nel luogo additato §. 75.

Digitized by Google

ribus, quæ appellantur, judiciis exempta, ſingulari libertate Regum ita curante; adeoque omnibus Epiſcopalium, & Monaſteriorum bonorum cauſſis dijudicandis, paſſim Advocati, ac Defenſores ita dicti, a Regibus ipſis præficiebantur (1).

10. Eran dunque prepoſti i *Difenſori* da' Prencipi alle cauſe, le quali per le robe de' Moniſteri avvenivano. Ma allorchè poi coſtoro quegli arricchivano con poderi, ed altre rendite, che lor donavano, *Difenſori* della roba, e de' Moniſteri ſovente dichiaravanſi. Queſta dichiarazione dunque fatta nella carta ſteſſa della donazione, o vogliaſi appellare, dotazione, è quella, la quale addita, aver a ſe il Fondatore ſerbata, e ritenuta quella giuriſdizione, e quel diritto, il quale a' Fondatori da' canoni, e dalle leggi è ſtato permeſſo, e che poi Padronato ſi è detto.

11. E quindi allorchè leggeſi nella Carta del Conte *Goffredo: Defenſores ſiamus de hac oblatione, præfato Monaſterio, & Domino Petro Abbati, & cunctis ſucceſſoribus ejus contra omnes homines, qui calumnia eis gravare præſumpſerint*; ſi addita con ciò, e chiaramente ſi dimoſtra, che 'l Conte *Goffredo* volle per ſe ritener quella *Difenſione* della roba, e del Moniſtero da lui riedificato, e dopo arricchito, la quale: *Regionum Domini in Monaſteriis a ſe nove conditis, ſibi ſucceſſoribuſque ſuis reſervare conſueverant* (2).

12. Ma più grazioſa erudizione di quella, che mi fa ora il mio ſavjſſimo critico apprendere, non potrà in tutto il vaſto teſoro delle antichità di *Grevio*, e *Gronovio*

(1) Cerringio nella eſercitazione *de Urbibus Germanicis* §. 109. *tom.* 1. delle ſue opere.

(2) Erzio, Franceſco Fiorente, Knichen, ed Antonio Mattei poc'anzi rammentati nel §. 8. *num.* 40. 41. e 47.

Digitized by Google

novio giammai rinvenirsi; e perciò egli è male, che non viva a' nostri dì il celebre *Polidoro Virgilio*, per descriverio nel suo libro *de Inventoribus rerum*; o che non facciasi una aggiunta al *Panciroli*, e si annoveri cotesta erudizione *inter nova reperta* del medesimo. Vuole egli dunque, che 'l *Defensores* del Conte *Goffredo*, altro non sia, se non che una *promessa di evizione*; e dicendo, che *defendere*, ed *anteſtare* sieno lo stesso; imprend' egli a dichiarare col *Du Cange*, che cosa mai dinoti il verbo *anteſtare*, che cosa il *defendere*, e che mai l' *evizione*; ed indi soggiugne: *Se l' anteſtazione, e la promessa della evizione significhi riserba di padronato, non vi sarà scrittura, con cui il dominio di alcuna cosa si trasferisca, che riserba di padronato contener non debba nel senso de' nostri sapientissimi contradittori* (1).

L' Anonimo vuole, che defendere, *ed* anteſtare *sieno due voci sinonime.*

13. Arcisapientissimo mio Signor critico, voi *delirate* da senno; vi abbisogna, che qual nuovo *Orlando* furioso, la vostra *Angelica* vi ristori col suo specifico, che nell'ampolla tenea racchiuso. Voi sete più eccellente *Difensore*, che non era Panegerista colui, il quale, nel mentre delle lodi di un grand' Eroe dovea egli dire, della confessione trascorse a predicare, non per altro, se non perchè, essendo stato quegli Fabbro, confessionali alcuna fiata avea dovuto egli lavorare; e perchè suol farsi la confessione ne' confessionali; cosa convenevole perciò gli parve della confessione declamare. Or lo stesso a voi addiviene, perchè fantasticando, che 'l *defendere*, ed *anteſtare* sieno verbi dipendenti l'un dall' altro; perciò, sofisticando, dite, che i *Difensori* dovean *difendere*; il *difendere*, e l' *anteſtare* sono lo stes-

(1) Anonimo *pag.* 34.

Digitized by Google

ſteſſo; quindi v' innoltrate ad ammaeſtrarmi, coſa mai dinoti l'*anteſtare*. Argomento certamente appreſo da quel Frate dabbene, che avendo trovato nella caſſetta ſcambiati li carboni per la penna; dell' eroica virtù di quelli, in vece di queſta, ſenza ſmarrirſi, a Certaldeſi egli predicò.

14. Il Conte *Goffredo* nella ſua Carta non usò il verbo, nè la formola di *defendere*, e *anteſtare*, nè promiſe *evizione* alcuna al P. Abate *Pietro*, nè a' ſuoi ſucceſſori, quantunque volte quella roba al Moniſtero da lui donata foſſe ſtata evitta, cioè tolta, e dal ſuo dominio ſottratta, per cui le voſtre ſpiegazioni poteſſero perſuadere; ma diſſe: *Ego vero, & mei heredes, & ſucceſſores Defenſores ſiamus de hac oblatione, præfato Monaſterio, & Domino Petro Abbati, & cunctis ſucceſſoribus ejus contra omnes homines, qui calumnia eis gravare præſumpſerint*. Il *gravare* non è *evincere*, il che ſignifica togliere, e levar dalle mani del poſſeſſore; e perciò i noſtri Giureconſulti dicono: *Evincere plus eſt, quam vincere; nec enim ſuperare tantum eſt venditorem, & emptorem judicio vindicationis, ſed etiam rem, vel poſſeſſionem abducere* (1); ed altrove: *Non evicit rem, qui vicit, niſi, & abduxit rem, vel abſtulit* (2). Sicchè dunque, che ha a fare l' *evizione*, col *gravare calumnia*, che per mio avviſo, vuol dinotar *litigare* temerariamente, o in altra guiſa *inquietare*, per cui poi i *Difenſori*, e gli *Avvocati eccleſiam, ejuſque bona pro viribus contra hoſtiles DEFENDEBANT*, ed indi riſcuotevano quel voſtro

Nel Diploma di Goffredo non ſi legge la parola anteſtare, nè obbligo d' evizione, ma Difenſione contra homines, qui gravare præſumſerint.

A a pre-

(1) Cujacio ne' Paratitli al 20. libro de' Digeſti *tit.* 2. *de evictionibus tom.* 1. *pag.* 779. *lett.* C. della edizion di Napoli.

(2) Lo ſteſſo nel *lib.* 10. *de' Reſponſi di Papiniano tom.* 4. *pagin.* 1263. *lett.* C. della ſteſſa edizione.

Digitized by Google

pretium, di cui ho ragionato?

15. In oltre *Goffredo* disse *Defensores fiamus*, e voi poi in vece di spiegarmi, che dinotar voglia il *Defensores*, mi fate apparare il significato dell' *antestare*; cioè la confessione per lo confessionale, non men che per la penna i carboni mi descrivete.

Le donazioni de' Sovrani non richieggono obbligo d' evizione, come si ricava da alcune leggi, e dalla costumanza delle genti.

16. Oltrecchè ove mai si è veduto, che nelle donazioni, spezialmente graziose, o gratuite de' Prencipi, o di coloro, i quali il sommo impero, e l'eminente dominio presso di se conservano, siasi l'evizione promessa? Erasi, dall' Imperator *Zenone* prima, e dipoi da *Giustiniano*, prescritto, che coloro, i quali donazioni dal Principe ricevevano, fossero sicuri di non poter esser privati della roba donata: *Sed adversus emptores quidem, vel donationem accipientes, per alios titulos alienationis quicquam detinentes, minime quæcunque actiones moveantur* (1). Hanno le donazioni de' Prencipi forza di legge, e non le fa mestieri di qualunque estrinseca cautela, siccome lo stesso Imperator *Giustiniano* con sua legge dell' anno 523. impose, e diffinì, allorchè disse: *Ut pote imperialibus contractibus legis vicem obtinentibus, minimeque opitulatione quadam extrinsecus egentibus* (2). Nè ciò fu per sola legge di *Giustiniano*; ma tal' è stato il costume di tutte le nazioni; onde il *Forstenerio* avvisò: *Nimirum Principes Germaniæ, quemadmodum omnes illi, qui suprematum habent, soluti sunt legibus juris privati*; le quali parole *Struvio* rapportando, soggiugne: *Illustrat illud ex eo, quod testamenta Illustrium sine solemnitatibus valeant; illorum donationes judiciali insinua-*

(1) *L. Bene a Zenone Cod. de Quadriennii prescript.*
(2) *L. Donationes quas Divus, Cod. de donat. inter virum, & uxorem.*

Digitized by Google

nuatione non indigeant, & quæ ſunt ejuſmodi (1). Ed è maſſima coſtantiſſima, e ferma, che non ſieno i Prencipi giammai alla evizione delle loro donazioni gratuite, e grazioſe obbligati (2).

17. E quindi egli ripugna al ſenſo comune, ed alla diſciplina di quei tempi, il voler interpretare per promeſſa di evizione le parole *Defenſores fiamus*; quandocchè la *polizia di allora* portava ſeco, che i Prencipi, e Signori ſupremi, nelle Carte di fondazioni la riſerba della *Difenſione* eſſi facevanſi. Ma dappoichè per mia ſventura mi è toccato in ſorte di contender con un Anonimo, il quale, abbenchè, per deludermi, *confeſſi la ſua ignoranza della polizia di allora*; egli però è cotanto preſuntuoſo, ed arrogante nel crederſi ſaccentiſſimo di queſta faccenda, e delle antichità chieſaſtiche, che non è per cederla a i *Bingami*, a i *Boemeri*, a i *Dupini*, a i *Van-Eſpen*, a i *Fiorenti*, a i *de Roy*, a i *Ziegleri*, a i *Tommaſini*, ed alla ſteſſa antichità; e perciò mi è meſtieri di uſar tanta pazienza, e tolleranza con coſtui, quanta mai ne praticò *S. Pacomio*, allorchè ſi preſe la briga di radunare ſotto una regola tutti gli Anacoreti, ed Aſceti della Tebaide.

18. Or per poter perſuader coteſto dottorino ſtorcilegi, voglio tre monumenti per ora recarli, cioè un Diploma di *Carlo Magno*, e due *Sinodi* del IX. ſecolo, da' quali ſpero, che voglia perſuaderſi, che 'l dirſi *Difenſore*, e 'l prometter la *Difenſione*, non ſia quella *ſognata*, e ſtravagante promeſſa di *evizione*. Saprà, o almeno ſa-

Col Sinodo Meldenſe, dell' anno 845, e col Ticinenſe dell' anno 850, e colla Cronica Lauriſamenſe ſi moſtra apertamente, che ſignifichi Difenſione, *detta dagli Scrittori Germani* Mundeburdio.

(1) Burcardo Struvio nella Giuriſprudenza eroica *part.* 4. *cap.* 5. *ſezione* 2. §. 14.

(2) Solorzano *de Indiar. jur. tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 10. *num.* 53.. *Antunez de donationib. Regis lib.* 1. *cap.* 3. *num.* 51. *de Ponte de poteſtate Proreg. tit.* 5. *num.* 28.

Digitized by Google

per dovrebbe il mio critico, che dopo del VII. ſecolo ſi era introdotto un abominevol coſtume, ed era, che i Fondatori de' Moniſteri, ſpezialmente Prencipi, diſponevano di eſſi anche in beneſizio, ed a favore di laiche perſone, non altrimenti, che ſe foſſe ſtata roba allodiale; di guiſacchè le rendite di quelli ſi uſufruttavano da colui, a vantaggio di chi la diſpoſizione ſi faceva. Abuſo per altro introdotto dopo, anche da coloro, che men dovuto avrebbero, nell'unir le Parocchie a' Moniſteri, ed a' Collegj di Canonici, i quali, prendendoſi le rendite, coſtituiſcono in quelle un *Prevoſto*; onde poi ſon ſurti i *Paſtori Primitivi*, ed i *Prevoſti*, o ſieno *Vicarj*, e *Perſone*. A quella ſconcezza dunque volendoſi dar compenſo, col *Sinodo Meldenſe* dell'anno 845. fu detto: *Providendum eſt Regiæ Majeſtati, ut Monaſteria, quæ ab hominibus Deum timentibus in ſua proprietate conſtructa, prædeceſſores illius cauſa DEFENSIONIS, & mundeburdi ſuſceperunt, ut libera libertate, remota ſpe hereditaria de illorum propinquitate, itidem Religio obſervaretur, & nunc in ALLODIUM ſunt data* (1).

19. Nell' anno 850., eſſendoſi tenuto un altro *Sinodo* in Pavìa, anche ſi diſſe: *Suggerendum eſt beatiſsimis Imperatoribus, quia hi qui Monaſteria, & Sinodochia ſub DEFENSIONE Sacri Palatii poſuerunt, ideo fuiſſe probantur, quod a nullo melius, quam a Summis Poteſtatibus protegenda crediderint* (2).

20. Or

(1) Concilio Meldenſe dell' anno 845. Labbè *tom. 9. pag. 956. Can. 41.* I canoni di coteſto Concilio, a riſerba di diciannove, non furono ricevuti. Vedi le note di Severino Binio preſſo lo ſteſſo Labbè.

(2) Concilio Ticinenſe dell' anno 850. *Can. 16.* preſſo al Labbè *tom. 9. pag. 1064.* Vedi le note di Arrigo Caniſio, e di Labbè *pag. 1074.* e 1075.

Digitized by Google

20. Or in cotesti due Sinodi la *Difensione* dinota peravventura quella spezioſa *evizione* dell' Anonimo? Mai no; ma ſoltanto, che i Moniſteri fondati da private perſone, o dagli ſteſſi Prencipi, ancorchè foſſero ſotto la *Difenſione* di coſtoro, e Padronato, non poteſſero diſporſi a modo, che diſponevaſi de' beni allodiali, e burgenſatici, acciò il frutto deſtinato per opere di pietà, non ſi foſſe in uſo profano, e men convenevole conſumato.

21. Inoltre leggeſi nella celebre *Cronica Lauriſamenſe* (la quale, ſecondo il giudizio dell' eruditiſſimo *Freero*, vien reputata egregia, e non mai baſtantemente commendata (1)), che dopo edificato dalla Conteſſa *Williſvinda*, e da *Cancrone* ſuo figlio il Moniſtero di *Lauriſah*, o ſia *Lauriſamenſe*, fu queſto con ſomma munificenza da *Carlo Magno* dotato *in die conſecrationis*; ecco le parole: *Præterea quoque excellentiſſimus Rex inter cætera liberalitatis ſuæ dona, quæ velut alter Salamon in ſimplicitate cordis ſui Domino lætus obtulit, Villam Obbenheim ſitam in pago Wormacienſe ſuper fluvium Rhenum, cum omni integritate Lauriſhamenſi Monaſterio tradidit, per quam eamdem Eccleſiam in die conſecrationis dotavit* (2).

22. Tra gli altri privilegj da coteſto gran Monarca piiſſimo conceduti all' anzidetto Moniſtero, anche Benedettino come il noſtro, uno fu quello: *Ut valeant (Monachi) regulam S. Benedicti perpetualiter, ſicut ordo edocet, & corporis fragilitas permittit, cuſtodire, ET SUB NOSTRA, ut diximus, MUNDEBURDE VEL DE-*

(1) Nella Prefazione, che Burcardo Struvio fa a coteſta Cronica *tom.* 1. *Scriptor. rer. Germanicar.* dell'edizione dello ſteſſo Struvio *pag.* 84.
(2) Cronica Lauriſamenſe anno 777.

Digitized by Google

DEFENSIONE in ipso Monasterio quiete vivere, vel residere (1).

23. Or cotesto Monistero Benedettino, il quale *Carlo Magno in die consecrationis dotavit*, fu da lui ricevuto sotto la sua *Difensione*, non miga già per la inventata *evizione*; ma affinchè i Monaci *valeant regulam S. Benedicti perpetualiter custodire*. Quindi deducesi, che allora quando il Principe si dichiara *Difensore* di alcun Monistero, o Chiesa, ciò addiviene, non già, che cotal formola dinoti la promessa dell' *evizione*; ma perchè si dichiara Padrone di quella, e promette di conservarla sempre nella primiera sua istituzione: *Cum Patroni officium sit Ecclesiam patronatam DEFENDERE, ut maneat in primæva institutione* (2); il che per altro s' incarica dagli stessi antichi Canoni, come son quei de' *Concilj* IV. e IX. *Toletani* (3); onde anche *Mattia Stefano* avvisa: *Itemque* (*Patroni*) *Ecclesiam, ejusque bona pro viribus contra hostiles DEFENDANT* (4).

24. Sicchè avendo il Conte *Goffredo* nel suo Diploma della donazione, o vogliasi chiamar dotazione del nostro Monistero, dichiarato di voler esser *Difensore* del medesimo, e della roba donatagli, non volle indi altro dinotare, se non che, di addossarsi quel peso, ed obbligazione, che i Padroni per indispensabile, e legittimo dovere son tenuti *Ecclesiam patronatam, ejusque bona pro viribus contra hostiles defendere*; e non miga già volle prometter quella impropria *evizione*, ed inetta, che si *fantastica*. 25. Ed

(1) Diploma di Carlo Magno nell' anzidetta Cronica anno 776. *pag.* 98.
(2) Cabedo *de Patronatib. Regiæ Coronæ Cap.* 12. *num.* 8.
(3) Concil. Toletan. IV. can. 33., e Toletan. IX. can. 1.
(4) Mattia Stefeno *de jur. patronat. part.* 1. *cap.* 25. *num.* 2. Vedi ancora Van-Espen *part.* 2. *sect.* 3. *tit.* 8. *cap.* 6. *num.* 13. e seguenti.

Digitized by Google

25. Ed affinchè maggiormente ſia perſuaſo l' eruditiſſimo mio critico, e poſſa ben egli comprender la vera ſignificazione, ed indole della *Difenſione*, o ſia *Mundeburdio*, ſtimo recargli ciò, che a coteſto propoſito avviſa il dottiſſimo *Gironimo Bignonio*: *Mundeburdium Germanis Scriptoribus TUTELA eſt, ſeu DEFENSIO, & TUITIO* (1).

26. Egli è vero, che tal volta da' Prencipi ſi riceve- *I Moniſteri, le Chieſe, ed i Veſcovadi non arricchiti da qualche Sovrano, ma ricevuti ſotto la ſua protezione, godevano il privilegio, che le loro cauſe, qual ſi foſſero, conoſcevanſi dal Principe, e da ſuoi Giudici, come fin oggi ſi coſtuma in Regno.*
vano ſotto la ſua *Difenſione* anche le Chieſe, e Moniſteri da loro non arricchiti, o piaccia dire, non dotati; ma quando però queſti da loro eran dotati, ſerbandoſi allora la *Difenſione*, era queſta lo ſteſſo, che una manifeſta pruova, e ſegno evidente del Padronato, ſiccome dottamente avvertiſce *Renato Coppino*: *Quo circa Præfecturas etiam Eccleſiaſticas Reges in ſuum PATROCINIUM aſſeruere, velut JUSTI PATRONATUS NOTAM, AC TESSERAM* (2). Anzi quando il Principe riceveva ſotto la ſua *Difenſione* alcuna Chieſa, o Moniſtero, ed anche Veſcovato, allora di tutte le cauſe, e privilegj loro, a qualſivoglia materia attinenti, il Principe, e ſuoi Giudici dovean prender conoſcimento, e deciderle; e perciò proſiegue il *Bignonio*: *Unde & hæc formula, qua Princeps Epiſcopo, aut Abbati tuitionem, & DEFENSIONEM ſuam impertit, ne quibuslibet infeſtentur, atque etiam ut eorum cauſæ in palatio TANTUM decidantur, concedit* (3). E noi veggiamo, che nel noſtro Reame tutt' i Sovrani, che l' hanno dominato, coſtantemente hanno ritenuto coteſto diritto, e con geloſia cuſtodito; cioè, che non ſolo le Chieſe di Regio Padronato; ma anche quelle poſte

(1) Bignonio nelle note alle formole di Marculfo *lib.* 1. *cap.* 24.
(2) Coppin. *de ſacra Politia lib.* 1. *tit.* 4. *num.* 8.
(3) Bignonio ivi ſteſſo.

Digitized by Google

poſte ſotto l' immediata Regia protezione, non poſſano eſſe, e le loro cauſe da neſſuno, fuorchè dal Regio Cappellano Maggiore, eſſer riconoſciute, il che non ha ſaputo tampoco negare lo ſteſſo ultimo Concordato (1).

27. Da tutto ciò, che ſinora ſi è rammentato, egli ravviſaſi, quanto ſtomachevolmente dal mio critico ſiaſi declamato, che *ſe l' anteſtazione, e la promeſſa della evizione ſignifichi riſerba di padronato, non vi ſarà ſcrittura, con cui il dominio di alcuna coſa ſi trasferiſca, che riſerba di padronato contener non debba nel ſenſo de' noſtri ſapientiſſimi contradittori*; giacchè nè il Conte *Goffredo* nella ſua Carta; nè i *contradditori* dell' Anonimo nella loro ſcrittura, di *anteſtazione*, nè di *promeſſa di evizione* han *ſognato* ragionare, ſecondocchè il mio critico vaneggia, e *delira*; ma ſoltanto della formola *Defenſores ſiamus* hanno eſſi diſputato, e per vera caratteriſtica, e ſimbolo del Padronato, l' hanno diviſata.

28. Ma affinchè Io una volta per ſempre faccia avvertito il mio ſapientiſſimo critico, quanto egli vada nel ſuo infelice penſare errato; proccurerò convincerlo col coſtume, il quale dattorno al 1087. era in uſo praticarſi da' Normanni della ſteſſa progenie del noſtro Conte *Goffredo*; e collo ſtile, e formole, le quali nella loro Cancelleria ſi uſavano. Ed ancorchè poteſſi Io più eſempj, e Carte di Prencipi addurre per compruova, che non mai tali preteſe *evizioni* ſianſi promeſſe; e che le formole *di allora*, non in altro conſiſtevano, ſe non che in quelle terribili imprecazioni, ed anatemi ſpaventevoli, che ſi minacciavano; pure

(1) Concordato *cap.* 5.

Digitized by Google

pure non voglio appartarmi dalle Carte di donazioni, e dotazioni del Padre, del Fratello, e della Cognata del Conte *Goffredo*, le quali poco innanzi, e poco dopo di quella, di cui si contende, si ravvisano; dalle quali chiaramente si discernerà, che il *Defensores fiamus* fu una riserba della *Difensione*, ed *Avvocazia*, e conseguentemente del Padronato.

29. Si leggono presso al *Mabillone* (1) tre Carte di donazioni fatte al Monistero di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso anche Benedettino, cioè una del Conte *Unfredo* padre del nostro *Goffredo* del 1085; un' altra di *Rodolfo Maccabeo* fratello dello stesso *Goffredo* del 1099; la terza della Contessa *Emma* moglie dell' anzidetto *Rodolfo* dell' anno 1115. Ora tanto nella Carta di donazione del Conte *Unfredo* del 1085., quanto in quella della Contessa *Emma* non vedesi fatta parola alcuna di *Difensore*; perchè sebbene quella di *Unfredo* confermi al Monistero *libere*, *& absolute*, *& secure cunctas possessiones*, *territoria*, *villas*, *terras cultas*, *& incultas*, *cellas quoque*, *& obbedientias prædicti S. Michaelis Cœnobio pertinentes*; Nulladimeno, donando quegli al Monistero altri diritti, e ragioni, non ravvisasi in essa la *Difensione* riserbata, nè farsi parola di *Difensore* (2). L' altra della Contessa *Emma*, ancorchè contenga una donazione di molti diritti; tampoco fa parola di tal *Difensione*, perchè: *Contuli diligenti provisione pensatam ad AMPLIORIS DIGNITATEM HONORIS MONASTERII NOMINATI de ignota benevolentia mea, annuendo etiam petitionibus Domini Crescentii Venerabilis Abbatis dicti Cœnobii, &*

Si rapportano tre istrumenti di donazioni fatte da' parenti del Conte Goffredo al Monistero Benedettino di S. Arcangelo di Montescaglioso, colle quali via più si mostra il significato della Difensione, e quando fosse costume riserbarsi.

(1) Annali Benedettini *tom.* 5. nell' appendice *num.* 50. 51., e 52.
(2) Mabillone nel luogo additato *num.* 50.

Digitized by Google

Conventus ejuſdem ad me petentium, UT AD HONOREM, ET INCREMENTUM DICTI MONASTERII, ET LAUDEM BEATISSIMI S. MICHAELIS ARCANGELI (1). Sicchè facendoſi tale donazione dalla Conteſſa *Emma* per maggior onore, ed accreſcimento maggiore del Moniſtero; non ſi ravviſa in quella nè per poco, nè per molto fatta menzione di *Difenſori*, nè di *Difenſione*; perchè veramente fu tale donazione fatta da una Benefattrice; come altresì quella di *Unfredo* da un Benefattore, e non miga già da Fondatori, o Dotatori; eſſendo ſtato prima quel Moniſtero del ſuo neceſſario mantenimento fornito; onde convenevolmente ſi adatta la maſſima, che *Alius autem quantumcumque poſtea illam Eccleſiam ditet, licet Benefactor ſit, numquam tamen Patronus cenſendus* (2).

30. Nella Carta per contrario del Conte *Rodolfo* ſi ravviſa dichiararſi egli *Difenſore*, ed *Avvocato* dell'Altare, o ſia Cappella nello ſteſſo Moniſtero di Monteſcaglioſo da lui fondata, e dotata. Ecco le ſue parole: *Offero Eccleſiæ Sancti Michaelis de Monte Caveoſo, & per hoc ſcriptum Altari ejuſdem Eccleſiæ trado in dotem, eo quod nulla Eccleſia oportet ædificari ſine dote*; ed indi in fine di quella dice: *Etiam promitto me eſſe Defenſorem, Gubernatorem, Advocatorem contra omnes adverſarios ipſius Eccleſiæ, & illam regentium* (3).

31. Di grazia ſi vegga, che, perchè *Rodolfo* dota l'*Altare*, o *Cappella* di quel Moniſtero, ſi riſerba egli la

(1) Mabillone ivi ſteſſo nel *num.* 52.
(2) Mattia Stefano *de jur. patron. part.* 2. *cap.* 25. *num.* 5.
(3) Mabillone nel mentovato luogo *num.* 51.

Digitized by Google

la *Difensione*, ed *Avvocazia* di quella. Il Conte *Unfredo*, e la Conteſſa *Emma* per contrario neſſuna riſerba di *Difenſione* ſi fanno, perchè il primo conferma al Moniſtero tutto ciò, che queſto poſſedeva; e l' altra dona *ad honorem*, *& incrementum dicti Monaſterii*. Ed ecco come ben a propoſito ſi avvera l' inſegnamento dell' eruditiſſimo *Renato Coppino*, che l' aſſerirſi da' Prencipi *Difenſori*, e di tener ſotto al ſuo *Patrocinio*, o *Difenſione* alcune Chieſe, ſia ciò *juſti Patronatus nota*, *ac teſſera*. Or dunque può darſi dimoſtrazione maggiore di queſta, la quale apertamente diviſi, che quando dotavaſi la Chieſa, o Moniſtero, riſerbavaſi da quella Cancelleria la *Difenſione*; e che non così facevaſi, allorchè *ad honorem*, *& incrementum* donavaſi?

32. Da tutto ciò più coſe ſi rilevano, la prima è quella, che il *promittere ſe Defenſorem*, *Advocatorem*, non dinoti altro, ſe non che dichiararſi *Difenſore*, ed *Avvocato*, ch' è lo ſteſſo, che *Padrone*, ſiccome Io nella prima mia ſcrittura ho moſtrato; veggendoſi già, che 'l Conte *Rodolfo* uſa le parole *Difenſore*, ed *Avvocatore*, ch' è lo ſteſſo, che *Avvocato*, ſiccome dichiara il *Du Cange* (1), e non niega il mio accuratiſſimo critico (2).

Avvocatore, e Difenſore ſignificano l' iſteſſo.

33. Anzi, che l' *Avvocatore* dinoti propriamente il Padrone della Chieſa, l' avvertiſce lo ſteſſo *Du Cange* in tal guiſa: *Advocator, Patronus: Ordo Romanus, ubi de proceſſione Pontificis: Advocatores autem Eccleſiæ ſtant quidem cum Majoribus, non autem procedunt cum eis, ſed ipſi tantummodo ſequuntur ſellarem Pontificis*

 cum

(1) Du Cange nella parola *Advocator*.
(2) Anonimo *pag.* 35.

Digitized by Google

cum Acolyto, qui aquam manus portat (1).

34. Si rileva di più, che avendo il Conte *Rodolfo* detto, *promitto me Defensorem, Advocatorem*, non promise già quella inetta, e scipita *evizione*, ed *antestazione* del mio *sapientissimo* critico; ma si dichiarò *Difensore, Avvocato*, e *Padrone* dell' Altare, o sia Cappella.

35. Finalmente si deduce, che la formola *promitto me Defensorem*, ovvero *Defensor ero, Defensores fiamus*, dinota la vera *Difensione*, ed *Avvocazia*, ed addita il Padronato; perchè il *Difensore*, ed *Avvocato*, o sia *Avvocatore*, lo stesso è, che Padrone; e quindi perchè la Difensione *Regionum Domini in Monasteriis a se nove conditis, sibi, successoribusque suis reservare consueverant* (2); perciò, avendosi il Conte *Goffredo* riserbata la *Difensione* del nostro Monistero, egli è lo stesso di aversi serbato il diritto del Padronato; mentre: *Cum sæpe Monasteriorum Fundatores Advocatiam sibi, & posteris reservarent, inde manavit postmodum jus Patronorum, quos Advocatos alii vocant, qui jus habent præsentandi Ordinario ad beneficium vacans* (3).

Più leggi Longobarde confermano, che la Difensione *dinota* Padronato.

36. Ma di grazia come mai, e con quale spirito di sincerità si può contraddire, che il *Defensores fiamus* dinoti dover essere il Monistero sotto la *Difensione* di *Goffredo*, e suoi successori? Io osservo in più leggi Longobarde, che questa parola altro di ciò non additava. Eccone una di *Aistulfo*: *Relatum est nobis, quod usque nunc fuisset talis consuetudo, ut Monasteria vel Xenodochia, seu venerabilia loca, quæ in DEFENSIONE Sacri nostri palatii esse noscuntur, compositionem duplicem*

(1) Du Cange nella parola *Advocator*.
(2) Erzio *de jactitat. Ordinis Cistercienf. exempt. sezione* 3. §. 10.
(3) Du Cange nella parola *Advocatus pag.* 179. *tom.* 1. della edizione del 1716.

Digitized by Google

plicem exigebant ab hominibus, qui ad ipsa Venerabilia loca componere debebant, sicut Curtis Regia exigere videtur. Nunc autem constituimus, ut Monasteria, Basilicæ, vel Xenodochia, quæ sub Palatii DEFENSIONE esse videntur, compositionem exigere si habuerint, non exigant duplum, SICUT DE CAUSA REGIS, SED SICUT ALIA VENERABILIA LOCA QUÆ AD PALATIUM NON PERTINENT (1). Or quì per Chiese, e Monisteri, i quali erano sotto la *Difensione* del Principe, altro non intendonsi, se non che quelli, i quali *ad Principem pertinebant*. E quali Monasteri mai eran quelli, che essendo sotto la *Difensione* del Principe, a lui si appartenevano, se non quelli, i quali di suo Padronato erano? Si distingue tra le Chiese sue, e non sue, cioè tra quelle, le quali a lui si attenevano, e quelle le quali tali non erano; le prime si distinguono dalle altre colla caratteristica di esser sotto la sua *Difensione*. Dunque se lo esser la Chiesa sotto la *Difensione* del Principe, dinota lo stesso, che esser quella sua; e l'esser sua non può altrimenti verificarsi, se non che nella Chiesa padronata; surge quindi legittimo conseguente, che allora quando si dichiaravano i Prencipi *Difensori* delle Chiese, e Monisteri, egli addiveniva, perchè proprie erano le Chiese, e Monisteri, e ad esso loro quelli *pertinebant*.

37. Di vantaggio nella divisione del Principato Beneventano seguita tra *Radelchisi*, e *Siconolfo*, dopo essersi stabilito, che i Vescovadi, le Chiese, i Monisteri, ed Ospedali avessero corrisposto il censo, o vogliasi dire colletta, al possessore di quella porzione del Principato,

Nella divisione del Principato Beneventano tra Radelchisi, e Siconolfo rimasero esenti da Collette i Monisteri di Montecasino, e di S. Vincenzo a Volturno, perchè erano Padronati *dell' Imperatore.*

(1) *L. Longobard. lib.* 1. *tit.* 2. *leg.* 9., e presso al Muratori *Scriptor. rer. Italic. tom.* 1. *par.* 2. *pag.* 91. *cap.* 8.

Digitized by Google

to, nel territorio di cui eran ſituati i principali, e capi Moniſteri; ſi eccettuano, e ſottraggono da tale norma i Moniſteri di Montecaſino, e di S. Vincenzo a Volturno, non per altro, ſe non perchè *Monaſteria S. Benedicti, & S. Vincentii ſub DEFENSIONE Domini Imperatoris Lutharii, ejuſque filii Domini Ludogvici Regis ſunt, ut ſingulæ Eccleſiæ ſuum primatum habeant integrum ſicut ſemper habuere in omni loco, quemadmodum decet cauſam Dei*. Di guiſa che queſti due Moniſteri, e le Grancie da loro dipendenti, non doveano a loro pagare tali collette; ma doveano eſſer riconoſciuti da *Lotario*, e *Ludovico*, a' quali ſi appartenevano; e ſi ſoggiugne, *exceptis Canonicis, Abbatibuſque ad Palatium pertinentibus, nam Abbatum res, quæ ad Palatium pertinent, in cujus diviſione res ipſæ venerint, ille eos habeat in cujus fuerint parte* (1).

38. Or dunque quegli Abati, i quali al Palazzo appartenevanſi, non erano altri, ſe non quegli i quali *ſub Defenſione*, e ſotto al Padronato loro trovavanſi. Come per contrario Montecaſino, e S. Vincenzo erano ſotto al Padronato dell' Imperator *Lotario*, e di *Ludovico* ſuo figlio, perchè *ſub TUTELA, & immunitate Dominorum Imperatorum Lotharii, atque filii ejus Ludovici conſtituta ſunt*; come ſcrive l'*Oſtienſe* (2).

39. Anzi la *Cronica Volturnenſe* maggiormente ci dichiara tutto ciò, poichè leggeſi in eſſa -- *Moxque Imperator, convocatis Longobardis, totam Beneventi Provinciam inter Radelchis, & Sichenolfum æquo diſcrimine partitus eſt. Porro prædicti Principes pactum diviſionis Prin-*

(1) Capitolari di Radelchiſi *cap.*4. preſſo Camillo Pellegrino *tom.*3. della edizione del Sig. Can. Pratilli, e preſſo al Muratori *tom.*2.*part.* 1. [redacted].

(2) *Lion. Oſtienſ. lib.* 1. *cap.*29.

Digitized by Google

Principatus inter se firmantes, Monasterium Beati Vincentii, & Beati Benedicti extra sortem esse decreverunt, dicentes: hæc Monasteria ad nos non PERTINENT, *quoniam sub* TUTELA *Dominorum Imperatorum Hludovici, atque Lotharii* CONSTITUTA SUNT (1). Or cotesti Prencipi dichiarano, che gli anzidetti Monisteri di *S. Vincenzo a Volturno*, e di *S. Benedetto di Montecasino* non erano di loro Padronato, *ad nos non pertinent*, perchè *sub* TUTELA *Dominorum Imperatorum* CONSTITUTA SUNT, ch' è lo stesso, ch' esser *sub* DEFENSIONE, *&* TUITIONE, di cui ragiona il *Bignonio* da me poc'anzi trascritto; e sotto quel PATROCINIO, il quale, siccome avvisa il *Coppino*: *justi Patronatus nota, & tessera est*.

40. Questo dunque egli è il vero significato del *Defensores fiamus*, e non miga quello del *Defendatis*, che il mio critico, avendo trovato in quelle due *leggi* Longobarde, sotto al titolo *de evictionibus*, ha voluto nella sua scrittura innestare; perchè se egli avesse inteso il che vuol dinotare la parola *Launechild*, la quale nella seconda *legge* dell' anzidetto *titolo* da lui additato si ravvisa; si sarebbe astenuto di addurla, come a lui stesso contraria; perchè, imponendosi in quella *legge*, che 'l donatore sia obbligato a difendere, ed a prestar l' *evizione* della cosa donata, allorchè si ha egli ricevuto il *Launechild*, ch' è lo stesso, che *reciprocum donum, seu pretium quodammodo rei donatæ*, come spiega il *Du Cange* (2); ragionevolmente poi dee il donatore dar compenso a colui, che 'l dono ha ricevuto,

Errore dell' Anonimo nel rapportar fuor di proposito due leggi Longobarde, dove è scritta la parola defendatis.

(1) Cronica Volturnense *lib. 2. Definitio judicatus de Ecclesia S. Felicis in Loco Sano ann.* 839. presso al Muratori *Scriptor. rer. Italicar. tom. 1. part. 2. pag. 390. column. 2.*

(2) Du Cange nel Glossario nella parola *Launechildo*.

Digitized by Google

to, quantunque volte questo gli venga tolto, giacchè egli n' ha contribuito il prezzo. Or non avendo il Conte *Goffredo* alcun reciproco dono, nè prezzo di quella sua donazione ricevuto; non potea, nè dovea esser tenuto alla inventata *evizione* del mio *sapientissimo* critico, e molto meno a prometterla.

Nelle Cronache Casaurienſe il Conte Boemondo è chiamato Tutor, *e* Defensor *del Monistero di S. Clemente di Casaura, il quale era stato fondato, e dotato da Ludovico; e Ruggiero lo chiamò* Camera propria.

41. Finalmente Io leggo nella *Cronica Casaurienſe*, che *Oldrio* Abate del Monistero di S. Clemente di Casaura, chiama il Conte *Boemondo* Tutore, e *Difensore*: *Domine nos habemus Vos Tutorem, & Defensorem* (1); e perchè così? Perchè, come leggesi da un Diploma del Re *Ruggiero* dell'anno 1140., quel Monistero era stato fondato, e dotato da *Ludovico*: *Quo circa Monasterium, quod Rex bonæ memoriæ Ludovicus in Insula, quæ Casa Aurea vocatur ad honorem, & reverentiam Sanctæ, & Individuæ Trinitatis construxit* (2); onde poi lo stesso *Ruggiero* chiama tal Monistero *Cameram propriam* (3). Tuttavia altri esempj potrei qui rapportare, se non temessi di svelare tanti Padronati, la cui cura ad altri, ma non già a me, che privato uomo sono, si attiene, ed a buona equità convienſi.

42. Ma acciò il mio critico peritissimo dell' intendimento delle leggi, e del costume Longobardo, sia un poco più istrutto di ciò, che la *Difensione* de' Monisteri, e delle loro robe volea dinotare, tanto presso a i Re Longobardi, quanto a i Franchi, e presso ogni altro Sovrano, due Diplomi (tra gli altri molti, che potrei addurre) voglio qui recare, ambedue di

Lota-

(1) Cronica Casaurienſe anno 1136. presso al Muratori *Scriptor. Rer. Italicar. tom.* 2. *p.* 2. *pag.* 891.
(2) Ivi stesso *pag.* 889.
(3) Ivi stesso *pag.* 892. lettera di Ruggiero.

Digitized by Google

Lotario I. figlio di *Ludovico Pio*; cioè uno dell' anno 824., e l' altro dell' 840.; e da eſſr ſpero, che apprenderà il mio critico, che coſa mai preſſo a i Longobardi, e quale preſſo agl' Imperatori Franchi dinotava l' eſſer alcun Moniſtero, e la ſua roba ſotto la loro *Difenſione*.

43. Spedito da *Ludovico Pio* in Italia *Lotario* ſuo figlio (già precedentemente dichiarato Re del Regno Italico, ed aſſociato all' Impero) per dar compenſo a varie oppreſſioni, le quali da prepotenti eranſi praticate, e ſpezialmente per ſottrarre alcuni Moniſteri dalla riſcoſſion de' tributi, dalla Chieſa Romana loro impoſti; addivenne perciò, che 'l celebre Moniſtero di Farfa ſpoſe le ſue querele contro a' Miniſtri della Romana Chieſa, per molti tributi, a' quali violentemente era ſtato ſottomeſſo. L' Imperator *Lotario*, avendo inteſo l' una, e l' altra parte, diſſe così nel Diploma dell' 824.: *Qui (Abbas Monaſterii) illico noſtris obtulit aſpectibus antiqua Longobardorum Regum præcepta, continentia, quemadmodum ipſum ſanctum locum REGALI AUCTORITATE SUB SUA DEFENSIONE, atque immunitate omni tempore perſeverare ſtatuerunt. Præcipue itaque oſtendit præceptum confirmationis piæ memoriæ Avi noſtri Caroli Sereniſſimi Auguſti; præceptum quoque Domini, & Genitoris noſtri Hludovici invictiſſimi Imperatoris, quæ eidem Monaſterio beneficii, & puritatis munus pro mercedis ſuæ augumento emiſerunt. In quibus continebatur qualiter prædictum Monaſterium ſub SUÆ DEFENSIONIS privilegio cunctis diebus permanere decreverunt, ſicut cætera Monaſteria, quæ in Regno a finibus Franciarum conſiſtunt . . . . . Unde placuit nobis Genitori, ac Genito . . . . . ut jam dictus almus Locus ſub noſtra, ſucceſſorumque noſtro-*

Da due Diplomi dell' Imperator Lotario ſi raccoglie indubitatamente la forza della Difenſione.

ſtrorum DEFENSIONE, *atque immunitate perpetuis perſeveret temporibus.*

44. Ma con maggior chiarezza l' indole, e ſignificato della *Difenſione* dal Diploma dell' 840. ſi rileva; eccone le parole: *Jubente Apoſtolico, Advocatus ſuus nomine Sergius, ejuſdem Sanctæ Sedis Romanæ Eccleſiæ Bibliothecarius, interpellavit virum Venerabilem Ingoaldum Abbatem, & memorati Sichardi prædeceſſorem, dicens, quod idem Sabinenſe Monaſterium ad JUS, ET DOMINATIONEM ROMANÆ ECCLESIÆ pertineret. E contra reſpondit prædictus Ingoaldus, nullatenus debere eſſe, eo quod non ſolum præcepta Regum Longobardorum præ manibus haberet, qualiter idem Monaſterium ſemper ſub TUITIONE, ET DEFENSIONE eorumdem Regum Longobardorum fuiſſet, verum etiam, quod & Dominus, & Avus noſter piæ memoriæ Carolus præſtantiſſimus Imperator, idem Monaſterium ſpecialiter ſub ſuo MUNIMINE, vel ſucceſſorum ſuorum, Regum videlicet Francorum, per præceptum auctoritatis ſuæ contuliſſet, ut nullus Pontifex, Dux, Princeps, ... idem Monaſterium ſub tributo, aut cenſu conſtitueret . . . . . & in præſentiarum (Advocatus Pontificis) nullam auctoritatem, aut traditionem oſtendere potuit, per quam idem Monaſterium pars prædictæ Sanctæ Romanæ Eccleſiæ AD JUS, ET DOMINATIONEM SUAM TENERE, AC POSSIDERE VALERET . . . . . quod prædictum Monaſterium NULLATENUS SUB JURE, ET DOMINATIONE PRÆFATÆ ROMANÆ ECCLESIÆ, vel ſub tributo, aut penſione eſſe deberet, idem Dominus Apoſtolicus non ſolum recognovit NULLUM DOMINIUM IN JURE IPSIUS MONASTERII SE HABERE, EXCEPTA CONSECRATIONE . . . . . placuit (Lothario) non*

ſolum

Digitized by Google

ſolum idem MONASTERIUM, RECTORESQUE EJUS SPECIALITER SUB SUA, SUCCESSORUMQUE SUORUM DEFENSIONE CONSTITUERE &c. (1).

45. Or dunque, Signor Anonimo, perchè queſto Moniſtero Farfenſe *nullatenus ſub jure, & dominatione Romanæ Eccleſiæ* ſi trovava? Perchè *idem Apoſtolicus recognovit nullum dominium in jure ipſius Monaſterii ſe habere, excepta conſecratione?* Eccone la ragione; perchè quello era ſtato *ſub Defenſione* de' Re Longobardi, ed indi di *Carlo Magno*, *Ludovico*, e *Lotario*; ed eſſerlo dovea de' loro ſucceſſori.

46. Sicchè, Signor critico cariſſimo, volete più pruova chiara del ſignificato de' *Difenſori*, e della *Difenſione* de' Moniſteri? Vi giova il ricorrere a quella mal inteſa *legge* Longobardica, ovvero a quella caterva di Diplomi, e carte chiamate in ſoccorſo, in cui ſi fa menzione del *defendere*, *& anteſtare?* Eh che non biſogna affaſtellar carte per render voluminoſe le ſcritture, e con tali mezzi pretender farſi ragione.

47. Non contento l'Anonimo del ſuo gran valore per riſpondermi, ha ſtimato, per opprimermi, implorar altro ſoccorſo. Io ſon ben tenuto a chi ſi è compiaciuto farmi apprendere tant' inſegnamenti, quanti procura egli, e con ſommo sforzo ſi ſtudia, farmene apparare, correggendo, e ammendando i miei errori. In verità, altra coſa non può maggiormente a me ſeguirne piacevole, quanto rinvenir perſona, che mi faccia da' falli miei ravvedere; ſemprecchè però, con iſpirito di verità, e da imparzial cenſore, ſi faccia. Ma ſe poi il contrario addivenga, di modo che, non di-

(1) Nella Cronica Farfenſe preſſo al Muratori *Rer. Italic. tom. 2. p. 2. pag. 386. a 389.*

Digitized by Google

ſintereſſato correggitore, ma apertiſſimo fautore altrui, e mio ſevero riprenditore ſi paleſi; anche oltremodo Io glie ne ſo grado. Ma per quel che poi ſi attiene alla' cauſa del Moniſtero di Donne Monache, di cui ora ne' Magiſtrati, con appaſſionato Oppoſitore, ſi contende; a ragione quello ſi duole del come, e da qual principio ſurga mai il vederſi in iſcena un nuovo ragguardevole contraddittore? Permette, egli è vero, il diritto civile a colui, che dalle prime non ſia ſtato in giudizio, di venire nella cauſa, ſemprecchè ragion ei ſe n' abbia di farlo. Reputa poi coſa ſconvenevole il farſi da colui, che neſſun diritto v' abbia. Anzi era vietato a' Romani *aliquo nomine agere, niſi pro populo, pro libertate, pro tutela* (1); ſiccome ſconvenevoliſſima, e coſa di biaſimo degna ſarebbe la mia, il pormi in mezzo, e ſaltar fuori con iſcrittura contro alcuna cauſa del chiariſſimo Autor della lettera, ſenza che neſſuna veſte, o di propria ragione, o di Avvocato dell' avverſario me 'l permetteſſe. Ma Io ben mi avveggo, che tutto ciò ſia addivenuto da ſeria conſiderazione, che ha fatta il mio Anonimo critico, cioè, che il diſputar dell' argomento, di cui ſi contende, non ſia terreno per la ſua vanga; mentre, abbenchè egli ſia molto adatto a maneggiar le coſe della Chieſa; niente però è addeſtrato a trattar la chieſaſtica *polizia di allora;* e quel ch' è peggio, che molto meno la preſente; e perciò egli, meditando ſeco ſteſso, ha penſato -- *excitare laudatores, quos ad hoc judicium, ſummos homines, ac nobiliſſimos, deprecatores hujus periculi miſſos videtis* (2).

48.

(1) Polleto Storia del Foro Romano *lib. 2. cap. 1. in fine.*
(2) Cicerone *pro Balbo cap.* 18.

Digitized by Google

48. Ma ritornando alla causa, dico, che per quanto si attiene a' *Difensori* suddetti, se sia da adattarsi ciò che per diritto civile si vuol mostrare, Io ne fo Giudici severi i Leggitori. Ma perchè si adducono alcune carte di donazioni rapportate dal *Muratori* (1); quindi egli è mestieri avvisare, che sebbene nella donazione fatta da *Ingelarda* a *Pietro* suo figlio (e non già alla *Chiesa di Ravenna*, come per abbaglio si addita (2)), ed in tutte quelle altre, le quali si trascrivono, si leggano quelle parole -- *In omnibus stare, & defensare promitto ipsas res in perpetuum* -- *Stare me una cum heredibus meis, & defendere promitto* -- *Ab omni persona hominum stare, & observare, seo defendere debeamus* -- *Supradicta nostra Offertione ab omnibus hominibus antestemus, & defendamus eam vobis* -- *Istam offersionem, qualiter superius legitur, ab omni contradicente homine defensare debeamus* -- E finalmente *defendere, & antestare*. Queste formole, dico, e sia detto con quel rispetto, che Io gli protesto, nulla di comune hanno con ciò, che il Conte *Goffredo* disse -- *Nos, nostrique heredes, & successores Defensores fiamus de hac oblatione*; imperciocchè le formole suddette dimostrano, e spiegano la promessa dell' *evizione*; ma non così quella usata da *Goffredo*, la quale altro non dinota, se non che la *Difensione*, *ed Avvocazia* da lui riserbata.

Quel che si arroge dal dritto Civile dal chiarissimo Autor della lettera per la spiegazione del verbo Defendere, *non è al caso; nè la formola* defensores fiamus *di Goffredo, e della Cancelleria Normanna può spiegarsi come le altre raccolte da' Diplomi, di* Defendere, o Defensare, & antestare.

49. Questo si ravvisa ad evidenza; imperciocchè Io ho già divisato col Diploma del Conte *Rodolfo Maccabeo* germano del nostro Conte *Goffredo*, che la Cancelleria loro usava la formola *Defensorem promitto me*, per di-

(1) Nella dissertazione 5. *de Ducib., ac Principib. Italiæ*; ed altrove.
(2) Vedi la pagina 92., e seguenti della lettera.

Digitized by Google

dinotare l'*Avvocatore*, o *Avvocato*; e perciò egli disse *promitto me Defensorem, Gubernatorem, & Advocatorem*; dal che chiaramente si comprende, che *Difensore*, ed *Avvocatore* era presso de' Normanni la stessa cosa.

Ne' Diplomi Normanni non adoprossi mai la formola di defendere, & antestare, *ma in vece sua si fulminavano maledizioni, e scomuniche contro a' violatori, e ai dissipatori della roba donata.*

50. Per contrario non si rinvenirà affatto affatto, che nella Cancelleria de' Normanni siasi mai usata la formola -- *promitto defendere, & antestare*, ovvero *defensare, & antestare*, o altra di quelle, le quali ci vengono additate per rapporto di *Ludovico Muratori*. Leggasi *Rocco Pirro* da capo a fondo; si osservino tutt' i diplomi, e donazioni da' Normanni fatte tanto alle Chiese di Sicilia, quanto a quelle del nostro Regno, che non mai si troveranno usate le formole di *defendere, & antestare*, o altre simili. Si vedranno bensì fulminate imprecazioni, ed anatemi. Eccone moltissimi esempj -- *Volo tamen, ut per Goffridum Melitensem, & Ansgerium Cathinensem Episcopum excommunicentur omnes, qui post mortem meam, Ecclesiam Cathinensem violarent, vel Monasterii bona dissiparent* (1): *Et omnes illos excommunicavit, atque maledixit, & ab omni sacro ordine Dei separavit, qui hanc nostram donationem, vel constitutionem tam benefactam umquam violarent . . . . vel Monachos ibi Deo servientes injuste perturbarent* (2): *Si quis autem hanc constitutionem violare præsumpserit, semel, & iterum, tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, a Deo, & ab omnibus Sanctis maledictus sit* (3) -- *Quod si quis diabolo instigante confringere, vel quolibet modo contaminare, sive aliqua*

(1) Rocco Pirro *Sicil. Sacr. lib.* 3. notizia prima anno 1091. Diploma di Ruggiero Conte di Sicilia.
(2) Pirro ivi stesso anno 1092.
(3) Pirro nello stesso luogo anno 1120.

Digitized by Google

qua maligna fraude pervertere voluerit, ab eadem ſupradicta Eccleſia, atque præfato Epiſcopo, & omnibus ejus ſucceſſoribus, & ab omnibus Chriſti fidelibus excommunicetur, & cum Juda proditore Domini, æternæ gehennæ ignibus crucietur, niſi reſipuerit, & ad ſatisfactionem redierit. Fiat, fiat. Amen (1): *Horum verò omnium ſi aliquis aliqua prædictæ Eccleſiæ, & Epiſcopo ſuo abſtulerit, vel injuſte detinuerit, qualiſcunque perſona fuerit, anathemate damnetur* (2) -- *Has igitur donationes tam meas, quam Baronum meorum dono, concedo, & confirmo ſupradicto Liparenſi Monaſterio . . . . nec ſit, qui eas audeat auferre, vel diminuere, niſi iram omnipotentis Dei vult incurrere* (3).

51. Ma a che annojar i Leggitori con eſempj? quandochè egli è noto a ciaſcheduno verſato ne' Diplomi de' Normanni, e della loro Cancelleria, che le rammentate, ed altre ſimili formole nelle donazioni ſi ſono uſate, e non mai per penſiero quella di *defendere*, & *anteſtare*; e conſeguentemente non poterſi giammai ſpiegare per promeſſa di *evizione*, e di *anteſtazione* la formola *Defenſores fiamus* dal Conte *Goffredo* nel noſtro Diploma praticata; come per l' oppoſito addita ella troppo chiaramente la riſerba dell' *Avvocazia*, e *Difenſione*.

52. Oltrecchè le Carte dal *Muratori* rapportate, le quali contro di me voglionſi produrre, ſono di privati Baroni, e non già di Sovrani, e di chi abbia avuto l' eminente dominio, e 'l ſommo impero delle coſe; e quindi non mai rinveniranſi formole di *difendere*,

Le formole di defendere, & anteſtare leggonſi in Carte di privati Baroni. La Carta di Roberto Cõte di Salerno è ſoſpetta.

(1) Pirro ivi ſteſſo *lib.* 3. notizia 2. anno 1104. Diploma del Conte Tancredi.
(2) Pirro ivi ſteſſo notizia 3. anno 1093. Diploma del Conte Ruggiero.
(3) Pirro ivi notizia 4. Diploma del Conte Ruggiero anno 1094.

Digitized by Google

re, & *anteſtare* ne' diplomi di coſtoro; come ciaſcheduno da ſe può ravviſare. Ed Io tralaſcio il dire, che la Carta di *Roberto* Conte di Salerno del 1090. nella lettera traſcritta, ſia poco fedele; perchè dal 1073., come vuole il *Malaterra*; o dal 1075., come ſcrive l'*Anonimo Caſſineſe*; o dal 1076., come ſi nota nella *Cronica Cavenſe*; ovvero dal 1077., come vuole il *Protoſpata* (1), in cui fu da *Roberto Guiſcardo* tolto Salerno al Principe *Giſulfo*, non mai ravviſaſi eſſere ſtata coteſta città in dominio di tal *Roberto*, di cui porta il nome quel diploma; ma ſoltanto eſſerſi poſſeduto da *Guiſcardo*; e dopo la ſua morte addivenuta nel 1085., da *Ruggieri* ſuo figlio; ed indi dal Re *Ruggieri*. Ma paſſo oltre.

§. X.

Si ragiona dell' intervento, e conferma fatta da Lione *Veſcovo di Converſano, la quale leggeſi nel noſtro Diploma.*

1. IO nella mia precedente ſcrittura (2) riſpoſi ad una obbiezione, la quale irragionevolmente ſi faceva negli appuramenti de' fatti, e ne' ricorſi, e nelle conſulte precedenti, cioè, che non ravviſandoſi la riſerba del Padronato col conſenſo del Veſcovo, non eraſi potuto quello acquiſtare in un Moniſtero, o Chieſa Collegiale; e per riſponder con proprietà a tal obbiezione, ebbi me-

(1) Malaterra *lib.* 3. *cap.* 4. Anonimo Caſſineſe anno 1075., Cronica Cavenſe anno 1076., Protoſpata anno 1077.

(2) *Pag.* 52. *a* 65.

Digitized by Google

meſtieri dichiarar il Capo 25. *de jure Patronatus* di *Clemente III.*; e dopo di aver ſodamente la oppoſizione dileguata, ſoggiunſi, che Io *poteva giuſtamente dire, che quantunque volte il conſenſo del Dioceſano vi foſſe ſtato neceſſario; queſto anche vi era intervenuto*; giacchè avendo il Conte *Goffredo* a ſe riſerbata la *Difenſione* nel tempo, che quel Moniſtero avea egli arricchito; il Veſcovo di Converſano il ſuo conſenſo avea preſtato; mentre ravviſavanſi nel Diploma le ſeguenti parole: *Hæc autem donatio facta eſt in præſentia Domini Leonis Venerabilis Epiſcopi Cuperſanenſis*; e di poi lo ſteſſo, ſottoſcrivendoſi, avea detto: *Leo Epiſcopus qui ſupra confirmo* (1).

La donazione di Goffredo fu avvalorata dall' intervento, ed aſſenſo del Veſcovo, ancorchè non ve ne foſſe biſogno.

2. Ora il mio amatiſſimo critico mi fa apprendere, che l' eſſer quel Veſcovo nel noſtro Diploma intervenuto, non ſia ſeguito per lo preteſo aſſenſo; ma ſi bene, perchè il coſtume di que' tempi ſeco portava di *far quelle coſe per lo più nella preſenza delle perſone più decorate del luogo, e particolarmente de' Veſcovi, quali ſi adopravano come Teſtimonj più degni, ed irrefragabili alla maggior fermezza, e validità dell'atto* (2).

L' Anonimo pretende, che il Veſcovo non intervenne, che per Teſtimonio: Ma ſe gli additano le cauſe, per cui i Veſcovi erano chiamati nelle donazioni.

3. Mi ſi permetta in grazia di chiedere al mio eruditiſſimo critico, onde mai abbia egli ſcavata, e tratta cotanta pellegrina erudizione? Mi riſponde, che *con un infinito numero di eſempj ſi potrebbe un tal coſtume comprovare* (3). Ma in corteſia me n' adduca un ſolo, e laſci in pace l' *infinito numero*. Or queſto poi no, perchè eſſendo il numero infinito, non può additarſene tampoco uno; giacchè dall' infinito non può il

(1) Prima mia ſcrittura *pag.* 66.
(2) Anonimo *pag.* 35.
(3) Anonimo *pag.* 36.

Digitized by Google

finito trarsi, per non esservi tra loro proporzione alcuna.

4. Amatissimo Signor critico, troppa infelice figura vi aggrada, che faccia il nostro *Lione* Vescovo di Conversano nel Diploma di *Goffredo*, allorchè con *infinito numero di esempj* volete, ch' egli altra *figura non fece, nè volle fare, che di semplice testimonio*; poichè *altra figura* di quella, che voi credete, facevano i Vescovi, allorchè ne' Diplomi de' Sovrani, e nelle loro donazioni alle Chiese fatte, intervenivano; mentre alcune fiate in esse intervenivano, *ut donationes Ecclesiis pubblice fieri censeri possent* (1); altre volte, *ut per Episcopum a donatore in Ecclesiam transmitteretur rei traditæ possessio* (2). Si avverava la prima maniera, allorchè quei si sottoscrivevano: *Ego N. Episcopus interfui*, come voi potrete, per non allontanarci da' Normanni, ravvisarlo da' rammentati Diplomi di donazioni fatte da *Unfredo*, *Rodolfo*, ed *Emma* da me rapportati (3).

5. Seguiva l'altra, quando imponevasi al Vescovo la cura della roba donata, e nelle sue mani lo strumento di donazione consegnavasi; siccome per mio avviso può rilevarsi dalla formola di *Marculfo: de magna re, qui vult Exenodochio, aut Monasterio construere*, la quale presso al *Baluzio* si legge (4): *Ego namque de conlatis, ac superius prænotatis rebus omnia ad curam, & sollicitudinem, aut defensionem rerum, vel gubernationem*

(1) Mabillone *de re Diplomatic. lib. 3. cap. 5. num. 14. vers. At inquis.*
(2) Mabillone ivi stesso.
(3) §. 9. *num.* 28. 29. *e* 30.
(4) Tomo 2. de' Capitolari, lib. 2. delle formole di Marculfo *num.* 1. circa la fine. Questa formola secondo i barbarismi di que' tempi è piena di errori della favella latina, come anche avvisa Girolamo Bignonio nelle note.

Digitized by Google

nem ipſorum pauperum Sancto ac prænominato Domno illo Epiſcopo, vel ſucceſſoribus ſuis, Deo ſibi teſte, committo, & inſtrumenta per quod res ipſas auxiliante Domino per eorum ſollicitudine defenſentur, ſuperſcripto Domno illi Epiſcopo præ manibus tradidi &c.

6. Ma quando poi, o tali formole non uſavanſi; ovvero la ſoſcrizione era come la noſtra: *Leo qui ſupra confirmo*; allora l' intervento del Veſcovo approvava, e confermava tutto ciò, che nella Carta di donazione contenevaſi. E quindi convenevolmente da me ſi diſſe, che avendoſi il Conte *Goffredo* riſerbata la *Difenſione*, che dinota il Padronato; ed avendo il Veſcovo *Lione* confermato quanto nella carta di donazione ſi dichiarava; l' aſſenſo di coſtui per cotale riſerba era ben anche intervenuto; perchè quall' altra coſa egli è l' aſſentire, e dare il conſenſo, ſe non che confermare, ed approvare quello, per cui il conſenſo ſi richiede? E perciò, poſta la riſerba del Padronato nella donazione ſuddetta, ed avendo il Veſcovo *Lione* detto: *Leo qui ſupra confirmo*; ragionevolmente il ſuo aſſenſo per la riſerba ſi argomenta, e deduce.

Col ſoſcriverſi i Veſcovi colla formola ego qui ſupra confirmo *preſtavano l' aſſenſo per l' oſſervanza di tutto ciò, che eraſi diſteſo nella donazione, come ſi chiariſce cogli eſempj.*

7. Io potrei tutto ciò da ſenno *comprovare con infinito numero di eſempj*; ma per non render via più voluminoſa queſta mia ſcrittura, prego il mio Anonimo indrizzare per breve tempo i ſuoi occhiali a *Rocco Pirro*, ove, tra l' altre, troverà la conferma fatta da *Ugone* Veſcovo di *Meſſina* nel 1131. di un Diploma del Re *Ruggiero* colla ſeguente formola: *Ego Hugo Meſſanenſis Epiſcopus confirmavi, & ſubſcripſi* (1). Ed avendo poi il mio critico tutto ciò attentamente

(1) Rocco Pirro Sicilia Sacra *lib.* 4. nella notizia dell' Archimandrit. di Meſſina anno 1131.

Digitized by Google

ravvisato, agevolmente si astenerà altra fiata sentenziare colla sua autorità *vicariale*, che *Lione altra figura non fece, nè volle fare, che di semplice testimonio*.

Nell' undecimo secolo non v' erano stabilimenti di Concilj, o di Decretale per le pruove d' un Padronato, ed ancorchè vi fossero state, non avrebbero potuto comprendere i Padronati de' Sovrani, come altre volte ha dichiarato la S. Chiesa.

8. Gentilissimo Signor critico, Io ripeto, che tutto ciò da me si disse, e di nuovo si è rammentato, per rispondere a tutte le vostre inconsiderate obbiezioni; del rimanente noi non disputiamo ora d' un Padronato di privata persona; ma di Padronato Regio, ed acquistato da un Principe, e Dinasta, il quale in quel tempo in Conversano avea la somma potestà, e 'l dominio eminente; e quindi, non solo, che nel XI. secolo non ancora eransi dati fuori tanti decreti con que' *Concilj Lateranensi*, e colla *pistola decretale* di *Clemente III.* (1), i quali non mai si son fatti valere in nessun Regno, o Cattolico Stato, e spezialmente nelle due Sicilie, siccome dimostrai (2); ma di vantaggio, che o tali *concilj*, e *pistole decretali* non hanno mai inteso comprender i Sovrani; o se ciò han creduto anche fare, si ravvisa poi, che la stessa Romana Curia abbia riconosciuto lo sbaglio, giacchè dal *Concilio di Trento*, si disse: *Exceptis Patronatibus super Cathedralibus Ecclesiis competentibus, & exceptis aliis, quæ ad Imperatorem, & Reges, seu Regna possidentes, aliosque sublimes, ac supremos Principes, jura imperii in dominiis suis habentes, pertinent* (3).

Ciò che stabilisce il Concilio di Trento per le pruove de' Padronati, non è stato ricevuto in Regno: e si

9. Il qual Concilio per altro, in quanto alla ragion del Padronato, come per altri capi, non mai si è accettato nel nostro Regno, nè altrove, per le ragioni, che dopo della sua pubblicazione riflettevano i Savj, e tra costoro il Parlamen-

(1) *Cap. 25. de jur. patronat.*
(2) Nella mia prima allegazione *pag.* 62. e seguenti.
(3) Concil. Tridentin. *sess. 25. de Reformat. cap. 9.*

Digitized by Google

lamento di Parigi: *Che in quello, che a' Juſpadronati appartiene, gran torto eſſere ſtato fatto a' ſecolari, in difficoltargli le pruove; e tutto quel capo* (1) *eſſer fondato ſopra una falſa maſſima, che tutti i Beneficj ſiano liberi, ſe non ſi prova il Padronato. Perchè è certo in contrario, che le Chieſe non hanno beni temporali, ſe non dati da ſecolari, li quali non ſi debbe preſupponere, che gli abbiano voluti concedere, sì, che poteſſero eſſer maneggiati, e diſſipati ad arbitrio degli Eccleſiaſtici; onde dal ſuo principio ogni Beneficio era Padronato, e ſi dovrebbe preſupponere tale, eccetto, dove ſi poteſſe moſtrar donazione aſſoluta, conceſſione totale della Padronia; e ſiccome la Comunità, ovvero il Prencipe ſuccedono a chi non ha altro erede; così tutti li Beneficj, che non ſono* de jure Patronatus *d' alcuno, dovrebbono eſſer ſotto la Padronia Pubblica. Alcuni anco di eſſi ſi ridevano di quella forma di parlare, che li Beneficj Padronati foſſero in ſervitù, e gli altri liberi* (attento Signor critico colla voſtra DIFESA DELLA NATIA LIBERTA' DEL MONISTERO DI S.BENEDETTO DI CONVERSANO (2)); *quaſichè non ſia chiara ſervitù l'eſſer ſotto la diſpoſizione altrui, che gli maneggia contro l' iſtituzione, e fondazione; e non ſotto la Padronìa de' Secolari, che gli conſervano* (3). Coſa per altro, che *Pier-Franceſco le Courayer*, con tutto il ſuo ſpirito avverſo al *Sarpi*, non potette negare, che l' eſſer il Beneficio, o Chieſa di laico Padronato, non cagioni alla medeſima alcuna ſervitù, e perciò ſcrive: *La ſervitù del Beneficio non conſiſte già nella*

ſi acquiſta il Padronato delle Collegiali da private perſone per mezzo della fondazione, è dotazione.

(1) Cioè l'additato *cap.* 9. del Concilio.
(2) Queſto è il titolo dell' Allegazione dell' Anonimo.
(3) Sarpi ſtoria del Concilio di Trento *lib.* 8. *pag.* 839. dell' edizione del 1660.

Digitized by Google

nella nomina, o preſentazione del Padrone, ma sì bene ne i peſi, ed impoſte, a' quali ſi ſottopone; e quindi ſi ravviſa, che quello di nomina, o ſia di Padronato laico, ſempre è meno gravato, che tutti gli altri, i quali tali non ſono (1).

10. Anzi a dirittamente conſiderare, non ſi può comprender la ragione, come ſi poſſa negare anche alle private perſone l' acquiſto del Padronato nelle Chieſe Collegiali, per mezzo della fondazione, e dotazione; quando poi gli ſteſſi Sommi Pontefici ſovente, anche dopo de' *Concilj Lateranenſi*, e della *piſtola* di *Clemente III.* l' hanno ad altri permeſſo, e conceduto. Io voglio quì rapportar quello, che, per quanto a me ſembra, con iſpirito imparziale avviſa il *Tomaſio: Porro habere Patronos jus præſentandi etiam in Eccleſiis Cathedralibus, exemplis confirmat Julianus Vivianus de jur. patron. p. 1. cap. 1. num. 38. Sed ut ipſe vult num. 37. ex conceſſione Pontificis Romani. Contra Covarruvias dict. l. num. 5. jus Patronatus Regum Hiſpaniæ ex præſcriptione, & Concilii Toletani XII. decreto deducit, & ex ipſa conſtructione, & dotatione Eccleſiarum ortum ſtatuit, & cum eo alii plures. Cum igitur Reges & Principes ex ædificatione, & dotatione Eccleſiæ Cathedralis jus Patronatus acquirere ſoleant, quod pluribus aliis exemplis comprobat Renatus Choppinus de Sacr. Polit. lib. 1. cap. 4., quid obſtat, quo minus etiam alii iiſdem titulis Patronatus hoc jus in majoribus Eccleſiis ſibi comparare queant* (2)?

11. Or dunque vedete, Signor critico, ſe quanto ſi è diſpu-

(1) Pier Franceſco le Courayer nelle note all'anzidetto Sarpi *lib. 8. nota* 85. *tom. 2. pag.* 762. dell' edizione del 1738.

(2) Criſtiano Tomaſio nelle note alle Iſtituzioni di Lancellotto *lib. 1. tit. 28. num.* 535. §. 2.

Digitized by Google

disputato sopra questo punto da voi, possa in menoma cosa nuocere al Regio Padronato sul Monistero di S. Benedetto di Conversano, tanto se voglia attendersi quella vostra immaginata NATIA LIBERTA'; quanto se il mal creduto necessario consenso del Diocesano sulla riserba, il quale tampoco dal *Tridentino* ne' Padronati de' Sovrani sulle Chiese Collegiali si richiede.

§. XI.

Si dichiara il vero intendimento di alcune parole del Concilio Tridentino intorno all' acquisto de' Padronati.

1. OR dopo di essersi il mio amatissimo critico Anonimo divertito in farmi apprender tante scelte notizie, ed ammirabili, fa passaggio a rispondere a ciò, che da me si disse, cioè, che per acquistarsi il Padronato sulle Chiese, e Monisteri, era valevole, non solo la fondazione, e l' intero mantenimento da' Fondatori somministrato; ma ancora il solo accrescimento della dote per l'innanzi non sufficiente; il che dimostrai con *canoni* antichi, con autorità di dotti, e critici Scrittori, e collo stesso *Concilio di Trento*, non ostante, che questo cotanto avverso fosse stato a' Padronati; e trascrissi le parole di quello, tra quali si legge: *Seu ex augmento dotis, seu ex nova construction* (1); e le altre le quali sono: *Nisi Ecclesiam, Beneficium, aut Cappellam de novo fundaverit, & construxerit; seu jam erectam, quæ tamen sine sufficien-*

Le parole del Sagrosanto Concilio di Trento, che si acquisti un Padronato anche ex augmento dotis, *sono stravolte dall' Anonimo a significare l' intera dote.*

(1) Tridentino *session.* 25. *de Reformat. cap.* 9.

Digitized by Google

ficienti dote fuerit, de ſuis propriis, & patrimonialibus bonis competenter dotaverit (1).

2. Il mio dottiſſimo Anonimo, facendola da infelice comentatore, e ſpoſitore, ed arrogandoſi tutta la poteſtà della Sagra Congregazione deſtinata per interpretare il Sinodo Tridentino, dice, che queſto *non ha voluto mica ſentire dell' aumento della dote, ma della primiera vera, ed intiera dotazione* (2).

3. Ah Domin, che voi co' voſtri *ſofiſmi* ingarabullate ſino i ſagroſanti concilj generali, e date a divedere, che per eſſer molto verſato nella favella latina, e nella fraſe Ciceroniana, ſdegnate di adattarvi al chiariſſimo parlare de' Padri del Tridentino; mentre il ragionar di coſtoro, *ſeu ex augmento dotis, ſeu ex nova conſtructione*; e l'altro: *Quæ tamen ſine ſufficienti dote fuerit, competenter dotavit*, voi ſpiegate per *primiera vera, ed intiera dotazione*. Or queſto mi fa credere, che voi non mai a voſtri dì l'avete tampoco col pedante dichiarato. E guardavi il cielo, che voi, allorchè giſte a ſcuola, di cotal maniera aveſte que' paſſi ſpiegati; perchè avreſte avuta ſculacciata tale, che anche ora ve ne rimarrebbe a dolerne, e riſentire. Le parole dunque *ex augmento dotis* danno ad intendere anche agli ſcolaretti, che vi ſia una dote antecedente, e *primiera*, la quale non eſſendo baſtevole, ſi accreſca dopo, e ſi aumenti; mentre accreſcer ſi dice una coſa, allorchè queſta vi ſia, e poi ſi faccia maggiore; perchè *augmentum* deriva dal verbo *augeo*, e lo *augere* ſignifica *majus facere*; nè una coſa può farſi mag-

(1) Tridentino *ſeſſion.* 14. *cap.* 12. *de Reformat.* Vedi la *pag.* 17. della mia prima ſcrittura.

(2) Anonimo *pag.* 35.

Digitized by Google

maggiore, ſenza che prima ſia ſtata minore; e ſe voi per la voſtra grande elevatezza ciò non comprendeſte, allorchè voleſte farla da ſpoſitore; avreſte potuto almeno leggerlo nel *Teſoro di Roberto Stefano*, che ve l'avrebbe, ſenza timore di rimprovero, fatto apprendere. Se poi come Giureconſulto, che ſete, aveſte voluto per tale farvi reputare, avreſte potuto chiederne il parere di *Giuliano*, il quale vi avrebbe riſpoſto: *Si fundum dotalem recepiſſet mulier, non habita ratione fructuum pro portione anni, quo nupta non fuiſſet: nihilominus de dote agere poteſt, quia minorem dotem recepiſſet, hoc enim ad dotis augmentum pertinet* (1).

4. Inoltre vi ſarebbe ſtato dichiarato quel *ſine ſufficienti dote*, per dote non baſtante, e non competente per lo mantenimento della Chieſa; e perciò colui, il quale *competentemente de' ſuoi proprj, e patrimoniali averi dota una Chieſa, la quale prima non avea dote ſufficiente*; cioè, che aveala, ma in quantità da non poterſi mantenere in eſſa tutto ciò, che abbiſogna per i Divini ufizj; acquiſta il Padronato. Volendo queſto appunto dinotare quel *ſine ſufficienti dote*; cioè, che vi ſia dote, ma che non baſti; come propiamente il Giureconſulto *Paolo* avviſa, che 'l numero baſtevole, e ſufficiente per i Codicilli, non ſia ſufficiente per lo teſtamento: *Quid enim ſi ſufficientium teſtium facultatem non habuit* (2).

5. Ma per finirla, voglio, che uno Scrittore non ſoſpetto, per laſciar gli altri, vi ſpieghi le parole del *Tridentino*, e vi faccia apprendere, che l' *aumento* della dote, di cui queſto ragiona, ſia, non già la *primiera vera, ed intiera*

(1) Giuliano nella *l. Si marito* 32. §. *ult. D. ſoluto matrimonio*.
(2) *L. conficiuntur* 8. §. 1. *D. de Jur. codicillor.*

Digitized by Google

dotazione ; ma un accreſcimento della prima. Il *Card. de Luca* dunque vi dice così : *Si enim AUGMENTUM DOTIS ſit inferius , quam ANTIQUA Eccleſiæ , vel BENEFICII DOS eſſet , tunc dicitur competere ex gratia , & privilegio ; ſecus autem ſi è converſo ſuperaret , ex regula quod actio , vel qualitas deſumitur a præponderanti ; ea benignitate cum laicis adhibita , ut data æqualitate , quia nempe tantum importet ANTIQUA DOS , quantum AUGMENTUM , iſtud præponderet , atque operetur , ut conceſſio potius ex juſtitia , quam ex gratia cenſeatur* (1) .

6. Dunque ſi ravviſa , che lo *augmentum* , e 'l *ſufficiens* del *Tridentino* , preſuppone la dote antica , la quale , venendo accreſciuta in altrettanto , anche faccia acquiſtare un Padronato , non già *ex gratia* , come *vaneggia* il mio Anonimo , ma *ex juſtitia* , quantunque volte lo ſteſſo *Tridentino* attender ſi doveſſe .

§. XII.

Si dimoſtra , che non ſia neceſſario uſar il verbo dotare *nel conferirſi il mantenimento alla Chieſa , o al Moniſtero ; ma che ſia baſtante il dirſi* offero , dono , *e ſimili , i quali ſi leggono negli antichi Canoni .*

1. IO però , che voglio eſſer ſempre generoſo col mio Anonimo , intendo condonargli il fallo di cotanta ſtrana ſua beſſagine , come dipendente dal ſuo debole

(1) Card. de Luca nell' annotazione alla *ſeſſion.* 25. *cap.* 9. *de Reformat.* del concilio Tridentino *diſc.* 11. *num.* 33. Vedi ancora il *diſc.* 10. *de jur. patronat. num.* 9. *verſ. Quidquid.*

Digitized by Google

bole intelletto, e non miga da guasta volontà; nulladimeno non posso rimettergli una gravissima reità commessa nell' ingannar i leggitori della sua anonima scrittura; per cui merita egli una severissima punizione; perchè si avanza fino a falsare le parole delle leggi, ancorchè da me nella mia scrittura primiera, sinceramente, e fedelmente trascritte si fossero.

2. Egli dunque nel rapportar le parole della *Novella* 67. di *Giustiniano*, da me prima trascritte (1), le trasforma, e le contorce, anzi le falsifica in una rea maniera; poichè siccome nel testo si legge: *Deinde non aliter quempiam Ecclesiam ex novo ædificare prius, quam loquatur ad Deo amabilem Episcopum, & definiat mensuram, quam deputat &c.*; egli dolosamente trascrive: *Episcopus definit mensuram*; volendo, che quella quantità di roba, che deesi per sostentamento della Chiesa, si stabilisca dal Vescovo, secondo ch' egli falsifica, e non già dal Fondatore, siccome *Giustiniano* impone.

Le voci di donare, *ed* offerire *sono adottate da' sagri Canoni a spiegare il mantenimento, che si stabilisce ad una Chiesa: e così leggesi in una Novella di Giustiniano artatamente guastata dall' Avversario.*

3. In oltre nel Testo si legge: *Et si sufficienter habere videtur, faciat prius DONATIONEM eorum, quæ futura sunt deputari, & ita domus ædificetur.* Ed egli, il sincero critico, trascrive: *Etsi sufficienter habere viderit, faciat prius DOTATIONEM eorum, quæ futura &c.* (2).

4. Or mirate dove giugne l' impudenza del mio Anonimo! Vedete come le cause si difendono! Ed è egli, il praticar dolo nel trascriver le leggi, cosa propria, e convenevole al sagro carattere impressogli? Ed è questo confacente a chi poi va per le Diocesi giudicando? Ah *povera gregge a tal Bifolco in guida!*

E e 2 5. Si

(1) Nella prima mia scrittura *pag.* 39.
(2) Anonimo *pag.* 38.

Digitized by Google

5. Si trascrive *dotationem*, e non già *donationem*, poi gracchiare, che faccia mestieri, che *dotazione* sia quella, che dee farsi alla Chiesa, per istarsi il Padronato. E così, per sostenere una falsità gine, e di coloro, che seco lui l' hanno non si cura di corromper, e falsare anche de' Sovrani. Ed in verità è sola mia via delle falsificazioni delle leggi, e le carte, ed altre simili fraudi, contender e piatire.

6. Ed acciò meglio si comprenda tutto ciò, egli è a sapere, che rispondendosi da me nella mia prima scrittura (1) alla obbiezione, che face Velasco di Conversano (il quale Io, col r vato cotanto degno Prelato, nomino), che il Conte *Goffredo* nel suo Diploma usata la *offero*, & *dono*, e non già quella di *doto*, non potea quindi surgere il Padronato; addussi ciò, che avea detto *Gelasio* Papa, il *Concilio Toletano IX.*, la *Novella* di *Giustiniano*, e ciò che d scritto il *Zieglero* (2); da' quali ravvisavasi, che non mai erasi usata la formola di *doto*, o *dotare*; ma erasi detto *oblata donatione*; *si quis ditavit Ecclesiam*; *faciat donationem*, e simili. Ora il mio Anonimo ha stimato prima falsare le accennate parole di *Giustiniano* indi con *Cesare Lambertini* fissar un canone, tunque volta non usisi la formola di *dotare*, ma di nare, non possa giammai acquistarsi il Padronato; e che un semplice Benefattore debba reputarsi colui, che *dona*, e non già Padrone. Ma in primo luogo Io fi-

(1) *Pag.* 38. *in fine*, e 39.
(2) Can. *Pie mentis* 26. *caus.* 16. 9. 7. Concilio Toletan. IX. *can.* 1. dell' anno 655., Novell. 67. §. 1. Zieglero *de dote Ecclesiæ cap.* 4. *num.* 1.

Digitized by Google

mo di trascrivere di nuovo le intere parole di *Giustiniano*, e di poi, oltre a ciò, che dissi nella prima scrittura, altre autorità rammentare, per cui la vanità dell' Anonimo abbiasi a ravvisare. Ecco le parole di *Giustiniano*.

7. *Deinde non aliter quempiam Ecclesiam ex novo ædificare prius, quam loquatur ad Deo amabilem Episcopum, & definiat mensuram, quam deputat, & ad luminaria, & ad custodiam, & observantium alimenta, & si sufficienter habere videtur, faciat prius DONATIONEM eorum, quæ futura sunt deputari, & ita domus ædificetur* (1).

8. Nel Decreto di *Graziano* leggesi: *Et ante præfiniat, qui ædificare vult, quæ ad luminaria, & ad custodiam, & ad stipendia custodum sufficiant, & ostensa DONATIONE, sic domum ædificet* (2).

9. Ne' Capitolari de' Re Francesi anche s' impone: *Nemo Ecclesiam ædificet, antequam Civitatis Episcopus veniat, & ibidem crucem figat publice. Et ante præfiniat qui ædificare vult quid ad luminaria, & ad custodiam, & stipendia custodum sufficiat. Et facta DONATIONE, sic domum ædificet* (3).

10. Si rinviene ancora nel *Concilio* di *Orleans* dell'anno 541. imposto così: *Si quis in agro suo aut habet, aut postulat habere diœcesim, primum & terras ei DEPUTET sufficienter* (4).

11. Anzi Io leggo, che la formola propria, la quale i Fondatori delle Chiese (i quali oggi Padroni si appellano) usavano, era quella di *donare*, e non già di *do-*

(1) Novella 67. §. 1.
(2) Can. *Nemo Ecclesiam* 9. *de consecrat. dist.* 1.
(3) *Capitolar. lib.* 5. *cap.* 382. della edizione di Baluzio.
(4) Presso al Labbè *tom.* 5. de' Concilj *pag.* 1370. *can.* 33.

Digitized by Google

dotare; così leggesi nelle formole del Monaco *Marculfo*: *Ubi etiam per præsentem epistolam DONATIONIS MEÆ DONO ad præsente die, quod in luminaribus ipsius Oratorii, vel in alimonia, & substantiali victu . . . . . DONATUMQUE in perpetuum esse volo, atque de meo jure in eorum dominatione, & potestate, lego, trado, transmitto, atque transfundo* (1).

Si risponde all' illustre Autore della lettera, il quale ha voluto sostenere, che nella primitiva Chiesa fiasi usato il nome di dote, valendosi d' un luogo di S. Giovanni Grisostomo.

12. Io però mi veggo da dottissimo personaggio corretto, perchè nella mia prima scrittura dissi, *che il nome di DOTE impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo, si dà oggi a quella roba, la quale per mantenimento della Chiesa si stabilisce* (2). E per dimostrare cotal mio errore, si adduce l' autorità di *S. Gian-Crisostomo*, il quale, si vuole, che fin dal suo tempo abbia usato il nome di *dote*. Di più si addita il *Concilio Toletano IX.*, anche da me rapportato ivi, il quale, dice il valente uomo, vien letto dal *Tommasino dotavit*, e non già *ditavit*, come da me fu trascritto; ed indi si rapportano Diplomi, e carte, non già del *primitivo* linguaggio, ma del mezzo tempo, ed altre ragioni ancora si adducono.

23. Ma per corregger me, dee il valente uomo prima dar dell' ammenda al *Zieglero*, ed a *Mattia Stefano*, all' Imperator *Giustiniano*, al Sommo Pontefice *Gelasio*, a *Carlo Magno*, e suoi figli, ed a tanti altri, di cui le parole ho Io trascritte. Ed a ben intendersi, egli è d' avvertire, che Io non ho negato, nè per pensiero ho sognato negare, che siasi il nome di *dote* attribuito alla roba somministrata alla Chiesa per suo mantenimento; ma, rispondendo alla obbiezione, la quale allo-

(1) Marculfo *lib.* 2. *formol.* 1. presso Baluzio *tom.* 2. de' Capitolari.
(2) *Pagin.* 39. della prima mia scrittura.

Digitized by Google

allora facevasi, scrissi: *Ma si replica da Monsignor Vescovo, che quella del Conte Goffredo non fu dotazione, ma una donazione, e perciò non dotatore, ma benefattore debba reputarsi . . . . e noi restiamo sorpresi, come vogliasi ignorare il linguaggio de' CANONI, allorchè hanno ragionato di tali cose; e quasi che il fondare una Chiesa sia lo stesso, che un contratto di matrimonio, si voglia, ch' espressamente, e colla parola* dote, *questa si costituisca*. Dunque fin quì altro non si disse, se non che, non esser di necessità nel fondare una Chiesa, di usar la formola *Io doto* la tale Chiesa, per essere riputato Fondatore, e Dotatore, e non già Benefattore. Addussi in compruova le parole di *Gelasio I. Collata donatione solemni*; le altre del *Concilio Toletano IX. Construxit vel ditavit Ecclesiam*; e le altre di *Giustiniano*: *Faciat donationem*, dall' Anonimo falsate in *dotationem*. Di poi dissi: *Quindi si ravvisa, che il nome di dote impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo, si dia oggi a quella roba, la quale per mantenimento della Chiesa si stabilisce*. Ed in conferma trascrissi le parole del *Zieglero*: *Nuptiis id proprium esse, & secundum analogiam hic etiam applicari, apud omnes est in confesso; sed ista analogia in quo consistat, non satis perspicue traditur* (1).

14. Soggiunsi dopo l' autorità di *Mattia Stefano*: *Deinde dos proprie refertur ad matrimonium, vel nuptias . . . . Denique large dos etiam dicitur id, quod quis donat Ecclesiæ a se, vel alio ædificatæ ad luminaria &c. . . . . Talis donatio dicitur dos, & qui ita dotavit, vel ditavit Ecclesiam, Patronus ejus dicitur* (2).

15. Or

(1) Zieglero *de dote Ecclesiæ cap. 4. num. 1.*
(2) Mattia Stefano *de jur. Patron. part. 1. cap. 15. num. 2., e 3.*

Digitized by Google

15. Or dunque in tutto queſto mio ragionare, non mai ho negato, che largamente, impropriamente, e con una certa incongruente analogia, ſi attribuiſca il nome di *dote* alla roba donata alla Chieſa per ſuo mantenimento; perchè: *neque dos ſine matrimonio eſſe poteſt; ubicumque igitur matrimonii nomen non eſt, nec dos eſt;* ſiccome diſponeſi dal dritto civile (1). E quindi non ſo ravviſare, come mai voglia in ſu coteſta faccenda cotanto brigarſi il mio Maeſtro.

S. Giovanni Criſoſtomo non fiorì ne' ſecoli della primitiva Chieſa.

16. Se poi diſpiaciute gli ſieno, ed al ſuo delicatiſſimo palato ſian ſapute diſgradevoli quelle mie parole: *Quindi ſi ravviſa, che il nome di dote impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo ſi dia oggi a quella roba, la quale per mantenimento della Chieſa ſi ſtabiliſce;* di guiſa che quel *primitivo* gli ſappia male; motivo per cui coll' autorità di *S. Gian-Criſoſtomo* voglia farmi apprendere, che anche il *primitivo* linguaggio era di chiamar *dote*, ciocchè per mantenimento della Chieſa ſi coſtituiva; Io dico, che non nella primitiva Chieſa fu *S. Gian-Criſoſtomo*, il quale non prima del 354. nacque, e nel 407. morì. Hanno inteſo tutt' i dotti per Chieſa primitiva, quella, che ne' primi tre ſecoli, e forſe anche prima, fu. Ed in fatti il *Zieglero*, ragionando della dote della Chieſa, per primitiva Chieſa intende quella de' primi tre ſecoli; onde poi ſcrive: *Ut adeo difficile ſit ſtatuere Eccleſiam primitivam ſua habuiſſe prædia* (2); e riſponde alla ſuppoſta lettera di *Urbano I.*, rapportata da *Graziano* (3), la quale da *Davide Blondello* per merce di *Iſido-*

(1) L. 3. D. de jur. dotium.
(2) De dote Eccleſiæ cap. 3. num. 6.
(3) Can. attendendum can. 17. q. 4.

Digitized by Google

Isidoro Mercatore vien riputata. E quindi non so con quanta buona critica si dica, che il nome di *dote* si vegga usato ne' primi secoli della Chiesa, appoggiando cotale proposizione sul passo del *Crisostomo*. Onde allorchè da me si disse, che il *nome di dote impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo, si dà oggi a quella roba, la quale per mantenimento della Chiesa si stabilisce*; non a caso, ma con pieno discernimento si disse; ed avendo Io additato il *Zieglero*, si dovea prima riscontrar costui, perchè si sarebbe conosciuto il fine, per cui tutto ciò da me, con modestia, fu giustamente profferito.

17. Ma per venire alle autorità rapportate, le medesime non si confanno al caso nostro; imperciocchè la nostra contesa si aggira, non già, come debbasi chiamare ciò, che diasi alla Chiesa per suo mantenimento; ma quale formola debba usarsi, se quella di *dotare*, non altrimenti, che si accostuma ne' contratti maritali; ovvero quella di *donare*, *offerre*, *tradere*, e simili. Io dissi, ed ora confermo, che per reputarsi Fondatore, e Dotatore della Chiesa, basta che alla medesima il necessario mantenimento uom doni, dia, assegni, o stabilisca. Che poi alcune fiate impropriamente, ripeto, ed a somiglianza della dote del matrimonio carnale, sia piaciuto appellar cotal donazione anche *dote* della Chiesa; questo non è della nostra contesa; nè mai da me si è negato.

18. Ma giacchè si adduce l'autorità di *S. Gian-Crisostomo* per pruovare, che il *nome di dote delle Chiese fin da' primi secoli dalla Chiesa fu usato*; veggiamo se sia così. Si vuole in primo luogo, che cotesto Santo sia vissuto *nella metà del IV. secolo dell' Era Cristiana*. Ma Io credo, che sia stato abbaglio dell'editore, il qua-

Sbaglio Cronologico dello stesso autor della lettera nello scrivere, che S. Giovanni Grisostomo fosse vivuto nella metà del IV. secolo dell' era Cri-

Cristiana, quando non era ancor nato.

quale, in vece di stampar *dopo la metà del IV. secolo*, scambiò il *nella*, in vece del *dopo*; e la ragione è, perchè la metà del IV. secolo dell' *Era Cristiana* è da intendere per tutto l'anno 350.; per l'opposto quel glorioso Santo non nacque, se non nell'anno 354. o 355., e morì nel 407. (1); dunque nella metà del IV. secolo tampoco nell' utero di sua madre potea egli di quella parola valersi.

S' illustra il passo di S. Gio: Grisostomo, e si mostra, che sia fuor di proposito adattarlo alla controversia.

19. Abbiala però usata verso la fine del IV. secolo; (giacchè essendo stato promosso al reggimento della Chiesa Costantinopolitana nel 398., sembra dopo di cotal tempo avere scritta la *Omelia*, di cui è da ragionare) tampoco può dedursi aver egli fatto uso della parola *dote*, per dote della Chiesa; e che sia così.

20. Questo sagro Greco Oratore nella *Omelia decimottava* (e non già nella *vigesimottava*, la quale con errore si addita) *negli atti degli Apostoli*, esortava, che nelle ville, e ne' campi si fossero Chiese, ed Oratorj costrutti; perchè, per loro mancanza, privavansi gli abitanti de' divini ufizj; onde così ragionava: *Ideo admoneo, & supplico, gratiamque peto; imo legem pono, ut nemo villam habeat Ecclesia non instructam. Ne mihi dixeris, prope est, in vicinia est; multa est impensa, modicus proventus. Si quid habes erogandum pauperibus, hac in re insume. Melius illic quam hic. Ale Doctorem, ale Diaconum, & Sacerdotalem cœtum. Ac si uxorem, vel sponsam duceres, ac si filiam locares; sic esto erga Ecclesiam affectus. Dotem ipsi largire: sic tibi villa benedictione replebitur . . . . Parumne est Deum prius*

(1) Pope-Blount *censura celebrior. auctor. pag.* 195. Giovanni Doujat nelle prenozioni Canoniche *lib.* 2. *de Scriptoribus Græcis Ecclesiasticis cap.* 51.

Digitized by Google

prius ex omnibus fructibus tuis sortem, & primitias accipere (1).

21. Da tali parole dunque chiaramente si ravvisa, che non mai quel glorioso Santo usò la parola *dote*, per *dote* delle Chiese; suggeriva, che fossero stati così propensi, ed inclinati verso di quelle, come lo sarebbero stati, se avessero dovuto menar moglie; ovvero alcuna figlia in matrimonio collocare, per cui lietamente, e di buon grado le avrebbero la dote costituita; così, quantunque volte dallo stesso amore fossero stati verso le Chiese tratti, non si sarebbero arrestati di costruirle per cagione della molta spesa, o del poco frutto; ma le avrebbero anche data la dote. Questa espressione ognun, che sa, comprende, che sia un ragionar metaforico, proprio di un tanto sagro Oratore.

22. Cotesta metafora, e somiglianza, manifestamente si scorge dalle stesse parole del Santo; poichè qual esser dovea cotesta dote? *Ex omnibus fructibus tuis, sortem & primitias Deum accipere*. E la *dote* delle Chiese, secondo l'intendimento de' secoli posteriori, non consisteva, nè consiste *in fructus*, & *primitias*; ma negli stabili, e nelle possessioni. Sino a tutto il terzo secolo; le sole collette, e contribuzioni volontarie, chiamate ancora offerte, ed oblazioni, ed i frutti, e primizie eran quelle, le quali le Chiese, e'l ceto de' poveri fedeli mantenevano, e per gli divini ufizj si somministravano, siccome ci attestano *S. Giustino Martire*, *Tertulliano*, ed altri Padri della *primitiva* Chiesa (2). Do-

(1) Gian-Crisostomo nella omelia 18. agli atti degli Apostoli *num.* 4. *tom.* 9. delle sue opere della edizione de' PP. di S. Mauro dell'anno 1731. in Parigi.

(2) Vedi il Zieglero *de dote Ecclesiæ cap.* 3.

Digitized by Google

po di cotal tempo, e ſpezialmente da *Coſtantino Magno* in poi, le Chieſe poſſeſſioni, e campi, e caſe, e ſino a poſſeder feudi, tener vaſſallaggio, eſercitar giuriſdizione, e che ſo Io, ſono giunte, e pervenute. E perciò ben ſi diſcerne, che non mai il *Criſoſtomo* pensò di uſar la parola *dote* per *dote* delle Chieſe; ma avendo addotto l'eſemplo della figlia da mandarſi a marito, a cui doveaſi la Chieſa aſſomigliar nell'affetto, ed amore, eſortava, ſi foſſe perciò a queſta, non altrimenti, che a colei, la dote coſtituita.

La voce προῖκα adoprata da San Gian-Criſoſtomo, e tralatata in latino dotem *può interpretarſi altrimenti.*

23. Sinora Io ho voluto ragionar dell'autorità del *Criſoſtomo*, ſecondo che ſi legge nella verſione latina; má favellando un poco del proprio teſto greco, e del linguaggio uſato dall'anzidetto Santo, ed eloquentiſſimo Greco Oratore, Io non ſo comprendere, come il chiariſſimo Autor della lettera, gran Maeſtro nella favella greca (giacchè molti ſpezzoni di paſſi greci in quella ſua lettera ſparſi ſi leggono) ſi valga della latina verſione, per pruovare, che *S. Gian-Criſoſtomo* ſin da'ſuoi tempi usò il nome *Dote*, per *dote* della Chieſa. Se coteſto gran Padre della Chieſa aveſs'egli ſteſſo pronunziate quelle parole -- *Dotem ipſi largire*, via via; ma la formola del ſuo ragionare fu προῖκα ἐπίδος αὐτῇ, cioè *Prica epidos aute*; la parola *Prica* non dinota propriamente la *dote*, la quale nel linguaggio greco vien appellata Φερνή, cioè *Pherne*; ma vuol dinotare il *mantenimento*, il *ſoſtentamento*, prezzo, o altra coſa neceſſaria per poterſi la Chieſa mantener fornita per la celebrazione de' divini ufizj. Ond'è, che non avendo il *Criſoſtomo* uſata la parola *Pherne*, che propriamente dinota la dote; ma quella di *Prica*, la quale più toſto addita in generale qualunque mantenimento; ſi ravviſa da ciò chiaramente, che tampoco ne' tempi di co-

Digitized by Google

coteſto glorioſo Santo uſavaſi il nome di *dote*, per *dote* della Chieſa; ma il Traduttor poi nella verſione latina ha uſata quella parola, la quale oggi più comunemente ſi accoſtuma, non altrimenti, che *S. Raimondo da Pegnaforte* inneſtò quei *Patroni*, e *Patronos* nella ſua collezione delle *piſtole decretali*, per cui anche ſul muſo mi ſi è dato un *corrige*. Sicchè non ſo comprendere, come mai poſſa dirſi, che 'l *Criſoſtomo* abbia uſata la voce *dote*, o *dos*, ch' è latina, allorchè usò la greca *Prica*. E mi ſia una volta permeſſo il dirlo, che a me ſembra, che i miei ragguardevoli contraddittori, nel riprendermi, ſi rattrovano mai ſempre tutto al roveſcio di quello, che dire intendono.

24. Egli è vero, che nel *Concilio Bracarienſe*, e non ſolo già nel *IV. Toletano*, il quale ſi tenne 61. anni dopo di quello (volendo Io eſſer generoſo col mio Maeſtro) s'inteſe il nome di *dote* delle Chieſe; ma queſta dote in che mai conſiſteva? *in donationem*; ecco le parole del *Concilio Bracarienſe* dell'anno 572. *Hoc tantum unuſquiſque Epiſcoporum meminerit, ut non prius dedicat Eccleſiam, aut Baſilicam, niſi antea dotem Baſilicæ, & obſequium ipſius per DONATIONEM chartulæ confirmatum accipiat* (1).

Nel Concilio Bracarienſe, e nel Toletano IV. ſi leggono indiſtintamente uſate dos e donatio.

25. Il *Concilio Toletano III.* dell' anno 589. uſa la parola *ditaverint*, e non *dotaverint*; e poi quel *ditaverint* appella *dote* -- *Si qui ex ſervis fiſcalibus Eccleſias fortaſſe conſtruxerint, eaſque de ſua paupertate DITAVERINT, hoc procuret Epiſcopus prece ſua, auctoritate Regia confirmari* (2). Dopo ſoggiugne -- *Multi contra canones*

Il Concilio Toletano III. adopra anche indiſtintamente il ditare, e dos.

(1) Concilio 3. Bracarienſe dell'anno 572. *can.* 5. preſſo Labbè *tom.* 6. de' Concilj *pag.* 580.

(2) Concilio Toletano III. *Canon.* 15. preſſo Labbè *tom.* 6. de' Concilj *pag.* 709.

Digitized by Google

nonum conſtituta ſic Eccleſias, quas ædificaverint poſtulant conſecrari, ut dotem, quam ei Eccleſiæ contulerint cenſeant ad Epiſcopi ordinationem non pertinere (1).

26. Nè altrimenti inteſe il *IV. Concilio Toletano*, il quale fu congregato nell'anno 633., e non già nel 587., come ſenza fondamento l' Autor della lettera dice; mentre in eſſo ſi legge -- *Multi enim fidelium in amore Chriſti, & Martyrum, in Parochiis Epiſcoporum Baſilicas conſtruunt, oblationes* CONSCRIBUNT (altri leggono *tribuunt*) *Sacerdotes hæc auferunt, atque in uſus ſuos convertunt .... Pro qua re conſtitutum eſt a præſenti Concilio, Epiſcopos ita Diœceſes ſuas regere, ut nihil jure præſumant auferre, ſed juxta priorum auctoritatem Conciliorum, tam de oblationibus, quam de tributis, ac frugibus tertiam conſequantur .... Noverint autem conditores Baſilicarum in rebus, quas eiſdem Eccleſiis* CONFERUNT (e non già *dotant*) *nullam poteſtatem habere, ſed juxta canonum inſtituta, ſicut Eccleſiam, ita & dotem ejus ad ordinationem Epiſcopi pertinere* (2).

27. E quindi nel *Concilio Toletano IX.* del VII., e non già dell' VIII. ſecolo, come nella lettera ſi vuole; mentre fu tenuto nell'anno 655., cioè 22. anni dopo dell' anzidetto, non con altro intendimento vien dichiarata quella *dote* del IV. *Concilio Toletano*, ſe non col *ditavit* -- *Verum ut rei hujus potior ſoliditas habeatur condignis filiis, vel nepotibus, honeſtioribuſque propinquis ejus, qui conſtruxit, vel* DITAVIT *Eccleſiam, licitum ſit hanc bonæ intentionis habere ſolertiam, ut ſi Sacerdotem, aut miniſtrum aliquid ex collatis rebus præviderint defrau-*

***Nel Concilio Toletano IX. s'adopra il* ditare *malamente cangiato dal Tommaſini in* dotare.

(1) Ivi ſteſſo *Can.* 19.

(2) Concilio Toletano IV. dell'anno 633. *Canon.* 33. preſſo al Labbè *tom.* 6. de' Concilj *pag.* 1461. e dell' era di Spagna 671. vedi la nota di Garſia Loaiſa a queſto Concilio lettera B.

Digitized by Google

fraudare, aut commonitionis honeſtæ conventione compeſcant, aut Epiſcopo, vel Judici corrigenda denuncient (1). E comechè legga il *Tommaſini dotavit*, queſto avviene, o per errore dell' editore dell' opera del *Tommaſini*, o per abbaglio dello ſteſſo Scrittore; perchè nell' original concilio, di cui Io mi valgo, e non già de' relatori, leggeſi *ditavit*, ſiccome ancora ſi legge nella collezion del *Decreto* di *Graziano* (2).

28. Ma prima di paſſar più oltre, a me ſembra, che noi contendiamo delle parole, e non miga già dell' effetto; ed eſſendo così, Io chieggo, queſta parola *dos*, o *dote*, che ſignifica mai? A creder mio non altro, che una donazione. Ed in fatti *Acrone* antico interprete di *Orazio*, non altrimenti ſpiega la dote: *dos eſt donum puellarum nubentium* (3); e *Feſto* ſcrive, la dote appellarſi così dal greco δίδωμι, ch' è lo ſteſſo, che *dare*.

Dote, e donazione ſono voci ſinonime, come ſi ſtabiliſce da' vecchi Grammatici, e ſi ravviſa nelle carte de' mezzi tempi.

29. Anzi nello ſteſſo mezzo tempo il nome di dote ſi è attribuito alle donazioni ſteſſe; e perciò nel teſtamento di un certo *Roſtagno* ſi legge – *Et de ipſis bonis me exuens ipſum Roſtagnum nepotem meum inveſtio, & renuntio uſufructui, quem poſſem habere, quamdiu viverem, in dotibus ſupradictis, & de meo jure in ipſius jus transfero* (4). E quindi il *Du-Cange* avviſa: *Dos, Donatio, res teſtamento donata*.

30. Nè altrimenti è da ſentirſi ciocchè dice in quella ſua donazione del 721. *Pertualdo* cittadino Lucchese, la cui carta rapporta il ſempre lodevolmente da no-

(1) Concilio Toletano IX. dell' anno 655. dell' era Criſtiana, e 693. di quella di Spagna preſſo al Labbè *tom.* 7. de' Concilj *Canon. I. pagin.* 466.
(2) *Cauſa* 16, *quæſt.* 7. *cap.* 31.
(3) Acrone nel *lib.* 3. Ode 24.
(4) Preſſo al Du-Cange nel *Gloſſar.* nella parola *dos*.

Digitized by Google

nominarsi Autor della lettera, le cui parole sono: *pro anime mee remedium per dotis tetulo offerre visus sum, ab hoc die trado in integrum possedendum* (1). Il che maggiormente vien dichiarato dalla Carta di fondazione del 754. del Monistero di S. Pietro in Palazzuolo di quel *Gualfredo* cittadino Pisano; ove leggendosi prima: *Itemque dono, & offero ad præfatum, & ipsius nominato Monasterio S. Petri &c.* (le quali parole non si è compiaciuto trascrivere l'Autor della lettera), si soggiugne poi: *Ecce meus qualiter complacuit animus per hujus voluminis chartule confirmo sic, itaut si aliquis de filiis aut heredes, proeredes meos contra DOTIS MEIS pagina ire quandoque presumpserit, aut aliquid subtrahere, aut molestare per se . . . & præsens cartula DOTIS MEÆ in sue firmitate, & robore . . . . Ego Walfredi filio quond. Ratebausi in hanc cartule DOTIS MEÆ manu mea propria subscripsi, & testibus ubtuli roborandam* (2).

31. Or quelle parole *dotis meis pagina*; le altre *præsens cartula dotis meæ*; e finalmente quelle *in hanc cartule dotis meæ*, accoppiate con quelle antecedenti -- *Itemque dono, & offero*; altro non dinotano, se non che *donationis meis pagina: cartule donationis meæ: in hanc cartule donationis meæ*; altrimenti si sarebbe detto *dotis Ecclesiæ*, e non già *dotis meæ*.

L'illustre autor della lettera in una carta del 759. per errore scambia in Dotalitium *la parola* Dotalium *della quale se ne dà lo spiegamento.*

32. L'altra carta poi del 759. trascritta anche dal *Muratori* (3), e rapportata nella lettera, non mai si ha sognato usar la parola *Dotalitium*, che replicatamente con

(1) Presso al Muratori *antiq. medii ævi tom.* 3. *pag.* 567. *lett.* E.
(2) Presso al Muratori ivi stesso *tom.* 3. *pag.* 1009. lettera E. e *pag.* 1010. lettera A. C.
(3) *Tom.* 2. dell'antichità del mezzo tempo. *pag.* 1023., e 1024. lettera C., e B.

Digitized by Google

con caratteri rotondi fi trafcrive ; ma in eſſa leggeſi *Dotalium* ; il che per avventura avviene, perchè così l'Amanuenſe trafcriſſe in quei *Zibaldoni* , a' quali il ragguardevole Autor della lettera aſſicura eſſer ricorſo, per riſponder agli Avvocati del Moniſtero (1).

33. In coteſta Carta dunque leggeſi, che *Gregorio* figlio di *Maurizio* , edificando una Chieſa ſotto al titolo di S. Donato nel territorio di Lucca, *ſervato ſibi jure Patronatus* , ſecondo l' epigrafe del *Muratori* , dice così : *Et per hanc paginam* Dotalium *offero Deo, & tibi predicta Eccleſia S. Donati memet ipſum una cum omnibus rebus meis . . . & hec omnia qualiter a me ſtatum , vel offertum eſt , omni tempore inviolabiliter debeat permanere . . . Et preſens pagina* Dotalium , *& alia ſimilis iſte emiſſa in Eccleſia Sancti Martini : Signum manus Gregori , qui hanc pagina* Dotalium *fiendam eligit* (2).

34. Or le parole *pagina Dotalium* , non dinotano già la *dote* della Chieſa , come voglionſi dar ad intendere con quel *dotalitium* ; ma carta di *Padronato* , il qual nome allora non uſandoſi ; nè la formola di *riſerba di Padronato* ; perciò ſotto nome di carta de' *Dotali* veniva tal Padronato . Ed in fatti il *Du Cange* avviſa : *Dotalitas , Patronatus , Jus in Eccleſia , quod Patrono , qui eam dotavit , competit* (3). Queſto maggiormente ſi riſchiara da due altre carte , le quali ſucceſſivamente alla trafcritta , lo ſteſſo *Muratori* rapporta ; nelle quali , non con altra formola ſi dona a que' due Moniſteri dal Prete *Rixſolfo* , e da *Aliperto* ,

Con due altre cose vie più ſi chiarisce la ſignificazione del Dotalium.

(1) Lettera *pag.* 2.
(2) [illegible] nel luogo addotto.
(3) Du [illegible] *Glaſſar.* nella parola *Dotalitas*.

Digitized by Google

se non che colla seguente: *Offero tibi Domino, & supraſcripte Eccleſie: Offerimus Deo, & tibi Eccleſie Dei: In ipſa Eccleſia nos ipſos cum rebus noſtris offerimus* (1); non facendoſi nel corpo di tali carte menzione veruna di que'*Dotali*; ma nella ſottoſcrizione ſoltanto leggeſi: *Ego Rixſolfus Presbitero hanc decretionis me paginam DOTALIUM propria manus mea exſcripſi*. Sottoſcrivono poi molti teſtimonj colla formola: *Ego Martinus Presbiter rogatus a Regnolfu Abbas, & Rexulfi Presbiter in hanc pagina DOTALIUM me teſte ſubſcripſi*; e così tutti gli altri, *in hanc pagina DOTALIUM*, ſi ſottoſcrivono (2). Nè in alcuna delle carte, le quali nel *Muratori* ſi leggono, e nella lettera veggonſi traſcritte, ſi rattrova quel *Dotalitium*, il quale, con caratteri cotanto grandi, ed in ſugli occhi ſaltanti, ſi fa imprimere.

Spiegazione del Dotalium *di Zieglero.*

35. Ma affinchè il mio ragguardevoliſſimo Maeſtro poſſa colla ſua profonda letteratura riflettere, onde mai quei *Dotalium* (e non miga già *Dotalitium*, come ſi vuol far parlare alle rammentate carte) vengan così in eſſe appellati, egli è meſtieri, che ſi rammenti di ciò, che prima, e meglio di me, come credo, ha letto nel dottiſſimo *Zieglero*, uomo quanto verſato nel vero, e proprio intendimento delle carte, e delle formole de'Diplomi; altrettanto peritiſſimo nell'antica Diſciplina della Chieſa. Queſto valentiſſimo Scrittore dunque dichiara i molti ſignificati di quel *Dotalium*, che nelle carte, o nelle matricole, o ſieno regiſtri delle Chieſe, ſi rinviene mentovato; e ſcrive perciò così: *Eſt enim vero Dotalium nomen (ita ſc. vocan-*

(1) Muratori ivi ſteſſo *pag.* 1025. *lett.* B[illegible] *pag.* [illegible] *lett.* B[illegible]
(2) Muratori *tom.* 2. *pag.* 1026. *lett.* C. e D.

Digitized by Google

tur, qui agris Ecclesiæ colendis destinati sunt) etiamnum in usu, sed confusaneo fere, & promiscuo; ita ut applicatur quandoque etiam illis, sed abusive admodum, qui quovis titulo ecclesiastica prædia possident, aut leviſſimum aliquod & exiguum servitium Parocho præstant, aut censum tantum aliquem, satis tenue sæpe, & parca manu solvunt. Et isti tamen omnes, ut maxime Ecclesiæ protectione fruerentur, dotales olim proprie non erant (1). Ed altrove profiegue: *Præter hos dantur alii, qui ex prædiis Ecclesiasticis emolumenta sua faciunt, quique non fide dominica, sed suo commodo agros colunt, itaut dominium, & possessio penes Ecclesiam maneat, & ipsi, vel certum censum, vel servitium præstent: atque hi potiori jure Dotalium nomen mereri videntur* (2). E finalmente conchiude: *Ex dictis patet, admodum varie sese habere Ecclesiæ dotales, nec proinde sub una generali definitione comprehendi universos posse. Propriissime tales videntur esse isti, qui Ecclesiæ quasi proprii sunt, quique quam proxime accedunt ad illos, qui olim mansis ecclesiasticis sive ut mancipia, sive ut coloni addicti fuerunt. Et hujusmodi Dotalium in matriculis Ecclesiasticis sæpissime fit mentio* (3).

36. Da questa nozione, la quale Io ho appresa da cotanto eruditiſſimo Scrittore, se ne tragge, che quelle carte nella lettera trascritte, siccome non valgono per l'uopo, per cui si sono rapportate; così altro non additano, se non che, possedendo que' Donatori quelle robe, o per primiera concessione della Chiesa con annua prestazione a favore di costei; o che altrimenti alla

(1) Zieglero *de dote Ecclesiæ cap. 9. num. 52.*
(2) Ivi stesso nel *num. 54.*
(3) Zieglero ivi stesso nel *num. 62.*

Digitized by Google

medesima alcun frutto rendevano, per cui tali robe *dotali* appellavansi; facendo essi di quelle donazione, ed offerta a' Monisteri da esso loro fondati; denominavano perciò quelle robe *dotali*, a differenza delle proprie, e libere, le quali o da essi, o da altri si possedevano, a cotali prestazioni non suggette. E quindi, o voglia cotesta spiegazione alla parola *dotalium* adattarsi; o piaccia meglio quella del *Du Cange*, anche da me pocanzi rammentata; sempre scorgesi, che alla contesa presente non sieno d' adattare, e tampoco remotissimamente appropriare.

Coi riferiti diplomi si stabilisce, che le robe dotali non si concedevano sotto altro titolo, che di donazione.

37. Quello, che indubitato si ravvisa, egli è, che dalle medesime carte si scorge, che non con altro titolo cotali robe, anche *dotali*, si davano alle Chiese, se non con quello di *donazione*; giacchè dalle stesse carte si legge: *Previdi de rebus meis per decreta loca OFFERRE, & CONDONARE* (1). E dopo: *Et nullus de heredibus meis circa hanc cartulam DONATIONIS, seu dispositionis offertionis meæ ire quandoque præsumat* (2). Le quali parole non mai è saputo grado al meritevolissimo Autor della lettera rammentare. E quindi si ravvisa essersi seguitato l' ordine prescritto nel V. secolo prima dal Sommo Pontefice *Gelasio I. collata donatione solemni*; ed indi quello di *Giustiniano* nel secolo VI. *faciat donationem eorum, quæ futura sunt*, siccome il nostro Conte *Goffredo* col Monistero di S. Benedetto praticò.

38. Per quanto poi si attiene a ciò, che rapportasi col *Du Cange* rinvenirsi nella carta, o sia più tosto registro

(2) Muratori nelle antichità Italian. tom. 5. dissertat. 70. pag. 950. lettera E.

(3) Ivi stesso pag. 952. lettera d.

Digitized by Google

ſtro del Moniſtero *Gorzienſe*, in cui *Pippino* padre di *Carlo Magno* nel 761. usò la parola *dotalitium*, per cui leggeſi in quello: *Dotalitium, quo Pipinus Rex dotavit Eccleſiam Gorzienſem, in die qua dedicata eſt* (1). Sia con buona pace detto, queſto maggiormente compruova ciò che Io, coll'autorità del *Zieglero*, e di *Mattia-Stefano* (2) avviſai, che: *Large dos etiam dicitur quod quis donat Eccleſiæ a ſe, vel alio edificatæ*; imperciocchè, impropriamente, ripeto anche quì, e contro al vero linguaggio, e primitivo, il nome di dote ſi è dato, e ſi dà a quella roba, la quale per mantenimento della Chieſa ſi coſtituiſce. E che ſia così, Io chieggo in grazia al mio Maeſtro, coſa mai abbia a fare coteſto *dotalizio* colla Chieſa? Sa il chiariſſimo Uomo, che altro ſia la *dote*, altro il *dotalizio*. E ſe io voleſſi ſeguitar la opinione di coloro, che han detto, eſſer coteſto *dotalizio*, quello, che da' Longobardi appellavaſi *Morgengab*, chiamato poi dalle noſtre leggi del Regno, *Dotario*, *Antefato*, e *Donazione propter nuptias*; qual matrimonio mai vien contratto tra'l Fondatore della Chieſa, con coſtei medeſima, per cui le debba quegli coſtituire tal *dotalizio*? Il matrimonio, dicono i Canoniſti, vien contratto tra 'l Veſcovo, e la Chieſa, o tra 'l Paroco, e coſtei; dunque il Veſcovo, e il Paroco dovrebbero alla Chieſa il *dotalizio* coſtituire, e non miga già il Fondatore.

In un diploma di Pippino del 761. il Dotalitium *è da intenderſi per dote, contro al proprio ſuo ſignificato.*

39. Oltrecchè, ſiccome Io ho appreſo dal dottiſſimo *Arrigo de Coccei*: *Dotalitium eſt uſusfructus, uxori, vidui-*

(1) Du Cange nel Gloſſario *tom.* 2. nella parola *Dotalium*.
(2) Zieglero *de dote Eccleſiæ cap.* 4. *num.* 1. Stefano *de jur. Patronat. part.* 1. *cap.* 15. *num.* 2., *e* 3. Vedi la mia prima ſcrittura *pag.* 39.

Digitized by Google

duitatis tuendæ causa, constitutus (1); dal che non dissentisce l'eruditissimo *Niccola Gondlingio* (2). Or qual vedovaggio mai addiviene alla Chiesa, per cui cotale usufrutto le si debba? E se vedovata a' Canonisti è piaciuto appellarla dopo la morte del Prelato; dunque per cotesto sol tempo il *dotalizio* se le dovrebbe; perchè *est igitur dotalitium certa reddituum quantitas uxori in casum viduitatis eo fine adsignata, ut inde vidua pro dignitate vitam possit tueri*, siccome scrive il dottissimo *Burcardo Gotthiglieb Struvio* nella sua eruditissima *Giurisprudenza eroica* (3).

40. Io non intendo quì divisare, quando sursе il nome di *dotalizio*, che mai abbia egli significato presso a' Francesi, e Germani, a i Longobardi, Inglesi, Fiamenghi, Italiani, e Napoletani, per non divagarmi in cose inutili alla causa presente; ma potrà, chi voglia, dal *Coccei*, dal *Gondlingio*, e dallo *Struvio*, negli accennati luoghi, ravvisarlo, di cui per altro anche *Onorio III.* parlò (4). Dico soltanto, che quindi stesso si discerne, come impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo il nome di *dote*, di *dotalizio*, e se si voglia anche de' *dotali*, si adatti alle robe, per mantenimento delle Chiese, donate, ed offerte.

41. Quel mantenimento, dico, che *Ausonio* non altrimenti appellò, se non che *proprios sumptus, & mansum Ecclesiæ* (5); e che precedentemente l'*Imperator Giu-*

(1) *Coccei Juris publici prudentia cap.* 28. *num.* 10.
(2) Nell' esercitazioni accademiche, esercitazione 12. *tom.* 1. §. 18. e seguenti.
(3) Struvio nella Giurisprudenza eroica *part.* 3. *cap.* 3. *sezione* 1. §. 20., da cui si ha piena contezza della caratteristica del Dotalizio.
(4) *In cap.* 15. *de Forc competenti.*
(5) Ausonio *lib.* 5. delle Istorie *cap.* 10.

Digitized by Google

Giuſtiniano chiamò *expenſas ſufficientes, redditus proprios* (1); le quali rendite proprie, e ſufficienti per lo mantenimento della Chieſa, altro non ſono, ſe non che una donazione, la quale ſi fa dal Fondatore, come avviſa *Gaſparo Zieglero*: *Eſt enim iſtiuſmodi dotis conſtitutio donatio quædam* (2); e che a ragione *Mattia Stefano* inſegnò: *large dos etiam dicitur id quod quis donat Eccleſiæ a ſe, vel alio ædificatæ. . . Talis donatio dicitur dos; & qui ita dotavit, vel ditavit Eccleſiam, Patronus ejus dicitur* (3). E il dottiſſimo *Samuele Strikio*, anche avviſa, che la parola greca δῶς, altro non voglia dinotare, che un dono, onde abuſivamente poi ſia ſurto il nome di *dote* delle Chieſe: *Dos variis apud Auctores rebus tribuitur: Enim donum quodvis denotat in genere, a dos enim, ſive dando originem arceſſit; quamquam alii græco* δῶς *(quod idem ac donum exprimit) natales aſſerere malint, ſitque adeo vocabulum græcum civitate Romana donatum. Dona animi, fortunæ, ingenii &c. . . . . Dotes prædii. . . In jure canonico præcipue DONATIONEM propter redemptionem animæ, ſive ad pias cauſas ſecundum veterem canonem:* Patronum faciunt dos, edificatio, fundus: *Hinc DONATIONES Eccleſiarum, Scholarum, Xenodochiorum, item DOTALES Eccleſiæ, quo nomine in veteribus inſtrumentis inſigniri Familiam Eccleſiaſticam, colonos, caſatos &c. Eccleſiæ bonis adſcriptos* (4).

Le rendite deſtinate al mantenimento d'una Chieſa, o ſia la ſua dote, altrimenti non ſono da chiamarſi, che Donazioni.

42. Ma per ragionar anche Io co' Diplomi, potrei quì molto più lunga filza di eſſi trafcriverne, per dinota-

re,

(1) *Novell. 3. in præfatione, ut determinatus ſit numerus clericorum &c.*
(2) Zieglero *de Dote Eccleſiæ cap. 12. num. 21.*
(3) Mattia Stefano *de jur. patron. part. 1. cap. 25. num. 2., e 3.*
(4) *Strikio tom. 12. diſput. 12. cap. 1. teſe. 1.*

Digitized by Google

Tra i molti diplomi de' Prencipi Normanni, per brevità se ne adducono solamente due, co' quali costituendosi il mantenimento a Chiese, e Monisteri costrutti, o risiorati, s'adoprano le parole ditare, e donare.

re, che i proprj Prencipi Normanni, e non già altri Stranieri Sovrani, o private persone, di *donazione* per lo più han fatto uso nelle loro moltissime fondazioni, e riedificazioni di Chiese, e Monisteri; ma per non divenire molto più nojoso di quello, che l'altrui piacere mi vuol far riuscire, sarò contento di pochi esempli addurre.

43. *Ruggiero* Conte di Calabria, e di Sicilia in un Diploma dell'anno 1094. non con altra formola si spiegò, se non con quella di *ditare*, e *donare*; ecco le parole, senza minima alterazione, nè scambiamento: *Ecclesias quoque ab impietate nefanda Saracenorum dirutas, ad honorem Dei, & Domini Nostri Jesu Christi, & Genetricis Virginis Mariæ, & omnium SS., & pro remedio animæ meæ, & animæ Roberti Guiscardi probissimi fratris mei, & glorioso Ducis Apuliæ in pristinum statum restitui*, DITAVI *muneribus, ampliavi possessionibus, & speciosis decoravi ornamentis, liberas ab omni servitute constitui. Deinde vero mihi placuit... ædificare Monasterium Monachorum in Pactes . . . cui Ecclesiæ, & D. Ambrosio ejusdem Monasterii primo Abbati, & omnibus ejus successoribus DONO, ET HABERE CONCEDO in proprium jus quicquid infra subscriptos continetur, aut continebitur terminos* (1).

44. Prima di passar più oltre, mi si permetta una breve, ma ragionevole digressione. Si avvisa in cotesto Diploma, ed in cento altri, che *Ruggiero Ecclesias dirutas in pristinum statum restituit*. Or posto il sistema del chiarissimo Autor della lettera, che la riedificazione non opri nulla, perchè rimane l'antico edi-

(1) Rocco Pirro *Sicilia Sacra lib.* 3, notizia 4. anno 1094. pag. 849. presso Burmanno.

Digitized by Google

edifizio, anzi che ſia lo ſteſſo, con quel belliſſimo eſempio della tavola, e della nave; e che molto meno l' arricchimento, e donazione valgano per lo Padronato; il noſtro amabiliſſimo Sovrano dirà, a Dio Regj Padronati di Sicilia; perchè già ſi è deciſo colla ſomiglianza d'una sdrucita nave, e con una tavola marcita, della ſorte di tutt' i Regj Padronati; alla cui erronea, ed ardita propoſizione diſtruttiva d'ogni Padronato, anche Regio, non è ſinora giunto il più condiſcendente, e dell'altrui volere favoreggiator Canoniſta. Nè altrimenti loro addiverrebbe, ſe quel *pro redemptione animæ ſuæ* del mio amatiſſimo Anonimo, aveſſe mai nella mente de'Dotti laſciata minima impreſſione. Ma mi ripongo in cammino.

45. In un altro Diploma della edificazione del Moniſtero di S. Bartolommeo Apoſtolo nell' Iſola di Lipari, lo ſteſſo *Ruggiero* dice: *DONO Monaſterio S. Bartholomei Apoſtoli, quod in Inſula Lipari per nos, noſtriſque temporibus per Dei gratiam conſtitutum eſt* (1).

46. Di più, nel Diploma del 1091. dello ſteſſo Conte *Ruggiero*, leggeſi: *Inter quas DONATIONES dedi ego Rogerius Comes Monaſterio S. Agathæ Cathinenſis pro anima mea &c.* (2).

47. Di vantaggio, nel Diploma del 1090. dello ſteſſo *Ruggiero*, da cui ſi ravviſa la fondazione della Chieſa Arciveſcovile di Meſſina, leggeſi: *Ego vero quoniam ſemper in animo meo propoſueram Eccleſiam Meſſanæ magnis poſſeſſionibus ampliare, multiſque DONIS, & oblationibus DITARE . . . dedi, & in perpetuum*

(1) Rocco Pirro ivi ſteſſo anno 1094. *pag.* 842. preſſo Burmanno.
(2) Pirro *lib.* 3. notizia 1. anno 1091.

Digitized by Google

conobbi Ecclesiæ S. Nicolai Episcopii Messanæ in [illegible] tuum &c. (1).

48. Inoltre il Re *Ruggiero* figlio dell'anzidetto Conte, nel Diploma della fondazione del Monistero de' SS. Pietro, e Paolo di Agrella, detto *de Agro*, non con altra formola si spiega, se non con quella di *DONAMUS [illegible] S. Monasterio; DONAVIMUS prædicto Monasterio* (2). E finalmente, per non divenir maggiormente tedioso, il Re *Guglielmo* II., detto il buono, nella fondazione del Monistero di S. Maria presso Palermo, usa la formola: *prælibatum [illegible] Domino largiente copiosis DITARE muneribus, opulentis DITARE beneficiis . . . tanquam opus manuum nostrarum plena libertate DONEMUS &c.* (3).

49. Or dunque si vegga, se con alcune carte viziosamente trascritte dal *Muratori*, e dal *Martena*, ed anche dal *Du Cange*, si possa stabilire una massima, che affine di acquistar il Padronato sulle Chiese, richieggasi necessariamente, che si usi la formola di *dotare*, e non quella di *donare*, o *ditare* la Chiesa? ed in tal guisa si distruggano i canoni, le leggi de' Sovrani, e ciò che hanno insegnato i più dotti, e nella disciplina della Chiesa versati, imparzialissimi Scrittori.

Si risponde all'autorità di Cesare Lambertini citato dall'Anonimo, e si mostra quanto sconsigliatamente egli abbia scritto de' Padronati.

50. Mi resta ora su questo punto di rispondere a [illegible] Anonimo, il quale, con una inetta autorità di *Cesare Lambertini*, crede fissare un canone certo, ed invariabile, che quantunque volte non si usi [illegible] *dotare*, non mai si [illegible] fatto [illegible]. A dir vero, non dovrei [illegible]

(1) Pirro *lib.* 1. notizia 2. anno 1090. *pag.* 270. presso Burmanno.
(2) Pireo *lib.* 4. notizia 15. *part.* 1. anno 1117. *pag.* 1254. presso Burmanno.
(3) Pirro *lib.* 1. notizia 3. anno 1175. presso Burmanno *pag.* 381.

Digitized by Google

a cotale ſcipitiſſima, ed inſulſa propoſizione, perchè baſtantemente, e per avventura oltre ciò, che richiedevaſi, da me su coteſto propoſito, nella prima, ed in queſta mia Scrittura, ſi è ragionato; ma affinchè il mio Anonimo non rimanga abbacinato dalla diceria del *Lambertini*; ed anche acciò apprenda da oggi in poi ad applicarſi alla lettura di altri libri che quei di *Lambertini*, e di Scrittori di ſimil carato; affinchè poſſa poi apparare da' veri fonti la maniera di ragionar del Padronato; uopo è, che Io gli faccia il carattere di coteſto ſuo eroe.

51. Coteſto Scrittore dunque, ed altri, di cui ſentirà preſſo a poco un chiariſſimo Autore farne la deſcrizione, altro non ſono, che un *magazzino delle ciance*, per valermi della fraſe di *Torquato Taſſo* (1), in cui ſenza diſcernimento, e critica ſi rinviene confuſo, e raccolto ciò, che altri, anche indigeſtamente della materia del Padronato hanno ſcritto. Queſta cenſura non è già mia, perchè Io non mi reputo da tanto, che ſia valevole a formar la critica (queſto è ſolo diritto proibitivo del mio Anonimo) di tali Scrittori; ma è ſavjſſimo giudizio del *Boemero*, il quale, per la ſua imparzialità, e ſommo conoſcimento delle ſcienze, e della ragione del Padronato; ha meritata la gloria di eſſer ſovente citato nelle dottiſſime ſue opere da un altro *Lambertini*, il quale per le eroiche virtù ha meritato giuſtamente di reggere la cattedra di S. Pietro col nome di *Benedetto XIV.*

52. Il *Boemero* dunque, ragionando di *Ceſare Lambertini*, e del ſuo magazzino *de jure Patronatus*, e di altri Canoniſti, i quali di coteſta materia hanno ſcritto,

(1) Nell' Aminta *att.* 1. *Scen.* 2.

Digitized by Google

to, così avvertisce, dopo aver anche formato un sano giudizio degli altri: *Præterea Antonium de Butrio, Joannem de Anania, Joannem Petrum de Fontanella, CÆSAREM LAMBERTINUM, Vivianum, aliosque, qui SINE JUDICIO tantum tradita Doctorum compilarunt, & DESTITUTI IDONEIS SUBSIDIIS DE HOC JURE SCRIPSERUNT* (1).

53. Ed in fatti, acciò si avvegga il mio critico, che cotesto suo eroe *sine judicio, & destitutus idoneis subsidiis* scrisse della ragion del Padronato, Io voglio quì rammentare una sua novelletta, la quale da lui viene reputata per riflessione grande, e pellegrina. Scrive egli dunque per avviso dell'*Abate Panormitano*, di *Vincenzo*, e di *Filippo Decio*, che benchè *Costantino* Imperatore: *fecerit magnam donationem Ecclesiæ Romanæ, seu Papæ Silvestro, tamen Imperatores non sunt Patroni Ecclesiæ Romanæ; & de hoc dicto Abbatis vide quæ dicemus infra in II. quæstione principali in 2. articulo ubi PULCHRE* (2).

54. Or veggiamo un poco coteſta *bella cosa*, e rara, che c'insegna nel luogo additatoci; ove, ancorchè *sine judicio, & destitutus idoneis subsidiis* ci voglia dare a trangugiare quella favolosa donazione di *Costantino* il *Grande*, pure dice cose, che smentiscono l'inezia della necessità della *dotazione* per l' acquisto del Padronato, e fa ricredere il mio critico della sua erronea opinione, di non esser lo stesso, che Padrone, l'*Avvocato*, e *Difensore*; e soggiugne in oltre propositione, che disgradevole sembrerà al delicato gusto, e geloso altrui; ecco le sue parole -- *Dicit Abbas post*

(1) Boemero nel *lib. 3. tit. 38. de Decretale de jur. patron. §. 2.*
(2) *Lambertin. de jur. patronat. quæst. 6. princ. lib. 1. n. 11.*

Digitized by Google

Vincentium , & Phylippum in cap. Venerabilem , ſuper gloſ. in verbo carebit *de electione , Imperatorem non eſſe Patronum Romanæ Eccleſiæ , licet Conſtantinus Imperator illi fecerit maximam donationem , ſed eſſe Advocatum & Defenſorem illius , ut in illo textu dicitur. Et licet illud dictum Abbatis videtur hoc concludere , quia illa Conſtantini fuit DONATIO , & non vera DOTATIO , ut ad hoc ipſa dicta Abbatis adduximus ſupra in 6. q. in principio in 1. artic. in 2. limitatione; tamen in hoc paſſu ſic conſiderarem , quod aut nos loquimur de aliquo laico , ſive Rege , ſive Principe , ſive inferiore fundante , conſtruente , & dotante , & ex his jus patronatus acquirente ; & ex rationibus ſupra adductis nulli dubium eſt acquirere jus patronatus . . . . & ita intelligerem dictum* cap. venerabilem de elect. *Imperatorem eſſe Advocatum & Defenſorem Eccleſiæ Romanæ , velut Patronum effectum ex DOTATIONE Conſtantini ; & hoc modo intelligendo illum textum probaret contra illam ſecundam limitationem appoſitam in dicto articulo 6. quæſtionis principalis ſupra , ut non requirat exprimere , ut* donetur titulo dotis , dummodo donatio ſit ſufficiens pro dote . *Et ratio cur Imperator non præſentat ad Papatum , non eſt , quod non ſit* Patronus Eccleſiæ Romanæ , *quia* bene eſt Patronus ; *ſed eſt quia in Cathedrali Eccleſia Patronus non præſentat Epiſcopum ut ſupra diximus* (1).

55. Io ho traſcritta coteſta diceria dell'eroe del mio critico , per diviſare , che *Delio notatore indiget* per peſcarne la coſtruzione , e per dimoſtrare , che coſtui quì diſtrugge ciocchè nel 6. articolo , onde ha tratta la

(1) Lambertino *de jure Patronatus lib. 1. quæſt. 11. art. 2. quæſtionis Principalis primæ partis num. 4.* e ſeguenti .

Digitized by Google

la pellegrina autorità il mio critico, avea egli ſcritto. L' ho traſcritta per far conoſcere, che pure coteſta ancora ſagra del mio Anonimo, vuole, che l' *Avvocato e Difenſore* ſia lo ſteſſo, che Padrone della Chieſa. Che *non requiratur exprimere quod donetur titulo dotis, dummodo donatio ſit ſufficiens pro dote*; ch' è lo ſteſſo, che inſegna *Mattia Stefano*, -- *ipſa donatio, dotatio eſt*. L'ho traſcritta finalmente per dinotare, ch' egli vuole, che l'Imperatore ſia vero Padrone della Chieſa Romana, non oſtante, che *Coſtantino* con titolo di DONAZIONE, e non già DOTAZIONE, arricchita aveſſe la Chieſa Romana; onde poi ſi vegga quanto *ſine judicio, & deſtitutus idoneis ſubſidiis* egli affaſtella mille contraddizioni; cioè Padronato a tempo di *Coſtantino*, che fu ne' principj del IV. ſecolo; quandochè il Padronato non ſurſe, ſe non nella metà del V. ſecolo. Verità della donazione di coteſto Imperatore; allorchè, avendo egli ſin da'4. di Giugno dell' anno 1523. compiuto il ſuo magazzino *de jure patronatus* (1), potea ben ſapere ciò, che di quella ſcritto avea *Lorenzo Valla* nel ſuo libro *de ficta Conſtantini donatione*; il quale valentiſſimo uomo fu chiaro nella Repubblica delle lettere ſin dal 1440. tanto per lo ſuo ſapere, quanto per eſſere ſtato Canonico Lateranenſe (2); quindi a buona equità il *Boemero* avvisò, che ſenza diſcernimento, e de' neceſſarj, e bi-

(1) L'atteſta egli ſteſſo nel fine del ſuo trattato.

(2) Queſta vana donazione di Coſtantino fu anche prima di Lorenzo Valla tenuta per favoloſa; e così fu dichiarata da Ottone III. Imperatore con quella ſua coſtituzione dell' anno 998. rapportata dal Goldaſto nel primo tomo delle coſtituzioni Imperiali *pag.* 226. dell' edizione del 1615., la quale ſebbene impugnata dal Pagi, viene però ſoſtenuta, [illegible] *per le controverſie del dominio di Co[illegible]*

bisognevoli ajuti sfornito, egli *tradita Doctorum compilavit*.

56. E convenevolmente notò il *Boemero*, che fu egli un compilatore di ciò, che da altri fu scritto; perchè non mai fissa la sua sentenza; come fa nel punto, di cui si è ragionato; perchè dopo di aver detto, e contraddetto ciò, che *Vincenzo*, *Decio*, e *l'Abate* aveano scritto; lascia in balìa del leggitore di abbracciar la opinione dell' *Abate Panormitano*, con tante intricate distinzioni, e confusissime divisioni, e suddivisioni, che son capaci a far dar di volta a qualunque aggiustato, e sistematico cervello.

57. Ma Io che intendo smentire il mio Anonimo con gli stessi Scrittori da lui additati, dico, ch' egli essendosi abbattuto in quel passo del *Lambertini*, che trascrive (1), o perchè in qualche altro zibaldone l'abbia rinvenuto, o perchè non abbia voluto aver noja di più oltre leggere; ha stimato ad un tratto in quella sua rattoppata scrittura inzepparlo; ma se egli dopo ciò letto, un tantino più oltre avesse proseguito, avrebbe ravvisato, che cotesto Scrittore, seguitando *Rocco de Curtis*, avvisa: *Postea Dominus Rochus dicit prædicta demulcere aures suas; tamen valde dubitare super præmissa conclusione, quia ea attenta videretur lex imposita verbis contra cap. commissa de elect. in 6. . . . . nihil enim in effectu referre videtur, an quis dicat DO centum, pro dote Ecclesiæ, an vero dicat DO, vel DONO centum Ecclesiæ, ut ibidem possint divina officia celebrari, & istud dicit suadere text. in Can. Piæ mentis 16. qu. 7. ibi*, collata prius donatione (2).

57. An-

(1) Lo cita nella *pag.* 40.
(2) *Lambert. de jur. patron. lib.* 1. *q.* 6. *princ. num.* 14.

Digitized by Google

58. Anzi ragionando poi dell'altra inettiſſima diſtinzione fatta dallo ſteſſo mio Anonimo critico della donazione fatta dal Fondatore, o da colui, che non abbia la Chieſa coſtrutta (giacchè ſuppone il critico, che *Goffredo* non abbia riedificato il Moniſtero) ſcrive coll'autorità di *Baldo Novello* : *Qui quidem Baldus addit, fortius dicendo, poſſe dici hoc habere locum ſi dotans ad hoc non teneretur, puta quia alia perſona, quam fundans Eccleſiam, legaret aliqua ſtabilia ipſi Eccleſiæ, præſumetur ex cauſa dotis conſtituendæ hoc feciſſe, cum Eccleſia erat pauper, et indotata* (1).

59. E la ragione egli l'adduce precedentemente, ove anche favella delle Chieſe da altri coſtrutte; e riprovando ciò che ſogna la Chioſa nel *Can. Piæ mentis*, ſcrive così: *Et eodem modo male dixit Gloſſa in Can. Piæ Mentis ut ſupra, ſed poſſumus dicere, quod licet non deducat ad eſſe, deducit tamen ad bene eſſe, ſicut pater ſpiritualis, et magiſter, quia licet prædicti non dent eſſe filiis, et diſcipulis, dant tamen bene eſſe* (2).

60. E pure coteſto Scrittore cotanto prediletto dal mio critico, aggrumola tutte cotali coſe, ſenza diſtinguer epoca di tempo, e tampoco eſaminar in qual ſecolo ſia il Padronato acquiſtato, cioè ſe prima del XII. ſecolo, o ſe dopo, e dappoichè tante *piſtole decretali* ſi ſono date fuori; le quali non mai, come nella mia Scrittura dimoſtrai, nè i *Concilj* da quel tempo in poi tenuti, ſi ſono ragionevolmente fatti valere, e ſpezialmente nel noſtro Reame; la qual epoca de' tempi, chi convenevolmente del dritto del Padronato vuol ragionare, dee mai ſempre preſente tener, e conſiderare; affin-

(1) Lambertini ivi ſteſſo *n.* 16. *verſ. & primo*
(2) Lambertini ivi ſteſſo *n.* 6.

Digitized by Google

finchè poi *judicio*, *et idoneis ſubſidiis ſuffultus*, poſſa, quando faccia uopo, la Giuriſprudenza del Padronato maneggiare.

61. Ed ecco, ſapientiſſimo Signor critico mio, che lo ſteſſo voſtro *Ceſare Lambertini*, da voi preſo per Duce, affine di favellarmi di quella voſtra *polizia di allora*, ſmentiſce la voſtra ſtrana impreſa, che per conſeguirſi il Padronato, ſia neceſſità indiſpenſabile il fondar la Chieſa, e con eſpreſſo titolo di DOTE il mantenimento coſtituirle; perchè coteſto ſteſſo voſtro campione, poco dopo di quel luogo da voi letto, vi fa ſapere, che ſia cotanto efficace la DONAZIONE, che giunſe fino a far divenir *Coſtantino Magno* Padrone della Chieſa Romana, non per altro, ſe non per quella favoloſa DONAZIONE fatta al S. Papa *Silveſtro*. Anzi ſoggiugne, che il far un legato alla Chieſa da altri fondata, e che ſia sfornita del neceſſario mantenimento, ſia valevole a far acquiſtare al Teſtatore il Padronato di quella. E quindi Io vi ſcongiuro, che da oggi in poi, e ſpezialmente quando colla poteſtà *Vicariale* dovrete ad altri render ragione, non vi arreſtiate ſubito nella prima pagina di quegli Autori, i quali, per mala lor ventura, vi capiteranno in mano; perchè ſe così vi condurrete, come ora vi è addivenuto, i voſtri giudizj ſaranno molto più ammirabili, che quei di quel Giudice dabbene Marcheggiano; onde poi potreſte anche voi abbattervi in alcun triſto, che vi tragga le brache, e da ſul naſo, ſenz' avvedervene, gli occhiali vi tolga, e ve gl'involi.

62. Da quanto dunque ſin ora ho Io ragionato ſu queſto punto, chiaramente ſi ſcorge la vana obbiezione, e la inetta maniera di penſare ſi ravviſa, con cui ſi vuol dar a divedere, che avendo il Conte *Goffredo*

nel ſuo Diploma, uſata la formola di *dono, offero, et trado*; non ſia ſtata quella una dotazione del Moniſtero; quandochè tanto nella mia prima Scrittura, quanto in queſta ho diviſato, che la propria, vera, ed uſata formola, ſia quella di *donare*, ancorchè poi impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo, ſienſi, i fondi alle Chieſe per loro mantenimento da' Padroni coſtituiti, appellati *dote* della Chieſa, e la *donazione* ſia piaciuto *dotazione* denominare.

§. XII.

Si ragiona della formola -- Pro redemptione animæ meæ, *e ſi paleſano gli errori dell' Anonimo.*

1. MA ecco il mio critico con altro argomento impegnato a ſoſtenere, che'l Conte *Goffredo* non mai ebbe penſiero di divenir Padrone di quel Moniſtero; ed arditamente, e con fronte da macigno ſi avanza ad affermare, che tutto ciò venga dallo ſteſſo Conte *Goffredo* dichiarato. Sentaſi di grazia in qual paſſo del Diploma il *Goffredo* lo ſpieghi; eccolo. Diſs' egli, che facea quella donazione -- *pro ſalute animæ meæ; pro mercede animæ meæ, meorumque parentum*. Dunque non inteſe donare per divenir Padrone; ma ſolamente per *redimere l'anima ſua, e de' ſuoi Genitori dalle colpe contratte; per l'eſpiazione delle quali non leggiere penitenze afflittive gli ſarebbe forſe rimaſto a ſoffrire, attento il rigore de' canoni penitenziali, quali erano allora in oſſervanza* (1).

2. Af-

(1) Anonimo *pag.* 42.

Digitized by Google

2. Affaſtella il mio ſavio critico più errori, che parole; e per cominciare dalle ultime ſue inezie, dico, che non è vero, che nel ſecolo XI., in cui il Conte *Goffredo* fece la donazione al Moniſtero di S. Benedetto, i Canoni Penitenziali *erano allora in oſſervanza*; perchè ſebbene ſe ne foſſe *allora* inculcata l'*oſſervanza*, ſi erano quei da molto tempo prima intermeſſi, ed in loro luogo eranſi foſtituite le oblazioni, le donazioni, ed altre opere, le quali faceanſi *pro redemptione peccatorum*, di cui il mio critico ha voluto favellare. Dalle quali oblazioni, doni, ed offerte introdotte con quella formola *pro redemptione*, ovvero *pro ſalute animæ*, *& remiſſione peccatorum*, ſurſe una perenne ſcaturigine, onde ſi foſſero tante ricchezze, e poderi alle Chieſe, ſpezialmente de' Monaci, e Regolari, tramandati; di modo, che lo ſteſſo modeſtiſſimo *Muratori* ſcriſse -- *nemo eſt, qui ſtatim agnoſcere non poſſit, latifundiorum, & facultatum proceſſiſſe non levem copiam, in quibus Eccleſiæ olim tam Monaſticæ, quam ſecularis cleri, ditatæ fuerint*. E ſebbene primo vietato era a' Monaci di poter le confeſſioni de' Secolari aſcoltare; nulladimeno -- *ſenſim in hanc meſſem convolarunt, & denique privilegia bene multa, & heic ſibi procurarunt* (1).

A' tempi del Conte Goffredo erano giti in diſuſo i Canoni penitenziali, *e ſoſtituironſi le oblazioni, e le donazioni* pro redemptione animæ. *Onde s'inganna l'Anonimo nel credere il contrario.*

3. I Canoni Penitenziali, di cui il mio critico dimoſtra non ſaperne altro, che 'l nome, furono una regola, e norma d'imporre a ciaſchedun peccato determinata penitenza. Furono queſti prima introdotti in Oriente dal celebre *Giovanni*, appellato il *Digiunatore* Patriarca Coſtantinopolitano, il quale viſſe nel VI. ſecolo, e ter-

De' Canoni penitenziali. Loro introduzione in Oriente nel VI. ſecolo, ed in Occidente nel VII. e loro abuſo corretto.

(1) Muratori nell'antichità di mezzo tempo *diſſert.* 68. *tom.* 5. *pag.* 742. *lett. B.*

Digitized by Google

e terminò di vivere nel 595., o 596. Coteſti canoni ſi rinvengono dal Greco tradotti nella favella latina preſſo al dottiſſimo *Giovanni Morino* (1).

4. E ſebbene anche prima di tal tempo doveaſi, ſecondo la gravezza del peccato, ſoddisfar la penitenza; ſtimò l'anzidetto *Giovanni* dare una norma, regola, o voglia dirſi *canone*, per deſignare la proporzionata pena a ciaſcheduno misfatto.

5. Ad eſempio di coſtui furono nel VII. ſecolo introdotti in Occidente, e primamente da *Teodoro*, uomo greco, Arciveſcovo Cantuarienſe nell'anno 680., ſiccome avviſa l'anzidetto eruditiſſimo *Morino* (2); e poi tratto tratto quaſi ogni Chieſa ſi fece i ſuoi proprj canoni penitenziali; i quali ſeguentemente furono con molte ſconcezze framiſchiati; ſin che fe meſtieri, con varj Concilj, molti abuſi correggere ed ammendare. Molti di queſti leggonſi preſſo allo ſteſſo *Morino*; altri nel *Martena* (3); altri molti nel *Muratori* (4); ed anche in altri Scrittori.

6. Tali pene impoſte cominciaron dipoi a commutarſi con limoſine, con offerte, e con donazioni, per mezzo delle quali ſi luſingavano anche i più perverſi di redimere, e cancellare qualunque empia ſcelleratezza. Io non intendo quì di eſaminare, quando mai ſurſero quelle formole *pro redemptione animæ*, e ſimili; potendo, chi abbia voglia di eſſerne a pieno iſtrutto, ravviſarlo dal gran *Ludovico Muratori* (5). Egli però è cer-

(1) *De diſciplina in adminiſtration. Sacramenti Pœnitentiæ pag.* 161., *e ſeguent.* della edizione di Venezia del 1702.
(2) Nel mentovato luogo *lib.* 10. *cap.* 17. *n.* 2.
(3) Martena *de antiquis Eccleſiæ ritibus*.
(4) Muratori nella ſteſſa diſſertazione 68.
(5) Nella diſſertazione 68. *de redemption. peccator.*

Digitized by Google

è certo, che la formola di redimere i peccati, è stata antichissima; perchè in *Daniele* leggesi -- *Peccata tua eleemosynis redime, & iniquitates tuas misericordiis pauperum* (1). Sebbene però il *Vatablo* traduca -- *peccata tua justitia redime*. Egli è vero ancora, che tali limosine facevansi a' poveri, ed a veramente bisognosi, e non miga già a coloro, i quali, essendo loro rimasto soltanto il nome della povertà, la quale nel primo loro istituto han professata, immense ricchezze, e vastissime tenute, e feudi, oggi, non so come, posseggono.

7. Esclamavano i zelanti, fulminavano i Concilj, perchè ben sapevano, che *Davide* diceva al Sommo Dio *holocaustis non delectaberis*; come per contrario -- *cor contritum, & humiliatum Deus non despicies*; ma i clamori, e gli anatemi andavano voti, perchè non dispiaceva il redimer l'anima dalla gravezza de' peccati, con allegerire il corpo dal peso della roba, spezialmente allorchè non v'era più tempo da goderne.

8. Introdotte dunque cotali commutazioni (se è permesso così appellarle), cessò il rigore de' canoni penitenziali; ond'è, che nell' XI. secolo quelle, e non più questi, erano in *osservanza*.

9. L'altro errore si è, che crede il mio dotto critico, che allora quando usavasi la formola *pro redemptione animæ*; ovvero *pro redemptione peccatorum*, e simili, non acquistavasi il Padronato; nè colui, che con tale formola una Chiesa, o Monistero edificava, o riedificava, ovvero arricchiva, volea divenirne Padrone. Questo egli è errore cotanto grave, che simile soltanto può proferire, chi del diritto del Padronato non ha tampoco i primi insegnamenti appreso.

Error grave dell' Avvnimo nell' asserire che colle donazioni, dove erasi aggiunta la formola pro redemptione animæ, *o* pro remedio peccatorum *non acquistavasi il Padronato, traendosi il contrario da' Diplomi stessi.*

10. E per non dilungarmi mai da' Normanni medesimi, egli

(1) *Daniel. cap. 4. vers. 24.*

Digitized by Google

egli si è avvisato da quei loro Diplomi, di cui pocanzi le formole ho Io rapportato; e di cui un novero quasi che infinito potrei quì trascriverne, che tutte le loro fondazioni di Chiese, e Monisteri, di cui ebbero il Padronato, il quale giustamente oggi dal nostro amabilissimo Sovrano si retiene; tutte si veggono, per lo più, fatte colla formola -- *pro redemptione peccatorum; pro redemptione animæ suæ, & suorum prædecessorum;* e simili. Sicchè, come il mio critico, cotanto versato nelle antichità di mezzo tempo, con una libertà legislatoria, spaccia cotale propozione, degna solo di scherno, e di derisione?

La formola pro redemptione animæ *rinvienſi anche nelle donazioni de' Sovrani a' Laici, o al comune di qualche Città, non già nelle sole donazioni pie.*

11. E se egli, allorchè si è abbattuto a tentoni a quel passo del *Muratori*, avesse avuta la cura d'un poco più oltre leggere; avrebbe ravvisato, ed appreso, che cotal formola era usuale divenuta anche nelle munificenze, le quali i Prencipi co' laici, e col Comune di alcune Terre, e di Città praticavano. Ecco quello, che scrive il chiarissimo *Muratori* -- *Nonne formula hæc locum habuit in unis donationibus piis? Attamen eam quoque interdum adhibitam ostendi, quum de secularibus personis remunerandis agebatur, idque in usu Regis ejusdem fuisse, quod ejusmodi etiam munera crederentur Deo grata, & præcipue si quando facinore aliquo Regiam gratiam antea quisquam amisisset, aut ipse Rex indebita mala subditis illata, novo munere sibi reparanda conferet* (1).

12. In compruova rapporta egli il valente uomo un Diploma di *Arrigo* IV. Re di Germania e d'Italia, e III. di tal nome Imperatore, dell' anno 1077., cioè dieci anni prima di quello del Conte *Goffredo*, in

(1) Muratori nella mentovata dissertazione 68. *tom.* 5. *pag.* 752. *let. A.*

Digitized by Google

in cui confermando quel Sovrano al Conte *Ragimbaldo* tutte le ſue Caſtelle, Terre, Ville, ed altro, che poſſedea, usò la formola -- *pro patris noſtri, noſtræque animæ remedio* (1).

13. Anzi *Arrigo* III. Re di Germania e d'Italia, e II. Imperatore ſuo padre, concedendo nel 1055. al Popolo, e Comune di Ferrara alcuni privilegj, ſi valſe della formola -- *pro remedio animæ noſtræ, & ob interventum conjugis noſtræ Imperatricis Agnetis, & propter interventum dilectiſſimi filii noſtri Henrici IIII. Regis* (2). Formola per altro accoſtumata in coſe ſimili ſin dall'anno 897., ſecondocchè con un Diploma del Re *Berengario* addita il *Muratori* ravviſarſi in una donazione di un picciolo orticello fatta ad *Ingelfredo* da Verona, ove leggeſi, *pro Dei amore, & remedio anime noſtre predictum ortellum . . . . . concedimus* (3).

14. Or dunque ſe tale formola praticavaſi nelle conceſſioni, privilegj, e donazioni, le quali, o a private perſone, o al Comune delle Terre ſteſſe facevanſi; come poi non volevaſi quella uſare da' Fondatori, ovvero da' Riſtoratori delle Chieſe, e Moniſteri, allorchè, arricchendogli, il Padronato ritenevanſi? Da' Diplomi del Conte *Ruggiero*, del Re *Ruggiero* ſuo figlio, e di altri Prencipi Normanni ſi è ravviſato, che nelle fondazioni delle Chieſe, e Moniſteri, la ſteſſa formola eſſi accoſtumavano. Ma io chieggo dal mio Anonimo, qual incompatibilità eravi mai, o qual antipatia, tra cotale formola, e'l Padronato, che non potevano inſieme queſti due

(1) Nell' anzidetta *pag.* 751. *lett. B.*
(2) Muratori ivi ſteſſo *pag.* 753. *lett. A.*
(3) Ivi medeſimo *pag.* 756. *lett. A.*

Digitized by Google

due accozzarsi? In verità non eran tra di loro cotanto opposti, e contraddicenti, come lo siamo il mio Anonimo, ed Io, che, per mia sventura, non possiamo mai di sentimento unirci, o per dir meglio, non può, nè sa egli affatto con ciò, che i savj Scrittori hanno insegnato, giammai adattarsi.

Oltre a' riferiti Diplomi Normanni, si adduce una donazione del Conte Arnoldo del 1068. per lo ristoramento d'una Abbadiuola, in cui si legge la formola pro remedio animæ, *e la riserba della* legale Avvocazia: *e se ne traggono notizie profittevoli al nostro bisogno.*

15. E comechè, oltre a' Diplomi de' Normanni, di cui n'è pieno *Rocco Pirro*, potrei Io quì farne un catalogo anche di altri Prencipi non Normanni; pure per amor di brevità son contento rapportarne un solo, il quale, tra gli altri, rinvienſi nella nuova collezione de' Diplomi Belgici fatta da *Gian-Francesco Foppens* stampata in Bruſſelles nel 1748. In esso leggesi, che il Conte *Arnoldo* nell'anno 1068. fondò, anzi ristaurò una Badiuola o Badiuzza, di cui riserbossi il Padronato, il quale spiegò sotto quel nome di *Avvocazia legale*, di cui ho altrove ragionato; e nella seguente guisa egli favella -- *Audiatis, & credatis firmissimum, quod patri meo & matri meæ, & omnibus antecessoribus meis primum, & post* ANIMÆ MEÆ, ET HEREDIBUS MEIS STATUI SINGULARE REMEDIUM. *In Villa Pirorum habebam paterno jure clericalem Abbatiolam in honore Santi Sulpitii fundatam, fideli quidem satis Antecessorum meorum devotione, sed pauperi quam oportebat reddituum proventione. Hanc ampliatam pro posse rebus subternotandis . . . . mihi & heredibus meis* RESERVATA LEGALI ADVOCATIONE, *& ad Matrem Ecclesiam Sancti Huberti subjectione perpetua remanente. In ipsa villa Pirorum do totum allodium &c.* [1].

16. Da questo Diploma dunque si ravvisa, primo, che la

(1) Auberto Mireo *tom.* 4. nuova collezione de' Diplomi Belgici *part.* 4. *cap.* 3. *pag.* 504.

Digitized by Google

la formola *pro redemptione animæ*, ovvero *pro remedio peccatorum*, e simili, usavansi nelle fondazioni, riedificazioni, e dotazioni, o sieno donazioni, le quali alle Chiese facevansi colla riserba del Padronato. Inoltre, che 'l Padronato, ed *Avvocazia legale* in quel secolo undecimo, era la stessa cosa, siccome ho Io innanzi divisato. Di più, che in tale fondazione, o riedificazione, ed accrescimento di rendita, non si usò la formola *doto*, ma quella di dare, *do*. E finalmente, che sebbene quella Badiuzza fosse stata di ragione del Conte *Arnoldo*, *paterno jure*, il che dinota esser già di suo Padronato; pur egli nell' accrescere il mantenimento, e rendita di quella, stimò nuovamente riserbarsi lo stesso Padronato, allorchè disse *mihi*, *& heredibus meis reservata legali Advocatione*. Il che valga di risposta a quella inettissima proposizione del mio Anonimo, che allora quando un Fondatore, o Riedificatore abbiasi riserbato il Padronato una volta, non possa poi *in jure* il Fondatore, in caso che la rendita della Chiesa padronata accresca, ed avanzi, nuovamente lo stesso Padronato riserbarsi.

17. Ed ecco, che da quanto sinora il mio amatissimo critico Anonimo mi ha costretto ragionare sulle obbiezioni, le quali gli han saputo grado di affastellare, tanto intorno alla Bolla di *Lione III.* dell' anno 815., quanto contro al Diploma del Conte *Goffredo*, ed alle cose in esso contenute; come da quello, che ho rammentato intorno alla disciplina della Chiesa di que' secoli; molto più si fa chiaro, e manifesto il Regio Padronato sul Monistero di S. Benedetto di Conversano, a dispetto di tutte le più acute investigazioni, e dell' immenso numero di carte, e Diplomi, i quali (ancorchè alla contesa non con-

Digitized by Google

venevoli) è piaciuto all'altrui raro talento traſcrivere, e rapportare.

§. XIII.

Si riſponde alle obbiezioni, le quali ſi fanno al Diploma del Re Tancredi dell'anno 1193.

1. IL mio Anonimo, nel riſpondere a quanto da me ſi addusſe in dimoſtrazione del Regio Padronato colle ſode ragioni tratte dal Diploma del Re *Tancredi* dell'anno 1193., non *ſogna* già, come dice egli di me, ma daddovero *frenetica*, e *delira*; perchè mi fa dire nella mia precedente ſcrittura quello, che i ſoli ſuoi *ſogni* vaneggiano di aver Io detto.

Si riſponde ad una menſogna dell'Anonimo, e ſi moſtra colla Bolla di Celeſtino III., riportata in contrario, la verità del Diploma di Tancredi.

2. *Delira* dunque il mio Anonimo, allorchè ſcrive, che avendo egli contrappoſto all'aſſertiva del Diploma di *Tancredi* una Bolla di *Celeſtino III.* rapportata dallo *Ughellio*, per dimoſtrare di non eſſer vero, che l'amminiſtrazione di quel Moniſtero eraſi dal Re *Tancredi* al Veſcovo Dulginenſe conceduta, ma sì bene dall'anzidetto *Celeſtino III.*, mi ſia coteſta ſua ſcoverta *riuſcita di poco guſto*; onde poi mi ſia Io *impegnato a far vedere, che niente debbaſi deferire, alla Bolla del ſuddetto Pontefice, ma ſoltanto all'aſſerto Diploma; ſenza badare, che impugnando* Io *la Bolla di Celeſtino*, vengo *non poco a diſcreditare il tanto decantato Archivio dello ſteſſo Moniſtero, in cui atteſta l'Ughellio, conſervarſi l'originale* (1).

3. Or chi v'ha, che, ſentendo di tal guiſa sfrontatamen-

(1) Anonimo *pag.* 47.

Digitized by Google

mente gracchiar coteſto Anonimo, non abbia giuſtamente a credere, che tal vada la novella, qual ei la ſigne? Io ſon perſuaſo, che neſſun vi ſia, che 'l contrario poſſa mai credere. Ed a ragione, oggi ſpezialmente, veggendolo magnificato qual *Reverendiſſimo*. Ma Io nel tempo, che deſterollo dal *delirare*, ſcovrirò ancora i ſuoi mendacj.

4. Prima, che data Io aveſſi fuori la mia precedente ſcrittura, tenneſi un congreſſo avanti al mai ſempre commendevole Sign. Marcheſe Avvocato Fiſcale Mauri, degno a ragione, e meritevole di eſſer collocato nelle più ragguardevoli cariche; ed ivi, valendomi Io del Diploma del Re *Tancredi*, per maggiormente dimoſtrare la ragione del Regio Padronato, diſſi, che leggendoſi in eſſo, che 'l *Veſcovo Dulgineſe* avea ricevuta l'amminiſtrazione del Moniſtero *auctoritate noſtra* (cioè di *Tancredi*) *& confirmatione Reverendi in Chriſto Patris noſtri Summi Pontificis*; non altrimenti avea egli quel Veſcovo potuta ricevere dal Re *Tancredi* l'amminiſtrazione, e Rettoria del Moniſtero, ſe non che come Padrone, e per virtù del Regio Padronato. A queſto mio ragionevole argomento, l'Anonimo (il quale non ſa favellare, ſe non che più con errori, che con parole), volendo, con una deciſione da *Reverendiſſimo*, dichiarar falſo il Diploma, diſſe, che veniva queſto ſmentito da una Bolla di *Celeſtino III.*, la quale antecedentemente all'anno 1193. dichiarava, che coteſto *Veſcovo Dulgineſe* era fuggito via dal Regno, dopo di aver dato il guaſto al Moniſtero; e quindi ſoggiunſe l'Anonimo, che ſe in tempo del Diploma del Re *Tancredi*, quel Veſcovo non v'era più; divisavaſi perciò eſſer quello falſo, e con impoſtura foggiato.

Digitized by Google

La Bolla di Celestino è posteriore al Diploma di Tancredi di due anni e due mesi; e non già anteriore come malamente giudica l'Anonimo.

5. A cotale obbiezione, Io, rispondendo, dissi e dimostrai, che la Bolla di *Celestino III.* era seguita due anni, e due mesi dopo del Diploma; onde addiveniva, che siccome nella Bolla facevasi menzione dello stesso, che rammemoravasi nel Diploma; questo veniva da quella maggiormente confermato; e scrissi, conchiudendo -- *Anzi rammentandosi nella Bolla predetta l'amministrazione data al Vescovo Dulginense; maggiormente il nostro Diploma vien confermato per vero ed indubitato* (1). Dunque quando mai ho Io cotale Bolla impugnata? Quando ho mostrato dispiacimento di cotesta Bolla? Ciò, che disgradevole mi è stato, egli è il sentir ciarlare dal mio Anonimo, non altrimenti, che coloro, che prima parlano, e poi pensano; e che infilzano mille e cento sconcezze, senza rifletter cosa mai essi si dicano. Sicchè a ragione ho Io detto, che il mio Anonimo *fogna*, *frenetica*, e *delira*; e *delirando*, non mai lascia d'impostturare.

6. E quello ch'è peggio, che non solo *delira* in tutto ciò, che sinora ho Io rammentato; ma v'ha altro di vantaggio; imperciocchè, nel mentre vuol rendersi storico, diplomatico, ed eccellente critico nel fissar l'epoche; non sa tampoco colle dita noverar gli anni; e così poi si lascia scappar da bocca tante favole, e carote, che non mai giunsero a cianciarne tante, stando al Mercato, le uova a vender, le vecchiarelle. E che sia così, veggasi se quel famoso *Calandrino* potea scipitezza dire simile a quella del mio Critico -- Storico-Diplomatico.

7. Le note Cronologiche del Diploma di *Tancredi* portano la data del mese di Maggio dell' anno 1193., e del

(1) Mia precedente scrittura *pag.* 79.

Digitized by Google

e del IV. anno del ſuo Regno. Io per compruovarne la verità, e per riſponder alla inetta obbiezione, che dall' Anonimo faceaſi (allorchè, *freneticando*, egli dicea, che la Bolla di *Celeſtino III.* era ſtata antecedente al Diploma di *Tancredi*), diviſai il tempo, in cui coteſto Principe fu proclamato, e coronato Re in Palermo; e traſcrivendo le parole dell' *Anonimo Caſſineſe*, e di *Riccardo da S. Germano* Scrittore contemporaneo, dimoſtrai, che nel meſe di Gennajo 1190. fu egli coronato, come ravviſaſi dalle parole da me traſcritte (1) dall' *Anonimo Caſſineſe*, le quali ſono le ſeguenti: 1190. *Tancredus Comes Licii . . . Panormum vocatus a Magnatibus Curiæ de aſſenſu & favore Curiæ Romanæ coronatur in Regem menſe Januarii*. Feci ancora menzione della *Cronica* del *Marcheſe* della *Giarratana*, ed altro ancora diſſi.

Volendo l'Anonimo additare un' altro contraſſegno di falſità nel Diploma di Tancredi, che ha la data del meſe di Maggio del 1193. del IV. anno del ſuo Regno, s' avvale del numero rotondo, contando da Gennajo del 1190, in cui fu coronato Re Tancredi, fino a Maggio del 1193. ſoli tre anni.

8. Di preſente, non oſtante, che Io aveſſi imboccate al mio critico tutte le anzidette coſe, e traſcritte gli aveſſi le parole dell' *Anonimo Caſſineſe*, e di *Riccardo da S. Germano*, e ſpezialmente quel *coronatur in Regem menſe Januarii anni* 1190.; egli, *ſognando*, dice, che ſia falſo il Diploma di *Tancredi*, perchè, portando queſto la data dell' anno IV. del ſuo Regno nel 1193.; ed eſſendo ſtato coronato nel 1190.; tre anni eran decorſi fino a Maggio 1193., e non quattro. E perciò gracchia, ſchiamazza, frenetica, e delira, che ſia coral Diploma falſo, perchè leggeſi in eſſo l'anno 4. del Regno di *Tancredi*.

9. Or veggaſi ſe Io dica vero, che ſon tanti, e tali i *delirj* del mio critico, che hanno tolto al poverino anche il ſenno da poter contar colle dita, qual anno

(1) Precedente mia ſcrittura *pag.* 73.

Digitized by Google

no debba numerarſi il 1193., cominciandoſi da Gennajo 1190.; ma giacchè egli è così, abbiſogna, che glie lo faccia Io. Il 1190. dunque ſi novera per lo primo anno del Regno di Tancredi; il 1191. per lo ſecondo; il 1192. per lo terzo; e nel meſe di Maggio del 1193. correva il IV. anno. Sicchè come vuole il mio critico, che correva allora l'anno terzo, onde poi ne tragge una falſità del Diploma del Re *Tancredi*? Ah come que' maledetti occhiali gli ſi attraverſano! Ma già mi avveggo, ch'egli ſteſſo preſentemente ſmaſcelli della riſa per errore cotanto materiale, ſino a farſi cader dal naſo gli occhiali; potendo perciò Io con maggior ragione dir di lui, ciò, che il *Berni* di altri diſſe:

Moſtrai la data, ond' ei ne riſe tanto,
Che 'l naſo fe due parti degli occhiali [1].

E da tutto ciò ſi ravviſa, che abbia egli molto più profittato nell' arte della critica, e nello ſtudio della cronologia; che non abbia fatto Io nell' arte di ampliare; ſiccome il mio triſtanzuolo Anonimo mi deſcrive [2].

Si ſcuopre, perchè il Diploma di Tancredi non ſia ſtato eſemplato dal Tranſunto originale, ma da un Protocollo dell' anno 1647., e ſi ſmentiſce l' Avverſario.

10. Taſta in oltre l' Anonimo una corda, la quale, per modeſtia, e per giuſti fini, ſtimai Io nella mia prima ſcrittura non toccare; ma ora la difeſa richiede la giuſta riſpoſta ad una impertinente propoſta. Non contento egli co' ſuoi calcoli cronologici dichiarar falſo il Diploma di *Tancredi*; lo vuol confermato per tale, perchè la copia alla Maeſtà del Re umiliata, e che ora nella Regal Camera ſi ritrova, non ſia ſtata eſemplata dal tranſunto originale; ma dal protocollo, ch' e' chiama regiſtro, di *Notar Franceſco Giuliani* dell' an-

(1) Berni *Rim.* 1. 125.
(2) Così mi dice il critico nella *pag.* 49.

Digitized by Google

anno 1647.; e quindi a declamar ſi rizza il mio critico, che ſia coteſta copia una cartola, una coſa da nulla; ed affaſtellando poi infinite ſcipitezze, e contraddizioni, conchiude -- *Si vede veramente quanto mai abbiano i noſtri Maeſtri profittato nell' arte di ampliare* (1).

11. Maeſtro mio dolciatiſſimo, Io credeva, che voi aveſte appreſo quanto mai abbia Io profittato nella modeſtia, la quale mi rattenne dallo ſvelare, e far noto colle ſtampe, come mai non ſi trovi oggi il tranſunto originale; onde poi ſi è proccurato ſupplire colla copia eſemplata dal protocollo di quel Notar *Giuliani*, ove la Provvidenza, conſapevole di ciò, che l' altrui malizia dovea praticare, diſpoſe fin da più d'un ſecolo innanzi, farne una copia di quell' original tranſunto regiſtrare. Ma già, che il mio Anonimo (a cui più di ogni altri l'intrico è noto) vuol con tutto il *Reverendiſſimo* di ciò favellare, uopo è, che io la ſtoria del ſucceſſo narri.

12. Allorchè la cauſa in Roma agitavaſi tra 'l Moniſtero, e 'l paſſato Veſcovo di Converſano, veniva colà quello difeſo, e con indefeſſo zelo aſſiſtito dal *P. D. Michele Tarſia*, allora ſemplice Padre Pio Operario, ora, per opra dello ſteſſo Moniſtero, degniſſimo, e meritevoliſſimo Veſcovo di Converſano. Il zelo, e l'iſtancabile fervore, ch' egli per la cauſa del Moniſtero uſava, ravviſeraſſi da alcune ſue proprie lettere, le quali in fine di coteſta ſcrittura ſi faranno pubbliche. Or egli, per difeſa della cauſa, ebbe nelle ſue mani tutt' i Diplomi, e tranſunti originali, i quali ſeco in Roma per lunga pezza tenne, tra' quali

(1) Anonimo nell' anzidetta *pag.* 49.

Digitized by Google

li vi fu ancora il transunto originale del suddetto Diploma del Re *Tancredi*.

13. Questo il mio Anonimo anche perversamente lo nega; ma Io addurrò l' attestazione di un testimonio maggiore d' ogni eccezione, con cui resterà egli convinto. Il lodevolissimo, e mai sempre ragguardevole Monsignor *Assemanni* nel primo de' quattro tomi finora dati alla luce degli Scrittori della Storia Italiana, impegnatissimo a sostenere la distruzion della Chiesa di Canosa seguita tra l'anno 872. ed 875., come altrove avvisai (1), ci viene a contestare, che tutt' i Diplomi attinenti al Monistero di S.Benedetto di Conversano furono a lui comunicati per mano del Reverendo *P. D.Michele Tarsia*; ecco quello, che il mentovato dottissimo Prelato scrive: *Non modo evincunt quæ sunt ab Ostiensi lib.1. cap.60. allata; Sed etiam authenticum Diploma, quod mihi ab Illustrissima, & Reverendissima Floralba Maurelli Abbatissa celeberrimi Cœnobii S. Benedicti Cupersanensis PER AMICISSIMUM D. MICHAELEM DE TARSIA EX CONGREGATIONE PIORUM OPERARIORUM una cum aliis compluribus Summorum Pontificum, Episcoporum, & Regum Diplomatibus ad idem Cœnobium pertinentibus, NUPER COMMUNICATUM EST* (2).

14. Questo primo tomo dell' opera di Monsignor *Assemanni* è stampato in Roma nell' anno 1751., tempo in cui il *P. D. Michele Tarsia* era della Congregazione de' Pii Operarj, ed assisteva alla causa del Monistero; ed egli fu colui, il quale fece a quel Prelato leggere, ed osservare molti Diplomi, e tra questi, molti spezialmente de' Re. Or quali erano cotesti Diplomi de'

(1) §. *III. num.4. pag.89.*
(2) Assemanni *Italica historia Scriptores tom. 1. cap. 18. num. 29.*

Digitized by Google

de' Re, se non uno quello del Re *Tancredi* ? Il Diploma del Conte *Goffredo*, non è Diploma di Re ; perchè costui non fu mai tale ; anzi mi contendono presentemente, che fusse stato Dinasta, ed un Signore, a cui sia stato annesso il sommo impero. Dunque in quei *Regum Diplomatibus*, vi fu quello di *Tancredi*, e di ciò non può dubitarsi.

15. Restituiti dopo tali Diplomi da Monsignor *Assemanni al P. D. Michele Tarsia*, e divenuto costui, per opera del Monistero, Vescovo di *Conversano* nel mentre, che tuttavia in Roma ritrovavasi difendendo il Monistero; all' istante mutò sentimento; e siccome da semplice *P. D. Michele Tarsia Pio Operario*, cotanto si affaccendava per la giustizia del Monistero, secondochè egli stesso a quelle Religiose persuadeva, e a difendersi costantemente le adizzava ; così poi Vescovo divenuto, subito mutò pensiero, e quella, che prima da Pio Operario era stimata giustizia del Monistero, e persecuzione cagionata dal Vescovo; fu reputata dopo giustizia del Vescovo *D. Michele Tarsia*, e disubbidienza di quelle ottime, ed esemplari Religiose. Ed è grazioso l' udirsi, che dal *P. D. Michele Tarsia Pio Operario* siasi reputato giusto a prò del Monistero, nel mentre egli in Roma il defendeva, quello stesso punto, che ora come Vescovo di Conversano per ingiusto sostiene; senza che nuova circostanza il primiero stato delle cose alterato avesse, o mutato; e che qual nuovo Proteo, ad ogni piacimento, costume egli cambj, e sembiante.

16. Divenuto dunque Vescovo il *P. D. Michele Tarsia* per innanzi *Pio Operario*, ed avendo ad un tratto, e *per infusionem* conosciuto, che la giustizia, la quale prima egli difendea contro al Vescovo suo predecessore, era per lui, Vescovo divenuto, reità del Monistero suo

Digitized by Google

gran benefacitore ; è addivenuto da ciò, che allora quando furono quei *Regum Diplomata* reſtituiti , non più tra eſſi l' original tranſunto del Re *Tancredi* ſi ſia rinvenuto. Il che ogn' uno , ed Io più d' ogni altri credo, che tra le ſventure del Moniſtero ſi foſſe anche accoppiata quella, di eſſerſi cotal Diploma ſmarrito, e non miga già , che induſtria , o deſtrezza di occultarlo vi ſia ſtata . Ed eccovi , Signor critico mio , la nojoſa ſtorietta , e diſpiacevole del come il tranſunto originale del Diploma del Re *Tancredi* ora non ſi ritrovi, la quale faccenda, per altro, anche a voi, più che a me , ella è nota, ancorchè d' ignorarla fingiate. E quindi ſe voi bramate , che Io vi produca coteſto original tranſunto, adopratevi pure , fate forza per rinvenirlo in quel ripoſtiglio, ove la ſua ſciagura, e molto più quella del Moniſtero, lo tien celato ; perchè allora poi, ed Io, e 'l Moniſtero , come abbiam fatto degli altri, così di coteſto facendo, lo produrremo.

17. Ma il mio Anonimo, il quale più del convenevole di queſto tranſunto ſi è affaccendato , tanto nell' eſame del terzo, e non già quarto anno, che corrreva da Gennajo 1190. a Maggio 1193. ; come del punto della copia eſemplata da quel Notar *Giuliani* nel ſecolo traſcorſo ; neſſuna pena ſi ha preſa poi nel riſpondere a quell' autografo ſtrumento in pergamena di già nella Regal Camera eſibito, da cui maggiormente il Regio Padronato ſi ravviſa più luminoſo , che non è ſtata finora ragion di Regio Padronato.

18. Col rammentato Diploma del *Re Tancredi* ſi confermarono tutt' i privilegj del Moniſtero ; e perchè cotal conferma fu fatta a ſuppliche del *Veſcovo Dulgineſe* , a cui allora trovavaſi il Moniſtero dallo ſteſ-

ſo

Digitized by Google

ſo *Re Tancredi* commendato ; perciò coteſto Principe nel ſuo Diploma diſſe : *Quod tu Nicolae venerabilis Dulginenſis Epiſcope fidelis noſter veniens in præſentia Majeſtatis noſtræ, ſupplicaſti attentius, ut de gratia confirmaremus Monaſterio S. Benedicti de Cuperſano ; CUJUS ADMINISTRATIO TIBI AUTHORITATE NOSTRA, & confirmatione Reverendi in Chriſto Patris noſtri Summi Pontificis CONCESSA, privilegia, inſtrumenta ipſius Monaſterii &c.*

19. Or l' amminiſtrazione del Moniſtero , la quale il *Re Tancredi* dice avere al Veſcovo Dulgineſe ſuo fedele conceduta *authoritate noſtra*, il ſuddetto autografo ſtrumento maggiormente dichiara, e con più diſtinzione , coſa mai dinotar voglia . Si legge dunque da quello , che un tal *Pariſio* della Città di Monopoli, avea innanzi ottenuta da *Lorenzo* Abate di S. Benedetto di Converſano una conceſſione di alcun terreno della Chieſa di *S. Niccola* di Porto Aſpro , *quæ ſubjacet juri prædicti S. Cœnobii ;* ma perchè poi di tal terreno facea meſtieri alla ſteſſa Chieſa , la qual era Grancia, Cella, ed Obbedienza dello ſteſſo Moniſtero ; quindi fu lo ſteſſo *Pariſio* dal Veſcovo *Dulgineſe* perſuaſo, e pregato a rilaſciarlo a favore della ſteſſa Chieſa ; come in fatti a tali preghiere quegli condiſceſe; e perciò a' 23. di Marzo dello ſteſſo anno 1193. , in cui ſeguì il Diploma , ne fu il ſuddetto Strumento diſteſo , da cui le ſeguenti parole ſi ravviſano: *partim ammonitione, partim rogatione non modica DOMINI NICOLAI REVERENDI DULGINENSIS EPISCOPI, ET NUNC DE MANDATO DOMINI NOSTRI MAGNIFICENTISSIMI REGIS RECTOR PRÆDICTI MONASTERII, ET CUSTOS. . . . in manibus prædicti Domini Epiſcopi ,*

In un iſtrumento autografo del 1193 il Veſcovo Dulgineſe, a cui Tancredi coll' antecedente diploma avea commendato il Moniſtero di S. Benedetto , vien chiamato cuſtos, & Rector ipſius Cœnobii de mandato Magnificentiſſimi Regis.

Digitized by Google

ET RECTORIS IPSIUS S. COENOBII dedi, tradidi, & remisi prædictam terram &c.

20. Ecco dunque, che in questo autografo, solenne, ed irrefragabile strumento de' 23. di Marzo del 1193., quel Vescovo Dulginese (di cui nel mese di Maggio dello stesso anno da *Tancredi* nel suo diploma si parla, come *Amministratore* del Monistero suddetto) vien appellato *Rettore*, e *Custode* dello stesso Monistero, eletto *de mandato magnificentissimi Domini nostri Regis*. Che l' esser Rettore delle Chiese, e Monisteri per ordine altrui, debba dinotare la vera ragione del Padronato, sodamente, e con i veri principj, i quali non possono esser cavillati da quegl' inettissimi sarcasmi del mio critico, ho Io nella mia precedente Scrittura dimostrato (1); e perciò mi astengo di altro dirne. Ond'è, che se altro monumento non vi fosse, che questo, come ve ne sono tanti altri, questo solo sarebbe più che valevole a fissare, e ad incontrastabilmente dimostrare il diritto del Regio Padronato, il quale, secondo la disciplina di quel secolo, tramanda nella Regal Persona del nostro Sovrano anche il diritto della collazione.

Si risponde all' obbiezione del dottissimo Avvocato, che parlò la causa nella Camera Reale, perchè vi sia qualche discordanza nelle date del diploma di Tancredi, e dello strumento autografo.

21. Non debbo quì passar con silenzio, e mancar di risposta ad una obbiezione fatta nella Regal Camera di S. Chiara dal dottissimo Avvocato, il quale la pretension del Vescovo difese; e 'l quale, siccome da me è stato sempre per valentissimo uomo reputato; così uopo è, che Io dica, ch' egli è altri di quell'Anonimo, il quale la Scrittura ha stampata; e perciò ragionevolmente da me, e da altri, dee esser contradistinto, e riputato.

22.

(1) Vedi la mia Scrittura precedente *pag.* 72. alla 83.

Digitized by Google

22. Disse dunque, che nelle rammentate due carte, cioè nel Diploma del *Re Tancredi*, e nello strumento autografo anzidetto, ravvisasi una manifesta contraddizione, la quale addita, che nessuna di esse sia vera; imperciocchè il Diploma di *Tancredi* si legge segnato coll' anno 1193., e col IV. del suo Regno, e primo di *Ruggiero* suo figlio; lo strumento per contrario, ancorchè sia segnato collo stesso anno 1193., e col IV. di *Tancredi*, si osserva nulladimeno notato coll' anno secondo di *Ruggiero* suo figlio; quandochè, o lo stesso anno secondo di *Ruggiero* dovea segnarsi ancora nel Diploma; ovvero col primo anno di costui dovea segnarsi anche lo strumento; giacchè ambedue coteste carte portano le note cronologiche dell' anno 1193., e del IV. anno di *Tancredi*. Tanto maggiormente, perchè lo strumento, il quale è notato col secondo anno di *Ruggiero*, è del mese di Aprile del 1193.; e per contrario il Diploma osservasi colla data del mese di Maggio; e quindi se in Aprile del 1193. correa l' anno secondo di *Ruggiero*, non potea nel mese di Maggio dello stesso anno esser l' anno primo del suo Regno; ovvero, se nel mese di Maggio del 1193. correa il primo anno di *Ruggiero*, non potea nell' antecedente mese di Aprile segnarsi quello strumento col secondo anno del medesimo Principe. E questa è la grande obbiezione, su di cui molto si declamò per dinotare la falsità di coteste due carte.

23. Se Monsignore si compiacesse disegnarci il luogo, ove trovasi smarrito quell' original transunto del Diploma del *Re Tancredi*, di guisa, che si potesse dall' autografo, e non già da una copia (che la Provvidenza fece rimaner sin dall' anno 1647. presso del registro, e pro-

Digitized by Google

e protocollo di quel Notajo *Franceſco Giuliano*) ſi poteſſe, ripeto, da quello leggere queſta nota cronologica; peravventura ſi oſſerverebbe in eſſo quello ſteſſo anno ſecondo di *Ruggiero*, il quale ſi vede ſegnato nell' autografo ſtrumento, di cui ho Io ragionato; ma dappoichè tra le altre diſavventure al Moniſtero addivenute con Monſignor Tarſia dopo della ſua promozione al Veſcovado, vi è ſtata anche quella di avergli coſtui ſmarrito l'anzidetto original Diploma; perciò non è maraviglia, ſe in una copia leggaſi così guaſta, e con error ſegnata quella nota, per abbaglio di colui, che nel 1647. la traſcriſſe nel mentovato protocollo.

Nello ſtrumento, che è originale tutte le note cronologiche corriſpondono tra loro; ma nella copia del diploma di Tancredi ſmarrito può eſſervi accaduto errore.

24. Se coteſto abbaglio ſi leggeſſe nello ſtrumento autografo; e ſe le note cronologiche all' anno 1193. non corriſpondeſſero in queſto autografo documento; allora per avventura potrebbe il degniſſimo Avvocato di Monſignore aver qualche fondamento da dubitare della legalità, e verità di coteſta carta; ma perchè tutte le note cronologiche di queſto autografo ſtrumento, e ſpezialmente quella del ſecondo anno di *Ruggiero*, corriſpondono alla ſua data del 1193.; perciò non ha egli oggi ragione di declamare, ed accanirſi contro coteſta eſagerata falſità.

25. Che tutte le note cronologiche, e tra eſſe quella del ſecondo anno di *Ruggiero*, corriſpondano all' anno 1193., eccolo. Nel meſe di Aprile di queſto anno giuſtamente ſi ſegna il IV. anno del Regno di *Tancredi*; poichè, ſiccome ho diviſato con *Riccardo da S. Germano* ſtorico contemporaneo e ſincero, e coll' *Anonimo Caſſineſe*, egli fu proclamato Re nel meſe di Gennajo dell'anno 1190.; dunque in Aprile del 1193. correa il IV. anno del ſuo Regno.

26.

Digitized by Google

26. Pensò poi nel 1191. *Tancredi* di dar moglie a *Ruggiero* ſuo primogenito, e coronarlo ancora. Ma ſebbene *Riccardo* da *S. Germano* non ci additi il proprio meſe di queſto anno, in cui tutto ciò ſeguì, egli però è da creder ſicuramente, che fuſſe addivenuto dopo del meſe di Aprile; imperciocchè in queſto anno 1191. *Tancredi* ritornò da Sicilia in Puglia; tenne in Termoli una ſolenne corte; dipoi andò in Abruzzo, aſsediò il Conte *Rainaldo*, e lo coſtrinſe a giurargli fedeltà. Indi ſi portò in Brindeſi, ove cominciò a trattare il matrimonio per *Ruggiero* con *Urania* figlia d' *Iſacco* Imperatore di Coſtantinopoli; e dopo le nozze, in Brindeſi ſteſſo, lo coronò. Or per tante coſe eſeguire, per neceſſità più meſi ne decorſero in queſto anno 1191.; e perciò la coronazione dovette ſeguire negli ultimi meſi di queſto anno. Ecco come ſcrive *Riccardo da S. Germano*, favellando del 1191.

27. *Rex dictus Tancredus de Sicilia in Apuliam veniens, ſolemni Curia apud Thermulas habita, in Aprutium vadit, Comitem Raynaldum obſidet, eumque ad ſuam redire fidelitatem coegit, & exinde Brunduſium ſe conferens, de altero filiorum ſuorum, Rogerio ſcilicet, cum Iſachio Conſtantinopolitano Imperatore de Urania filia ſua contraxit, & nuptiis apud Brunduſium magnifice celebratis, ibique dicto filio ſuo coronato in Regem, Rex dictus cum triumpho, & gloria in Siciliam remeavit* (1).

28. Dunque eſſendo ſtato coronato *Ruggiero* verſo la fine dell' anno 1191., dovea in Aprile del 1193. correr il ſecondo anno del ſuo Regno, il quale ſi addita nel noſtro autografo ſtrumento.

29. Di vantaggio, vien ſegnato queſto colla Indizione XI.

(1) Riccardo da S. Germano nell' anno 1191.

Digitized by Google

XI., e se vorrà il valentissimo suddetto Avvocato riscontrar quest' altra nota, rinvenirà, che in Aprile del 1193. l'Indizione XI. correa; e qualora voglia ogni fastidio alleggerirsi, potrà dalla Tavola Cronologica de' PP. della Congregazione di S. Mauro ravvisarlo (1).

30. Sicchè se cotesto autografo documento è legalissimo, non è da tener conto poi, che nella rammentata copia del Diploma di *Tancredi*, per errore del copista vi sia seguito lo sbaglio del primo anno in vece del secondo di *Ruggiero*. Tanto maggiormente, che tutte l'altre note cronologiche, ed anche l'Indizione XI. in quella esattamente veggonsi notate.

Si pruova coll'autorità del Muratori, e coll'esempio, che i diplomi originali non debbano dichiararsi supposti, se qualche volta in essi le note cronologiche non corrispondano esattamente tra loro.

31. Nè questo leggierissimo sbaglio dee somministrare cotanta ragione al dottissimo Avversario, la quale lo costituisca nello stato da decider sicuramente, e senza veruna esitazione, com' egli fece, della sorte di quella copia; mentre, non solo negli apocrifi, ma negli autografi stessi, alcun errore nelle note cronologiche agevolmente è scorso, il quale non ha fatta quella impressione nell'animo degl'intendenti della Diplomatica, che ha cagionata in quello dell'Avversario, peritissimo per altro di questa scienza. Io, per non esser troppo nojoso, gli rammento soltanto quello, che avvertisce il gran *Ludovico Muratori* di un Diploma del Re *Berengario*. Portava questo l'anno della Incarnazione del Signore DCCCC., ma le altre note cronologiche non corrispondevano, perchè era segnato coll'anno terzo del suo Regno, e colla Indizione ottava, le quali note ricadevano, non già nell'anno 900., ma nell'

(1) *Art de verifier les Dates des Faits historiques, des Chartes &c. pag. 48. ann. 1193.*

Digitized by Google

nell' 890.; tutte le anzidette note erano ſegnate co' numeri Romani. Or coteſto errore e divario, non già di uno, ma di dieci anni in un Diploma autografo, ed archetipo, avrebbe ſubito indotto l' avvedutiſſimo mio Maeſtro a dichiararlo falſiſſimo; ma l' anzidetto gran lume delle ſcienze, tale non lo reputò; ed avvertì: *Sed quid minuta hæc refero? Ut minus periti in re Diplomatica ex novo hoc exemplo intelligant, in autographis ipſis, minimeque apocryphis Diplomatibus, occurrere interdum Notariorum ſphalmata, ad quorum aſpectum non continuo impoſturæ crimen eſt injiciendum. Nempe Cancellario, uti ejus Amanuenſi, excidit in hac Archetypa pergamena, numeralis nota X. ante poſtremam C. uti & alibi factum* (1).

32. Il male, e l' error noſtro nel giudicare delle antiche Carte, addiviene dal voler reputare i Cancellieri, i Notaj, e gli Ufiziali di quei tempi, per uomini incapaci da poter errare, ed incorrer in alcuno sbaglio; quandochè eran eſſi niente diſſimili da coloro, i quali a noſtri dì veggiamo; le carte ſcritte da' quali, ſe in avvenire ſaranno ſottomeſſe a quella ſevera cenſura, la quale oggi alcuni vogliono uſare in tutte le note cronologiche, nell' eſattiſſimo ſtile, nelle formole, nelle loro eſpreſſioni, ed in altre coſe, le quali da eſſe leggonſi, ſi reputeranno tutte falſe, ed incredibili. E perciò non deeſi nella Diplomatica uſare un rigore da ſignificare, e cenſurare tutt' i nei, e le freddure, per farſi credere in coteſta ſcienza Maeſtro, e molto ſapiente e addottrinato.

33. Ed a propoſito degli errori, i quali ſogliono nelle

(1) Muratori nell' antichità de' mezzi tempi *Diſſert. 6. pag.* 280. *tom.* 1. *letter. D.*

Digitized by Google

copie de' Diplomi ſovente accadere, a me ſembra proprio quì traſcrivere ciò, che l'anzidetto chiariſſimo Scrittore (nel conoſcimento della Diplomatica molto ſavio, ed inteſo) avvertì, nel ragionare di una copia di Diploma di *Federico II.*. Scriſſe egli dunque così: *Rammenterò io adunque a i lettori, che quì ſi tratta di copie mal fatte d' un Diploma ſincero, e non finto; ed eſſere legge fra gli eruditi, che molti errori di nomi, e molti difetti di note cronologiche, ed altre ommiſſioni, che s'incontrano negli antichi documenti, poſſono facilmente ſervir a provare ſuppoſti gli originali; ma non già qualora ſi parla di ſole copie; imperciocchè ſi debbono allora, per quanto permette il giudizio, perdonare all' ignoranza, e negligenza de' copiſti ſimili sbagli, e ſi hanno eſſi a correggere; purchè, oltre a tali difetti, ed errori, non faccia battaglia con quei documenti la certezza della Storia, la ſoverchia ſtranezza delle formole, ed altri indizj di ſuppoſizione, e di falſità* (1). E ciò baſti per riſpoſta all'anzidetta, ed altre ſimili critiche.

§. XIV.

Si riſponde alla obbiezione, la quale ſi fa al Regio Padronato col Privilegio, ovvero Protettoria di Federico II. del 1222.

1. IL mio Anonimo s'innoltra a dire, che dal Moniſtero ſi è preſentato un Diploma dell'Imperator *Federico II.* dell'anno 1222., da cui ſi ravviſa, che coteſto

(1) Muratori nelle Quiſtioni Comacchieſe, e propriamente nella *piena eſpoſizione de i Diritti Imperiali, ed Eſtenſi, cap. 22. pag.* 218. del tomo 7. degli Opuſcoli ſtampati in Napoli nel 1760.

Digitized by Google

teſto Auguſto ricevette ſotto la ſua protezione il Moniſtero di *S. Benedetto*, e 'l ſuo Abate *Niccola*. E dicendo l'Anonimo, che tal Diploma nulla conduca a rilevare il Regio Padronato, con inſulſa deriſione, ſcrive: *Ecco il gran documento, ecco la gran pruova del Padronato*! Dopo di ciò, deciſivamente profiegue a dire, che ſe *Federico II. abbenchè molto ſavio, dotato fuſs' egli ſtato di quel gran talento, di cui facendo uſo oggi i noſtri degni contradittori* (Io ſolo ſono ſtato, e ſono il contraddittore dell'Anonimo), *rieſcono sì bene nell' interpretazione degli antichi documenti, e della ſteſſa diſciplina, e polizia antica de' Padronati, non avrebbe certamente parlato con quel linguaggio, e con termini di protezione, que' che vanno ad opporſi all' eſiſtenza ſteſſa del Padronato* (1).

Graviſſimo errore dell' Anonimo, che crede trarre dal diploma di Federico II., che la Protezione ſi opponga al Padronato, e pregiudichi la Regalia.

2. Si oſſervi di grazia quanto ſia grande la ſcipita bravura di coteſto mio critico, e quanto intollerabile la ſtravolta ſua freneſia nel crederſi valevole a dar giudizio di tutte le coſe; e con i ſuoi inetti, e languidi ſarcaſmi, ſchernendomi, vuol dar a divedere, che tutto intenda, nel mentre, che *nihil intelligit*. Favella egli di Protezione, di Padronato, di Regalìa; e non ſolo, *delirando*, dice, che la *Protezione ſi opponga alla eſiſtenza del Padronato*; ma di vantaggio, che quella arrechi *pregiudizio alla Regalìa*. Or vedete chi ragionar vuol di Regalìa, di Padronato, e di Protezione! Dunque, perchè lo ſteſſo Imperator *Federico* II. ricevuta avea ſotto la ſua protezione la Chieſa di Bagnara, fondata, ed arricchita dal Conte *Ruggiero*; perciò con tale carta protettoria (come ſuol anche appellarſi) ſi era egli oppoſto *alla eſiſtenza* di quel Regio Padronato; e pregiudicata avea la

(1) Anonimo *pagin.* 51. *e* 52.

la ſua *Regalìa*? Dunque (ſecondo il gran talento, di cui fa uſo oggi il mio critico, del quale, e non già di me ſi dee dire, che *rieſce sì bene nella interpretazione della diſciplina, e polizia de' Padronati*) deciſe male la Regal Camera di S. Chiara, allorchè dichiarò quella Chieſa di Regio Padronato? Che dite Signor critico, non è maraviglioſo il voſtro *gran talento*, e mirabile la voſtra perizia *nella interpretazione degli antichi documenti, e della diſciplina, e polizia antica de' Padronati*?

3. E ſe la Protezione, ſecondo il voſtro *gran talento, di ſommo danno, e pregiudizio della Regalìa è riputata*; ne ſurge quindi, che tutt' i Prencipi, i quali han ricevuti ſotto la loro protezione gli ſteſſi loro Vaſſalli, non già ſolo le Chieſe, e i Moniſteri; *ſommo danno, e pregiudizio* hanno apportato alla loro *Regalìa*; perchè, dovendo il Principe per virtù della ſua *Regalìa*, o ſia ſommo Impero, e dominio eminente, o diritto della Maeſtà, protegger e difendere i ſuoi Vaſſalli; allorchè poi li riceve ſotto la ſua protezione con una carta protettoria; *pregiudizio*, anzi *ſommo danno* arreca alla ſua *Regalìa*; giacchè *ſommo danno*, e *pregiudizio* avrebbe l' Imperator *Federico II.* apportato al ſuo Padronato, con ricever ſotto la ſua protezione il Moniſtero.

Si parla coll' Anonimo dell' origine della Protezione: e del divieto d'Onorio, e Teodoſio dell' anno 408. di poterſi affiggere le inſegne del Principe ne' privati poderi.

4. Ma affinchè voi da ſenno vi ricrediate, che co' voſtri inetti epifonemi, ed enfatiche concluſioni, ſempre parlate di quello, che non intendete, aſcoltate in ſuccinto ciò, che la *Protezione* vuol dinotare. Io vi ſcongiuro Signor critico a rammentarvi di quanto in queſta ſcrittura (1) vi ha fatto apprendere quell' *Ughellio*, il quale voi trattaſte da *delirante*, laddove vi ragionò de' *titoli*, ed *iſcrizioni*, le quali ne' pubblici edifizj apponevanſi. Or aven-

(1) Vedi la pagina 60. §. 2. di queſta ſcrittura.

Digitized by Google

avendo tutto ciò presente, saper dovete ancora, che eraſi dopo introdotto di affiggere, e scolpire ne' privati fondi e possessioni le armi ed insegne del Principe. Il far questo fu da *Onorio, e Teodosio* nell' anno 408. con loro legge vietato; perchè quelle soltanto convenivansi a' Palagi Reali, ed a' fondi patrimoniali dello stesso Sovrano; e quindi fu prescritto: *Regiæ Majestatis est, ut nostræ tantummodo domus, & patrimonia, titulorum inscriptione legantur. Omnes igitur intelligant publico juri esse deputandum id, cui nomen dominicum præscribitur* (1).

5. Cotal divieto fu stabilito, perchè le insegne regali davano una certa sicurezza a que' luoghi, ove erano affisse; il che facendosi senza permissione, e licenza del Principe, sconvenevole cosa riputavasi, e di punizione degna. Quindi semprecchè cotali insegne, o il nome del Principe in alcun fondo, o palagio, ravvisavasi, cosa allo stesso Principe attinente si reputava; onde il dotto *Giovanni Brunneman*, la suddetta legge comentando, scrive: *Lex prima agit de iis, qui prædiis suis, in fraudem aliorum insignia Principis, quasi ejus essent, præfigunt; pœna est publicatio prædii, quia ex insignibus præsumitur dominium, & cum possessor ipse suo prædio imponat insignia Principis, vel Fisci, præsumitur id prædium recognoscere a Fisco, & Fisci nomine possidere* (2).

6. In processo di tempo incominciarono i Prencipi a spedire alcune carte, colle quali dichiaravano di esser sotto la loro protezione quelle robe, sopra di cui alcuno diritto essi avevano, acciò poi ognuno di rispettar-

Le carte di Protezione appellate anche Salvaguardie *derivarono dalla legge d' Onorio, e Teodosio.*

(1) *L. 1. Cod. ut nemo privatus titulos prædiis suis, vel alienis imponat, vel vela regia suspendat.*

(2) Brunneman nella divisata legge.

Digitized by Google

tarle aveſſe proccurato ; e coteſte carte vengono ancora *Salvaguardie* appellate , e dalla ſuddetta legge la origine eſſe traggono , ſecondochè , il dottiſſimo *Renato Coppino* ſaggiamente avviſa (1).

Si dimoſtra, che la Protezione, (la quale dinota un dritto di ſuperiorità) chiamata anche jus Patronale, *concedevaſi da' Principi ai Sudditi. I nomi* Protettore, Padrone, ed Avvocato *ſignificano l' iſteſſo.*

7. Or queſte protezioni davanſi , ſiccome ſovente anche ora ſi danno, a i ſudditi , ed anche a coloro, che ſudditi non ſono ; così , ſiccome i non ſudditi non ſono ſotto la giuriſdizione di quel Principe, il quale la ſua protezione concede , ma ſotto la ſua difenſione (2) ; così i ſudditi alla giuriſdizione , e protezione del Principe ſono ſottopoſti ; onde ſcrive *Teodoro Reinkingk* : *Ideoque ſi quis tanquam Dominus & Superior intra proprios territorii ſui fines alicui protectionem , & clientelam promittat , & præſtat adverſus quemcunque, uſu & moribus ad SUPERIORITATIS JUS REFERTUR* (3).

8. Anzi è di tal guiſa la Protezione anneſſa al Principato, ed alla Regalìa, che non può quella ſepararſi da queſta, ſenza diſtruggere , ad annientare lo ſteſſo Principato , e 'l maggior diritto della Maeſtà Regia ; ecco come ſcrive anche un *Salgado* -- *Itaut Protectio , & regimen , unum & idem judicetur indiſſolubile , quod a Rege tolli non poteſt , nec a regimine ſeparari , niſi Regnum tollatur , cum Protectio , & Defenſio Subditorum ſimul cum Regno orta eſt ; imo protectio objectum eſt , & cauſa finalis Regni . Regnum enim propter Protectionem vi oppreſſorum , non Protectio propter Regnum , aut Regem, datum eſt a Deo Supremis Principibus temporalibus* (4).

9. E coteſta *protezione* non altrimenti da' ſavj vien appellata , ſe non che *jus patronale* ; e perciò il celebre *Andrea*

(1) *Coppino de demanio Francie lib. 2. tit. 8. num. 11.*
(2) Teodoro Reinkingk *de regimine ſeculari, & eccleſiaſtico lib. 1, Claſſe 5. cap. 4. num. 48.*
(3) Reinkingk ivi ſteſſo *num. 56.*
(4) Salgado *de Reg. Protect. p. 1. cap. 2. n. 29.* e ſeguenti.

Digitized by Google

drea Knichen avvisa: *JUS PATRONALE, SEU PROTECTIONIS, nihil aliud est, nisi defensio quædam, quam potentior præstat inferiori contra vim invasionis, & quamcumque violentiam de jure & de facto* (1). E quindi l'eruditissimo *Varimondo da Eremberg*, o sia *Eberarto da Weihe*, vuole, che il *Protettore*, *Padrone*, ed *Avvocato*, lo stesso sieno; e l'un dell'altro scambievolmente possa dirsi: *Hi Protectores alias vocantur Patroni, Advocati, quod scilicet defensionem Clientum, Civitatum, vel Ecclesiarum suscipiunt; ideoque dicuntur Germanis Voigte* (2). Nè altrimenti, per mio avviso, è la protezione, la quale i Monarchi delle Spagne hanno delle Chiese, e delle Persone degli Indiani, di cui è da leggere l'eruditissimo *Giovanni Solorzano* (3).

10. Anzi l'incomparabile *Ludovico Muratori* sostenne chiaramente, che la Protezione ne' secoli trascorsi si dava dagl' Imperatori alle Chiese per lo proprio diritto di Padronato, che sopra di quelle rappresentavano; ecco come egli rispose nella celebre causa di Comacchio -- *Dicono (i Difensori Romani), che il* Mundeburdio, *o sia* Protezione, *non portava alcun diritto di sovranità in chi lo donava. Si risponde, che i* Mundeburdj *degl' Imperatori, e de i Re si davano per diritto di Sovranità, e di* Padronanza *a i Popoli, o alle* Chiese *dell'Imperio, o Regno loro; nè il Du-Cange scrive il contrario. Oltrediche infiniti sono gli esempj de i Diplomi, ove gli Augusti accordano la Protezione a i sudditi loro* (4).

La Protezione, o Mundeburdio, *che davasi dagl' Imperadori alle Chiese, dinotava il loro dritto di Padronato.*

11.

(1) Andrea Knichen *de Saxonico non provocando jure cap.* 5. *num.* 552.
(2) Eberarto da Weihe *de foederibus part.* 1. *cap.* 4. *pagin.* 288. della edizione di *Francfort.* 1641.
(3) Solorzano *de Indiar. Gubernatione tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 24. *num.* 13., e seguenti.
(4) Muratori nella piena esposizione de' diritti Imperiali, ed Estensi sopra di Comacchio §. 21. *tom.* 7. *pagin.* 203. della raccolta degli Opuscoli dell' edizione di Napoli.

Digitized by Google

11. E quindi il dotto *Gian-Goglielmo Gebelio* ſcrive: *Interim negari nequit, Mundeburdium ſæpe etiam in veteris ævi monumentis eam ſignificare* Tutelam, *qua Princeps ſubditos ſuos complectitur; præſertim hunc ſignificatum non raro in Imperatoriis habere diplomatibus, rei diplomaticæ, & hiſtoriarum peritis non ignotum erit* (3).

12. Sicchè la *protezione* dinota un diritto di ſuperiorità, ed anzi un diritto Padronale; e tanto è dir *Protettore*, quanto *Padrone*, *Avvocato*, e *Difenſore*; e perciò avendo l'Imperator *Federico II.* nel 1222. conceduta la ſua protezione al Moniſtero di S. Benedetto di Converſano, non ſolo, che non ſi oppoſe *all' eſiſtenza del Padronato, nè ſommo danno, e pregiudizio arrecò alla ſua Regalia*, come, *delirando*, ciancia il mio ſapientiſſimo critico; ma anzi maggiormente la *eſiſtenza* del Padronato confermò, e la ſua Regalìa ſopra quel Moniſtero ſe riſplendere ed eſtolſe (che che altri co' ſuoi diplomi, e carte ne dica, e ne arrogi); ſiccome non pregiudicò lo ſteſſo Imperator *Federico II.* colla ſua protezione la Regalìa, e 'l Padronato della Chieſa di Bagnara.

13. E quindi ſi ravviſa quanto dal diritto ſentiero il mio critico travìa, allorchè ſi forma un capriccioſo ſiſtema, e con franchezza incomparabile ſi avanza a profferire cotanta erronea propoſizione, quanto è quella, di non poterſi unire la *Protezione, e il Padronato*; ed eſſer anzi quella oppoſta, e deſtruttiva della *eſiſtenza* di queſto.

14. Il mio dottiſſimo critico ha ſtimato affannarſi ſopra di coteſta Protezione dell'anno 1222. dell' Imperator

3) Gebelio nelle note a Cortingio *de finibus Imperii Germanici cap.* 23. *num.* 22. *tom.* 1. delle ſue opere *pag.* 355. *colonna prima.*

Digitized by Google

Federico II., ſenza darſi molta pena di riſpondere a monumenti, da cui in tempo del Re *Goglielmo I.*, *Euſtaſio* Abate di coteſto Moniſtero s' intitolò *Euſtaſius Dei, & Regia gratia Monaſterii S. Benedicti Civitatis Cuperſani Abbas*; e nel 1236., e nel 1245. *Niccola* allora Abate, cioè quegli ſteſſo, della protezione di cui ha ciarlato il mio critico, nelle ſcritture ſi aſcrivea il titolo di *Abate Imperiale*: *Ego Nicolaus Imperialis Abbas Monaſterii S. Benedicti de Cuperſano*; e tutto ciò non per altro, ſe non perchè il primo avea ricevuta la Badia dal Re *Goglielmo*; l' altro da *Federico II.* Imperator conſeguita l' avea; ſiccome Io chiaramente, e con evidenza nella mia prima Scrittura ho diviſato (1). E perchè Io, per dimoſtrare cotanta coſtantiſſima verità, mi valſi dell' eſempio del Moniſtero di Montecaſino, il quale non per altra ragione viene appellato *Camera Imperiale*, ſe non perchè era egli, e dovrebbe eſſerlo di diritto di Regio Padronato, ſiccome ricavaſi da *Pietro Diacono*, nell' anzidetta mia ſcrittura traſcritto, e da quanto ho in queſta accennato (2); è ſtata coteſta mia aſſerzione quaſi preſa a ſcherno, e poſta in deriſione. Ma acciò vegga il mio Anonimo, e ſeco lui ogni altri, che non così di leggieri ſon da deridere le mie propoſizioni, le quali ſul punto del Regio Padronato Io profferiſco, ſtimo addurgli un eſempio, da cui chiaramente ricavaſi, che 'l dirſi l'Abate, *Imperiale*, altro non voglia dinotare, che eſſer il Moniſtero di Padronato Imperiale, o Regio.

L' Anonimo ha ſfuggito di riſpondere a due documenti, in uno de' quali l' Abate del Moniſtero di Converſano ſi dice Dei, & Regia *gratia Abbas*; *e nell' altro* Imperialis Abbas, *le quali eſpreſſioni moſtrano il Padronato.*

15. Io ad altro uopo ho ragionato del Moniſtero Benedettino Lauriſamenſe, il quale *Carlo Magno*, *in die* con-

(1) *Pagin.* 84., e ſeguenti.
(2) §. 9. *pag.* 169. *num.* 36. e ſeguenti.

Digitized by Google

In una Cronaca si legge Gundelando chiamato Imperialis Abbas *del Monistero Laurisamense, che era stato a dovizia dotato da Carlo Magno.*

consecrationis largissime dotavit (1). Ora il *Cronista* parlando dell' Abate *Gundelando*, il quale in tempo di sua morte chiese il permesso a *Carlo Magno* di disporre a pro de' poveri di alcuna cosa, scrive così: *Qui* (*Carolus*) *indulsit ei tertiam partem rerum dumtaxat mobilium, in pauperum, pro arbitrio suo, distributionem. Instruuntur hoc exemplo nostri temporis Ecclesiarum Prælati, qui rebus earum, & possessionibus sibi creditis insolenter abutuntur; cum* PATER ISTE, IMPERIALIS ABBAS, *regni Princeps, dives & præpotens, magnæ famæ, clari generis, nihil præsumpserit absque* REGIS, *vel consilio, vel præcepto, etiam in ipso mortis articulo, de rebus Monasterii disponere* (2).

16. Or cotesto *Gundelando*, non altrimenti vien appellato *Abate Imperiale*, se non, perchè egli era Abate del Monistero Laurisamense, che *Carlo Magno in die consecrationis largissime dotavit*. Dunque allorchè l'Abate s'intitolava *Imperiale*, o Regio, era questo una evidente caratteristica di esser il Monistero Imperiale, o Regio, ch' è lo stesso, ch' esser di Padronato Regio.

Ruggiero chiamò Camera Propria, Eleemosyna mea *il Monistero di Casaura fondato da Ludovico II.*

17. Ed in conferma, che il dirsi *Camera Imperiale*, o *Regia* alcun Monistero, dinoti esser egli di Regio Padronato, si rifletta all' espressione, che usò il Re *Ruggiero*, parlando del Monistero di Casaura. Ho accennato, che cotesto Monistero fu fondato dall' Imperator *Ludovico II.* figlio di *Lotario*. Or *Ruggiero*, riprendendo il Conte *Boemondo* di molte estorsioni commesse contro di cotesto Monistero, lo chiama

(1) Crónica Laurisamense presso al Freero *pag.* 100.
(2) Cronica Laurisamense presso al Freero *tom.* 1. *Scriptor. ser. Germanic. pag.* 100.

Digitized by Google

ma *elemosina sua*, e *camera propria*. Eccone le sue parole -- *Eleemosynam meam*, *CAMERAM PROPRIAM*, *requiem mei capitis perturbare, inquietare ausus fuisti* (1). Sicchè dunque non per altro il Re *Ruggiero* dinominò *camera propria* quel Monistero, se non perchè, essendo stato fondato da un Principe suo predecessore, ragionevolmente si diceva, *camera propria*, perchè vi avea egli il Padronato. Molti altri esempj potrei Io recare; ma per ora me ne astengo.

18. Ha poi stimato il mio critico passar con silenzio, che lo stesso *Federico II.* in quella carta di protettoria conceduta al Monistero nel 1222. espressamente impone: *Sed prædictus Abbas, & Conventus, & Successores eorum gaudeant libertate, qua tempore Guglielmi primi, & aliorum Regum prædecessorum nostrorum recolendæ memoriæ gaudere prædictum Monasterium consuevit*. Or qual era la libertà, che cotesto Monistero godea ne' tempi di *Goglielmo*, e di *Tancredi* Predecessori Prencipi di *Federico*? non altra, se non quella, che l' Abate era eletto *Dei, & Regia gratia*: e che quel Vescovo di Dulcigno fu *auctoritate magnificentissimi Regis nostri Tancredi Monasterii S. Benedicti Rector & custos*. Sicchè sempre più si va a scorgere, che quanto maggiori sono le obbiezioni; tanto più il Regio Padronato va a manifestarsi, e ad indubitatamente ravvisarsi.

Si spiegano quelle parole del diploma di Federico II tralasciate dall' Anonimo: Abbas & Conventus,& successores gaudeant libertate, qua tempore Guliel-mi primi, & aliorum Regum.

N n 2 §. XV.

(1) Cronica Casaurienſe anno 1140. presso al Murator. *Rer. Italicar. tom. 2. part. 2.*

Digitized by Google

§. XV.

Si ragiona del Concordato seguito tra 'l Sommo Pontefice Adriano IV., e Goglielmo I. Re di Napoli; e della Investitura del Regno data da Clemente IV. al serenissimo Carlo I. d'Angiò.

1. SI ricorre da'Difenditori di Monsignor Vescovo al *Concordato* seguito tra 'l Sommo Pontefice *Adriano IV.*, ed alla Investitura del Regno dal Sommo Pontefice *Clemente IV.* data al Serenissimo *Carlo I.* d' Angiò, co' quali credono essi, e costantemente lusinganssi divisare, che non vi sia il Regio Padronato sul Monistero di S. Benedetto. Fintanto che il dotto Autor della lettera abbia voluto ricorrere all' anzidetto *Concordato*, per far credere plausibile tutto ciò, ch' egli colla sua erudizione si sforza dar ad intendere; bene sta; perchè dimostra la profondità del suo sapere, senza che però noccia punto alla causa, di cui contendesi. Ma che poi il mio Anonimo con uno spezzone, e con poche parole dell' *Autore della Storia Civile del Regno*; voglia favellare dellà Investitura data a *Carlo I.* d'Angiò, senza comprendere, che quantunque volte quella si dovesse attendere, viepiù verrebbe la ragion del Padronato stabilita; questo sì, ch' è dar sempripiù a divedere, ch' egli parla di quello, che non intende.

Ragionandosi del Concordato stabilito tra Adriano IV. Papa, e Goglielmo I., se ne ripete l' origine da' tempi d' Adriano I., e di Lione III.

2. Ma per rispondere sodamente al *Concordato* di *Adriano IV.*, e alla Investitura di *Carlo* d'Angiò; egli è mestieri di scorrere un poco più innanzi, e rammentare i trattati di un altro *Adriano*, che fu il I., e poi quello di *Lione III.*, e dopo tratto tratto discendere a' secoli posterio-

Digitized by Google

riori; e con essi far apprendere al mio Anonimo, che tutti gli anzidetti trattati, in vece di nuocere, maggiormente confermano la ragione del Regio Padronato. Io prego ciascheduno a non maravigliarsi, se mi udirà ragionare di cose, le quali per avventura non molto gradevoli a taluni sembreranno, dappoichè i miei avversarj mi traggono a ragionarne. Io protesto d' investirmi della persona di un semplice, e veridico Storico, affine d' illustrare la presente contesa, ed illuminar coloro, i quali possono rimaner sorpresi dal *Concordato* suddetto, ed accalappiati da quella Investitura, che con tanta franchezza si adducono per distruggere tutta la ragione de' Regj Padronati.

3. Portatosi *Carlo Magno* nell' assedio di Pavia per sottomettere [illegible], e con esso il Regno de' Longobardi, lasciò quegli l' anzidetta Città bloccata, e si trasferì in Roma, ove reggeva il Pontificato *Adriano I.* Era questo Sommo Pontefice impegnatissimo a sbalzare dal Regal soglio *Desiderio*, ed estinguere il Regno de' Longobardi; motivo per cui caldissime premure fatte egli avea, affinchè *Carlo* in Italia dalla Francia fosse passato; come in fatti addivenne (1); perchè, col bello, e specioso pretesto di sottrarre la Chiesa dalle tante esagerate angustie, a cui veniva questa sottomessa *da' nefandissimi, ed odiati da Dio Longobardi* (soliti epiteti, i quali da' Pontefici, e spezialmente da *Adriano* loro si attribuivano), piaceva a quel Monarca di far acquisto di nuovi Regni.

Da Adriano I. e da un Concilio di 153 Vescovi, ed Abati si trasferì a Carlo Magno la potestà d'eleggere il Papa, ordinare la Sede Apostolica, e conferire le investiture agli Arcivescovi, e Vescovi.

4. Celebrò *Carlo Magno* la S. Pasqua di Resurrezione in Roma, donde poi partitosi, ritornò all' assedio di Pa-

(1) Cronica del Monistero Reicherspergense nell' anno 773. presso Gian-Pietro de Ludovig *tom. 2. Scriptor. rerum Germanicar.*

Digitized by Google

Pavia; ed avendo già sottomesso il Re *Desiderio*, che fu mandato prigione in Francia, o altrove, come altri vogliono, ritornò egli in Roma; ove, tenutosi un Concilio di cencinquantatre Vescovi, ed Abati: *Adrianus autem Papa cum universa Synodo tradidit Karolo jus, & potestatem eligendi Pontificem, & ordinandi Apostolicam Sedem, dignitatem quoque Patriciatus ei concesserunt. Insuper Archiepiscopos per singulas Provincias ab eo investituram accipere diffinivit: & ut nisi a Rege laudetur; & investitum Episcopus, a nemine consecretur. Et quicumque contra hoc decretum esset, anathematis vinculo eum innodavit, & nisi resipisceret, bona ejus publicari praecepit* (1).

5. Di questa potestà da Papa *Adriano I.*, e dal Concilio, anzi da tutto il Popolo Romano, a *Carlo Magno* trasferita, di eleggere il Pontefice, ordinare la Sede Apostolica, di dar le investiture agli Arcivescovi, e Vescovi, senza di cui era vietato potersi quelli consagrare; di cotale potestà, ripeto, Io ne leggo il Diploma presso al *Goldasto* (2), presso *Giu[illegible]nig* (3), ed appo *Giovanni Schiltero* (4). Fu ella appellata *Legge Regia*, perchè da tutto il Popolo Romano, dal Papa, dal Clero, e Sinodo, fu cotale potestà nel Re *Carlo Magno* trasferita.

6. Gli anzidetti Scrittori han tratto cotesto Diploma (senza rammentar la Cronica *Reichersbergense*) da *Teodorico da Niem* Vescovo Verdonense, e Camarecense Protonotario Apostolico, il quale lo rinvenne in un antichissimo manoscritto nell' anno 1412. Contiene

(1) Cronica Reichersbergense nell' anno 774.
(2) Goldasto *tom.* 1. delle Costituzioni Imperiali *pag.* 16. e 17.
(3) Lunig codice diplomatico d' Italia *tom.* 1. *pag.* 1.
(4) Schiltero Istituzioni del diritto pubblico *lib.* 2. *nel prine.*

Digitized by Google

tiene cotesta *Legge Regia* le stesse parole da me poc'anzi trascritte dalla *Cronica Reicherspergense*. Circa il mentovato *Teodorico* le note, le quali leggonsi nel *Goldasto*, e nello *Schiltero* (1).

7. Egli è vero, che 'l Cardinal *Baronio* (2) vigorosamente si scagliò contra l'anzidetta *Legge*, o come altri l'appellano, *Patto*, dicendo esser questa apocrifa, e non vera, ed inventata ne' secoli posteriori. Ma altresì egli è certo, che il *Goldasto* con sode pruove ne dimostrò la verità (3); la quale anche vien confermata coll'autorità di Storici contemporanei, com'è *Paolo Diacono*, il quale fu Cancelliere del suddetto *Re Desiderio*, *Eutropio*, *Reginone*, *Sigiberto Gimblacense Monaco*, ed altri. E quindi il rammentato *Giovanni Schiltero* interpretando anch' egli la difesa di cotale *Regia Legge*, scrive: *Sed & rem ipsam, & Synodum, ac in Synodo gesta Baronius inficiatur, more Advocatorum causæ suæ inservientium* (4).

Invano s' è sforzato il Baronio a dichiarare apocrifo, e supposto questo stabilimento d' Adriano I (chiamato Legge Regia, *e da altri* Patto) *contro all' autorità di Scrittori contemporanei, e di buona fede.*

8. Nè giammai, prima del Cardinal *Baronio*, si è contrastata la verità di tale *Legge Regia*, o *Patto*, che piaccia appellarlo; perchè *Graziano* stesso quella inserì nel suo Decreto (5) colle stessissime parole, le quali leggonsi trascritte da *Teodorico da Niem*, e dalla Cronica *Reicherspergense*; e pure quegli fece la sua collezione nel XII. secolo, avendola terminata nel 1151. Anzi essendo stato il Decreto di *Graziano* nel 1580. per ordine di *Gregorio XIII.* rivedato, e di molti errori corretto; non perciò fu quella *Legge*, che per canone,

Nella collezione del Decreto di Graziano del XII. secolo, riviſto in appresso, e corretto d' ordine di Gregorio XIII. è registrata l'istessa Legge Regia.

(1) Ne' luoghi additati.
(2) Baronio negli annali, anno 774.
(3) Goldasto *in Rationali edito anno* 1607.
(4) Schiltero Istituzioni del diritto pubblico *lib.* 2. *tit.* 1. §. 5.
(5) *Canon. Hadrianus* 22. *Distinct.* 63.

Digitized by Google

ne, e norma certa ivi rinvenivaſi inſerita, tolta, nè corretta; onde a buon equità lo *Schiltero* ſcriſſe, che'l *Baronio* per ſervire alla ſua cauſa, non altrimenti, che i corrotti, ed avidi Avvocati ſogliono (ſiccome ora fa il mio Anonimo, che tutt' i Diplomi dichiara falſi, e falſiſſimi) la verità di quella *Legge* egli impugnò, e contraddiſſe.

9. Oltrecchè non è ſtata queſta ſola coſa negata, e per falſa dal Cardinal *Baronio* reputata; ma anzi tutte quelle, le quali a ſeconda del ſuo genio non favoriſcono la giuriſdizione chieſaſtica, tutte per falſe, e per inventate vengon da lui giudicate. Così egli fece della Bolla di *Urbano II.* per la Legazia di Sicilia; così ancora del ſucceſſo rapportato da *Pietro Diacono* tra l'Imperator *Lotario*, e Papa *Innocenzo II.*, da me nella prima mia ſcrittura avviſato (1); e di tanti, e tanti altri; ond' è, che convenevolmente da' Savj per non imparziale Storico su queſte faccende vien egli reputato.

Lione III. poſto nella Santa Sede dopo Adriano ſpedì Ambaſciadori a Carlo Magno colle chiavi, e collo ſtendardo di Roma in contraſſegno di ſuggezione, come per l' addietro eraſi coſtumato cogli Eſarchi miniſtri dell' imperio Greco, quando da Ravenna paſſavano in Roma.

10. E per ritornare al mio propoſito, egli chiaramente ſi ravviſa, che 'l ſuddetto *Patto*, o *Legge* fu a *Carlo Magno* accordata; imperciocchè morto già *Adriano* Sommo Pontefice, e ſucceduto *Lione III.* nell' anno 796., egli mandò Ambaſciadori a *Carlo Magno* colle chiavi, e collo ſtendardo di Roma, ch' erano ſegni della ſuggezione a *Carlo* dovuta; onde ſcrivono gli *Annali Bertiniani* -- *Adrianus Papa obiit, & Leo mox in ejus locum ſucceſſit; miſitque Legatos cum muneribus ad Regem, claves etiam confeſſionis Sancti Petri, & Vexillum Romanæ Urbis eidem direxit* (2).

11.

[1] *Pag.* 88. e ſeguenti.

[2] Annali Bertiniani anno 796. preſſo al Muratori *tom.* 2. *Rerum Italicar.*

Digitized by Google

11. Anzi *Eginardo* più chiaramente questo succesſo ci addita, allorchè ſcrive -- *Mox Leo per Legatos ſuos claves confeſſionis Sancti Petri, ac Vexillum Romanæ Urbis cum aliis muneribus Regi miſit, rogavitque, ut aliquem ex ſuis Optimatibus Romam mitteret, qui Populum Romanum ad ſuam fidem, atque ſubjectionem per Sacramenta firmaret* (1).

12. Le chiavi di S. Pietro, di cui coteſti Storici fanno menzione, erano le inſegne della Chieſa Romana, come ſinora ſi vede da ognuno; ed era coſtumanza vetuſta praticata ſin dal tempo, che gli Eſarchi la intera loro giuriſdizione in nome del Greco Impero in Roma eſercitavano, che allora quando eſſi da Ravenna in Roma portavanſi, uſcivano ad incontrarli fuor di Roma per alcuna diſtanza il Popolo, e 'l Chero, i quali con gli Stendardi, colle Croci, ed inſegne proceſſionalmente in Roma li conducevano; ſiccome nell'anno 774. in tempo di *Adriano I.* fu praticato con *Carlo Magno*; ſecondochè atteſta *Anaſtaſio Bibliotecario*, il quale ſcrive: *Cujus adventum audiens antedictus Beatiſſimus Hadrianus Papa, quod ſic repente ipſe Francorum adveniſſet Rex, in magno ſtupore, & eſtaſi deductus, direxit in ejus occurſum univerſos Judices ad fere triginta millia ab hac Romana Urbe in locum, qui vocatur Novas, ubi eum cum bandora ſuſceperunt. Et cum approprinquaſſet fere unius milliarii a Romana Urbe, direxit univerſas ſcholas militiæ una cum patronis, ſimulque & pueris, qui ad diſcendas litteras pergebant, deportantes omnes ramos palmarum, atque olivarum, laudeſque omnes canentes, cum acclamationum earumdem laudum vocibus ipſum Francorum ſuſceperunt Regem, obviam illi ejus Sancti-*

[1] Eginardo negli Annali Franceſi all'anno 796.

Digitized by Google

tas dirigens VENERANDAS CRUCES, IDEST SIGNA, SICUT MOS EST AD EXARCHUM, aut Patricium ſuſcipiendum, eum cum ingenti honore ſuſcipi fecit (1). Quindi poi a ragione il gran *Muratori* modeſtamente riprende il *Paggi*, il quale volle reputar eſagerazione, ciò che ſcritto avea *Paolo Diacono*, che *Carlo Magno* l'Italia, e la ſteſſa Roma aggiunta avea al ſuo dominio (2).

Carlo Magno in virtù di quella Legge Regia, o ſia patto eſercitò giuriſdizione in Roma.

13. Oltrecchè ſembra contraddirſi lo ſteſſo *Paggi*; mentre egli nella Critica all'anno 868. del *Baronio*, favellando del ratto commeſſo da *Eleuterio* nobile Romano in perſona della Donzella figliuola di Papa *Adriano II.*, procreata con *Stefania* ſua moglie, prima di abbracciare col celibato lo ſtato Chieſaſtico, ſcrive: *Hadrianus Papa apud Imperatorem Miſſos obtinuit, qui præfatum Eleuterium ſecundum legem Romanam judicarent*. I quali poi lo condennarono a morte. Quindi è, che dal fatto ſteſſo rapportato dal *Paggi*, chiaramente ravviſaſi, che anche da *Carlo Magno* in poi, gl' Imperatori ſeguitarono in Roma ad uſar giuriſdizione in vigor di quella *Regia Legge* tra *Carlo* ſteſſo, Papa *Adriano I.*, il Popolo, e 'l Concilio ſtabilita, chiamata, come ho detto, da molti, e ſpezialmente da *Eutropio* Prete Scrittore del nono ſecolo, *Patto*, allorchè, favellando di *Carlo Magno*, dice: *Fecitque Pactum cum Romanis, eorumque Pontifice, & de ordinatione Pontificis, ut intereſſet quis Legatus, & ut contentioſas lites ipſe deliberaret* (3).

14.

[1] Anaſtaſio Bibliotecario nella vita di Adriano I. preſſo al Muratori *Rer. Italic. tom. 3. pag.* 185. *lett. B. C.*

[2] Muratori Annali di Italia anno 796. *Paggi* nella Critica al *Baronio* nello ſteſſo anno.

(3) Eutropio Prete *de Juribus, ac privilegiis Imperator. in Romano Imperio*, preſſo al Goldaſto *tom.* 1. della Monarchia *pag.* 8., e propriamente nella *pag.* 9. *n.* 20.

Digitized by Google

14. Ma questa *Legge Regia*, o *Patto*, si ravvisa confermata nell' anno 964. con altro Sinodo tenuto nel Laterano sotto *Lione VIII.* Sommo Pontefice, a favore di *Ottone* il grande, e fu detto così: *Nos Leo Servus Servorum Dei Episcopus, ad idem exemplum Beati Adriani cum cuncto similiter clero, & universo populo Romano, omnibusque ordinibus hujus almæ Urbis, sicut in suis scripturis apparet, constituimus, confirmamus, & roboramus per manum Apostolicam, dignitatem concedimus, atque largimur Domino Othoni primo Augusto. . . . tam sibi facultatem eligendi successorem, quam Summæ Sedis Apostolicæ Pontificem ordinandi, & per hoc Archiepiscopos, vel Episcopos, ut ipsi tantum ab eo investituram accipiant . . . Quod nemo deinceps cujuscunque gradus, vel conditionis, aut dignitatis, seu religionis, eligendi Regem seu Principem, sive Pontificem summæ Sedis Apostolicæ, aut quemcumque Episcopum, vel ordinandi facultatem habeat; sed soli Regi Romani Imperii, hanc reverendam tribuimus facultatem, quam absque pecunia disponet ac reget utpote Rex & Patricius Romanus. Quod si a cuncto Clero, & universo populo quis eligatur Episcopus, nisi a dicto Rege laudetur & investiatur, non consacretur*: col di più che siegue.

Sotto Lione VIII nel 964. fu confermata con altro sinodo radunato in Laterano la Legge Regia per Ottone il grande, come ravvisasi da autentici documenti.

15. Questa conferma per intera fu conservata dallo stesso *Teodorico da Niem*, come avvisa *Giovanni Schiltero* (1). Ma prima di lui il celebre *Ivone* Vescovo Carnotense uomo di gran nome, l'avea nella sua collezione rapportata in compendio [2], da cui poi la trascrisse

(1) Nelle Istituzioni del diritto Pubblico *lib.* 2. *tit.* 10. nel Comentario §. 1.

(2) Ivone Carnotense in Pannormia *lib.* 8. *cap.* 136.

Digitized by Google

Graziano nel ſuo *Decreto* (1). Però preſſo *Simone Schardio* (2), preſſo al *Goldaſto* (3), al *Lunig* (4), ed all'anzidetto *Schiltero* (5), compiutamente ſi legge. *Pietro Piteo* però vuole, che coteſta rinovazione, o ſia conferma della prima *Legge Regia*, ſia ſeguita nell'anno 963. (6); colla quale data la rapporta ancora il mentovato *Lunig*.

Il Baronio il quale s'è ſtudiato di far credere falſa queſta conferma, viene ſmentito dagli Storici contemporanei, e confutato dagli ultimi Scrittori.

16. Egli è vero, che 'l *Baronio*, proſeguendo il coſtume di rifiutare ciò che al ſuo palato ſembra diſguſtevole, reputa non vera coteſta conferma, ed inventata ne' ſecoli poſteriori (7). Ma Io veramente non so, come ciò con franchezza poſſa dirſi, dopo che il conſenſo di tanti Savj critici Scrittori non ne dubita. Ed *Ivone Carnotenſe* Scrittore del ſecolo XI., e reputatiſſimo nella Chieſa Cattolica, compendiò cotale *Legge*, la quale nel ſecolo a ſe precedente eraſi di nuovo profferita, e nella ſua collezione l'inſerì; il che fatto egli non avrebbe, ſe vera ſtata non foſſe. Anzi il *Piteo* pocanzi rammentato la comprova col Codice Vaticano (8).

17. E tralaſciando tutto ciò, che 'l *Goldaſto* adduce in riſpoſta del *Baronio* [9], e quello ancora, che *Ermanno Corringio*, e dopo di lui *Gian-Guglielmo Gebelio*

(1) Diſtinzione 63. *can.* 23.
(2) Scardio *Syntagm. de Imperiali juriſd. ac poteſtat. Eccleſiaſt. pag.* 249.
(3) Goldaſto *tom.* 1. delle Coſtituzioni Imperiali *pag.* 221.
[4] Lunig nel Codice diplomatico d'Italia *tom.* 1. *num.* 3.
(5) Nel luogo additato.
(6) Piteo nel Comento del decretale di Graziano al mentovato *can.* 23. *Diſtinz.* 63.
(7) Baronio Annali Chieſaſtici anno 964.
(8) Piteo nel mentovato luogo.
(9) Goldaſto nel Razionale al primo tomo delle Coſtituzioni Imperiali.

Digitized by Google

belio nelle annotazioni al *Corringio* [1], ove con preſſo, che infiniti Scrittori confuta il *Baronio*, dico, che Io leggo nel continuatore di *Liutprando*, o *Luitprando*, come altri l'appellano, Storico contemporaneo, il quale facendo menzione della intruſione di *Benedetto V.* nel *Pontificato*, con diſcacciarne *Lione IIX.*, avviſa, che ripoſto coſtui nella Sede Pontificia da *Ottone I.* di nuovo, e condotto *Benedetto V.* avanti a *Lione*, ed all' Imperatore, un altro *Benedetto* Cardinale Arcidiacono gli favellò così: *Qua tibi auctoritate, quave lege, o invaſor, hæc Pontificalia indumenta uſurpaſti, ſuperſtite hoc præſente Domino noſtro Venerabili Papa Leone, quem tu nobiſcum, accuſato, & reprobato Joanne, ad Apoſtolicatus culmen elegiſti? Num inficiari potes, præſenti Domno Imperatori juramento promiſiſſe, nunquam te cum cæteris Romanis Papam electurum, aut ordinaturum, abſque illius, filiique ſui Regis Othonis conſenſu? Benedictus reſpondit, ſi quid peccavi miſeremini mei* (2).

18. Or dalle parole di coteſto Scrittore, in cui ſi fa menzione del giuramento dato da' Romani, e dal Chero, di non procedere ad elezione veruna, ſenza il conſenſo dell' Imperatore, chiaramente ſi ravviſa, che della ſuddetta *Legge Regia*, e *Patto* ſi parla. Queſto ſteſſo fatto rapporta l' antica cronica di Vinegia di *Andrea Dandolo*, il quale, parlando di *Lione VIII.*, ſcrive: *Qui in Concilio tradidit Othoni, ejuſque ſucceſſoribus Italicum Regnum perpetuo defendendum, & facultatem ſibi ſucceſſorem eligendi, ET SEDIS APOSTOLICÆ PONTIFICEM ORDINANDI, dandi quo-*

(1) Corringio *de Germanor. Imperio Romano cap.* 11. *e ſeguent. tom.* 1. ed ivi Gebelio.

(2) Luitprando nella Storia *lib. 6. cap.* 11. preſſo al *Murator. tom.* 2. *Rer. Italicar.*

Digitized by Google

quoque inveſtituram Epiſcopis, ſine qua conſecrari non debeant (1).

19. Ma il *Baronio* crede, che 'l ſuddetto Concilio tenuto nel Laterano ſia ſtato un conciliabolo; perchè con eſſo fu diſcacciato *Giovanni XII.*, e poſto ingiuſtamente per forza dell' Imperator *Ottone* nella Cattedra di S. Pietro *Lione VIII.*; e che poi da tal conciliabolo, e da sì fatto Papa la conferma, e rinnovazione della *Legge* fu fatta; e quindi fu, che con altro Concilio fu diſcacciato *Lione*, e riposto *Giovanni*.

Il Baronio accuſato di contraddizione, quando ſcrive, che il Concilio radunato in Laterano per deporre lo ſcelleratoGiovanni XII., ed innalzare alla ſede Apoſtolica Lione VIII., foſſe ſtato un Conciliabolo: e che perciò la conferma della Legge Regia foſſe invalida.

20. Io però, a dir vero, non sò comprendere, come il *Baronio*, uomo per altro illuminatiſſimo, non ſi avvegga, ch' egli ſteſſo ſi contraddica, allorchè vuole, che coteſto *Giovanni XII.* ingiuſtamente ſia ſtato depoſto. Io non voglio quì rammentare ciò, che altri Scrittori di coteſto, non sò, ſe moſtro, o Papa, dicono; ma intendo valermi di quel, che lo ſteſſo *Baronio* ne ſcrive, e della caratteriſtica, ch' egli ne fa. Il *Baronio* dunque, parlando di coteſto *Giovanni*, avviſa: *Abortivum iſtum tunc parturiit Romæ tyrannis vi pollens, armis omnia miſcens, omnia audens, atque ſubvertens, UT NULLO PACTO DICENDUS TUNC FUERIT LEGITIMUS ISTE PONTIFEX, IN CUJUS ELECTIONE LEX NULLA SIT SUFFRAGATURA, SED OMNIA VIS, ET METUS IMPLEVERINT* (2); e lo chiama ancora *aſſertus Papa*.

21. Or dunque, ſe coſtui fu un Papa abortivo, ſe fu illegittimo, nella elezione di cui neſſuna legge vi con-

(1) Dandolo preſſo al Muratori *tom.* 12. *Rer. Italicar. lib.* 8. *cap.* 14. *part.* 13. *pag.* 208.

(2) Baronio Annali Chieſaſtici anno 955. e 960.

Digitized by Google

concorse; ma soltanto la forza, le armi, e 'l timore lo posero indegnamente sopra quella Sagrosanta Cattedra; come poi ingiustamente ne fu deposto? come conciliabolo dee dirsi quel Concilio, che giustamente da quella sbalzò un mostro di vizj, e di laidezze, e che finalmente volle morir qual visse; onde poi il continuator di *Luitprando* scrive: *Volens cunctis sæculis innotescere Dominus, quam juste esset Joannes Papa a suis Episcopis, & omni plebe repudiatus, quamquam postmodum injuste receptus* (ch'è quel secondo Concilio, che vuole il *Baronio*, e che leggesi nel 9. *tom.* de' Concilj del Labbè) *quadam nocte extra Romam, dum se cum cujusdam viri uxore oblectaret, in temporibus adeo a Diabolo est percussus, ut intra dierum octo spatium eodem sit vulnere mortuus. Sed Eucharistiæ viaticum, ipsius instinctu, qui eum percussit, non percepit; quemadmodum a suis cognatis, & familiaribus, qui præsentes erant, persæpe sub attestatione AUDIVIMUS* (1). E nella Cronica di *Andrea Dandolo* anche leggesi di cotesto *Giovanni*: *Hic venator erat, & lubricus, & publice fœminas tenebat* (2); ed in altro luogo cotesto stesso Storico prosiegue: *Post electum autem Leonem Papam a Romanis Joannes iterum recipitur, & collecta Synodo Leonem deposuit, ejusque gesta cassavit. Tandem cum uxore cujusdam se oblectans a Diabolo in tempore percussus, sine pœnitentia obiit* (3).

22. Fu egli è vero riposto da' suoi parteggiani, e da' suoi sgherri, con aver dopo fatto a chi cavar gli occhi, a chi troncar il naso, e altri fatti morire

(1) Luitprando nel *mentovat. lib. 6. cap.* 11.
(2) Dandolo presso al Muratori *tom.* 12. *Rerum Italic. lib.* 8. *cap.* 13. *part.* 11. *fol.* 205.
(3) Dandolo ivi stesso *cap.* 14. *part.* 11. *pag.* 208.

Digitized by Google

re (1) ; che fu l' effetto di quel vero concilio , che vuole il *Baronio*, e che leggeli per tale nella collezione del *Labbè*; ma nuovamente fu da *Ottone* giuſtamente dalla Sede Pontificia ſcacciato ; e condegnamente ancora da queſta , e dal Mondo dal Sommo Dio sbalzato , vivendo *Lione VIII.*

23. Sicchè ſe *Giovanni* cotanto tirannicamente uſurpò il Ponteficato, e così ingiurioſamente queſto deturpò colle ſue continue non udite ſcelleratezze; convenevolmente poi le querele, ed i lamenti di tutto il Chero, e popolo Romano, moſſero *Ottone* il grande, e tutt'i Veſcovi a radunare un Concilio, da cui fu quell' empio moſtro di vizj, depoſto , ed in ſuo luogo ſublimato *Lione VIII.*, uomo eſemplare, e veramente apoſtolico; da cui, dal Chero, e dal Popolo, conoſciutoſi , che non più la perfezione della vita ; ma il danajo , le armi , le fazioni , e le prepotenze eran ſoltanto adoperate per aſcendere al Vicariato di Criſto ; giuſta , e ragionevole coſa fu reputato lo ſtabilire, che non ſi foſſe a cotale carica neſſuno aſſunto, ſenza conſentimento dell' Imperatore , da cui gli Arciveſcovi, e Veſcovi aveſſero dovuta l'inveſtitura ricevere; e neſſuno di eſſi conſagrarſi , ſenza prima riportarne da lui l' approvazione . Nè l' *Inveſtitura* conteneva quella moſtruoſità, che vollero credere il *Baronio* , e 'l *Binio* , ſiccome contro di ambedue dottamente dimoſtrò l'eruditiſſimo Arciveſcovo di Parigi *Pietro di Marca* (2).

Lione VIII. col conſenſo del chero e del Senato Romano rinunziò ad Ottone, ed a' ſuoi ſucceſſori ciò che da Pippino, e da Carlo Magno erasi donato alla Chieſa Romana.

24. Lo ſteſſo *Lione VIII.* ſeguentemente , col conſenſo di tutto il Chero, e del Senato Romano, rinunziò a fa-

(1) Luitprando ivi ſteſſo.
(2) Marca *Concordia Sacerdotii, & imperii lib. 8. cap. 19. num. 6.* e *ſeguenti*, ove anche compruova la legge Regia.

Digitized by Google

favore di *Ottone I.*, e de' ſuoi Succeſſori anche nel Regno d'Italia tutto ciò, che da *Pipino*, e da *Carlo Magno* ſuo figlio, e dagli altri Succeſſori donato ſi era alla Chieſa Romana. Il qual Decreto vien rapportato interamente colla ſottoſcrizione del Chero, e del Senato da *Simone Schardio*, dal *Goldaſto*, dal *Lunig*, e dallo *Schiltero*, conſervato ancora dallo ſteſſo *Teodorico da Niem* (1).

25. Ma per non teſſere una peravventura nojoſa ſtoria di ciò, che dopo ſeguì in tempo di *Gregorio VII.*, di *Vittore III.*, e di *Paſquale II.*, egli è indubitato, che nel 1122. tra *Calliſto II.*, ed *Arrigo V.* Imperatore vi fu in Vormazia il *concordato* intorno alle *Inveſtiture*; poichè tenutoſi ivi un aſſemblea della Nazione Germanica col Legato della Sede Apoſtolica *Lamberto* Cardinale Veſcovo di Oſtia, e con altri due Cardinali, fu fatta da *Arrigo* la ceſſione delle *Inveſtiture* ſuddette per *annulum, & baculum*; e per contrario *Calliſto* concedette *electiones Epiſcoporum, & Abbatum Teutonici Regni, quæ ad Regnum pertinent in præſentia tua fieri abſque ſimonia, & aliqua violentia . . . electus autem regalia per ſceptrum a te recipiat. Et aliis vero partibus Imperii conſecratus infra ſex menſes regalia per ſceptrum a te recipiat.*

Nel concordato di Vormazia dell'anno 1122, confermato nel 1123 dal Concilio Lateranense I, Arrigo V Imperadore fece la ceſſione delle inveſtiture a Calliſto II.

26. Queſto *concordato* fu conſervato dall' *Abate Uſpergenſe* nella ſua cronica, e 'l *Baronio* lo traſcriſſe dall' originale, che conſervaſi nel Romano Archivio. Leggeſi parimente preſſo al *Labbè* (2) al *Goldaſto*, *al Leibni-*

(1) Simone Schardio *de juriſdict. Imperiali & poteſt. Eccleſiaſt. pag.* 250. Goldaſto *tom.* 1. delle *Coſtituz. Imperial. pag.* 222. *e ſeg.* Lunig Codice Diplomatico d'Italia *tom.* 1. *n.* 2. Schiltero Iſtituzioni del diritto pubblico *lib.* 2. *tit.* 11.

(2) Labbè *tom.* 12. de' Concilj *pag.* 1338. e ſeguente.

Digitized by Google

nizio, ed allo *Schilterо* (1). Se poi [illegible] il quale nel Concilio L. di Laterano nel 1583. fu confermato, e fatto osservato, [illegible] ragionarne; perchè sò, che l'elezioni dovevansi fare da' Capitoli, e dal Clero; ma questo poi non si osservò; poichè vedesi già, che quelle si fanno dalla Sede Apostolica, onde [illegible] parti si è messo in obblio il *concordato*; anzi la primiera istituzione delle Chiese, ragionevolmente non è da querelarsi, se dall'altra parte ha procurato di ritornare in qualche maniera alla prima sua ragione.

Si conchiude, che le contese colla S. Sede sono state intorno all'investiture, ed elezioni degli Arcivescovi, e Vescovi del Regno, non mai su de' Padronati Regj.

27. Siasi però, come si voglia, da tutti il racconto fin'hora [illegible] sono state intorno [illegible] ed elezioni degli Arcivescovi, e Vescovi di tutte le Chiese dell'Impero, e del Regno d'Italia; ma non mai si è collo sforzo de' Sommi Pontefici preteso toccare i Padronati, e l'elezioni delle Chiese Padronate, siccome quindi a poco più chiaramente diviserò.

Contese tra la S. Sede, e Re Ruggiero fino a Guglielmo I per l'elezioni de' Prelati. Il concordato stabilito tra Guglielmo, ed Adriano IV rammentato dall'Anonimo è posteriore di 69 anni all'acquisto del Padronato di Goffredo su del Monistero di Conversano.

28. Se tra l'Imperatore *Arrigo V.*, e *Callisto II.* rimasero estinte le contese nella guisa rammentata; non mancarono però altre brighe tra la Romana Corte, e *Ruggiero* Rè di Sicilia, e della Puglia, anche intorno alla elezione de' Prelati delle Chiese, le quali durarono fino a *Guglielmo I.* di lui figlio, e proc priamente fino all'anno 1156.; tempo in cui [illegible] con *Adriano IV.* Sommo Pontefice, di cui favella nelle scritture date fuori a prò di Monsignor Vescovo di Conversano; cioè 69. anni dopo,

(1) Goldasto *tom.* 1. delle Costituzioni Imperiali *pag.* 258. e seguente, Leibnizio *codex juris Gentium part.* 2. *pag.* 1. *num.* 2. Schilterо Istituzioni del diritto pubblico *lib.* 2. *tit.* 13.

Digitized by Google

che erasi già dal *Conte Goffredo* acquistato il Padronato sul Monistero di S. Benedetto, e propriamente nel tempo, in cui i Padronati tramandavano a' loro Padroni il diritto di presentare e conferire, secondo la disciplina, la quale indistintamente dal secolo VII. al XII. si praticava.

29. Ma giacchè tanto si estolle, e s' innalza in nome di Monsignor Vescovo cotesto *concordato*, uopo egli è, che di esso in primo luogo Io ragioni, ed indi del di più, di cui il mio Anonimo favella, parlando di quello, ch' egli non intende; acciò dopo vegga, se il rammentar soltanto questo *concordato*, giovi, o noccia alla sua causa; e se con esso maggiore, o minor ragione dovrebbero i Sovrani di questo Regno rappresentare in tutte le Chiese, le quali in copia grande in esso si ritrovano.

30. Fa parola, dopo gli altri, di questo *concordato Rocco Pirro*, e poche parole egli ne trascrive (1).; ma Io interamente lo leggo presso di *Gian-Cristiano Lunig* (2). Fu questo trattato conchiuso e stipulato avanti la città di Benevento nel mese di Giugno dell'anno 1156., nella IV. indizione, nell'anno sesto del Regno di *Guglielmo*. Fu con esso confermata la Legazìa di Sicilia, e tra le altre cose stabilite, e conchiuse, una fu, che -- *De Ecclesiis, & Monasteriis terræ nostræ, de quibus Romanæ Ecclesiæ quæstio mota fuit, sic fiat: Vos (Pontifex) quidem & vestri successores in eis habebitis eas, quæ in cæteris Ecclesiis, quæ sub nostra potestate consistunt, solitæ sunt accipi consecrationes & benedictiones*

Si ragiona di ciò che si stabilì nel concordato d' Adriano intorno alle Chiese, e Monisteri del Regno.

(1) Rocco Pirro *de Electione Præsulum Sicilienſium, disquisitione* 3. §. 4.
(2) Lunig nel Codice Diplomatico d'Italia *tom.* 2., sezione 2., *de utriusque Sicilia Regnis num.* 5. *pag.* 850. e seguenti.

Digitized by Google

a Romana Eccleſia, & debitos inſuper & ſtatutos ei cenſus exſolvent. De electionibus quidem ita fiat: Clerici conveniant in perſonam idoneam, & illud inter ſe ſecretum habebunt, donec perſonam ipſam excellentiæ noſtræ pronuntient, & poſtquam perſona celſitudini noſtræ fuerit deſignata, ſi perſona illa de proditoribus, aut inimicis noſtris, vel heredum noſtrorum non fuerit, aut Magnificentiæ noſtræ non extiterit odioſa, vel alia in ea cauſa non fuerit, pro qua non debemus aſſentire, aſſenſum præſtabimus (1).

31. A queſto *concordato* volle riguardar *Romoaldo Salernitano*, allorchè ſcriſſe -- *Ipſe vero (Guilielmus) multis nunciis intercurrentibus, & capitulis pacis hinc inde diſpoſitis, cum Papa concordatus eſt* (2). Fu coteſto *Romoaldo* uno di coloro, i quali intervennero nella conchiuſione della pace, come ravviſaſi dalla lettera ſcritta da *Guglielmo* ad *Adriano*, rapportata dal medeſimo *Lunig.*

32. Queſto dunque fu il *concordato* tra *Adriano IV.*, e *Guglielmo I.* conchiuſo. Or Io chieggo, e coſtantemente domando, che ſi dia eſecuzione oggi a coteſto trattato così ſtabilito; che mai dovraſſi poi fare di tutte le Chieſe, e Moniſteri del noſtro Regno? Eccolo, il Chero dee convenire, cioè dee eleggere un Prelato idoneo, cioè dotto, e probo; e ſenza manifeſtare cotal elezione, dee far paleſe ſoltanto al Re la perſona, ch' egli penſa di eleggere; e piacendo al Re quella, ed eſſendo di ſuo Regal aggrado, preſterà il ſuo aſſenſo. In altro caſo, che mai dovrà farſi? Non ſi dichiara; ma dal

(1) Lunig nel luogo additato *pag.* 852.
(2) Romoaldo Salernitano nella Cronica anno 1154. *pag.* 198. *lett.* C. preſſo al Muratori *tom.* 7. *Rer. Italic.*

Digitized by Google

dal *Cronografo Saſſone* nell'anno 982. ſi ha, che non eſſendo ſtato di piacimento di *Ottone II.* l'elezione di *Otrico* fatta dal Capitolo di Magdeburgo per Veſcovo di quella Città, eleſſe egli *Giſilero*; donde poi avviſa il *Gebelio*: *Et quamquam Capitulis jus eligendi datum; penes Reges tamen jus erat, indignum electum rejiciendi, & ejus loco alium conſtituendi* (1). Ma dando il Principe il ſuo Regal aſſenſo, che mai dovrà fare la Chieſa Romana? non altro, che *conſecrationem*, & *benedictionem*. E di quelle ſue tante elezioni, le quali oggi a ſuo piacimento fa, e di cui ſe n'è veduto privato il Chero, e con eſſo il Principe, che coſa mai dovrà farſene? Non più eſeguirſi; perchè contro alla forma del *concordato*; anzi contro allo ſtatuto de' canoni, e de' Sommi Pontefici (2). Queſto dunque per conſeguente legittimo ne addiviene, e non altro. Sicche vedete Signor critico, ſe vi giova di ricorrere al *concordato* tra *Adriano IV.*, e *Guglielmo I.*. Guardate bene ſe voi, allorchè favellate di quel che non intendete, vantaggio arrecate, o disfavore agli altrui preteſi diritti, ed a quella ſpezioſa NATIA LIBERTA' delle Chieſe, le quali non libere, ma ſerve. ſono eſſe divenute. E finalmente riflettete attentamente, ſe l'andar voi rivancando cotali coſe con indigeſtione, che daddovero arreca nauſea anche ai più digiuni della ſtoria del noſtro Regno, vi poſſa far porre ſul capo la mitra con quella ſteſſa agevolezza, con cui in ſul naſo gli occhiali, per affettar gravità, vi ficcate; motivo, per lo quale voi fuor de' confini del noſtro Regno avete

(1) Gebelio nelle note a Corringio *de conſtitutione Epiſcoporum Germaniæ* §. 34. *nota A.*

(2) *Can. Noſſe* 12. *Can. Epiſcopos* 13. *Can. Cleri* 26. *Can. vota* 27. *Diſtin.* 63. *Can. ſi tranſitus* 10. *Diſtin.* 79.

Digitized by Google

vete fatto pervenire più esemplari della vostra pellegrina DIFESA DELLA NATIA LIBERTA' DEL MONISTERO DI S. BENEDETTO DI CONVERSANO; lusingandovi, che gran merito, ed onore abbia quella da recarvi; quasi che colà meglio, che altrove, non sappiasi discernere quel che voi non intendete, cioè, che 'l riandar tali faccende, sia lo stesso, che stuzzicar il vespajo. Ma torniamo a noi.

33. In questo *concordato* si favella per avventura delle Chiese, e Monisteri Padronati? mai nò. Si ragiona del diritto di presentare, ovvero di conferire, secondochè l'indole di ciaschedun Padronato richiede? molto meno. Dunque che ha a fare nella contesa del Regio Padronato sul Monistero di S. Benedetto di Conversano il *Concordato* tra *Adriano IV.*, e *Guglielmo I.* Re di Sicilia, e Duca di Puglia? Si stabilisce nel *concordato* l'attinenza della sola consegrazione, e benedizione degli eletti in quelle Chiese, le quali *solitæ sunt accipere consecrationes, & benedictiones*, e tampoco di tutte.

Coll'esempio d' Eustasio Abate del Monistero di Conversano, che sei anni dopo del Concordato s' intitola Dei, & Regia gratia Abbas, *si confirma, che i Padronati lasciaronsi negli antichi privilegj; e che chiamavansi* Regia gratia Abbates *coloro, a' quali si raccomandavano Monisteri di Regio Padronato.*

34. Or ciò posto; avendosi nell' anno 1162., cioè sei anni dopo del *concordato*, *Eustasio*, Abate allora di S. Benedetto, attribuito il titolo *Dei, & Regiâ gratiâ Abbas Monasterii S. Benedicti*; potea egli così dirsi per effetto del solo assenso, che il Re *Guglielmo* dovea prestare alla sua elezione per Abate di quel Monistero? mai nò; perchè le parole *Regiâ gratiâ* non dinotano un semplice assenso, che dà il Principe, ma la elezione, ch' egli fa; mentre colui, il quale dal Principe è costituito, e messo in alcuna dignità, dicesi *Regiâ gratiâ* in quella dignità, o ufizio posto; come per contrario colui, il quale da altri vien eletto, alla cui elezione dopo il Principe assentisce, non dicesi

si mai *Regiâ gratiâ*, ma al più potrà dirsi *de Regis assensu Abbas &c.*

35. E quindi quegli Abati, i quali si ascrivevano il titolo *Regiâ gratiâ*, dinotavano con ciò di esser quei Monisteri Regali, e di Regia fondazione, e ch' essi erano stati costituiti Abati dal Re. Ed in fatti ravvisasi tra le Leggi Longobarde, e spezialmente da quelle stabilite da *Pippino* Re d' Italia figlio di *Carlo Magno*: *De Monasteriis, & Xenodochiis, quæ per diversos Comitatus esse videntur, & REGALIA SUNT, ut quicunque ea habere voluerint, per beneficium Domini Regis habeant* (1). Or cotesti Abati, i quali aveano i Monisteri da i Re ottenuti, dicevansi Abati Regali; e perciò con ragione si ascrivevano il titolo *Dei, & Regiâ gratiâ Abbas*; perchè avean essi le Badie, e Monisteri ricevuto dal Re, e non miga da altri.

36. E quì abbisogna rammentarsi di quel che ho Io detto altrove in questa stessa mia dissertazione, là dove ho ragionato della *Difensione* (2); ed ivi, per divisare il vero intendimento di tal parola, ho fatta menzione de' Monisteri, ed Abati, *qui ad Palatium pertinent*, secondochè leggesi ne' *Capitolari* di *Radilchisi*, o sia divisione seguita con *Siconolfo*, e come osservasi nelle Leggi Longobarde. Tutti tai Abati dunque, e Monisteri venivan detti Abati, e Monisteri Regali, siccome appunto, di tali Leggi Longobarde, e del *Capitolare* di *Radilchisi* ragionando, il *Du Cange* dichiara -- *Abbates Regales dicti, Abbates ad Palatium pertinentes, in Capitulari Radilchisi Principis Beneventani an-*

Gli Abati Regj, e i Monisteri ne' Capitolari di Radelchisi, e di Siconolfo, e nelle leggi Longobarde sono detti ad Palatium pertinentes, *ed erano eletti, investiti, ed istallati dal Principe stesso; e ad esso soltanto soggetti.*

(1) Presso al Muratori *Rer. Italic. tom. 1. part. 2. pag. 222. §. 31.*
(2) Vedi il §. 9. *n.* 36. e seguenti *pag.* 196. e segg.

anni 851., *Cap.* 4. 7. (1).

37. Or coteſti Moniſteri Regali non conferivanſi, ſe non dal Principe, di guiſachè gli Abati erano eletti, inveſtiti, ed iſtallati dal Principe medeſimo; e quindi imponeſi nella Legge ſteſſa Longobarda pocanzi traſcritta. *De Monaſteriis, & Xenodochiis, quæ per diverſos Comitatus eſſe videntur, & Regalia ſunt, ut quicunque ea habere voluerint, PER BENEFICIUM DOMINI REGIS HABEANT* (2). Onde poi inſegna il mentovato *Du Cange -- Monaſteriorum Regalium ea etiam erat prerogativa, ut eorum Abbates non niſi ab ipſis Imperatoribus, aut Regibus, vel certe cum eorum nutu, inſtituerentur, deligerentur, & inveſtirentur, atque adeo inſtallarentur* (3).

38. Nè coteſti Moniſteri eran ſuggetti ad altri, fuorchè al ſolo Principe, ſiccome fu dichiarato nel *Concilio Vernenſe* dell' anno 755. (4). E quindi è, che con molta ſaviezza ſi avviſa dal più volte rammentato *Du Cange -- Ea vero erat Monaſteriorum Regalium, vel Imperialium conditio, ut ab omni juriſdictione Epiſcopali exempta eſſent, nullique alii, præterquam Imperatori, aut Regi immediate ſubjecta* (5).

39. Ciò poſto, allorchè *Euſtaſio* s'intitola *Dei & Regia gratia Abbas*, altro non vuol dinotare, ſe non che di eſſere ſtato egli dal Re *Guglielmo* inveſtito, e prove-

(1) Du Cange Gloſſario, nella parola *Monaſteria Regalia*, nel periodo *Abbates Regales dicti*, *tom.* 4. *pag.* 845. dell' edizione di Venezia del 1739.

(2) Capitolare dell'anno 793. *c.* 6. preſſo Baluzio *t.* 1. de' capitolari, e preſſo al Muratori nel luogo additato.

(3) Du Cange nel luogo addotto *p.* 844. nel periodo *Monaſteriorum Regalium*.

(4) Concilio Vernenſe dell' anno 755. *Can.* 20. preſſo Labbè *t.* 8. de' concilj.

(5) Du Cange ivi ſteſſo *p.* 842.

Digitized by Google

veduto del Monistero di S. Benedetto di Conversano, e non miga già, che 'l Re abbia dato l' assenso alla sua elezione.

40. Oltredichè deesi avvertire, che nel *concordato* tra *Adriano IV.*, e lo stesso *Guglielmo* si distinsero due spezie diverse di Chiese, cioè quelle, *de quibus Romanæ Ecclesiæ quæstio mota fuit*; e per coteste si disse, che la Sede Apostolica *habebit eas consecrationes, & benedictiones, quæ solitæ sunt accipi*; e di vantaggio, che le avessero pagato *statutos census*; sebbene però l' elezione del Prelato non dovea nè per poco, nè per molto attenersi alla Chiesa Romana, ma al Capitolo, ovvero a' Monaci. L'altra spezie era quella, la quale conteneva le Chiese, e Monisteri, i quali *sub nostra potestate consistunt*. E questi non erano altri se non quelli di Regio Padronato; questo appunto volendo dinotare l' esser *sub nostra potestate*, siccome si legge da quelle carte rapportate dal *Muratori* (1), il quale non altrimenti cotal formola intende. E per tali Chiese, e Monisteri Padronati l' elezione attenevasi al Principe, senza che vi fosse stato mestieri del *concordato*; perchè, per quanto s' apparteneva all' elezione degli Abati de' Monisteri, fin dal VI. secolo dal Sommo Pontefice *Pelagio* erasi imposto doversi fare da' Monaci, e dal *Padrone*, il quale *possessionis Dominus* viene appellato (2); il che poi fu anche nel IX. secolo col Concilio Romano dell'anno 826. confermato (3).

Nel concordato d' Adriano si convenne diversamente per le Chiese consecrazioni, e benedizioni, de, che per le Chiese, e Monisteri Regj.

41. Nè da questo *concordato* può trarsi ragione per divisare, che il Re *Tancredi* nel 1193., o prima, con-

Qq feri-

(1) Antichità de' mezzi tempi *tom.* 1. *pag.* 129. *tom.* 5. *pag.* 371. e *pag.* 405. 506., e 505. e 506. ed altrove.
(2) *Can. Abbatem* 4. *caus.* 18. *q.* 20.
(3) Vedi la mia prima Scrittura *pag.* 54. alla 64.

Digitized by Google

ferito avea il Moniſtero al *Veſcovo Dulgineſe* per oſſervanza ed eſecuzione del medeſimo, e non miga già per la ragion del Regio Padronato; mentre queſto ſteſſo *concordato* maggiormente dimoſtra, che la collazione fatta da *Tancredi*, fu vero effetto del ſuo Regio Padronato; e non già eſecuzione di quello. E che ſia così, egli ſi ravviſa cotanto manifeſtamente, che non rimane ſcampo di ſottrarſi dalla ſeguente dimoſtrazione.

Il concordato tra Adriano IV. e'l Re Guglielmo chiaramente dimoſtra, che'l Re Tancredi conferì il Moniſtero in vigor del Regio Padronato.

42. Il *concordato* dunque vuole, che l' elezione del Prelato ſi faccia dal Chero, o da' Monaci, ſecondo che ſono le Chieſe; dovendo ſoltanto il Principe dare il ſuo aſſenſo, ed indi l' eletto conſagrarſi, e benedirſi dalla Romana Sede per le ſole Chieſe ſolite. La Ragion del Padronato per contrario nelle Chieſe, e ne'Moniſteri di collazione, porta ſeco la facoltà nel Padrone di conferire, ſenza che nè il Chero, nè altri che ſia, in ciò poſſa meſcolarſi. Ora eſſendo ſtata l' amminiſtrazione di quel Moniſtero al *Veſcovo Dulgineſe* conferita *auctoritate noſtra*, come dichiara il Re *Tancredi*; e ſiccome ſi ſpiega nello ſtrumento dello ſteſſo anno 1193. *de mandato Domini noſtri magnificentiſſimi Regis Rector prædicti Monaſterii & cuſtos*, con qual carattere dunque *Tancredi* conferì quella Rettoria, con quello di Padrone; ovvero con quello del *concordato*? Il primo gli dava la facoltà di conferire, ſiccome Io ho nella mia prima Scrittura dimoſtrato. L'altro ſoltanto di aſſentire alla elezione; nel caſo preſente egli conferiſce, e non già dà il ſuo aſſenſo ad elezione alcuna fatta dal Chero, o da' Monaci. Dunque può dirſi, che ciò, che 'l Re *Tancredi* fece in queſta biſogna, fu effetto di *concordato*, e non già del Padronato? Il *ſancilio* Romano dell' 826 ri-

risponde: *Monasterium, vel oratorium canonice constitutum a DOMINO constructore* (ch'è lo stesso, che *sub nostra potestate* del *concordato*), *eo invito, non auferatur; liceatque illi, Presbytero, cui VOLUERIT, pro sacro officio illius Diœcesis cum consensu Episcopi, commendare* (1). E quindi si scorge, che la collazione fatta da *Tancredi*, fu solo effetto del Padronato; e non già del *concordato*. Molto più in quegli sconvoltissimi tempi, in cui il Regno era sossopra, e che 'l Re *Tancredi* pendeva dal cenno della Romana Sede, siccome Io nella mia prima Scrittura convenevolmente avvisai (2).

43. Ed è degno di osservarsi, che anche il suddetto *concordato* contiene in se un certo spirito di quella antica *Legge Regia* stabilita con *Carlo Magno*, e confermata e rinnovata con *Ottone I*; perchè in questa imponevasi: *Quod si a cuncto clero & universo populo quis eligatur Episcopus; nisi a dicto Rege laudetur & investiatur, non consecretur*. Nel Concordato fu stabilito — *Clerici convenient in personam idoneam, & illud inter se secretum habebunt, donec personam illam Excellentiæ nostræ pronuncient, etsi persona illa . . . . non fuerit in ea causa pro qua non debemus assentire, assensum præstabimus*. Dopo di che dovea procedersi alla consegrazione, e benedizione.

44. Estinto il dominio de'Normanni colla morte di *Tancredi* nel 1194., e passato questo nostro Reame nella casa Sveva, e propriamente in *Arrigo VI.* mari-

(1) Concilio Romano dell'826. *Can.* 21. presso Labbè *tom. 9. de'Concilj pag.* 1124., rapportato ancora da Graziano nel *Can. Monasterium* 33. *caus.* 16. *q.* 7. vedi la mia prima scrittura *pag.* 58. e Boemero nella sua edizione del Decreto nel detto *Can. Monasterium*.

(2) *Pag.* 75.

Digitized by Google

Si ragiona dell' elezioni fatte in tempo di Arrigo VI Imperadore, e di ciò, che per riguardo ad esse si convenne tra Costanza madre di Federico II, ed Innocenzo III negli sconvolgimenti del Regno.

to di *Costanza* figlia del Re *Ruggiero*, sorella del primo *Guglielmo*, e zia del secondo, fu continuata la stessa forma di eleggersi i Prelati, la quale nel concordato fu prescritta. Morto *Arrigo VI.* nel 1197., ed essendo rimasa l' anzidetta *Costanza* col suo tenero figliuolo *Federico II.*, si vide sossopra non solo l' Italia, ma la Germania ancora; poichè *Filippo* Duca di Suevia, e fratello di *Arrigo* procurò di farsi eleggere Re di Germania, come seguì; non ostante, che nell' anno precedente 1196. fosse stato eletto *Federico*, ancor vivente suo Padre *Arrigo*, in età di due anni. Dall' altra parte *Ottone* Duca di Sassonia, e Baviera, coll' ajuto di *Riccardo* Re d' Inghilterra, anche fu eletto Re dalla opposta fazione. In Italia cominciarono le Città una contro all' altra a sollevarsi. Il Sommo Pontefice *Innocenzo III.*, uomo di lettere, e di sublime intendimento ed accortezza, procurò di avere nelle sue mani buona parte di esse. In Sicilia, ed in questo Regno i Popoli fremevano tutti contro le Milizie Germane, per varj maltrattamenti ricevuti; e molto più per lo partito de' Normanni. *Marcualdo* Siniscalco dell' Impero, il quale era stato confidentissimo di *Arrigo VI.*, per lo favor di cui ricchezze immense avea cumulato, perfidamente procurava di torre questi Reami a *Federico*; onde da tante sciagure, le quali all' afflittissima *Costanza* sovrastavano, fu ella costretta ricorrere al Sommo Pontefice *Innocenzo III.*, e chiedergli per suo figlio l' Investitura di questo Regno.

45. Allora fu, che: *Sagacissimus Pontifex diligenter attendens, quod privilegium concessionis indultum primo ab ADRIANO, & renovatum postmodum a Clemente, super quatuor Capitulis, videlicet electionibus, legationibus, appellationibus, & conciliis, derogabat non solum Apo-*

Digitized by Google

Apoſtolicæ dignitati, verum etiam Eccleſiaſticæ libertati, mandavit Imperatrici, ut illis Capitulis renuntiaret omnino, cum ea non eſſet aliquatenus conceſſurus (1); onde avendo l'afflittiſſima *Coſtanza* chieſta l'Inveſtitura per ſuo figlio *Federico*, fu neceſſitata in tante turbolenze, ed afflizioni, riceverla a modo altrui.

46. E quindi fu, che ravviſaſi ſpedita lettera da *Innocenzo III.* intorno all'affare dell'elezioni, nell'anno 1198. alla Imperadrice *Coſtanza* madre di *Federico II.*, in cui, non oſtante che ſi foſſe veduto quaſi interamente crollare il dominio Svevo, non ſolo già nella Germania, ed in Italia, ma anche negli ſteſſi due Regni di Sicilia; e che la Romana Sede non picciola avverſione a quello aveſſe avuta, pure ſi diſſe -- *Sede vacante Capitulum ſignificabit vobis, & veſtris heredibus obitum deceſſoris, deinde convenientes (Clerici), invocatâ Spiritus Sancti gratiâ, ſecundum Deum eligent canonice perſonam idoneam, cui, requiſitum a vobis præbere debeatis aſſenſum, & electionem factam non differant publicare. Electionem vero factam, & publicatam denunciabunt vobis, & veſtrum requirent aſſenſum. Sed antequam aſſenſus Regius requiratur, non intronizetur electus, nec decantetur laudis ſolemnitas, quæ intronizationi videtur annexa; nec antequam auctoritate Pontificiali fuerit confirmatus, adminiſtrationi ullatenus ſe immiſcebit* (2).

47

[1] Vita d'Innocenzo III. raccolta da Stefano Baluzio, e premeſſa alle piſtole di detto Papa, e dal Muratori rapportata nel *tom. 3. part. 1.* degli Scrittori d'Italia *pag.* 486. e propriamente nella *pag.* 490. *n.* 22. ove le traſcritte parole leggonſi.

[2] Viene rapportata queſta carta da Rocco Pirro *de elect. Præſulum Sicilienſ. diſquiſit.* 3. §. 5, e da Lunig nel Codice Diplomatico d'Italia *tom. 2. ſezione 2. de utriuſq. Siciliæ Regnis pag.* 862. *n.* 12.

Digitized by Google

47. Non ostanti dunque tante sciagure, in cui era avvolta allora l'Imperadrice *Costanza*, e che *Innocenzo III.* dava quella legge, che meglio eragli a grado; pure con essa fu serbata la elezione al Chero, e l'assenso a *Federico*, senza però nè per molto, nè per poco toccarsi i Padronati. Questa lettera, e l'Investitura non giunsero, se non che dopo la morte di *Costanza*, la quale in Palermo a' 27. di Novembre dell' anno 1198. compì il corso di sua vita per le tristezze, e rovine, che sovrastar vedea al suo tenerissimo Bambino.

48. Stimò ella miglior consiglio in quelle avverse congiunture di elegger per Balio di suo figlio lo stesso *Innocenzo III.*, a cui lasciò trenta mila tarì l' anno durante il Baliato (1); e fu in Sicilia spedito per Legato *Gregorio* Cardinale di S. Maria in Portico, acciò con gli Arcivescovi di Palermo, di Monreale, e di Capova, a' quali da *Costanza* fu lasciata l'educazione del picciolo fanciullo, si fosse il Reame retto, e governato. E quindi è, che a seconda della suddetta lettera ravvisasi presso *Rocco Pirro* la elezione dell' Arcivescovo di *Reggio* coll' assenso del Cardinal Legato come Balio di *Federico*, poi da *Innocenzo* confermata (2).

Da un diploma di Federico si ricava qual modo avesse egli voluto seguire nell' elezioni in tempo d'Innocenzo III.

49. Io però leggo presso al *Lunig* (3) un Diploma di *Federico II.* del mese di Febbrajo dell' anno 1211., che vale a dire in tempo, ch'egli era di anni diciassette, giacchè la sua nascita seguì nel 1194. (4), il qua-

(1) Nella stessa vita d'Innocenzo III.
[2] Rocco Pirro nel luogo additato §. 6.
[3] Lunig nell' accennato luogo n. 14.
[4] Riccardo da S. Germano nella sua Cronica in detto anno; Vita d'Innocenzo III. n. 19. ed altri.

Digitized by Google

quale fu diretto allo ſteſſo *Innocenzo III.* Con eſſo fu dichiarato, che la elezione de' Prelati fatta ſi foſſe nella maniera diviſata; ma vi leggo una coſa degna da notarſi; poichè impone: *Volumus igitur, & concedimus, ut ſecundum prædictam formam electiones de cætero per totum Regnum noſtrum libere celebrentur, NULLO PRORSUS OBSTANTE RESCRIPTO A SEDE APOSTOLICA IMPETRATO.* Quindi ſembra, ch' egli di ſua autorità volle preſcrivere la forma, e maniera dell'elezioni; ſenz' averſi punto ragione di ciò che precedentemente eraſi da *Innocenzo III.* colla ſuddetta lettera determinato.

50. Or chi in accorcio ha udito ciò, ch' era ſtato fin da *Carlo Magno* ſtabilito intorno a cotali elezioni; e quello, che in proceſſo di tempo da *Ottone* il grande era ſtato confermato, ed ultimamente con *Guglielmo I.* concordato; ben ravviſa quanto poco ragionevolmente, ed in tempi cotanto infauſti per l'Imperatrice *Coſtanza*, le fu da *Innocenzo III.* fatto intendere, che ſe non aveſs' ella acconſentito alla forma della Inveſtitura, che premeditata egli avea accordare a *Federico*, *non eſſet aliquatenus conceſſurus*. E perciò ciaſcheduno d'intendimento imparziale ravviſerà, quanto a propoſito fu la riſpoſta fatta dallo ſteſſo Federico a *Gregorio IX.* Sommo Pontefice, di cui quindi a poco ragionerò.

51. Incominciarono i diſturbi tra *Onorio III.*, e *Federico*, e la cagione più valevole fu, per quanto raccogliesi da un Breve dallo ſteſſo *Onorio* direttogli, la elezione de' Prelati, la quale dal Papa facevaſi contro agli anzidetti *concordati*; poichè pretendeaſi, anzi facevanſi a piacimento della Sede Romana, e non già eleggevanſi dal Clero nella ſuddetta forma preſcritta; onde

Diſturbi tra Onorio III, e Federico II per riguardo al modo dell' elezioni.

Digitized by Google

onde dice *Onorio* a *Federico* nel mentovato Breve. *Sed pro iſtis, & aliis hac nobis retributione reſpondens, quia dicis modo, Regni Siciliæ in electionibus Prælatorum, ſicut aſſeris, debitum eſt antiquo, noſtris conſtitutionibus innovari . . . . . Aſſeris inſuper, nos, præter formam communiter requiſitam, te inconſulto, quibuſdam Eccleſiis Regni vacantibus præfeciſſe perſonas; ſed quæ ſit illa forma neſcimus, quæ pro certo minus eſſet informis, per quam Apoſtolicæ Sedis judicium ex tuæ voluntatis arbitrio penderet* (1).

52. Or ſe in coteſta briga aſſiſteva veruna ragione ad *Onorio*, Io non intendo eſſerne giudice, nè arbitre; mentre non ſolo da' ſuddetti *concordati*; ma dagli accennati canoni, i quali al Chero permettevano la elezione de' Prelati, ed al Popolo, e per eſſo al Principe l'aſſentirvi, ciaſcheduno da se può il diritto giudizio formarne. So ben Io, ch' eſſendo tale conteſa durata fino a' tempi di *Gregorio IX.* ſucceſſore di *Onorio III.*, riſpoſero molti Veſcovi per *Federico II.* al medeſimo Pontefice ſopra a varj capi, di cui egli querelavaſi, circa la elezione de' Prelati, dicendo così -- *Cathedrales, & alias vacantes Eccleſias, Dominus Imperator libenter vult & deſiderat ordinari, ſalvis privilegiis, & dignitatibus, quæ prædeceſſores ſui Reges uſque ad ſua tempora habuerunt: & quibus ipſe modeſtius, quam prædeceſſores ſui hactenus uſi ſunt; nec contra ordinationem Eccleſiarum unquam fuit* (2). Ed egli è meſtieri, che da ciaſcheduno le accuſe, e le riſpoſte leggan ſi; acciò poi ſi poſsa formare un ſano giudizio, e diſcernere chi di coteſte due Poteſtà avea dal ſuo canto la ra-

(1) Lunig Codice Diplomatico d'Italia nel luogo additato *n.* 17.. *pag.* 870.
(2) Lunig. Codice diplomatico d' Italia *tom.* 2. *n.* 22. *pag.* 882.

Digitized by Google

ragione; per ravviſarſi ancora con quanto poco intendimento de' ſucceſſi, di tali coſe ſcrive *Ricordano Malaſpina*; e delle diffenſioni tra *Onorio III.*, e *Federico II.* ſurte, egli favella (1). Come altresì ſon da leggere tutt' i Brevi di *Gregorio IX.*, e d' *Innocenzo IV.*, ed i manifeſti, e riſpoſte a quelli dallo ſteſſo *Federico* fatte (2); perchè più da coteſte riſpoſte ſi perviene al vero diſcernimento di ciò che allora addivenne, che dagli Storici; alcuni de' quali eſſendo della fazione Guelfa; altri di quella de' Ghibellini, agevolmente i ſucceſſi a lor voglia rammentano.

53. Ed ecco, che ſino a i tempi di *Federico II.*, tutte le diſcordie, che paſſarono colla Romana Sede intorno all' elezioni de' P[illegible], nulla di comun ebbero con i Padronati; ma sì bene s' aggiraron quelle intorno al mantenerſi quel diritto, il quale, a ſeconda de' Canoni, e de' precedenti *Concordati*, eraſi ſtabilito.

54. Morto in Fiorentino nel 1250. *Federico II.*, e ſucceduto ſuo figlio *Corrado*, ciaſcheduno della ſtoria inteſo ſa gli ſforzi, che feronſi da *Innocenzo IV.* ſucceſſore di *Gregorio IX.* per torre il Regno a *Corrado*. Io ravviſo preſſo al *Lunig* (3) un Breve dell' anzidetto Pontefice *Innocenzo* del meſe di Agoſto del 1252., in cui ſi leggono le calde preghiere date dallo ſteſſo Sommo Pontefice al Santo Re di Francia *Luigi IX.*, acciò indotto egli aveſſe *Carlo* di Angiò ſuo fratello Conte di Provenza a ricevere il dominio del Regno. Ed è da riflettere il mezzo di perſuadere uſato dal Sommo Pontefice – *Rogamus itaque*, diceva egli, *devotionem tuam attentius*,

Avvenimenti nel Regno dalla morte di Federico II. ſino a Corradino. Maniere uſate da Innocenzo IV. Papa con S. Luigi IX. Re di Francia, e con Eduardo figlio d' Arrigo III. Re d' Inghilterra per togliere il Regno a Corrado.

(1) Ricordano Malaſpina Storia Fiorentina *cap.* 123.
(2) Preſſo al Lunig ivi ſteſſo *pag.* 875., 879., 887. e ſeguenti.
(3) Lunig nell' additato luogo *num.* 30.

Digitized by Google

rius, & hortamur, IN REMISSIONEM TIBI PECCAMINUM IMPONENTES . . . præfatum Comitem tua magnificentia moneat & inducat, ut idem Regnum ei & in ipso tibi desideranter oblatum, pro Divina, & Apostolicæ Sedis, ac nostra reverentia, cum humilitate, ac hilaritate recipiat, UT DE TERRENO AD COELESTE, AC DE TEMPORALI CORONA PERVENIRE, PROPITIANTE ILLO, CUJUS IN HAC PARTE NEGOTIUM AGITUR, VALEAT AD ÆTERNAM (1). Ma considerando quel Santo Re, che nè la remissione de' peccati; nè la corona celeste si conseguiva col torre ad altri la corona temporale; direttamente pensò allora di non dar orecchio a cotali offerte; onde incominciò *Innocenzo* a trattar la faccenda con *Edmonda*, o sia *Eduardo* figlio del Re d'Inghilterra (2).

Autorità arrogatasi da Innocenzo IV. nel Regno come Balio di Corradino succeduto al morto padre Corrado.

55. Morì *Corrado* in Lavello a' 21. di Maggio del 1254, siccome scrive *Niccola di Jansilla* (3), avendo lasciato il picciolo *Corradino* suo figlio in Germania in età di due soli anni. Allora lo stesso Sommo Pontefice procurò d'invadere il Regno con intelligenza di molti Baroni del medesimo, i quali eransi colla Sede Romana confederati. Quindi prudente consiglio fu di *Manfredi*, allora Principe di Taranto, di ricevere volontariamente *Innocenzo IV.* nel Regno, e pregarlo di prender sotto la sua protezione, e baliato il picciolo *Corradino*; però -- *Sine præjudicio Regis, & suo; & tam ipsius Regis, quam suo, in omnibus, jure salvo. Sub cujus auctoritate petitionis expositæ finibus tractatum est, quod Papa sine præjudicio pupilli Regis, & Principis,*

(1) Lunig ivi stesso.
(2) Lunig *num.* 31. e seguenti.
(3) Niccola di Jansilla presso al Muratori *tom.* 8. *Rer. Italicar. pag.* 506. *in fine* e 507.

Digitized by Google

cipis, cum juris utriusque protestatione, ex permissione Principis ingrederetur Regnum (1).

56. Ma *Goglielmo* Cardinal di S. Eustachio Legato del Papa, e suo congiunto, il quale non altrimenti, che ogni laico conduttiero, e Capitano comandava l'esercito Pontificio, nessun conto tenne del precedente trattato; perchè entrato egli nel Regno da padrone, e con animo altiero, ed arrogante: *non tamquam Rector, aut Gubernator in Regno agere, sed tamquam Regni Dominus, Pupilli Regis, & Principis jura subvertere, & a Comitibus, Baronibus, & aliis tamquam Rex juramenta fidelitatis exigere* (2). Io ho avvisato tutto ciò, affinchè comprenda il mio Anonimo, che favellando egli della Investitura di *Carlo* I. di *Angiò*, parla di quello, che non intende.

57. E tralasciando Io di rammentar ciò, che successe allora nel Regno, ritorno ai trattati della Sede Romana. Morto in Dicembre dell'anno 1254. *Innocenzo IV.*, ed assunto al Pontificato *Alessandro IV.*, costui proseguì la incominciata impresa di voler dare il Regno ad *Eduardo*, o sia *Edmondo* figlio del Re d' Inghilterra; e si pervenne fino a stabilire le condizioni, con cui l'Investitura se gli dava, nel mentre che *Alessandro IV.* Sommo Pontefice trovavasi in questa città di Napoli; e mutandosi l'antico linguaggio de' canoni, e de' precedenti *concordati*, si disse: *Omnes quoque Ecclesiæ de Regno & terra prædictis, tam Cathedrales, quam aliæ regulares, & seculares, nec non universæ Ecclesiasticæ personæ illis libertatibus, & immunitatibus omnino gaudebunt, quæ ipsis competunt secundum Canonicas Sanctiones, ita quod*

Alessandro IV. successore d' Innocenzo offre di nuovo il Regno ad Eduardo d' Inghilterra, ma tra' patti dell' investitura si lasciò illeso il dritto de' padronati.

(1) Niccola di Jansilla ivi stesso *pag.* 512.
(2) Jansilla nella stessa *pagin.*

Digitized by Google

quod circa eaſdem Eccleſias, & perſonas, tam in faciendis proviſionibus, & electionibus confirmandis, quam omnibus aliis, Romanus Pontifex, & Romana Eccleſia jurisdictionem & auctoritatem omnimodam libere exercebunt. SALVO TIBI, TUISQUE HEREDIBUS JURE PATRONATUS, ſi quod Reges Siciliæ, ſeu ejusdem Regni, & terræ Domini hactenus in aliqua, vel aliquibus Eccleſiarum ipſarum conſueverunt habere (1).

58. Seguì queſto nell' anno 1255., ed Io prego ciaſcheduno imparzial uomo a riflettere, che non oſtante, che dalla Curia Romana, e da *Aleſſandro IV.* Sommo Pontefice offerivaſi il Regno ad un Principe ſtraniero, e che neſſun diritto ſopra di eſſo rappreſentava, ſpogliandoſene il legittimo Signore; ſi procurò in tale occaſione vantaggiare la propria condizione, e l' intereſſe proprio, con abolire i canoni, i quali l' elezione aveano ſerbata al Chero, ed al Popolo, e per eſſo al Principe, di aſſentirvi; e con poſtergare que' *concordati*, contro i violatori de' quali eſecrande cenſure, ed imprecazioni eranſi precedentemente fulminate. Ed ancorchè allora quando trattaſi di acquiſtar roba per via di dono, e ſenza neſſuna ragione, l' adagio ſia, che non ſe le guata in bocca; pure ciò non oſtante, non potè farſi dimeno di eſcludere dalla provviſta, ed elezione da farſi dalla Romana Corte, tutte quelle Chieſe Cattedrali, e Regolari, in cui: *Reges Siciliæ, ejuſdem Regni, & terræ Domini* (che vale a dire, ancorchè non aveſſero avuto il titolo di Re) *in aliqua, vel aliquibus Eccleſiarum ipſarum conſueverunt jus Patronatus habere.*

59. E da tutto ciò ſi conferma quanto io per lo innan-

(1) Lunig ivi ſteſſo *num.* 34.

Digitized by Google

nanzi ho accennato, che mai sempre da tutt' i precedenti *concordati* sono stati sottratti i Padronati, per cui, non già il diritto comune canonico; ma una particolare ragione indotta da' canoni, e dalla disciplina della Chiesa vi concorre.

60. Non desistette il Pontefice di continuamente premere *Arrigo III.* Re d' Inghilterra a far dare il giuramento di fedeltà da suo figlio per la investitura del Regno già conferitagli; a mandare in Roma il denaro convenuto; e d'invadere il Regno sollecitamente con potente armata (1).

61. Fu differito il giuramento, e la spedizione per l' invasione del Regno fino al 1263., allora quando *Urbano IV.* Sommo Pontefice successore di *Alessandro* spedì un' altro Breve ad *Arrigo III.* Re d' Inghilterra, con cui lo minacciò di sottoporlo alle censure, quantunque volte non avesse egli alle promesse adempiuto; non mancando ancora di sollecitarlo, e solleticarlo colla benedetta remission de' peccati: *in remissionem vobis peccaminum nihilominus injugentes* (2).

Minacce d' Urbano IV. successore d' Alessandro contro d' Arrigo III., affinchè obbligasse Eduardo investito del Regno al giuramento di fedeltà. Suoi ricorsi a S. Luigi IX. per persuaderlo ad assistere a Carlo d' Angiò nell' invasione del Regno.

62. Non fu in istato la corte d' Inghilterra di attendere alla spedizione per lo Regno di Napoli, tra per la guerra accesa colla Francia; e molto più per le dissensioni insorte tra *Arrigo III.*, e gli Ottimati d' Inghilterra (3). Ma non essendo tai maneggi ascosi a *Manfredi*, il quale vedeasi l' esercito Pontificio addosso, stimò di prevenire a' suoi bisogni. Intanto vedutasi la Corte di Roma esclusa dalla Inghilterra, proc-

(1) Leggonsi questi Brevi presso Lunig *num.* 35. e 36.
(2) Breve di Urbano IV. presso Lunig nel luogo avvisato *pag.* 932.
(3) Di queste turbolenze vedi Polidoro Vergilio *Historiæ Anglicæ lib.* 16.

Digitized by Google

procurò di ripigliare il trattato con *Carlo* Conte di Provenza; e di nuovo spedì un Breve a *S.Luigi IX.* Re di Francia, con cui -- *in remissionem tibi peccaminum nihilominus suadentes*, s' ingegnò indurlo ad assistere al fratello *Carlo* per la conquista del Regno; poichè, sebbene il Re di Francia, con tenera coscienza, non avesse voluto far torre il Reame all'innocente *Corradino* discendente da chi avea con tanti sudori ricuperato il Regno da mano degli Infedeli; nulladimeno il *Pontefice gli levò questi scrupoli di testa*, per valermi della frase del pio *Ludovico-Antonio Muratori* (1); il quale sebbene rapporti questo fatto all' anno 1262., Io però credo, che ciò sia addivenuto nell'anno 1263.; perchè *Urbano IV.* mandò in Inghilterra il Cardinal Ottobono nell'anno 1262. per estinguere l'intestina guerra (2). E comechè rinvengasi presso al *Lunig* il suddetto Breve di *Urbano IV.* diretto al Re di Francia; nulladimeno per essere stata per avventura nell'autografo corrotta la data, perciò ivi non leggesi l'anno proprio (3).

63. Dileguati gli scrupoli dalla mente del Santo Re, il quale credette già di far un' opera pia, per cui conseguir pensò la remission de' peccati, e la loro indulgenza; e volendo anche toglierssi da vicino *Carlo* suo fratello prode cavaliero, che gli arrecava suggezione, accettò l' invito, e s' indusse ancora a somministrar denaro al medesimo a suggestione dello stesso Sommo Pontefice, il quale ne promise la restituzione dalle contribuzioni, le quali ritrar doveansi dal Chero, e dal-

(1) Muratori annali d' Italia anno 1262.
(2) Polidor. Vergil. nel luogo additato *pag.* 408.
(3) Lunig codice diplomatico d' Italia *tom.* 2. *pagin.* 934. e 936. *num.* 38.

Digitized by Google

dalle chieſe, ſecondocchè lo ſteſſo *Urbano* diſpoſto avea (1).

64. Fra queſto mentre l'iniquo *Manfredi*, ſtante l'antecedente promeſſa de' Baroni del Regno, di accettarlo per loro Re, qualora foſſe venuto meno *Corrado II.*, o ſia *Corradino* (2), avea uſurpato il Regno ſteſſo, col falſo rumore della morte di coſtui, che avea fatto egli ſpargere. Ma venuto in Italia *Corradino* nel 1266., doleaſi del Papa, il quale come ſuo Balio, in vece di difenderlo contro *Manfredi*, proccurava a tutta ſua poſſanza torgli il Regno, per inveſtirne un Principe ſtraniero. Ed acciò coteſta ſua ragione, ed oppreſſione a ciaſcheduno conta e nota foſſe ſtata, ſtimò dar fuori un manifeſto, per far paleſa ad ognuno la ſua ragione; ed anche per animare per avventura la fazione Ghibellina d'Italia, a ſeco unirſi per la ricuperazione de' ſuoi Regni di Sicilia. In eſſo, tra l'altro, ſi legge: *O dolor! o nefas! o miſera conditio pupillorum, quibus inde plus offenſionis naſcitur, unde defenſio ſperabatur. O cœca cupiditas dominii temporalis. . . . . Reges & Principes alios ad idem Regni noſtri commercium invitabat, ſive quia non erat datum a Deo deſuper, & prædeſtinatum a fatis, ut per eos nanciſceremur gratias, & honores . . . . Ah Deus! non ſufficiebat eiſdem Baliis pupillum exheredaſſe ſolummodo; niſi conjurati ſic invicem perpetuo deprimerent exheredem . . . . Sed audite, prob Deus, perfidiam, per Deum & homines deteſtandam! Nam Carolus Saracenos Noceriæ, contra quos Dominus Papa ſumendam crucem fecerat pru-*

Sforzi di Manfredi per occupare il Regno. Querele di Corradino col Papa ſuo Balio, e ſuoi manifeſti a' Prencipi Cattolici, ed a Clemente IV. ſucceſſore d' Urbano, il quale avea conferita l' inveſtitura a Carlo d' Angiò.

(1) Tutti coteſti Brevi leggonſi preſſo al Lunig ivi ſteſſo *num* 39. e ſeguenti.

(2) Niccola di Janſilla *pagin.* 510. *in fine* preſſo al Muratori *tom.* 8. *rer. Italicar.*

Digitized by Google

prædicari, in quorum gentem ſeducti fuerant, & adducti; ſalvos, illæſoſque ſervavit: & Chriſtianos Regni prædicti miſeros, non ſolum exhauſit rebus, ſed occidit innumeros cum mille generibus tormentorum . . . videte, quomodo cruce Chriſti fallaciter in Chriſtianorum perniciem abutuntur; Heu, heu? quantis injuriis, quantis fraudibus, quantis dolis hereditas noſtra converſa eſt ad alienos, & Regnum noſtrum tranſiit ad indebitum poſſeſſorem . . . . . Pro eo, quod nobis in literis Regni noſtri Siciliæ titulus ſcribebatur, intendebat in nos puerum innocentem, inculpabilem, inſontem de pharetra ſua ſagittam mittere, & excommunicationis ſententiam fulminare . . . . Quid inquam mali fecimus Sancta Mater Eccleſia? Quid in nos tuum devotum filium, olim pupillum tuæ tutelæ commiſſum, per tuos Rectores ſic aſpere novercaris? In quo te unquam, o venerande Pater læſimus, quod ita converſus in novercam, nos multimode perſequeris, & injuſte forte gravem offenſam reputas, quod vivimus ſuper terram (1)?

65. Fu diretto coteſto manifeſto a tutt' i Prencipi Cattolici, ed allo ſteſſo *Clemente IV.*, il quale ſucceduto era ad *Urbano IV.*; ma neſſun effetto egli oprò. Anzi nell' anno 1265. *Clemente*, avendo già dichiarata nulla la Inveſtitura data ad *Eduardo*, o *Edmondo* figlio del Re d'Inghilterra (2) (per non aver adempiuto alle condizioni in quella appoſte, e contenute), diede l'Inveſtitura a *Carlo d'Angiò* (3).

66. Ciaſcheduno di ſano diſcernimento fornito può immaginare, ſe concedendoſi un Regno a chi neſſun diritto vi avea,

(1) Preſſo al Lunig nel luogo additato *num.* 41.
[2] Leggeſi preſſo al Lunig *num.* 42.
[3] Si legge preſſo al Lunig *num.* 43. *tom.* 2. *pag.* 946.

Digitized by Google

avea, poteansi dal figurato concedente apporre tutte quelle condizioni, le quali meglio la propria causa, l'interesse privato, e quello de' suoi, poteva richiedere. Ma pure, ciò non ostante, non potè farsi dimeno di dire: *Salvo ei, & suis in Regno heredibus JURE PATRONATUS in Ecclesiis, in tantum quantum in hac parte Patronis Ecclesiarum canonica instituta concedunt, ubi antiqui Reges Siciliæ hujusmodi jus patronatus in ipsis Ecclesiis habuerunt* (1).

Dall' essersi abolite nell' investitura di Carlo d'Angiò varie costituzioni, e leggi del Regno, rimanendo però illesi i padronati, l'Anonimo ne deduce una temeraria conseguenza.

67. S'impose ancora per patto, che si fossero rivocate tutte le costituzioni, e leggi, le quali sembravano contro la Chiesastica libertà (2); tra le quali fu quella *costituzione* di *Federico II.*, la quale tutta via leggesi tra le leggi del nostro Regno (3), con cui era vietato il nuovo acquisto agli Chiesastici de' beni stabili; di cui essendosi doluto *Gregorio IX.* co'capi di accusa, contro a *Federico*, sparsi, e disseminati; a quelli convenevolmente fu risposto da quattro dotti Prelati: *Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, & perpetuo burgensatica liceret emere, sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliæ (quod inter Regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, & adquirerent; & hoc eadem constitutio obtinet ultra mare* (4). Come in fatti, troppo miseramente dopo si è sperimentato di esser addivenuto.

68. Trattanto venne *Carlo I.* d'Angiò all' acquisto del Regno, e di esso si rendette padrone; non avendo mancato prima *Urbano IV.* di ordinare una crociata contro di *Manfredi*; e commutando i voti ai croceségnati di Terra Santa, diede loro l'indulgenza plenaria, quantunque volte contro un Principe Cristiano l'armi rivolte avessero

(1) Presso al Lunig ivi stesso §. 22. *pag.* 961.
(2) §. 23.
(3) Sotto al titolo *de bonis stabilibus Ecclesiasticis non alienandis*.
(4) Presso al Lunig *pag.* 882.

Digitized by Google

fero (1); di che a buona equità lo sventurato *Corradino* dolevasi. E quindi sia a me permesso di dire col gran *Muratori*: *se fossero ben impiegate le Indulgenze plenarie, ognuno può ben figurarselo* (2).

69. Questa dunque, sapientissimo mio Sig. Anonimo, fu la *Investitura* data a *Carlo I.* d'Angiò dalla Romana Corte, la quale allegare, se faccia onore, nol so; soltanto son persuaso, che sebbene l'interesse privato, e gl'infiniti intrichi avessero quella a piacimento altrui foggiata per investire del Regno (con qual diritto non sò) un Principe straniero; pure non potè sottrarsi dal lasciare intatta ed illesa a' Sovrani di questo Regno [illegible] ragion del Padronato. Onde, che domine volete voi da cotale speziosa *Investitura* trarre, Io non so comprender, salvo solo quello, che voi continuamente favellate di ciò, che non intendete; e specialmente [illegible] lorchè voi cicalando a getto da in su la panca, asserite, *che li precedenti serenissimi Regnanti, prescindendo da que' diritti, che dalle ragioni del Padronato potean loro competere, aveano attentato contro la libertà, ed autorità Ecclesiastica, senz' alcun dritto e fondamento* (3).

70. Io non curo di proseguire più oltre il mio ragionamento intorno a questo punto; poichè se vi piace altra cosa alla rinfusa saperne, potrete da *Rocco Pirro* ravvisarla (4); ove però non rinverrete tutte le notizie, e diplomi da me accennativi, e di cui potrei rendervi savio da *Carlo I.* d'Angiò in poi; ma perchè Io mi ho prefisso di soltanto rispondere alle vostre

(1) Muratori Annali d'Italia anno 1264.
[2] Muratori ivi stesso anno 1266.
[3] *Pag.* 55. dell' Anonimo.
[4] Rocco Pirro *de electione Præsulum Siculensium*.

Digitized by Google

ſtre indigeſtiſſime erudizioni, e non innoltrarmi maggiormente nel rammemorar quei ſucceſſi, i quali poco, o neſſun gradimento poſſono ad altri arrecare; perciò mi aſtengo di più rammentarvene. Vi dico però, che 'l ragionar di sì fatte coſe, egli è di altri omeri ſoma, che de' voſtri; mentre di altri, che di *Lambertini*, e di qualche male inteſo ſpezzone di taluno Scrittore vi fa meſtieri, per iſpacciar *attentati* contro la libertà, ed autorità chieſaſtica; nel tempo, che non intendete quello, di che gracchiate.

71. E quì torna ben anche a propoſito il riſponder a quella ragione, la quale tutt' i miei avverſarj cotanto eſtolgono; cioè, che avendo nell'anzidetto anno 1266. il Sommo Pontefice, per mezzo di quel ſuo *Legato a latere*, diſpoſto del Moniſtero, con trasferirvi le Monache Ciſtercienſe, ſegno chiaro queſto ſia, che Regio Padronato quello non ſia ſtato; altrimenti non n'avrebbe egli diſpoſto; o pure a cotale diſpoſizione i Sovrani di queſto Regno ſarebbonſi oppoſti.

L' Anonimo malamente pretende, che S. Benedetto di Converſano non ſia ſtato mai di Regio padronato, per avervi Clemente IV. nel 1266., tra le ſciagure di Corradino, e del Regno, trasferite le Monache.

72. Se però i miei Maeſtri, prima di proporre coteſta loro ragione, aveſſero tenuta preſente la ſtoria di quel tempo, la quale Io riſtrettamente, e con qualche reticenza, e diſpiacimento ho accennata; averebbero conſiderato qual epoca infelice in quell'anno 1266. per lo Regno corſe; e quante ſciagure per l'infeliciſſimo *Corradino* legittimo Signore del Regno ſuccederono; oltre di quelle, le quali a *Manfredi* addivennero; onde fu, che non avendo potuto coſtoro impedire, nè opporſi, che loro tolto ſi foſſe il Regno dalle armi di *Carlo I.* d'Angiò, e dalle indulgenze, e dalle croci, che diſpenſava quello ſteſſo *Rodolfo Legato a latere*; molto meno perciò furon valevoli a reſiſtere a quella diſpoſizione, la quale del Moniſtero di S. Benedetto facevaſi. Se

Corradino, venuto da Germania in Italia, ſtava in Verona a dolerſi del torto, che ſe gli facea, con torſegli il Regno; e *Manfredi* era rimaſo già eſtinto dalle armi Angioine, le quali erano ſoltanto dedite a ſottoporre tutto il Regno; chi dunque dovea, o potea penſare di opporſi a ciò, che 'l *Legato a latere* di queſto Moniſtero in Puglia *trinciava*?

73. Eh! che ſe un po poco ſi andaſſe ad eſaminar la ragion de' Padronati in queſto Regno, vedrebbe il mio Anonimo quante ſimili diſpoſizioni, ed irragionevoli occupazioni ſi ritrovano di altri Regj Padronati fatte, e che tutto dì ſi veggono fare; le quali a buon equità dovrebbonſi diſfare; per indi poi far apprender all'inſolente Anonimo, quanto temeraria, e degna ſolo della ſua impudenza, ed arroganza ſia quella propoſizione da lui impunemente avanzata, che i *Sereniſſimi Regnanti hanno attentato contro la libertà, ed autorità Eccleſiaſtica, ſenz' alcun dritto e fondamento* (1).

Inſuſſiſtenti oppoſizioni allo ſtrumento d' Euſtaſio Abate ſotto Guglielmo, ed allo ſtrumento di Niccola Abate ſotto Federico II. Imperadore.

74. Tralaſcio di riſpondere alle inetti ſſime oppoſizioni, le quali fa il mio avvedutiſſimo Anonimo allo ſtrumento dell'Abate *Euſtaſio*, ed a quello dell'Abate *Niccola*, il primo in tempo di *Guglielmo*, l'altro eſſendo *Federico II.* Imperatore padrone di queſto Regno; perchè eſſendoſi eſibiti gli autografi, e queſti con tutti gli altri Diplomi originali, e tranſunti fatti riconoſcere da due valenti uomini per probità, e ſaviezza, e della ſcienza Diplomatica forniti, cioè D. Franceſco Porcelli, e D. Antonio Chiariti; convenevolmente ſono ſtati giudicati per veri, legali, e ſinceri; e non già per falſi, ſiccome al mio Anonimo è piaciuto in tutta la ſua ſcrittura caratterizzarli co' ſuoi occhiali a tra-

[1] Anonimo nella mentovata *pag.* 55.

Digitized by Google

a traverso ; non ostante , che Io colla più esatta critica della Diplomatica, avessi la loro verità, e legalità avvertita, e dimostrata.

§. XVI.

Si risponde alla obbiezione fatta allo strumento del 1423. , *con cui si nomina il Conte Goffredo* Fondatore, e Dotatore *del Monistero di S. Benedetto.*

1. Più graziosa risposta di quella, la quale l'Anonimo fa allo strumento dell'anno 1423., non può giammai figurarsi. E per intendere questa obbiezione, egli è a sapere, che tra le scritture, e documenti prodotti per pruova del Regio Padronato, vi ha uno strumento del 1423., regnando allora la Reina *Giovanna II.* In questo strumento, intervenendo la Badessa, e Monache di S. Benedetto, ed i Sindaci , ed altri particolari cittadini di Castellana, di Monopoli , e di Conversano, si dichiarò da costoro , che aveano essi ottenuto dal Re *Ladislao* fratello della Reina *Giovanna*, un privilegio di esenzione di alcune decime , e quindecime dovute da essoloro al Monistero; ma perchè cotesto privilegio orrettizio era, e difettoso; perciò mossi dalla sinderesi , si vollero concordare collo stesso Monistero, con pagare in vece della decima, la quindecima; e per questa, la vigesima. Or tra l'altre cose, le quali in cotesto strumento si leggono, si ravvisano le seguenti: *neque eos gladius Divinæ ultionis plus tardando seviret , & anathema quondam BONÆ MEMORIÆ DOMINI GOFFRIDI FUNDATORIS, ET DO-*

L'obbiezione dell' Anonimo , che si sforza di dichiarar supposto uno strumento autentico del 1423. perchè in esso il Conte Goffredo venga chiamato Fondatore , quando costui fu riedificatore , è dileguata da una legge di Giustiniano , e da un' autorità addotta dal medesimo Anonimo.

Digitized by Google

DOTATORIS MONASTERII PRÆLIBATI, propter contraventionem in eis locum haberet. Or qu esta dichiarazione fatta nell' anno 1423. coll' intervento dell'Archidiacono, e di quasi tutto il Capitolo della Cattedrale di Conversano, soda ragione somministra, che dall' anno 1087., fino a quel tempo, non mai erasi dubitato, che quel Monistero fosse stato fondato, e dotato dal Conte Goffredo (1).

2. A questa sodissima pruova, o per meglio dire, dimostrazione del Padronato, risponde il mio Anonimo, che di cotal asserzione fatta in cotesto strumento, non deesi tener conto; perchè essendosi veduto dal titolo prodotto del Padronato (cioè vuol intendere della donazione del 1087.) che *Goffredo* non fu fondatore, nè dotatore; ma riedificatore, e ridotatore, siccome (e' dice) ho Io nella mia allegazione sostenuto; surge quindi, che tale *enunciativa sia erronea, inetta, e favolosa* (2).

3. Che vi sembra, non è più saccente cotesto mio critico, e d' intendimento più purgato, che non lo è stato giammai chiunque la ragion de' Padronati ha saputa tanto bene, quanto egli schiccherare; onde oggi giustamente costui li fa scorno, e per ignorante lo smentisce? Certo, che così egli addiviene, e non altrimenti. E quindi da ora in avvenire si dovrà adottar un canone tratto dallo scibile del mio Anonimo, che se uom riedifichi una Chiesa distrutta, ed alla medesima il suo mantenimento per i divini uffizj costituisca, non possa nei secoli seguenti Fondatore, e Dotatore appellarsi. E quantunque volte addivenga, che così ritrovisi di-

(1) Vedi la mia prima allegazione *pag.* 95. e seguente.
(2) Anonimo *pagin.* 58. e 59.

Digitized by Google

ſi dinominato, ſi dovrà *tal' enunciativa reputar' erronea, inetta, e favoloſa.*

4. Anzi dovrà ſmentirſi l' Imperator *Giuſtiniano*, il quale ſtabilì una regola contraria a quella del mio Anonimo legislatore; poichè preſcriſſe quegli: *Si autem non ſufficiat quidem aliquis ad hoc, nomen forte deſiderans, quo & ipſe Fabricator* (ch'è lo ſteſſo, che Fundator) *Eccleſiæ vocetur, & vult aliquid tale facere* (*multæ enim & in hac Regia Civitate, & in Provinciis Eccleſiæ ſunt, in quibus competenti quidem adminiſtrantur modo, periculum vero ruinæ patiuntur, per vetuſtatem, aut etiam parvæ conſtitutæ ſunt, & inordinatæ ſecundum deſiderium eorum, qui in eis deputati ſunt*) *licebit ei unam talium Eccleſiarum accipienti, hanc ædificare, & hic voluntate Deo amabilis Orthodoxorum Epiſcopi res agenda eſt. Sic enim poterit & Sacræ domus Fabricator vocari, & nihil de ſuo ſuperexpendere, deputatis jam circa hoc expenſis oblatis ab eis, qui etiam prius has expendebant* (1).

5. Or che dite, Signor Anonimo, voi non ſete molto da più dello ſteſſo *Giuſtiniano*? ſenza dubbio di sì; perchè coteſto Auguſto impone, che poſſa anche Fondatore appellarſi colui, il quale ſoltanto aſſiſte, e vegghia al rifare d'una Chieſa ruinoſa, o all'ingrandimento d' un altra picciola, con inveſtirvi il denaro da altri per tale uopo offerto; e voi colla voſtra autorità legislativa dichiarate *erronea, inetta, e favoloſa la enunciativa* fatta nello ſtrumento del 1423. dall' *Archidiacono Antonelli* con tutto il Capitolo della Cattedrale di Converſano, da tre Arcipreti, e dalla Curia ſteſſa, i quali in quello intervennero, non per altro,

(1) Novella 67.

Digitized by Google

tro, se non perchè, essendo stato il Conte *Goffredo riedificatore*, e *ridotatore*, come voi dite, del Monistero di S. Benedetto; non poteasi perciò quegli da tutta l'anzidetta buona gente e veritiera, e non già cavillante, ed addetta a *rabole*, dinominar *Fondatore, e Dotatore*.

6. E non sete stato voi, accuratissimo Signor critico, che altrove nella stessa vostra anonima, scipita, e mosaica scrittura, cianciando e vaneggiando, mi avete voluto far apprendere da *Pietro Frasso: An autem ex reædificatione hoc ipsum jus possit quæri, dubitari posset? & verius est, ex ea acquiri (jus patronatus), qua iterum Ecclesia, vel locus pius penitus dirutus construitur, & redintegratur de novo, non ex alia hac inferiori* (1)? Or dunque se voi stesso volete, che per la riedificazione si acquisti il Padronato; come poi può piacervi, che colui il quale non solo abbia riedificato il Monistero, ma quello oltremodo arricchito, non abbia a chiamarsi *Fondatore*, e *Dotatore*? Come volete con fronte dura più che macigno, che così appellandosi, debba reputarsi *erronea, inetta, e favolosa coteșta enunciativa*? Ma finalmente, che ha a farsi? Abbisogna, che si lasci dire, e disdire a suo talento; perchè ripertandomi Io a ciò, che su questo punto ho detto altrove, e nella mia prima scrittura (2); egli è mestieri, che Io passi ad esaminar le altre sconcezze del mio saccente Anonimo.

7. Io nella mia prima scrittura (3) ho dimostrato, che te-

(1) Anonimo nella *pagin.* 39.

[2] Vedi la mia precedente scrittura *pag.* 17., *e* 37. ove ho dimostrato, che colla sola riedificazione, ed accrescimento di dote si acquisti il Padronato; e vedi la *pag.* 215. e tutto il §. 10. di questa scrittura.

[3] *Pagin.* 98. e seguenti.

Digitized by Google

tenendo il Moniſtero di S. Benedetto una *Grancia*, *Obbedienza*, *o ſia Prepoſitura* ne' tempi traſandati nella Città di Monopoli, dinominata S. Niccola di Monopoli, ſi ravviſa queſta eſsere ſtata di Regia collazione, ſiccome ſi legge da un Diploma autografo della Regina *Maria* moglie di *Luigi I.* d' Angiò, e madre del *II. Luigi*; quindi deduſſi con ragioni ſode, che ſe la parte era di Regio Padronato; molto più eſſerlo dovea il tutto, o ſia il corpo, e 'l Moniſtero medeſimo. Dimoſtrai di vantaggio, che coteſta Chieſa conferita dalla Regina *Maria*, era quella ſteſſa, che fu parte e *Grancia* del Moniſtero; ed Io prego ciaſcheduno a leggere ciò, che ſu queſto propoſito ho avviſato, e quello che 'l mio Anonimo mi riſponde (1); perchè peravventura ravviſerà quante ſieno vane le ſue obbiezioni; ond' è, che Io reputo coſa convenevole ſottrarre gli altri, e me ancora dalla noja di più ſentirne rammentare.

Da autentici documenti ſi ricava, che S. Niccola di Monopoli Grancia di S. Benedetto di Converſano foſſe di Regia collazione.

8. Stimo ſoltanto di riſpondere ad una obbie[illegible] ch' egli fa intorno alla identità della Chieſa ſud[illegible] po[illegible] chè, dice, che nel 1266., allora quando con B[illegible] del Cardinal *Rodolfo Legato a latere* di *Clemente* [illegible] in queſto Regno, fu il Moniſtero conceduto alle Monache Ciſtercienſi venute da [illegible]ania nel Regno, altra Chieſa in quella Bolla n[illegible] deſcritta, ſe non che quella di S. Benedetto di [illegible]ano, ſecondochè da quella leggeſi, la quale dall' *Ughellio* vien rapportata (2); quindi egli tragge, che non facendoſi menzione in eſſa di altra Chieſa, che dell'anzidetta di Polignano; ſegno egli ſia, che non più foſſe ſtata la Chieſa di S. Niccola di Monopoli addetta al Moniſtero di S. Benedetto.

Si riſponde all' obbie[illegible] dell' A[illegible] [illegible]shè nel 1266. B[illegible] del Cardinal Rodolfo Legato a latere di Clemente IV. non ſi mentovi tra le Grancie di S. Benedetto di Converſano la Chieſa di S. Niccola di Monopoli.

9. Or

[1] Anonimo *pagin.* 63. e ſeguenti.
[2] Ughellio *Italia Sacra de Epiſcopo Cuperſani num.* 11.

Digitized by Google

9. Or se il mio Anonimo fosse cotanto versato nella storia profana, quanto egli è nella chiesastica perito, e nell' intendimento de' Canoni, e della disciplina della Chiesa, i quali vengono così ben da lui maneggiati; non ignorerebbe qual tempo correa nel 1266., allor che fu data fuori quella Bolla dal *Legato a latere*. Ma giacchè non ha curato saperlo, uopo è, che Io glie lo faccia apprendere.

10. Primamente il *Legato a latere*, per errore forse del Copista, o dell' Impressore, si vede dall' *Ughellio* appellato *Rodolfo* Vescovo Albanese; mentre *Ludovico-Antonio Muratori* vuole, che sia stato il Cardinal di S. Angelo *Riccardo* (1); sebbene cotesto Cardinale, per quanto si ha da *Saba Malaspina*, seguitò *Carlo* di Angiò fino a Castel Molara (2). Se pure non vogliasi dire, che i *Legati a latere* fossero stati due, e quegli stessi, i quali coronato aveano in Roma l' anno precedente *Carlo* d' Angiò, come vogliono *Ricordano Malaspina*, e *Giovanni Villani* (3); e perciò uno d' essi fosse stato il suddetto *Rodolfo*.

11. Siasi però come si voglia, egli è certo, che questa Bolla fu data fuori nel 1266.; nel secondo anno del Pontificato di *Clemente IV.*, e propriamente in quello stesso anno, in cui [illegible] alla conquista del Regno il mentovato Re Carlo d' Angiò, e dopo della battaglia seguita tra l' medesimo, e *Manfredi*; ond' è, che ritrovandosi il Regno sossopra e sconvolto, ed il *Legato a latere* tutto inteso, ed affaccendato a pubblicar indulgenze per li crocesegnati contro di *Manfredi*, e de

Sa-

(1) Muratori Annali anno 1266.
(2) Saba Malaspina *Historiar. lib. 3. cap. 3.*
(3) Ricordano Malaspina Storia di Firenze *cap.* 197., Villani Storia di Firenze *lib. 7. cap. 5.*

Digitized by Google

Saraceni di Lucera; ad altro, che a descriver tutte le Chiese, e poderi, i quali dal Monistero di S. Benedetto si possedevano, egli attendeva, o pensava.

12. Del rimanente poi ho Io dimostrato nella mia prima allegazione (1) con una Bolla di *Alessandro IV.* Sommo Pontefice dell'anno 1258., cioè 8. anni prima di quella del *Legato a latere Rodolfo*, o sia *Riccardo*, che descrivendosi in essa tutte le Chiese, e *Grancie*, le quali erano di attenenza del Monistero di S. Benedetto, fu tra esse quella di S. Niccola di Monopoli descritta ed annoverata. E quindi se nella Bolla del 1266. non si ravvisa mentovata l'anzidetta Chiesa, non è da farne caso; perchè tampoco si veggono rapportate tutte le altre, le quali nella Bolla di *Alessandro IV.* designate, e descritte si ravvisano.

13. Di una cosa però debbo Io render informato il mio amatissimo Anonimo, ed è, che non solo nel 1389. cotesta Chiesa di S. Niccola di Monopoli fu reputata di Regia collazione con quel diploma della Regina *Maria*; ma anche sinora tra le Chiese di Regio Padronato si legge quella dal *Mazzella* descritta (2).

14. Anzi, che questa stessa Chiesa sotto al titolo di *S. Niccola de Portu* di Monopoli sia stata, e sia di Regia collazione, non solamente si ravvisa dal suddetto original diploma della Regina *Maria* dell'anno 1389. nella Regal Camera esibito, e dalla descrizione fattane dall'anzidetto *Mazzella*; ma di vantaggio si osserva, che anche prima, e dopo di questa epoca mai sempre sia stata da' Sovrani di questo nostro Reame conferita; poichè nell'anno 1328. fu quella dal Re *Roberto* con-

S. Niccola di Monopoli annoverata tra le Grancie di S. Benedetto di Conversano in una Bolla d' Alessandro IV. del 1258., dal 1328. fin oggi è stata di Regio Padronato, chiamata anche col titolo di S. Niccola de Portu.

(1) *Pag.* 103. e seguente.
(2) Mazzella descrizione del Regno di Napoli *lib.* 2. *pag.* 391.

Digitized by Google

festa; nell' anno 1348. dalla Regina *Giovanna I.* nel 1400. dal Re *Ladislao*; nel 1463. dal Re *Ferrante I.* d'Aragona; nel 1584. dal *Duca* di *Alcalà*; dal *Conte* di *Lemos D. Ferrante* de Caſtro nel 1601.; e finalmente nel 1605. dal *Conte* di *Benavente* (1).

Di paſſaggio nuovamente ſi pruova coll' autorità de' Diplomi, e degli Scrittori, che Monte Caſino, appellato Camera Imperiale, *ſia di Regio Padronato.*

15. E non ſolo coteſta Chieſa, ma preſſo che infinite altre ve n' hanno nel noſtro Reame, le quali, ancorchè di Regio Padronato, e di Regia collazione, pure tutta via ſi veggono (con diſcapito dell'inviolabile diritto del noſtro Sovrano non ſuggetto a privilegio di preſcrizione; e con danno graviſſimo de' naturali di queſto Regno, e di coloro, i quali dovrebbono averci maggior ragione) a voglia altrui diſporre. Ma per avventura verrà quel dì, che 'l mio temerario Anonimo, e ſeco lui qualunque altri, non ſi avanzerà più a profferire quella biaſimevole propoſizione, degna ſola delle fiamme, e di eſemplar punimento, quanto è quella, che i *Sovrani di queſto Regno hanno attentato contro la libertà, ed autorità Eccleſiaſtica, ſenza alcun dritto e fondamento*; ed allora vedrà egli quanto ſi è *attentato* dagli altri, non ſolo ſulle Chieſe, le quali ci vengon deſcritte per Regie dal *Mazzella*, dal *Chioccarelli*, e dal *Viola*; ma ſopra infinite altre, le quali da pubblici monumenti ſi ravviſano eſſer di Regie fondazioni; ed evidentemente ſi ſcorge di eſſer di Regio Padronato *collativo*, tra le quali le principali ſono *S. Vincenzo a Volturno*; il Moniſtero *di Caſaura, o Caſa d' oro* vicino Peſcara, fondato dall' Imperator *Ludovico*; e molto più quello di *Montecaſino* ſteſſo;

(1) Vedi i regiſtri di coteſti Re negli anni additati; e il manoſcritto del Chioccarelli ampliato da Silveſtro Viola di tutte le Chieſe di Regia collazione, e di Regia preſentazione del Regno. *De Eccleſia S. Nicolai de Portu* Monopulis.

Digitized by Google

ſteſſo; ſiccome in queſta mia diſſertazione ho diviſato.

16. E ſebbene altri con torti, e vani argomenti abbia voluto ſoſtenere, per compiacenza altrui, che non ſia il Moniſtero di *Montecaſino* di Regio Padronato; e gli ſia ſaputo grado d'interpretare a ſuo modo, ma non con buon ſenno, la cagione, per cui ſi dica coteſto Moniſtero *Camera Imperiale*; pure Io, per convincerlo, ſtimo quì, ancorchè fuor di luogo, aggiugnere pruova, e dimoſtrazione tale di quel *Regio Padronato*, che non poſſa in avvenire rimanervi ſcampo alcuno da poterſene ſottrarre.

17. Io diviſai nella mia prima ſcrittura, ed in queſta diſſertazione l'ho comprovato e confermato, che 'l *Moniſtero* di *Montecaſino* ſia di *Regio Padronato*; ed oltre alle dimoſtrazioni evidenti tratte da più Scrittori, e dallo ſteſſo *Pietro Diacono* Monaco di quel Moniſtero, voglio altra più evidente pruova ed irrefragabile addurne, non ſolo tratta da coteſto ſteſſo Storico, ma da altro più grave, e più recente Autore, il quale per le coſe del medeſimo Moniſtero è molto reputato da ognuno, e più degli altri dallo ſteſſo riſpettabile, e mai ſempre ragguardevole Ordine Benedettino Caſſineſe. Io proteſto, che di buon grado mi ſarei aſtenuto dirne altro di ciò, che fui coſtretto avvisare nella prima ſcrittura per difeſa della mia cauſa; ma perchè debbo difender ora quanto Io ſcriſſi nel ſincero ſenſo di verità, e debbo perciò confutare le diſagiate interpretazioni altrui; quindi coſa convenevole ho giudicato di altra coſa ora dirne.

18. Parlando dunque *Pietro Diacono* dell'elezione di *Guibaldo* per Abate di Montecaſino fatta da *Lotario III.* Imperatore, ſcrive così: *Cernens itaque Imperator Gui-*

Digitized by Google

Quibaldum modis omnibus reluctare, Fratribus illum tradidit, quem ſuſcipientes, in Caſinenſi Monaſterio Abbatem ordinaverunt, & AB IMPERATORE PER ROMANI IMPERII SCEPTRUM, QUOD MANIBUS GESTABAT, DE CASINENSI ABBATIA CUM OMNIBUS POSSESSIONIBUS SUIS, SICUT A TEMPORIBUS JUSTINIANI, USQUE AD ILLUM DIEM MONASTERIO CONCESSA FUERUNT, EST INVESTITUS, dicens ad eum, fidelitatem a vobis de Caſinenſi Abbatia ideo non accipimus, quia dudum de Stabulenſi Cœnobio fidelitatem dediſti; nolo ut Succeſſores tui te trahant in exemplum, & dicant ſe Succeſſoribus meis, de Caſinenſi Cœnobio ideo non facturos fidelitatem, quia a te noſtri Imperii Majeſtas non exegit; SED CONSUETUDINARIAM FIDELITATEM, QUAM A TEMPORIBUS CAROLI (MAGNI), ET DEINCEPS ABBATES DE ABBATIA CASINENSI FECERUNT, FACERE STUDEANT. IMPERATOR ITAQUE ORDINATA, UNA CUM MONACHIS, CASINENSI ECCLESIA, octava die poſtquam ibidem advenerat, Beato Benedicto ſe commendans &c. (1).

19. Da coteſto fatto rammentato da *Pietro Diacono* ſi raviſa, che gli Abati di Montecaſino ſempre erano ſtati *inveſtiti*, e provveduti di quella Badia dagl' Imperatori; che vale a dire, che aveano eſſi ricevuta, e ricever doveano mai ſempre la Badia dagl' Imperatori, non per altra cagione, ſe non perchè era quel Moniſtero di Padronato Imperiale.

20. Io potrei quì addurre un diploma dello ſteſſo *Lotario III.* in conferma di queſto Padronato; ma perchè

vien

(1) Pietro Diacono nella Cronica Caſſinenſe *lib. 4. cap. 124.*

Digitized by Google

vien questo rammentato dal celebre *Angelo della Noce* Abate di Montecasino medesimo; perciò Io non voglio altro fare, se non che quì trascrivere quello, che cotesto Storico notò, per convincer per sempre coloro, i quali questa verità con poca buona fede voglion negare; poichè essendo stato costui uomo di gran reputazione, e di molto intendimento, non men che informatissimo di tutto quel grande Archivio, com'egli più volte asscura; cotesto dubbio meglio di ogni altri può egli stesso dall'appassionata idea de' miei Avversarj dileguare.

21. Cotesto Valentuomo dunque nella nota al suddetto passo di *Pietro Diacono*, avvisa: *Quamquam Lotharius repulsam ab Innocentio retuleris de investituris Ecclesiarum generaliter, de quo supra capite 97., ABBATIÆ TAMEN CASINENSIS INVESTITURA SPECIALI JURE SPECTABAT AD IMPERATOREM, QUOD ESSET CAMERA IMPERIALIS, ET DE JURE PATRONATUS IMPERII. Lotharius in suo diplomate originali* „ Nos ab expeditio-
„ ne Apuliæ ad Casinensem Ecclesiam, tamquam ad no-
„ stram declinantes Cameram, *& cætera omnino legenda ad hunc locum illustrandum*; *NON ENIM JUVAT CUNCTA EDERE* (1).

22. Ecco come questo chiaro uomo, Religioso ed Abate dello stesso Monistero di Montecasino, spiega, e dichiara quella *Camera Imperiale*, di cui quello porta il nome. Veggasi, com'egli, non ostante, che avesse ben compreso, che 'l far pubblici tutti gli arcani di

[1] Abate della Noce nelle note a Pietro Diacono *lib.* 4. della Cronica Cassinese *cap.* 124. *num.* 3. presso al Muratori *Rerum Italicar. tom.* 4.

Digitized by Google

di quel Moniſtero, non giovaſſe, *non enim juvat cuncta edere*; pure non potette aſtenerſi di ſinceramente confeſſare, di eſſer quel Moniſtero di Regio Padronato.

23. Or dunque, che ſembra a' miei oppoſitori, diſſi Io con ragione nella mia prima ſcrittura, che 'l dirſi *Niccola Abate Imperiale* del Moniſtero di S. Benedetto di Converſano, dinotavaſi con ciò eſſer quel Moniſtero Padronato Imperiale, non altrimenti, che lo è Montecaſino; per lo cui effetto è ſtato mai ſempre *Camera Imperiale* appellato? Chieggon eſſi maggior pruova di queſta verità? o voglion altra più ſicura dimoſtrazione i RR. PP. di tal Ordine, i quali per confutare ciò, che da me, per difeſa della mia cauſa, ſi era detto, ſpinſero erudita penna per convincer il mio errore; non perchè in verità errato Io aveſſi; ma sì bene per tener tuttavia occulto quel Regio diritto, che con vera ragione può, e dee il noſtro amabiliſſimo Sovrano anche ſopra quel Moniſtero indiſpenſabilmente eſercitare? Ma qual' altra più ferma, e ſoda dimoſtrazione mai ſi può rinvenire di quella della propria, e forſe dimezzata confeſſione de' più chiari uomini loro, i quali di tutt' i ſucceſſi, ed avvenimenti di quel Moniſtero ſono ſtati pienamente inteſi, ed oltremodo informati?

24. Venga oggi il mio arrogante Anonimo, e ſenza, che nulla della ſtoria del noſtro Regno egli ſappiaſi, e dica, che *i precedenti Sereniſſimi Regnanti abbiano attentato contro la libertà, ed autorità Eccleſiaſtica, ſenza alcun dritto, e fondamento*; perchè chi ſarà de' paſſati avvenimenti inteſo, agevolmente potrà riſpondergli, che *la libertà, ed autorità Chieſaſtica, ſenza alcun dritto, e fondamento, abbia continuamente attenta-*

to,

to, ed occupato presso che infiniti diritti de' Serenissimi Regnanti di questo nostro Reame; il che principalmente è addivenuto dalla morte di *Federico II.* in poi; poichè per le tante immunità, ed esenzioni agli Chiesastici permesse e concedute, fu dopo tratto tratto ripieno il Regno di oppressioni, spogli, rapine, ed occultazioni; alle quali intollerabili sconcezze si dovette, in qualche parte almeno, dal savio Re Roberto nel 1314. provvedere (1); non ostante la somma condiscendenza, e protezione ch'egli per la Romana Corte avesse avuta, siccome può sapere chi della storia è inteso.

§. XVII. E D U L T I M O.

Si smentiscono tutt'i mendacj, e le scempiaggini dell' Anonimo, con cui ha proccurato dar a divedere, che sia cosa mostruosa la giurisdizione quasi Vescovile, la quale usa il Monistero di S. Benedetto di Conversano sopra al Chero di Castellana; e si trascrivono molte lettere di Monsignor di Conversano D. Michele Tarsia, *dalle quali si ravvisa di aver egli in Roma difeso cotesto diritto del Monistero contro al suo predecessore.*

1. COn sommo mio rincrescimento debbo quì svelare, e far palese molte lettere scritte dal *P. D.*

(1) Si vegga il Capitolo *Ad Regale fastigium*, in cui vengon descritte le insolenze, gli spogli, e le rapine, le quali i Chiesastici commettevano, ed attentavano anche sopra i Regj diritti.

Digitized by Google

Michele Tarsia, tempo fu già *Pio Operajo*, al Monistero di S. Benedetto, nel mentre, ch' egli, aizzando, ed incoraggiando il medesimo, la sua causa in Roma difendeva per lo stesso punto, il quale oggi *Monsignor di Conversano D. Michele Tarsia*, e 'l suo Difensor Anonimo coraggiosamente detestano, e per mostruoso condannano: Quello mio rincrescimento da due principj surge; il primo egli è, perchè alcun tristo uomo potrà formar altra opinione, e giudizio di un *Prelato* cotanto degno, e ragguardevole, quanto egli è *Monsignor Vescovo di Conversano D. Michele Tarsia*, di quella, che in questa Città col suo gentil animo si ha acquistato; e l' altro, perchè son costretto a divisare la più sfrontata impudenza, la più biasimevole arroganza, e le menzogne più degne di punigione del mio Anonimo, simili alle quali malagevolmente sinora si sono rinvenute in qualunque più reo, e perduto Difensore, o per dir meglio, *Raboliſta*.

Si scuoprono alcune menſogne dell' Anonimo, fra le quali l' aver egli portentoſamente riſcontrato un edizione del Monaſticon di Renato Coppino, fatta ſedici anni pria che l' Autor naſceſſe, e ſettantanove pria che ſi pubblicaſſe.

2. Quale, e quanta stata sia la mala fede di costui usata nel corso della sua anonima scrittura, di averla Io convinta sinora, chi attentamente questa mia dissertazione leggerà, agevolmente può ravvisare; avendo Io additate le falsificazioni delle leggi, i passi tronchi e dimezzati degli Autori, e lo strapazzo della storia chiesastica, e profana, che in lui abbondantemente si manifesta, e si scorge. E tampoco tutto ciò abbastandogli, per sostenere la sua declamata mostruosità della GIURISDIZIONE FEMMINILE (1), fa comenti a suo piacere alle *pistole decretali*; foggia menzogne a suo talento; e con una vituperevole arro-

(1) Così l' appella il savio Anonimo nella pagina 80. della sua Scrittura.

roganza vuol persuadere a i leggitori della sua maravigliosa centonica scrittura, che abbia Io trascritta nella mia precedente allegazione un passo di *Renato Coppino*, *che non si sognò di dettare nel suo Monasticon*; perchè avendo egli *riscontrata l'edizione Parigiana dell' anno* 1521., *AFFATTO* ivi non si rinviene *quella dottrina, con cui è piaciuto a* suoi *Maestri di terminare, e porre fine alla fastosa loro scrittura* (1).

3. Or vegga chiunque egli sia, se possan darsi maggiori arroganze, più abominevoli menzogne, ed imperizie più solenni di quelle, le quali nel tempo stesso si rinvengono in queste poche parole di cotesto arrogantissimo Anonimo, Mi vuole smentire, e farmi reputare dal Pubblico per un solennissimo ingannatore, e foggiatore di dottrine, le quali poi non si rinvengano negli Autori da me additati; e per confermare cotesta sua maligna, e rea impostura, accerta i suoi leggitori, che avendo egli *riscontrato* il *Monasticon* di *Coppino* nel luogo da me additato, tale *dottrina* ivi *AFFATTO* non si rinvenga; ed acciò cotesta sua reità possa meritar fede, con una costanza degna sola di se, assicura il Pubblico, ch'egli abbia *riscontrata l'edizione Parigiana del Monasticon dell' ANNO* 1521.

4. Mi si permetta pure una fiata, che Io dica a cotesto saccentissimo, e sincero mio Anonimo, ch'egli quanto delira, altrettanto abusa del suo carattere; imperciocchè spaccia, ch'egli con previsione profetica abbia *riscontrata l'edizione Parigiana del Monasticon di Renato Coppino dell'ANNO* 1521.. O prodigioso sapere del mio sapientissimo Anonimo! Voi siete pervenuto a tal gra-

(1) Così pretende di smentirmi egli col Pubblico nella pagina 91.

Digitized by Google

do di perfezione, che sapete *riscontrare* le opere, ed i trattati degli Autori sedici anni prima, che costoro scappino fuori dell'utero delle loro madri; e settantanove anni innanzi, ch' essi cotali loro fatiche diano alle stampe. E che questa singolarissima lode vi sia ben dovuta, egli è pur troppo costante; imperciocchè non essendo nato al Mondo *Renato Coppino*, se non che nel 1537. (1); e non avendo egli dato fuori il suo *Monasticon*, se non che nell'anno 1600. (2); e per contrario avendo voi *riscontrata l' edizione Parigiana* di questa opera del 1521.; avete perciò con ammirabile previsione *riscontrata* il Monasticon di *Renato Coppino* sedici anni prima, che fosse egli nato, e settantanove anni avanti che l'avesse composto. Ma dolcissimo mio Anonimo, ditemi, voi, che sapete cotanto anticipatamente *riscontrare* le opere degli Scrittori, i quali han da nascer dopo lunga stagione, come non avete preveduto quelle lodi, le quali doveva Io in questa mia dissertazione darvi, essendo Io già nato, e la prima mia Scrittura avendo voi *riscontrata*?

5. Questa fiata però il mio *sapientissimo* Anonimo l' ha sbagliata, perchè se egli avesse *riscontrata l' edizione Parigiana* dell' anno 1601., o quella di *Francfort* al *Meno* dell' anno 1744., avrebbe sicuramente la *dottrina* da me trascritta *riscontrata*; ma perchè ha voluto dimostrarsi saccentissimo al Pubblico colla lettura di quei libri, gli Autori de' quali sono stati sol tanto in mente del Sommo Dio di doverli creare; lusingandosi, per effetto di sua sapienza, es-

ser

[1] Vedi Adriano Baillet Jugemens des Savans *tom. 7. part. 2. chap. 1. Entretien. 4. pag. 266. in fin.* dell' edizione di Parigi del 1722.

[2] Vedi la sua prefazione al Monasticon.

Digitized by Google

ſer queſto il mezzo da poterſi ſul capo porre la mitra; perciò nulla ha curato di mentire, e d'impoſturare. Or Io gli chieggo in grazia a dirmi, ma ſenza torcer il vero, come ſuole, egli ch' è avvezzo a far decreti, ed a trinciar ſentenze, ſe alcuna mai pronunziar ne doveſſe per un menzognero, o per un arrogante, ed impoſtore ſimile, qual altra egli ne farebbe, ſe non quella, di condannarlo alla zappa, e alla catena?

6. Or da tutto ciò, che ho premeſſi, dee ciaſcheduno aſpettarſi quanti altri mendacj, e delirj abbia egli impertinentemente ſpacciati per confutare la ſua FEMMINILE GIURISDIZIONE, e per iſcuſar e naſcondere le vere operazioni altrui; di che Io, con diſpoſizioni canoniche, con autorità de' più gravi Scrittori, e con ſolenni documenti alla mano, mi accingo a convincerlo, ed a ſmentirlo.

Si cerca di ſvellere alcuni ſcrupoli della tenera coſcienza del Veſcovo di Converſano per la Giuriſdizione della Badeſſa di S. Benedetto; e ſi moſtra il Miniſterio delle Donne nella Chieſa fin dacchè la Chieſa nacque.

7. Monſignor di Converſano, affine di far comparir plauſibile il ſuo intraprendimento di ſottometterſi il Moniſtero di S. Benedetto, e per dar un aſpetto meno reo alla occupazione, la quale pretende egli fare di queſto ſpettaſſimo Regio Padronato, girò per ogni angolo di queſta Capitale, e per ogni condizion di perſona; e con i ſuoi ſcrupoli, ſintereſi, e rimordimento di ſua tenera coſcienza proccurò di perſuadere a taluno, ch' egli era ſpinto a ciò fare dal ſol vederſi l'eſercizio della giuriſdizione quaſi Veſcovile ſopra al Chero della Terra di Caſtellana poſto in mano della Badeſſa di quel Regal Moniſtero, e conſeguentemente di una donna; il che ſpacciava egli, ed eſagerava per moſtruoſa coſa, e condannevole.

8. Or avendo Io voluto dileguare dalla pia mente di coteſto ottimo Prelato così fatto ſcrupolo ſopravvenutogli dopo di

ſua

ſua promozione a quel Veſcovato, e che non mai per innanzi (in tempo che queſta ſteſſa cauſa contro al ſuo predeceſſore in Roma egli difendeva) gli avea verun rimordimento cagionato ; impreſi brevemente a dimoſtrare, che non dovea egli cotanto ſcrupolizzare ſu queſta faccenda, ſe pur non aveſſe voluto condannar la memoria d' *Innocenzo III.*, e di *Onorio III.*, i quali la ſteſſa coſa avean permeſſo, e prima di loro altri Sommi Pontefici, alle Badeſſe del Moniſtero Quidliburgenſe, o ſia Bubrigenſe, e del Jotrenſe; e ſenza che aveſſe biaſimato ancora tutti gli altri Sommi Pontefici, i quali han permeſſo, e tuttavia permettono lo ſteſſo praticarſi in più Moniſteri delle Fiandre, di Francia, e delle Spagne. Ed oltre di tre *piſtole decretali* degli anzidetti Sommi Pontefici da me additate in conferma della mia aſſerzione, addussi altre autorità di gravi Scrittori, e traſcriſſi alcune parole di *Renato Goppino*, le quali, ſecondocchè vuole il mio Anonimo, *affatto non ſi riſcontrano nell' edizione Parigiana del ſuo Monaſticon del 1521.* A queſta verità da me ſtabilita volendo il mio Anonimo riſpondere, s'ingegna comparire il più faccente comentatore, che mai delle *piſtole decretali* vi ſia ſtato. Ma ſe da ciò, ch' egli affaſtella ſi tolgan da mezzo quelli ſuoi languidi ſarcaſmi; ogni ſua riſpoſta a ciance inettiſſime, ed a mendacj degni di ſevera punizione ſi riduce.

9. Ma affinchè conoſca il mio Anonimo, e ſecolui Monſignor di Converſano, che quel loro rumoreggiare, e quegli ſcrupoli, i quali di affettar s' ingeguano per cagion della giuriſdizione quaſi Veſcovile, che la Badeſſa di S. Benedetto di Converſano uſa ſul Chero di Caſtellana, ſieno ſcrupoli erronei, e fallaci; mi fa meſtieri, che Io dimoſtri, che non ſia quella co-

cotanto mostruosa, quanto essi si studiano, per loro privato interesse, declamarla.

10. Collo stesso surgimento della nostra sagrosanta immutabile, e mai sempre stabile Religione Cristiana, surse ancora nella Chiesa di Dio il Ministero delle Donne. Di questa verità ci rende sicuri l' *Apostolo delle Genti*, allorchè, scrivendo egli a i *Romani*, loro impose -- *Commendo autem vobis Phœben sororem nostram, quæ est in MINISTERIO Ecclesiæ, quæ est in Cenchris* (1); ovvero, come traduce il *Vatable* -- *quæ est MINISTRA Ecclesiæ Cenchreensis* (2); e siccome ancora spiegano il *Valle*, ed *Erasmo* (3).

11. Ed in fatti nei primi tempi si appellavano *Ministre* coteste Donne, siccome può ravvisarsi dalla relazione fatta da *Plinio* a *Trajano* Imperatore, in cui lo ragguagliava del prodigioso avanzamento di questa nuova Religione -- *Quo magis necessarium credidi ex duabus Ancillis, quæ MINISTRÆ dicebantur, quid esset veri, & per tormenta quærere, nihil aliud inveni, quam superstitionem pravam, immodicam. Ideo dilata cognitione, ad consulendum te decucurri* (4).

Le Donne scelte al Ministerio di qualche Chiesa appellaronsi Ministræ, *o con greco vocabolo* Diaconissa.

12. Di coteste stesse Ministre, le quali per lo più erano vedove, scrivendo il rammentato Santo *Apostolo* a *Timoteo*, l' avvertì -- *Vidua eligatur non minus sexaginta annorum, quæ fuerit unius viri uxor* (5).

13. Or il suddetto luogo di *S. Paolo* a i Romani commentando, e spiegando *Origene*, scrive così -- *Hic locus*

[1] S. Paolo nella *pistol.* a i Romani *cap.* 16. *v.* 1.
[2] Francesco Vatable ivi stesso.
[3] Vedi i Critici Sagri *tom.* 7. nella sposizione dell'anzidetto luogo di S. Paolo.
[4] Plinio *lib.* 10., *pistol.* 62. a Trajano dell'edizione di Melano del Cataneo del 1505.
[5] S. Paolo nella pistola 1. a Timoteo *cap.* 5. *vers.* 9.

Digitized by Google

eus Apoſtolicâ auctoritate docet, etiam Fœminas in Miniſterio Eccleſiæ conſtitui . . . . locus hic duo pariter docet, & Fœminas in Eccleſiæ Miniſterio conſtitui, ſive Miniſtras in Eccleſia haberi; & tales in miniſterium adſumi debere, quæ adſtiterint multis, & per bona officia ad eam uſque laudem meruerint pervenire, quæ religioſam Phœben Apoſtolus proſequitur.

14. Coteſte *Miniſtre*, le quali poi furon appellate *Diaconeſſe*, ancorchè il miniſtero uſato aveſſero nella Chieſa Cattolica, non mai però furono eſse al Presbiterato ammeſſe, nè a ſagrificare. E comecchè nel *Concilio Calcedonenſe* ſiaſi ſtabilito -- *Diaconiſſam non debere ante quadraginta annos ordinari, & hoc cum diligenti probatione* (1); non è però da intendere della ordinazione del Presbiterato, ſiccome avviſa *S. Epifanio* -- *Obſervandum eſt Diaconiſſis Eccleſiaſticum Ordinem indiguiſſe, quas etiam viduas nominavit, & ex his adhuc ætate provectiores, ſive aniculas, nuſquam autem Presbyteras, aut ſacrificulas conſtituit* (2). Sebbene però erano eſſe annoverate tra coloro, i quali venivano reputati dell' ordine chieſaſtico, per teſtimonianza dello ſteſſo *S. Epifanio* (3).

15. Quindi ſi fa chiaro, che allora quando nel *Concilio Turonenſe II.* leggeſi: *Si inventus fuerit Presbyter cum ſua Presbytera*; e nell' *Autiſiodorenſe*: *Non licet Presbytero in uno lecto poſt acceptam benedictionem cum Presbytera ſua dormire* (4), non è ciò da intendere, che

[1] *Concil. Calcedonenſ.* dell' anno 451. *Can.* 15. preſſo al Labbè *tom.* 4. de' concilj.

[2] S. Epifanio Ereſia 79.

[3] Nell' additat. luogo.

(4) Concilio Turonenſe 2. dell' anno 567. *can.* 19. preſſo il Labbè *tom.* 6. *de' Concilj*. Concilio Autiſiodorenſe dell' anno 578. *can.* 21. preſſo al Labbè nello ſteſſo *tom.* 6.

Digitized by Google

che ſtate già quelle foſſero Sacerdoteſſe; ma sì bene, ch' erano eſſe mogli de' Preti; ſiccome Veſcova appellavaſi la moglie del Veſcovo (1).

16. Le Donne dunque fin dal principio della Criſtiana Religione, e per più ſecoli dopo, ancorchè non foſſero ſtate ammeſſe a i ſagri ordini; non furono però in tutto eſcluſe dal miniſtero della Chieſa, ſiccome dal ſuddetto teſtimonio di *S. Paolo*, e de' Santi Padri poſteriori ſi ravviſa (2).

17. Ciò premeſſo ciaſcheduno può diſcernere da ſe, quanto ſieno inette le declamazioni fatte dal mio Anonimo per quella *giuriſdizione femminile*, la quale ha uſata, ed uſerà maiſempre la Badeſſa del Regal Moniſtero di S. Benedetto di Converſano; e quanto ancora affettata ſia la moſtruoſità, la quale ſtudia Monſignor dell' anzidetta città di dare a divedere, che ſi rinvenga nella medeſima Badeſſa, non per altro, ſe non perchè per mezzo del ſuo Vicario eſercita giuriſdizione ſul Chero di Caſtellana. Poichè, non avendo la prima Chieſa, e quei Santi Veſcovi, iſpirati di non minor ſanto ſpirito di quello, da cui è moſſo Monſignor di Converſano *D. Michele Tarſia*; anzi non avendo lo ſteſſo *S. Paolo* eſcluſe le Donne dal miniſtero della Chieſa; non dovrebbe egli far cotanto ſtrepito, e rumore; nè tanto coteſto Regal Moniſtero a ſua voglia biaſimare.

(1) Nell' anzidetto Concilio Turonenſe 2. *cap.* 13.

(2) Del miniſtero delle Diaconeſſe, della loro età, e requiſiti, vedi Giacomo Gotofredi ſulla *leg.* 27. del Cod. Teodoſ. *de Epiſcopis, & Clericis*; Abramo Sculteto nella ſpoſizione del *cap.* 5. della piſtola di S. Paolo a Timoteo, *cap.* 1. nel *rom.* 7. de' *Critici Sagri*; Gaſpare Zieglero *de Diaconis, & Diaconiſſis cap.* 19.; e 'l P. Calmet nel comentario al *cap.* 16. della piſtola di S. Paolo a' Romani.

Digitized by Google

18. Maggiormente dovrebbe egli, e più dovrebbe il mio Anonimo astenersi di così favellare; perchè non è questo quello insolito pianeta, il quale unico, e solo la su nel cielo apparendo, lo stupore loro deesi, riguardandolo, tirare; mentre non solo ne' tempi andati altri Monisteri simili a quello di Conversano si son veduti; ma anche a nostri giorni innumerevoli se ne osservano, e rinvengono.

Nel XIII. secolo le Badesse de' Monisteri Bubrigense, e Jotrense ebbero la stessa giurisdizione, che ha la Badessa di S. Benedetto di Conversano, come leggesi in una decretale d' Innocenzo III. ed in un' altra d' Onorio III. Il senso delle quali viene guastato dall' Anonimo.

19. Nel XIII. secolo si videro i Monisteri *Quidburgense*, o *Bubrigense*, e *Jotrense* forniti di quella stessa autorità, e giurisdizione, di cui oggi si ravvisa decorato il Monistero di S. Benedetto di Conversano. Di quelli ne rendono testimonianza *Innocenzo III.* (1), ed *Onorio III.* (2), le *pistole decretali* de' quali sono così ben comentate dal mio Anonimo, che vengono a suo talento guaste, e stravolte, fino a dire, che gli anzidetti Monisteri, e le loro Badesse non mai esercitarono giurisdizione alcuna sopra al Chero di quelle Città ad esse sottoposto. Ma veggiamo se dica vero il mio Anonimo.

20. Per intender con proprietà la *pistola decretale* d' *Innocenzo III.* Sommo Pontefice (3), egli è d'avvertire, che la Badessa del Monistero *Jotrense* teneva sotto la sua giurisdizione il Chero, ed il Popolo Jotrense; poichè, siccome dopo, della stessa Badessa, scrisse *Onorio III.*,

(1) *Cap. ex parte* 13. *de privilegiis*.

(2) *Cap. Dilecta* 12. *de Majorit.*, *& Obedient. cap. Dilecta* 14. *de excessib. Prælator.* Io ancorchè avessi nella mia prima scrittura attribuito questo *cap.* ad Onorio IV., fui tratto nell' errore dall' iscrizione del precedente capo dello stesso titolo, il quale nell' edizione de' Giunti del 1595. si attribuisce ad Onorio IV.; ma secondo l' edizione del *Piteo*, e del *Beomero* si ravvisa ascriversi allo stesso Onorio III.

(3) Nell' addotto *cap. ex parte* 13. *de Privilegiis*.

Digitized by Google

III., ella era di quel Chero *caput*, & *patrona* (1). Per contrario il Veſcovo Meldenſe, nella cui Dioceſi era la Città, e Moniſtero Jotrenſe, ſenza far menzione, che per antichi privilegj quel Moniſtero eſercitava ſua giuriſdizione ſopra di quel Chero, e di quel Popolo, procurò di ſporre ad *Innocenzo III.*, che tanto il Moniſtero, quanto il Chero, ed il Popolo Jotrenſe doveano eſſer alla ſua giuriſdizione ſottomeſſi; e con coteſto orrettizio ſuo ricorſo (con cui tacque ad *Innocenzo* i privilegj del Moniſtero, per mezzo de' quali uſava ſua giuriſdizione ſopra di quel Chero) gli fu agevole l' ottenere lettere di commeſſione dirette all' Arciveſcovo, non già *Parigiano*, ma *Parigino*, ed all' Abate *Laudonenſe*; avanti a' quali il Veſcovo Meldenſe incominciò quelli *graviter moleſtare, obedientiam ab ipſis Abbatiſſa, & ſororibus, ac a clero, & populo Villæ Jotrenſis, qui ſecundum privilegia Sedis Apoſtolicæ gaudent conſimili libertate* (2). L' Arciveſcovo di Parigi, e l' Abate Laudonenſe molto ſi moſtrarono condiſcendenti per lo Veſcovo Meldenſe, di guiſa, che *in Abbatiſſam excommunicationis vinculum, & in clerum, & in populum Jotrenſem interdicti ſententias protulerunt*. Di coteſta ſentenza ne fu prodotto l' appello alla Sede Apoſtolica dalla Badeſſa, dal Chero, e dal Popolo ſuddetti; e comecchè neſſuno in Roma fatto aveſſe le veci del Veſcovo Meldenſe: *Licet poſtmodum quidam ſimplex nuntius ſuper hoc prædictorum Pariſienſis Epiſcopi, & Laudonenſis Abbatis litteras præſentaſſet* (3); pure ſtimò il Sommo Pontefice *Innocenzo III. Privilegium Apoſtoli-*

[1] Nel *cap. Dilecta 14. de exceſſib. Prælatorum.*

[2] Così leggeſi queſta piſtola decretale nell' edizione di Boemero dell' anno 1747.

[3] Così leggeſi nell' edizione Boemeriana.

Digitized by Google

ſtolicæ Sedis Eccleſiæ Iotrenſi conceſſum, innovandum (1),

21. Or da tutto il conteſto di coteſta *piſtola decretale* d' *Innocenzo III.* ſi tragge già chiaramente, che la Badeſſa del Moniſtero Jotrenſe uſava giuriſdizione ſul Chero, e ſopra al Popolo di quella città per conceſſione, e privilegj de' Sommi Pontefici, i quali aveano *Innocenzo III.* preceduto. Queſto appunto ciaſcheduno di ſenſo comune fornito va a rilevarne, e non altro. Di più ſi legge da coteſta *piſtola*, che *Innocenzo III.* dopo di aver avuto preſenti le lettere di quei due Giudici delegati, confermò, e rinnovò gli ſteſſi privilegj, e conceſſioni. Queſto anche ſenza occhiali da quella *piſtola decretale* ſi ravviſa. Or ſe è così, come vuole il mio Anonimo, che *Innocenzo III.* non parlò di giuriſdizione della Badeſſa Jotrenſe ſul Chero di quella città? Dunque egli è meſtieri, che coteſto dottiſſimo, e zelantiſſimo Sommo Pontefice non ſolo venga a ſottrarſi dal biaſimo di aver egli approvato, confermato, e rinnovata una moſtruoſità, come quella di aver egli, ed i ſuoi predeceſſori permeſſo a quella Badeſſa di uſar giuriſdizione ſopra al chero Jotrenſe, di cui ella era *caput*, *& patrona*; ma molto più dee venire a maneggiar la ſcutica col mio Anonimo, il quale non mai ſi arreſta co' ſuoi inetti comenti nel dar a divedere il ſuo prodigioſo intendimento delle coſe.

22. Molto più prodigioſo, e mai ſempre ammirabile ſi rende il gran ſapere del mio Anonimo, il quale facendola da infeliciſſimo chioſatore, ſpiega quelle parole d' *Innocenzo III. occaſione cujuſdam commiſſionis*, così:

(1) Nell' additato *cap. ex parte* ſecondo l' edizione del Boemero, il quale fece la ſua edizione del diritto canonico a ſeconda degli antichi manoſcritti, delle lezioni varianti, e della correzione de' Romani Correttori.

Digitized by Google

sì: *ch' è quanto dire delitto* (1). E di tal guisa, con una maledica, ed insulsa spiegazione accagiona un delitto a quelle ottime Badessa, e Monache, le quali nessun male gli han fatto. Or se egli non la perdona a i morti, come mai vuole risparmiare di maledire l' innocentissima Badessa, e l' esemplarissime Monache viventi?

Ridicolosa, ed erronea spiegazione dell' Anonimo per la voce Commissionis, *che si legge nella Decretale d' Innocenzo III.*

23. Graziosissimo Anonimo mio, Io non potrò giammai saziarmi dire, che voi continuamente parlate di quello, che non intendete; e che sete cotanto tratto, e trasportato dalla maldicenza, che nel sol leggere in quella *pistola decretale* quelle parole: *occasione cujusdam commissionis*, vicarialmente v' appiccate una delle vostre maledicche interpretazioni, *ch' è quanto a dire delitto*. Ma affinchè voi conosciate il grave *delitto*, che voi commettete con cotesta vostra rea spiegazione, sentite un poco, come nell' altre collezioni, e negli antichi manoscritti si leggono quelle parole dellà *pistola decretale* d' *Innocenzo III. Ex parte Abbatissæ, & Sororum Jotrensis Ecclesiæ nostris extitit auribus intimatum, quod venerabilis Frater noster Meldensis Episcopus, COMMISSIONIS OCCASIONE CUJUSDAM AD VENERABILEM FRATREM NOSTRUM PARISIENSEM EPISCOPUM, ET DILECTUM FILIUM ABBATEM LAUDONENSEM A NOBIS OBTENTÆ PER LITTERAS &c.* (2).

24. Or se voi, carissimo Signor Anonimo, volete interpretare le parole *commissionis occasione cujusdam*, per de-

(1) Anonimo *pag.* 84.

(2) Vedi il *cap. Ex parte* 13. *de privilegiis* dell' edizione di Boemero dedicata a Benedetto XIV. del 1747.

Digitized by Google

delitto, queſto *è quanto dire*, che 'l *delitto*, era ſtato d'*Innocenzo III.*, e non già della Badeſſa, e Monache Jotrenſi; imperciocchè dalle traſcritte parole intere della piſtola decretale di coteſto Sommo Pontefice, voi ravviſate già, ch' egli ſcrive: *Commiſſionis occaſione cujuſdam a nobis obtentæ*; *ch' è quanto dire*, ficcome voi chioſate, *delitto d' Innocenzo III.* Che vi ſembra, non ſete voi degno col voſtro prodigioſo ſapere di porvi in teſta una mitra? Non meritate voi, mercè le voſtre pellegrine ſpiegazioni del diritto canonico, ſtare in ſulla panca vicariale a ſentenziare quei meſchini, i quali per mala lor ventura nelle voſtre mani incappano? Certamente, che sì; perchè ſapete voi così ben intendere, e ſpiegare il diritto canonico, che abbattendovi voi alla ſuddetta *piſtola decretale* d' *Innocenzo III.*, da me nella precedente mia ſcrittura additatavi; magiſtralmente, rizzandovi ſul naſo gli occhiali, ſpiegate per *delitto* la *commeſſione*, ed ordine dato da quel Sommo Pontefice al *Veſcovo di Parigi*, ed all' *Abate Laudonenſe*, di procedere nella cauſa tra 'l Veſcovo Meldenſe, e 'l Moniſtero Jotrenſe. Io vi giuro, ſapientiſſimo mio ſpoſitore, che ſe cotanto tratto di cammino, quanto ve n' ha tra me, e la voſtra reſidenza vicariale, non ci divideſſe, Io vorrei eſſere da voi ſpeſſo a ſcuola per apprendere, che *commiſſio* ſi dichiara per *delictum*; e per apparare tante altre erudizioni moſaiche, quante ne ſa ſpacciare il voſtro ſingolariſſimo ſcibile.

25. Ma affinchè comprendiate, che coteſto zelantiſſimo, e dottiſſimo Sommo Pontefice ſapeva ben diſtinguere ciò, che alle Badeſſe era permeſſo, da quello, che alle medeſime era vietato; apprender dovete, che ſiccome egli confermò alla Badeſſa *Jotrenſe* la giuriſdi-

risdizione quasi Vescovile ; così condannò le Badesse di *Valenza*, e di *Burgos*, le quali : *Moniales proprias benedicunt, ipsarum quoque confessiones in criminibus audiunt, & legentes Evangelium, præsumunt publice prædicare* (1) ; perchè giustamente stimò esser questo *absonum, pariter & absurdum*; e non miga già la *femminile giurisdizione*. Ma passiamo ad *Onorio III.*

26. Morto a' 16. di Luglio 1216. *Innocenzo III.*, fu innalzato sulla cattedra di S. Pietro a' 18. dello stesso mese, ed anno *Cencio Savelli* col nome di *Onorio III.* Allora fu, che la medesima Badessa del Monistero *Jotrense* ricorse a lui, acciò imposto avesse al Chero *Jotrense* di astenersi di usare il proprio suggello, per non averlo giammai per l'innanzi avuto. *Onorio III.* nel 1225. (2) scrivendo all' Arcidiacono Suessionense, acciò vietato avesse al Chero l'uso del suggello, quantunque volte non l'avesse prima usato, rammenta le ragioni, le quali adduceva quella Badessa, e dice così : *Nihilominus contra voluntatem ipsius Abbatissæ, quæ ipsorum (presbyterorum) caput est, & patrona* (3). Or non ostante, che quella Badessa si fosse dichiarata *caput*, & *patrona* del Chero *Jotrense*, per tale ancora *Onorio III.* la riconobbe, senza ravvisarvi quella mostruosità, la quale oggi rinvengono Monsignor di Conversano, ed il mio Anonimo nell'esser la Badessa di S. Benedetto di Conversano capo del Chero di Castellana.

27. Avendo Io nella mia prima scrittura addotto cotesto esempio, e detto, che quantunque volte volcasi con-

(1) *Cap.* 10. *de Pœnitent.*, & *remissionib.* Vedi ancora il *lib.* 1. *de Capitolari*, *cap.* 71. secondo l'edizione di Baluzio.

[2] Sotto questa data si rapporta cotesta pistola dal *Piteo*, e dal *Boemero* nelle loro collezioni.

[3] *Cap. Dilecta* 14. *de excessib. Prælator.*

Digitized by Google

condannare il Moniſtero di S. Benedetto, perchè ſembrava moſtruoſo vederſi la ſua Badeſſa capo del Chero di Caſtellana; era queſto lo ſteſſo di far ſoggiacere alla ſteſſa condannagione *Onorio III.*, il quale avea riconoſciuto la Badeſſa *Jotrenſe* per *caput*, & *patrona* di quel Chero. Or il mio Anonimo comentando, e ſpiegando a ſuo talento la *piſtola decretale* di *Onorio III.*, decide di non eſſer vero, che quella Badeſſa uſava giuriſdizione ſopra quel Chero. Le ſue deciſioni già ſi ſon vedute ſinora come, e di qual peſo ſieno; onde Io ſoltanto prego i leggitori a riſcontrare la ſuddetta *piſtola decretale* di *Onorio III.*

28. Per confermare, che coſa ſconvenevole non ſi era reputata dallo ſteſſo *Onorio III.* l' eſercitarſi giuriſdizione dalle Badeſſe de' Moniſteri ſopra a i Cherici a i loro Moniſteri ſuggetti, additai un altra *piſtola decretale* di coteſto Sommo Pontefice, la quale dinota, che la Badeſſa del Moniſtero *Bubrigenſe*, o ſia *Quidlisburgenſe*, o come altri vogliono *Quidilemburdenſe* (1), uſava giuriſdizione ſopra al Chero di quella Città a lei ſuggetto. Or il mio faccente Anonimo fa una delle ſue ſolite chioſe anche a coteſta *piſtola decretale* di *Onorio III.* (2); e va dicendo, che non mai ſi ricavi da eſſa, che quella Badeſſa abbia avuta giuriſdizione ſopra di quel Chero, e che ſoltanto fu un aſſertiva della ſteſſa Badeſſa l' uſo della ſua giuriſdizione; ma non già, che realmente l'aveſſe avuta. Ed eſſer ciò tanto vero, che 'l Sommo Pontefice commiſe all'Abate di S. Michele di ſcomunicare le Canoniche, e

[1] Vedi l' edizione di Boemero in queſto capo *Dilecta* 12. *de Majoritat. & Obedient.*

[2] Anonimo *pag.* 80.

Digitized by Google

e Chero, quantunque volte non le daſſero la dovuta obbedienza. E che per contrario la Badeſſa di Converſano ſi arroghi la facoltà di ſcomunicare, e di ricevere l'obbedienza dal Chero, e di ſovraſtare al Popolo di Caſtellana; e traſcrivendo alcune parole della chioſa, tragge conſeguenti, e conchiuſioni, come gli ſanno meglio.

29. Ma affinchè ſi conoſca, ſe ſia ſtata una ſemplice aſſertiva di quella Badeſſa dell'uſo della giuriſdizione; ovvero, che da ſenno l'abbia eſercitata, ſenza che *Onorio III.* l'abbia riprovata, Io traſcrivo quì le parole di coteſta *piſtola decretale*. Queſto Sommo Pontefice nell'anno 1220., ſecondo vuole il *Piteo* (1); ovvero nel 1222., ſecondo la collezione del *Boemero* (2), ſcrive all'Abate della Pietra di S. Michele Dioceſi Alberſtadienſe, così: *Dilecta filia in Chriſto Abbatiſſa de Bubrigenſi tranſmiſſa nobis petitione, MONSTRAVIT, quod cum ipſa plerumque Canonicas ſuas, & Clericos SUÆ JURISDICTIONI SUBJECTOS, propter inobedientiam, & culpas eorum, ab officio, beneficioque ſuſpendit, & iidem ſuſpenſionem hujuſmodi non obſervant, propter quod ipſorum exceſſus remanent incorrecti. Quo circa diſcretioni tuæ mandamus, quatenus dictas Canonicas, & Clericos, UT ABBATISSÆ PRÆFATÆ OBEDIENTIAM, ET REVERENTIAM debitam impendentes, ejus ſalubria monita, & mandata obſervent, monitione præmiſſâ, eccleſiaſticâ cenſurâ, appellatione remotâ, compellas* (3).

[1] Piteo nella collezione del Decretale *cap. Dilecta, de Majoritat. & Obedient.*

[2] Boemero nella ſua collezione nello ſteſſo capo, il quale da lui fu tratto dall'intera piſtola di Onorio rapportata dal Kettnero nelle antichità Quidliburgenſi, ſecolo 13. diploma VIII.

[3] Così leggeſi queſto capo nella collezione del Boemero.

Digitized by Google

30. Or mi dica il mio Anonimo, l' uso della giurisdizione nella Badessa Bubrigense rimase nella semplice sua assertiva; ovvero ne fece ella conoscere ad *Onorio* la sua potestà? Cotesto Sommo Pontefice asscura, che quella Badessa glie ne diede le ripruove, *nobis monstravit*; l' Anonimo però si compiace ridurla ad una semplice assertiva. Or a chi debbasi prestar fede, alla sua vicariale attestazione; ovvero ad un Sommo Pontefice, il quale ebbe presenti le pruove, e le concessioni, Io ne lascio il giudizio a i savj stimatori delle cose.

31. Dico bensì, che se in cotesta *pistola decretale* si mentova soltanto la giurisdizione sul Chero, e non già sul Popolo Bubrigense, o Quidliburgense; non perciò dee il mio Anonimo trarre argomento, che non possa la Badessa di S. Benedetto di Conversano usar giurisdizione sul Popolo di Castellana; perchè se egli volesse far campeggiare quella sincerità, che ogni onesto uomo dee usare; si sarebbe rammentato, che siccome la Badessa Jotrense esercitava giurisdizione sopra al Chero, e Popolo di quella città (1); così anche la Badessa Bubrigense usava giurisdizione sopra al Chero, e Popolo a se suggetto.

32. Io però, che non mi reputo valevole a far comenti sopra le suddette *pistole decretali*, come per altro coraggiosamente fa il mio Anonimo, credo di esser cosa convenevole il rapportar quì la spiegazione, che ne fa il dottissimo *Emmanuele Gonzalez*, il quale spiega così: *Unde in præsenti ratione dignitatis Abbatialis potest Abbatissa jurisdictionem exercere inter Moniales*, &

[1] *Cap. ex parte de Privileg.*

Digitized by Google

& Clericos Monasterio subjectos (1).

33. Nè perchè *Onorio III.*, ed *Innocenzo III.* imposero, cioè il primo all' Abate della Pietra di S. Michele, e l'altro all' Abate di tre Fonti l' esecuzione de' loro rescritti; surge quindi, che quelle Badesse non aveano giurisdizione sopra a i loro Cherici, come il mio Anonimo inettamente fantastica; poichè se egli sapesse di diritto civile, o di canonico, avrebbe apparato ciò, che a questa vana obbiezione risponde l' anzidetto *Gonzalez*, così. *Huic difficultati respondendum est, quod licet Abbatissa possit suspendere clericos, & suas moniales, tamen si negotium, quod tractatur spectat ad ipsam Abbatissam, quia nemo in causa propria judex esse potest, debet superiorem adire. Unde cum in dicto cap. Dilecta, intenderent clerici sigillum habere, & sic jurisdictionem obtinere, Abbatissa vero assereret ad eam jurisdictionem spectare; ideo non ipsa poterat in causa procedere, sed judex competens adeundus erat* (2).

34. Trascrivendo poi il mio Anonimo le parole della *Chiosa* (3), tralascia quelle, le quali insegnano, che abbia la Badessa giurisdizione, e trascrive le altre, le quali non parlano di giurisdizione; ed indi si pone a declamare, che non abbia *Onorio III.* giammai permesso alle Badesse l' uso di giurisdizione; confondendo egli il mio Anonimo la potestà di scomunicare, la quale vien denegata alla Badessa, con quella di conferire benefizj, e d'istituire i Cherici nelle Chiese, suggette al suo Monistero (4).

[1] Gonzalez nel Commentario sul *cap. Dilecta, de Majorit. & obed. num.* 10.
(2) Gonzalez nel *d. Cap. Dilecta de majoritat. & obed. num.* 11.
(3) Sul *d. Cap. Dilecta*.
(4) Anonimo *pag.* 83.

Digitized by Google

Alle Decretali de' Sommi Pontefici si aggiongono autorità di dotti Scrittori per la Giurisdizione Vescovile delle Badesse.

35. Ma giacchè non rimane il mio Anonimo persuaso, che i suddetti Sommi Pontefici permisero alle Badesse di poter usare giurisdizione sopra al Chero, ed al Popolo delle Chiese a i loro Monisteri suggetti, ecco l' autorità di altri dotti Scrittori, i quali l'attestano.

36. Il dotto *Anastagio Germonio* avvisa -- *Abbatissa tamen dicitur habere dignitatem, & est capax jurisdictionis Episcopalis, habereque jurisdictionem fori contentiosi suo rescripto ostendit Honorius tertius; licet confessiones audire, prædicare, aut benedicere, mulierum non esse asseveret Panormitanus ex Innocentii tertii responso* (1). Cotesto valentuomo dunque, smentendo il mio Anonimo, insegna, che *Onorio III.* colla suddetta *pistola decretale* avvisò, che la Badessa sia capace di giurisdizione Vescovile. Or avendo ella la giurisdizione Vescovile, quale mostruosità scorge il mio Anonimo nel vedere la Badessa di S. Benedetto di Conversano assisa sopra d'una sedia con una mitra, ed un pastorale? Forse se oggi ritornassero in vita *Timoteo*, e *Tito* primi Vescovi istituiti da S. *Paolo*, riputerebbero per isconvenevole, non già l' anzidetta mitra, e 'l pastorale; ma sì bene il riguardare il patrimonio de' poverelli di Gesù Cristo divorato, e consumato; e severamente perciò essi riprenderebbero altri, così -- *Clamant nudi, clamant famelici, conqueruntur, & dicunt: Dicite, Pontifices, in freno quid facit aurum? Numquid aurum a freno repellit frigus, sive esuriem? Nobis frigore, & fama miserabiliter laborantibus, quid conferunt tot mutatoria, vel extensa in per-*

(1) Germonio *de Sacrorum immunitat. lib. 3. cap. 10. num. 35.*

Digitized by Google

perticis, vel plicata in manticis? Noſtrum eſt, quod effunditis; nobis crudeliter ſubtrahitur, quod inaniter expenditis. Et nos enim Dei pſalmatio, & nos ſanguine Chriſti redempti ſumus. Nos ergo fratres veſtri. Videte quale ſit de fraterna portione paſcere oculos veſtros. Vita noſtra cedit vobis in ſuperfluas copias. Noſtris neceſſitatibus detrahitur, quicquid accedit vanitatibus veſtris. Duo denique mala de una prodeunt radice cupiditatis, dum & vos vanitando peritis, & nos ſpoliando perimitis. Jumenta gradiuntur onuſta gemmis, & noſtra non curatis crura nuda caligulis. Anuli, catenulæ, tintinnabula, & clavatæ quædam corrigiæ, multaque talia, tam ſpecioſa coloribus, quam ponderibus pretioſa, mulorum dependent cervicibus; fratrum autem lateribus nec ſemicinctia miſerantes apponitis (1). Queſta vera moſtruoſità condannerebbero da ſenno quei due Santi Veſcovi, e non miga già la declamata *giuriſdizione femminile*.

37. Coteſta moſtruoſità dell'uſo di giuriſdizione nelle Badeſſe tampoco condannò il *P. Arrigo Piring* della Compagnia di Gesù, il quale ſcrive -- *Nihilominus habent tales Abbatiſſæ, ſeu Præpoſitæ, ex commiſſione, ſeu delegatione Prælatorum Eccleſiæ uſum quemdam, ſeu exercitium ſpiritualis JURISDICTIONIS in Moniales ſuas, imo etiam in Clericos beneficiarios, itaut non ſolum beneficia conferre, ſed etiam Clericos in parochiis, & aliis beneficiis pleno jure ſibi ſubjectis inſtituere poſſunt, adeoque etiam quodammodo Prælatæ dici poſſunt* (ed apprenda il mio Anonimo, in qual maniera poſſono ancora le Badeſſe ſcomunicare, come per altro fa, per mezzo del

[1] S. Bernardo *de Moribus & officio Epiſcoporum Cap. 2, num. 7.*

Digitized by Google

del ſuo Vicario, la Badeſſa di S.Benedetto di Converſano da lui ripreſa) -- *Quod Abbatiſſa etiam præcipere poteſt ſuis Presbyteris beneficiariis exiſtentibus in capellis pleno jure ad Moniales, ex privilegio, vel conſuetudine legitime præſcripta, pertinentibus, ut excommunicent Moniales contumaces, & delinquentes, & eas abſolvant, dummodo tales Presbyteri poteſtate excommunicandi ex ſpeciali, vel generali conceſſione Epiſcopi, vel Papæ, ſi Monaſteria ſint exempta, præditi ſint. Alii tamen, ut Abbas in cit. cap. Dilecta num. 2., Azorius part. 1. lib. 13. cap. 10. q. 5. dicunt ſimpliciter, Abbatiſſam eſſe capacem juriſdictionis ſpiritualis, nam ſicut fœmina, ratione dignitatis, vel muneris eſt capax juriſdictionis civilis, ut Regina, Duciſſa, vel Comitiſſa; ita etiam Abbatiſſa, ratione publici officii, jus habet inſtituendi Clericos in Eccleſiis ſuo Monaſterio pleno jure ſubjectis, & beneficia conferendi, quæ cum ſit annexa perpetuo Abbatiæ, cui præeſt, cenſenda eſt ordinaria. Et hæc quoque ſententia eſt probabilis* (1).

38. Or coteſto dotto Geſuita, non ſolo non condanna la giuriſdizione nelle Badeſſe; ma anzi col ſuo probabiliſmo, ſeguitando l' opinione dell' *Abate Panormitano*, e di *Azorio*, le accorda aſſolutamente la giuriſdizione ſpirituale.

39. Tampoco vi ravviſò tale moſtruoſità il Veſcovo *Agoſtino Barboſa*, il quale comentando la *piſtola decretale* di *Onorio III.*, con quel diſcernimento, di cui affatto è ſfornito il mio Anonimo, ſcriſſe così -- *Celebris eſt textus hic ad probandum, Abbatiſſam ratione publici muneris, & officii (præcipue, ut aliqui interpretantur*

[1] Piring *jus Canonicum lib. 1. tit. 31. ſection. 4. §. 3. num. 136.*

Digitized by Google

tantur, ſi accedat Summi Pontificis conſenſus) *eſſe capacem juriſdictionis ſpiritualis, etiam EPISCOPALIS, ac proinde poſſe beneficia conferre, clericos inſtituere & deſtituere, Vicarios & Proviſores nominare ad ſuſpendendum, & excommunicandum, & exercendam dictam juriſdictionem* (1).

40. Molto meno v'incontrò ſcrupolo nell'affermar coteſta verità il *P. Emmanuele Roderico*, il quale inſegnò — *Reſpondeo dicendo, quod Abbatiſſa ſtatim poſt confirmationem poteſt conferre Eccleſias, & beneficia, & inſtituere clericos in Eccleſiis ad ſuum Monaſterium pertinentibus, ſicut faciunt alii Prælati, junta ea, quæ dicuntur in jure, & tradit Gloſſa a Panormitano ibi approbata. Ex quo elicit duo: Primum, quod Abbatiſſa eſt capax collationis beneficiorum, & ſic poteſt habere jus conferendi, & inſtituendi, iſta enim ſunt juriſdictionis ſpiritualis, & non ordinis. Unde Abbatiſſa poteſt habere ſub ſe clericos ſeculares* (2).

41. Il dottiſſimo *Renato Coppino*, l'autorità di cui gli occhiali del mio Anonimo *affatto non hanno riſcontrata nell' edizione Parigiana del* 1521., ſcrive così nell' edizione Parigina del 1601., ed in quella di *Francfort al Meno* del 1744. — *Atque omnino ab Eccleſiaſticis ordinibus arcetur Sacrarum Virginum Antiſtita, nec, ſi ordinetur, recipit characterem, uti Laodicenſe Concilium innuit cap.* 11. . . . . *Secus de juriſdictione, quam Monaſticæ Primati habere licet ſingulari aliquo jure* (3).

42. E del noſtro Moniſtero di S. Benedetto di Converſano ſcrive il Veſcovo *Ceſare Lambertini*, (di cotanta

[1] Agoſtino Barboſa nel *prim. lib.* del *Decretal. tit.* 33. *cap. Dilecta* 12. *num.* 2.

[2] Roderico nelle quiſtioni regolari *tom.* 1. quiſtione 17. articolo 12.

[3] Coppino nel Monaſticon *lib.* 1. *tit.* 2. *num.* 5.

Digitized by Google

tanta autorità presso al mio Anonimo, che ha reputato valevole il suo detto a stabilire la disciplina della Chiesa) -- *Abbatissa habet jurisdictionem, & potest etiam habere collationem beneficiorum, prout prædicta habet ABBATISSA S.BENEDICTI DE CUPERSANO in clericis laicis, & beneficiis Terræ Castellanæ* (1).

Autorità di Paolo Antonio Tarsia Antenato di Monsignor Vescovo di Conversano per la Giurisdizione Vescovile della Badessa di S.Benedetto conceduta da Clemente IV.

43. Ma quantunque volte finora non siasi persuaso Monsignor di Conversano *D. Michele Tarsia* di cotesta soda verità, non potrà sicuramente opporsi egli all'autorità di un suo antenato, il quale fu dottore, teologo, ed accademico ozioso, siccome egli si qualificò. Costui è *Paolo-Antonio Tarsia*, il quale nella storia di Conversano, che Io ho nella raccolta di *Pietro Burmanno*, ragionando di questo Monistero, scrisse -- *Cujus quidem concessionis vi jurisdictionem Antistita exercet adeo amplam, ut sexum superare videatur. Castellani sane oppidi Clerum habet sibi subjectum, ad cujus regimen idoneum nominat Sacerdotem, suas tenentem vices, Vicariique munus exacte obeuntem. Beneficia item Antistita confert, Canonicos instituit, cæteraque Ecclesiæ suæ dignitates tribuit. Episcopalia denique jura habet & non actu, sed habitu: jurisdictionem enim, quam ipsa habet, exercet per alium, & hunc Sacerdotem, virum potestatis illius capacem* (2).

44. O meraviglia! cotesto antenato di Monsignor di Conversano odierno, il quale fu un dotto teologo, e probo uomo, non reputò mostruosità, che la Badessa di S. Benedetto di Conversano abbia tante convenevoli prerogative; oggi poi un suo congiunto reputa l'affare tutto altro. Quegli scrisse, che cotesta giuris-

(1) Lambertin. *de jur. patronat. lib.2. part.1. artic.5. num.3.*

[2] Paolo-Antonio Tarsia Storia di Conversano *lib.3.* ove descrive questo Monistero.

Digitized by Google

risdizione l'usà la Badessa di S. Benedetto per concessione di *Clemente IV.* Sommo Pontefice, confermata tratto tratto da altri, e fin dallo stesso *S. Pio V.* Costui, e'l Difensore suo Anonimo vogliono dar a divedere, che sia stata usurpazione introdotta nel 1545. (1). Or giudichi il Pubblico con quanta buona fede, e sincerità essi si conducono in questa causa. Io però quindi a poco farò, che rimanga Monsignor di Conversano convinto colle stesse sue originali lettere.

45. Ma ritornando all'asserzione generale dico, che'l dotto, e chiarissimo teologo *Lodovico Ellies Du Pin*, da me anche nella prima scrittura addotto, scrive -- *Les Papes ont bien commis la juriſdiction Epiſcopale à des Abbeſſes, qui en vertu des lors privileges emanez du Saint Siege, ſont non ſeulement ſouſtraites a la juriſdiction des Ordinaires, mais encora donnent des dimiſſoires, des viſa, ont des Archidiacres, & des officiaux, & exercent en un mot ce qui appartient a la juriſdiction Epiſcopale* (2).

46. Io nella prima mia Scrittura rammentai molti Monisteri delle Fiandre, i quali vengono descritti da *Lodovico Guicciardino* nella descrizione de' Paesi bassi, e specialmente quello di *Nivelle* (3); quello di *Fonteurol* in Francia, le Badesse de'quali usano oggi giorno la stessa giurisdizione di quella di S. Benedetto di Conversano, senza che da questi zelanti Prelati si faccia alcuno strepito. Ma il mio Anonimo all'autorità degli storici da me additati, graziosamente risponde così -- *Sono i medesimi Storici, ed i Storici non debbono*

Temeraria risposta dell' Anonimo all' autorità degli Storici, che ci riferiscono Monisteri forniti della Giurisdizione Vescovile.

 essere

[1] Così con manifesta impostura asserisce l'Anonimo *pag.* 90.
[2] Du Pin nella difesa della Monarchia di Sicilia *cap.* 7. *pag.* 33. dell' edizione del 1716. di Amsterdam.
[3] Vedi la *pag.* 126. e seguente della mia prima Scrittura.

Digitized by Google

ſſere tenuti di que' errori , ne' quali è per altrui relazione , o per equivoci preſi ſono per avventura incorſi (1). Ma che ſembra ad ognuno , non è queſta una ſpezioſa penſata per uſcirſene pel rotto della cuffia in qualunque malagevole incontro? Sicuramente sì; poichè con un *peravventura* il mio Anonimo , dà un perpetuo bando alla fede di tutta la ſtoria ,

47. Io però non credo , che voglia eſſer così inſolente , che abbia con un altro *peravventura* a dar una mentita allo Storico *Paolo-Antonio Tarſia*; perchè dichiarando egli coſtui menzognero , o facile a prender equivoci , appicca una di quelle ſue *marche* a coteſta famiglia , ed a i ſuoi ſucceſſori , di poter anch'eſſi ora per la conteſa preſente equivocare , e mentire .

48. Scrive dunque il mentovato Storico -- *In Hiſpaniis inſigne , ac nominatiſſimum eſt Monialium* (vulgo de las Huelgas de Burgos) *Monaſterium ab Alphonſo nono Rege fundatum , divitiiſque ditatum ampliſſimis , cui innumera parent Oppida , Cœnobia , ejuſque auctoritas , & prærogativæ tantæ ſunt , ut a noſtro S. Benedicti nihil differat . D. Joannes Aulyſius Riccius in praxi variar. reſolut. 285. part. 11. ; meminitque Rodericus Mendez Silva amicus noſter , & inſignis noſtrorum temporum hiſtoriographus* (2).

49. Coteſto Moniſtero di Burgos è quello , alla dicui Badeſsa, come ſopra ho detto, *Innocenzo III.* Sommo Pontefice interdiſse , e vietò di aſcoltare la confeſſione delle ſue Monache ; il quale abuſo , ed errore eraſi prima introdotto , e ſino ad *Innocenzo III.* tuttavia proſeguito . Ma non le proibì l' eſercizio della giuriſdi-

[1] Anonimo *pag.* 88.
[2] Paolo-Antonio Tarſia nel luogo additato.

Digitized by Google

risdizione Vescovile, nè l'usare tutte l'altre prerogative consimili a quelle, le quali gode il Monistero di S. Benedetto; giacchè fino al giorno presente quel Monistero tuttavia le ritiene per testimonianza del suddetto *Paolo-Antonio Tarsia*.

50. Ma affinchè il mio Anonimo non si avanzi più ad impostурare il Pubblico con suoi maligni mendacj, che si abbia la Badessa di S. Benedetto di Conversano usurpata questa giurisdizione sopra al Chero di Castellana nell'anno 1545., per la prepotenza della Badessa di quel tempo, che fu dell' illustre, e ragguardevole casa Acquaviva; senza tampoco sparmiare una taccia a cotesta lodevole, e nobilissima famiglia; dee egli sapere, che fin dall' anno 1274., cioè otto anni dopo conceduto da *Clemente IV.* il Monistero alle Monache, la Badessa esercitava la stessa giurisdizione quasi Vescovile sopra al Chero di Castellana. Il documento si legge impresso in *Ughellio* (1).

51. E per non trattener più i leggitori nella confutazione delle imposture del mio Anonimo, stimo chiudergli per sempre la bocca con una Bolla del più rigido, e Santo Pontefice, che abbia avuto il Vaticano. Egli è il glorioso *S. Pio V.*, il quale con sua bolla de' 4. di Agosto del 1569. confermò al Monistero la giurisdizione sopra al Chero di Castellana nella seguente maniera.

Bolla di S. Pio V. del 1569. con cui si conferma al Monistero di S. Benedetto la Giurisdizione Vescovile concedutagli nel 1274. da Clemente IV.

52. *Exponi nobis nuper feciſti, quod quamplurimi Presbyteri, & alii clerici ſeculares, qui ORDINARIÆ JURISDICTIONI TUÆ, QUAM IN CASTELLANA Converſanenſis Diœceſis, & diverſis aliis locis exerces ratione tui Abbatiſſatus ſubjacent, lanioris vitæ deſide-*

Zz 2

[1] Italia Sacra *De Epiſcopis Cuperſani num.* 10.

Digitized by Google

fiderio ducti, ſperantesque hac de cauſa juriſdictionem ejuſmodi ſubterfugere poſſe, habitum Fratrum Minorum tertii Ordinis S. Franciſci in dictis locis ſumpſerunt, & nihilominus in eorum propriis domibus habitare, negotiiſque ſecularibus, ut antea ſe immiſcere non expavent, in grave Ordinis ſui dedecus, & ORDINARIÆ JURISDICTIONIS TUÆ hujuſmodi præjudicium; & quamvis tu in eos juriſdictionem exercere ea tua auctoritate, & eos viſitare, eorumque mores corrigere poſſe credas, ad omnem tamen dubitationis materiam fugiendam deſideras id tibi per ſedem Apoſtolicam ſpecialiter indulgeri. Nos, qui fidelium quorumlibet votis, præſertim Regularium perſonarum reformationem concernentibus libenter annuimus, eaque favoribus proſequimur opportunis, volentes præmiſſis quæ poſſumus, & debemus adhibere remedia, teque a quibuſvis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, aliiſque Eccleſiaſticis cenſuris, ſententiis, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occaſione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodata exiſtis, ad effectum præſentium dumtaxat conſequendarum ſerie abſolventes, & abſolutam fore cenſentes, hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, TIBI, UT PER VICARIUM TUUM IN OMNES, ET SINGULOS PRESBITEROS, SIVE CLERICOS, QUI JURISDICTIONIS TUÆ FUGIENDÆ GRATIA habitum hujuſmodi ſuſceperunt, dummodo intra alicujus Ordinis domus ſepta non degant, etiamſi habitum regularem cum capucio deferant, etiamſi quacunque etiam Apoſtolica fuerint exemptione præmuniti, & cujuſcunque dignitatis, ſtatus, gradus, ordinis, & conditionis exiſtant, ORDINARIAM SOLITAMQUE IURISDICTIONEM TUAM, SINE TAMEN PRIORIS TIBI CONCESSÆ FACULTATIS PRÆJUDICIO, SED

Digitized by Google

SED ILLAM POTIUS DECLARANDO, ET AMPLIANDO, EXERCERE POSSIS, ET VALEAS, QUAM IN ALIOS CLERICOS SECULARES JURISDICTIONI TUÆ HUIUSMODI SUBJECTOS DE JURE, VEL DE CONSUETUDINE, AUT PRIVILEGIO HACTENUS EXERCUISTI AUCTORITATE APOSTOLICA PER PRÆSENTES FACULTATEM CONCEDIMUS (1).

53. Io tralaſcio la bolla di *Gregorio XIII.*, e di tanti altri Sommi Pontefici, quanti ne rammenta *Paolo-Antonio Tarſia* antenato di Monſignor odierno di Converſano; perchè ſarebbe lo ſteſſo, che annojar ognuno, ſenza che uopo il richiegga.

54. Or che dite Signor Anonimo mio dabbene, non vi trovate voi ſempre veritiero nelle voſtre aſſerzioni? Ha il Moniſtero di S. Benedetto di Converſano, come voi vaneggiate, uſurpata la giuriſdizione ſul Chero di Caſtellana nel 1545., allorchè fin dall'anno 1274. l'ha uſata? Ed è da crederſi, che nel tempo ſteſſo, che con tanto zelo ſi ſtava nel 1545. col Concilio Tridentino riformando mille abuſi de'Moniſteri, il Veſcovo di Converſano ſi laſciava uſurpar la giuriſdizione da quello di S. Benedetto di Converſano? La verità ſi è, che voi eſſendo digiuno della Storia de'tempi, favellate ſempre di quello, che non intendete. E ſe voi aveſte voluto far uſo di quella buona fede, la quale ad oneſto uomo ſi dee, vi fareſte aſtenuto dal profferire ſimili beſtemmie, dal ſol riguardare nell'*Ughellio* la rammentata bolla di *S. Pio V.*, il quale per altro fu ſevero ſoſtenitore della regolare oſſer-

[1] Queſta Boſla originalmente ſi conſerva dal Moniſtero, e vien rapportata dall'Ughellio nel luogo additato.

Digitized by Google

osservanza . Nè avrebbe cotesto Santo , e veramente Pio Pontefice giammai confermata al Monistero di S. Benedetto la giurisdizione quasi Vescovile sul Chero di Castellana , se non fusse stato più che sicuro , che poteva quello legittimamente averla , e giustamente esercitarla .

Si recano alcune leggiadre lettere di Monsignor Vescovo di Conversano scritte alla Badessa del Monistero di S. Benedetto , quando egli da Pio Operario dimorava in Roma per difesa della Giurisdizione d' esso Monistero contro al Vescovo suo Predecessore .

55. Or se voi , e 'l vostro Monsig[illegible] Vescovo di Conversano persistete tuttavia nella v[illegible] perversa ostinazione di reputar mostruosa la *femminile giurisdizione* della Badessa di S. Benedetto di Conversano ; non potrete sottrarvi dall' esser voi stimati per dispreggiatori dell'autorità Pontificia , e di quella dello stesso S. Pio *V.* , il quale venendo oggi condegnamente per Santo in su gli altari venerato , non è da ragionevolmente credere , che una mostruosità egli abbia permesso , e confermato .

56. Ma Io già m'avveggo , che logorando tempo son gito quinci , e quindi traendo argomenti per rispondere al mio Anonimo , ed alla mostruosità della *femminile giurisdizione* esagerata da Monsignor di Conversano con animo divoto , e dimesso per ogni angolo di questa capitale , e con licenziosi ricorsi nelle venerande Regali Segreterie ; quandochè avrei potuto fin dal bel principio lasciar dormire in pace i sommi Pontefici , e gli Scrittori , i quali hanno la *femminile giurisdizione* approvato ; e mi sarebbe riuscito più agevole confutar tante declamate esagerazioni di Monsignor *D. Michele Tarsia* , coll' autorità , e testimonianza del *P. D. Michele Tarsia* medesimo ; giacchè egli stesso in Roma nel 1750. , e 1751. non ebbe scrupolo di sostener vigorosamente questa *femminile giurisdizione* .

57. Egli è vero , avrei Io ciò potuto fare , ma il sincero mio Anonimo , e lo stesso Monsignor oggi negano

gando con incomparabile franchezza coteſta verità, ſcrivendo quegli così: *Che nella cauſa giuriſdizionale in tempo del ſuo predeceſſore altra parte non fece* (il P. D. Michele Tarſia) *a favore delle Monache, che quella ſoltanto dettatale dallo ſpirito di compaſſione, e di carità, avendo allora ſolamente procurato, che quelle RR. Monache* CIECAMENTE *in tal'emergenza dipendeſſero dalla direzione, e criſtiani conſegli di uno Eccleſiaſtico, e pio Porporato il Signor Cardinale* Biſozzi *di ch. mem., cui raccomandolle col diſegno, e concerto tra di loro fatto di deſtramente tirarle alla ſoggezione, ed obbedienza al Veſcovo dovuta, ſe non in tutto, almeno in buona parte, e mettere in tal maniera a coverto gl' intereſſi delle di loro coſcienze, appagare per quanto poteagli riuſcire il Santo zelo di quell' ottimo Paſtore, e togliere al poſſibile il fomento all'incendio, ch' eraſi già acceſo, e tuttavia ardeva* (1).

58. Così dunque favella il mio Anonimo, in negando, che 'l *P. D. Michele Tarſia* abbia in Roma ſoſtenuto le veci del Moniſtero contro al predeceſſor Veſcovo di Converſano per queſta ſteſſa cauſa; deſcrivendolo ſoltanto per un paciere, e per innocente mediatore, tutto intento, ed applicato a ridurre alla ſanta obbedienza tante anime ribelli, e contumaci, quante eran le RR. Monache di quel Moniſtero. O che benedetto ſia coteſto *Santo Padre* tutto dedito a far colla ſua deſtrezza ravvedere tante pecorelle ſmarrite, ed a ridurre al diritto ſentiero la gregge deviata. E ſia benedetto ancora il mio Anonimo, che ſottragge me dall'errore, in cui Io triſto penſatore incorſo, ed inciampato era. Ma giacchè tuttociò ſi ſtudia di perſuader

(1) Anonimo *pagin.* 94.

der l'Anonimo ; veggasi ora un poco come favellano le lettere originali, le quali da Roma l'ottimo *P. D. Michele Tarsia* scrivea a quelle *RR. Monache*.

59. Eccone una scritta da Roma alla Badessa di S. Benedetto a' 3. di Marzo 1750., in cui si legge il seguente capitolo — *Su la causa &c. altro non dico, che anderà dopo Pasqua. Si usano tutte le diligenze, si è preso un' altro Avvocato, ed è concistoriale. L' accerto, che come mia propria la mira la famosa causa del suo Monistero. Non so più che strade tentare, raccomandazioni, diligenze, promesse &c. . . . . Divotiss. Ser. obbl. Michele de Tarsia de' Pii Operarj.* Da cotesta lettera scritta dal *P. Tarsia* alla Badessa, sembra, che non si *toglie al possibile il fomento all'incendio*; ma che vie più l'incendio da lui si fomenti. Appresso, eccone un altra de' 6. di Maggio 1750.

60. *Illustrissima Signora Padrona Colennissima — Luscio le cerimonie e ringraziamenti per l' obbligante lettera sotto li 25. Aprile spirato, e sono persuaso anche di tutto ciò spetta al negozio. Le nostre vedute mi fecero scrivere a V. S. Illustrissima, che il foglio d'istruzione per il territorio separato si andasse ad operare col suo piombo, con lentezza. Ora si contenterà darsi tutta la premura di spicciarle, giacchè nel congresso tenuto sotto il primo di Maggio coll'intervento degli Amici, e Curiali segretissimo, che fin ora non si sa da alcuno, si concluse di sollecitare la proposizione in Rota per due motivi. Primo per il turno degli Auditori di Rota. Secondo per la proroga della visita. Io non posso, non devo, non voglio segnare le ragioni in carta, così questi Signori hanno stimato, a me persuade il piano, sicchè non vi è stato tempo di aspettare il suo sentimento. La parte sarà citata a concordare il dubbio Mercoledì doppo partite.*

le

le lettere di Napoli. Sono colpi di Maestro (vedete che Rodomontata il Santo Padre vendeva a quella innocente Badessa!) *Non basta, ci vuole Iddio, che secondi. . . . se l'acclude il duplicato dell'istruzione. Si eseguisca con esattezza a quanto in esso si legge, e si badi alla cronologia, alle circostanze di tempo, di persone &c. Persone pratiche della Curia di Roma sarebbe al caso, si cerchi il meglio, senza pregiudizio di codesti Signori del Monistero. Più giova quattro occhi che due; e segreto in tutto per quanto si può. Mi inquieterò e di molto se saprò che non si osserva quanto si prescrive. . . . Roma 6. Maggio 1750. -- Divotiss. Serv. obb. Tarsia de i Pii Operarj.*

61. Questi sentimenti del *Pio Operario Tarsia* non *son dettati* certamente *dallo spirito di compassione, e di carità*, affin di *procurare, che quelle RR. Moniche ciecamente in tal' emergenza dipendessero dalla direzione, e Cristiani consegli di uno Ecclesiastico, e pio porporato*, come finge l' Anonimo; ma *son dettati dallo spirito* d' uno scaltro, e destro Curiale. Ma passiamo avanti. Eccone un altra de' diciassette Marzo 1750.

62. *Illustrissima Signora Padrona Colennissima -- Dalla lettera di V. S. Illustrissima scritta all' Eminentissimo Besozzi, ed a me rilevo la sua gran pena intorno alla gran Causa r E vero verissimo, che temere si deve il peggio, non soffiando buono ottimo vento per Noi, pure si faccia coraggio, e raccomandi con la sua communità l'affare a Dio, e si usi disinvoltura, e animo superiore ad ogni evento.*

63. *Il memoriale per ottener proroga a Monsignor nostro Visitatore, non occorre, si tende, e si prattica ogni INDUSTRIA per altra proroga, questo è quanto si può pretendere. Ah quanto vi è da soffrire per ottenere l'*

Digitized by Google

uscire un punto dalle solite regolette della Congregazione &c.

64. *Per i motivi poco vantaggiosi al Vescovo* (di Conversano di allora), *sua condotta, occupazione delle case &c., ne stenda un fatto in ristretto, ed essendo cosa soda, vera, e sussistente me lo mandi.* Il macchinar contro un ottimo Pastore, come l'Anonimo descrive il Vescovo predecessore, tampoco è *sentimento dettato da spirito di carità*, e della *operaria pietà*.

65. *Li ricordo a tenere con gelosia il segreto di ciò, che occorre, e di ciò che si scrive, e di quanto si conclude costà, e non lascerà di scrivere ogni posta quello, che occorre per ben regolare le cose.*

66. *La scrittura è terminata col sommario dal Signor Bondama, scrivendo gli Avvocati: In quanto a tirare a lungo li ricordo da quanto tempo che si dilata e non si fa nulla, ma il tempo non dipende da noi e ora che trovasi la proposizione in Ruota è difficile: Si accerti che si pensa al pensabile: e con stima sincera mi rassegno = Di V. S. Illustrissima = Roma 17. Marzo 1750. = Divotiss. Servitore obblig. Talsia Pio Operario.*

67. Eccone un'altra, da cui può ciascheduno apprendere, come le Religiose *destramente si tirano alla soggezione, ed obbedienza del Vescovo; e si mette in tal maniera à coverto gl'interessi delle di loro coscienze* (1).

68. *Illustrissima Signora, e Padrona Colendissima -- Chi non lo desidera ed anche pretende l'avere dilazione dalla Ruota per la proposizione del dubio contro al suo, e MIO MONASTERO. Impossibile è ricordiamoci delle dilazioni ottenute, e si capisce, che con tutti l'impegni non si doveva avere più proroga, sicchè alla prima Ruo-*

za

[1] Anonimo pag. 94.

Digitized by Google

ta che caderà alli dieci dell' entrante anderà la causa: SICCHE' CI PREPARAMO A COMBATTERE. *Ecco quanto è occorso e quanto si pensa fare non trascurando le raccomandazioni ed impegni con i Signori Auditori di Rota. Altro non posso dire a V. S. Illustrissima* CHE LA STIMO CAUSA PROPRIA, *gradisca il pensiere.*

69. *Aspetto con anzia la relazione della visita* PER FAR VALERE L'ORDITURA. *Roma 24. Marzo 1750.* = *Tarsia Pio Operario.*

70. Che dite Signor Anonimo mio scrupolosissimo, non si *mette in tal maniera a coverto gl' interessi delle coscienze delle Religiose?* Così sicuramente; poichè facendosi da un *P. Pio Operario* in quel tempo, ed ora Vescovo, *valere l' ORDITURA*, cioè gl' inganni, le macchinazioni, e le diaboliche trappole, *si mette al coverto gl' interessi delle coscienze delle Religiose*. Mi dica un poco, un consiglio simile lo darebbe altri, che colui, il quale, o che volesse sorprendere, ed uccellare povere innocenti *Religiose*; ovvero, che volesse trarre alla sempiterna perdizione *gl' interessi delle loro coscienze?* E non è questa una Teologia, che 'l mio Anonimo ha appreso dal malvagio *Lionardo Coppe*, il quale seppe così ben *mettere al coverto l' interesse delle coscienze di Catarina Bora*, e di quell' altre otto Religiose del Monistero di Nimptschen? Io sinora ho saputo, che 'l mio Anonimo sia un buon Canonista-storico-diplomatico; ma da oggi in poi terrò per fermo, ch' egli sia miglior Teologo; e che sappia ben *mettere al coverto gl' interessi delle coscienze altrui*, e molto più *delle Religiose*. Oh povere coscienze! se per vostra eterna sventura caderete in mano di cotesto direttore; perchè egli nel mentre, che *metterà al coverto gl' interessi*

neſſi voſtri, ſaprà meglio far *valere l' orditura*, per giugnere al ſuo reo, ed abominevol penſiero. Ma ſi proſeguiſca a traſcrivere le lettere del *P. Tarſia Pio Operario.*

71. *Illuſtriſs. Signora, e Padrona Colendiſs.* = *Si lamenta V. S. Illuſtriſs., che le mancano le mie lettere, ſo d' aver ſcritto a Monſignor d' Oria poteva dargli le mie nuove, Io ſto bene. Sono in Villa ma dentro Roma, nullo alteto o manco per i miei doveri, e molto più per quelli riguarda all' intereſſe* DEL SUO DEL MIO MONASTERO. *Dalla ſua ſotto li 13. corrente rilevo più coſe. L'eſſerſi ſollevato alquanto col rivedere Monſignor Viſitatore. L' obbedienza data dal Capitolo di Caſtellana, e la buona forma tenuta nell' eſercizj di giuriſdizione in Chieſa, Meſſa, aſcoltare confeſſioni &c. tutto è andato bene, e di molto reſta* INCHIODATA LA SUA GIURISDIZIONE QUASI EPISCOPALE (egli però ora la vorrebbe ſchiodare). *Ma non ve dolce ſenza amaro in queſta vita.* LA PETTEGOLEZZA DI MONSIGNOR VESCOVO COLL' INTIMARE A MONSIGNOR D' ORIA, E CON QUEL MODO SI DEVE COMPATIRE. E APPASSIONATO IL POVERELLO, QUESTA E' LA RAGIONE. *Si farà quì uſo della ſua irregolare condotta* = *Roma 23. Giugno 1750.* = *Divotiſs. Serv. Obbligatiſs.* = *Michele di Tarſia Pio Operario.*

72. Queſto chiariſſimo *Pio Operario D. Michele Tarſia* dunque, il quale nel 1750. non mancava in Roma per la difeſa del *SUO MONASTERO* di Converſano, e che avea *inchiodata* per mezzo del Viſitatore *la giuriſdizione quaſi Epiſcopale* in perſona della Badeſſa, reputava *pettegolezza* ciò, che ſi faceva dall' Anteceſſor Veſcovo di Converſano; e per poterlo difendere dalla *pettegolezza*, non ſeppe egli il *P. Tarſia* rin-

rinvenir altra *ragione*, se non che quella di essere *appassionato il poverello*. Or mi dica il mio saccente Anonimo, quello, che oggi opra Monsignor *D. Michele Tarsia* odierno Vescovo di Conversano, che cosa è mai? Non potrà la sincerità del mio gran Teologo risponder altro, se non, di esser *pettegolezza*. Ma giacchè egli così lo condanna, debbo Io difenderlo, e perciò dico: *E' appassionato il poverello; questa è la ragione*.

73. Ma vegga prima ognuno come il *P. D. Michele Tarsia Pio Operario* incoraggiava la Badessa di S. Benedetto di Conversano alla difesa della causa; e dopo giudichi quanto sia veridico il mio Anonimo, allorchè dice, *che altra parte non fece in Roma il P. D. Michele Tarsia*, se non quella di *tirar le Religiose all' obbedienza del Vescovo*. Ecco un capitoletto d'una sua lettera.

74. *La prego a farsi animo, non si avvilisca, poichè i timori confondono.*

75. *E stato male il Procuratore Ruggia, cioè l' Aggente del VESCOVO, a preso un certo S. Paoli per se. NOI SOLO TEMIAMO S. PAOLO APOSTOLO, DEL RESTO CI RIDIAMO.*

76. Or chi altri mai vender poteva simil bravura, se non uno, il quale nel mentre proccurava di *tirar all' obbedienza del Vescovo le Religiose* di S. Benedetto di Conversano, aizzava la Badessa a difendersi contro allo stesso Vescovo, e si sforzava d'inanimarla a disprezzare, e deridere gli Avvocati del Vescovo, a segno, che non temeva egli l'Avvocato San Paoli, ma soltanto *S. Paolo Apostolo*? A dir vero, secondo la Teologia del mio Anonimo, così *si tirano* da i Successori di *S. Paolo* le Religiose *all' obbedienza del Vescovo*.

Sen-

Digitized by Google

77. Sentasi questa altra lettera = *Illustriss. Sig. Padrone Colendiss.* = *Se da me dipendesse consolare, allegerire l' esercizio penoso di V. S. Illustriss. che soffre per le note pendenze di proroga, e della principale causa con* CODESTO MONSIGNOR VESCOVO: *Oh quanto lo farei volentieri; ma non è in mio arbitrio,* (ed ora, ch' è in suo *arbitrio* ha inquietato i vivi, ed i morti; ma *è appassionato il poverello, questa è la ragione*): *Li scrissi per il denaro, che molto e molto se ne spende per più motivi, e mi lagnavo con pace, ora soggiungo, che il Signore Abbate Noja mi mandò il suo Prete o servitore a darmi avviso, che tutto era all' ordine. Fin a questo punto non l'ho veduto, nè pur so se tornato sia d' Albano, ove trovavasi . . . . . Roma 17. Novembre 1750.* = *Devotiss. Serv. Obbligatiss. Tarsia de' Pii Operarj* = *Soggiungo, che questa mattina è tornato il Signor Abate Noja, e in questo punto è da me. Mi ha mostrato le* LETTERE DI CAMBIO, *e in fretta mi dico. Stimo per evitar simili sconcerti, che il Signor Barone Noja scriva al Signor Belloni quì con darle un* ORDINE APERTO, *acciò occorrendo non vi nascbino più impicci, e mi dico.*

78. In verità, per *tirare all' obbedienza del Vescovo le Religiose* del Monistero di S. Benedetto di Conversano, erano necessarie *le lettere di cambio*; e perchè queste non bastavano al sommo desiderio, che avea il *P. Tarsia Pio Operario di tirarle all' obbedienza*, richiese egli *un ordine aperto al Signor Belloni* ricco negoziante di Roma, acciò costui gli avesse pagate tutte quelle somme, e gran quantità di danajo, che fosse venuto in talento al *P. D. Michele Tarsia*; perchè in tal guisa, nel mentre egli *tirava le Religiose all' obbedienza del Vescovo*, era il Monistero *tirato* alla desola-

ſolazione coll' *ordine aperto al Signor Belloni* a prò del *P. D. Michele Tarſia*. Tutte queſte coſette, in ſenſo del mio Anonimo Teologo, erano *dettate al P. D. Michele Tarſia dallo ſpirito di compaſſione, e di carità*; perchè egli *ſolamente procurava, che quelle RR. Monache ciecamente in tal'emergenza dipendeſſero dalla direzione, e criſtiani conſegli di un Eccleſiaſtico*.

79. Brutta coſa, a dir vero, egli è il *dipender ciecamente dalla direzione, e conſigli d'un Eccleſiaſtico*, a cui non baſtando *le lettere di cambio, conſiglia*, ed inſinua, che gli ſi mandi *un ordine aperto* ſopra ad un ricco negoziante, come egli è il *Signor Belloni* di Roma, firmato da altrettanto ricco uomo, com' è il *Signor Barone Noja*; poichè i conſigli degli Chieſaſtici non debbono eſſer accompagnati dalle *lettere di cambio*; e molto meno dall' *ordine aperto* di pagamento di danajo; perchè quantunque volte così addivenga, chi *in tal'emergenza dipenderà ciecamente* da conſimil *direzione*, e da così fatti *conſigli*; *dipenderà* da un *Eccleſiaſtico*, il quale procura di arricchirſi con i ſuoi *conſegli*. E coloro i quali uſano coteſta maniera di *conſigliare*, vengon condannati da *S. Paolo Apoſtolo*, cotanto temuto dal *P. D. Michele Tarſia*; mentre -- *Qui volunt divites fieri incidunt in tentationem, & in laqueum diaboli, & deſideria multa inutilia, & nociva, quæ mergunt homines in interitum, & perditionem* (1).

80. Dovrei Io quì traſcrivere la lettera de' 12. di Gennajo del 1751. ſcritta da Roma dal *P. D. Michele Tarſia Pio Operario*, per maggiormente ſmentire il mio Anonimo, e per far conoſcere al Pubblico quali erano i *conſigli*, e *direzione* d' un *Eccleſiaſtico* per co-

[1] S. Paolo *prim. ad Timot. cap. 6. verſ. 9.*

Digitized by Google

coteſta cauſa . Dovrei traſcriverla per dimoſtrare la moſſa precipitoſa e repentina da lui fatta da Roma in queſta Capitale, per ricorrere alla Maeſtà del Re Cattolico (a cui l' Onnipotente Reggitore del mondo mai ſempre accreſca ogni maggiore felicità ; e lo ſteſſo ſi degni concedere al noſtro amabiliſſimo Monarca, ed a tutta la ſua Regal Famiglia); e per impetrare la protezione della glorioſa, e non mai abbaſtanza commendevole memoria della Maeſtà della Regina . Mi converrebbe farlo per diviſare, che quanto ora ſi rappreſenta *ſvantaggioſamente* contro al Moniſtero (ſiccome il *P. D. Michele Tarſia* diceva allora di quel Veſcovo), tutto ſia *coniato a quel ſegno per farſi ragione colle bugie, e calunnie*. Sarebbe a propoſito quì regiſtrarla per far apprendere ad ognuno, qual era la *direzione* per farſi *ciecamente* ſomminiſtrar danajo in Napoli, e per *la ſicurezza* di eſſo per *poterſi ſtendere nei regali*. Queſto dovrei Io fare , ſe una giuſta cagione , e dovuta modeſtia non me 'l vietaſſe . Ed allora sì , che rimarrebbe ſmentito il mio Anonimo , e confuſo ; e ciaſcheduno poi ravviſerebbe, che quanto ora ſi opra da *Monſignor di Converſano D. Michele Tarſia ſvantaggioſamente contro al Moniſtero, tutto è coniato a quel ſegno per farſi ragione* colli ſteſſi mezzi allora uſati , ed improprie maniere , le quali Io, ancorchè non ſia Chieſaſtico, non ardiſco chiamarle *bugie* , e *calunnie* , come le caratterizzò , giuſtamente per altro , un *Eccleſiaſtico* , e *Pio Operario* . E ragionevolmente mi aſtengo di così dinominarle, perchè ſon perſuaſo , che ſia *appaſſionato il poverello* , e *queſta è la ragione* , che non gli fa apprendere quanto ſconvenga con tali mezzi il pretender di occupare cotanto ſpezioſiſſimo Regio Padronato, il quale , ſiccome è del Regno di Napoli il

maſ-

Digitized by Google

raſſimo ornamento ; così nel tempo ſteſſo egli è il più bel fregio del Regal diadema del noſtro Auguſto Sovrano .

81. Quel Regio Padronato , a cui , dal *P. D. Michele Tarſia Pio Operario* , ſi proccurò *d'inchiodare* contro al Veſcovo predeceſſore *la giuriſdizione quaſi Epiſcopale* ; di che divenuto ora dimentico *Monſignor D. Michele Tarſia* Veſcovo di Converſano , va coraggioſamente la medeſima giuriſdizione biaſimando come moſtruoſa , ed eſagerandola per iſconvenevole . Or ſe eſſendo egli da *P. Pio Operario* alla difeſa della cauſa della *giuriſdizione quaſi Epiſcopale* , erano da lui reputate *bugie* , e *calunnie* tutte quelle coſe , le quali *ſvantaggioſamente* contro al Moniſtero dal Veſcovo predeceſſore ſi proponevano ; come ora egli ha coraggio di far credere agl'innocenti le ſteſſe coſe , e la medeſima *giuriſdizione Veſcovile* per moſtruoſa , ed orrenda ? Se egli è coſa moſtruoſa ora il vederſi l' eſercizio della *giuriſdizione quaſi Veſcovile* in perſona di una Badeſſa ; non dovea allora il *P. D. Michele Tarſia Pio Operario* difenderla , ſoſtenerla , anzi *inchiodarla* , per maggiormente ſtabilirla , ed aſſodarla di guiſa , che quanto in contrario dicevaſi , tutto era *coniato al ſolo ſegno per farſi ragione colle bugie , e colle calunnie* . E ſe allora , come difeſa da lui , era quella convenevole , e confacente al decoro , ed alla diſciplina della Chieſa ; altrettanto eſſerlo dee preſentemente ; di modo , che quanto oggi in contrario ſi dice , *tutto è coniato al ſegno , per farſi ragione colle bugie , e colle calunnie* . Nè da queſto *dilemma* potrà ſottrarſi il *P. D. Michele Tarſia* allora *Pio Operario* , nè ora Monſignor odierno di Converſano *D. Michele Tarſia* .

82. Ed in fatti ogni ſavio uomo , ed imparziale giudiche-

Digitized by Google

rà, che diceva molto meglio allora il *P. D. Michele Tarsia Pio Operario*, che non dica ora *D. Michele Tarsia Vescovo di Conversano*; perchè il *P. D. Michele Tarsia Pio Operario* attesta, ed assicura colle sue lettere, che'l *Vescovo di Conversano è appassionato il poverello*, e che quanto ora da lui si sfagera, tutto *è coniato al solo fogno per farsi ragione colle bugie, e colle calunnie, e questa è la ragione*, che lo forza a far tanto strepito, ed a declamare *orrore*, *mostruosità*, e cose simili. Anzi il *P. D. Michele Tarsia Pio Operario*, il quale teme solo *S. Paolo Apostolo*, non potette mentire nelle sue lettere, perchè sapeva, che questo glorioso Apostolo avea descritta la maniera, e la condotta del vero *Operario*, così -- *Sollicite cura te ipsum probabilem exhibere Deo, OPERARIUM inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis* (1); ovvero come traduce il *Vatable* -- *Stude te ipsum probatum exhibere Deo, OPERARIUM non erubescendum, recte secantem sermonem veritatis* (2). E quindi è, che ragionevolmente egli è più a crédere a cotanto venerando *Padre Pio Operario*, il quale per non rimanerne un dì confuso, ed arrossito, seppe allora *recte secare sermonem veritatis*.

Conchiusione. 83. Ed eccovi Signor Anonimo mio dolcissimo, che oltre a ciò, che stabilirono *Innocenzo III.*, *Onorio III.*, ed altri mai sempre venerandi Sommi Pontefici intorno alla vostra *giurisdizione femminile*; ed oltra a quanto n'hanno insegnato tanti valentissimi Teologi, e Canonisti, anche per lo stesso Monistero di S. Benedetto di Conversano, a cui da un santissimo Sommo Pontefice,

[1] S. Paul. *Epist.* 2. *ad* Timoth. *Cap.* 2. *vers.* 15.
[2] Francesco Vatable Biblia Sacra nel suddetto luogo di S. Paolo.

Digitized by Google

tefice, come fu il glorioſo *S. Pio V.*, la ſteſſa giuriſdizione Veſcovile fu confermata; oltre a tutto ciò, ripeto, Io vi ho dimoſtrato la giuſtizia, e la decenza di coteſta *giuriſdizione Veſcovile* coll'irrefragabile autorità d'un dottiſſimo *Pio Operario*, com'egli fu il *P.D. Michele Tarſia* oggi Veſcovo di Converſano, il quale come *Operario* irreprenſibile, non ſeppe mentire.

84. Ed eccomi già giunto al fine di queſta mia mal fornita diſſertazione ſtorica, la quale voi mi avete coſtretto di teſſere, non ſolo per riſpondere alle voſtre *digeſtiſſime erudizioni*; ma anche per diviſare al Pubblico quanto ſia grande, ed eccellente il voſtro merito, ed ogni voſtra virtù, e ſpezialmente quella della verità, la quale ancor da voi vien *ſecata*, e preciſa di maniera, che ſol per errore tal volta in voi ſi rinviene.

85. Mi rimane ſoltanto dirvi, che ſiccome voi ſiete ſtato rattenuto a paleſare nella voſtra pellegrina ſcrittura il voſtro *Reverendiſſimo* nome, perchè per avventura ſapevate, che con diſagio avreſte potuto riuſcir meglio a pan, che a farina; così Io non ho avuto rincreſcimento, nè ripugnanza alcuna di porre in fronte a queſta il mio nome; perchè qualora gli Uomini addottrinati, ed imparziali vi ritroveranno coſa da correggere; giuſta coſa e ragionevole egli è, che ſia ammendato; avendo Io appreſo a dire con *Socrate* -- *Si quidem ea dixerint, quæ in nobis corrigenda ſint, emendabunt: ſin alia, nihil ad nos* (1); e ſe loro piacerà maledirmi, Io pazientemente ſoffrirò tutto, e ſoltanto riſponderò -- *Mihi enim iſta non adſunt* (2).

86. Nè mi ſarà di noja, o diſpiacimento, che altri, per in-

(1) Laerzio nella vita di Socrate *num.* 36.
[2] Laerzio ivi ſteſſo.

Digitized by Google

veſtigar la verità, contro di ciò, che Io ho detto, con buon ſenno ſcriva, perchè -- *tantum abeſt, ut ſcribi contra nos nolimus, ut id etiam maxime optemus* (1); non eſſendo Io addetto, e conſagrato alla mia opinione di guiſa, che abbia a ſoſtenere, ed oſtinatamente difender anche quello, che per avventura ſia da riprovare; perchè ho creduto ſempre di eſſer molto commendevole, e degno di eſſer imitato ciò, che di ſe diſſe *Cicerone -- Et refellere ſine pertinacia, & refelli ſine iracundia parati ſumus* (2).

[1] Cicer. *lib.* 2. Tuſculanar. *diſput. cap.* 2.
[2] Cic. nel luogo additato *num.* 5. *in fin.*



Digitized by Google

INDICE

DELLE COSE NOTABILI.

A

ABuso introdotto intorno alla roba donata a' Monisterj, *pag.* 188.

Accuse, e villanie dell' Anonimo avversario, a cui si risponde, *pag.* 4. *e* 5. ordine stesso dell' Anonimo seguito nel rispondergli, *pag.* 6.

Adelgiso o Teodoto figlio di Desiderio si fugge in Costantinopoli, fatto prigioniero il Padre, *pag.* 85. *e* 100. da Irena Madre di Costantino spedito contro Carlo Magno, *pag.* 85.

Alessandro IV. successore d' Innocenzo IV. offre questo Regno ad Edmondo figlio del Re d'Inghilterra, in tempo che Corradino era pupillo, *pag.* 315. *e* 316. nelle condizioni dell' offerta si rimase illeso il dritto de' Padronati, *ivi*, e *pag.* 317. sua Bolla *pag.* 136. Visse nel tredicesimo secolo, *ivi*. sua assunzione al Pontificato, e sua morte, *ivi*.

Arcadio, ed Onorio successori di Teodosio, *pag.* 133. loro leggi intorno al Patrocinio de' Vicani, *pag.* 132.

Ardoino primo Capitano de' Normanni di Puglia, *pag.* 12. suoi successori sino a Roberto Guiscardo, *pag.* 13.

Arechi Duca de' Longobardi, *pag.* 100. se avesse sofferto l' assedio di Benevento dall' esercito di Carlo Magno, *ivi*.

Arrigo III. Re d'Inghilterra sollecitato alla conquista di questo Regno da Innocenzo IV. *pag.* 313. e da Alessandro IV. *pag.* 315. e da Urbano IV. *pag.* 317. dissensioni tra esso Arrigo, e gli Ottimati d'Inghilterra, *pag.* 317. Urbano IV. spedì il Cardinale Ottobono per estinguerle, *pag.* 318.

Arrigo VI. marito di Costanza figlia di Ruggiero, succede a Tancredi, *pag.* 307. *e* 308. sua morte, *pag.* 308.

Avvocati di Chiese e di Monisteri, quali sieno, *pag.* 116. da chi si dessero, e loro autorità, *ivi*. loro intervento necessario nelle donazioni, *pag.* 117. si eleggevano secondo il bisogno, *pag.* 118. varie sorte d' Avvocati o sieno Difensori, *pag.* 120. riscuotevano la terza parte de' dazj, e pene, *pag.* 139. 142., e 143. anche per gli omicidj d'Ecclesiastici, *pag.* 144. tre volte l' anno radunavansi a profferire i loro placiti, *pag.* 141. *e* 142. loro giurisdizione simigliante a quella degli altri magistrati, *ivi*, e *pag.* 145. loro distinzione in Avvocati legali o nati, ed in Avvocati dati, *pag.* 171. divario tra l' Avvocazia, e Difensione delle private persone, e quella del Sovrano, *pag.* 171. *e* 172. Avvocato, Difensore, Custode, Vicedomine son sinonimi tra loro, *pag.*

pag. 177. Vedi *Difensori*.
Avvocatore l'istesso che Difensore, *pag.* 195. *e seg.*

B

Badessa del Monistero Bubrigense ebbe giuridizione su del suo Chero, *pag.* 352. si tragge da una Decretale d' Onorio III. , *pag.* 352. e 353.
Badessa del Monistero di Conversano esercita giuridizione su del Chero, e Popolo di Castellana, *pag.* 345. si mostra cogli esempj e con autorità non esser cosa strana, *pag.* 346. *e seg.* Vedi *Donne.* concessione della giuridizione di Clemente IV. confermata da San Pio V. alla Badessa di Conversano, e da altri, *pag.* 363. 364. e 365.
Badessa del Monistero Jotrense ebbe giuridizione su del Chero, e Popolo Jotrense, *pag.* 346. e 347. si ricava da una Decretale d'Innocenzo III. che si spiega, *pag.* 346. *a* 350. e da un' altra d' Onorio III., *pag.* 351. e 352.
Badesse di Valenza, e di Burgos sospese, e perchè, *pag.* 351.
Badie quali chiaminsi, *pag.* 54. qual numero di Monaci si richiegga secondo lo statuto generale dell' Ordine Cistercense per le Badie, *pag.* 55.
Bari, ed altri luoghi mediterranei soggetti a' Greci nell' 811. *pag.* 90. nell' 876. tolto a' Saraceni, *pag.* 111. devastato da' Saraceni, e da Contragi, *pag.* 112. *e seg.*
S. Benedetto di Polignano, Grancia di S. Benedetto di Conversano, *pag.* 329.
Bernardo figlio di Pippino gli viene lasciato il Regno d'Italia da Carlo Magno, *pag.* 163.
Bolla di *Lione III.* in essa si menziona lo scisma de' Principi Greci, *pag.* 75. 77. e 84. non parla di scorrerie fatte da' Saraceni insieme coi Greci, *pag.* 96. non è nè supposta, nè interpolata, *pag.* 70. *e segu.* Vedi Lione III.
Bolla d'Urbano II. per la Legazia di Sicilia, *pag.* 288.

C

Callisto II. suo Concordato con Arrigo V. per l' investiture, *pag.* 297. confermato col Concilio I. di Laterano, *pag.* 298.
Canoni penitenziali, loro introduzione nel sesto secolo in Oriente, *pag.* 251. tradotti dal Greco, *pag.* 252. nel settimo secolo introdotti in Occidente, *ivi*. e loro abuso. Nell' undecimo secolo iti in difuso, *pag.* 251. e s' introdussero le oblazioni, e donazioni *pro redemptione animæ*, o *pro salute animæ*, *ivi*, e *pag.* 252. con la qual formola non si recava pregiudizio al Padronato, *pag.* 253. perchè si rinviene anche nelle donazioni fatte a' Laici, o al Comune di qualche Città, *pag.* 254. esempj, *ivi*, e nelle *pag. seg.*
Canosa e Brindisi, se nel 902. fossero Chiese unite, *pag.* 48.
Capitolo *de tensibus* del Decretale d'onde sia stato tratto, *pag.* 124.
Cardinali loro soscrizioni nelle Bolle Pontificie dal 757. *pag.* 72. nel Pontificato di Niccolò II. grandemente stimati, *pag.* 73. loro intervento necessario nell' ele-

Digitized by Google

elezione del Papa, *ivi*, come restasse l'elezione presso d'essi soltanto, *ivi*, donde acquistarono questo nome, *pag.* 74.

Carlo d'Angiò investito del Regno di Napoli, *pag.* 320. nell' investitura fra le condizioni apposte rimasero illesi i Padronati, *pag.* 321. si rivocò la costituzione di Federico II. vietante l' acquisto agli Ecclesiastici de' beni stabili, *pag.* 321.

Carlo Magno lascia bloccata Pavia, e si porta in Roma, *pag.* 285. chiamato da Adriano I. e perchè, *ivi*, fa prigione Desiderio Re de' Longobardi, *ivi*, con un Concilio di 153. Vescovi da Adriano I. ottiene la potestà di poter eleggere il Papa, e di dar le investiture a' Vescovi, ed Arcivescovi, *pag.* 286. da Lione III. gli si spediscono Ambasciadori colle chiavi, e collo stendardo di Roma, *pag.* 288. in virtù d'una Legge Regia esercitò giuridizione in Roma, *pag.* 290. ed anche i suoi successori, *ivi*.

Castellana nel 1087. donata al Monistero di S. Benedetto di Conversano, *pag.* 47. chiamata *Vicus*, *pag.* 128.

Celle, Vedi Priorati.

Chiese, e Monisteri non dotati, nè fondati da' Principi, ma ricevuti sotto la loro Difensione godevano il privilegio, che le loro cause non si conoscevano da altri, se non se dal Principe, o da' suoi Giudici, *pag.* 190. costume ricevuto in Regno, *ivi*.

Cistercienſi quando nacquero, *p.* 56.

Clemente IV. successore d' Urbano IV. dà l'investitura del Regno di Napoli a Carlo d' Angiò, *pag.* 320.

Concilio di Trento, suoi stabilimenti intorno a' Padronati non ricevuti in Regno, *pag.* 213.

Concordato d'Adriano IV. con Guglielmo I. posteriore al Padronato di Goffredo Conte di Conversano, *pag.* 298. e 299. Quando restò conchiuso, *ivi*, e ciò che si stabilì in esso, *ivi*, e *pag.* 300. anche per le Chiese controverse colla S. Sede, *pag.* 305.

Conti di Conversano, Vedi Normanni Conti.

Contragi Popoli barbari, *pag.* 113.

Conversano dall' 841. sino all' 876. scorso da' Saraceni, *pag.* 111. nel 947. dagli Unni, *pag. seg.* Vedi Monistero di S. Benedetto di Conversano.

Coppino (Renato) suo *Monasticon* quando uscì alla luce, *pag.* 340.

Coronati, *pag.* 178.

Corrado figlio e successore di Federico II. *pag.* 313. sforzi d'Innocenzo IV. per togliergli il Regno, *ivi*, sua morte, *pag.* 314.

Corradino superstite a suo Padre Corrado in età di due anni, *pag.* 314. sue sventure, *ivi*, e nelle *pag. seg.* querele contro d' Innocenzo IV. suo Balio, che avea voluto torgli il Regno, e suoi manifesti a' Prencipi Cattolici, ed a Clemente IV. successore d' Urbano IV. *pag.* 319. e 320.

Costantino conchiude matrimonio con Rotrude figlia di Carlo Magno, ma Carlo Magno poco dopo ricusa, *pag.* 85. muove la guerra a Carlo Magno, *ivi*, sposa Maria Armena, *pag.* 79. dissenzioni con Irena sua Madre, *ivi*, ripudia Maria, e sposa Teodota, *ivi*, dichiarato

to, scomunicato, *ivi*, ma non da Tarasio Patriarca di Costantinopoli, *ivi*, secondo il suo esempio molti Signori ripudiarono le mogli, *pag.* 80. odiato dal Popolo, la Madre gli fece cavar gli occhi, *ivi*.

Costanza Madre di Federico II. ricorre ad Innocenzo III. nei torbidi del Regno, *pag.* 308. e gli chiede l' investitura, *ivi*, ciò che si stabilì intorno all' Elezioni e a'Padronati, *pag.* 310. elegge per Balio di Federico Innocenzo, *ivi*, sua morte, *ivi*.

Cristiani ebbero in uso di chiamar le Basiliche col nome di quel Santo, a cui si consagravano, *pag.* 65. alcune volte col nome del Fondatore, *ivi*, e *pag.* 66.

Curopalata, Vedi Michele.

D

Desiderio Re de' Longobardi prigioniero di Carlo Magno *pag.* 85.

Difendere che significhi, *pag.* 184. e 185. se sia suo sinonimo il verbo *antestare*, *ivi*.

Difensione è l'istesso che Padronato, *pag.* 151. che cosa sia, *pag.* 187. *sino a* 190. appellata *Mundeburdio*, *ivi*, dinota padronato, e si mostra con varj diplomi, e colle Leggi Longobarde, *ivi sino a pag.* 205.

Difensori scelti *ab Advocatis* d'onde acquistarono il nome, *pag.* 178. e 179. e sono gl' istessi, *ivi*, giudicavano di cause di roba di Chiese e di Monisteri, *pag.* 182. e 183. costituiti soltanto da Principi, *pag.* 168. qualche volta fu permesso il costituirgli a' Vescovi, *ivi*, e *pag.* 170. Legge di Carlomanno con cui fu vietato a' Vescovi la costituzione de' Difensori, *ivi*. Leggi d' altri Principi, *pag.* 169. furono nel 407. prima che nascesse il Padronato, *pag.* 170. ed in questo tempo amministravano gl'interessi delle Chiese come semplici uffiziali, *ivi*, Vedi Avvocati.

Dinasti appellaronsi i Conti di Conversano, *pag.* 22. spiegamento di questa voce, *pag.* 23. e 24.

Diploma del Conte Goffredo del 1087. stimato falso dall' Anonimo, *pag.* 8. in esso colle formole *sine pretio vel requisitione* non si rinunziò al Padronato, *pag.* 138. loro spiegazione, *ivi*, e *pag.* 141. 147. e 148.

Diplomi guasti, e corrotti da' Copisti per gli caratteri o rosi, o oscuri, *pag.* 98. e 99.

Donare l'istesso, che *dotare*, *pag.* 220. anzi la parola *dos* impropriamente s' adatta alla roba, che si dona alla Chiesa, *pag.* 223. S' illustra un passo di S. Gio: Crisostomo, dove si legge la parola *dotem*, *pag.* 226. *sino a* 229.

Donazione di Angelo Conte e Signore di Corsica si deve riferire all'undecimo, o dodicesimo secolo e non al nono, *pag.* 160. 161. e 162.

Donazione di Costantino falsa, *pag.* 246.

Donazione di Goffredo confermata da Lione Vescovo di Conversano, *pag.* 209. conferme de' Vescovi nelle donazioni per qual cagione bisognassero, *pag.* 210. e 211.

Donazione può contenere due diverse

Digitized by Google

verse donazioni, *pag.* 123. *e* 125. donazioni de' Principi non han bisogno d'obbligo d'evizione, *pag.* 186. Leggi di Zenone, e di Giustiniano, *ivi*, costume d' altre nazioni, *ivi*, *e pag.* 187.

Donne, loro Ministerio nella Chiesa, fin da' primi tempi, *pag.* 341. quali si chiamassero *Ministræ*, o *Diaconissæ*, *pag.* 343. qual' età si ricercasse per la loro ordinazione, *pag.* 344. quali si chiamassero *Presbyteræ*, *ivi*, loro Giurisdizione Vescovile, *pag.* 355. *fino a* 360. Vedi Badesse.

Doroteo Suddiacono Monaco spedito in Roma a Lione III. per la confirma dell'elezione dell'Abate di Conversano, *pag.* 108. Vedi Bolla di Lione III.

Dotalium si spiega questa voce, *pag.* 233. fino a 235. malamente scambiata in *Dotalitium*, *ivi*.

Dotalitium in un diploma di Pippino del 761. come debba intendersi, *pag.* 237. se sia l'istesso che il *Morgengab*, *ivi*, *e* 238.

Dotare, e *donare* s' adoprano vicendevolmente nel costituire il mantenimento di Chiesa, *pag.* 242. non v' è bisogno che necessariamente s'usi la parola *dotare*, *pag.* 242. fino a 249. Vedi *Donare*.

Dote, e donazione sono sinonimi, *pag.* 231. tutto ciò che si dava alle Chiese si comprendeva sotto il titolo di *Donatio*, *pag.* 236. *e* 239. si dimostra col parlare de' diplomi, *pag.* 240. *e* 241.

E

Ebrei non soffrivano, che il nome d' un costruttore s' incidesse su dell'Edifizio, *pag.* 64.

Esarchi come Ministri degl'Imperatori Greci, quali contrassegni d'onori ricevessero in Roma; *pag.* 289.

F

Federico II. eletto Re di Germania, figlio di Costanza, e di Arrigo, *pag.* 308. suo diploma diretto ad Innocenzo III. per l'elezioni, *pag.* 310. *e* 311. contrasti avuti con Onorio III. per riguardo all' istesse elezioni, *pag.* 311. *e* 312. e con Gregorio IX. ed Innocenzo IV. *ivi*, e *pag.* 313. Sua morte, *ivi*. Diploma con cui riceve sotto la sua protezione il Monistero di S. Benedetto, *pag.* 275. *e* 283.

Filippo Duca di Svevia fratello d' Arrigo VI. *pag.* 308. procura di farsi eleggere Re di Germania, *ivi*.

Fondatore di Chiesa secondo il linguaggio de' Canoni si chiama chi la costituisca o ripari, o procuri congruo mantenimento a' Sagri Ministri, *pag.* 7. e chi soprantenda a qualche Chiesa ruinosa, *pag.* 327. legge di Giustiniano a questo proposito, *ivi*.

Formola di *Defensores fiamus* adoprata dal Conte Goffredo per la riserba del Padronato, *pag.* 180. *e* 181. *e* 183. non importa obbligo d' evizione, *pag.* 185. *e* 187.

Formola *pro utilitate* che si legge nel diploma di Goffredo come s'intenda, *pag.* 122. *e* 126. nell' istesso significato prendesi in un diploma di Guglielmo II. *pag.* 127. *e* 128.

Digitized by Google

Formole di *anteſtare*, e *defendere* non leggonſi nelle donazioni de' Normanni, ma maledizioni contro a' violatori, o diſſipatori della roba, *pag.* 206. leggonſi in carte di privati Signori, *ivi*, e *pag. ſeg.*

Formola *ſine pretio vel requiſitione* che dinoti, *pag.* 141. *e ſeg.*

G

Giovanni XII. ſcellerato Pontefice depoſto, *pag.* 294. *e* 295.

S. Gio: Criſoſtomo non fiorì ne' ſecoli della primitiva Chieſa, nacque nel 354., e morì nel 407. *pag.* 224.

Goffredo Conte di Converſano nel 1087. *pag.* 7. due Conti Goffredi nell'iſteſſo tempo, *pag.* 10. riconoſcimento di Goffredo Conte di Converſano a Roberto Guiſcardo, *pag.* 11. chiamato *Incliſus Comes*, *pag.* 25. arricchì il Moniſtero di S. Benedetto di Converſano, *pag.* 67. ſe ne riſerbò il Padronato, *pag.* 115. gli rilaſcia la terza parte delle pene, *pag.* 143.

Greci amavano di eternare la memoria di chi coſtruiſſe pubblici Edifizj, *pag.* 61. fu ſtabilimento di Senofonte, *ivi*.

Gregorio VII. *pag.* 297.

Gregorio IX. ſucceſſore d' Onorio III. *pag.* 312. ſue conteſe con Federico II. *pag.* 313.

Grimoaldo dato in oſtaggio a Carlo Magno, *pag.* 101. divenuto Duca di Benevento nel 788. *pag.* 102. ſi ſottrae dalla ſoggezione di Carlo Magno, *pag.* 101. ſua morte, *pag.* 103.

Grimoaldo II. ſucceſſore a Grimoaldo I. *pag.* 103. ſi rende ſoggetto a Carlo Magno con pagargli un tributo annuo, *ivi*, morì per tradimento, *ivi*.

Guglielmo I. figlio di Ruggiero, *pag.* 298. ſuo Concordato con Adriano IV. *ivi*. Vedi Adriano IV.

Guglielmo Cardinale di S. Euſtachio legato d' Innocenzo IV. *pag.* 315. comandante dell' eſercito Pontificio invade il Regno di Napoli, mentre era pupillo Corradino, *ivi*.

Guinigiſo Conte di Spoleto Capitano di Carlo Magno fatto prigione, *pag.* 90.

I

Iconoclaſti loro ſcisma, *pag.* 76.

Indizione del Diploma del Conte Goffredo contraſtata, *pag.* 30. vario modo di contare gli anni, *pag.* 32. in qual tempo cominciaſſero l' indizioni, *pag.* 36. e di qual meſe, *pag.* 37. perchè il Diploma di Goffredo portò l' indizione X., *pag.* 38. perchè ſi ſeguì la comune maniera di contare, *ivi*, che ſi rinviene in varj Diplomi di congiunti del Conte Goffredo, *pag.* 39. *e* 40. adoperavaſi anche in Puglia, *pag.* 41. ſe alle volte non corriſponde all'anno, non è perciò falſo il Diploma, *pag.* 42.

Innocenzo III. Pontefice di ſomma accortezza e ſapere, *pag.* 308. ſue lettere a Coſtanza intorno all'elezioni, *pag.* 309. Vedi di Coſtanza.

Innocenzo IV. contraſti con Federico intorno all'elezione de' Veſcovi, *pag.* 313. ſuoi ſforzi per togliere il Regno a Corrado, *ivi*,

Digitized by Google

ivi, e suoi modi usati morto Corrado col picciolo Corradino, *pag.* 314. Vedi Corrado, e Corradino.

Irena Madre di Costantino donna ambiziosa, *pag.* 79. *e* 80. occupa il Trono, e fa cavar gli occhi al figlio, *ivi*, e *pag.* 86. deposta e relegata nell' Isola di Lesbo, *pag.* 80. *e* 87. muove la guerra a Carlo Magno, *pag.* 85. viene richiesta per moglie da Carlo Magno, *pag.* 86. *e* 87. distolta, *ivi*.

Istrumento del 1423., in cui il Conte Goffredo è chiamato Fondatore, e Dotatore, *pag.* 325. non è falso, *pag.* 326.

L

L*Aunechild*, che dinoti, *pag.* 199.

Legge Regia fatta in pro di Carlo Magno, *pag.* 286. chiamata anche Patto, *pag.* 287. malamente voluta per supposta, *ivi*, vien rammentata da' Scrittori contemporanei, ed inserita nel Decreto di Graziano, *ivi*, nell' anno 964. sotto Lione VIII. confermata con altro Sinodo per Ottone il Grande, *pag.* 291. non è falsa questa conferma, *pag.* 292. *e* 293.

Lettere del Vescovo di Conversano d' oggidì scritte alla Badessa del Monistero di S. Benedetto, quando da Pio Operario difendeva in Roma la giuridizione d' essa Badessa, *pag.* 366. *a* 378.

Lione III. nel 796. succeſſore d'Adriano I. *pag.* 288. spedisce Ambasciadori a Carlo Magno colle chiavi, e collo stendardo di Roma, *ivi*, Bolla intorno alla destruzione del Monistero di S. Benedetto di Conversano, *pag.* 68. che non sia nè guasta nè interpolata, *pag.* 70. *e seg.*

Lione VIII. innalzato alla Sede Apostolica, *pag.* 294. confirma con Sinodo la Legge Regia, *pag.* 291. *e* 294. rinunziò ad Ottone tuttociò che era stato donato alla Chiesa da Pippino e Carlo Magno, *pag.* 297.

Lione IX. fatto prigioniere da Unfredo, *pag.* 15. concessioni fatte ad Unfredo, *ivi*.

Longobardi, e loro Imperio dell' Italia Trastiberina estinto nell' 815. *pag.* 104. Longobardi dell' Italia Cistiberina soggiogati, *ivi*, vivevano colle leggi Franche, *pag.* 105.

Lotario Imperadore, *pag.* 15. suoi disturbi con Innocenzo II. *ivi*.

Ludovico Pio figlio di Carlo Magno assume il governo, *pag.* 103. diminuisce il tributo a Grimoaldo Duca di Benevento, *ivi*.

S. Luigi IX. stimolato alla conquista del Regno di Napoli da Innocenzo IV. *pag.* 313. e da Urbano IV. *pag.* 318. dà il suo ajuto a Carlo suo fratello, *pag.* 318.

M

M*Ansus Ecclesiæ* qual sia, *pag.* 123.

Manfredi Principe di Taranto mette sotto la protezione d' Innocenzo IV. Corradino, *pag.* 314. usurpa il Regno con spargere artatamente la morte di Corradino, *pag.* 319.

Marcualdo Siniscalco dell' Impero confidente d'Arrigo VI. *pag.* 308.

Digitized by Google

cerca togliere il Regno a Federico II. *ivi*.

Mœrocomiæ quali chiaminsi, *pag.* 133.

Michele Curopalata conchiude la pace con Carlo Magno, *pag.* 88. *e* 89.

Monasterium, e *Cœnobium* distinguonsi, *pag.* 59. si confusero anche queste voci, *ivi*.

Monisteri, ed Abati Regj ne' Capitolari di Radelchisi, e di Siconolfo, e nelle Leggi Longobarde diconsi *ad Palatium pertinentes*, *pag.* 303. Conferivansi dal Principe, e ad esso soggetti, *pag.* 303. *e* 304.

Monistero di S. Benedetto di Conversano rimasto desolato per le scorrerie de' Saraceni, *pag.* 69. *e* 70. ed i suoi averi usurpati, *pag.* 109. durò la sua desolazione fino al 1085. *ivi*, *e pag. seg.* riedificato, ed arricchito nel 1087. dal Conte Goffredo, *pag.* 51. 52. *e* 113. il suo Abate detto *Dei & Regia Gratia Abbas*, ed altrove *Imperialis Abbas*, *pag.* 281.

Monistero di Casaura fondato da Ludovico II. *pag.* 282. chiamato da Ruggiero *Camera propria*, *Eleemosyna mea*, *ivi*.

Monistero Laurisamense dotato da Carlo Magno, *pag.* 282. il suo Abate chiamato *Imperialis*, *ivi*.

Monistero di Montecasino di Regio Padronato, perchè il suo Abate è chiamato *Imperialis*, *pag.* 281. 332. *e* 334.

Monisteri di Montecasino, e di S. Vincenzo a Vulturno rimasti esenti da collette perchè Padronati dell'Imperadore, *pag.* 197.

N

Niceforo Imperadore depone, e rilega nell'Isola di Lesbo Irena Madre di Costantino, *pag.* 81. *e* 87. uomo spergiuro, avaro, crudele, e d' ogni sorta di vizio, *ivi*, garentiva partiti d' Eretici, *ivi*; rende le Chiese, e i Monisteri abitazioni di Soldati, e gli nudrisce colle rendite delle stesse Chiese, *pag.* 82. vietò al Patriarca di Costantinopoli di riconoscere Lione III. per Pontefice, *ivi*, stabilisce i patti della pace con Carlo Magno, *pag.* 88. i Veneziani impediscono la pace, *ivi*, morì ucciso, e nel suo teschio bevve Crummo Signore di Bulgaria, *pag.* 83.

S. Niccola di Monopoli Grancia di S. Benedetto di Conversano di Regia collazione, *pag.* 329. perchè in una Bolla del 1266. non si legga annoverata tra le Grancie di S. Benedetto di Conversano, *ivi*, *e pag.* 330. in una Bolla d'Alessandro IV. otto anni prima del 1266. è annoverata tra le Grancie di S. Benedetto, *pag.* 331. dal 1328. fin oggi è stata sempre di Regio Padronato, ed appellata qualche volta S. Niccola de Portu, *ivi*, e *pag. seg.*

Normanni Conti di Conversano non mai sudditi, *pag.* 11. *e* 12. anzi indipendenti, e chiamati Dinasti, *pag.* 22.

Normanni intrapresero la guerra nella Calabria contro a' Greci, *pag.* 11. loro Capitani detti Conti, *pag.* 12. loro conquiste nella Puglia, *pag.* 12.

Note Cronologiche nelle Carte de' priva-

Digitized by Google

privati si trovano trascurate verso il X. secolo, *pag.* 161.

O

Obbedienze, Vedi Priorati.
Onorio III. suoi disturbi con Federico per l'elezioni de' Prelati, *pag.* 311. *e* 312.
Ortona, e Lucera tolte al Duca di Benevento da Carlo Magno, *pag.* 103., e poi tornate di nuovo al Ducato Beneventano, *ivi*.
Ottone Duca di Sassonia, e di Baviera coll' ajuto di Riccardo eletto Re di Germania, *pag.* 308.
Ottone il Grande ottiene la conferma della Legge Regia, *pag.* 291. Vedi Legge Regia.

P

Padronato nacque nella metà del V. secolo, cioè nel 441. *pag.* 150. *e* 170. questo nome cominciossi ad udire nel nono secolo, *ivi*, riserba de' Padronati non trovasi prima del duodecimo secolo, *ivi*, Padronato nella fondazione se lo riserbavano i Fondatori, *pag.* 170. distinzioni di tre epoche di Padronato, *pag.* 173. Padronato antico se differisca dal Padronato d' oggidì, e se siasi ristretta la giurisdizione, *pag.* 174. *e* 175. si lasciarono sempre illesi coi Concordati, *pag.* 302. Padronato di Goffredo dell' undecimo secolo non soggetto a' stabilimenti de' Concilj, o a' Decretali, *pag.* 212. anche perchè Padronato di Sovrano, *ivi*, Padronato s' acquista su delle Collegiali colla fondazione, e dotazione, *pag.* 214. s' acquista anche *ex augmento dotis* secondo il Sagrosanto Concilio di Trento, *pag.* 215. *fino a* 218. non v' è di bisogno, che si usi la parola *dotare*, ma bensì anche *donare*, voce consegrata da' Canoni, e da' Concilj, *pag.* 220. *e* 222.
Patroni questa voce non si legge nel Concilio Cabillonense II. e nel Triburiense del nono secolo, ma bensì ne' due Capitoli del Decretale, dove si transuntano quei Concilj, *pag.* 152. 153. 154. 155. come vi sia stata intrusa, *ivi*, in un Capitolare di Pippino del 793. malamente si legge la voce *Patroni*, *pag.* 156. in altri diplomi prima del IX. e XII. secolo *Patronus* è relativo a *servus*, *pag.* 157. s' accoppiò colla voce *Defensor* per dinotare l'istesso, *pag.* 163. dalla difensione ne nasce l' Avvocazia, o sia dritto di Padronato, *pag.* 165. *fino a* 167.
Padroni, e Fondatori riserbavansi alcune prestazioni, *pag.* 148. le quali furono moderate da Lucio III. *pag.* 149.
Palermo espugnata, *pag.* 29.
Pasquale II. *pag.* 297.
Pelagio Papa, *pag.* 305. comandò che gli Abati s' eleggessero da' Monaci e dal Padrone, *ivi*, confermossi nel IX. secolo col Concilio Romano, *ivi*.
Platopondio Capitano d' Unni risiede in Conversano nel 947. *pag.* 112.
Priorati, Celle, ed Obbedienze quali fossero, *pag.* 57. *e* 58. molte Obbedienze potevano esser governate da un solo Capo, *pag.* 58.
Protezione non pregiudica al Padro-

Digitized by Google

dronato, nè alla Regalia, *pag.* 275. *e seg.* origine della Protezione, e dell'affiggere le insegne del Principe a' privati poderi, *pag.* 276. *e seg.* Divieto d'Onorio, e Teodosio, *ivi*. Carte di Protezione appellate Salvaguardie, *ivi*. Protezione dinota un dritto di superiorità, detta *jus Patronale*, *pag.* 278. Protezione annessa al Principato, ed alla Regalia, *ivi*, detta Mundeburdio, *pag.* 279.

Puglia piena di Greci, di Longobardi, e di Francesi nel 788. fino all'800. *pag.* 78. *e* 89. suoi confini di quel tempo ignoti tra il Ducato Beneventano, ed i Greci, *pag.* 89.

R

RAdechi Conte di Consa, *pag.* 103.

Rainulfo Conte investito della Puglia da Innocenzo II. e da Lotario, *pag.* 15.

Renato Coppino, Vedi Coppino.

Roberto Guiscardo come fosse riconosciuto da' Conti Normanni, *pag.* 26. nell' anno 1066. s' insignorisce di Montepeloso, *pag.* 18. *e* 19. succede ad Unfredo suo fratello, *pag.* 14. ottiene nel 1059. il titolo di Duca da Niccola II. non soggiogò l'intera Sicilia, *pag.* 16. *e* 17. nel 1082. parte contro a'Bulgari, e gli si sollevano contro i Principi Normanni, *pag.* 19. sua morte nel 1084. o 1085. *pag.* 16. *e* 19.

Rodiotti loro costume biasimevole nel radere dalle statue i nomi degli Eroi, *pag.* 63.

Rodolfo Maccabeo Germano del Conte Goffredo, *pag.* 205.

Romani vietarono, che da' vecchi edifizj che si ristorassero si scancellasse il nome del costruttore, *pag.* 60. Leggi intorno a ciò, *ivi*, loro rito nella consegrazione de' Tempj, o nell'ergere una statua, *pag.* 64.

Romoaldo Salernitano, *pag.* 300.

Ruggiero figlio di Roberto Guiscardo, *pag.* 20. guerre e discordie con Boemondo suo fratello, *ivi*.

Ruggiero Conte fratello di Roberto Guiscardo Signore della maggior parte di Sicilia, *pag.* 16. rende Girgenti nel 1086. e Siracusa nel 1088. *pag.* 17. Padrone di tutta la Sicilia nel 1091. *ivi*.

Ruggiero figlio del Conte Ruggiero sue contese per l'elezioni, *pag.* 298. durarono fino a Guglielmo I. suo figlio, *ivi*.

Ruggiero figlio di Tancredi quando coronato Re, *pag.* 271.

S

SAlvaguardie, Vedi Protezione.

Saraceni nel 988. in Bari, e ne' luoghi convicini, *pag.* 47. loro prime scorrerie in Regno, *pag.* 69. nell'840. stabiliti in Taranto, ed occuparono i luoghi vicini *pag.* 69. 95. *e* 111. dall' anno 841. fino al 876. scorsero i luoghi circonvicini, *pag.* 110. chiamati in soccorso da Radelchi contro di Siconolfo, *pag.* 110. scorrono il Principato Beneventano, ed il Regno Italico, *pag.* 111. giungono fino sotto le mura di Napoli nell' 812.

Digitized by Google

812. *pag.* 92. *e* 94. discacciati da Barcellona fuggironsi nel Regno di Napoli, *pag.* 95.
Seodan Capitano di Saraceni, *pag.* 111.
Sicone Gastaldo d' Acerenza occupa il governo Beneventano, *pag.* 103.

T

TAncredi Conte di Conversano menato prigione da Ruggiero Re in Sicilia, *pag.* 21.
Tancredi Re suo diploma del 1193. col quale conferma al Vescovo Dulginese l' amministrazione del Monistero di S. Benedetto di Conversano, *pag.* 259. *e* 306. non gli è contraria la Bolla di Celestino III. perchè posteriore, *pag.* 260. le note cronologiche del diploma corrispondono, *ivi*, perchè questo diploma non siesi potuto esemplare dal transunto originale, *pag.* 243., *e* 244. In un istrumento autografo dello stesso anno del Diploma il Vescovo Dulginese è chiamato *Custos, & Rector de mandato Regis*, *pag.* 267. leggiera discordanza tra le note cronologiche del diploma, e dell' istrumento donde cagionata, *pag.* 269. *e* 270. in esso finì l' Impero de' Normanni, *pag.* 306.
Taranto sede de' Saraceni, *pag.* 69. 95. *e* 111.
Teodoto. Vedi Adelgiso.
Teodosio morto nel 395. *pag.* 133.

V

VIcus che significhi, *pag.* 128. Divario tra vico, e vico pubblico, *pag.* 130. divisione de' vichi in maggiori, e minori, *pag.* 132. Vedi *Metrocomia*.
Vittore III. *pag.* 297.
Urbano II. assunto al Pontificato nel 1088. *pag.* 179. sua Bolla per la legazia di Sicilia, *pag.* 288.
Urbano IV. successore d' Alessandro IV. *pag.* 317. minaccia il Re d'Inghilterra, se non obbligasse al giuramento il figlio investito del Regno di Napoli, *ivi*, ricorre a S. Luigi IX. perchè assistesse Carlo d'Angiò nella conquista del Regno di Napoli, *pag.* 318. ordina la crociata contro Manfredi, *pag.* 321.
Unni, o Ungheri nel 920. vennero in Italia, *pag.* 111. in Conversano, *pag. seg.* convertiti da S. Stefano alla Fede Cristiana, *ivi*.

592871



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google


Digitized by Google

Digitized by Google